IL DIVORZIO

CONSIDERATO

NELLA TEORIA

E

NELLA PRATICA

DOMENICO DI BERNARDO

IL DIVORZIO

CONSIDERATO

NELLA TEORIA

E

NELLA PRATICA

« . . . . conjugalem conjunctionem in perpetuum, i. e. non ad certum tempus iniri solere. Nil tamen impedit, quo minus causae dissolvendi matrimonii admittantur: ut id tam apud veteres quam apud recentiores populos fieri videmus ».

L. A. Warnkönig. Doctrina Juris Philosophica. — Aquisgrana 1830, pp. 97-98.

PALERMO
TIPOGRAFIA ANTONINO NATALE
Piazzetta Porta Sant'Agata, N. 6
1875.

ALL'OTTIMO SIGNORE

ABELE FERRARIO

COME UN PICCOLO TRIBUTO

DI AMICIZIA E DI GRATITUDINE,

ED

ALL'ILLUSTRE ACCADEMIA

FISIO-MEDICO-STATISTICA

DI MILANO.
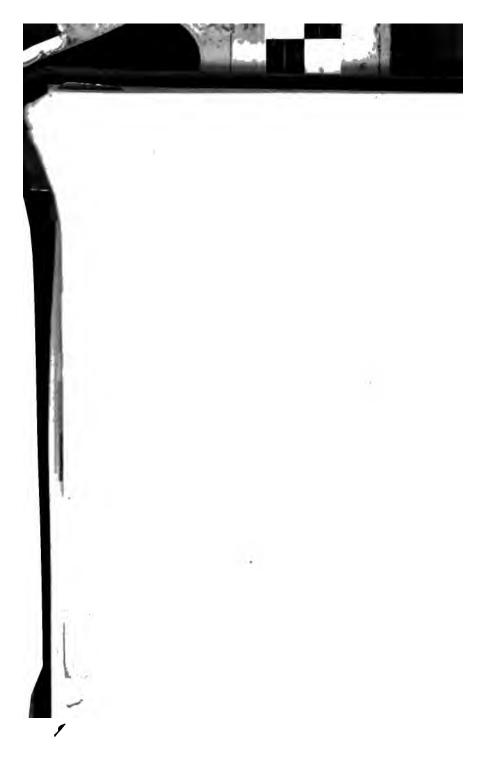
A CHI LEGGE

Allo scrivente diceva un giorno uno dei suoi migliori amici:

Levi la ruggine alla penna e metta giù qualcosa pel *Precursore di Palermo.*

Potrei scarabocchiare un'appendice, ma su che soggetto?

Per esempio sul divorzio.

Mi proverò a svolgere questa quistione.

Entrando in seminato, la materia si mol-

tiplicò per modo, che ne venne fuori il presente trattato.

Esso è lontano dal rispondere alla dignità ed all'altezza dell'argomento; ha moltissimi difetti, fra i quali quello di non essere spartito in capitoli coi loro rispettivi sommari e di essere in generale mal diviso; è secco — è inelegante — è troppo inzeppato di citazioni e di parentesi — è privo d'originalità — è prolisso — è tutto quello che si vuole che sia.

Ma tale qual'è, chi scrive si avventura a darlo fuori; tanto varrà come un ricordo ed una memoria agli amici vicini e lontani.

Il presente lavoro, rozzo e difettuoso com'è, potrà forse servire da svegliarino ed indurre altri a trattare la quistione con nobiltà di dettato, con vivacità di colorito, con maestria di stile, con robustezza d'idee, con proposito constante, con quelle vedute generali e sintetiche che può avere

chi conosce la filosofia della storia, ed insomma con un'opera che valga così per la forma come per la sostanza.

Quando avrà questa sorte, il volume che pubblichiamo certo non riuscirà del tutto disutile. Se non altro, gioverà a richiamare l'attenzione su di una materia così rilevante pel nostro paese.

Se il presente libro così modesto com'è, raccoglierà un tanto bene, chi ebbe la malinconia di farsene autore si terrà largamente compensato della debole fatica.

Può ben darsi che la faccenda non corra così liscia e l'opportunità di questa pubblicazione sarà messa in forse o affatto negata.

E, dopo tutto, che importa? Ci sono tanti libri e libercoli noiosi ed insopportabili, e questo cogli altri.

Si rassicurino gli amici dell'oscuro scrittore di queste pagine; egli non andrà in furia, si consolerà facilmente e a nessun

patto si risolverà a precipitarsi dalla finestra col pericolo di fracassarsi la nuca del collo o di spaccarsi il cranio.

Palermo, 1875.

Domenico Di Bernardo.

INDICE

PARTE PRIMA

PRESENTAZIONE DEL PROBLEMA
CON ALCUNI ARGOMENTI PRO E CONTRO IL DIVORZIO
E QUALCHE CENNO STORICO.

I.

Un gran fatto venne nella Svizzera recentemente compiuto, ma sebbene fosse dalla stampa portato ai quattro venti, non ha provocato quell'attenzione che merita.

Nella Svizzera fu proclamata la legittimità del divorzio, con una nuova legge da valere per tutta la Confederazione indistintamente, qualora propizio sarà il risultato della votazione popolare.

Ora quando una legislatura, che si è sempre distinta per la sua assennatezza, e che in generale può dirsi stare alla cima del progresso europeo, prende una misura di questa fatta, franca la spesa di pensarci sopra e di discorrere sul soggetto con quelli che hanno a cuore la storia dello spirito umano.

Con questo intendimento prendiamo a fare sfilare avanti

il lettore, gli argomenti pro e contro il divorzio, ed a svolgere succintamente questo problema.

È un argomento alquanto spinoso, perchè tocca certi tasti, che d'ordinario amano di essere lasciati stare in pace.

Formalmente promettiamo di trattare la quistione con massima calma e spassionatezza, e nel contempo preghiamo chi legge di non condannare lo scrivente, prima di aver sentito tutto quello ch'egli ha a dire.

Qualunque sia l'opinione che altri porta su questo tanto delicato negozio, non è conveniente di estimarla infallibile, di adombrarsi ad ogni poco, di redarguire chi la pensa altrimenti, e di non accordargli nemmanco il permesso di terminare il suo discorso.

Codesto procedere farebbe segno di grettezza ed angustia d'animo e di mente, e noi non vogliamo fare torto a nessuno col credere che ci sieno persone capaci di comportarsi in siffatto modo.

Confidenti e speranzosi entriamo adunque senz'altro in seminato.

II.

A principio il matrimonio non era che unione dell'uomo colla donna; unione che non conosceva altra origine e non aveva altro scopo, se non il bruto istinto degli umani.

In processo di tempo, collo sviluppo delle facoltà spirituali, coll'aiuto della ragione e del sentimento morale, del

diritto e della sempre crescente cultura, la menzionata unione andò ognor più nobilitandosi.

Il matrimonio naturalmente continuò ad essere unione dell'uomo colla donna, ma unione che, oltre la generazione, induce la educazione dei figli, la fedeltà coniugale, l'assistenza scambievole e la comunione dei destini della vita.

I filosofi, secondo avvertiva Portalis nella tornata del Consiglio di Stato francese del 16 Ventoso anno XI, vedono nel matrimonio l'unione dei due sessi; i giuristi, il contratto civile solamente; ed i canonisti, soltanto il sacramento.

Il matrimonio non è la semplice unione dei sessi, altrimenti nessuna differenza sarebbe a farsi fra l'unione dei bruti, e l'unione degli esseri umani.

Il bruto non isceglie, non ha simpatie, non riconosce stima scambievole, non ammette reciproci doveri, non tiene sentimenti nè ragione, non contrae matrimonio; il bruto ha occasionali e periodiche unioni corporali, senza il menomo riferimento nè a diritto nè a morale.

Per l'uomo invece la ragione opera più o meno in tutte le vicende della di lui vita, il diritto tiene a segno l'istinto, la coscienza frena il capriccio, di guisachè nell'unione tra gli esseri umani vi ha un vero contratto di matrimonio.

Questo contratto però non è puramente e semplicemente civile, perchè risale più in là della legge civile,

trova nella natura il suo fondamento, e si allega alle nobili, intime facoltà degli umani.

Un tale speciale, comprensivo, civile contratto non è certamente un mero atto religioso, un semplice sacramento, giacchè il matrimonio esisteva anche prima che si parlasse di sacramenti.

Il matrimonio adunque abbraccia l'uomo fisico e l'uomo morale, e per ciò appunto non è, nè una semplice unione corporea, nè un pretto contratto civile, nè un mero sacramento.

Non è questo il luogo di allargarsi sulla parte storica del matrimonio, e di parlare di esso presso i Babilonesi, i Medi, i Persi, gli Egiziani, gli Ebrei, gli Ateniesi, gli Spartani, i Romani, gli antichi Alemanni, i Maomettani ed i Chinesi.

Di ciò dànno conoscenze diverse Platone, Aristotile, Socrate, Terenzio, Home ne' suoi *Sketches of the history of man*, Jacob nel libro *Abhandlungen über Gegenstände des Alterthums*, Barrow nei suoi *Travels in China* e Gibbon e Tissot.

Senza pertanto diffonderci sul matrimonio, sulle condizioni per contrarsi, sulle forme a seguirsi, ecc., restringiamoci alla nostra tesi, cioè allo scioglimento del matrimonio.

III.

Questo scioglimento può aver luogo o colla morte di uno dei coniugi o col divorzio.

Una volta, anche la morte civile era causa dello scioglimento del matrimonio; ma l'avanzata cultura del secolo ha tolto dalla maggior parte dei codici questo rimasuglio di barbarie, e non ha tollerato che l'uomo possa oltre che naturalmente, morire eziandio civilmente.

L'espressione MORTE CIVILE è giustamente sembrata troppo dura al delicato senso dell'epoca; s'infliggono al reo delle pene, gli s'interdice l'esercizio di certi diritti civili, ma per ordinario più non si osa dichiararlo addirittura MORTO CIVILMENTE.

Su quest'ultimo punto si va quasi generalmente d'accordo fra le nazioni pulite e gentili. Il dubbio versa nel sapere se il matrimonio possa sciogliersi col divorzio.

In diversi moderni codici, viggenti presso nazioni, che in fatto a progresso gareggiano colle altre, sta scritto che il matrimonio è indissolubile, ch'esso si scioglie solo colla morte di uno dei coniugi, e che in casi di grave momento, come adulterio, volontario abbandono, sevizie, minacce ed ingiurie gravi, non si ammette se non la separazione personale.

IV.

Presso gli Ebrei era il divorzio lasciato quasi del tutto al capriccio dell'uomo, il quale poteva così sbarazzarsi della donna colla maggiore facilità del mondo.

Appo gli Ateniesi pare che il divorzio dipendesse dal volere dell'uno o dell'altro coniuge.

Quanto ai Romani dobbiamo dire (anche a costo di far sentire al lettore le minaccie e probabilmente tutto il fastidio della noia) che nei primi tempi della repubblica l'uomo soltanto aveva diritto di divorziare. Giuliano in seguito autorizzò con apposite leggi anche le donne a chiedere il divorzio; ed allorchè la donna dimandava ed otteneva il divorzio restituiva all'uomo la chiave e ritornava nella casa dei propri genitori *(mulier offensa claves remisit, domum revertit)*.

Oltre la follia, erano motivi di divorzio la prigionia del marito, l'allontanarsi per servizio militare e non dar, per quattro anni, notizie di sè, l'entrare nella carriera ecclesiastica, l'età, la sterilità, i difetti corporali.

Diversi imperatori, Alessandro Severo, Valeriano, Diocleziano, Massimiano, Costantino detto il Grande, Teodosio e Valentiniano emanarono delle leggi onde permettere il divorzio in diversi altri casi, oltre a quelli menzionati, vale a dire, il consenso dei due coniugi *(divortium bona gratia)*, la cospirazione contro lo stato, l'attentato contro la vita dell'altro coniuge, ecc.

Erano poi speciali motivi di divorzio per l'uomo: l'adulterio della moglie, il suo segreto allontanarsi dalla casa di abitazione, la sua presenza in locali di pubblici spettacoli, il suo trovarsi a prendere bagni con degli uomini.

La donna era specialmente autorizzata a chiedere il divorzio, quando il marito aveva procurato di prostituirla ad altri, quando egli l'aveva falsamente accusato d'adulterio,

quando dopo ripetuti avvertimenti, esso marito non ismetteva l'illecito commercio con altre donne.

Quegli fra i coniugi che era stato causa del divorzio doveva allevare e nudrire i figli, e l'altro era tenuto a fare delle somministrazioni solo nel caso che il primo mancasse dei mezzi necessari.

Saltando per ora a pie' pari una folla di altri provvedimenti, notiamo un fatto di gran rilievo pel nostro assunto, vale a dire che PARECCHI SECOLI dopo la propagazione del cristianesimo rimasero senza interruzione in vigore le leggi sul divorzio, e varii sono i casi di divorzio che si adducono a confermare quel fatto.

V.

Il divorzio alla romana rimase in vigore anche dopo il cominciamento della monarchia francese. Carlo il Grande fu il primo che per opera di una legge speciale dichiarò indissolubile il matrimonio.

D'indi in poi e sino alla riforma si procurò di rendere sempre più generale e più sodo il principio della indissolubilità. Ma tale intento non si potè del tutto sortire, e si riuscì ad una scappatoia, che nominalmente aboliva il divorzio, ma nel fatto mandava a monte il matrimonio, vogliam dire, la separazione dalla mensa e dal letto.

Lo stesso Carlo, che proclamava per legge l'indissolubilità, ripudiò la prima moglie, e sposò una seconda ed e-

ziandio una terza volta, tantochè veniva dalla Chiesa tassato di vivere in continuo adulterio.

Sin da quel tempo s'è adunque con insistenza dimandato: Le leggi civili devono, o no, permettere il divorzio?

VI.

Anche gli oppositori più acerrimi del divorzio non esitano a pensare, che in certi casi non è possibile che due coniugi continuassero a dormire sotto lo stesso tetto ed a mangiare alla medesima mensa. Ond'è ch'essi chieggono per tali emergenze una separazione dalla tàvola e dal letto; chieggono in altri termini un EFFETTIVO SCIOGLIMENTO dell'unione, benchè intendano nominalmente mantenere l'indissolubilità del matrimonio.

Ma nè la natura, nè la ragione, nè la morale interdicono di chiamar le cose col loro nome, e di parlar di divorzio dove il divorzio effettualmente s'è compiuto.

La natura ha tutto creato dissolubile specialmente nelle appartenenze del regno organico, ed ha tutto sottoposto a certo ed immanchevole scioglimento. Non è pertanto naturale il dichiarare ONNINAMENTE indissolubile l'unione fra due creature, il di cui interno ed esterno, corpo e spirito facilmente mutano.

La ragione non può nemmeno appoggiare la dottrina della indissolubilità, trattandosi di esseri UMANI e FINITI.

In generale quanto più complicato ed interessante è un

soggetto, quanto più profondamente si addentra nelle ESISTENTI relazioni, di tanto maggior momento sono i motivi che persuadono alla dissolubilità.

Codesti motivi si rendono irresistibili, allorquando succede che in un dato caso l'essenza della cosa come lo scopo del contratto non esistono più, o sono del tutto diventati illusorî.

Come si fa dunque a ritenere AFFATTO indissolubile l'unione di due persone, dove l'essenza e lo scopo di tale unione sono completamente annientati?

Anche la morale e la pubblica convenienza esiggono che si metta fine ad una unione, in conseguenza della quale la pace della casa è per intero distrutta; ad una unione che quasi inevitabilmente porta disordini d'ogni specie, pericolose offese e scene odiose; ad una unione, che è, come dire, la tomba della moralità degli uniti, che cagiona dissolutezza e corruzione, e che finisce col convertirsi in quasi pubblico scandalo.

Se pertanto, stando alla natura, alla ragione, alla morale, tutti i contratti sono e debbono essere, in certi casi e sotto certe condizioni, dissolubili, poco e punto si comprende perchè il matrimonio, che di certo è un contratto, non dev'essere solubile, quando il suo scopo è evidentemente falsato, quando non esiste più conformemente alla sua essenza, quando la purità e la morale della famiglia ne vanno oltraggiate, quando la sua continuazione è un'offesa pubblica, quando in una parola dalla sua indissolubi-

lità non può derivare che danno immenso e talora insanabile.

VII.

Ma non basta, dicono gli avversari del divorzio, una semplice separazione dalla mensa e dal letto?

Divorzio e separazione dalla mensa e dal letto sono diversi pel nome e per la forma, non mai per la sostanza. Se non che gli effetti che la separazione *a mensa et thoro* arreca, inducono ad adottare senz'ambage il divorzio.

Avvenuta la separazione *a mensa et thoro*, l'uomo non ha più moglie e la donna non ha più marito; entrambi non possono nè adempiere i doveri del matrimonio, nè goderne i diritti; entrambi sono sottoposti alla speciosa finzione di esser coniugi senza potere esercitare ciò che fa l'essenza del coniugio; entrambi si tengono separati, ma restano indissolubilmente uniti per tutta la loro vita.

D'altro canto la separazione dalla mensa e dal letto lascia fra i coniugi ormai disuniti sussistere una tal comunanza di nome, che tutto l'obbrobrio, che una delle parti può per avventura lasciar cadere su di sè, si riflette e riversa anche sull'altra.

Colla separazione dalla mensa e dal letto, la parte innocente viene ugualmente punita che la colpevole, anzi la prima è sovente messa a più dura prova che la seconda. Il coniuge di buona condotta era dianzi infelice, perchè

vittima della brutalità e delle stravaganze dell'altro, ed ora, dopo la separazione, deve continuare a far penitenza, perchè gli s'interdicono i naturali, legali e dolci godimenti del matrimonio.

Si asserisce dai partigiani della separazione *a mensa et thoro* che questa lascia la possibilità della riconciliazione, della riunione dei finora separati.

Ma basta dare un'occhiata agli annali della giurisprudenza per vedere quanto numerose sono le divisioni *a mensa et thoro*, e quanto poche le riconciliazioni; per vedere come troppo raramente ed eccezionalmente le divisioni sono seguite da riconciliazioni. E quandanche frequenti fossero i casi di riconciliazione, è un fatto ch'essa non suole durare a lungo; alla prima e menoma occasione gli antichi odii si rinfrescano, e ne segue l'impossibilità della convivenza, di guisachè le rare riconciliazioni diventano ancor più scandalose delle stesse divisioni. Ciò che non può essere altrimenti, quando il rimedio che si adopera è ancor peggiore del male che intendevasi curare.

La divisione *a mensa et thoro* è forse preferibile per riguardo ai figli?

Relativamente ad essi, così il divorzio come la separazione dalla mensa e dal letto sono infelici eventi, deplorevoli successi, e lo sono non tanto per l'atto della divisione, quanto per le cause che vi diedero luogo.

Una volta che l'unione si è resa insopportabile fra i due coniugi, una volta che fra marito e moglie la rottura è

completa, torna meglio anche pei figli l'aver ricorso al divorzio, anzichè alla separazione *a mensa et thoro*.

Essendo ormai impossibile la convivenza fra i coniugi, non v'ha altro partito, che curare con un secondo e più avventuroso matrimonio le sventure del primo.

Generalmente in tal caso resta soltanto la scelta fra la purità di una nuova, legale unione, e i disordini che avvengono sovente sotto gli occhi dei medesimi figli; disordini, ai quali, non ostante la presenza dei figli, i disperati genitori si veggono trascinati, come ad un diversivo dalle loro amare reminiscenze e dalla condizione innaturale in che si trovano.

VIII.

Ora quali sarebbero gl'inconvenienti a temere, se un articolo di legge autorizzasse, per cause GRAVISSIME, il divorzio?

Se è vero che i pretesi vantaggi della semplice separazione personale sono assolutamente illusori, per che cosa non si accetta il divorzio?

Per che cosa si vuole in questa, sopra ogni altra importante bisogna, contrastare alle leggi di natura, alle leggi della ragione, ai principii del diritto, alle leggi della convenienza e della moralità?

Per che cosa deviare in tal faccenda dalle norme, che le stesse leggi positive accolgono per tutti i contratti?

L'essere il contratto del matrimonio di complicata natura ed accompagnato da caratteristiche e speciali note, è forse un motivo per circondarlo di tante restrizioni, che ne turbano il buon andamento, e per poco ne annientano l'essenza?

Al solo contratto di matrimonio è toccato di venire aggravato da una tale ingiustificabile eccezione, da una clausola così anormale, che desta gli stupori di chiunque non ha rinunciato all'uso del più volgare comun senso!

IX.

Ed ora rechiamoci nel paese che fece il giudizio universale dell'89 e diede fuori quei codici, che furono copiati od imitati dalla maggior parte delle incivilite nazioni; vediamo quali fasi ha ivi traversato il divorzio, e, commin facendo, procuriamo di formarci idee più chiare e nette sul tema che abbiamo per le mani.

La legge dell'assemblea legislativa francese del 20 settembre 1792 muoveva dal principio che il matrimonio doveva considerarsi come un contratto civile, e che la facoltà di divorziare emergeva dalle nozioni della libertà individuale, la quale in nessuna guisa poteva conciliarsi coll'indissolubilità del matrimonio.

Così venivano stabilite tre categorie, per le quali poteva farsi luogo al divorzio: 1° pel mutuo consenso dei due coniugi; 2° per la semplice dichiarazione d'incompatibilità

di umore o di carattere; 3° per determinati motivi, cioè demenza di uno dei coniugi, condanna ad una pena corporea ed infamante, sevizie e gravi ingiurie dell'un coniuge contro l'altro, notoria dissolutezza, capriccioso abbandono per almeno due anni, l'assenza di cinque anni senza dar notizie di sè ed emigrazione. (§ 1° art. 2 a 4 del menzionato decreto).

Nel caso del mutuo consenso, erano i coniugi tenuti a comparire avanti un'assemblea o tribunale di famiglia, che dovea esser convocato almeno un mese prima, e formato di tre parenti od amici di ciascuno dei coniugi. Questi davano le loro spiegazioni innanzi a quel tribunale, il quale, se non riusciva a distoglierli dal fatto proponimento, redigeva un atto per certificare che le formalità erano state tutte adempiute. Ciò eseguito, fra un mese al più presto (quando una delle parti era minorenne, o quando c'era prole, due mesi), ed al più tardi sei mesi dopo, potevano i coniugi far dichiarare dall'uffiziale dello stato civile il loro divorzio, del quale non occorreva esprimere i motivi. (§ 2° art. 1 a 7 del decreto come sopra).

Nel caso d'incompatibilità d'umore, la parte che chiedea il divorzio doveva per tre volte nel corso di cinque mesi presentarsi davanti al surriferito tribunale di famiglia. Al più presto otto giorni ed al più tardi sei mesi dopo, poteva il divorzio venir formalmente dichiarato. (§ 2° art. 8 a 14).

Trattandosi della terza categoria, quando cioè alcuno dei preaccennati motivi veniva provato, si dava luogo al divor-

zio, rivolgendosi secondo le circostanze, o al giudice ordinario o ad arbitri scelti fra i parenti. (§ 2° art. 15 a 20).

In seguito al divorzio per mutuo consenso, non poteva nè l'una nè l'altra parte (negli altri casi soltanto la donna) procedere a nuove nozze prima che scorresse un anno dalla dichiarazione del divorzio, atteso la possibilità che i coniugi si rappaciassero e di nuovo si unissero. (§ 3° art. 1 a 4).

La separazione dalla mensa e dal letto veniva abolita. (§ 1° art. 7).

X.

Nel preambolo della legge qui abbozzata, si domandava l'urgenza, e, d'altro canto, nel desiderio di votarla, l'assemblea legislativa era talmente d'accordo che non ci fu neppure una lunga discussione generale.

Non è frattanto chi non s'accorge che una legge cosiffatta apre il varco a soverchia facilità di divorziare.

Non può in verun modo passar per giusto che il semplice consenso delle due parti sia bastevole a sciogliere il matrimonio; imperocchè oltre alle due parti che hanno contrattato, ce ne può essere una terza, i cui interessi non vogliono esser trasandati. Questa terza parte interessata è appunto la prole, la quale formata, come dire, dalla coesistenza dei due sposi, ha mestieri della loro coaffezione per ricevere una buona educazione fisica e morale e tirarsi su convenevolmente.

Quando non insorgono GRAVISSIME circostanze e motivi

di gran lieva, non bisogna trascurare e mettere in non cale la famiglia avvenire, questo risultato eventuale e naturale del matrimonio; non bisogna obliare l'elemento che lega gli sposi del legame più stretto ed intimo che mai si dia al mondo.

Il mutuo consenso; l'essere uno degli sposi stanco dell'altro, che a sua volta trova comodo l'unirsi con altra persona, non è davvero una seria e sufficiente causa da dar luogo all'assoluto scioglimento del matrimonio.

È poi, quanto alla seconda categoria, una vera esagerazione, l'affermare che a sciogliere il vincolo matrimoniale basta il consenso di una sola delle parti, la quale non ha altra pena a darsi che allegare una scusa generica ed a gran pezza elastica, cioè L'INCOMPATIBILITÀ D'UMORE.

Se anche per la generalità dei contratti lo scioglimento non può accordarsi senza il consenso delle due parti, è egli a proposito introdurre tanta rilassatezza nel contratto del matrimonio?

È forse conveniente che in questa rilevantissima faccenda il disgusto e la noia di una delle parti possano annullare e distruggere ogni promessa ed ogni reciproca convenzione?

Non sembra strano che una donna possa rompere i suoi legami matrimoniali col dire che non è stata COMPRESA, e che perciò il suo UMORE non può confarsi con quello del marito?

Evidentemente adunque lo spingersi tant'oltre è troppo

forte arditezza, è prestar mano alla leggerezza ed al capriccio, è mettere quasi a niente l'importanza del più implicato fra i contratti.

XI.

Nullameno, quasi l'operato dell'assemblea legislativa fosse stato poco, la convenzione nazionale trovò soverchiamente limitate le facoltà accordate dalla legge del 20 settembre 1792, e con una nuova legge dell'8 Nevoso anno II, abolì quella disposizione, per la quale i coniugi divorziati per mutuo consenso non potevano stringere nuovo matrimonio pria che spirasse un anno dalla dichiarazione di divorzio.

Camminando sul medesimo sdrucciolo, la legge del 4 Fiorile anno II, aggiungeva altre facilità ed agevolezze.

Così, quando con atto autentico o per via di notorietà si provava che per più di sei mesi i coniugi erano stati di fatto separati, non occorreva la terza comparsa avanti il tribunale di famiglia, prescritta dalla legge del 1792, per farsi luogo al divorzio.

Se si provava che uno dei coniugi avea lasciato l'altro senza dar notizie di sè, sei mesi dopo poteva dichiararsi il divorzio.

La donna poteva rimaritarsi, se notoriamente era stata per dieci mesi separata dal suo marito, ecc. ecc.

Questo era in verità un voler introdurre lo scompiglio ed il disordine, un voler prosciogliere i coniugi da qual-

siasi impegno, sotto pretesto di favorire LA LIBERTÀ E LA SPERANZA e di promuovere l'aumento della popolazione, che d'ordinario cresce sin troppo e prende allarmanti proporzioni.

In siffatto modo si dava ragione a coloro che si accontentavano di definire il matrimonio: « L'uomo e la donna che si amano sono sposi ».

Le sono esagerazioni, chè mettono soprappensiero e provocano lugubri commenti e meste riflessioni.

Da cosiffatte esagerazioni fu Portalis indotto ad esprimersi nei termini qui appresso: « Le unioni vaghe ed incerte compromettono i costumi e portano disordini di ogni specie. Intanto chi garentirebbe la sicurezza dei matrimonj, se, contratti oscuramente e senza precauzioni legali, rassomigliassero a quelle unioni passeggere e fuggevoli, che il piacere fa nascere e finiscono col piacere? »

È però a notare che l'abuso più grande non avvenne, e per motivi pecuniari non poteva avvenire, nella massa del popolo, per la quale d'altronde le vicende e le relazioni sociali sono di freno e di ritegno, ma bensì presso quella classe, che più si distingue per la spudoratezza e per l'incontinenza, e che, nonostante, in seguito più si scagliò accanita contro le leggi del divorzio.

I parenti degli emigranti in ispecie, nell'intento di avvantaggiarsi dei beni di famiglia, provocavano i divorzi nella maniera più fraudolenta, ed andavano più in là di quel che le leggi elementari di convenienza potessero comportare.

XII.

Più tardi, dopo cioè il 9 Termidoro, si venne a più sani principj, ed il 15 di quel mese la Convenzione dichiarava sospese le leggi dell'8 Nevoso e del 4 Fiorile anno II relative al divorzio, e rimetteva in vigore la legge del 1792. Di più, essa incaricava il Comitato di legislazione di rivedere tutte le leggi risguardanti il divorzio e di presentare, nello spazio di dieci giorni, il risultato del suo lavoro.

Ma la Convenzione fu assorbita da altre e più pressanti cure, e toccò al Consiglio dei Cinquecento di occuparsi della quistione in discorso. « Considerando, diceva esso, quanto importa di rimediare al più presto alla TROPPO GRAN FACILITÀ di sciogliere il legame del matrimonio, si dichiara che vi è urgenza ».

Così si rimisero certi limiti di tempo; si estesero certi termini, prima dei quali il pubblico ufficiale non poteva accordare il divorzio, ed insomma, come si rileva dal contesto del decreto del 17 settembre 1797, si voleva esser sicuri che la dimanda di divorzio non era l'effetto del capriccio o della dissolutezza.

Al cominciamento poi del 1803 s'intavolarono sull'argomento lunghe discussioni e si gittarono le basi di una nuova legislazione in proposito.

Una gran maggioranza però si dichiarò in favore del

divorzio, e lo stesso Corryon-Nisas, che pareva tutto disposto a guerreggiare il divorzio, non lo voleva del tutto abolito, ma dimandava di lasciare al senato un potere discrezionario per pronunziare in casi eccezionali il divorzio.

Portalis non rispose a Carryon-Nisas e cedette la parola a Treilhard, che riportò nel Corpo legislativo una vittoria facile e di già prevista.

I principj che furono allora adottati si riducono alle seguenti proposizioni:

1° Il divorzio viene accettato dalla legge francese.

2° Esso può aver luogo generalmente per determinati e provati motivi, non essendo più ammesso il divorzio per incompatibilità d'umore.

3° Nullameno, il consenso scambievole e perseverante dei coniugi, espresso nella maniera prescritta dalla legge, sotto le condizioni e dopo le prove da essa determinate, sufficientemente chiarirà che la vita comune è loro insopportabile e che per loro esiste una perentoria causa di divorzio.

Così per attuare quest'ultima proposizione, venne fuori l'articolo 233 del Decreto 21 marzo 1803, promulgato il 31 dello stesso mese, mediante il quale articolo vollesi mantenere il *divortium bona gratia* dei Romani (l. 6, § *de divor. et rep.*); vollesi accordare il divorzio per motivi non determinati specificatamente o completamente, sottoponendo però i coniugi a certe condizioni, che giovavano a frenarne l'abuso.

Le cause che segnatamente potevano dar luogo a divorzio, erano: l'adulterio della moglie (art. 229); l'adulterio del marito, quando questi teneva la concubina nella casa coniugale (art. 230); eccessi, sevizie e gravi ingiurie (art. 231); e la condanna di uno degli sposi ad una pena infamante. (Concord. novel. 22, cap. 15, § 2; novel. 117, cap. 8, § 2, cod. *de repud.*)

Il divorzio per mutuo consenso senza precisa specificazione di motivi era stato ammesso in considerazione che non di rado il sentimento d'onore, l'umanità, ed eziandio, per ciò che concerne la convinzione, la difficoltà della prova giuridica, rendono fisicamente o moralmente impossibile lo sviluppo di fatti speciali.

Una donna, ponghiamo, abbastanza sensibile, gentile e delicata si sottoporrebbe a qualunque pena; affronterebbe qualunque infelicità, prima di accusare suo marito, per esempio. di un tentativo di omicidio contro di essa, e vederlo in seguito condannato alle gravi pene dalla legge criminale minacciate.

Saria davvero troppo dura la legge, se imponesse all'offesa moglie di denunciare ed abbandonare ai rigori della giustizia suo marito. Tuttavia è chiaro che in tali emergenze l'unione fra i due coniugi è insopportabile; la legge adunque era tenuta a prevedere simili dolorose vicende.

Savoie Rollin, nel suo rapporto al tribunato, dopo aver giustificato la disposizione del codice, che ammetteva il

divorzio per adulterio, per eccessi, sevizie ed ingiurie gravi e per condanna ad una pena infamante, così si esprimeva esponendo la quarta causa del divorzio fondata sul mutuo consenso:

« Essa è la più importante del progetto di legge, anzi, non bisogna dissimularlo, tutta la legge del divorzio sta in codesta causa.

« Il ricorso a determinate cause non sarà mai frequente nei nostri costumi; essi non sono buoni ma sono tuttavia gentili. Si temono poco i vizii, ma si ha paura del ridicolo come della morte. Così la trista vergogna, che è la virtù dei costumi depravati, impedirà sempre odiose accuse, ma con ardore cercherà un mezzo che copra i mali e li guarisca senza pubblicità.

« Pel sistema del *divortium bona gratia* si ritenne dapprima che un contratto perpetuo per la sua destinazione doveva essere al coperto dai disgusti nati per vani capricci, e ch'era d'uopo dargli una forza capace di resistere alle passeggere tempeste delle passioni. Ma si distinsero queste febbri accidentali dell'immaginazione da quelle antipatie cupe e profonde, che, scaturite da un cumulo di successive impressioni, si ammontarono lentamente intorno al cuore nel corso d'una malaugurata unione. Esaminandosi allora l'indissolubilità del contratto, non si potè pensare ch'essa fosse talmente assoluta, da trasformarsi in un giogo intollerabile.

« Si trovò naturale che il medesimo consenso, causa del

legame, potesse discioglierlo; consenso che garentiva da ogni lesione ciascuna parte, perchè ciascuna parte riteneva il potere del rifiuto.

« Si disse che se i buoni matrimonj colmavano la vita di felicità, i cattivi erano ad un tempo funesti ai coniugi obbligati a sopportarli, ai figli ch'erano a parte della malefica influenza, alla società che ne temeva l'esempio. Nessun motivo umano poteva adunque arrestare la legge civile, che a forza teneva insieme due coniugi già stanchi dei loro capi.

« I legislatori non avrebbero compreso l'estensione dei loro doveri se le leggi non sapessero che costringere e punire. Che tra questi due estremi si adoperi perciò il meno amaro, quello che sovviene alla sventura, apre risorse alla debolezza ed asili al pentimento!

« E quando l'antipatia dei coniugi proviene da gravissimi torti, forse che non occorre venire in loro soccorso, sol perchè tali torti sepolti nella vita domestica manchino di testimonianze e di pubblicità?

« Qual destino serberete a quella vittima che vedete scontorcersi in un legame doloroso, che non può, nè rompere, nè soffrire? Vi figurate che la mano che colpisce protegge, e che la bocca che ingiuria parla accenti d'amore?

« Pensate che di questo contratto che ancora unisce vittima e carnefice, tutte le condizioni furono violate da questo e non sussistono che contro di quella. Una posizione

così violenta e mali tanto crudeli invocano, vostro malgrado, il rimedio delle leggi ».

Portalis e Tronchet erano con ragione stati contrari al divorzio per mutuo consenso, ma esso venne dalla legge accolto colle condizioni qui appresso:

La legge richiedeva: 1° che entrambi le parti dovessero dimandare il divorzio e persistere nella loro dimanda (art. 281); 2° che il marito contasse per lo meno 25 anni, e la moglie almanco 21 (art. 275); 3° che la moglie non avesse ancora varcati i 9 lustri (art. 277); 4° che il matrimonio fosse durato più di due anni ma non ancora 20 interi (art. 276 e 277); e 5° che i genitori, ed in loro mancanza gli ascendenti, come quando si tratta di contrarre matrimonio, dessero, nei termini stabiliti, il loro consenso (art. 278).

Sotto queste condizioni gli sposi accompagnati da due notai dovevano presentarsi al presidente del tribunale civile del loro circolo, o al giudice che ne faceva le veci, e gli dichiaravano di voler divorziare (art. 281).

Se gli sposi mantenevano la loro risoluzione, la moglie, durante il tempo delle prove non poteva abitare nella stessa casa col marito, ma in un luogo stabilito nella convenzione, che gli sposi eran tenuti di fare pria di recarsi avanti il presidente del tribunale (art. 180 e 183).

Coll'intervallo di tre mesi, doveano ambi gli sposi farsi dinanzi il presidente del tribunale e rinnovare la loro dichiarazione (art. 285 e 286).

Se un solo degli sposi, o un solo dei genitori, ed in mancanza ascendenti, mutasse volontà, cadevano ed interamente si annullavano le procedure sinora fatte.

Se questo non avveniva, se gli sposi insistevano, se tutti i documenti stavano in regola, dopo il corso di un anno dal primo atto di procedura, si dava, mediante un giudizio motivato, autorizzazione a divorziare (art. 289 e 290).

Però i divorziati non potevano contrarre un nuovo matrimonio, se non tre anni appresso la dichiarazione di divorzio (art. 297), mentre presso i Romani la donna poteva, fatto il divorzio di comune consenso, rimaritarsi dopo un anno (L. 9, cod. *de repud.*).

Tralasciamo di dettagliare le altre precauzioni dalla legge francese adottate nello intento di rimuovere gli abusi su questa grave bisogna del divorzio, e notiamo con un pubblicista, sfegatato avversario del divorzio, che bastava percorrere i 60 articoli che regolavano la procedura del divorzio, calcolare tutto ciò che essa esigeva d'inventari, di comparse con assistenza di notai, d'inchieste, di processi verbali, e tutto ciò ch'essa permetteva intorno ad incidenti, mancanze di comparse, appelli, provvedimenti, per raffigurarsi, con un po' di pratica giudiziaria, la formidabile cifra, alla quale si elevavano le spese.

Mettete per altro da canto ogni calcolo pecuniario e badate solo al tempo; contate le giornate spese in formalità preparatorie, in presentazioni avanti il giudice, in produzioni d'atti di nascita, di matrimonio, di consensi paterni

e materni, quattro volte rinnovati; non dimenticate le innumerevoli sollecitudini presso il procuratore legale, presso i due notai che stendevano i documenti, presso il giudice delegato, presso il pubblico ministero, sino al felice momento in cui i coniugi comparivano avanti l'ufficiale dello stato civile per sentirsi a dire che ormai erano divorziati; ponete mente a tutto ciò, e convenite pure che i divorzi per mutuo consenso non erano una faccenda da spicciarsi così alla lesta e da prendersi a gabbo.

Ma, come ciò sia, noi deploriamo che si sia accolto dalla legge il divorzio per mutuo consenso, e tutte le volte che si offrirà il destro nel decorso di questa scrittura, non tralasceremo di combattere il divorzio per mutuo consenso, come quello che degrada il matrimonio e dissesta la famiglia.

XIII.

Neppure adunque nei primi anni del corrente secolo si osò in Francia metter da parte la necessità del divorzio, e questo fu, con quasi generale soddisfacimento, mantenuto senza nemmanco escludere la causa del mutuo consenso, mettendo d'altronde in opera quei temperamenti e precauzioni che, come allora credevasi, potessero assicurare l'avvenire della società, tranquillizzare i timidi e togliere ai dissidenti il pretesto di allarmare il pubblico.

Fu dopo la ristorazione, fu dopo che la reazione comin-

ciò a varcare ogni limite e ad imperversare, che si propose di abolire le disposizioni legislative concernenti il divorzio.

A richiesta del noto signor De Bonald, autore del non men noto libro DEL DIVORZIO AL SECOLO XVIII, la Camera detta INTROVABILE emanò la legge 8 maggio 1816 del seguente tenore: 1° il divorzio è abolito; 2° non si ammette che la separazione dalla mensa e dal letto e soltanto per determinate e provate cause; 3° la separazione per mutuo consenso è in ogni forma onninamente soppressa.

« Lasciamo, signori, diceva trionfante il signor De Bonald al Corpo legislativo nella tornata del 26 dicembre 1815, lasciamo nella legge FONDAMENTALE dell'indissolubilità del legame coniugale UN MONUMENTO DURATURO di una esistenza politica e fuggevole. Se il tempo ci è mancato per compiere del tutto la missione che abbiamo ricevuta, noi avremo almeno posata LA PRIMA PIETRA ANGOLARE dell'edificio, che altri più felici di noi termineranno di ricostruire ».

Però questa pretesa pietra angolare cominciava a perdere la sua fermezza ed a smuoversi sin dal tempo della rivoluzione di luglio 1830, quando si dimandò di rimettere in vigore la legge sul divorzio.

La maggioranza della Camera dei Deputati prese in considerazione la proposta, la quale venne per altro respinta dal consesso di quei signori, che, d'ordinario, corrugano la fronte, arricciano il più o meno rispettabile naso e fanno

le boccaccie ad ogni progetto di riforma, vogliam dire, dalla Camera dei Pari.

Al 1848 il ministro di grazia e giustizia presentò un disegno di legge per ristabilire il divorzio. La stampa conservatrice si scagliò contro sotto il pretesto che il divorzio favorisce il più forte e ridonda a danno del debole.

L'*Ere Nouvelle* era un dei fogli più accaniti contro il divorzio, avvantaggiandosi e servendosi, per combatterlo, delle dottrine esagerate, che d'ogni tempo sono state messe in campo sul matrimonio e sulla famiglia.

Brissot, Saint-Just e Danton furono messi in voce di dèmoni, che colle loro infernali teorie intendevano versare a piene mani il disordine e lo scompiglio nella famiglia, e conseguentemente nello Stato.

La maggioranza dell'Assemblea Costituente si mostrò restìa ad assecondare il ministero, e questo si vide astretto a ritirare il suo progetto di legge sul divorzio.

XIV.

Però l'indissolubilità è ben lontana dal ritenersi come una necessità imprescindibile, e lo stesso autore del libro *De la Morale Sociale* (pag. 119 e 120) punto nè poco riesce a formare nell'animo dei suoi lettori alcuna benchè menoma convinzione sulla necessità di tenere affatto indissolubile il matrimonio. Mentre invece la quasi comune opinione sulla necessità del divorzio ha indotto gli amici dell'indis-

solubilità ad usare il solito linguaggio iperbolico, tronfio ed inconcludente, com'è verbicausa quella raccomandazione di stare in guardia del divorzio per « non esporsi ad una di quelle SORPRESE SOCIALI, che fanno ad un popolo profonde e talora MORTALI FERITE (*sic*) ».

Questi tali che paventano il divorzio e, in mancanza di meglio, prorompono in vuoti paroloni ed altosonanti periodi privi di costrutto, osano persino asserire che la filosofia moderna ha preso sotto il suo patrocinio il sistema dell'assoluta indissolubilità del matrimonio.

PARTE SECONDA

OPINIONI DI DIVERSI AUTORI ESTERI E NOSTRANI.
— NUOVE PROVE IN FAVORE DEL DIVORZIO. —
PER QUALI CAUSE VUOLSI AMMETTERE.—COME DEVE ORGANIZZARSI.
— IL DIVORZIO E LA RELIGIONE. —

XV.

Non è questo il luogo di passare a disamina tutti i numerosi concernenti scritti dei più famigerati filosofi; non sarà però inutile andarne ad importunare qualcuno tanto all'estero che nella nostra penisola, e farci dire il suo parere.

Hegel, che è uno dei più astratti pensatori, e che nel contempo vivamente s'interessa al movimento della vita umana, cosicchè la vita, il mondo, la società e la politica formano soggetto delle sue investigazioni; Hegel che fortemente tende al conservativismo, e che nullameno sa ammirare i magnifici e stupendi risultati della rivoluzione dell'89; Hegel che ebbe il torto di presentare, molto tempo fa, la monarchia prussiana come un modello di costituzio-

nalismo, e che a poco a poco si faceva quasi partigiano del dispotismo, Hegel non mette in forse la ragionevolezza del divorzio. « La prima CONTIGENZA dell'esistenza del matrimonio proviene da ciò che il matrimonio è, innanzi tutto, l'immediata IDEA MORALE, la quale trova la sua oggettiva realtà nella medesimezza ed intimità del pensiero e del sentimento SOGGETTIVO. Siccome non può imporsi l'obbligo di contrarre matrimonio, della stessa maniera non può darsi alcun positivo giuridico vincolo, che riesca a tenere insieme i soggetti, quando il loro sentire ed agire diventano contrari ed avversi » (*Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin 1821, pag. 180, § 176).

Forse il linguaggio del famigeratissimo filosofo non torna tanto gradevole all'orecchio di chi non è assuefatto alla nomenclatura adottata dai filosofi tedeschi, ma in sostanza l'Hegel fa vedere che il divorzio implica e contiene una quistione di moralità, perchè il matrimonio è, pria d'ogni altro, un'idea morale, e che quando per cause gravissime il morale dell'un coniuge s'è ribellato ed ha rotto in guerra contro quello dell'altro, non evvi più matrimonio; e quindi torna indispensabile il divorzio. La pressione esercitata dalla legge civile, la forza fisica, qualunque altro espediente mai possono moralmente unire quei coniugi, che moralmente sono affatto disgiunti e vivono nell'antagonismo più forte e nell'odio più rovente.

Dunque non è coll'indissolubilità del matrimonio, bensì col divorzio (per cause beninteso di gravissimo momento)

che si provvede agl'interessi della moralità. I patrocinatori dell'indissolubilità non debbono fraintendere od abusare i vocaboli per poi spacciare ch'essi soli hanno a cuore la moralità, e che chi non la pensa com'essi è un immorale matricolato e pericoloso. Se gli avvocati dell'assoluta indissolubilità del matrimonio tengono altri e solidi argomenti, che favoriscano di rassegnarceli e di farli valere, ma tralascino di andare a ficcare la moralità dove ci entra meno che Pilato nel Credo. Povera moralità, quanti atti immorali si commettono sotto l'orpello del tuo nome, e quale strazio si fa di te anche da quelli che dicono di volerti rispettare!

XVI.

Il signor Enr. Bernardo Oppenheim dopo di avere osservato che l'amore non è impersonale, ovverosia non è un abbandono della personalità e della libertà, ma invece il trionfo della personalità ed il compimento della libertà; che l'amore è l'unione dei disgiunti, la conciliazione degli opposti, la coscienza dell'unità dell'intero genere; che l'amore non è l'istinto fisico ma serve a nutrire creature intellettuali e sociali, fa alcune considerazioni filosofiche sulla famiglia e poi così continua:

« Una limitazione del matrimonio a tempo determinato equivarrebbe all'abolizione degli scopi della famiglia. Questo però non importa che il matrimonio dev'essere asso-

lutamente indissolubile. Al contrario, appunto perchè il matrimonio è di una natura così elevata e così illimitata.... appunto perchè deve colmare la vita reale, provenendo da libera scelta deve sempre rispondere a libera inclinazione.

« La violenza non può far stringere matrimonio e non può neppure mantenerlo indissolubile.

« Che importanza morale può avere una forzosa convivenza?!....

« Un momento di determinazione, un momento d'illusiva propensione non può irrevocabilmente decidere su tutta la vita, perchè l'essenza morale del matrimonio dev'essere sempre presente e sempre operante....

« Col matrimonio i coniugi non acquistano scambievoli diritti di proprietà l'uno sull'altro; il matrimonio non vuole equivalere ad un istituto di forza; ma ogni unione umana deve ritenersi come un risultato della libertà personale. La stessa società non ha diritto di rapire all'individuo la libertà, ma ha invece l'obbligo di confermargliela e garentirgliela. Nessuno può incatenare la libertà del suo cuore per tutta la vita, nè vendere la sua personalità in perpetua proprietà...

« Il vero amore, pel proporzionato sviluppo delle corrispondenti età, continua a vivere come pietà, ricordanza, sentimento di dovere ed eziandio come abitudine nel senso più nobile; e ciò avviene tanto più sicuramente, quanto più si tien lontano l'indegno costringimento, che suscita la ripugnanza dei liberi caratteri...

« La separazione giudiziaria dei coniugi non è altro che la formale dichiarazione della nullità del matrimonio...

« Nel vero matrimonio, nell'unione di due anime congiunte per elezione, il diritto ed il dovere, il sacrificio ed il godimento, la propria felicità e quella dell'altro coniuge si confondono insieme; cotalchè una rottura di tal compenetrazione importa la non esistenza del matrimonio. Qui non c'è nessuna vuota pretensione di diritto, nessun semplice dovere da mettere in campo. Quando il matrimonio è rotto, le parti hanno avuto il torto di avere effettuato o mantenuto un matrimonio nullo, ecc., ecc. » (*Philosophie des Rechts und der Gesellschaft*. Stuttgart 1850, pag. 41 e 42).

XVII.

L'autore si diffonde a sviluppare le sue idee, ma noi non vogliamo attediare davvantaggio i lettori e tanto meno le gentili lettrici, se per avventura ci tocca in sorte di averne. Quelli e queste hanno di certo afferrato il bandolo della quistione.

Il matrimonio è sovratutto una relazione morale, e non vuole sicuramente arrogarsi il diritto d'impietrire e mummificare quelli che lo contraggono.

La personalità dei maritati non viene fulminata ed incenerita col solo fatto del matrimonio. Tutti gli affetti, tutti i sentimenti, tutte le facoltà dell'anima, tutta la vita interiore non possono straziarsi e schiacciarsi per causa del concluso matrimonio.

Quando eventi di grandissima levatura sono disgraziatamente venuti a mettere un abisso fra l'anima di un coniuge e quella dell'altro, per quale imperiosa ragione si debbono condannare a perpetua disperazione i malaugurati che soggiacquero a quella crisi? Qual'è il legislatore tanto audace ed ingiusto da spadroneggiare e tiranneggiare così sull'animo altrui?

Allorchè due esseri furono mortalmente colpiti in tutta la loro esistenza morale, il legislatore non deve tranquillamente cantar loro il *de profundis* e passar oltre. Un mezzo relativamente facile si offre a dar la vita a due esseri che moralmente più non esistono, e la legge si rende inescusabile se schifa di porgere aiuto a tanta sventura.

XVIII.

Non si può nemmanco dire che la legge vuol essere severa ed infliggere ai coniugi la dolorosa, ma necessaria punizione della perpetua vedovanza.

I coniugi che ormai si odiano disperatamente, non hanno commesso un delitto, che dimanda i rigori della cennata pena. Se gravissime circostanze domestiche hanno assolutamente alienato l'animo d'un coniuge da quello dell'altro, la società non vuole quei coniugi per sempre infelici.

E frattanto la legge interviene e punisce con siffatta inammissibile rigidezza. La legge dice loro: So benissimo che voi bestemmiate il vincolo che vi avvince, ma io non

isciolgo il vostro legame, vi lascio perpetuamente come proprietà l'uno dell'altro; vi tengo allacciati come due cani alla stessa catena; mordetevi, dibattetevi con orrendo strazio; morite pure di crepacuore e di rabbia, me ne importa un fico; io mi rido dei vostri spasimi e della vostra infelicità.

Ora chi è che alla sua volta non sente montarsi il sangue al capo e non si scaglia contro l'ingiustizia di una simile legge?

La legge dell'indissolubilità tiene precisamente quel linguaggio, eppure essa è registrata in molti codici, e non è assalita e non provoca forti lamenti e passa quasi inosservata!

XIX.

Si ha invece la sfrontatezza di venirci a dire che la legge dell'indissolubilità è non pur necessaria per ragioni di pratica utilità, ma è anche caldeggiata dalla filosofia moderna.

Gli avversari vanno anche spacciando che fu la filosofia del secolo XVIII quella, che prese l'assunto di far guadagnare terreno e propagare il divorzio.

È un errore anche questo, perchè molto tempo prima di quel secolo il divorzio era quasi generalmente ammesso; non veniva contrastato ma ritenuto all'incontro come la cosa più naturale, più ragionevole, più confacente

all'indole del matrimonio, più accomodata alla moralità delle creature umane. E se allora si pensava così rettamente, per qual buon motivo la progredita coltura decise di rimuovere il divorzio?

Certo che la civiltà non ha nulla acquistato governandosi a questa maniera, ma ha molto scapitato. Quello che all'incivilimento ed alle avanzate condizioni sociali spettava fare, si era di togliere l'abuso del divorzio, restringere le cause del divorzio a quelle onninamente gravi, a quelle che in verità spengono l'esistenza del matrimonio.

XX.

Alcuni oppositori non sapendo che argomenti accampare in pro della loro tesi, si ricoverano nel sentimentalismo e mantengono che il divorzio è da bandirsi perchè in fin di conti la vittima del divorzio è la donna.

Ciò equivarrebbe a dire che chi difende il divorzio ha in uggia le donne e fa ogni suo potere per sacrificarle. Lo scrivente respinge con tutta energia ogni accusa di tal genere, e prega qualunque lettrice, che per avventura farà correre lo sguardo su questa rozza scrittura, a credere fermamente che egli non è della scuola di Dumas (figlio), ma considera la donna come l'incanto, il balsamo, il buon angiolo dell'umana esistenza.

Egli porta soda opinione che quando il divorzio è del tutto interdetto, per 99 su 100 casi la donna è la vittima dell'indissolubilità del matrimonio.

Allorchè difatti motivi di gran momento hanno condotto le cose a tal segno che effettualmente non havvi più matrimonio fra i due coniugi, e la legge nullameno gli obbliga a conservare il loro legame, è certamente il marito che può prevalersi della sua forza e sacrificare l'aborrita moglie ad ogni specie di disprezzi e di sevizie, di percosse e di torture.

È certamente il marito, che mentre non trova ostacoli a satisfare i suoi capricci, ed è sempre in grado di mettere alla disperazione la moglie e di farle bere sino all'ultima stilla il fiele di un matrimonio formalmente esistente ed effettualmente nullo.

Non è adunque vero che il capro espiatorio del divorzio è la donna, e perciò non si ha ragione di avversare il divorzio dandosi l'aria d'essere tutto zelo e tutto viscere pel sesso fragile e gentile. La donna è la vittima dell'indissolubilità del matrimonio e non del divorzio, checchè ne pensi la distintissima e culta signorina americana, S. G. Young, la quale si piace onorare lo scrivente di qualche sua istruttiva lettera.

XXI.

Qual'altra risorsa resta pertanto agl'inflessibili nemici del divorzio? Lo sappiamo di già; è il pensiero della prole che li consiglia a tener duro. Questo è il cavallo di battaglia dei loro argomenti; ma è chiaro, come di sopra si

avvertì, che la separazione *a mensa et thoro* non è pei figli meno disastrosa del divorzio.

Anzi soltanto quando il divorzio non è vietato, i figli non avranno a subire l'umiliazione, il dolore ed il danno di vedere i loro genitori odiarsi mortalmente e sovente darsi in preda al vizio ed alla dissolutezza.

I figli, oltre che nulla hanno a sperare in loro pro da uno stato cotanto anormale dei loro genitori, riceveranno la ferita, che può riuscire mortifera, del cattivo esempio e della scuola della immoralità più sfrontata.

Conveniamo benissimo che l'educazione della prole soffrirà pel divorzio dei coniugi, perocchè esso impedisce che i figli sieno allevati in quell'accordo ed amore comune, che è il primo alimento dei loro cuori. Ma questa educazione si compirebbe molto più difficilmente in una famiglia, nella quale i coniugi si detestano e perciò trascorrono a parole e ad atti che pei figli sono un continuo scandalo.

L'educazione della prole soffre ugualmente anche quando si rigetta il divorzio e si ammette la separazione personale. Devesi perciò ripudiare anche la semplice separazione personale?

XXII.

A tutti ci sanguina il cuore per la pietà dei figli, che hanno ad espiare le conseguenze di un fatto, a cui non

presero nessuna parte e di cui non sono menomamente colpevoli e sindacabili.

Ma invece di offrire ai figli, col divieto del divorzio, un sollievo vano, infruttuoso e burlevole, procuriamo di mitigare almeno il loro disastro, non essendoci dato di ripararlo del tutto, con dei provvedimenti che loro tornano veramente utili.

Facciamo, come acconciamente suggeriva allo scrivente un suo carissimo amico col quale si è a dilungo intrattenuto sull'argomento, che la metà del patrimonio, sia del padre che della madre, resti IN OGNI CASO scrupolosamente riservata in vantaggio della sfortunata prole che vide sciogliere il legame dei loro genitori.

Intendiamoci bene. Del patrimonio dei genitori, metà è, secondo i codici più progrediti, parte legittima; e metà, porzione disponibile. Togliamo addirittura ai genitori divorziati qualunque facoltà di disporre dei loro averi.

Sin dal momento della dichiarazione di divorzio, metà delle sostanze dei divorziati apparterrà in diritto ed in fatto alla prole, come se i genitori fossero passati di vita e la successione si fosse legalmente aperta, incaricandosi la legge di prescrivere le norme più opportune per garentire ai figli la buona amministrazione dei beni loro devoluti.

L'altra metà sarà destinata ai figli del secondo letto, ma nel caso che i divorziati non passassero a nuove nozze o non avessero altra prole, i figliuoli provenienti dal primo

matrimonio che venne disciolto succederanno eziandio *iure proprio* nell'altra metà dei beni dei divorziati.

La legge non dovrebbe mancare di controllare con severità la condotta dei divorziati relativamente alla metà dei beni che loro è rimasta, e che, secondo le circostanze, appartiene ai figli del primo matrimonio od a quelli del susseguente.

XXIII.

Queste misure tornerebbero certamente troppo poco gradite ai divorziati, ma essi devono persuadersi che non è giusto passarsela liscia in una faccenda tanto complicata e che anche ad essi tocca pagare un largo tributo di pena e di sacrifizio.

Così i divorziati non si scorderanno che quando da un matrimonio è sorta la prole, si assume una forte responsabilità ed una serie d'imprescindibili doveri verso dei figli.

Occorrono sempre dei freni e dei ritegni perchè non si dimandi il divorzio, se non in casi gravissimi. Ora un ostacolo acciò i coniugi non si risolvano a divorziare tranne che un estremo bisogno lo esiga, sarebbe appunto quello di sapere ch'essi non possono, fatto il divorzio, più contare sulla metà di tutte le loro sostanze, e perdono altresì il diritto di disporre dell'altra metà.

Il divorzio riesce per molti rispetti dolorosissimo ai figli

e saria una iniquità colpirli non pur moralmente, ma eziandio finanziariamente.

Allorchè la moralità del matrimonio restò sommersa ed affogò nelle procellose e torbide acque di un antagonismo incurabile, si corra in soccorso di una tanto grave sventura, si ammetta il divorzio, si faccia comprendere ai figli che pel bene di essi e di tutti è necessario rimettere in libertà gli sposi venuti a tenzone ed a rottura completa. Ma la necessità morale del divorzio deve con ogni premura e zelo rispettare gl'interessi materiali della prole, deve, il più che sia possibile, render tollerabile ai figli la crisi per la quale entrano; deve, in breve, sforzarsi di porgere loro tutte le maggiori possibili agevolazioni.

Con questo intendimento noi proponghiamo insieme all'amico cui sopra alludevamo, che la legge desse ai figli, di già pervenuti ad una determinata età, facoltà di scegliere e di portare a loro grado il cognome del padre o quello della madre.

Se uno dei coniugi ha calpestato ogni suo dovere sino al punto da mettere l'altro nella necessità di chiedere il divorzio, se uno dei coniugi ha tenuto una condotta scandalosa ed ha bruttato e disonorato il proprio cognome, è ben giusto che si accordi alla prole il diritto di darsi quel cognome, che non è macchiato ed illaidito.

Torna a gran pezza pregiudizievole pei figli portare un cognome, che per turpitudine s'è reso famoso e lacera l'orecchio delle persone oneste.

Per che cosa sottoporre a questo duro sacrificio la prole, che, senza ciò, è di già abbastanza infelice? Per qual ragione risparmieremo al coniuge sregolato la pena di vedere il proprio cognome vilipeso ed abborrito?

La minaccia di questa pena sarà un salutare e pressante avvertimento per la buona condotta nella vita coniugale. Ora quando con una misura di tal genere si riesce a scongiurare disordini ed a prevenire in molti casi la necessità del divorzio, perchè non adottarla risolutamente?

Un provvedimento di questa fatta sarebbe preventivo e repressivo ad un tempo. Servirebbe a tenere a segno i coniugi, e quando non fruttasse come ammonizione, peserebbe quale ben meritato castigo sul quel coniuge, che è stato sordo alla minaccia della pena. In ogni caso, tornerebbe utilissimo alla prole, alla quale dobbiamo usare ogni riguardo e fare le migliori condizioni possibili.

Si è così che si viene in soccorso e si procura il vero bene della prole, non già coll'interdire il divorzio per sostituirvi la separazione dalla mensa e dal letto. Questa lascia tutto in sospeso, non risolve nessuna quistione, non rammargina alcuna ferita e se interamente sbandisce il divorzio, nuoce ai coniugi, ai figli ed alla società insieme.

XXIV.

I nostri contraddittori non si arrendono perciò, come poc'anzi vanamente ci lusingavamo, ma saltano fuori a dire

che del divorzio s'è abusato, e troppo abusato, e ne citano gli abusi che in proposito si consumarono a Roma ed anche presso qualche altra nazione.

Di tutto si può abusare, chi non lo sa? Abuso vuol dire uso esagerato, imprudente, sconsigliato. Non vi ha atto innocuo di cui non si possa abusare, ma l'atto in sè resta sempre innocuo, cosicchè non è l'uso dell'atto, ma il suo abuso che va soggetto a biasimo ed a critica.

È quindi inutile parlare di abuso del divorzio, perchè allora potremmo stendere una filastrocca interminabile di cose innocentissime, e, se volete, anche sante, delle quali si può abusare. Ma dopo questo fastidio e questo sciupio di tempo, tutti ad unisono e con perfetto accordo diremo e canteremo che non bisogna mai abusare di nulla.

Abbiamo detto e ridetto a sazietà che il divorzio non si vuole ammettere per cause frivole e di poca lieva, bensì per cause momentosissime e gravissime. Ora è evidente che esigendo motivi di massima importanza per isciogliere il matrimonio, siamo noi i primi a cercare d'impedire l'abuso che del divorzio potesse farsi.

La missione del legislatore consiste nel circondare il divorzio di molte difficoltà, senza però provocare, per eccesso di severità, relazioni immorali fra i sessi, e senza mantenere legami che attentino alla personalità dell'un coniuge o dell'altro.

La legislazione deve tendere a ciò che il pensiero del divorzio non nasca così alla leggera e non possa essere

agevolmente tradotto in atto, ma non deve perciò trascorrere ad un altro eccesso, e, per troppo rigorismo, pestare il buonsenso, contraddire alle più ovvie massime di giustizia, ed accordare il *placet* a tutte le funeste conseguenze dell'assoluta indissolubilità del matrimonio.

Male a proposito adunque s'impugna il divorzio sotto il vecchio e ben poco specioso trovato che se ne può abusare.

XXV.

Dopo tutto ciò, bisogna pur convenire che gli argomenti dei nostri avversari non sono punto calzanti, ma scalzano invece coloro che li mettono avanti.

Essi sono però imperterriti e soggiungono che quando la legge accorda il divorzio, questo basta per fare nascere nei coniugi il pensiero di divorziare. Noi non siamo legati irrevocabilmente, ecco il pensiero che, secondo i contraddittori, il più piccolo disaccordo fa sorgere.

A tale stregua non dovrebbe nemmeno ammettersi la separazione personale, perchè il pensiero di potersi separare resta fiso nella mente dei coniugi.

Nemmanco i nemici del divorzio esigono che i coniugi avessero irrevocabilmente a star sempre insieme, ed a tale effetto invocano la separazione *a mensa et thoro*. Ora perchè, quando si tratta d'impugnare il divorzio, essi dimenticano di aver fatta buona la separazione personale, la

quale distrugge ed annienta tutto il loro presente ragionare?

I nostri opponenti non sono poi troppo intransigenti e selvaggi, ma si mostrano abbastanza pieghevoli e docili, e vanno sino ad ammettere che a volte l'unione dei coniugi è impossibile, e che allora uno di essi resta sopraffatto dall'egoismo dell'altro.

Ma qual conseguenza si tira da questo fatto ammesso e confessato? Si resta più che prima ostinati nel rigettare il divorzio! E perchè? Non tanto perchè l'esistenza della legge del divorzio sarebbe come un pungolo che spinge i coniugi a divorziare, ma perchè l'interesse della società esige la proibizione del divorzio, e l'interesse particolare non vuol essere anteposto all'interesse generale.

È giusto quello che voi, nemici del divorzio, dovevate provare e non lo avete potuto. Tutta la difficoltà sta per voi appunto nel provare che l'interesse della società respinge la legge del divorzio. Per noi la prova del contrario è facile, conforme al comun consenso, accordabile con tutte le leggi della ragione, come abbiamo di già veduto, e meglio vedremo.

Prima di cantar vittoria, gli oppositori del divorzio non s'hanno a lusingare d'avere a fare con dei bimbi da latte e non debbono credere di vincere l'avversario coll'arma ignobile della sofistica.

XXVI.

Ed ora continuiamo ad andare attorno per la Germania; facciamoci alla casa del dotto signor Ahrens, e diamo commissione al cameriere, che viene ad aprirci la porta, di annunziarci a quel distinto filosofo giurista. Questi, gentilissimo com'è, ci risparmia la noia dell'anticamera e senz'altro c'invita a sedere nel suo studio. Stiamo a sentire le sue parole:

« Allorchè in un matrimonio l'idea morale dell'unione è distrutta, vien meno lo scopo del vincolo coniugale e ne è profondamente ferita la dignità di un coniuge, l'altro non è solo in dritto ma ANCHE IN DOVERE di disciogliere l'unione, posciachè allora la realtà della vita non è che l'avvilimento continuo dell'idea morale del matrimonio....

« Allorchè la coscienza ed un maturo esame, ovvero atti evidenti dimostrarono la profonda disunione dei cuori, bisogna ammettere il divorzio. Conservare più a lungo l'unione, varrebbe lo stesso che sottomettere le anime ad un supplizio che nessun potere ha il diritto di far loro subire; varrebbe lo stesso che gettarle nell'indifferenza, reprimere ogni slancio, disseccare le fonti più intime della vita, la quale si conserva solo mediante un'espansione ed un'attrazione vicendevole; oppure dischiudere ai cuori meno rassegnati le vie d'una perdizione onde non puossi prevedere il termine....

« Senza dubbio, in una unione così intima, ciascuno dei coniugi dev'essere disposto ad atti di compatimento ed a sacrifizi; ma non vuolsi immolare il bene al male, la virtù al vizio.

« Il matrimonio è sacro, non per la sua forma, ma per la sua sostanza, per tutti gli elementi divini ed umani che vi si riuniscono. Non bisogna pertanto subordinare la sostanza alla forma, il fine al mezzo....

« Un'unione per tutta la vita è l'ideale verso cui ha da tendere il perfezionamento sociale; ma questa unione non può essere imposta dalla legge, e vuol essere il prodotto della libertà e della moralità propria degli uomini ». (*Naturrecht.* Parte speciale, seconda divisione, sezione III, cap. 1, § 5).

XXVII.

Non vi ha dunque chi non vede che lasciando all'un dei canti le inani parole, le vuote astrattezze, le incongruenti formole, i predicozzi la cui bontà non istà nel raziocinio ma nell'aria del polmone di chi li detta, il divorzio si appresenta fiancheggiato dagli argomenti più irresistibili.

La realtà della vita ed il corso ordinario delle umane vicende rendono imperioso il divorzio.

Pensare che gli astrusi termini filosofici, che un vigoroso appello all'idealità, che una dialettica puntellata sulla sofistica possano far dimenticare la vita reale, è far segno

di esagerato dottrinarismo, è far pompa di soverchia semplicità e candore, è volere dar le viste d'avere orecchi per non sentire ed occhi per rimanere ciechi.

Se il matrimonio dovesse aver luogo fra due idealità, fra due astrattezze, fra due miti, niente di più facile che sostenere la sua assoluta indissolubilità; ma poichè il matrimonio succede fra due realtà, fra due esseri concreti, fra due creature viventi, cui non si può imporre l'eroismo, non è da senno l'intestarsi a rimanere sulle nubi e con asseveranza insistere sull'assoluta indissolubilità del matrimonio.

Se i dottrinari non iscrivono per gli uomini, per le esistenze fatte di carne ed ossa, per le creature ragionevoli e terrestri, oh! allora è affatto ozioso sciupar carta e fatica per non ottenere altro che far scappare la pazienza a chi legge.

È vero che l'uomo non vive soltanto di pane, ma egli non vive neppure di solo trascendentalismo incompreso ed incomprensibile.

L'errore dei filosofi oppugnatori del divorzio è appunto l'assorbirsi nei loro inintelligibili dommi, il compiacersi delle frasi che mancano d'ogni significato, l'incaponirsi a menar vita in una regione che non è la terra.

XXVIII.

Le istituzioni umane non son fatte per gli esseri incorporei, e quindi, volere o non volere, debbono piegarsi alla natura umana. Non è già che la legge civile abbia ad assecondare gl'istinti brutti e le cattive voglie dell'uomo, ma essa non può nemmanco dimenticare che ha a fare coll'inesorabile realtà.

È una bambineria il supporre che colla severità delle leggi si giunga a santificare le umane creature. Non c'è sforzo che possa arrivare ad attutire il fuoco della vita, ed a rendere gli esseri umani indifferenti a quelle grandi contrarietà che dissestano e sconcertano l'esistenza tutta quanta.

Per fare inviperire e rivoltare come tigre ferito non c'è mezzo più efficace, che rendere OBBLIGATORIA la santità ed elevarla a regola generale e comune.

Ci sono quelli inclinati alla mitezza più indulgente, privi di viscere, parati ad accettare il loro duro fato ed a rassegnarsi a tutte le avversità. Ci sono di quelli che son bravi e virtuosi perchè sono gelati, che non bevono perchè non hanno mai sete. Ci sono di quelli che senza essere pazzi del tutto, sono più o manco tocchi nel cervello e nelle facoltà dello spirito, in modo da trovarsi in frequente esquilibrio. Ci sono di quelli che tengono il loro pensiero tuffato in una vita avvenire, e con questa spe-

ranza vincono coraggiosamente le difficoltà della vita e si esaltano o s'inebriano d'entusiasmo nel frangere e sprezzare tutti gl'inciampi che lor si attraversano.

Ma che perciò? Già il matrimonio non è fatto per nessuna di queste categorie di persone. D'altronde esse sono deviazione dalla regola generale, sono eccezioni deplorevoli od ammirabili secondo i casi, e secondo il gusto di chi giudica. In tutti gli eventi, la legge sarebbe insana e folle, se si appoggiasse all'eccezione e non mirasse a regolare la generalità dei casi.

Per una comunità di teste guaste, rachitiche, sprofondate in un ideale inattuabile, fate pure leggi strambe ed impossibili. Per una comunità, che nell'insieme si governa col lume dell'intelletto, e non trascende a slanci di follia o di furore ascetico, sancite leggi ragionevoli, accomodate al comune sentire, conformi all'opinione prevalente.

C'è chi ragiona così: l'ideale del matrimonio è l'indissolubilità; l'indissolubilità è prescritta da diversi codici in diversi paesi; dunque l'ideale del matrimonio è realizzabile.

Quel DUNQUE è una bastonatura vibrata a bruciapelo. La legge di certe nazioni proclama ed esige l'indissolubilità, ma da ciò in verun modo emerge che l'indissolubilità, assoluta beninteso, sia possibile.

Quando la legge prende a remar contr'acqua e pretende l'indissolubilità ad ogni costo, lungi dal mandare ad esecuzione l'ideale, india la forza, suscita l'immortalità, sparge

il disordine, provoca la reazione, tira tanto la corda che essa si rompe e produce inestimabile danno. Se questo stato di cose ha dell'ideale, lasciamolo decidere a chiunque abbia due dita di fronte.

Per tutte queste ragioni non fa nessun effetto e non approda l'argomentazione, che gli oppositori del divorzio traggono dall'idealismo, dal nullismo e dal trascendentalismo.

Pressati dalle strettoie della logica implacabile, i nostri contradittori pensarono di prender commiato da questa valle di lagrime per riparare in alte ed aeree regioni. Noi non attentiamo di disturbarli e lasciamo che proseguano in pace le loro volate.

Se però da quelle sublimi sfere ed invisibili cieli grideranno a tutta gola contro di noi che per mancanza di ali siamo rimasti quaggiù, ed a tutto scapito dei loro polmoni si metteranno ad insegnarci il latino sul conto dello scioglimento del matrimonio, noi non degneremo neppure di levare il nostro capo, anche per la tema di non prendere un torcicollo. Nullameno per far segno di buona creanza non proromperemo in isconce risate e cachinni, ma sogghigneremo sotto i baffi e tireremo innanzi pei fatti nostri coll'incrollabile convinzione che l'umana società, presa com'è, non può far senza del divorzio.

XXIX.

Il signor C. A. F. Graun che parla di filosofia delle leggi, pensa « che saria una tirannia inutile e tendente ad accrescere l'avversione del matrimonio, quella di vedere una persona come incatenata per tutta la vita ad un'altra, anche in quei casi in cui hanno luogo certe circostanze, le quali o rendono impossibile l'asseguimento degli scopi di un matrimonio ovvero da uno dei coniugi si sono commesse azioni, che grossamente offendono la promessa fede o si traggono dietro una punizione infamante ». (*Principien der bürgerlichen Gesetzgebung*, Berlino 1844, pag. 350 e 351).

È davvero un periodo troppo lungo, codesto; e che volete? Quei benedetti tedeschi sono forti di polmoni, e, poco inchinevoli alla compassione, non badano niente affatto se tengono troppo a lungo in sospeso il respiro e stancano l'attenzione di chi sta a sentire.

È però pur troppo innegabile che l'assoluta indissolubilità è una tirannia che arreca d'ogni sorta mali, fra i quali non indifferente quello di aumentare il ribrezzo e, quasi diremmo, la paura di contrarre matrimonio.

Questa considerazione ha tanto maggior peso oggigiorno, quanto che ai nostri dì più che mai si sente fortissima la ritrosia di legarsi in matrimonio.

Nei libri, nelle conferenze, nelle conversazioni private,

nell'interno delle famiglie questo argomento della scarsezza dei matrimoni frequentemente si presenta ed impensierisce ed allarma. I giovani non vogliono ordinariamente sapere di prender moglie, ma camminando di questo passo, ognuno dimanda, dove si va?

È un fatto che non si può revocare in dubbio perchè sotto gli occhi di tutti. Tutti vediamo e conosciamo ragazze vezzose, simpatiche, culte, buone, virtuose, persino ricche, adorne insomma d'ogni requisito per rallegrare tutta l'esistenza e donare intera la felicità all'uomo che amasse riamato. Purnondimanco siffatte adorabili ragazze mestamente vedono scorrere senza pro l'invidiabile, non mai reditura primavera della loro vita; vedono i loro più belli, floridi e fantasiosi anni trascinarsi nella tristezza di un vuoto indefinibile e corrosivo ad un punto.

O come va che quell'angiolo di ragazza dalle linee greche ed etrusche, « linee caste e severe e che non possono far nascere che amori seri », non si è ancora accasata? Perchè mai quell'altro celeste tipo femmineo, che colla sola sua presenza chiamerebbe a vita un morto, si trova tuttavia nubile? Perchè quella ragazza veramente bella, quantunque « bella nel senso mercantile e carnoso, non già nella sfera dell'accademia e dell'arte », non ha trovato a maritarsi? Perchè quella diciottenne, doviziosa, freschissima, oltre misura leggiadra ed avvenente signorina si decise a togliere a marito un uomo, che ha sulla schiena meglio di venti anni di più di essa, che mena vita no-

made o confinata in piccolo, mortalmente noioso villaggio, e che per altri motivi dà a supporre di non essere atto a farle buona compagnia?

Frattanto la primavera è finita, l'està è sul declinare e si approssimano le bigie giornate d'autunno, e la cascata delle foglie. Frattanto il tempo passa e disgraziatamente esso non passa senza lasciare il segno.

XXX.

Il tempo ha avuto ed accettato la consegna di far leggere nel viso le tracce del suo passaggio. Il tempo distruttore cava tutto il partito possibile dalla sua forza crudele. Senza toccare l'ossatura, il tempo imperversa sulla lisciezza, sul colore e sugli accessori.

La trasparenza del colorito che nella prima gioventù comunica una tal quale bellezza perfino alle tinte brutte, diminuisce e volge alla più o meno rigida opacità. Il complesso di disegno, di atteggiamento e di espressione si fa pesante, talora anche disgradevole e disgustoso.

Guarda un po', ci diciamo l'un l'altro, come quella, una volta affascinante signorina va perdendo terreno; quell'altra ha di già smarrito le qualità sufficienti a provocare e mantenere la corrente elettrica, quell'altra ancora è a gran pezza andata giù, senza parlare di quella che ha chiuso il cuore alla speranza ed è rassegnata di entrare, o ha di già preso posto, nella numerosa schiera delle zitellone!

Queste interrogazioni e questi lugubri comenti si fanno tuttodì senza ricevere altra risposta ed altra più satisfacente spiegazione, se non: il matrimonio è visto di mal occhio, per non dire che è abborrito.

E frattanto i genitori passano di brutti quarti d'ora, i filosofi entrano soprappensiero, i partigiani dell'instituzione della famiglia si rattristano, i sociologi almanaccano inutilmente, gli statisti si accorano, e tutti insomma con dispiacere prevedono che, andando così la bisogna, non ne può venir nulla di buono.

L'avversione al matrimonio va ognor più estendendosi e la popolazione non cessa di crescere a dismisura; ecco il fatto terribile, che fa venire la pelle d'oca a quanti sono pensatori che si occupano di questo complicatissimo problema.

Certamente il matrimonio non è sfuggito e scansato sol perchè la legge ricusa di ammettere il divorzio. Moltissime altre cause, che troppo lungo saria qui annoverare, inducono la gioventù a tenersi lontana dal matrimonio ed a guardarsene quasi come da immanchevole danno e rovina. Il matrimonio non è forse abbastanza irto di nodi e di ostacoli, perchè la legge si adoperi a renderlo ancor più difficile?

È egli giusto, è scusabile che la legge contribuisse ad aumentare le cause, le quali dànno un così affliggente e pericoloso effetto?

Sicuramente no, risponderemo tutti in coro. Ma ciò no-

nostante la legge non pur non pensa a dare tutte le agevolezze al matrimonio, ma per farlo più odioso e temuto adotta un sistema, che non è necessario e che per nessun verso torna utile. La legge non si tiene neppure in una dignitosa neutralità, ma senza esserci obbligata si spinge innanzi, fa ogni suo potere per mettere il matrimonio in maggior discredito di quello che d'altronde è, esige l'assoluta indissolubilità, ricorre cioè nientemeno che ad una tirannia bella e buona.

Ora chi è quel cittadino che può onestare e scusare siffatta condotta della legge in una bisogna, che ci preme così da presso e che tanto impegna l'avvenire della società? Non chiederemo di certo che la legge trascorresse a delle violenze od usasse mezzi illeciti per ammansire l'odio al matrimonio; ma non tollereremo neppure che essa cooperasse ad aggravare il male di già esistente, e non paventasse di divenir tirannica per mettere in peggior voce e fare più uggioso ed esoso un instituto, che disgraziatamente è di già caduto troppo in basso.

XXXI.

Un moderno filosofo tedesco, il signor Ferdinando Walter, non si perita di aizzare i legislatori a chiudere gli occhi su codesti tanto lamentati inconvenienti, e con molto calore dimanda che il matrimonio sia dichiarato assolutamente indissolubile. « Nell'assoluta indissolubilità del ma-

trimonio, e solo in essa, risiede la sua santità, la sua importanza come fondamento della famiglia, e come scuola di saper dominare sè stesso ». (*Naturrecht und Politik*. Bonn 1871, pag. 101).

No, il matrimonio mantenuto per forza, per violenza e per tirannia legislativa, non è santo, non è importante, non è scuola di nessuna virtù. È precisamente tutto il contrario, e ci vuole un bel coraggio a negare un fatto che salta agli occhi anche di quelli che non voglion vedere.

« Il matrimonio » secondo quel filosofo, « dee essere considerato come superiore ad ogni cambiamento delle umane vicende ». Ma allora il matrimonio non sarà un instituto a servigio delle umane fatture, e quindi può addirittura cancellarsi dai codici civili, come dianzi fu avvertito.

L'autore non vuole interdetta la separazione personale, ma noi abbiamo detto a che si riduce la separazione dalla mensa e dal letto, ed ora amiamo ripeterlo colle belle ed incisive parole di quel letterato, che non ha guari mandò al palio un romanzo intitolato VIRGINIO e che colla sua VITA DI NINO BIXIO mise recentemente l'inferno nel cuore di tanti patrioti italiani nati in Sicilia.

« Che cosa è la separazione di corpo? È un meccanismo ingegnosissimo; è il matrimonio senza l'amore; è la vedovanza senza la morte; è il consorzio senza la libertà; è l'aggiunta di un anello alla catena perchè lo schiavo segua un po' più da lontano il suo padrone senza lasciarlo mai ». (VIRGINIO, PAGINE INEDITE DELLA COMUNE DI PARIGI PUBBLICATE DA GIUSEPPE GUERZONI. Firenze 1871, pag. 375 e 376).

Il Walter poi si rivolge al lato religioso della quistione, e pretende che il legislatore in questo negozio deve uniformarsi ai voti della religione. Ma se l'assoluta indissolubilità è, secondo lui, conforme alla natura, alla ragione, all'interesse dei figli, dello Stato e della società, perchè dobbiamo andare a cercare l'opinione della Chiesa sull'argomento?

Evidentemente lo scrittore si accorgeva che le ragioni addotte per eliminare il divorzio erano fiacche e sciancate e non si reggevano in nessuna guisa, e fu per ciò che, onde fare effetto ed in mancanza di meglio, tirò in ballo la religione.

Oggidì prevale il parere dell'intera separazione fra Chiesa e Stato, e non c'è nessun convincente motivo perchè lo Stato prevarichi e violi questo principio ormai quasi comune, precisamente quando si tratta della quistione del divorzio. Ma su questo aspetto del problema del divorzio avremo occasione d'intrattenerci più innanzi, essendo risoluti di tenere scrupolosamente la nostra promessa, di guardare cioè all'argomento che abbiamo per le mani da tutti i punti di vista.

XXXII.

La scuola di Kant è pel divorzio; Ficthe è pel divorzio; Hegel è, come sappiamo, pel divorzio; ma il signor Walter appunta Hegel di contraddizione e d'incoerenza, perchè da

un canto Hegel osserva che lo scopo del matrimonio è la moralità, che il matrimonio non vuol essere la cieca passione, che astrattamente considerato il matrimonio in sè stesso sarebbe indissolubile; e dall'altro lato l'illustre filosofo soggiunge come, poichè nel matrimonio non si può trascurare il sentimento, esso, il matrimonio, inchiude la possibilità dello scioglimento, e per conseguenza la sua indissolubilità non vuol essere assoluta.

Il legislatore per altro viene da Hegel acconciamente consigliato a non accordare lo scioglimento, se non per cause gravissime, altrimenti s'incoraggerebbe il vizio e si prometterebbe un premio allo sfrenamento delle passioni.

Ora in che sta, di grazia, la contraddizione in questo ragionamento? Il raziocinare del filosofo sta a martello e sfida ogni replica, e chi non se ne avvede fa segno di aver mandato a spasso la logica.

Nondimeno il signor Walter s'intesta a trovare storpiata e stramba l'argomentazione dell'Hegel, ed energicamente dimanda che « lo Stato non pur deve rendere difficile il divorzio, ma non permetterlo affatto » (*Ibid.* p. 103 e 104), perchè « il diritto della moralità è l'indissolubilità del matrimonio, e lo Stato è la realizzazione dell'idea morale ».

Superfluo di confutare a lungo tali sofismi; ognuno di lieve comprende che pria di tutto occorre provare che la moralità esige l'indissolubilità, e poi bisogna capacitarsi che fra restringere le cause del divorzio e bandirlo del tutto, ci corre un abisso.

L'assoluta indissolubilità è in certe congiunture la negazione della moralità, la quale per riacquistare il terreno perduto non ha altro scampo che il divorzio.

Se il matrimonio è in sè, cioè secondo la sua intima essenza, indissolubile, il divorzio è, al parere del censore di Hegel, qualcosa d'immorale. Questa è una conclusione che non si riscontra a filo colla dialettica.

Il matrimonio, preso oggettivamente, dovrebbe, l'abbiamo già notato, essere indissolubile, ma dacchè nella realizzazione di esso la parte soggettiva prevale sull'oggettiva, l'indissolubilità non può elevarsi a regola e norma imprescindibile. Venendo così a mancare la necessità dell'assoluta indissolubilità del matrimonio, perde ogni forza il sonaglio d'immoralità che in tutti i casi si vuole appendere al divorzio.

Credendo di aver confuso Hegel, il signor Walter, con una tal quale tinta di dispiacere, ci fa notare come produce penosa impressione il vedere una filosofia d'altronde così seria come quella di Hegel piegarsi un po' di qua, un po' di là a capriccio di una dialettica arbitraria.

A noi invece fa un senso veramente doloroso il vedere i pulcini insegnare giuochi di forza ai leoni, e i pigmei correggere il latino ai giganti.

Il nostro critico resta poco soddisfatto del filosofo giurista Stahl, il quale conclude pel divorzio nei casi di grave momento, e mantiene che il principio morale ed il principio giuridico s'accordano nel rigettare l'assoluta indisso-

lubilità. Per ribattere la conclusione del signor Stahl, il filosofo, storico, giurista, canonista Walter se n'esce coll'asserire che Stahl si fece dominare da vedute dipendenti dalla sua confessione religiosa.

Non sappiamo perch'egli, il Walter, non ha nè lode nè biasimo pel signor Trendelenburg, che al § 132 del suo *Naturrecht* pubblicato al 1860 si dichiara bensì per la indissolubilità del matrimonio, ma crede che il divorzio possa riguardarsi come mezzo di salvezza pel coniuge innocente, e mette così delle eccezioni all'assoluta indissolubilità.

Dopo ciò, senza bisogno di ulteriori chiose e comenti, è a tutti agevole misurare il valore degli argomenti addotti pro e contro il divorzio dalla moderna filosofia tedesca.

Contenti infrattanto d'essere stati ammessi all'onore di abboccarci con parecchi dei filosofi moderni della magna Germania, porgiamo loro i nostri ringraziamenti, e, preparata la valigia, montiamo in vagone e corriamo di bel nuovo verso la Francia, di alcuni filosofi della quale abbiamo di già fatto la conoscenza.

XXXIII.

Rientrando in Francia, dobbiamo in prima metterci un po' a tu per tu con Montesquieu, il di cui nome è a tutti notissimo.

A nostro credere, convien combattere l'idea che il divorzio è necessario per fare aumentare la popolazione, perchè da ciò emergerebbe che l'eccessivo aumento della popolazione sia desiderabile.

Montesquieu è preoccupato da questa vieta idea, è preso cioè dal desiderio che la popolazione cresca sempre più in indefinito. Egli deplorava l'abolizione del divorzio sovratutto perchè così si gittava una pietra d'inciampo nel cammino del rapido aumentarsi della popolazione.

Ormai è finito il tempo di declamare e di predicare ai quattro venti sulla necessità che la razza umana febbrilmente ed incessantemente cooperi al suo indefinito moltiplicarsi. È finito il tempo di credere che il crescere e moltiplicare a tutto potere e senza il menomo riguardo, sia un dovere. È finito il tempo di strombazzare sul preteso bisogno di una popolazione numerosissima, destinata ad ingrossare le file dell'armata terrestre e marittima. È finito il tempo di non dare alle istituzioni politiche quasi verun altro scopo, che la moltiplicazione della popolazione. È finito il tempo di destinare dei premi e di promettere incoraggiamenti agli uomini ed alle donne che più si distinguessero nella troppo facile arte di fabbricare figliuoli.

Gran cosa a dire! Anche il nostro gran Filangieri (SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE. Filadelfia 1819, vol. 1°, pag. 20 e 21), anche il famigerato autore dell'*Esquisse d'un tableau historique des progrés de l'esprit humain* invocano l'aumento della popolazione, e par che gioiscano e non entrino nella

pelle all'idea che col crescere dell'industria e del commercio crescerà altresì il numero degl'individui.

XXXIV.

Il problema della miseria non si presentava allora così torvo e minaccioso, come ai nostri dì. L'idea dello Stato assorbiva, invadeva, sovrastava tutte le altre; l'onnipotenza dello Stato formava l'oggetto di tutte le aspirazioni, e lo Stato godeva e si avvantaggiava delle numerose popolazioni. Lo Stato, preso in un senso che non gli si dà oggigiorno, non doveva consigliarsi che col suo interesse; per esso ogni altra considerazione era inutile ed affatto indifferente.

Ei sembra che allora si faceva di tutto perchè i componenti una nazione non avessero mai a pensare che lo Stato è pei cittadini che lo formano, e non viceversa; e che perciò se il soverchio aumento della popolazione giovasse allo Stato, inteso nel suo significato artificiale e convenzionale, fatti i conti, realmente finirebbe col ridondare a danno dell'universale.

Sempre s'era detto agl'individui facienti parte dello Stato, e specialmente ai poveri, che il creare sudditi dello Stato o di Sua Maestà, vocaboli che in allora sinonimavano, era un atto eminentemente meritorio. Ma quando in seguito di questa sedicente buon'azione cominciavano le inquietudini, le sofferenze, la mancanza delle cose non che utili o

dopo di aver fornito quello che lor s'era ch
iento cioè rapidissimo di popolazione. Quale
n dovevano essi poi esperimentare quando p
venivano tassati d'impreveggenza, di mancan
di avversione all'industria, d' incapacità,
incurabile, e d'altri complimenti su ques

so, gl'individui cominciarono a sentire d'essei
più che macchine da pagar tasse e d'ogni sor
ero provvigioni da guerra e munizioni da cai
iciarono a sentire l'inanità dell'idea astratta
nciarono a sentire che anzitutto correva ad es
obbligo di pensare al loro avvenire, di preo
della loro felicità, che della felicità dello Stat
come qualcosa di superiore alla società.
cque la gran quistione della popolazione, ch
, la chiave della soluzione dei problemi sociali
ie in parte valse a togliere di moda gli error
i e suoi rimedi, e sui sofismi, che al riguard

tesi, per uscirne, diciamo in due parole che L'ESAGERATO aumento della popolazione è una sventura, e che la causa del divorzio sarebbe perduta, ove non avesse altro sodo punto di appoggio ed altra difesa, se non quella di fare aumentare più lestamente la popolazione.

Il divorzio ha ben altri solidi argomenti da rassegnare in suo pro, e non patisce che altri prenda ad avvocarlo basandosi sul maggiore aumento di popolazione ch'esso arreca. I fautori del divorzio che si governano a questo modo porgono agli oppositori un addentellato per impugnarlo, e si danno così della zappa in sui piedi.

C'è chi sostiene che il divorzio diminuisce la popolazione e che perciò bisogna combatterlo. È un errore patente; anche i ragazzi della quarta elementare sanno che la popolazione dell'Italia, della Francia e della Spagna, che interdicono il divorzio, nel suo aumentarsi resta addietro della popolazione dell'Inghilterra, dell'Olanda, del Belgio, della Prussia, etc., che accettano il divorzio. In tutti gli eventi, se il divorzio non facesse crescere tanto rapidamente la popolazione, troverebbe in ciò stesso un motivo di più per essere adottato.

A noi fa meraviglia e grandemente rincresce il vedere un valentissimo filosofo italiano, eloquente propugnatore del divorzio, incappato nella pania dell'errore, che qui abbiamo di gran fretta rintuzzato. Ma non dimentichiamo che per ora siamo in Francia, e che presto o tardi dobbiamo rimpatriare e ragionare del divorzio coi nostri filosofi.

XXXV.

Nello Spirito delle Leggi, il Montesquieu si esprime così: « Il divorzio ha ordinariamente una grande utilità politica, e, quanto all'utilità civile, esso è stabilito pel marito e per la moglie, e non è sempre favorevole ai figli ». *(De l'Esprit des Lois, liv. XVI, ch. XV,* Parigi 1816, tom. II, pag. 229-230). Sono due pennate gittate lì senza veruno esplicamento, con certo tuono dommatico e quasi per mostrare che l'autore non avesse guardato più sotto della corteccia in questa materia.

La politica grandemente si avvantaggia del divorzio, ma per qual motivo? Il divorzio non è sempre favorevole ai figli, ma quali sono segnatamente i casi, nei quali il divorzio riesce nocivo ad essi figli?

È davvero una mania poco invidiabile quella di voler toccare tutto senza esaminare e svolger nulla. Non si può dire un bel ritrovato quello di lasciare il lettore inquieto ed ansioso di sapere quali sono le vedute di chi scrive intorno ad argomenti appena accennati.

Destut De Tracy, che diede fuori un Commentario sullo Spirito delle Leggi, poteva colmare la lacuna e supplire alla scarsezza e dubbiezza delle parole di Montesquieu; ma il noto bravo filosofo comentatore sembra avesse avuto paura d'intrattenersi su questa gran quistione, e tira via di corsa lasciando i leggitori in asso.

Frattanto non c'è luogo a mettere in forse che il famoso autore della RAGION DELLE LEGGI era partigiano del divorzio. Nelle sue LETTERE PERSIANE, e segnatamente alla 116, egli più volte allude a quella oggidì troppo rancida idea che il divorzio va preferito alla semplice separazione personale, perchè, ammessa la facoltà di divorziare, si ottiene maggiore aumento di popolazione. Ma egli non intralascia di menzionare alcuni dei veri e forti argomenti in pro del divorzio. Uditelo:

« Non pur si tolse, col divieto del divorzio, tutta la dolcezza del matrimonio, ma si attentò anche al suo fine. Volendo stringere i suoi nodi, si allentarono; ed invece di unire i cuori, come si pretendeva, si separarono per sempre.

« In un'azione così libera e dove il cuore deve avere tanta parte, si gittò il tormento, la necessità e la fatalità dello stesso destino. Non si tenne nessun conto dei disgusti, i capricci e la discordia degli umori. Si volle fissare il cuore, val quanto dire ciò che vi ha di più incostante nella natura. Si legarono senza scampo nè speranza, persone intollerabilmente stanche l'una dell'altra, e quasi sempre male accompagnate. S'imitarono quei tiranni che facevano legare gli uomini vivi a dei corpi morti.

« Nulla contribuiva più al mutuo attaccamento che la facoltà del divorzio. Un marito ed una moglie erano inchinevoli a sopportare con pazienza le pene domestiche, appunto perchè sapevano ch'erano padroni di farle finire;

e per tutta la vita essi spesso non usavano tal potere per la sola considerazione ch'erano liberi di farlo ». (*Lettres Persanes*, Parigi 1864, vol. 2°, pag. 93-94).

Qui Montesquieu esce dai generali con delle pennellate da maestro; qui egli è eloquente, perchè parla coll'accento della convinzione.

A chi tolse il divorzio non fu di certo dato prevedere le conseguenze di tale abolizione. Lungi dal rendere più stretto il legame, si allargò e per poco si sciolse. Si volle imprimere al divorzio la fatalità del destino; si vollero tenere insieme due esseri incadaveriti dal mutuo odio, irrequieti, smaniosi, frementi o istupiditi dalla rabbia e dal furore implacabile. Si vollero I FORZATI DEL MATRIMONIO, con quanto profitto della prole e di tutti gl'interessati, ognun sel vede.

La sola idea che il divorzio è interdetto basta, ed è più che sufficiente per destare vivissimo il desiderio di divorziare. Rendendo l'unione coniugale eterna, cioè tanto duratura quanto la vita dei coniugi, eterne si rendono le loro discordie, eterna la loro disperazione, benchè questa talora si tenga latente e non esca all'aperto.

Verità son queste che non temono alcuna replica; verità che si manomettono, perchè non si ha un'idea netta del matrimonio, perchè si crede o s'infinge di credere che il matrimonio in fine in fine si riduce ad un fatale MISTERO.

Col fatalismo non si cozza se non si vuole riportarne

rotta la testa, dicono gli opponitori del divorzio; e noi a nostra volta facciamo loro sentire che coll'assoluta indissolubilità non si urta se non si cerca di offendere, e ridurre a niente il preteso mistero del matrimonio.

XXXVI.

Molto tempo prima del barone di Montesquieu, Michele di Montaigne, il nemico a morte d'ogni pedanteria, il fratello di spirito dei Rabelais, dei Marot, dei Joinville, il maestro di Charron, aveva nei suoi celebri saggi toccato della necessità del divorzio colle seguenti parole:

« Abbiamo pensato serrare di più il nodo dei nostri matrimoni coll'aver tolto ogni mezzo di scioglierli. Ma per quanto si è unito il nodo del costringimento, per altrettanto si è rilasciato ed allargato il nodo della volontà e dell'affezione. Il permesso di potersi sciogliere tiene il matrimonio in maggiore onore e sicurezza.

« I coniugi stanno più affiatati l'uno all'altro per iscongiurare il pericolo di disgustarsi, e di riporre in altri il proprio amore....

« A proposito si potrebbe aggiungere l'opinione di un antico, cioè che i supplizi, piuttosto che ammortire, eccitano i vizi, e che essi, i supplizi, non ingenerano la cura di ben fare (compiere ciò appartiene alla ragione ed alla disciplina), ma solo la cautela di non esser sorpresi nell'atto di fare il male.

« Non so se sia vero, ma so per esperienza che così non si riformò mai nulla. L'ordine ed il regolamento dei costumi dipendono da qualche altro mezzo ».

XXXVII.

Non è adunque coll'imporre l'assoluta indissolubilità che si perviene a vedere i coniugi in quell'accordo, in che tutti bramiamo ammirarli pel bene di essi stessi, dello Stato e dell'universale.

Un sistema di soda istruzione OBBLIGATORIA fa meglio comprendere e praticare i doveri, che ognuno ha verso di sè stesso e rispetto agli altri. Una maggiormente diffusa ed alta educazione partorisce maggiore squisitezza di sentimenti.

Chi metterebbe in forse questi ovvî principi? Ebbene, la seria istruzione e la fina educazione, non mica il divieto del divorzio, potentemente influiscono ad allontanare o diminuire le discordie domestiche. E non è tutto.

L'allargare la sfera dell'attività delle donne, il dare un sempre più nobile scopo alla vita degli uomini, non già l'abolizione del divorzio, valgono a rendere i coniugi superiori alle piccole miserie e minute contese domestiche, che sovente finiscono col diventare ardenti discordie. E non basta ancora.

La morale convenientemente intesa e la censura della pubblica opinione, e non la soppressione del divorzio, sono

gli strumenti più adatti a mantenere l'accordo nelle famiglie.

A codeste ricche e veramente salutari fonti vuolsi risalire per rimuovere al possibile la perpetrazione di quei fatti, che, una volta succeduti, inducono la necessità del divorzio.

Il matrimonio è un'unione morale; se adunque si desidera tenere il matrimonio nell'alto e maestoso suo seggio, ogni cura dee rivolgersi nel coltivare e migliorare il morale delle umane creature.

Non già coi mezzi diretti, violenti ed irritanti conviene dar di mazza al divorzio, bensì cogli enumerati modi indiretti, dolci, insinuanti, efficacissimi. Quando avrete così preparato il terreno, certo non vi asterrete dal registrare il divorzio nelle leggi civili, ma vivrete sicuri che al divorzio si farà ricorso raramente e quasi mai.

L'assoluto divieto del divorzio, nel mentre si oppone e contrasta alla giustizia ed al comun senso, non assegue altro scopo, se non se di nuocere e di dare il tracollo alla instituzione del matrimonio. Saria come un ministero che pensasse ed intendesse curare e guarire un fistolo, quello, esempigrazia, della sfacelata pubblica sicurezza, col sancire dragoniane e barbare leggi. Un ministero di questa fatta attualmente regge per nostra malaventura i destini d'Italia, ma esso ne va punito col riuscire uggioso ed affatto impopolare.

XXXVIII.

Sinchè non si rimonta alle vere cause, sinchè non si comincia dal medicare, per così dire, le viscere e gli organi più intimi del corpo guasto, non si viene a capo di nulla; e chi si lusinga del contrario commette un'imperdonabile fanciullaggine.

Noi i primi ardentemente ed incessantemente desideriamo che ogni famiglia sia un santuario di concordia, di perfetta pace e di completa felicità; tanto duraturo quanto la vita dei coniugi. Ma c'indegniamo e sentiamo rifluirci il sangue al cuore, quando si pretende regolare e tenere a sesto quel santuario colle MISURE ECCEZIONALI, coll'ingiustizia e colla più odiosa coazione.

Lavoriamo alacremente e senza posa alla desiata pace ed alla santa concordia delle famiglie, ma guardiamoci bene di screditarle ed assassinarle nell'atto stesso che sostenghiamo e protestiamo di averle care e di tenerle sotto la nostra speciale protezione.

Si è per questo che bisogna stigmatizzare tutte le violenze, che coll'assoluta indissolubilità s'infliggono a quei cuori, che formalmente ancora uniti dal contratto del matrimonio, furono effettualmente slegati e lacerati da un prepotente e sconfinato odio. Se davvero vi preme di rinvenire le vere e le sole guarentigie della stabilità ed indissolubilità del matrimonio, non vi arrisicate a cercarle

nell'assoluto divieto del divorzio, perchè quivi non troverete se non se l'aspide che morde, ed il ferro che lima ad un punto il matrimonio e la famiglia.

XXXIX.

Ed ora facciamoci ad udire il Linguet, quel pensatore di polso che s'immortalò colla sua *Théorie des Lois Civiles:*

« La libertà di lasciarsi aveva spiacevoli conseguenze, dice il signor abbate Fleury. Quanto più facili erano gli impegni che si prendevano, tanto meno gli sposi si soffrivano l'un l'altro.

« Chi parla così fa segno di conoscere ben poco il cuore umano. Chi non sa che il desiderio vi nasce dalla proibizione e che il mezzo più sicuro di fargli fare una cosa con disinvoltura, si è di permetterugliela?

« Quel celebre proverbio, il di cui equivalente è passato in tutte le lingue *in vetitum ruimus* ed il suo contrario sono due verità troppo dimostrate dall'esperienza giornaliera.

« Così lungi di nuocere alla durata dell'unione e del matrimonio, quasi sempre se ne otteneva il prolungamento. In generale gli spiriti umani sono come infermi, sui quali la facilità di procurarsi il rimedio, produce effetto maggiore che l'applicazione dello stesso rimedio; basta sapere dove si può prendere, per non sentirsene mai il bisogno.

« Questa contradizione è nella natura e gli antichi ne

cavavano tutto il vantaggio. Siccome presso di loro il disgusto aveva per conseguenza la separazione, entrambi gl'interessati erano più attenti a rimuovere ciò che avrebbe potuto occasionarlo. L'unione diventava più solida appunto perchè si poteva rompere. L'amore coniugale talora sturbato dai piccoli dispiaceri domestici tornava a prevalere e la riconciliazione si operava lestamente, perchè n'era mediatore un interesse comune sostenuto da una perfetta indipendenza.

« Fra noi la malaventura degli sposi, le loro contese, i tiri scambievoli che si fanno, l'avversione che ne risulta, infine ciò che si chiama l'interno della famiglia è la materia più ordinaria dei motteggi; è il soggetto più fecondo dei teatri ed anche delle conversazioni private. Ma non avviene lo stesso tra i popoli che continuano ad ammettere il divorzio. Io osservo che i loro libri e le loro poesie s'intrattengono più ad elogiare le famiglie felici che a schernire quelle in dissesto.

« Ciò proviene indubbiamente da quell'idea di libertà ch'essi annettono a tutti gl'impegni. Vedendosi davanti un'immensa carriera a percorrere senza poter attendere soccorso che dalla morte, se mai per accecamento o per disgrazia si fosse scelta una cattiva compagnia, si osa entrarci con minore inquietudine e camminarci dentro con passo più fermo.

« In ultimo, per un corollario naturalissimo della bizzarria e della contraddizione legate alla nostra specie, quelli

che avrebbero più impazientemente portato le loro catene, qualora avessero creduto di andarne per sempre carichi, le trovano dolci e sovente non se ne sbarazzano appunto perchè restano sempre i padroni di spezzarle.

« Tale è ancora, e tale è stata in tutti i tempi l'utilità del divorzio, che dovette accompagnare l'instituzione del matrimonio, allo stesso modo che noi veggiamo le erbe salutari crescere negli stessi climi dove vengon fuori i veleni, di cui quelle sono i rimedi,...

« Il divorzio è oggidì proscritto in una parte dell'Europa. Una politica, della quale è impossibile discernere l'epoca o lo scopo, ha dichiarato abusiva, in alcuni Stati cristiani, questa risorsa per tanto tempo accessibile contro il disgusto od il pericolo dei legami infelici e male assortiti.

« Ma siccome IL CUORE DEGLI UOMINI NON È CAMBIATO COI PRINCIPII DELLA LEGISLAZIONE ed il male è continuato malgrado la soppressione del rimedio, ne è derivato che dopo grandi disordini fu giuocoforza venire ad un palliativo — separazione personale.

« Da questa operazione dimezzata, da questa giustizia imperfetta emerge uno dei più mostruosi mescugli che mai abbiano bruttato le instituzioni della giurisprudenza. Una donna si trova vedova mentre tiene ancora il marito, indipendente mentre porta i segni della soggezione, forzata al disordine se il temperamento la soggioga. Il marito a sua volta, coperto d'obbrobrio se soccombe, o pieno di furore se riesce vittorioso; non può in tutti i casi che andar aumentando lo scandalo ».

XL.

Non credendo di aver detto abbastanza, il signor Linguet si avvale di una memoria stata scritta a proposito di una causa matrimoniale. Dopo aver con vivi, forse troppo vivi, colori, mostrato l'infelicità e la disperazione degli sposi, la memoria così continua:

« Qual'è, in questa situazione orribile dei genitori, la sorte della prole? Potrebbero essi careggiare i figli, la di cui innocenza e debolezza non hanno potuto imporre silenzio alla loro scambievole avversione? Ognuno di essi vi cerca (per così dire) e vi distingue la porzione d'esistenza ch'egli può attribuire al suo nemico. Ognuno di essi dice vedendoli:—frutto funesto della sorpresa e d'una tenerezza abusata, se io non avessi conosciuto l'autore dei vostri giorni, sarei libero e potrei essere felice. Il sentimento cui voi dovete la nascita, è il principio della mia sventura. Vostra madre mi detesta e voi volete ch'io vi ami! Vostro padre mi perseguita e voi volete ch'io vi accarezzi! Fuggite tristi ricordi del mio disastro; non aggiungete al mio rammarico quello di veder correre lagrime che forse raddoppierebbero il mio supplizio e che io non potrei asciugare! —

« Così queste deplorabili vittime di un risentimento, che esse non hanno causato, costernate per queste sfolgoranti parole, sospese fra il timore, l'amore e la pietà,

disprezzate dalla società che riversa su di loro la vergogna onde si cuoprono quelli che le hanno fatto nascere, private degli appoggi dei quali la loro debolezza più abbisogna, abbandonate in certo modo dalla natura che non ha avuto la potenza di proteggerle; detestano la loro dolorosa esistenza.

« Tutti insieme non offrono ormai pel resto della loro vita, se non il più orribile quadro che allo spirito umano è dato imaginare: una truppa di esseri avviliti, rosi dai rimorsi, oppressi dalla paura, votati all'obbrobrio ed alla disperazione e ridotti per tutta risorsa alla consolazione terribile di maledire gli uni il fantasma ingannevole di libertà che li ha sedotto; gli altri, la funesta indulgenza che li ha perduti.

« Tali sono, » conclude il Linguet, « gli orrendi effetti di ciò che chiamiamo fra noi separazione corporale. Di tutte le assurdità che sfigurano la nostra politica, questa, lo confesso, mi è sempre parsa la più rivoltante e la più crudele ».

Tale descrizione sembrerà esagerata, ma fate pure quella tara che credete, resta sempre vero che l'assoluta indissolubilità disturba e mette a rifascio le famiglie appunto perchè il frutto proibito è il più smaniosamente ricercato, appunto perchè l'idea dell'eternità fa venire il capogiro ai malcapitati ch'entrano nello stato matrimoniale.

Scacciando il rimedio, non si sopprime altresì il male, e quindi troppo vana è la lusinga di coloro i quali inten-

dono rendere attraente e felice il matrimonio coll'abolizione del divorzio. Col costringimento legale e la coartazione si ritrae l'effetto diametralmente contrario e ciò sapevano anche quei legislatori, che non diedero retta, nè alla voce di tanti maestri, nè all'esperienza.

La semplice separazione personale ha i suoi vantaggi come un instituto che leva dalle spine i credenti nell'assoluta indissolubilità, come un instituto che molto agevola l'applicazione del principio della libertà di coscienza, ma non è di certo una soluzione del problema, non è di certo scevra di contraddizioni e di malanni, non è di certo adattata a soddisfare i voti della scienza legale e della natura.

E se è così, come si fa ad arrestarsi alla semplice separazione personale, come si fa a riposare sulla semplice separazione personale come sopra un letto di rose, come si fa a credere che la semplice separazione personale è l'ultima e perentoria risposta che si possa dare, è il TOCCA E SANA, è il ***non plus ultra*** dei rimedi, è insomma tutto quello che si poteva desiderare?

XLI.

Un altro scrittore, partigiano del divorzio, che noi non conoscevamo, ed a cui fummo gentilmente presentati dal signor Tissot, è il Bouchotte, il quale diede alla luce una scrittura col titolo *Observations sur le Divorce*.

Egli sostiene che in certi casi la volontà di un solo

degli sposi deve bastare per ottenere il divorzio, senza che sia mestieri svelare i motivi che astringono la parte concernente a divorziare.

Può darsi che il coniuge, il quale brama il divorzio sia stato il solo testimonio del suo disonore; può darsi che uno dei coniugi abbia segretamente tentato di avvelenare l'altro; può darsi che i testimoni dell'adulterio fossero stati corrotti dalla parte colpevole; può darsi che il coniuge disonorato, o minacciato nella sua vita, non abbia il coraggio di pubblicamente accusare il coniuge offensore.

In tali emergenze dovrebbe, a senno dell'autore, concedersi il divorzio, perchè i fatti che vi danno luogo ci sono, sebbene torni impossibile di provarli; e perchè non è giusto punire l'innocente coniuge che fa segno d'insueta generosità verso il suo offensore. Ma noi ci siamo dichiarati onninamente contrari al divorzio, che non si appoggia alla prova di fatti gravissimi. Senza conoscere i fatti, nessun tribunale può giudicare; e senza l'intervento del tribunale, il divorzio non può avere nessun effetto legale.

XLII.

Il signor Bouchotte, che avemmo il bene di avvicinare soltanto prima di scrivere la presente pagina, non omette d'interessarsi alla sorte dei figli nei casi di divorzio.

Egli vorrebbe che sino ai sette anni, i figli dell'uno e l'altro sesso stessero colla madre; e che raggiunta questa

età, la madre avesse a tenere la prole di sesso femmineo, ed il padre quella di sesso maschile.

Per ciò che concerne i beni, l'autore propone che la metà delle sostanze appartenenti ai coniugi andasse di diritto ai figli, potendo essi coniugi conservarne il godimento, quante volte si obbligassero a mantenere, educare ed avviare la prole ad una posizione.

Nel caso di un secondo divorzio, nel caso cioè che si sciogliesse anche il secondo matrimonio, i figli delle seconde nozze prenderebbero la metà di quella metà ch'era restata in proprietà dei genitori.

Venendo i coniugi a morte, i figli del primo letto e quelli del secondo dividerebbero la metà della metà di patrimonio che rimase ai genitori, e l'aumento di sostanze che potè aver luogo in seguito.

L'amministrazione dei beni dei pupilli, lasciata ai genitori o ad uno di essi solamente, dovrebbe addippiù venir garentita dai beni dei nuovi coniugi.

Senza scendere a tanti dettagli, noi altrove mostrammo il desiderio che la legge si governasse su questo negozio più rigidamente di quel che il Bouchotte chiede.

Il nostro scrittore si occupa altresì degl'interessi rispettivi dei coniugi. Ognuno di essi conserva i suoi propri beni. Se il coniuge stato astretto a dimandare il divorzio per fatti gravissimi commessi dall'altro, è senza mezzi, una pensione dovrebbe essergli assegnata sui beni della parte, che fu causa del divorzio. La pensione cessa, se chi la

gode passa a seconde nozze. Ove, in seguito al divorzio, avesse luogo un secondo matrimonio, dovrebbe interdirsi al coniuge divorziato di procurare alcun vantaggio al nuovo coniuge, non potendo a questo lasciar nemmeno la porzione disponibile sui suoi propri beni.

Queste e più rigorose disposizioni sarebbero, come fu avvertito, un salutare freno al divorzio. Noi incliniamo al rigorismo in proposito; vorremmo che tutte si adottassero quelle misure, che mirino a rendere difficile il divorzio, e che, una volta effettuato, valgano a proteggere i figli ed a fare ad ognuno la sua parte. La sorte del divorzio dipende dalla sua organizzazione, e quindi gli amici di tale instituto debbono far di tutto per ottenerne quella organizzazione che più sia soddisfacente e perfetta.

XLIII.

Il tribuno Treilhard da noi già stato presentato ai lettori, vuole anch'egli prender parte alla discussione e venire a dire che cos'è il divorzio e se lo si debba ammettere. Poichè non è conveniente ricusare la nostra attenzione ad un giureconsulto e filosofo sì segnalato, volentieri ci mettiamo ad ascoltare le sue parole:

« Il divorzio, « dice egli », in sè stesso non può essere un bene; è il rimedio di un male. Ma il divorzio d'altro canto non dev'essere preso per un male ove può essere un rimedio talora necessario.

« L'autorizzazione di divorziare sarebbe inutile, spostata, pericolosa PRESSO UN POPOLO NASCENTE, i di cui puri costumi e gusti semplici assicurerebbero la stabilità dei matrimoni, perchè garentirebbero la felicità degli sposi. Per converso, tale autorizzazione del divorzio tornerebbe utile e necessaria, se l'attività delle passioni e la sregolatezza dei costumi potessero indurre la violazione della promessa fede e gl'incalcolabili disordini che ne derivano »....

Il divorzio, soggiunge un dotto commentatore, si concilia adunque col principio della stabilità del matrimonio; la quale stabilità non importa necessariamente assoluta indissolubilità, ma suppone « l'intenzione ed il voto della perpetuità dalla parte di quelli che contraggono nozze ». Il principio della stabilità vien distrutto dall'ammissione del divorzio solo nel caso, in cui una viziosa organizzazione di codesto instituto faciliterebbe la leggerezza ed il capriccio e permetterebbe agli sposi di prendere il matrimonio in canzone. Ma il divorzio va rispettato « se si circonda di forme, » son parole del Treilhard, « di prove e di condizioni capaci d'impedire l'abuso ».

Il divorzio non è per sè stesso un bene, non è una buona prova d'intemeratezza di costumi. È un male, un male da subire per non riuscire al peggio, insomma un male necessario, atteso l'umana fralezza e la condizione de' tempi.

C'è chi ad ogni tratto gitta il sarcasmo sul progresso e l'accagiona della corruzione dei costumi e di tutte le mi-

serie che circondano il secolo. Ma non è questa la quistione. Qui si tratta di decidere se dato certo male non sia uopo applicare il rimedio più sicuro; si tratta di decidere se al punto in che ci troviamo sia possibile l'assoluta indissolubilità; si tratta di decidere se la soppressione del divorzio abbia la magica virtù di ritirare i popoli verso la loro età infantile e di rinnovare i BEATI tempi passati.

Ove tutto ciò si chiarisce inattuabile, che cosa resta alla saviezza del legislatore? Nient'altro certamente, se non organizzare il divorzio per modo, che si scongiuri il pericolo dell'abuso, anzi per modo che il divorzio non si adoperi, tranne il caso d'imperiosa necessità.

Il legislatore che pretende troppo e tien duro, si associa, senza saperlo, ai nemici del matrimonio e della famiglia, e si rende complice degl'inconvenienti che ne seguitano. Non è lecito ad un legislatore di non curarsi del frastuono che gli rompe i timpani delle orecchie, ed aspettare di provvedere quando il delirio non ha più misura, la piaga pubblica è incancrenita, ed il male è stato dichiarato incurabile.

XLIV.

Il signor Tissot è garbatissimo, e si piacque condurci anche a casa del signor Chrestien de Poly, il quale nel 1815 mandò a stampa un lavoro sul divorzio.

Faremo conoscere a chi legge le principali vedute del

Chrestien, insieme ad alcune delle osservazioni fatte dal distinto signor Tissot ed a quelle nostre.

Il Chrestien pretende avvocare l'assoluta indissolubilità fondandosi in prima sulla religione.

Ora siccome negli Stati veramente progrediti, le autorità civili si guardano bene dall'imporre la religione, così esse non dovrebbero azzardarsi di rendere onninamente obbligatoria l'assoluta indissolubilità, che è speciale appartenenza della religione, e che fra gli stessi religionari è tuttavia una lite pendente. Vero è bene che diverse costituzioni chiamano Chiesa dello Stato quella cattolica; ma non è chi non sappia come a codesta dichiarazione si dà in pratica poco o nessun peso.

Il principio dominante è, lo ripetiamo ancora, quello di separazione fra Chiesa e Stato, e Cosiffatto principio, registrato o no nelle Costituzioni, è quello che prende il sopravvento e si va ogni dì più attuando, perchè dà la caccia ai privilegi; perchè non fa della giustizia una quistione di numero; perchè fa meglio l'interesse dell'eguaglianza civile e della tolleranza imperiosamente richiesta dall'indole mite e soave dei tempi; e perchè tien sempre più lontano il pericolo di veder ristabilita la teocrazia.

Quante altre cose stanno scritte nella Costituzione; le quali rimangono lettera morta! Per lo meno nel caso presente la trascuranza delle parole dello Statuto è un omaggio alla giustizia ed alla pubblica opinione.

Il signor Chrestien ha paura che l'ammissione del di-

vorzio possa corrompere i cattolici. Così egli ingenuamente si dà a credere che basta interdire il divorzio per salvare i cattolici dalla corruzione. Ma è una melensaggine il supporre che con una semplice scancellatura si riesca ad abbattere la corruzione; la quale per converso, abolito il divorzio, imperversa ancor peggio, appunto perchè ai coniugi infelici si preclude ogni onesta e plausibile via di scampo e di salvezza. La cronaca scandalosa si fa molto più scandalosa, sinchè si arriva al punto, da far venire la vampe del rossore eziandio sul volto dei poco scrupolosi ed assai spregiudicati.

Non già la permissione del divorzio, bensì l'assoluta indissolubilità devesi adunque incolpare di suscitare la corruzione e di farla crescere a dismisura.

Il divorzio è, secondo quell'autore, contrario all'essenza del matrimonio. Contrario, noi replichiamo, all'essenza IDEALE del matrimonio, ma non mai alla sua essenza REALE, conformemente abbiamo di sopra avvertito.

« La perpetuità del matrimonio è d'instituzione divina ». Va benissimo nel senso che tale perpetuità sia un ideale desiderabile, e che quindi bisogna sforzarsi di realizzare. Ma quando per gravissimi torti la vita comune dei coniugi si è fatta impossibile, quell'ideale non dev'essere un ostacolo insormontabile, e vuolsi addirittura accordare il divorzio colla certezza che in siffatte congiunture la divinità non isdegna farsi partigiana del divorzio.

Come tutti i fautori dell'assoluta indissolubilità, il Chrestien dall'esistenza della prole argomenta all'inammissibi-

lità del divorzio. Noi sappiamo quanto valga tale argomentazione; abbiamo di già visto che l'assoluta interdizione del divorzio è inutile, è pericolosa, è persino funesta ai figli. E merita forse la pena di sacrificare tutta l'esistenza dei genitori per maggiormente infelicitare e danneggiare eziandio la prole?

Se davvero le seconde nozze sono incompatibili coll'esistenza dei figli del primo letto, perchè mai la legge non proibisce al vedovo o alla vedova di stringere nuovo matrimonio? I coniugi che fra loro hanno rotto in accanita guerra sono vedovi, e la legge non può condannarli a perpetua vedovanza. C'è da sperare e da tener quasi per certo che quando i divorziati procedono ad un altro legame coniugale, faranno, per quanto sta in loro, una scelta, che non sia sfavorevole e che possa anche tornar vantaggiosa ai figli del primo letto, i quali sono ossa delle loro ossa e carne della loro carne.

Facendo mostra d'inconsueta semplicità, il Chrestien sostiene che « il divorzio è contrario alla felicità delle famiglie ». Da qui la conseguenza che l'assoluta indissolubilità è propizia alla felicità delle famiglie! Ragioniamo calmi e senza ingarbugliare le idee.

Se ci dite che le cause, le quali dànno luogo al divorzio, sono avverse alla felicità delle famiglie, ci avete dalla vostra. Ma una volta che sventuratamente avvengono quei fatti i quali provocano lo scioglimento del legame, che altro resta come conseguenza e come rimedio, se non il di-

vorzio? Lasciare l'inferno nelle famiglie è per avventura fare la felicità delle stesse?

La scioperatezza, i vizi ed i delitti certamente contribuiscono all'infelicità della famiglia, ma non perciò dobbiamo dare a quelli libero corso, e trascurar di prevenirli e di applicarvi, dopo che sono successi, quei rimedi di che sono suscettibili.

Che fortuna e che piacere a noi poveri mortali toccherebbero in sorte, se ci riuscisse garentire la felicità delle famiglie con un'operazione così lieve ed agevole come quella di depennare il divorzio! Ma sfortunatamente a raggiungere tale scopo ci vuole ben altro; e prova ne sia che nei paesi dove il divorzio è vietato, le famiglie non sono davvero il ricovero della felicità.

Guardiamoci dunque di dare all'assoluta indissolubilità un merito che non ha, e di tacciare il divorzio di un vizio che non tiene. La felicità delle famiglie non può essere ingenerata nè dall'assoluta indissolubilità, nè dal divorzio, bensì da quelle ubertose e doviziose sorgive morali, che dianzi accennavamo.

A senno del nostro critico, « il divorzio aumenta il numero delle unioni mal combinate ».

Questa proposizione è un poderoso attacco contro l'assoluta indissolubilità. Quando i coniugi nutrono l'uno contro l'altro un odio radicato, o non possono rompere il loro legame, che cosa interviene? O essi s'accordano di darsi col fatto quella libertà che la legge loro interdice, o, se

non vengono a questa transazione credendo segrete le loro particolari tresche, vivono nel disordine fino a tanto che lor sembra di poterlo fare senza suscitar chiasso e tempeste in famiglia. Ove poi scoppiassero in essa tumultuose e procellose scene, o l'uno dei coniugi cercherà di levar di mezzo l'altro IN BELLE MANIERE, ovvero procederanno ad una separazione *a mensa et thoro* onde continuare a far baldoria, il marito instancabile nel cambiare le mantenute e la moglie sempre parata a sorridere all'uomo, che traspirante desiderio ed ardore la corteggia.

I coniugi che non godono più un legittimo amore e non hanno più a tener conto del pudore, potranno fare eziandio davvantaggio, e procurarsi ognuno diversi amanti nello stesso tempo. Osservava infatti uno scrittore, assai pratico della mappa del cuore umano, come agli uomini ed alle donne, che dall'indulgente natura sortirono doti appetitose, è ben possibile manovrare due, tre, anche una mezza dozzina d'amori simultaneamente, conservando il nativo galantomismo, e un cuore benfatto e, ad un bisogno anche poetico!!, alla condizione però di badare a non perdere L'EQUILIBRIO nel governo di codesti amori.

È un fatto che l'assoluta indissolubilità favoreggia meglio gl'interessi della vaga venere, cotalchè i ganimedi, i vagheggini, i giovani aspiranti e pretendenti, tutti i cascamorti che vanno perduti dietro il bel sesso, tutti quelli che consumano la vita nell'inoltrare ricorsi alle dee e semidee di questo mondo, dovrebbero essere acerrimi propugnatori dell'assoluta indissolubilità.

E di vero l'assoluta indissolubilità attraversa inciampi al matrimonio e quindi lo fa più raro. Scarseggiando i matrimoni, l'infedeltà coniugale aumenta per la semplicissima ragione che ove più sono i seduttori, più imperversa la seduzione. A ragione scrisse Beccaria che « la fedeltà coniugale è proporzionata al numero ed alla libertà dei matrimoni ».

XLV.

« Il divorzio toglie l'incanto del matrimonio, « continua il Chrestien », e ne rimuove il sostegno scambievole ed i mutui riguardi ».

Quando il divorzio non si accorda ai coniugi se non nelle circostanze della più importante levatura, e non si ammette senza far loro portare una considerevole parte di sacrifizi, è interamente falso l'asserire che il divorzio attenta all'incanto del matrimonio. Pigliando tali precauzioni, i coniugi sono sommamente interessati a mantenere al possibile quell'incanto; ma quando questo viene spezzato, è molto meglio; è assai più giusto ch'essi ricorrano all'estremo, di certo doloroso, del divorzio, anzichè trascinare per forza una vita che si converte in una continua disperazione.

L'idea poetica dell'incanto del matrimonio è daddovero l'argomento più flebile e povero che si possa allegare in favore dell'assoluta indissolubilità.

Quando la vita quotidiana è prosa, e prosa dilavata, il saltar fuori a ribattere il divorzio con delle idee romanzesche non ottiene altro che qualche ghigno d'incredulità.

A questi tali, che credono all'incanto del matrimonio procacciato dall'assoluta indissolubilità e guastato dal divorzio, noi raggiriamo due prosaici fatti, che avvennero il primo a Milano nel 1847 ed il secondo a Torino nel 1854, e che oggi a pranzo ci raccontava un nostro affezionatissimo amico.

Non facciamo nomi e tralasciamo le particolarità, perchè la convenienza non permette di svelarli, e perchè la via lunga ci pressa di avanzare il passo.

Un giovine, maestro di musica e frequentatore assiduo della casa del nostro amico a Milano, aveva impalmato una bellissima e svelta ragazza. Per molti anni tutto andò di queto, ed una schiera di cinque figli faceva corona intorno ed allietava i genitori.

Gli ufficiali della cavalleria ungherese parevano fatti apposta per mettere il disordine nella sistole e nella diastole del cuore delle donne. In generale poi, non si sa perchè, l'uniforme degli ufficiali di fanteria e specialmente di cavalleria ha un potere irresistibile sui nervi delle donne tanto maritate che zitelle. A parità di circostanze, un borghese passa ai secondi posti e va soggetto a delle mortificazioni inaspettate, per poco che un ufficiale vien fuori e si mette in suo confronto.

La gloria, dice un valente scrittore che ha studiato i

lati più vulnerabili del cuore delle donne, esercita sulle donne un fascino speciale. Sia dessa d'oro o di princisbecco, fa sempre su di loro il medesimo effetto. Se poi è una gloria cogli spallini e gli sproni, NON C'È PIÙ NESSUNO CHE LE TENGA. Povere donne, noi almeno le sappiamo compatire. Ad un uomo circondato di gloria, purchè sia un po' giovane (e militare), le donne sono capaci di perdonare la calvizie incipiente, la ventraia incipiente, i labbri grossi, un naso che non sia perfettamente in regola col codice dell'arte greca, ecc., ecc.

Questo fascino adunque per gli ufficiali colpì l'avvenente moglie del disgraziato musico, le fece venire i capogiri, le gittò lo scompiglio nel cuore, tantochè un bel giorno piantò il marito ed i figliuoli, di cui uno era ancora lattante, e s'involò coll'ufficiale del quale s'era pazzamente innamorata.

La sera di quel fatale giorno, l'abbandonato e disonorato marito va, come di consueto, a trovare la famiglia del nostro amico; ma era tutto rimescolato e smanioso di dolore. Con amichevole ansietà interrogato del perchè trovavasi in tanta agitazione, narrò il menzionato luttuoso fatto, soggiungendo:

« Ora io dimando cosa diavolo debbo fare per andare avanti? Per guadagnare da vivere io sono astretto a stare tuttodì lontano da casa, e d'altronde mi mancano assolutamente i mezzi per collocare i figli in collegio. Se mi metterò dentro un'altra donna, a parte l'esca che si porge

alla cronaca scandalosa, so io che cosa questa donna, la quale sa di poter essere da un giorno all'altro mandata via per un nonnulla, farà dei miei figli senza che io me ne accorgessi? So io se essa mi farà spendere più di quel che le mie forze comportano, e se trascorrerà anche a frodarmi ed a rubarmi, pur fingendo d'essere tutta viscere per me? So io se la coabitazione indurrà certe pratiche, le quali saranno pei figli tutt'altro che una buona scuola? »

La risposta ai mariti imbarazzatissimi come questo sarà data dagli ingenui, che si affidano di conservare l'incanto del matrimonio e la mutua assistenza e tolleranza colla panacea dell'assoluta indissolubilità.

Un altro non meno malaugurato marito aveva per lunga serie di anni vissuto a Torino in buona pace colla moglie, la quale lo aveva fatto padre di nientemeno che sette ragazze succedutesi l'una all'altra con sorprendente lestezza.

La moglie era una di quelle donne, che, sebbene abbiano raggiunto e varcato il settimo lustro, conservano la lisciezza e l'avvenenza, e che, dopo essersi mai sempre tenute fedeli al marito, si sentono per uno strano fenomeno, sospinte alla sbrigliatezza, e si risolvono a valicare ogni ritegno priachè Amore desse loro la giubbilazione ed il ben servito.

Essa ruppe adunque le dighe; si diede a fare all'amore per passione e per diporto, e non si curava gran fatto di guardare alle apparenze e di non mostrare al mondo i suoi trionfi.

Allora gli amici del tradito marito si misero a lui dintorno, e con delicate e soavi maniere cominciavano a fargli comprendere che egli rappresentava una parte ben meschina, e che ogni dì più diventava il zimbello della città. Ma egli corse subito a romper loro le uova in bocca, dicendo:

« Per carità, amici, non mi trafiggete l'anima; non mi squarciate il velo che io mi sono appositamente messo innanzi agli occhi; io tengo sette piccole ragazze, ed ho assoluto bisogno di non vedere e non sentir nulla; se io fo del chiasso, la mia infelicità non può che aumentarsi ancor più ».

A questa stringente argomentazione, quelli fra gli amici, che non s'erano ancora imbrancati nella truppa dei mariti, si allontanavano inorriditi imprecando al matrimonio, mandando il cancro a chi l'aveva contratto, e prendendo ferma ed incrollabile risoluzione di sfuggire le nozze più che la febbre gialla od il morbo asiatico.

Ecco come l'assoluta indissolubilità contribuisce a garentire l'incanto e la reciproca buona compagnia dei coniugi! Innumerevoli sono i fatti che tuttodì succedono, e ribadiscono ognor più in che modo l'assoluta indissolubilità riesce a formare l'incanto del matrimonio. Certamente moltissimi di tali fatti restano chiusi e sepolti nell'interno delle famiglie, ma ciò non toglie che il male esiste e che urge ripararci.

XLVI.

« Il divorzio, « son parole del Chrestien », adusa i coniugi a sconvenienti paralleli ». Ma l'assoluta indissolubilità non è di certo atta a scansare tali deplorevoli paralleli. La certezza di non poter mai rompere il contratto legame incita più facilmente ai paralleli, anzi sprona a cangiare di frequente gli stessi paralleli.

Non potendo mai per nessun verso concepirsi l'idea di un secondo matrimonio più avventuroso del primo, la donna, che è stata messa a confronto della moglie, viene presa a trastullo e cade in derisione di chi la corteggia così di passata e senza nessuna probabilità di sodo e legale attaccamento. Quindi i paralleli cambiano continuamente.

Ordinariamente non si prende per mantenuta quella donna che si spera un giorno togliere a moglie. Chi è stato da una signora ammesso agli amori di contrabbando ed illeciti e scandalosi, difficilissimamente si risolve e sente giusto ribrezzo a farla sua col matrimonio. Allorchè però mai può aver luogo il matrimonio colla favorita di quest'oggi, di questo mese e di quest'anno, i paralleli si fanno più volentieri e si fanno più leggermente.

I confronti che s'instituiscono quando la legge prescrive l'assoluta indissolubilità sono adunque più frequenti, ed in arroto non possono mai venir per così dire onestati da un buon fine. In ogni caso le comparazioni di tal fatta sono

per tutti i rispetti biasimevoli e vanno inappellabilmente condannate. Ma se si vuole riuscire a farle scomparire od almeno a sminuirle, non bisogna pigliarsela col divorzio, bensì col LIBERTINAGGIO.

Lasciamo che la legge provveda ai casi estremi d'impossibilità di coabitazione fra due coniugi, ma nello stesso tempo giuriamo guerra implacabile al libertinaggio, perch'esso è indubbiamente il più gran flagello per le famiglie, perchè sradica i sentimenti paterni e materni, e perch'è una scuola d'immoralità per la prole.

Schiacciamo la testa all'idra delle passioni se non vogliamo ch'essa si drizzi pettoruta ed irrefrenabile. La depravazione dei costumi dev'essere il nostro più esoso nemico, e tutte le nostre forze vogliono accamparsi per disarmarlo e debellarlo. Non c'è altro ragionevole ed infallibile mezzo per sollevare il prestigio ed assicurare l'avvenire delle famiglie.

XLVII.

Il Chrestien imputa al divorzio d'essere contrario alle massime d'una savia politica, perchè, fra le altre cose, distrugge il germe del vero amor patrio, e perchè snerva i popoli che l'adottano.

A sentire esplosioni rettoriche di questo tenore, pare in verità di cascar dalle nubi. Che cosa mai il patriottismo ha da fare coll'assoluta indissolubilità? Chi oserebbe pre-

tendere che gli antichi popoli, i quali ammettevano il divorzio, e quelli fra i moderni che l'hanno inserito nelle loro leggi, hanno mancato di patriottismo?

A noi gode l'animo di veder guerreggiato il divorzio con dei marroni di siffatto calibro. Appaiare l'assoluta indissolubilità ed il patriottismo! Ma ci può essere un connubio più grottesco, eteroclito ed impossibile di questo?

Nè è meglio fondata l'accusa apposta al divorzio di snervare i popoli. Tutte le ragioni militano per affibiare tal colpa all'assoluta indissolubilità, e d'altronde la più comunale esperienza attesta che i popoli i quali accettano il divorzio hanno più di forza, od almanco ne hanno altrettanta, che quelli che di divorzio non vogliono sapere.

Non c'è il prezzo dell'opera a ribattere e nemmeno a degnare di risposta siffatte censure; ma noi ce ne siamo intrattenuti un istante per sovrabbondare di cortesia e di generosità.

XLVIII.

Per l'autore, che qui non abbiamo saputo fare a meno di confutare anche col pericolo di stancare i nostri simpatici lettori e di farli prorompere in qualche poco lusinghiero *auf*, « la semplice separazione, correggendone gli abusi, avrà tutti i vantaggi reali senza veruno degl'inconvenienti del divorzio ».

Noi confidiamo di aver fatto vedere, e promettiamo di

provar meglio nel decorso di questa modesta scrittura, che la semplice separazione tiene tutti gl'inconvenienti del divorzio senza averne i vantaggi.

Quest'ultima proposizione è per noi la più pura verità, la quale salta agli occhi di chiunque ci ha gentilmente accompagnato sin qui, ed è disposto a non abbandonarci prima che il presente lavoretto tocchi la sua meta.

E sapete, cari lettori, in che modo l'autore intenderebbe correggere gli abusi della semplice separazione? L'adulterio del marito non sarebbe causa di separazione anche quando la concubina dimora nella casa coniugale, « se la moglie ne conserva i diritti e gli onori, se gli occhi non sono colpiti da immagini offensive, se l'adulterio è misterioso e la concubina sta sommessa! » Dunque la concubina che stanzia nella casa coniugale, non è immagine offensiva, e l'adulterio che ne segue può essere misterioso! Si è con questo genere di elastiche ed invereconde prescrizioni, che il nostro avversario fa conto di tenere in onore la morale e salvare l'umana razza dalla corruzione. L'ingiustizia più pervicace e ributtante dev'essere, a senno del Chrestien, l'alleata ed il sostegno della morale e del buon costume. Ad una certa morale si dà l'addiettivo di pelosa, ma questa del nostro contraddittore come si addomanderebbe?

Per farsi luogo a separazione, le ingiurie, secondo il qui criticato moralista dal cuor peloso, non pur gravi debbono essere gravissime, profferite in presenza di estranei (e-

scludendo così qualunque testimonianza delle persone di casa), e lanciate nell'intento di disonorare. Scusate se è poco.

Per lui, la donna non dovrebbe poter chiedere la separazione se le sevizie che patisce sieno soltanto gravi; bisogna che le sieno eziandio ATROCI. In una parola, quando la moglie sta per prendere commiato da questo mondo, vittima degli strapazzi di un marito brutale, allora, e solo allora, ha la facoltà di chiedere la separazione dal marito. Grazie della troppa umanità. La moglie col suo bravo passaporto di separazione tirerà più lieta l'ultimo sospiro, e non mancherà di mormorare qualche parola di benedizione al bravo e benevolo signor Chrestien.

Adottando questi ed altri non meno ripugnanti provvedimenti, si correggono gli abusi della separazione personale e si può fare a meno del divorzio!

Ci accorgiamo di essere entrati in polemica con uno scrittore che le sballa così grosse, da darla vinta al più debole e titubante dei partigiani del divorzio.

Senza pertanto recarci menomamente a merito una vittoria tanto facile e comoda, noi chiediamo la separazione personale ed anche il divorzio dal signor Chrestien, e procediamo avanti senza porre altro tempo di mezzo.

XLIX.

Potremmo passare in rivista altri autori contemporanei o di poco posteriori al Chrestien; potremmo segnatamente intavolare conversazione col Couturier de Vienne, autore della *Reforme de l'ordre judiciaire*, col signor Sieyès che scrisse il *Traité de la loi du divorce*, col rinomato Odilon Barrot che mandò fuori una scrittura col titolo *Du Divorce*, con Rendu, Fontanelle, Diderot, Charron, Madama De Stael, ecc.

Diremmo volentieri del *Traitè du Mariage*, ecc., pubblicato a Parigi nel 1825. Nel I° e nel II° volume, l'autore, signor Vazeille, non pur fa guerra all'abuso del divorzio, ma pretende ergersi a lancia spezzata per l'assoluta indissolubilità.

Egli scrive bene, ma in sostanza non dice nulla di nuovo e di convincente, cosicchè trattenendoci un po' seco, potremmo averlo con noi che siamo pel divorzio.

Se questa conversazione potesse aver luogo fra noi, i sullodati scrittori ed i nostri amici lettori, stando a gioviale crocchio in qualche affollato caffè del *boulevard des Italiens* di Parigi, con un buon sicaro in bocca ed un lucente bicchiere ricolmo davanti, alternando i puff del sicaro col sorseggio della bevanda che a noi più ci va a genio, e sogguardando quante belle ci cadessero sott'occhio; forse anche i nostri cari lettori passerebbero con noi volentieri qualche ora.

Ma a noi non è dato comunicare coi cari amici in geniale ritrovo, e siamo d'altro canto persuasi che la conversazione in lontananza ed a mezzo della scrittura corre grave pericolo di riuscire incresciosa, quando si ha la sventura, come noi l'abbiamo, di non saper vestire i pensieri con leggiadre forme, e quando mancano, come a noi avviene, la precisione, la profondità e la squisitezza del dire.

Si è per questo che ci risolviamo a spiccare un bel salto per venire a toccare di più recenti autori francesi.

L.

Il signor L. E. Bautain combatte il divorzio per le conseguenze che arreca ai figli ed in generale per l'immoralità ed il disordine che induce. Questi appunti noi abbiamo di già soppesato e valutato, ed in seguito avremo probabilmente bisogno di meglio chiarirne l'inanità.

Ma quel filosofo non si ferma lì, e tiene che il matrimonio vuol essere assolutamente indissolubile, perchè « un contratto non può essere annullato da quelli che l'hanno conchiuso, se non alla condizione di rimettere le persone e le cose nel loro stato anteriore o di porgere almeno un'equivalente riparazione.... » Chi renderà, dimanda egli costernato, « chi renderà alla donna la sua giovinezza, il suo incanto e la sua innocenza? » *Philosophie Morale,* Parigi 1842, vol. II, p. 537 e 538).

Un po' di calma ed un tantino di ragione. La donna, che l'autore di quell'opera vuole a tutti i costi legata ad un uomo da essa per imperiose cause abborrito con tutta la foga dell'anima sua, conserverà o migliorerà la sua giovinezza, le sue seduzioni e la sua innocenza? No sicuramente, chè anzi soffrendo essa orrendamente in tutte le sue fibre più sensitive ed in tutte le facoltà del suo spirito e vivendo col cuore sconvolto e scompigliato, la giovinezza, l'attrattiva e l'innocenza non possono a meno di peggiorare e ricevere l'ultimo colpo.

Se la malaugurata donna ha di già moltissimo scapitato smarrendo le sue più preziose doti magnatiche e seducenti, perchè dobbiamo, proclamando l'assoluta indissolubilità, mandarla del tutto giù e completamente sciuparla?

Si sa ch'essa è nella situazione più angosciosa, perchè ha sortito un infelice matrimonio e non può tollerare di dover rimanere ciononostante avvinta a suo marito, ed il signor Bautain per farle piacere e per ristorarla dei dolori che la martoriano, le viene a dire che tutto è onninamente irreparabile e che sino all'ultimo anelito essa è moglie dell'odiato marito! La moglie non può rifarsi delle jatture sofferte nel matrimonio, dunque facciamola per sempre disperatamente infelice! Chi può menar buona questa razza di argomentare? Non è precisamente un volere allargare la ferita sotto paruta e pretesto di attendere a curarla e sanarla?

Se coll'interdire il divorzio si restituissero alla donna

quelle prerogative, che affascinano e rapiscono, e che nel matrimonio le furono involate, noi pei primi vorremmo esser giusti, e, potendo, anche generosi verso di loro, largamente risarcendole del danno sostenuto.

LI.

Abbiamo dianzi fatta la nostra professione di fede sul conto della donna; tuttavia, a costo di riuscire sazievoli, amiamo ripetere che noi annettiamo massima importanza agli onori ed al culto prestati alla donna. La mansuetudine e la mitezza dei costumi, la buonacreanza e la squisitezza dei modi e del portamento, in generale la civiltà ed il progresso si professano obbligatissimi a tal culto ed onorificenze, e non sanno come sdebitarsi.

È un fatto da tutti affermato e da nessuno revocato in dubbio, che per formarsi un'idea della civiltà di un popolo, uopo è guardare ed esaminare in che conto è tenuta la donna. Quando vedete o sentite che presso una nazione la donna è malmenata e spregiata e tenuta a vile, chiamate pur barbara codesta nazione e non temete d'ingannarvi o di toccare una smentita.

Il termometro che segna i gradi della coltura di un paese è appunto il modo onde gli uomini si governano verso le donne. Rimontate ai popoli più antichi e venite ai contemporanei; troverete sempre che questa regola non falla.

Quali sono i codici che ai nostri dì più si mostrano degni del tempo che corre, e più sono applauditi dall'universale? Sono quelli che portano migliore opinione e maggiormente apprezzano le qualità della donna, e conseguentemente l'ammettono al godimento della patria potestà, all'uguale diritto ereditario coi maschi, ad una più estesa capacità di contrattare e così via via.

Tutti coloro, ai quali preme l'avanzamento delle condizioni morali dei popoli, fanno ogni opera per innalzare il prestigio della donna, onde porla meglio al caso di esercitare quell'influenza, che dirozza, ingentilisce, abbellisce e rende cara la vita umana. Quegli scrittori che vogliono dipartirsi dalla generalità ed in ogni occasione scoccano frecciate ed assestano punture alla donna, non s'accorgono e non hanno veruna coscienza del male che fanno.

Diceva benissimo, non ha guari, un nostro intimo amico, che a forza di dare dell'imbecille ad uno si termina a farlo realmente imbecillire. Laonde coloro i quali si dilettano d'ingiuriare, trafiggere e mettere a fondo la donna, da un canto imprimono un certo marchio di stanchezza e di decadenza alla nazione cui appartengono, e dall'altro prostrano il morale e talpano l'avvenire della donna stessa. Ma già per Dumas (figlio) e suoi seguaci lo scopo è asseguito quando si dànno per originali e fanno dello spirito a buon mercato.

LII.

Della stessa maniera, allorchè si viene a combattere il divorzio per rendere la donna a gran pezza più infelice, e col tentare nel medesimo tempo di far loro credere tutto il contrario, è voler porre in mostra originalità e spirito che noi ci ostiniamo a reputare di cattiva lega; è voler dar la baia, è, pur dissimulando di star sui complimenti, continuare a spunzecchiare ed a frecciare instancabilmente il sesso gentile.

Sicuramente la trista missione del tempo, le sofferenze della gestazione, l'allattare e l'allevare, la stessa coabitazione riescono a danno delle doti e dell'attrattiva delle donne. Queste sanno benissimo che dopo il mezzodì viene il tramonto, e con dolore s'accorgono che la primavera della loro seducente beltà va declinando in un'età, in cui la vigoria ed il rigoglio dell'uomo, non che scemare, si conservano e talora eziandio aumentano.

Per questa ragione e per altre molte che lasciamo nella penna, contrarre un secondo matrimonio torna più facile all'uomo che alla donna. È un fatto incontrovertibile che nella convivenza coniugale la parte che prende la donna supera di gran lunga quella che l'uomo presta, dacchè, evidentemente, i pesi della famiglia gravitano più sulla donna che sull'uomo.

La donna patisce così una diminuzione di pregio, dalla

quale l'uomo viene esonerato. Ma ciò non vuol dire che si dee senz'altro respingere e mandare alla malora il divorzio; importa soltanto che il divorzio vuol essere organizzato in modo da portare alla donna un certo risarcimento per la sofferta diminuzione di valor fisico, escludendo, beninteso, i casi di delitto da essa perpetrato nell'intento d'indurre ed attuare il divorzio; importa in altri termini che le leggi del divorzio vogliono essere più propizie alla donna che all'uomo, appunto perchè la donna va più soggetta a scapitare e corre maggiori pericoli di quel che avviene all'uomo.

In questa maniera la bilancia ritroverebbe il suo equilibrio, ed il divorzio si giustificherebbe dell'aggravio che a torto gli si vuol dare.

LIII.

Il signor Belime, la di cui opera sulla filosofia del diritto è conosciutissima, perora con abilità la causa del divorzio, e certo non è spesa perduta il riprodurre qui qualche suo squarcio sull'argomento.

« Non è possibile immaginare che gli sposi abbiano potuto dirsi: Siamo per legarci con una catena talmente indissolubile, che quand'anche diventeremo più tardi mortali nemici, continueremo a vivere insieme; noi ci sommettiamo ad un tal giogo, che sebbene l'un di noi violerà la sua fede e sprezzerà tutti i suoi impegni, l'altro dovrà

proseguire a rispettarlo; anche a costo che la nostra vita comune fosse una serie di combattimenti e di oltraggi, noi rimarremo sottoposti a codesta vita comune, ed incarichiamo il potere sociale di astringerci a tal tortura.

« È supponibile una simigliante convenzione? Ed ove fosse stata conchiusa, sarebbe valevole? E se non è valida, in che modo la legge può imporla agli sposi?.... »

Veramente quanto più ci si pensa su, tanto più si fa chiaro che il cervello diede di volta ai legislatori, i quali non vedono in che condizione mettono i coniugi coll'assoluta indissolubilità. Col divieto del divorzio IN OGNI CASO E AD OGNI COSTO essi dicono franco e netto di soffrire il capogiro e di non aver sentore di quel che fanno. Soltanto così si possono spiegare la loro cecità ed il loro obblio nel sancire allegramente l'assoluta indissolubilità.

Ci sono di certo degl'inconvenienti nel divorzio, ma che nome daremo alle disastrose conseguenze che accompagnano l'assoluta indissolubilità? Mai, e poi mai, può il divorzio dar luogo a quei casi ineffabilmente dolorosi, che provengono dal disperato estremo dell'assoluta indissolubilità.

La ragione si rivolta ed invelenisce contro siffatta indissolubilità, e questo è sufficiente motivo per esser sicuri che rivoltanti, velenosi ed in ogni caso lamentevoli sieno gli effetti da attendersene.

Non c'è obbiezione mossa contro il divorzio che non è ribattuta con una risposta più o meno calzante e soddi-

sfacente; ma lo stesso non può in verun modo asseverarsi dell'assoluta indissolubilità, tantochè i partigiani di questa non hanno, in fin di conto, altro partito che borbottare e tornarsene colle pive nel sacco.

Vediamo se i nemici sfogati del divorzio non finiscono collo smarrire la tramontana. Pogniamo, secondo la riferita ipotesi del signor Belime, che i legislatori dicessero ai coniugi: Voi vi congiungete in matrimonio colla soave lusinga di viver felici, ma noi vi facciamo noto ch'entrate in una prigione, la cui porta sarà perpetuamente serrata a doppio chiavistello e congegnata a segreto; noi saremo inesorabili e se non vi garba ci rincarate il fitto; la è così e chi si sente far male si scinga!

Non è vero che i legislatori i quali mettessero tali cancelli e tenessero simigliante linguaggio, farebbero onta al loro dovere? Essi non ignorano, o per lo manco non dovrebbero ignorare, che l'uomo nello stato di piacere o dolore fortemente sentito, è sempre mai esposto ai colpi dell'imprudenza e delle risoluzioni precipitose. Quindi invece di tener mano alle risoluzioni prese in quella condizione di cose, vanno tenuti a far luogo alla riflessione, e supplire alle viste corte ed al menzognero prisma degl'individui, operando per loro ciò che avrebbero fatto per essi medesimi, qualora i fumi dell'immaginazione non avessero gettato un fitto velo sul corso dell'avvenire.

Possono darsi preveggenza e precauzione più ovvie, comunali ed indispensabili di queste?

LIV.

Sul conto delle imputazioni al divorzio addossate, di trascurare cioè l'interesse della prole e di togliere la speranza della riconciliazione, il Belime si esprime come appresso:

« È da mettere a calcolo soltanto l'interesse dei figli, e conviene sacrificar loro quello dei genitori, ai quali si viene così ad imporre un celibato forzato? Questo stesso è forse desiderabile sotto il rapporto della moralità? I legami illeciti, in cui un tale stato di cose quasi necessariamente gitterà gli sposi, saranno per avventura un migliore esempio pei figli? La sorte dei figli che vien dipinta con truci colori, allorchè i loro genitori, stringendo nuove nozze, mettono tutta la loro affezione sui frutti di una più felice unione, codesta sorte non è assolutamente la stessa nel secondo matrimonio quando il primo fu sciolto dalla morte di uno dei coniugi?

« Si parla della possibilità del riconciliamento nel caso della semplice separazione personale; ma nel fatto queste riconciliazioni non si avverano mai, perchè i tribunali uniformandosi alla legge, non accordano le separazioni, tranne il caso che l'incompatibilità di umori sia reale ed insanabile ». *(Philosophie du Droit.* Parigi 1856, vol. II, pag. 123, 124 e 125).

Noi, senza decidere se in ogni caso l'interesse dei figli

ha diritto di passare avanti a quello dei genitori, abbiamo mostrato che l'interesse dei figli resterebbe sacrificato ove il divorzio non avesse luogo in certe momentose circostanze.

Non si tratta adunque di far quistione di precedenza e preferenza d'interessi; si tratta che gl'interessi degli uni e degli altri, dei figli e dei genitori, perfettamente s'accordano nell'invocare il divorzio pei casi di gran rilievo.

Il divorzio poi non implica che i figli del primo letto abbiano a perdere l'affezione dei genitori, i quali nelle seconde nozze sortirono altra prole. I genitori non hanno plausibile motivo e non vorranno usar la crudeltà di pigliarsela colle innocenti creature, alle quali nel primo matrimonio hanno dato l'esistenza. Non possiamo presumere che i genitori prenderanno in uggia ed in disamore i figli del primo letto, che son sempre sangue loro. Perchè mai i genitori non amerebbero contemporaneamente i figli del primo letto e quelli del secondo?

A noi ripugna il pensare che ci sieno genitori i quali avranno vaghezza di sfogare i loro vicendevoli rancori cogl'innocui loro figliuoli, che continuano a portarsi bene e non tralasciano di compiere i loro doveri. Essi figliuoli saranno all'opposto amati con una certa predilezione, appunto perchè lo scioglimento del matrimonio rende più interessante e compassionevole la loro condizione. Così alla sventura di veder disuniti i loro genitori, essi non aggiungeranno l'altra di vedersi disamati o trattati con freddezza,

attesochè i genitori si sentiranno invitati e quasi astretti ad interessarsi più vivamente a loro ed a raddoppiare in loro favore di cure e di affezione.

Gli scambievoli disgusti e rancori dei genitori non hanno nulla da vedere colla prole, la quale per imperioso istinto tien sempre il posto d'onore nel cuore di ognuno dei genitori. Il grido della natura s'insinua e trova il verso non solo di dar pareri, ma di farsi dar retta anche dalle persone rozze e poco sensibili. Ci saranno delle eccezioni; ma chi le patisce o è un ribaldo patentato o è un pazzo; persone quindi da consegnare o alla legge penale od alla scienza medica.

Quanto a proscrivere il divorzio per la possibilità della riconciliazione, è certo che i tribunali sono ritrosissimi nel pronunziare la semplice separazione, se non si persuadono e non provano appieno che la convivenza dei coniugi è affatto impossibile. Ora quando così forte ed ostinato s'è chiarito l'antagonismo, noi non possiamo, senza insulsaggine, fare assegnamento sulla riconciliazione e bandire il divorzio per la possibilità di un riconciliamento, che nessuna buona ragione rende probabile od agevole.

Se nullameno la riconciliazione qualche rarissima volta avviene, essa è a riguardarsi come un fenomeno od un miracolo. Ma il legislatore non ha ricevuto l'obbligo di tener conto della possibilità de' miracoli, e di sancire leggi manifestamente ingiuste in considerazione e per omaggio alla possibilità di miracolosi eventi.

Ecco come plausibilmente e vittoriosamente si replica alle critiche che si levano contro il divorzio. I nostri opponenti per l'opposto ci rispondono con accenti così indecisi, fiacchi e sbiaditi, che noi ci sentiamo ognor più crescere ed ingigantire la persuasione della convenienza e della necessità del divorzio.

LV.

Il signor A. Duval è uno scrittore moderatissimo, e, a quanto sembra, sufficientemente chiesastico, quindi tutt'altro che partigiano sfegatato del divorzio. Ma egli è uno scrittore che non sa torturarsi per calpestare le leggi più ovvie della ragione e del retto senso; è uno scrittore che sa vincere e soggiogare le volgari preoccupazioni; epperò, sebbene con qualche esitazione, si decide per l'ammissione del divorzio nel codice delle leggi civili, naturalmente lasciando che ognuno poi, secondo le proprie convinzioni religiose, voglia o no avvalersi dei provvedimenti legislativi:

« Il principale motivo pel quale io non mi sento portato ad accettare l'indissolubilità del matrimonio, malgrado il rispetto ch'ella merita e ch'io per essa professo, si è che in fondo di questo principio morale e puro s'incontrano troppo sovente per l'uomo la disperazione e la sventura di tutta la sua vita....

« L'impossibilità di rompere il legame coniugale è un

ostacolo capace di spaventare certi spiriti, e presenta nelle legislazioni europee alcune sconvenevolezze, la di cui soppressione riconcilierebbe al matrimonio molti dissidenti. Quando uno sposo fa la sventura della nostra esistenza e la sua compagnia ci si è resa insopportabile, è crudele l'essere astretti a rimanere con essolui, o vedersi obbligati, se si vuole scansarlo, di abbandonare eziandio il proprio paese....

« Il matrimonio dev'essere un legame tutto morale; la venerazione di cui si circonda, l'influenza della religione e dell'opinione pubblica devono farne la forza. Io non comprendo come altri possa costringere a stare insieme, loro malgrado, due esseri che si detestano, o come si possa ricorrere alla mano del gendarme per ricondurre una sposa al domicilio coniugale » (*Opinions politiques, philosophiques et morales* par A. Duval. Parigi 1854, Vol. II°, p. 366 e seg.)

Non può la legge valersi del braccio del gendarme per tenere uniti coloro, che profondamente e di tutto cuore si abborrono; la legge non può contare sulla forza materiale per impedire che due sposi, che si gridano la croce addosso e con ogni intensità si abbominano, rompano il loro vincolo e stringano altre nozze; la legge non può abusare il suo potere per sentenziare irrevocabilmente due sposi ad una disperazione tanto duratura, quanto la loro vita. Intorno a ciò, nessunissimo dubbio.

Ora quando un autore così assennato, riserbato e chie-

sastico, come il Duval, piega davanti la ragionevolezza del divorzio in certi casi, bisogna pur convenire che l'assoluta indissolubilità fa acqua da tutte le parti e minaccia sfasciarsi e rovinare.

Noi diamo un gran peso all'opinione del Duval, appunto perchè vediamo in lui un autore, che tiene di molto alla religione cattolica, e che nondimeno si schiera fra i partigiani del divorzio. Saremmo per poco tentati di dire: *Duval locutus, res finita.* Egli invoca l'opera e dimanda l'intervento della religione, ma non già per affiancare ed autorizzare con essa una solennissima e palpante ingiustizia; bensì per contribuire ed aiutare a tenere il matrimonio in quell'onore e quella santità che merita, e donde bene inestimabile si ritrae.

Facciamola una volta finita colle misure basse, meschine, coercitrici, irritanti, ingiuriose e conducenti a mettere la forza alle prese colla sventura, col dolore più acerbo e coll'infelicità. Liberiamoci dal cancro dei provvedimenti volgari, rachitici, storpi, nauseanti, insoffribili. Solleviamo un tantino la fronte, rammentiamoci della nostra dignità e del nostro dovere, e decidiamo la quistione come si affà e conviene a persone dotate di ragione, senno e sentimento.

Se potessimo accordarci a tenere una simigliante decorosa condotta e regolarci con tale infallibile guida, vedremmo di certo gli oppositori del divorzio cangiare avviso e meravigliare come mai sino a questo punto potevano intestarsi a credere nell'assoluta indissolubilità.

LVI.

Quella donna, che ebbe una profonda intuizione di tutto ciò che è umano e naturale, e seppe con incomparabile semplicità ed originalità penetrare nelle più impercettibili pieghe del cuore umano; quella scrittrice instancabile e valentissima, che dà fuori i suoi libri sotto il pseudonimo di Giorgio Sand, si scaglia in una delle moltissime sue scritture, e segnatamente nella voluminosa opera *Histoire de ma vie*, contro la legge della semplice separazione personale. È chiaro che assalendo essa cotesta semplice separazione, viene per indiretto a propugnare il divorzio; viene cioè ad agevolare e rafforzare il nostro assunto.

Di questo suo poderoso attacco noi non faremo che riprodurre le ultime pochissime righe, tanto perchè si vegga che il divorzio è caldeggiato eziandio da quelle donne, che ebbero la prerogativa del genio e che salirono in altissima fama nel mondo letterario.

« Quanto più si appieneranno le vie della liberazione, tanto maggiori sforzi i naufragati del matrimonio faranno onde salvare il naviglio prima di abbandonarlo. Se il matrimonio è un'arca santa, come lo spirito della legge lo proclama, fate ch'essa non affoghi nella tempesta, fate che quelli che la portano non si stanchino e non la lascino nella melma; fate che due sposi, costretti da un dovere di benintesa dignità a separarsi, possano rispettare il legame che

rompono ed insegnare ai loro figli a rispettare entrambi i genitori ».

L'autrice di queste linee è una poetessa, e perciò eminentemente fantasiosa e piena del fuoco sacro e scintillante; ma essa è altresì una brava pensatrice, perchè la buona poesia è alimentata dalle meditazioni dei filosofi com'è preparata dagli avvenimenti della storia. Così non approda il dire che non s'ha a dare retta a Giorgio Sand, perch'ella è sovratutto una poetessa. Chi ragiona a questo modo, vada pure a scuola e si faccia insegnare che cos'è la poesia.

Essa si è segnalata per le sue idee avanzate e spinte sul conto della donna, della politica e del problema della miseria. Ma certo nessuno si arrischia di appuntare codesta valorosa ed eccezionale scrittrice coll'appellativo di visionaria o con altri illusinghieri titoli, quando con dignitose e calzanti parole perora la causa del divorzio.

Come in moltissime altre circostanze, anche in questa, Giorgio Sand trova un eco fortissimo nel cuore umano, e l'eco del cuore nella presente congiuntura meravigliosamente risponde a' dettami della ragione e della giustizia.

Il sonaglio di visionari non tocca adunque a noi difensori del divorzio, bensì a quanti si beano ancora nella fede dell'assoluta indissolubilità. Noi guardiamo faccia a faccia alla realtà, prevediamo gli scogli, ci prepariamo a sorreggerci e rendiamo la vita meno ingannatrice e più avventurosa. I nostri contraddittori si circondano e si nu-

trono di fumo, si deliziano a rifuggiarsi nel sovrumano, nel sovranaturale, e nel sovrintelligibile; camminano a scavezzacollo e vanno a cozzare sonoramente colla dura ed indomabile realtà. Scegliete, lettori gentilissimi, risolvete se vi conviene arrollarvi alla nostra bandiera ovvero a quella del campo contrario.

LVII.

I forzati del matrimonio è il nome che meglio si assesti agli sposi sventurati, che non trovano nella dissolubilità del matrimonio uno scampo alla loro infelicità. I FORZATI DEL MATRIMONIO è il titolo di un'interessante scrittura, che la signora Gagneur, notissima a chi s'intromette di letteratura, diede alla luce nel 1870.

Quivi essa prende a patrocinare con maestria il divorzio, e mostra come l'assoluta indissolubilità non può scompagnarsi dal costringimento, e questo alla sua volta si associa col tradimento, la falsità, la sventura e simiglianti altri dolciumi, laddove la libertà è guarentigia di fedeltà, è sorgente di felicità.

Il libro della signora Gagneur è un romanzo che interessa al più alto segno, dipingendo al vivo e mettendo in iscena le funeste conseguenze dell'indissolubilità del matrimonio. La lettura di quel libro rimuove ogni dubbio sulla quistione, ed è, più che ogni altro, atto a far mutare avviso eziandio a quelli, ch'erano dianzi accaniti nemici del divorzio.

Il romanzo che prende ad argomento la vita reale, che fa vedere e toccar con mano le vicissitudini umane; il romanzo che c'introduce ne' domestici lari e ci disvela i più intimi segreti; il romanzo che non vuol essere produzione malaticcia ed effimera; il romanzo che dà l'assalto ai falsi idoli traendoli dal buio, e senza riserbo smascherandoli; il romanzo steso con tal criterio attira e guadagna tutta la nostra attenzione, ed è sicuro che assalendo un'instituzione, pienamente asseguisce il suo intento.

La signora Gagneur, che tanti applausi aveva riscosso colle sue due scritture *Croisade Noire* e *Calvaire des femmes*, si rese ancor più benemerita col prender di mira nell'ultimo suo romanzo l'irragionevolezza dell'indissolubilità *quand même* del matrimonio. A petto del quadro fedele della vita reale, a petto delle sode ragioni che gli amici del divorzio adducono e fanno valere, i motivi dei propugnatori dell'assoluta indissolubilità si appresentano rancidi e stantii, scolorati ed acquosi. Chi non ha ancor preso una decisione sull'argomento e pende incerto da questo lato e da quello, passi qualche sera a leggere *Les Forçats du Mariage*.

LVIII.

L'insigne e fecondo filosofo, giurista e pubblicista, signor J. Tissot, nella sua pubblicazione sul tema che abbiamo per le mani, favella non pur del divorzio, ma ezian-

dio del matrimonio presso i popoli antichi, del celibato dei preti e della patria potestà. Nella parte che tratta del divorzio si diffonde sulla storia di esso presso le diverse nazioni e i diversi tempi, e prende anche a ragionare in disteso del divorzio considerato dal punto di vista del diritto ecclesiastico.

Noi non abbiamo l'ambizione di dar fuori un'opera sul divorzio, bensì una semplice monografia, e quindi ci siamo fatti un obbligo di non divagare e di non uscir dalla tesi. Non intendiamo sovratutto di sfoggiare erudizione e darci l'aria e l'importanza di sapienti. Se all'ultimo ci verrà fatto d'indurre nell'animo di chi ci fa l'onore di leggerci, la convinzione che in certi casi il divorzio è necessario, noi ci chiameremo più che pagati della nostra povera fatica, e ci lusingheremo di aver fatta una buon'azione.

Discorreremo certamente del divorzio rispetto alla religione, ma non c'ingolferemo nei testi del vecchio e nuovo Testamento e nelle scritture dei Santi Padri, dei teologi, degli storici ecclesiastici, dei canonisti, dei controversisti e degli autori in generale, che si proposero di discutere in disteso della posizione del divorzio di faccia alla religione. Il nostro compito per questa parte sarà breve, e tale, speriamo, da diradare e dissipare ogni dubbio senza peraltro inquietare o sconcertare le diverse particolari convinzioni religiose.

Se pigliassimo ad addurre soltanto le interminabili disputazioni sostenute pro e contro il divorzio dai cattolici
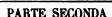
e dai protestanti, avremmo di certo materia per colmare un tarchiato volume. Ma nessuno ci perdonerebbe lo sciopero di tanto tempo e di tanta fatica nel milleottocentosettantacinque, all'epoca cioè, in cui gli stessi scrittori ecclesiastici si sono arresi a riconoscere la necessità della separazione fra Chiesa e Stato.

Con questa naturale ed ovvia divisione fra le appartenenze ed i doveri dello Stato e le appartenenze e i doveri della Chiesa, noi che possiamo dire di assistere all'ultimo quarto del secolo XIX, troviamo la quistione del divorzio semplicizzata, accessibile al ragionamento di tutti, qualunque sieno le opinioni religiose, e sgombra dalle tenebre ond'era prima avvolta per la confusione fra i domini dello Stato e quelli della Chiesa.

Il legislatore che regola gl'interessi temporali dei cittadini, è tenuto a lasciarsi guidare dalla ragione, dall'equità e dalla giustizia; chi invece è chiamato a provvedere agli interessi spirituali delle umane fatture resta padrone di governarsi con quelle norme e quei criterî che più crede consentanei al proprio fine.

Coloro i quali scrivono tenendo l'occhio soltanto agl'interessi religiosi della società, se hanno buon naso, procederanno calmi e confidenti e non temeranno di restar senza lettori. Essi accetteranno eziandio un nostro consiglio, cioè di guardarsi bene di uscire dai gangheri, di darsi l'aria di settari sfogati, di sconoscere o travisare la storia, di sacrificare la giustizia a quello ch'essi chiamano il loro ideale,

di coniare una morale per loro proprio conto colla pretesa di vederla attuata da tutti, di mettere innanzi false ipotesi, di far ragguagli puerili, di assumere un tuono dottrinario ed imperioso, di ricuocere infruttuosamente certe rancide obbiezioni, di allegare sofismi triti e ritriti, di regalarci idee stracche di rettorica ammuffita e di declamare quando non c'è altro scampo.

Quelli che si lasciano andare per questi precipizi, come molti scrittori chiesastici hanno fatto, dànno il torto alla propria causa, fanno bonamente increscer di loro e finiscono col divenire antipatici anche ai loro primieri amici. Gli scrittori civili non vogliono insegnare il catechismo e rivedere il dovere agli scrittori ecclesiastici, ma questi alla loro volta non debbono farsi maestri di quelli, e tanto meno armarsi di ferula e menar botte all'orba.

Scansiamo a tempo gli equivoci, mettiamo prima ogni cosa al suo posto, e lasciamo che gli scrittori della scuola civile e quelli della scuola ecclesiastica attendano in pace al loro diverso compito e restino nella loro beva, senz'essere sturbati ed impacciati dalla prepotenza, o dall'intolleranza che è la prepotenza nel giro delle idee e delle convinzioni. La cortesia dei modi, la dignità umana e la verità non potranno che lodarsi ed avvantaggiarsi di un simile portamento.

Il rispetto alle credenze ed opinioni altrui in tutto ciò che non offende la giustizia, l'ordine pubblico ed i diritti altrui, ecco qual'è, secondo noi, il canone più indispensabile per qualunque società civile.

Questo rispetto venendo meno, la teocrazia, la persecuzione, l'inquisizione, la tirannia e le altre delizie delle passate età ritorneranno, e si rifaranno dell'ozio forzato, cui sinora sono state condannate. Uscire da tal orgia infernale ci è costato tanto e poi tanto, che ritornarci coi propri piedi sarebbe la più grossa e solenne minchioneria, che mai si sia compiuta sotto la luce del sole.

Per non ricadere in simile spaventevole ballo, allo Stato corre obbligo strettissimo di rispettare la libertà religiosa di ognuno, quando tal libertà non torna a pregiudizio della giustizia, dell'ordine pubblico e dei diritti altrui.

Anche i superstiziosi, i fanatici, gli allucinati ed i mistici trovano, se ben guardano, il loro tornaconto nella perfetta neutralità dello Stato, perchè lo Stato, attenendosi a questo principio, lascia fare anche ad essi il loro comodo, se e finchè non trascorrano a nuocere altrui. Ma con che viso, d'altro canto, dimanderebbero codesti infelici che la superstizione, il fanatismo, l'allucinazione ed il misticismo fossero prescritti come legge ed obbligo di tutti? Come mai lo Stato sacrificherebbe a siffatte mentali infermità i diritti dei cittadini e quelli della ragione?

La Chiesa non ha un motivo al mondo di lamentarsi quando lo Stato le permette di aver regole e statuti affatto diversi e contrari a quelli di esso Stato; ma questo non può alla sua volta rinunziare al diritto di sancire leggi che non corrispondono e non hanno da veder nulla con quelle emanate dalla Chiesa pel governo religioso e per le coscienze degl'individui.

Con queste vedute e consentaneamente a tal sistema, noi crediamo di poter tagliar corto nel trattare, come più innanzi brevemente faremo, del divorzio dal punto di vista della religione.

Non abbiamo adunque bisogno di accompagnare l'eloquente e dotto signor Tissot nelle sue lunghe peregrinazioni sulle province del diritto ecclesiastico; preferiamo invece di seguirlo, benchè frettolosamente, in quelle pagine dov'egli attacca di fronte la semplice separazione personale ed adduce certi dati statistici. Intendiamo di far ciò uniformandoci sempre alla nostra maniera di vedere, aggiungendo del nostro ed usando quella libertà che stimiamo necessaria per ottenere l'assunto.

LIX.

Una volta che la separazione personale si ammette dalle leggi positive, solamente quando inattuabile è stata riconosciuta la coabitazione; una volta che per non poter più oltre soffrire, si è presa la risoluzione di separarsi, è inopportuno, imprudente e nocevole ritornare alla primiera posizione, perchè ordinariamente non ne seguono che commedie sommamente ridicole o tragedie ineffabilmente dolorose.

Così si chiarisce sempre più vana la speranza della riconciliazione, che i nostri oppugnatori considerano come bomba formidabile ed atta a distruggere tutt'intero l'edifizio del divorzio.

La semplice separazione è uno stato piuttosto violento e contradittorio; è un diniego di giustizia inventato per non arrecare disturbo e dar puleggio a certe particolari convizioni e per rispettare un legame, che non lega più nulla, e che è impacciato da tutti gl'inconvenienti del divorzio e del celibato senza fruirne i vantaggi.

È un fatto dalla statistica asseverato che i rancori e gli affanni domestici, negli Stati che non accettano il divorzio, sono per le donne sorgente inesauribile di suicidi. Da ciò emerge: 1° non esser vero che la semplice separazione torna alla donna tanto giovevole quanto il divorzio; 2° non esser vero che le donne tengono generalmente in tanto orrore il divorzio, da preferire il suicidio.

Studiando sulle statistiche si desume ancora che le dimande per la separazione corporale non sono d'ordinario l'effetto del capriccio, ma della reale difficoltà ed impossibilità di convivere, e che tali difficoltà ed impossibilità, nella maggior parte dei casi, aumentano a misura che più anni conta il matrimonio. Ora siccome non si dà e non si può dar luogo alla separazione personale per leggerezza, per inconsideratezza, per ghiribizzi e fumi nati di punto in bianco, lo stesso avverrà pel divorzio, che conseguentemente non sarà usato se non in gravissime emergenze. Che gli eccessivamente timidi ed i troppo facili ad adombrarsi si dieno quindi pace, e non abbiano nessun timore per le loro digestioni avvenire.

La semplice separazione personale è difficile ad otte-

nersi dai poveri, ed in fine del conto non rompe l'abborrita catena. Onde non è a meravigliare se i poveri, anzichè chiedere la separazione, trascorrano a suicidarsi o ad avvelenare e troncare l'esistenza dei loro odiati coniugi.

Cotesta separazione è un rimedio troppo caro, epperò inaccessibile a certe borse. Chi è troppo infelice e non ha mezzi trova annegare od appiccarsi più agevole, che pagare una somma di spese, del tutto superiore alle proprie forze, a non contare la pensione che con gran sacrifizio bisognerebbe talora fare al coniuge separato. E tutto questo disturbo a che scopo? Per essere condannato alla più dolorosa delle vedovanze!

È bensì vero che anche il divorzio può essere, ed è presso certe nazioni, una costosissima faccenda; ma noi calorosamente insistiamo perchè l'instituzione del divorzio non s'inverta in un monopolio dei soli benestanti. Laonde, offrendosi il destro, ci scaglieremo con tutte le nostre forze contro quelle legislazioni, che l'hanno in modo organizzato, da ridurlo ad un lusso dei gaudenti. È certo che l'assetato preferisce non veder l'acqua, piuttosto che tenerla sotto lo sguardo e non poterne menomamente godere.

In ogni caso il divorzio non impone vedovanza nè celibato, mette fine agli scandali, ammannisce un buon avvenire ed aggiusta la bisogna il più convenientemente che sia possibile.

Per voi che declamate contro il divorzio, la condizione

sine qua non per riaccasarsi è la morte, solamente la morte di uno dei coniugi, che hanno il cuore stivato ed esulcerato di rancori; ora se la morte non si dà l'incomodo di sovvenire ad un tale stato di cose, non è probabile che la morte violenta sarà incaricata di sbrigare il negozio? Si è così che la semplice separazione personale sospinge al delitto e diventa pericolosissima!

Senza esagerare, senza sfoggiare antitesi, che sono d'ordinario il delirio dei poeti, facciamoci a pensare a tutte le miserie, a tutte le angoscie, alle quali presto o tardi soccombono tante malaugurate donne indissolubilmente unite a dei mariti brutali o scapestrati o l'uno e l'altro insieme. Pensiamo altresì a quei disgraziati mariti legati per sempre a donne capricciose, incontentabili, leggiere, stravaganti, spudorate, libertine; e vediamo se ci dà l'animo di porre l'assoluta indissolubilità del matrimonio come regola necessaria, imprescindibile, incontrovertibile per tutte le persone, in tutti i modi ed in tutti i casi. Interroghiamoci con sincerità e scommettiamo che a novantanove su cento, tale assoluta indissolubilità muove ribrezzo e riesce inaccettabile.

Mettiamo che un futuro marito manifestasse l'intenzione di voler maltrattare, disonorare e tormentare sua moglie, in luogo di proteggerla, accarezzarla ed amarla; mettiamo che una fidanzata dicesse di passare a marito per farsi una posizione, per essere più libera e per satisfare la sua sregolatezza all'ombra della vita maritale; certamente in

tali condizioni neanco un pazzo entrerebbe nello stato coniugale. Ora quando la vita dell'uno o dell'altro coniuge è una fedele esecuzione di tali progetti, chi dirà valido ed indissolubile il matrimonio sol perchè quelle dichiarazioni non furono esplicitamente fatte prima?

Il marito fa tutto il contrario di quello che ha promesso; è spergiuro; non adempie le obbligazioni del contratto; dà, tutto profumato e cascante di vezzi, la caccia alle belle e brutte attrici; corre dietro le danzatrici; inganna e schernisce la buona fede della propria donna; la pianta senza esitazione; e poi, quando la stagione teatrale è finita, eccoti il nostro eroe mettersi in viaggio, e non certamente per andare a scoprire qualche altro resticciuolo di nuovo mondo, sibbene per seguire qualche mal tornita ed ormai troppo stracca e stomachevole figlia di Tersicore, quasi sempre accompagnata da una megera, che con indegna profanazione prende il nome di madre ed in questa qualità vien presentata.

E non ostante tutto questo, avete pur l'audacia di pretendere che l'avvenente, simpatica, virtuosa moglie non debba aver potestà di rompere il suo legame, dopo di essere stata tradita, posposta ad un orco fra le femmine di partito, abbandonata insieme a tre o quattro figliuoli, resa infermicoia, cacciata nel cammino dell'ettisia, ridotta infine a dover morire ad oncia ad oncia se il rimedio del divorzio non le viene in soccorso!

E tutto ciò perchè? Perchè il marito ebbe la furberia

o la dimenticanza di non dire, prima di portarsi dall'ufficiale dello stato civile, quello che in cuor suo covava, di non muovere allora nessuna minaccia e di non fare nemmeno intravedere la possibilità di quello, che ha poi con aria trionfante eseguito.

Ammettere il divorzio? Dininguardi! È cosa da far tremare la carne e le ossa. Frattanto lo sposo infido non torna; pronto ad amare qualunque donna che non sia la propria moglie, continua a stancare l'arco della schiena per fare inchini e riverenze a cantanti e ballerine, profonde quattrini per contentare i loro folli capricci, e guai a chi gli propone di tornare in seno alla propria famiglia.

Per tanto lungo ed assoluto abbandono, la moglie sconsolata comincia a languire ed a consumarsi nell'aspettazione, prende il lutto, veste anche a gramaglia i figliuoli, e, dovendo per sue bisogne sortire di casa insieme alla prole, attrae l'attenzione e la commiserazione del pubblico, che omai è informato di che si tratta.

Il marito viene di tutto ciò a conoscenza, ma se ne stà tranquillamente dov'è, e la moglie si va facendo bianca come un lenzuolo di morte, e si dispera ognor più, sinchè viene diffinitivamente ed irreparabilmente colta dalla solita inesorabile malattia e chiude per sempre gli occhi alla luce.

La notizia va attorno; suscita pietà per la morta, sdegno pel marito; provoca commenti d'ogni sorta; fa balenar l'idea

della necessità del divorzio, ma dopo un po' di giorni si pensa ad altro, e chi ha avuto ha avuto.

Il nostro ganimede finalmente è sazio e ristucco della ballerina, bella o brutta che fosse; ritorna al luogo natio; si sbarazza degl'importuni, che tentano censurarlo; viene circondato dagli amici dello stesso pelo e della stessa buccia; riprende le sue gioviali abitudini; continua a far vita brillante, e senza voltarsi al passato, per lui già avvolto di un fitto velo increspato, spinge avidi gli occhi ai divertimenti avvenire.

Ecco i corollari di quella pietra filosofale, che si chiama l'assoluta indissolubilità del matrimonio. A chi poi ci accusa di romantico o di esagerato pel sopra delineato quadro, noi sommettiamo alcune stupende righe di Giuseppe Rovani:

« Chi considera codesti affanni nella calma di un'anima indifferente, può riderne e crollare il capo di pietà sprezzante, ma chi soffre e si tormenta, non per questo cessa di soffrire e di tormentarsi. Il mondo ha pattuito di sentir compassione e di attestarla perfino in pubblico, anche fingendo, se uno è assalito da una fiera malattia corporale; ma le malattie dell'animo, il mondo ha stabilito di pigliarle in canzone; a meno che la portantina dell'infermiere non venga a trasportare al desolato manicomio chi ha smarrita la ragione spaventata dal peso insopportabile della sventura ». (Cento Anni, Milano 1868, vol. II, p. 217).

LX.

La semplice separazione personale è insufficiente e tale da aggiungere anzichè togliere ragnateli dal buco, eziandio perchè talora si dà ai figli un padre che non è il loro padre, e perchè sorelle e fratelli soltanto uterini prendono a volte una parte di sostanze, che loro non campetono. Queste ingiustizie legali vengono a gettare, od aggravare la dissenzione e lo scompiglio nella famiglia.

Ancora quando il marito è giudiziariamente separato, la legge presume ch'egli è il padre del figlio o figlia, che sua moglie, entro un certo lasso di tempo, mette alla luce. Il marito può però opporsi a riconoscere il nuovo rampollo, se prova che fu partorito dieci mesi, o più, dopo l'ordinanza di separazione emessa dal presidente del tribunale, purchè, beninteso, la dimanda di separazione non fosse stata rigettata sei mesi prima ch'ebbe luogo il parto. In una parola, se il marito vuol liberarsi di una presunzione legale che pesa su di lui, deve provare i fatti che giustificano ch'egli non è il padre.

Va bene che anche nel caso del divorzio bisogna assegnare certi termini, diremo così, di transizione onde regolare la paternità, ma per lo meno il divorzio è un rimedio reale ed efficace, e merita ben la pena che altri per asseguirlo sostenga qualche sacrifizio.

Nella semplice separazione, la presunzione di paternità

esiste tutt' intera a carico del marito, e la legge interdice qualunque facoltà di non riconoscere il figlio concepito durante il matrimonio, se per tentativi di accomodamento o per altre circostanze ci sia stata riunione temporanea fra i due coniugi. (Vedi l'articolo 313 del codice civile francese e segnatamente il paragrafo II° inserito dopo la legge del 6 dicembre 1850, e l'articolo 163 del codice civile italiano).

Ma se il marito non ha il coraggio o manca di mezzi per fare cotesta prova, perchè dev'essere riputato padre di figli che non gli appartengono? Come mai da una riunione soltanto passaggiera e temporanea si può diffinitivamente argomentare la paternità del marito, che pure è in grave disgusto colla moglie e ne resta abitualmente separato?

Che diremo poi di tutta quella caterva di mariti, che o non sono al caso di dimandare la separazione giudiziaria, e che non pertanto vengono dalla legge dichiarati padri della nuova prole, cui la moglie regala l'esistenza, senza esserne richiesta e tanto meno pregata?

Ci sono tanti e tanti mariti che non amano le soglie dei tribunali, perchè sanno che in certe faccende « coteste soglie, come i carboni, o tingono o scottano »; essi non vogliono nè tingersi nè scottarsi e si astengono dall'intentare un procedimento, che non può nemmeno fare ottenere il divorzio. Ora è giusto che in questo caso graviti su di loro il peso di figli che ad essi sono estranei?

L'odio si è acceso fra i coniugi, la coabitazione non potè per nessun verso proseguire; non si chiede, e nel fatto generalmente non si chiede, la separazione giudiziaria, perchè è costosa, perchè fa chiasso e svela reconditi dolori di famiglia, o perchè lascia sussistere il legame coniugale o per qualunque altra ragione. Ciò importa che il marito, il quale non ha provato avanti i tribunali l'impossibilità fisica o l'impossibilità morale della coabitazione, resta avanti la legge, padre dei figli di quella donna allegra e scialosa, che si chiama sempre sua moglie, e che effettualmente è sua nemica!

Persino quando si è fatto tutto il possibile e si è stati infine abbastanza fortunati per conseguire una separazione giudiziaria, per un certo periodo di tempo e sino a prova contraria, rimane la presunzione di paternità a carico del marito, con quanto suo scapito e spiacevoli conseguenze ognun sel pensa.

Così vogliono le inesorabili leggi della logica, perchè, stabilito che colla separazione personale il matrimonio non si scioglie, se ne desume che, sintantochè non si dimostra il contrario ed almeno durante un certo termine, « il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio » (Codice italiano, articolo 159 e codice francese, art. 312), o come dicevano i romani *pater is est quem nuptiæ demonstrant* (Dig. l. 2, t. 4, 5). Ma non è vero che tali deduzioni, logiche per quanto volete, tornano a danno della morale e della giustizia insieme?

Si replica che anche col divorzio questo male in gran parte resterebbe. Ma c'è la differenza, noi daccapo rispondiamo, che, accettando il divorzio, avremo un inconveniente ristorato e ricompensato da una misura radicale e da un vero rimedio, dovechè colla semplice separazione si patisce quell'inconveniente e non si ottiene in iscambio che un provvedimento obliquo, un palliativo insufficiente a sanare le ferite, inadatto a troncare lo scandalo ed incapace di quetare e soddisfare.

Premesso adunque che i mariti restano con quell'aggravio, benchè temporaneo, di paternità, e premesso che, tutto sommato, il matrimonio non cessa di esistere, ci sia o no la separazione giudiziaria; conseguita che tal separazione non è tanto ricercata e si trova più comodo di vivere alla propria maniera e tirar via; conseguita ancora una costante occasione di dissipazione, di cattiva condotta e di cattivissimo esempio per la prole; e conseguita finalmente che le relazioni galanti si succedono senza intermissione le une alle altre, ed i mariti hanno ad assumere il carico di figli, di cui sono padri soltanto in virtù di semplici fizioni legali.

LXI.

Ne conveniamo, riprendono a dire i fautori dell'assoluta indissolubilità, ma il divorzio si deve sempre proscrivere, perchè mettere innanzi la prospettiva di un secondo matrimonio è invitare a sciogliere il primo con tutti i mezzi possibili.

Chi la pensa così deve avere della nostra società una idea troppo trista e desolante; deve congetturare che lungi di progredire, la società si sprofonda ognor più nella corruzione; deve supporre che il tempo passa per incattivire, arrozzire ed inselvatichire.

Tanto pessimismo non cape nella nostra mente, e noi non vogliamo fare effetto ed impressionare con delle geremiate, che per esser troppo vecchie, hanno messo la barba bianca. E poi ove credete che effettualmente la società sia tanto inzaccherata e depravata, dovete fare il vostro conto che se da un lato sopprimete il divorzio, dall'altro si affaccia e s'insedia l'adulterio. Il posto che togliete al divorzio viene immediatamente preso ed occupato dall'adulterio; quello che levate alla permissione di divorziare, lo date all'adulterio; l'odio che gittate sul divorzio si converte in tanto buon capitale per l'adulterio, che allora si procaccia la scusa, il compatimento ed a volte eziandio una compiuta giustificazione. L'apparenza cambia, ma la sostanza resta la stessa, anzi diviene peggiore, perchè si nasconde il vero male e non si ricorre al vero rimedio.

Se opinate che la società sia caduta tanto basso, ponete pur mente che una gran parte di colpa ricade sull'assoluta indissolubilità, e che per indiretto vi fate così il processo a voi medesimi, e, senza vederlo, propugnate il divorzio.

Noi avversari dell'assoluta indissolubilità non ci lasciamo invadere da timor panico; non fuggiamo dal divorzio come

STORMO DI PASSERI (*); non paventiamo la frequenza degli scioglimenti di matrimonio quando il divorzio sia ammesso, perchè, a parte altre considerazioni, ogni dimanda di dissoluzione di matrimonio, portata avanti i tribunali e presa ad argomento di conversazione nel pubblico, è uno spettacolo che arreca sgomento e mette paura agl'interessati.

Se c'è prole particolarmente, quella tanto temuta frequenza di divorzi se ne stà più che mai lontana, perchè i figli sono, come ieri un parente ed amico di chi scrive ebbe a dire, i PLENIPOTENZIARI del matrimonio. E qui avremmo da mettere a disposizione di chi legge un bel fascio di commoventi scene di famiglia, che ci vennero di fresco narrate, e dove sempre risalta la suprema influenza esercitata dai figli; ma temiamo di sentirci rimproverare che la faccenda tira troppo in lungo e che il troppo alla lunga stroppia.

Dunque acqua in bocca; ma si lasci di mostrare lo spettro rosso dell'eccessiva frequenza dei divorzi, e si tenga bene in mente che i divorzi vanno senza esitazione preferiti a certe unioni matrimoniali, che sono vive immagini d'inferno o sepolcri imbiancati. In ogni evento ed a conti

(*) « Gli stessi *Picciotti* che s'involarono COME STORMO DI PASSERI alle prime fucilate di Palermo » (*Vita di Nino Bixio,* Firenze 1875, p. 173), furono le parole che quale scintilla aprirono il fuoco contro il Prof. Guerzoni. Siccome queste pagine furono scritte quando ancora ferveva quella guerra, le parole che la provocarono ci risuonavano all'orecchio e ci ronzavano attorno come un moscone; non è quindi meraviglia se ci vennero sotto la penna.

fatti, i secondi matrimoni sarebbero meno immorali, che i segreti commerci adulterini od incestuosi, i quali vengono laidamente ricoperti dal mantello coniugale.

Dalla possibilità del divorzio risulterebbe eziandio una significante diminuzione di delitti. Perchè, infatti, la moglie avvelenerebbe il marito, perchè il marito strangolerebbe la moglie quando, coll'ammissione del divorzio, sarebbe possibile di giungere alla calma ed anche di stringere un secondo matrimonio, senza far segno di ferocia e senza cimentare la propria vita? Perchè, se la desolante prospettiva dell'isolamento e della miseria non fosse la sola che restasse alle donne semplicemente separate, si risolverebbero esse sì spesso pel suicidio? Vi ha forse minor male morale, minor pregiudizio per la società, minor disordine per le famiglie, quando i coniugi, non potendo contrarre seconde nozze, cedono al parossismo della disperazione e ricorrono al suicidio? Si dirà a sorte che quei calzanti e terribili motivi, i quali conducono a giocare la vita, non sono tali da far rompere la caotica, insoffribile unione che gli ha fatto nascere? Quella che arreca simiglianti mostruosità, è una morale davvero rispettabile ed ammirabile!

Scacciamo una volta l'ubbia di cercare la morale nell'assoluta indissolubilità; ci stanchiamo inutilmente perch'ella sta di casa altrove.

In poche parole, la semplice separazione personale ha per effetto di moltiplicare il numero dei celibatari o dei cultori della vaga venere, di aumentare il numero degli

ussoricidi, di far trascurare o di rendere cattiva l'educazione dei figli e di far troppo spesso null'altro considerare nei progetti di matrimonio, tranne il lato degl'interessi pecuniari e puramente commerciali.

LXII.

I matrimoni frattanto indissolubili di diritto e per volontà o comando del legislatore, si sciolgono di fatto; tanto è vero che la natura delle cose è indomabile e la volontà dell'uomo impotente ad assegnarle la legge!

Indipendentemente dei matrimoni che si spezzano senza romore, il di cui numero è più considerevole di quel che comunemente si crede, e senza contare quelli che vengono troncati dal delitto, in Francia dal 1840 al 1862, cioè in 23 anni, si effettuarono 28,040 separazioni personali, e quindi in media per anno 1219 scioglimenti di matrimonio colla separazione *a mensa et thoro*.

Dal 1840 al 1863 le mogli che dimandarono la separazione, furono 32,763 ed i mariti che avanzarono la stessa richiesta solo 3099. Queste cifre servono a sgannare quelli che invocano l'assoluta indissolubilità per far piacere ed atto di deferenza alle donne.

Dal 1840 al 1863 si presentarono ai tribunali 32,411 dimande di separazione per eccessi, sevizie ed ingiurie gravi; 2134 per adulterio della moglie; 1868 per adulterio del marito commesso con la circostanza aggravante di te-

nere la concubina nella casa coniugale; e 697 per causa di condanna infamante. Di queste dimande 5351 furono ritirate prima del giudizio diffinitivo; 3875 rigettate dai tribunali e 26,456 ammesse.

Da tali cifre si deduce che i mariti si distinguono particolarmente per la loro brutalità; che, considerata l'indulgenza della legge per l'adulterio del marito, la donna è relativamente meno infedele che l'uomo; che non basta intentare un processo di separazione per ottenerla, difatti più di una nona parte di dimande viene respinta, ed in fine, che quasi un sesto delle richieste sono, per un motivo o l'altro, ritirate prima di venir diffinitivamente giudicate.

Ecco ora alcune altre poche cifre, che sul conto della Francia ci sono fornite da un rapporto sull'anno 1872 relativo all'amministrazione della giustizia civile e commerciale in Francia e nelle colonie, indirizzato dal Ministro della giustizia al Presidente della repubblica. In quell'anno i tribunali civili ricevettero 2793 dimande di separazione personale; 2446 DALLE MOGLI e 337 DAI MARITI; 497 coniugi chiesero la separazione dopo PIÙ DI VENTI ANNI di matrimonio. Ciò è una riprova che l'impossibilità della convivenza non si manifesta solo nei primi anni del matrimonio, ma eziandio negli ultimi. In generale poi le separazioni giudiziarie che in Francia hanno luogo dal primo al decimo anno sono assai meno di quelle che si avverano dal decimo al ventesimo anno di matrimonio.

Non c'è, od almeno noi non conosciamo alcun lavoro di

statistica sulla quistione che ci occupa, eppure esso sarebbe a gran segno utile per lumeggiare e far risaltare la verità sulla faccenda dello scioglimento dei matrimoni.

La statistica, la scienza dei fatti sociali, la scienza che basata sui numeri acquista la precisione e la certezza delle scienze esatte, la scienza che raccogliendo i fatti ne cerca e ne penetra le ragioni, la scienza che abbraccia ed illumina tutte le appartenenze della vita sociale, tale scienza potrebbe indubbiamente essere d'immenso giovamento per decidere la controversia che abbiamo preso ad esaminare.

Ci duole quindi di non essere al caso di avvantaggiarci dell'opera sua, ma non per questo disperiamo di poter raggiungere l'intento. Ben altri mezzi abbiamo alla mano onde trarre dalla nostra chi ci usa la cortesia di leggerci, e se non ci toccherà siffatta ventura, bisogna attribuirlo alla nostra incapacità e non già alla mancanza di cognizioni statistiche.

Per parte nostra, non tralasceremo di fare del nostro meglio; anzi metteremo maggiormente a prova le nostre povere forze onde arrivare alla meta, malgrado il difetto dei dati statistici.

Ci pare che anche senza il prezioso aiuto della statistica ognuno può formarsi un concetto abbastanza chiaro e netto sulle conseguenze, sui meriti e demeriti dell'assoluta indissolubilità e del divorzio. Animo dunque e avanti, sempre avanti, continuando per ora a tener consulto sull'argomento cogli scrittori che se ne sono intromessi e l'hanno studiato.

LXIII.

Or sono pochissimi anni anche al collegio di Francia, il prof. Ernesto Legouvé si scagliava contro la legge sulla separazione personale e conchiudeva in questi termini:

« Io non ho l'abitudine d'indietreggiare avanti il mio pensiero. Se bisogna scegliere fra la separazione di corpo ed il divorzio, io voto pel divorzio.

« Il divorzio scioglie, ne convengo, il matrimonio, ma non lo disonora, e l'esempio dell'Inghilterra, della Prussia, dell'America, ecc., ci prova, che la purità e la stabilità della famiglia non sono inconciliabili coll'esistenza del divorzio ».

Dunque per l'eminente professore, il divorzio è come un correttivo necessario di un male che altrimenti resterebbe irreparabile; un correttivo da adoperarsi soltanto quando si è alle strette di dover prendere una risoluzione.

« Forziamo la coscienza pubblica ad occuparsene » aggiungeva l'oratore, « forziamo i governi ed i legislatori ad interessarsene. Assaliamo senza tregua questa legge della separazione di corpo in nome del matrimonio ch'essa pretende di mantenere e che rovina; in nome dei figli che pretende difendere e che deprava; in nome dei sentimenti di famiglia che snatura; in nome dei figli bastardi che moltiplica; in nome dell'adulterio che regolarizza; in nome dei principii fondamentali della società che oltraggia;

in nome della giustizia, del pubblico pudore e della libertà individuale ».

Che cosa si può aggiungere ad un appello così caloroso e convincente? Le parole del signor Legouvé sono maggiormente autorevoli ed impongono di più, perchè pronunziate in un istituto di perfezionamento, i cui professori sono pagati dallo Stato.

Certo al Ministro della pubblica istruzione dovette riuscire increscioso e forse gli fece un po' salir la bizza, il saper dettata in un collegio dello Stato una tanto calda difesa del divorzio. Il prof. Legouvé però non si atterrì all'idea di mettere un po' sossopra il signor Ministro e volle dire la verità tutt'intera senza orpelli, senza velo e senza maschera.

Se tutti i professori avessero il coraggio del Legouvé, e non aspettassero sempre l'*admittitur* di sua eccellenza il Ministro, la via del progresso verrebbe a gran pezza accorciata e gli stessi professori non correrebbero il pericolo di perdere il loro credito per tenere in ordine lo stomaco del Ministro dell'istruzione e fargli, all'ora del pranzo, trovare sempre eccellente l'opera del cuoco.

È meglio di certo sgominare un tantino la calma e l'innocenza dei signori governanti, anzichè lasciare in sospeso od ingarbugliare certe quistioni che con urgenza chieggono una soluzione; e la quistione del divorzio è senza fallo fra queste.

Se ne parla poco; i nostri professori che nella filosofia

del diritto o nella filosofia morale non possono a meno di toccare questo argomento, vanno di corsa come se camminassero su carboni accesi, chiudendo colla cadenza obbligatoria che l'assoluta indissolubilità è il solo principio accettabile. Ma sorvolare su di una quistione, certo non vuol dire diminuirne l'importanza o riuscire a farla tacere.

Se non sono i professori, saranno altri, saranno gl'inconvenienti, sempre crescenti, sarà la trista realtà, che s'incaricano di rimettere il negozio sul tappeto con rammarico e dispetto dei collegi ed università dello Stato che lo vorrebbero invece collocato sotto. E ciò avviene, perchè è davvero opera vana, è follia voler contrastare alla natura delle cose ed ai bisogni umani che sono basati sulla giustizia.

LXIV.

In un libro pubblicato a Parigi nel 1860 sotto il titolo *Transactions Sociales*, la quistione che ci occupa è elevata a quistione sociale, e trattata sotto questo punto di vista.

L'autore, il signor Muiron, nel 1869 ritornò sullo stesso argomento, e chiamò aberrazione la legge dell'indissolubilità del matrimonio, ed aberrazione la legge della separazione personale. « Da queste aberrazioni legislative sono derivati e continuano a derivare i tristi disordini così nettamente accusati dai dati della statistica ufficiale, così energicamente denunziati e riprovati dalla Lega in favore

dei diritti delle donne, e da tutti i valentuomini, di cui il chiaro prof. Ernesto Legouvé si è reso l'organo.

E quando a questi disordini sì notorii vengono ad aggiungersi, da un canto, il vezzo che va generalizzandosi, massimamente nelle città, di non aver casa nè mobili e di menar la vita di Boemia; d'altro canto, la disparizione graduale del lavoro a domicilio e delle piccole fabbriche, e l'assorbimento dei lavoranti nei grandi opifici ..... quando si stende a sì alto grado il regno del male, non è arrivato il tempo in cui estrema è l'urgenza di riformare le leggi sul matrimonio? »

Più sotto il surriferito scrittore giustamente avvertiva che il legislatore si è astenuto di formulare, nell'atto dello stato civile, un giuramento, una promessa qualunque.

Il magistrato municipale si limita a leggere certi articoli del codice e a dimandare ai fidanzati se vogliono prendersi per marito e moglie, e, sulla loro risposta affermativa, li dichiara uniti in matrimonio.

I coniugi così uniti, sanno che, ai termini della legge, essi si devono mutualmente fedeltà ed assistenza; che il marito deve protezione alla moglie, la moglie obbedienza al marito; che la moglie è obbligata di abitare col marito e di seguirlo dove egli stima a proposito di stanziare; che il marito è tenuto a riceverla ed a fornirle tutto ciò che occorre pei bisogni della famiglia.

Ma se, vuoi isolatamente ed in segreto, vuoi per reciprocità d'incostanza confessata o tacita, si commettono

delle infedeltà; se l'assistenza ed il mutuo soccorso non sono richiesti; se moglie e marito si dispensano di abitare insieme; se la moglie non ha bisogno nè desiderio di obbligare suo marito a riceverla, il codice non ha previsto per nessuno di questi casi l'azione dell'autorità pubblica, e, nel fatto, una quantità di coniugi vivono volontariamente separati, senza che alcuna sentenza giudiziaria abbia legittimato la loro separazione e senza che ne provenissero scandali.

È mestieri guardare alla quistione del divorzio senza fantasticare e senza lasciare correre la fantasia alla sbrigliata. Si è coll'abbandonarsi ai voli dell'immaginativa che i fautori dell'assoluta indissolubilità non di rado s'ingegnano di spaventare i lettori in difesa della loro tesi. Ma naturalmente la trappola si scopre con agevolezza ed essi restano delusi e scornati.

Ci vuole sangue freddo; bisogna considerare la cosa non solo in teoria, ma eziandio dal punto di vista pratico. Allora svaniscono quelli che prima sembravano paradossi, o assurdità; allora si viene a chiarire che il ragionamento degli avversari è una bolla di sapone; allora si resta convinti della necessità del divorzio in casi di gravissimo momento.

Il secolo tende al positivismo e perciò esso abborre quei tali, che senza addurre sode ragioni credono far colpo e convincere strillando, evocando spaventevoli ombre, affacciando tenebrosi spettri, pronosticando non so quali

terribili calamità, ed in una parola facendo di tutto per mostrare e dichiarare la propria incompetenza sul soggetto.

Il secolo li schernisce e tira innanzi, sdegnosamente lor ripetendo *verba, verba et præterea nihil.*

LXV.

Il signor Pradier-Fodéré, nella sua opera *Principes Généraux de Droit, de Politique et de Législation,* pubblicata a Parigi nel 1869 francamente si associa a quelli, che vogliono ammesso il divorzio per motivi di gran levatura.

Dopo avere addotto in succinto alcune obbjezioni fatte al divorzio, e risposto nel modo che ormai per noi non è più nuovo, così continua:

« Si dice che l'infelice prova fatta dai coniugi nel primo matrimonio mostra sufficientemente ch'essi non sono adatti alla vita matrimoniale. Ma la seconda unione ch'essi contrarranno potrà, si risponde, esser meglio assortita e d'altronde nessuno è obbligato di associare la propria alla loro sorte.

« Si parla dell'interesse dei figli. Ma il cattivo esempio che loro darà la rottura del matrimonio sarebbe minore, s'essi fossero i testimoni forzati degli oltraggi quotidiani e delle lotte che lacerano la famiglia?

« Si discorre dell'affievolimento del legame di famiglia. Ma non succederà lo stesso col sistema della separazione personale, che i paesi più contrari al divorzio non hanno

potuto dispensarsi d'ammettere? La separazione personale che lascia sussistere la maggior parte degli obblighi del matrimonio e che impone agli sposi un celibato forzato o legami illeciti, sarà forse di un migliore esempio? ».....

Insomma si vede chiaro che gli scrittori più svelti e spregiudicati della Francia non sanno acconciarsi all'idea dell'assoluta indissolubilità.

Diciamo gli scrittori che più hanno meditato sulla quistione, chè, altrimenti, gli oppositori verrebbero fuori a dire che i Francesi sono famosi per la loro incostanza e che quindi non bisogna dar tanto peso alle loro opinioni sul matrimonio.

Noi siamo andati a cercare uomini di proposito ed autori più o meno bravi e conosciuti e rinomati; non abbiamo raccolto, come si suol dire, i pareri di piazza; non ci siamo accontentati di sordi mormorii e di romori indistinti. Sieno adunque i Francesi leggieri o no, per ora non ce ne importa. Quello che ci cale assodare si è che per la presente quistione gli autorevoli Francesi, che reclamano il divorzio stanno colla ragione, colla logica, cogl'insegnamenti della storia e dell'esperienza e coll'opinione prevalente dei Tedeschi, i quali sono tenuti per soverchiamente dotti, seri e costanti.

Quando perciò i partigiani sfidati dell'assoluta indissolubilità credono di toccare il cielo col dito e di rovesciare l'instituto del divorzio col venirci a susurrare all'orecchio che i Francesi sono leggieri ed irrequieti e che l'amore

coniugale non è il loro lato invulnerabile, noi rideremo loro in faccia e diremo che basta usare tali sutterfugi per concludere ch'essi si dànno vinti e battono ritirata.

Le buone ragioni, le solide argomentazioni e la dialettica stringente non tralasciano di compiere il loro dovere, sol perchè vengono adoperate dagli autori francesi. Il divorzio non si combatte col tassare i Francesi di volubilità, o con delle parole per quanto acri, per altrettanto insulse ed insignificanti.

A noi rincresce d'averci a staccare dagli ottimi Francesi i quali ci son parsi tutt'altro che leggieri e superficiali; ma i riguardi dovuti a chi ci accompagna ci pressano e bisogna pure allontanarsi. A quei valentuomini che ci hanno messo a parte dei loro severi studi sulla materia, noi protestiamo la nostra più viva riconoscenza, e frattanto prepariamo il sacchetto di viaggio per correre altrove.

LXVI.

Essere in Francia e non andare in Inghilterra sarebbe per poco un delitto. Lo scrivente non ha mai saputo perdonare ad un suo degnissimo ed impareggiabile amico di non essersi recato a Londra quando già trovavasi a Parigi. Egli però adduce in iscusa ch'era alquanto infreddato e sentiva allora un certo ribrezzo di traversar la Manica. Noi fortunatamente non siamo travagliati da costipazione e quanto a coraggio di sfidare i furori del mare, ne ab-

biamo da vendere. Saremmo perciò affatto inescusabili se facessimo la corbelleria che commise il nostro amico.

In Inghilterra staremo pochissimo perchè ormai a chi scrive tarda di ritornare in Italia ed anche al sullodato amico, il quale ha finalmente vinto ogni ritrosia e si è deciso visitare quella caotica confusione, chiamata Londra.

Egli ha per altro tutte le ragioni di voler riveder presto la sua bella Palermo, dove di giorno attende ai suoi affari particolari ed alle pubbliche faccende preparategli dall'onorevole dignità ond'è rivestito, e di sera se ne sta per tutta la stagione d'inverno e buona parte di primavera in un magnifico salone presso al camino. Ma sta a far niente? Tutt'altro. Ora scorre il FANFULLA ed i giornali di Palermo; ora bada a tener vivo ed in buon sesto il fuoco; ora fa passar l'occhio, così fra sonno e veglia, sulla GAZZETTA UFFICIALE (la quale, sia detto di passata, pare gli faccia l'effetto di un prepotente narcotico); ora parla di politica e delle ULTIME NOTIZIE cogli uomini più maturi della brigata, nel mentre i suoi di famiglia e qualche altro amico spendono il tempo a conversare, a sfogliettare e leggere un buon libro e qualche brano di fogli nazionali ed esteri NON ufficiali, a far la partita e ad intrattenersi piacevolmente sin verso la mezzanotte.

Per riguardo adunque a quest'ottimo padre di famiglia, e perchè dopo non breve assenza ricondursi al proprio nido fa piacere a tutti, noi ci fermeremo a Londra sol quanto basta per discorrere del divorzio con quella celebrità che è il signor Geremia Bentham.

Però neppure alla presenza di questo gran filosofo noi staremo zitti, ma esporremo francamente tutte le idee che l'occasione ci suggerirà anche quando non saremo sicuri di andare ai versi di chi gentilmente ci ascolta.

Vivamente ci cuoce il desiderio di esternare tutto ciò che sentiamo, e nulla può indurci ad esser timidi e soverchiamente riservati nello svolgere l'assunto.

Piaccia o non piaccia, saremo coraggiosi ed impavidi, perchè si tratta di una convinzione profonda e radicata, la quale con calore ed insistenza dimanda seguaci e cerca farsi strada.

LXVII.

Il signor Geremia Bentham dopo di aver delineata una splendida apologia del matrimonio, scende alla quistione dello scioglimento e suppone, come a undipresso noi in altro luogo facemmo, che la donna proponesse al marito una clausola di questo genere: — non ci sarà permesso di rompere il legame che siamo sul punto di stringere quand'anche arrivassimo ad odiarci tanto, quanto noi al presente ci amiamo.

Una simigliante clausola ha tutti i caratteri di un atto di follia, è qualcosa di contraddittorio e di assurdo che urta ed offende tutti senza eccezione. Tutti perciò riguarderebbero tal condizione, in forma di solenne promessa, come troppo arrischiata e strana e temeraria ed immorale

ed illecita e tutti si accorderebbero nel pensare, ch'essa sarebbe un'ipotesi troppo insolente.

Ma codesta clausola assurda e crudele non è proposta dalla donna, non è invocata dall'uomo, ma viene ad entrambi IMPOSTA dalla legge come una condizione alla quale essi non possono sottrarsi.

Quando meno si aspetta, la legge s'inframmette alle parti contraenti, le sorprende nei trasporti della loro giovinezza, nei momenti che aprono tutte le prospettive alla felicità; e dice loro ch'ella sarà impassibile ed inesorabile ai gridi del dolore, che per essi non c'è più scampo, qualunque sieno gli eventi, qualunque sieno gli strazi e le torture che potranno aver luogo.

Ma credere alla perfezione dell'oggetto amato, credere all'eternità della passione sono debolezze perdonabili ai giovanetti nell'accecamento dell'amore. I legislatori non dovrebbero dare nella ragna dove incappano gl'inesperti ed i credenzoni.

Del resto se i legislatori credono nell'eternità delle passioni, a che scopo vietare il divorzio, a che scopo interdire un potere di cui i cittadini mai farebbero uso? Ma no, i legislatori non sono tanto dolci di sale da prestar fede a tali ciance, essi hanno previsto l'incostanza, hanno previsto gli odî, hanno previsto che al più violento amore potrebbe tener dietro la più violenta antipatia; e ciò non pertanto con tutto il sangue diacciato e colla massima disinvoltura hanno pronunziato L'ETERNITÀ di quel voto!

A cotesti legislatori Giuseppe Rovani direbbe: « Gli uomini che portarono dalla natura il dispotismo e la gelosia, ed hanno sì poca fiducia nelle donne, che se la civiltà lo permettesse, adotterebbero volentieri il sistema orientale degli eunuchi custodi e spie; o rimetterebbero in vigore le consuetudini dei baroni del medio evo, che CHIUDEVANO SOTTO CHIAVE LA FEDELTÀ MULIEBRE, hanno sempre fatto MALISSIMO i loro conti. Essi non hanno pensato, che non è il POSSESSO MATERIALE della donna che importa; ma il suo affetto. Ora L'AFFETTO NON S'IMPONE, NON S'IMPRIGIONA, NON S'IPOTECA; come tutti gl'imponderabili, esso non può essere contenuto in nessun recipiente.

« I poeti e gli storici ci hanno assicurato, che la donna non fu mai tanto idealizzata, rispettata, idolatrata, come nel medio evo, perchè in quel tempo s'introdusse l'invenzione delle così dette regine delle feste e dei cuori. Ma se i nomi sono speciosi e lusinghieri, e se le apparenze sono belle e buone, cari i miei poeti sempre pronti a scaldarvi d'entusiasmo, storici egregi sempre corrivi a far dei sistemi, abbiate la bontà di considerare che invece non fu mai tanto materializzata la donna come dal giorno che, per assicurare la loro fedeltà corporea, FU MESSA LA CERA LACCA SUL LORO PUDORE, come se si trattasse di uno scrigno da consegnarsi al tribunale. Non è così che si rispetta la donna, signori storici e poeti.

« Gli uomini del mondo romano, che voi avete condannati come dispregiatori e conculcatori della dignità delle

donne, si fidavano, o fingevano almeno di fidarsi della loro parola. È un bel tratto di cortesia. Le donne sul terreno dell'amore e della fedeltà, eran LE SOLE CUSTODI RISPONSABILI DI SÈ STESSE. È a questo patto che si rispettano ».

Se ci fosse una legge che non permettesse di prendere un socio, un tutore, un intendente, se non alla condizione di giammai potersene separare, ognuno si rivolterebbe contro tal tirannia e tal demenza. Un marito è ad un punto socio, tutore, intendente e qualcosa di più ancora, eppure in diversi Stati civili non si possono avere che MARITI ETERNI!

Vivere sotto la perpetua autorità di un uomo che si detesta è di già una specie di schiavitù; essere poi astretti a ricevere i suoi abbracci è un dolore troppo grande per venir tollerato sotto la stessa schiavitù. Si ha un bel dire che il giogo è reciproco; la reciprocità non fa che raddoppiare il dolore.

Anche voi legislatori, cui il divorzio fa tremare le vene ed i polsi non potete disconvenire che il matrimonio è il solo mezzo di satisfare pienamente e tranquillamente l'imperioso desiderio dell'amore, ed allora perchè v'impermalite ed impennate quando vi preghiamo di capire che proclamando l'assoluta indissolubilità stornate molti e molti cittadini dal matrimonio, li private così delle sue dolcezze ed arrecate loro ineffabili mali?

Quando si comprenderà che proibizione di sortire suona proibizione d'entrare?

È un fatto che allorchè la morte è l'unica via di salvezza per un coniuge che si dibatte nella più rovente disperazione, egli è assediato e talora soggiogato dalla tentazione di delinquere.

Il DELITTO NEGATIVO basta per aggiungere l'intento, ed è perciò che i casi criminosi della vita coniugale restano per lo più avvolti nell'ombra e nel mistero. Il crimine è ben facile anche per le persone non viziose e non pervertite, quando a compierlo è sufficiente l'inazione. Imaginate un pericolo che ugualmente minacci un coniuge detestato ed un amante adorato, è presumibile che si faranno pel primo, sforzi così generosi e sinceri come pel secondo? (Vedi *Principles of the Civil Code. Works,* Edinburgo vol. I°, pag. 352 e 353).

LXVIII.

All'objezione che ammesso il divorzio, i coniugi saranno men cauti e formeranno facilmente desideri e progetti di nuove nozze, il dottissimo e profondo dialettico Bentham risponde che imponendosi l'assoluta indissolubilità esiste nel matrimonio LO STESSO inconveniente, ma con altri nomi e con peggiori conseguenze. Quando difatti il reciproco attaccamento è spento non si cerca e non si può cercare un secondo coniuge, ma il marito si provvede di una mantenuta; e la moglie, i cattivi esempi essendo contagiosi, non lascia di aprire le braccia ad un amante.

L'incubo di non poter mai mai rompere il legame mette addosso una smania indefinibile, schiude i cancelli all'immaginazione, riscalda la passione inesausta dell'amore, agita anzi tutte quante le passioni; atteso l'esaltamento, di una pipita fa nascere un patereccio ed in ogni caso suscita maggiori tentazioni, che la facoltà di poter divorziare.

Milita poi in favore del divorzio un'altra circostanza di rilievo. Quando un coniuge sa di poter perdere l'altro, procura con assiduità di coltivare i mezzi di piacere, che avevano dato origine alla reciproca affezione. Ognuno degli sposi si applicherà a studiare il carattere dell'altro e a non contrariarlo a costo di fare una pressione sull'amor proprio e qualche sacrifizio. In una parola le cure, le attenzioni, le compiacenze si prolungheranno nel matrimonio e ciò che si fece per ottenere l'amore, si farà per conservarlo.

Allora la moglie non mostrerà forse tanto desiderio di trovarsi a tutte le feste da ballo; essa probabilmente capirà che nei vortici della danza l'amore coniugale corre pericolo di naufragare. La donna infatti che è omai sciente di tutti i segreti d'amore e la sa lunga per tutto ciò che si riferisce ai piaceri d'imene, smarrisce quel senso profondo di decoro e di pudore che è in tutte le fanciulle; perde, anche involontariamente, il riservo ed il ritegno; si sente ballando trasportata in un mondo fuori del mondo; bisbiglia vertiginose parole; senza saper come e perchè si fa lecite certe piccole libertà e si abbandona a certi obli-

qui ed equivoci modi, che sono come la scintilla che mette in movimento il turbine delle passioni.

Il cavaliere d'altro canto sapendo di stringer la mano e cingere la vita di una donna, che è indissolubilmente avvinta al marito e che perciò non è per niente compromettente, fa più a fidanza, avanza esaltate e malfide proteste, dà l'assalto con maggior sicurezza e tutta esaurisce la sua maestria per sedurre e perdere la compagna di ballo, la quale è meglio disposta ai capogiri e meno invulnerabile alle tentazioni. E così il cavaliere e la dama finiscono col bere insieme la voluttà dell'affetto corrisposto.

« Nell'ebbrezza della danza vorticosa, in quel tepore che al pari di una corrente elettrica, è mandato e rimandato, V'È UN VELENO ASSASSINO che basta per intorbidare le pure sorgenti dell'innocenza inconsapevole! ».... (CENTO ANNI, Milano 1868, vol. II°, pag. 87).

Ora se il ballo torna così malefico all'innocenza inconsapevole, esso mena addirittura strage sulla spensieratezza e l'abbandono, cui si lasciano andare le donne maritate ed indissolubilmente legate. Queste, per la condizione speciale in che si trovano, riescono con sorprendente agevolezza a perdere e a far perdere la testa.

La donna maritata giuoca di civetteria, si apparecchia a prendere al volo tutte le galanterie, fa entrare il sentimento in tumulto, cade in non so quale effervescenza, sorride all'idea di contare un trionfo tanto maggiormente, in quanto che c'è un marito eterno che è incaricato di

farla da cireneo, e di coprire le laidezze dell'infedeltà.

Il cavaliere da bravo cicisbeo, che per ordinario sente i brividi per le vene al pensiero ed al pericolo di un matrimonio, non si cura di guardare pel sottile quando non vede parata la rete del matrimonio; avanza dichiarazioni da far senso anche ad una marmotta; adopera il linguaggio esplicito, ardente ed entusiastico dell'amore; aggiunge promesse, proposte, insinuazioni; appicca il fuoco a tutta la batteria delle armi, degli artifizi, delle insidie solite ad usarsi dai cacciatori delle donne altrui; smarrisce la prudenza ed ogni avanzo di senno; e tutto ciò con quali conseguenze per sè e per l'altrui moglie, ognun sel pensa.

Ci sono donne le quali paiono forti ed impenetrabili come il diamante e d'ordinario si serbano contegnose a segno, che nessuno dei giovinotti pretendenti e battaglieri osa loro accostarsi con intenzioni oblique,— nessuno si fa lecito di rivolger loro una di quelle frasi che sono come gli scandagli, gli ami e le reti della galanteria. Eppure nel ballo coteste donne a volte smarriscono la tramontana e si appaiano alle più leggiere; eppure certe fortezze che sembrano inespugnabili ed inaccessibili, nel ballo vengono a capitolazione!

Così stando le cose, la donna maritata, imperando la legge del divorzio, consiglierà a sè stessa di non trovarsi troppo frequentemente nelle feste da ballo e di non esporsi a perdere il proprio onore e' per sopraggiunta il marito. La donna avvinta con matrimonio assolutamente indisso-

lubile, nulla cercherà più avidamente che le feste da ballo, dove potrà farsi corteggiare, e rifarsi dalle noie domestiche, e sbizzarrirsi e bearsi alle spalle del suo imprescindibile ed eterno marito.

LXIX.

Questa tirata moverà forse il sogghigno di talune nostre conoscenti passionate pel ballo. Le gentili lettrici in gran maggioranza ci accuseranno di esagerazione, ci accagioneranno di mal animo e forse d'invidia e faranno un po' di broncio.

Ma noi ci consoliamo col pensare che abbiamo dalla nostra parte l'illustre Rovani, moltissimi amici e diverse signore, con una delle quali, ancor giovine ed avvenente, avemmo ieri il bene di conversare e di andare d'accordo su questo soggetto.

A nostra giustificazione e per salvarci dalla taccia di scapucciare e di dar troppa importanza a delle piccolezze, riportiamo altre righe del Rovani, che certo non è tenero nè dei Catoni nè dei paolotti e non ama sciorinar lezioni di bigottismo o di pessimismo:

« Quando le donne vengono assalite dal tifo erotico, si trovano sempre in una condizione molto più grave e allarmante degli uomini.....

« La donna si lascia trascinàre dal suo affascinatore come una bambina infatuata. La stessa innocenza della vita, la

stessa ingenuità dell'indole, invece di essere armi di difesa, espongono i lati più deboli alle ferite.

« Il demonio della passione vuole quel che vuole ed è onnipotente. Taluno potrebbe domandare in che modo alcune POCHE parole, dette in un momento FUGGITIVO, abbiano potuto suscitare un incendio così pronto e così generale; ma noi risponderemo appunto colla teoria degli incendi. Una favilla di sigaro acceso, la quale voli per caso in un covone di paglia, basta a distruggere un villaggio; mentre talvolta, se ci proviamo ad accendere il fuoco per il bisogno di riscaldarci, un mazzo di zolfanelli è poco per arrivare a far sorgere qualche fioca fiammella dalla catasta indarno disposta con arte sugli alari. Quel che è degli incendi materiali è degli incendi morali.

« Più d'una volta, anche senza essere stati il vicerè, nè avere avuto un'assisa tutta carica d'oro, sarà capitato a voi tutti, i miei cari giovinotti che oggimai, al pari di me, siete in liquidazione, d'avere avuto sotto il braccio o TRA LE BRACCIA taluna di quelle care giovinette o donne sature di sentimento e d'indole ingenua, che per un momento, nell'entusiasmo dell'affetto, vanno soggette ad una specie di sincope mentale; e, se siete stati galantuomini, non avete abusato di quei momenti, perchè non c'è nè coraggio nè gloria a vincere chi non è in parata...»

Da ciò è facilissimo arguire quello che succederà nel ballo, quando mancano l'innocenza della vita e l'ingenuità dell'indole; quando si ha avuto campo di dire non poche

ma molte parole, e non in un momento fuggitivo, ma con ogni agio e comodo; quando uua favilla è più che sufficiente per produrre un indomabile incendio; quando lungi dall'essere in parata, la donna desidera ed ambisce, segretamente o apertamente, di venir corteggiata e d'invescare i suoi adoratori; e quando finalmente si crede che il galantomismo non ha nulla che vedere col summuovere e provocare la passione erotica della dama, cui nella danza si fa da cavaliere.

Cosiffatto è il nostro convincimento e non abbiamo saputo contenerci dall'esternarlo tale quale brevemente si poteva.

Facendo pertanto caldi voti che le donne le quali sono state sì buone da leggerci sinora, non prenderanno per l'avvenire in odio le nostre povere pagine, ritorniamo al nostro ragionamento.

LXX.

Non è da mettere in dubbio esser legge del cuore umano che la possibile cessazione di un bene sia sprone e stimolo a conservarlo e tenerlo caro. Laonde i coniugi che Amore avvicinò e legò in matrimonio, faranno ogni loro potere per non perdere il bene che al presente tengono e godono.

È altresì naturale che l'attenzione posta nel conservare un bene sarà più o meno in proporzione della maggiore

o minor somma del bene medesimo. Così quanto più i matrimoni saranno meglio assortiti e geniali e vantaggiosi ad ENTRAMBE le parti, tanto maggiore sarà la cura che si metterà per non discioglierli, tanto più lontano il pericolo del divorzio.

Quella serie di attenzioni, come dicemmo e come altri scrittori osservarono, di compiacenze, di sacrifizi usati per ottenere amore, verrà, per custodirlo, continuata ed accresciuta puranco; cotalchè la possibilità di disgiungersi diverrà un nuovo pegno d'unione, tanto più poderoso, quanto più importante è la carta che si giuoca e più grave il pericolo che si corre.

Non son queste, verità di ovvia e palmare evidenza?

Ci fu chi notò come le amicizie tra i cavalieri serventi e le « d'altrui caste e pudiche spose » sono non di rado più intense e più durevoli, che l'amore tra i coniugi uniti colla legge dell'assoluta indissolubilità. Ora questa maggiore intensità e durata non possono attribuirsi se non alla possibilità di disgiungersi permessa ai cavalieri ed irrevocabilmente negata ai coniugi.

Qualcuno non mena buono e chiama romanzesco siffatto argomentare, ritenendo che siccome nelle lunghe amicizie e nelle pratiche libere il timore dell'abbandono esercita poca o nessuna influenza sul modo onde le parti concernenti si trattano, in pari modo il potere di sciogliere il matrimonio non sarà di alcuna conseguenza e non farà caldo nè freddo sul reciproco portamento dei coniugi.

Noi non abbiamo da disdirci o da retrocedere nemmeno di un millimetro, ma dato e non concesso che nelle *misalliances* la tema dell'abbandono non influisca per nulla, che se ne vuole concludere? Da ciò non può certamente argomentarsi che lo stesso avverrà nel matrimonio, perchè la *misalliance* non può mai appaiarsi col matrimonio, perchè il pericolo di perdere un amante non può ragguagliarsi col pericolo di perdere uno sposo, perchè le conseguenze della perdita dello sposo e di tutte le affezioni e le dolcezze della famiglia sono incomparabilmente più funeste che le conseguenze di un cambiamento nelle fortuite unioni.

Resta adunque messo in sicuro che la possibilità dello scioglimento del matrimonio è un vincolo gagliardo ed un efficacissimo pegno d'unione.

Quando il matrimonio è assolutamente indissolubile, quando cioè si vuol crudelmente e spietatamente chiuder l'uscio a qualunque più legittimo e fondato modo di salvezza, la brama di rompere il legame sorge più forte, ostinata e rabbiosa, perchè la natura violentata ama vendicarsi di chi pretende sopraffarla e domarla. I desiderî vengono, ripetiamo qui colle parole di uno scrittore di vaglia, e gli sguardi si comincia a mandarli in giro allora appunto che si sente il peso delle catene. Non c'è nessuno che più del prigioniero sia avido di cielo e d'aria.

Ma se per poco dichiarate il matrimonio dissolubile in gravi emergenze, se fate miglior senno e non osate entrare in lotta infruttuosa ed ingiusta verso la natura,

mille ragioni, che sono meschinissimi nonnulla per le fugaci, illecite relazioni, militano e si fanno valere onde rendere i coniugi più strettamente legati e scansare qualsiasi motivo di divorzio.

LXXI.

Proclamata la legge del divorzio, le fanciulle saranno men sovente sacrificate all'avarizia ed alla cupidità dei loro genitori; i cuori predestinati ad intendersi avranno meno incagli nella fredda, cinica speculazione dei parenti, i quali sono a volte dispostissimi ad abusare l'autorità che la legge umana ha loro accordato.

Posto il divorzio, le inclinazioni saranno consultate ed ammesse a dare il loro parere, pria di formarsi nodi, che non tengono più il carattere dell'assoluta indissolubilità.

Le bene intese convenienze, i rapporti di età, di educazione e di gusto, su cui poggia in gran parte la felicità coniugale, conteranno allora per qualcosa, nè sarà più tanto facile e frequente « sposare la proprietà senza sposare la persona ».

Le grazie della gioventù, i vezzi della bellezza, le speranze di un lieto avvenire non faranno più le spese e non saranno il giocattolo delle meschine e corte idee di vanità, che formano splendidi matrimoni, ma che finiscono col formare altresì l'infelicità degli sposi.

Allora i matrimoni non si conchiuderanno col solo con-

senso dei genitori, e non si dirà esemplare e perfetto un matrimonio sol « perchè come un contratto di compra o vendita, come un atto ipotecario, come un passaporto, reca tutte le firme e tutti i bolli voluti dall'autorità ».

Allora non si vedranno così spesso uomini ancor giovani sposare donne vecchie, o giovani ma rachitiche e deformi; allora la morte non sarà tanto adibita per troncare unioni concluse allo scopo di acchiappare una pingue dote.

« Quando un uomo giovine sposa, « dice quella perla di Rovani », per la dote, una vecchia o una rachitica, si può giurare che quell'uomo è perverso. Intanto che all'altare, in abito festivo, mette l'anello in dito alla compagna, e ode dal curato la figura rettorica del *crescite,* egli pensa già ai buoni servigi della morte, e in quel *crescite* mendace sente invece in embrione il *requiem æternam*.....

« È un fatto strano, ma pur degno della riflessione dei legislatori, che dalla casa della maggior parte di coloro che sposano per la dote una donna o vecchia o deforme, in pochissimo tempo la donna scompare. Noi abbiamo conosciuto una mezza dozzina di cacciatori di doti, che arrivarono giovani ancora alla seconda ed alla terza moglie. Sarà una combinazione, sarà un fenomeno puro e semplice; ma, a buoni conti, se noi avessimo una sorella od una figlia, ci guarderemmo bene di gettarla alle bramose canne di questi galantuomini, al cui confronto noi sentiamo quasi una certa simpatia pei famigerati Scorlini.....

« Quando si pensa alla leggerezza crudele onde i genitori gettano le loro figliuole inesperte nelle mani del primo che capita, senza esaminarne previamente il carattere intimo, senza conoscere le sue abitudini; spesso anzi non curando la pubblica fama che, se non sempre, qualche volta è un surrogato delle leggi impotenti; quando si pensa al numero sterminato di agonie tormentose e lunghissime subite da tante e tante infelici che i mariti hanno ammazzato in tutta pace, e persino nell'apparente e recitata bonomia delle pareti domestiche, e senza nessuna revisione legale; quasi si dura fatica a trovare indispensabile l'istituzione del matrimonio; e senza quasi, la coscienza spaventata si ribella ai codici invalsi ».

Ora non è vero che queste scelleragini accadono tanto più facilmente, allorchè il matrimonio è dichiarato onninamente indissolubile?

Non è vero che il dubbio sulla necessità dell'instituzione del matrimonio aumenta e si appresenta più minaccioso, quando la legge non riconosce altro che l'assoluta indissolubilità?

Non è vero che con questo sistema l'ippocrisia, il tradimento, e l'assassinio coadiuvati dall'abuso più sfacciato della patria potestà, trovano spianato il cammino e adempiono con agevolezza il loro ufficio tremendo ed orrendo?

È indubitato che se la legge potesse per vie indirette toglier di mezzo gli abusi di patria potestà, conservando quella giusta autorità che le viene accordata dalla ragione

e dall'esperienza, si sarebbe fatto molto per la felicità e la moralità dei matrimoni.

Il divorzio toglie indirettamente gli abusi della patria potestà; il divorzio fa perciò molto per la felicità e la moralità dei matrimoni; il divorzio dirada e leva i dubbi sulla necessità dell'instituzione del matrimonio.

LXXII.

S'inneggia all'assoluta indissolubilità come quella che induce una maggiore economia e protegge meglio gl'interessi pecuniari degli sposi, dovechè, accettata la legge del divorzio, si va incontro all'indifferenza, alla negligenza ed allo sperpero.

È da riflettere in prima che la mancanza della perpetuità ed indissolubilità nelle società commerciali non arreca disinvoltura, trascuraggine e scialacquo.

Il matrimonio indissolubile ha per altro un legame ben diverso e ben più importante di quello che tengono coteste società. La società coniugale è formata dal legame più forte, più durevole, più speciale di tutti i legami morali, stante l'affezione pei figli comuni, che cementa e ribadisce l'affezione reciproca dei coniugi.

Se adunque nelle società commerciali non c'è il pericolo del cattivo andazzo e dello sciupìo, tanto meno siffatto pericolo è a temersi nelle società coniugali, ad onta che, anzi appunto perch'essa non è rivestita del carattere di assoluta indissolubilità.

Difatti col matrimonio onninamente indissolubile, la proibizione di rompere il nodo coniugale induce sazietà, nausea, inquietudine, bramosia di nuovi piaceri, e quindi nasce il bisogno continuo di allontanarsi dalla casa coniugale, di andare in busca di sempre variate distrazioni, di spendere e spandere, di ammazzare il tempo alla meglio quando non si può altro.

Così nel matrimonio indissolubile l'antipatia e la discordia dei cuori arrecano la dissipazione e la rovina degl'interessi pecuniari. E all'incontro vigendo la legge del divorzio, i cuori, che per imperiosi motivi non possono più intendersi, si slegano prima che disuniti sieno gl'interessi e prima che gli sposi incomincino ad andar dietro i passatempi ed a sciupare senza un pensiero al mondo.

E ciò non è tutto quello che possa dirsi per provare che la facoltà di divorziare tende piuttosto ad infrenare che a far nascere la prodigalità.

LXXIII.

Essendo, come di sopra avvertimmo, più intenso e più sollecito il desiderio di nudrire l'amore quando il divorzio non è assolutamente interdetto, ognuno dei coniugi eviterà le folli spese e tutte « le altre diavolerie colle quali la dissipazione insapona le scale al fallimento », per la ragione che il darsi buon tempo e scialacquare sarebbe indispettire ed inasprire l'animo del coniuge, del di cui a-

more o stima si ha bisogno. Il timore di poter perdere il marito non persuade alla moglie d'essere buona amministratrice, attiva, vigilante, economa?

La giusta economia apprezzata in tutto il suo valore e giustamente portata alle stelle dalla prudenza interessata dei due sposi, ha sempre un merito ed un'attrattiva così grande ai loro occhi, ch'essa copre molti difetti e per sua intercessione molti torti vengono perdonati.

E per un altro verso ancora lo spreco delle sostanze ha luogo meno quando è ammessa, che quando è rigettata la legge del divorzio. Rotto il primo matrimonio è probabilissimo che i coniugi divorziati vogliano passare a seconde nozze. Ora la formazione di un secondo geniale felice legame torna difficilissima per non dire impossibile a quella fra le due parti che si è data a profondere ed ha acquistato nomèa di prodigalità. È un fatto naturalissimo che non abbisogna di prova alcuna.

Ove il divorzio è vietato, non resta altro ricovero che la separazione personale. Ebbene con tal ripiego un marito è quasi costretto ad esser dissipatore, come prima notò un distinto pubblicista francese e poi ripetè un italiano, col quale in seguito avremo ad intrattenerci sul divorzio.

Nella semplice separazione personale i coniugi isolati, irritati, irrequieti, in preda talora ai rimorsi, sempre all'agitazione, avidi di colmare il vuoto dell'anima loro, dichiarati incapaci di concludere una nuova legittima unione,

forzati a fuggire sè stessi e ad inseguire con avidità le distrazioni ed i piaceri; si trovano insensibilmente trascinati alla dissipazione ed alla sua sorella carnale — la dissolutezza.

Ed ecco così una prima sorgente di esiti continui.

La semplice separazione d'ordinario impone inoltre al marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie separata. E da ciò una seconda causa di aumento di spese e diminuzione d'entrata.

D'altro canto i fisici e morali appetiti del marito separato non accondiscesi nella vita coniugale esigono una terza spesa per soddisfarli con passaggieri fortuiti legami, essendo legge imprescindibile e necessità di natura, quella « che suscita gli affetti e li riscalda e s'affanna perchè trovino il loro adempimento ».

Gli altri giornalieri bisogni e le domestiche inevitabili spese costituiscono una quarta partita di esiti. Questi ed i succennati sborsi crescono e pesano tanto più, in quanto chè nè dall'ordine vengon diretti, nè dalla preveggenza, mezzi certamente adatti e requisiti necessari alla giusta economia.

All'opposto il divorzio induce bensì l'obbligo di mantenere la seconda moglie e la prima, ma, stante la libertà del secondo coniugio, il dovere di sostenere la moglie divorziata cessa dal momento ch'ella passa a nuove nozze. Il marito divorziato raccoglie, senza ciò, dalla seconda moglie tutti i vantaggi e tutti i frutti del di lei quotidiano

lavoro e del regolare andamento ed assetto delle faccende casalinghe, — vantaggi e frutti che non si godono nelle passeggiere ed illecite *liaisons*.

E finalmente non è da dimenticare quanto sommo è il rammarico del marito separato nel dover contribuire e provvedere al mantenimento di una sposa abborrita ed odiata con tutta l'enfasi dell'odio più indomabile; e quanto, per converso, sommo ed ineffabile è il piacere che, mediante il divorzio, si esperimenta nel sovvenire ai bisogni di una sposa che si ama e si adora.

Resta pertanto chiaro che col sistema del divorzio i matrimoni essendo meglio un prodotto delle scambievoli inclinazioni, e l'interesse pecuniario essendo meglio promosso e garentito dall'interesse di tener desto e vivo il mutuo attaccamento; la trascuranza, la profusione e la prodigalità debbono essere più frequenti e per poco inevitabili quando si vive sotto la legge dell'assoluta indissolubilità.

Il disgusto e la stanchezza degli sposi insoffribilmente annoiati l'un dell'altro creano il bisogno di cercare con insistenza distrazioni e passatempi, e di correre alla scapestrata; e quindi negligenza e trascuranza negli affari e nella educazione della prole.

Ciascun coniuge inseguendo e tenendo di mira i propri piaceri; non si dà pensiero e poco o nulla si cura di quanto accadrà dopo di lui, sempre ripetendo: *après moi le déluge*. Così in mille modi s'introduce il disordine nel sistema domestico, e la rovina della fortuna dei coniugi è bene spesso

l'immediata conseguenza dell'allontanamento e del dissidio dei loro cuori.

Tutto ciò non avviene sfrattando l'assoluta indissolubilità, perchè prima di aver disuniti gl'interessi, le cause del divorzio rompono e fanno cessare il nodo coniugale. All'assoluta indissolubilità o al divorzio tocca adunque la censura di trascinare alla prodigalità ed alla rovina finanziaria?

LXXIV.

La dissolubilità del matrimonio, riprendono gl'instacabili nemici del divorzio, inviterà il più forte dei coniugi a maltrattare il più debole nell'intento di strappargli il consenso al divorzio.

Si risponde prima in genere come non c'è al mondo instituzione che vada netta e monda di qualunque inconveniente. Noi non pretendiamo che l'instituto del divorzio faccia eccezione e corra scevro d'ogni menda e d'ogni pericolo e sia tutto oro nuovo, finissimo e di coppella.

Crediamo bensì che, tutto calcolato e soppesato, l'assoluta indissolubilità è a gran pezza più nociva e svantaggiosa, che la dissolubilità in certi gravissimi casi. Pensiamoci bene, riveriti signori, i rettori delle nazioni non sono chiamati a dettare le leggi OTTIME IN ASTRATTO, ma le più adatte e confacenti al bene secondo lo stadio di coltura dei cittadini che si devono governare.

Per ovviare al sovrarrecato pericolo, non potrebbe la legge, dice *Bentham*, in caso di brutali trattamenti, accordare la libertà delle seconde nozze solo alla parte malmenata, condannando alla vedovanza, l'altra che ha crudelmente offeso?

Allora la moglie barbaramente trattata dal marito troverebbe nel secondo matrimonio un sollievo ai mali sinora ingiustamente sofferti, e nel caso non volesse o non potesse contrarre nuovi legami, godrebbe per legge di una pensione vitalizia determinata dal tribunale a carico dell'uomo, che contro la propria donna si è reso colpevole di sevizie.

L'inumano marito troverebbe serrate le porte di un secondo matrimonio ch'era il suo dorato sogno, verrebbe, in punizione della sua pessima condotta, aggravato del mantenimento della moglie divorziata e, che è più, sarebbe intaccato in ciò che torna più caro e più pregevole alla nostra esistenza, vale a dire, scapiterebbe nella sua riputazione, perchè non potrebbe impedire d'essere segnato a dito e di passare per un uomo evitando, anzi per una belva da gabbia.

Accordare la semplice separazione personale nel caso di brutali trattamenti e di sevizie non basta, perchè in tal caso l'agnello ed il lupo, la donna oltraggiata ed il suo tiranno, andrebbero soggetti alla stessa punizione e subirebbero la stessa sorte.

Quest'apparente uguaglianza inchiuderebbe oltracciò una

reale e forte ineguaglianza, imperocchè il mondo è indulgente e lascia una gran libertà al sesso forte, ma fa viso arcigno ed attraversa pastoie e si mostra agresto e rigidissimo a quello debole.

Se si dice che il signor tal di tale mena una vita tutt'altro che da cenobita ed ha già pensato pei suoi fisici appetiti, il mondo resta indifferente e considera la cosa come naturalissima. Se si susurra invece che la signora N. N. legalmente divisa dal marito ha anch'essa preso le sue misure per conseguire il medesimo scopo, il mondo fa le meraviglie e se ne scandolezza e ne parla e ne straparla con insazievole malignità.

Gli uomini possono far nascere gli avvenimenti; le donne devono aspettarli: d'altra parte, a meno che non siano vedove, il quale stato è forse « il *non plus ultra* della felicità muliebre; non possano nè andare, nè stare, nè uscire quando vogliono, nè penetrare in certi luoghi, nè passeggiar *sub luna,* ecc. » Ma ciò nulla ostante guai se la donna separata dal marito non ha potuto sostener l'assedio e firmò la capitolazione!

« I corvi calanti alle carogne condannano sempre le donne fatte di carne, di sangue e di cuore »; condannano sempre le donne che ad onta e della virtù nativa e dell'educazione squisita e della vita senza rimproveri « ebbero tale esuberanza di sentimento da accogliere in petto la più possente delle umane passioni ».

Se poi le mogli separate dai mariti stanno completamente

ritirate e lottano contro le voglie naturali e vincono, pare e si ritiene che ciò sia ovvio e facile e, se volete, anche naturale.

Ma a quelli che non veggono in tal condotta nulla di straordinario e di ammirevole sta bene il dire:

« Gl'ipocriti che biasimano le anime passionate, pronti a far sempre da Tartufi ed a nascondersi sotto il tavolino dei perpetui Orgoni, dovrebbero compiangere ed ammirare invece la condizione di una donna che, ardente di fantasia, d'affetto, di sangue, pur riesce, dopo lunghe battaglie, a star salda nella propria virtù ».

È veramente sorprendente che la virtù quasi cessa di essere virtù quando è amata e seguita dalla donna.

Però, chi ben guarda, la virtù, alla quale qui in particolare si allude, risplende di limpidissima ed abbagliante luce più specialmente quando la è avuta cara e posseduta dalla donna, la quale nasce all'amore e senza di questo, la vita è per essa una lunga e tormentosa agonia.

L'uomo ha la professione da esercitare, ha il libro a scrivere, ha il commercio da tentare, ha l'industria, ha l'agricoltura da usufruire per guadagnare e per tenersi occupato, ha la politica, ha le lotte parlamentari, le lotte giornalistiche, ha le cariche provinciali e comunali, ha la carriera degl'impieghi pubblici o privati, ha la scienza, ha l'arte, ha il mestiere, ha il viaggiare, ha insomma tanti mondi dove vivere e distrarsi, — tanti cieli che gli danno agio di spaziare e che restano in tutto od in parte quasi nascosti alle donne.

Ma per le donne, salvo le debite eccezioni, che cos'è l'esistenza senza l'amore? Lo scopo di tutti i loro desideri, di tutte le loro azioni non è l'amore? La fede, la virtù, tutto per loro non si assomma nella suprema felicità dell'amore? I sogni e le veglie loro non sono tutti occupati dall'amore? Una terra riboccante d'ogni tesoro senza l'amore non è per esse una squallida e scorante landa? In una parola, per le donne, d'ogni gioja, d'ogni vita la fonte non è l'amore?

Non importa, mormorano gli avversari; l'assoluta indissolubilità dev'essere un canone indiscutibile; si conceda tutt'al più la semplice separazione personale e non si badi nè tanto nè quanto s'essa è per la donna il lenzuolo funerario e la tomba dell'amore e per l'uomo un inciampo di meno ed un'occasione propizia per tuffarsi e guazzare nei più turpi amorazzi.

E dire che coloro i quali parlano così, hanno la sfrontatezza di darsi per avvocati zelanti della felicità delle donne!

LXXV.

Ora perchè noi col clima londonese non stiamo niente affatto bene, e perchè promettemmo all'amico, di cui sopra è cenno, di arrestarci per brevissimo termine in Inghilterra, vogliamo tener parola e ricondurci senz'altro indugio nel nostro diletto paese; — in quel paese stato da migliaia

di autori descritto ed illustrato e ben trattato e maltrattato, ma che sempre bello di tutte le ricchezze che fecondano l'intelletto ed il cuore, sempre invidiabile ed invidiato, ormai vede « in un futuro non remoto la prospettiva rinnovata ed accresciuta e migliorata della grandezza antica ».

Da tutti i paesi, in Italia corrono gli uomini più preclari di virtù, d'intelletto e di genio, ed in Italia cuoce di tornare a noi, che siamo italiani di avi e di nascita, d'intelletto e d'anima. L'Italia non è IL CUORE ED IL CERVELLO DELL'UMANITÀ, com'è pei francesi la Francia; ma è il cuore ed il cervello di noi italiani, è la nostra rigenerazione, è il nostro risorgimento, é la nostra più potente ed irresistibile attrattiva, e noi l'amiamo coll'enfasi più gagliarda e profonda, e nel rivederla sentiamo traboccarci il cuore di gioia.

Si, torniamo pure lieti e festanti presso il nostro italico popolo, del quale niuno fu maggiore negli ordini del pensiero e dell'azione: « niuno fece imprese più universali, più durevoli, più segnalate, nè si mostrò più atto ad esercitare il principato morale del mondo ».

Rimettendo il piede in Italia, dobbiamo innanzi tutto passare a succinta rassegna le idee di Gioja sul divorzio, portandovi quelle varianti sostanziali e formali, sottrazioni e addizioni, che stimiamo acconce al nostro proposito.

Tutta la nostra sollecitudine versa nel convincere chi legge, della ragionevolezza del divorzio in certe gravi con-

giunture; questo è il nostro obbjettivo e per raggiungerlo non paventiamo di prenderci qualche libertà e d'intrecciare le nostre alle osservazioni altrui e di dar posto a tutto quello, che la mente, così corta com'è, e la conversazione cogli amici ed anche i propositi dei nostri contradditori ci mettono sotto la penna.

Ci è accaduto, e ci accadrà ancora, di ritornare più d'una volta sulla stessa idea e di ripeterci, a misura che andiamo camminando e ci facciamo a trovare e consultare gli uomini eminenti che sul divorzio hanno molto meditato e molto scritto. Conveniamo bene che ciò è contrario alla simmetria convenzionale ed all'ordine accademico delle materie, ed arreca una tal quale confusione e può talora fare aggrottare le sopracciglia e mettere a più dura prova la longanimità de' lettori, ma avremo per compenso che il soggetto sarà sempre meglio lumeggiato e chiarito, e probabilmente riuscirà infine ad accaparrarsi e conquistare l'animo di quanti, sovrabbondando di cortesia e garbatezza, si dànno la pena di accompagnarci.

Vorranno i censori, i grandi e piccoli Aristarchi menar buono e tollerare il nostro difettuoso metodo? Ne dubitiamo forte, ma, a dirla schietta, non ci annettiamo grande importanza; quello che ci preme si è di far breccia e di trarre dalla nostra coloro che prima avversavano il divorzio o stavano titubanti ed incerti sul partito a prendere. È offendere le accettate leggi dell'arte, è sacrificare i mezzi al fine, è gesuiteggiare; ma che ci volete fare? Gli scru-

poli e la rigidità di coscienza non sono la nostra beva, epperò colla lusinga che all'ultimo i nostri sforzi non torneranno affatto vani e che i nostri desideri saranno in tutto od in parte esauditi, intrepidamente procediamo innanzi.

LXXVI.

Vigendo la semplice divisione personale, il marito separato ha tutto il tornaconto e l'interesse di mettere in mala voce e screditare la moglie, onde schermirsi e salvarsi dalla nota d'infedele, d'ingiusto, di barbaro e così via; conseguentemente egli apre a due battenti, per così dire, le porte della casa coniugale e v'immette il pubblico e lo rende spettatore e testimone delle discordie, dei bisticci e di tutte le segrete, procellose scene, che ebbero a teatro la domestica dimora, e che furono, già s'intende, causate e provocate dall'imprudenza, dall'indole perversa e dai vizi della moglie.

Così il marito si dà a spargere e gittare attorno dicerie e falsi romori che si credono tanto più facilmente, quanto più sono maligni e confusi ed inverosimili. Il bel mondo, per togliere ad imprestito il linguaggio di Rovani, non avendo a far altro, si diletta a passare il tempo lacerando, senza darsene per inteso, l'altrui riputazione. Il pubblico è come i fanciulli ed ha bisogno d'aver qualcosa in bocca da rosicchiare, e qualche oggetto tra mano da stritolare,

e l'ozio, onde canzonare il tempo, si spossa a far rotolare le accuse a cui diedero la prima spinta i vili.

Col divorzio, all'opposto, l'utile e l'interesse rattengono il marito dal leggere la vita e gridare la croce addosso alla moglie, imperocchè quanto più ella scapita nella fama, tanto più cresce l'improbabilità e la difficoltà di un nuovo matrimonio, tanto più continua pel marito il fastidio ed il peso di pensionare e mantener la moglie.

Quindi egli farà, come prima di Gioja aveva notato il giureconsulto Treilhard, ogni suo potere per parlarne vantaggiosamente e persino con termini lusinghieri, attribuendo in parte a sè stesso, in parte a fortuite circostanze la cagione del divorzio.

Lo stesso precisamente interviene per la moglie. Questa, sottoposta alla legge dell'assoluta indissolubilità, metterà in opera tutta la sua perizia e non lascerà che fare per dipingere a colori più che foschi l'intollerabile, incredibile portamento del marito.

Nel caso che il divorzio faccia parte delle leggi civili, siccome, giusta il nostro avviso, anche la moglie va tenuta a fornire gli alimenti ed a fare un assegnamento al marito fino a tanto ch'egli non concluda nuove nozze, così ella per allegerirsi di cotest'obbligo, si guarderà dal denigrare ed esporre all'altrui ludibrio il marito, per la ragione che diversamente operando gli renderebbe più lontano e difficile, per non dire impossibile, un secondo matrimonio.

In tal modo un'instituzione che, come il divorzio, schiva

di porgere esca alla maldicenza e di attizzare il fuoco della calunnia, è indubbiamente commendevole, si concilia l'altrui rispetto ed acquista dappertutto proseliti e difensori.

LVXXII.

Ma al divorzio si objetta che fra i coniugi esiste di già un contratto ed il diritto esige che le parti abbiano ad osservare i contratti, una volta che si decisero a stipularli.

I diritti, avanti di Gioia risposero gli autori del codice civile francese, risultanti dai contratti sussistono e possono farsi valere sinchè se ne adempiono le condizioni. Ora, allorchè una delle parti non è più al fatto e cade nell'impossibilità morale o civile di satisfare alle condizioni del contratto, ed agisce in maniera da recare all'altra parte reale e notevole danno invece del promesso e convenuto vantaggio, il contratto viene sciolto e perde ogni forza obbligatoria.

Che cosa è mai questo diritto, chimerico dopo tutto, che si vuol largire a favore di uno scioperato o scellerato ed a strazio di un incolpevole ed innocente?

La convenzione non fa legge per sè stessa e non può quindi aver sempre ed in ogni caso lo stesso effetto.

Il mutuo vantaggio è l'anima e la base della convenzione matrimoniale. Le volontà de' contraenti si fondano e si appoggiano su tal mutuo vantaggio, e per conseguente quando esso sparisce, le volontà necessariamente si disgiungono e la convenzione perde ogni vigore e cade.

Pretendere diversamente è come pretendere di gittar sopra pura acqua le fondamenta di un grandioso fabbricato, è come pretendere che una pietra priva di appoggio si tenga per aria e resti in alto a dispetto della legge di gravità.

LXXVIII.

Non basta la semplice separazione personale per prevenire ed impedire i disordini? chieggono indispettiti gli oppositori del divorzio.

No, abbiamo noi detto ed IMPERTURBABILI ancora replichiamo.

Chi scrive è stato le tante volte tassato di troppa freddura e quasi di non aver sangue nelle vene. Trovandosi egli, non ha guari, a villeggiare in un grazioso paesetto presso alle falde delle Madonie, un'elegante, simpatica e colta signorina gli faceva di questa calma un formidabile capo di accusa. Egli crede di non meritare quel rimprovero, perchè, a quanto gli pare, sente con massima veemenza ed ardore, quantunque APPARENTEMENTE faccia egli segno di inalterabile quietudine.

In ogni modo, la pacatezza ed i passi misurati servono a qualche cosa, servono sovrattutto a dettare una scrittura che nel semplice tranquillo raziocinare fa il suo maggiore assegnamento.

Colla solita equanimità e se volete impassibilità, rispon-

deremo adunque anche alla or ora menzionata opposizione.

La legislazione si propone questo problema: Dato nelle umane creature un desiderio costante e per poco indomabile, fare che lo sia soddisfatto con pubblico vantaggio, o senza pubblico danno, o almanco col minor nocumento possibile.

Messa in sodo l'esistenza del costante ed ordinariamente irresistibile desiderio, il legislatore è in obbligo d'inframmettersene, non per far man bassa ed opporre sconsigliata e vana resistenza, bensì per tirare a bene e rendere il meno pregiudiziale che sia possibile, quell'assidua imperiosa voglia.

Il legislatore che crede cavarsi d'imbarazzo e darsi buon tempo ricorrendo alla forza ed alla repressione, sbaglia grossamente, conciossiacchè i desideri costanti possano ragguagliarsi ai fluidi, che se vengono da tutte le parti e violentemente arrestati e compressi, prorompono e schizzano con furore da quel solo meato che lor resta dischiuso.

« Se a un torrente si chiude lo sbocco da una parte, esso irrompe da un'altra. È antico l'adagio che quanto non va nella suola, va nel tomajo ».

Nel caso nostro, accorto, prudente e ragionevole è il legislatore, che non si contenta della semplice separazione personale, ma sancisce e proclama la legittimità del divorzio, imperocchè col divorzio si ottiene che i desideri più costanti del cuore umano vengano appagati non pur senza pubblico pregiudizio, ma con vantaggio agl'individui in particolare ed alla società in generale.

All'opposto la semplice separazione comprimendo e circondando d'ostacoli i ripetuti desideri, li costringe a sfogarsi in modo scandaloso e nocivo agl'individui ed alla società insieme.

Tutte le ragioni sinora addotte in pro del divorzio e contro la semplice separazione, sono palpante riprova della verità di cosiffatta asserzione.

Uno degli argomenti fritti e rifritti contro il divorzio è che la semplice separazione lascia libero accesso al ravvedimento.

Ci siamo occupati di cotesto ripiego, ma qui aggiungiamo ancora che il legislatore si mostrerebbe troppo poco destro e perito nel calcolo dei beni e dei mali, se per conseguire un bene PROBLEMATICO ed IMPROBABILE volesse serrare gli occhi e passar sopra ai mali CERTI ed ATTUALI, aprendo per giunta l'adito a danni ulteriori.

Le riconciliazioni dopo le separazioni sono, come notava Gioja ed innanzi di lui il tribuno Treilhard, a gran pezza difficili, rarissime e quasi diremmo fenominali; *et pour cause.*

La dimanda infatti della separazione suppone gli animi dei coniugi di già straordinariamente ulcerati ed accaniti fra loro; la discussione della dimanda inoltrata avanti il tribunale, di sua natura accresce a dismisura l'intensità del livore e del veleno, mentre l'aggiustare e definire gl'interessi pecuniari dopo la separazione, inacerbisce ancor davvantaggio ed offre nuova causa e nuovo alimento di

rabbia e d'esasperazione. Il puntiglio inoltre ed il timore di comparire ingiusti, di essere imputati di leggerezza e d'incostanza e di rendersi maggiormente il bersaglio degli altrui sarcasmi ed equivoche osservazioni, vanno ad unirsi e a dar nuova lena alle preaccennate forze divergenti e repulsive.

Per questi ed altri motivi, la di cui enumerazione ci menerebbe troppo per le lunghe, il ripristinamento delle antiche relazioni ed il ritorno all'antico nodo dopo la separazione giudiziaria che non potè compiersi senza levar romore, sono sommamente incerti ed improbabili; dovechè, tolta la facoltà del divorzio, certi ed attuali sono l'infelicità di entrambi i coniugi e la pinta ad un libertinaggio palliato o sfacciato, ma sempre nocivo e per ogni verso lamentevole.

LXXIX.

I nemici del divorzio svoltano da un altro lato, cambiano posizione e credono imbarazzarci e confonderci coll'asserire che una volta ammessa la ragionevolezza del divorzio, uopo è che anche la sterilità della moglie sia annoverata fra le cause del divorzio.

Delle cause di divorzio dovremo più avanti dire una parola. In generale per noi sta indubitato che agli esseri contingenti non si affanno i principî assoluti, e che un principio assoluto non può e non deve adattarsi al tema che abbiamo per le mani.

Come l'assoluta indissolubilità, così è inaccettabile eziandio l'ASSOLUTO DIVORZIO, se questa espressione va.

L'indissolubilità per così dire *a priori*, in tutti i modi ed in tutte le congiunture è un paradosso, ma non è minore assurdità il divorzio in tutte le maniere ed in tutti i casi. Per questo, per non uscir cioè dalla padella e gittarci in sulle brace, alla parola DIVORZIO abbiamo sempre appiccata la coda PER CAUSE GRAVISSIME.

Fra queste cause gravissime, non può certamente includersi la sterilità, che è relativamente rara, e che a tante coppie di coniugi non torna esosa bensì gradita, come quella che libera da una tremenda responsabilità e da una lunga serie di complicati e delicati doveri.

In tutti gli eventi, non è menomamente presumibile che l'infecondità della moglie possa essere pei coniugi una sorgiva d'odio e di perenne discordia e rendere la coabitazione tanto difficile ed insopportabile, da indurre la necessità di rompere il legame matrimoniale.

Il matrimonio, l'abbiamo detto e ripetuto, è innanzi tutto una UNIONE MORALE, e per conseguenza la fecondità non essendo requisito indispensabile dell'unione morale, non essendo condizione fondamentale del contratto di matrimonio, la sterilità non può e non deve costituire una causa di divorzio.

E poi dove trovare nell'accidentale circostanza della sterilità quell'elemento di colpabilità e di reità, che vuol essere come la premessa, il sustrato ed il cardine motore delle cause di divorzio?

Arrogi che l'unione con una sposa infeconda non può mai agguagliarsi o paragonarsi colla separazione personale o collo stato di vedovanza, per l'ovvia ragione che nel primo caso i naturali appetiti trovano ad accontentarsi, e nel secondo restano insoddisfatti, e perciò inacerbiscono ed esasperano; nel primo caso si può sperare la prole, come moltissime volte accade, essendochè non ci sono dati sicuri per determinare con piena certezza che una donna sia infeconda; ma nel secondo, ogni speranza è affatto infondata ed inutile.

Mal si avvisano adunque gli amanti dell'assoluta indissolubilità se credono d'incalzarci e di ridurci alle strette con simigliante razza di argomentazioni.

LXXX.

In opposizione al divorzio fu anche detto che « non v'ha periodo della vita matrimoniale, in cui i coniugi non debbano ricambiarsi gli uffici coniugali ».

Ognun s'avvede come la non è un'opposizione che abbia del serio; tuttavolta perchè non si dica che vogliamo uscirne con parole generali e stereotipate, ecco la replica:

È insulsaggine, è insolenza il pretendere che un coniuge, il quale si vede battuto come una bestia da soma, lasciato nella penuria e nel disagio, calunniato nell'onore, insidiato in tutto ciò che vi ha di più caro al mondo; potrà esser tenuto a prestare i doveri coniugali.

Dimandare che per una delle parti sussistano doveri, quando l'altra ha violato ogni diritto e lacerato ogni patto, è rovesciare ogni base di giustizia, è sconvolgere ogn'idea d'ordine sociale, è prestare e predicare la più sfrontata ed illimitata tirannia.

E v'è di più. Tal'è l'indole del cuore umano che alla puntura del dolore reagisce, di sdegno avvampando e di vendetta contro chi ingiustamente e crudelmente l'assale e lo tormenta. Non fa mestieri di sprofondarsi nelle cupe pieghe della metafisica per intendere un fatto così ovvio e naturale.

Tale risentimento più o meno spontaneo e gagliardo in ragione dell'incertezza intorno al termine dell'offesa, in ragione della mancata fede, della confidenza violata, del grado di sensibilità e del patito dolore; rende manifestamente impossibile l'amore e gli uffici che ne conseguitano.

Nè giova raccomandare ed inculcare il perdono delle ingiurie, imperocchè dal perdonare all'amare ci corre; dal rinunciare alla vendetta e rassegnarsi, al non sentire sprezzo e ripugnanza pel coniuge offensore, lungo e quasi indefinito è l'intervallo; dal comprimere lo spirito di rivolta e cadere in non so quale apatia, a palpitare di affetto e prestare gli uffici coniugali, grandissima e smisurata è la distanza.

E mancomale che la faccenda va così, giacchè diversamente il delitto non pur resterebbe libero d'ogni ammenda ed impunito, ma verrebbe ammirato e premiato.

Ei pare che i nemici più sfogati del divorzio, per sostenere la loro tesi, non dietreggiano alla vista di conseguenze così nocive e di massime tanto perverse. Tal ne sia di loro; il nostro assunto diventa più facile e trova meglio spianata la via per arrivare alla sua meta.

LXXXI.

Dai nostri fuorviati avversari si sostiene altresì che il divorzio non è necessario perchè « due coniugi onesti e savi sanno farsi una ragione del loro stato, e, dopo aver passati in compagnia i primi anni, si acconciano a vivere insieme pel resto della loro esistenza, sebbene a malincuore e con sacrifizio ».

Questo argomento val forse più ed ha maggiore *chance*, che quello testè addotto dai nostri avversari? Vediamo.

È a notarsi in primo luogo che due coniugi ONESTI E SAVI non scenderanno mai alla perpetrazione di quei fatti, che arguiscono disonestà e perversità, e che per ciò appunto danno luogo e fanno ricorrere allo scioglimento del matrimonio.

La legge poi non deve supporre e prendere a stregua dei suoi provvedimenti la saviezza e l'eroismo della massa degli uomini, dappoichè ammesso per poco che la generalità fosse fior di senno e di virtù, che scopo avrebbe mai la legge? A che pro formare volumi sopra volumi di codici e di regolamenti, di ministeriali e di decreti?

Quindi se v'ha coniugi, che non si oppongono alla coabitazione; ci sono altresì quelli meno plastici e pieghevoli, e la legge deve presupporlo e provvedervi, altrimenti mancherebbe al suo compito e nuocerebbe allo scopo per cui gli umani si uniscono in civile comunanza.

Altro poi è curvare la schiena ed arrendersi al destino perchè non se ne può far di meno, altro è soffrire e dolorare senza necessità assoluta, senza imprescindibile bisogno, senza cavarne il benchè menomo e lontano vantaggio.

Qualcuno può farsi una ragione e rassegnarsi nel patire la gotta od altra infermità, ma ne seguita che non riuscirebbe gradito e potendosi non dovrebbe somministrarsi il rimedio, che da tanto guaio liberi il sofferente? Se alcuno ha fatto, per es., l'abitudine di stare in prigione, deve perciò esser lasciato a languire sempre lì, senza sufficienti ed imperiosi motivi?

É inutile attendere la risposta per tali dimande, com'è inutile insistere davvantaggio a ribattere un'objezione al divorzio così chimerica, superficiale e puerile.

LXXXII.

Imponendosi l'assoluta indissolubilità, i matrimoni scarseggiano e diminuiscono, come in altri luoghi ci venne fatto di accennare.

Allorchè invero si legge su d'una porta la scorante di-

visa « lasciate ogni speranza o voi ch'entrate », la maggior parte volge le spalle e con orrore si allontana più che di passo.

Quando un uomo ed una donna in procinto di unirsi in matrimonio si fanno a pensare che stanno per concludere un nodo eterno, che qualunque ragione abbiano di odiarsi e di tribolarsi, nulla potrà staccarli e portarvi rimedio; quando eglino volgono per la mente questi e simiglianti tormentosi pensieri, sono naturalmente tentati di abborrire tanto il matrimonio, quanto la schiavitù più brutale.

In conseguenza di ciò, la vaga venere s'insinua e poco a poco usurpa il seggio del matrimonio. La nausea poi della vaga venere e la stanchezza pel soverchio ed incessante correre dietro al piacere, conducono finalmente alcuni, quando cominciano a declinare ed a volgere al tramonto, tra le braccia di una giovine sposa. Questa poi o viene oppressa, avvilita e tiranneggiata, e quindi maledice ed impreca senza posa il nodo che contrasse invitata dal calcolo o dalla necessità; ovvero viene lasciata in eccessiva e sregolata libertà e vola con avidità ed ansietà ovunque impera ed imperversa il vizio, onde trovarvi il piacere ed il contento, che indarno cerca e che daltronde sa di non poter trovare nei domestici lari.

Si nell'uno che nell'altro caso, l'economia, l'ordine della famiglia e l'educazione dei figli stando in balia della sorte e sotto l'influsso di così allarmanti precedenti, indubbiamente corrono per la peggio e miseramente vanno a soqquadro.

Ci sono di quelli che pretendono come, data la facoltà di divorziare, il numero dei matrimoni va sempre più impicciolendo e la popolazione gradatamente si assotiglia. Ma ognuno di leggieri scorge che ciò è contrario alla speculativa ed alla pratica insieme, alla sintesi ed all'analisi più facile e comunale; epperò senzaltro passiamo avanti.

LXXXIII.

C'è chi porta opinione che il matrimonio non può mai sciogliersi perchè, oltre il consenso dei coniugi, a far ciò, occorrerebbero il consenso dell'autorità civile, innanzi a cui il matrimonio si contrasse, ed il consenso della prole.

Chi legge sa come noi punto nè poco incliniamo a dimandare che il matrimonio si sciolga pel solo consenso dei coniugi; onde procedere al divorzio esigiamo invece il giudizio rigoroso ed imparziale dei competenti tribunali nei casi gravissimi dalla legge numerati e prescritti.

Ora perchè mai in cotesti casi l'autorità civile, che intervenne al contratto matrimoniale e lo portò a conclusione secondo il disposto del codice civile, si opporrebbe al divorzio quando si sa, quando è stato pienamente messo in sodo che per simiglianti congiunture, esso è richiesto ed invocato dall'interesse della stessa prole e della società?

Date quelle momentose circostanze cui si allude, nasce una somma di mali pei coniugi ed un'altra uguale o di poco inferiore per la prole; il divorzio fa sparire o gran-

demente attenua la prima e diminuisce la seconda, per che ragione adunque bandire il divorzio? Forse solo perchè manca la formalità del consenso espresso dell'ufficiale dello stato civile e della prole?

Siccome nei mali fisici, un chirurgo è non di rado forzato di addolorare, tormentare ed anche sacrificare una parte o membro del corpo del paziente per guarire e salvare il corpo intero, così la legge ricorre talora al divorzio per arrestare ed impedire mali maggiori, e crede superfluo ed inutile andar formalmente e minutamente cercando il consenso dello stato civile e della prole, posto anche che la prole fosse sempre in grado di dare codesto assenso.

La legge del divorzio non è soltanto rimedio ai malanni di già avvenuti; essa influisce altresì preventivamente, esercita cioè un'azione benefica e salutare sull'animo degli sposi, i quali, senza forse addarsene, vengono così sospinti verso la virtù e per conseguenza verso la felicità.

È difatti conforme al cuore umano che la possibile rimozione e cessazione di un male ne addolcisca il travaglio e scemi l'amarezza. Così il divorzio mostrando un termine ed offrendo un riparo ai possibili affanni del matrimonio, grandemente ne allevia il peso e quanto potrebbe avere d'insoffribile.

Restando ferma l'assoluta indissolubilità, le angustie e contrarietà che si patiscono in famiglia, prendono maggiore importanza di quella che veramente hanno, s'ingigantiscono nella mente, sembrano insopportabili, accorano, fanno ge-

lare il sangue, avvelenano e logorano l'esistenza appunto perchè non hanno in vista nessun estremo rimedio e termine, appunto perchè sono state incaricate di essere perpetue e di non trovarsi mai una via di scampo, un ultimo rifugio di salvezza.

L'influenza dello spirito è sempre decisiva, e perciò convien badare a tener lo spirito il men travagliato che sia possibile; convien guardarsi dal provocarlo e metterlo in tumulto.

Data la calma allo spirito, assicurata la tranquillità a quello che si suol chiamare il morale delle persone, le buone azioni ed il buon portamento non si fanno aspettare perchè ne sono naturale e certa seguenza, e così viceversa.

Si è perciò che l'asprezza nei modi di comandare, di obbedire, di conversare, ecc., va, come viene attestato dall'esperienza, di pari passo collo stato dello spirito, coll'acrimonia e, diremo così, coll'asprezza dell'animo, per modo che attenuandosi questa, diminuisce anche quella. Aumentandosi *e converso* l'irritazione ed il malessere del nostro interno, ne seguita irregolare e biasimevole condotta.

I primi risultati del divorzio sono pertanto sollievo pei possibili dolori dei coniugi, maggior pace domestica e minore pericolo pei figli.

In conseguenza, la legge lo adotta, lo sancisce e passa sopra all'infruttuosa formalità di esigere il consenso dell'ufficiale dello stato civile e della prole, chè siffatto con-

senso è implicito, si presume e forma un carollario necessario dello stato in che versa la famiglia.

LXXXIV.

Guardiamo anche ai vantaggi del divorzio e risolvendo le objezioni che gli si propongono, esaminiamo ogni cosa con imparzialità e diamo senza esitazione posto a tutte le considerazioni provocate dall'attuale polemica.

Volevamo dunque ricordare che le donne, le quali sanno di trovarsi nella possibilità d'avere a cangiare nodo coniugale, metteranno ogni studio e gelosamente cureranno di conservarsi la buona riputazione, che sarà come un biglietto d'ingresso per istringere, quando ne vien volontà, nuovo matrimonio.

Così il divorzio inviterà e quasi costringerà le donne a governarsi alla stregua dei principî d'ogni calcolo commerciale.

Nè tale espressione dee formalizzare o inorridire le sensibili e delicate orecchie muliebri, che d'ordinario per un nonnulla si scandolezzano e si offendono. Noi non ci disdiciamo, non ritiriamo l'espressione, perchè rende a capello il concetto e ripetiamo SECONDO I PRINCIPII D'OGNI CALCOLO COMMERCIALE — pagare per aver credito — esser veritiero per ottener confidenza — servire per esser servito.

È così che la possibilità del divorzio terrà le donne maritate nella condizione delle zitelle, le quali studiano d'es-

sere moderate, contegnose, modeste, riservate, virtuose per molti motivi, ma anche, e forse sovrattutto, per riempire il vuoto della loro esistenza, per accasarsi, per procurarsi un marito, che generalmente è il loro più vivo desiderio, l'objettivo della loro vita, il foco che concentra i raggi di tutte le loro azioni.

Anzi le donne maritate, vigendo la legge del divorzio, sentiranno il bisogno ed avranno più calzanti ragioni di tenersi regolate, costumate ed illibate, perciocchè smarrirono di già nelle braccia di uno sposo, la gioventù, i vezzi, le qualità brillanti ed attraenti, il fascino e quel fiore delicato e primaticcio che l'uomo è sì avido di cogliere e di godere. È quindi naturale ch'esse penseranno alla necessità di supplire in tanta virtù quanto manca loro in doti esteriori e qualità appariscenti del corpo.

Il corpo invecchia, perde d'anno in anno le sue seduzioni e sempre più storna l'altrui sguardo ed ammirazione; ond'è che la simpatia smarrita per questo lento ed assassino declinare, per questa divoratrice ed insaziabile lima del tempo, vuol essere guadagnata e per così dire rifatta, la mercè di un còntinuo esercizio di buone azioni e di virtù.

In una parola è uopo riconquistare nel morale quello che si è perduto nel fisico.

Il divorzio produce quest'eccellente e stupendo risultato ed è giusto lodarnelo e sapergliene grado. L'ingratitudine è sempre detestabile e fa segno d'animo corrotto ed abbrutito.

Appunto perchè non si è voluto tener conto dei vantaggi del divorzio, i monumenti della giurisprudenza hanno dovuto insozzarsi mostrando mariti feroci trafiggere le loro mogli, e mogli perfide ed insidiose presentare, pur fingendosi lusinghiere e carezzose, a' loro mariti tazze avvelenate, onde sbarazzarsene e volare al più presto nelle braccia dei loro amanti.

Nè convien dimenticare quanto la ragione in proposito suggerisce, che cioè i delitti perpetrati nelle latebre delle domestiche pareti sono assai più numerosi ed odiosi di quelli che si sottraggono al segreto e si mostrano alla luce. Ora se questi esseri snaturati avessero potuto invocare e chiamare in loro aiuto il divorzio, certamente non sarebbero giunti a sì tragiche, spaventevoli estremità, passando per tutte le acute e spasmodiche trafitte de' rimorsi, de' timori, delle finzioni, della crudeltà, della ferocia, che dovettero dilaniarli e metterli a rifascio.

LXXXV.

L'ammissione del divorzio è una pericolosa spinta a continui scioglimenti di matrimoni? No, replichiamo con maggiore asseveranza.

Le cause del divorzio non si trovano come i funghi o gli sparagi in campo aperto. La legge del divorzio non sarà organizzata in modo, che i coniugi possano piegarla e torcerla a loro capriccio.

Pochissime e gravissime saranno le cause di divorzio dalla legge ammesse, e date tali cause, torna cento volte meglio procurarsi il divorzio, anzichè vivere e far vivere nella più tetra disperazione, ovvero attentare alla propria od all'altrui esistenza, come non tanto infrequentemente accade nel matrimonio affatto indissolubile.

È anche a far ragione che la sola naturale ritrosia di far romore a proprie spese, i più comuni riguardi di convenienza, l'amore sempre crescente ed irresistibile pei figli sono buoni ostacoli e preservativi efficaci contro il facile sciogliersi dei matrimoni.

Nemmeno gli avversari possono disconvenire che proporzionatamente rari sono i divorzi, dove il divorzio è sanzionato dalla legge ed è bene organizzato.

Così il divorzio sarà come un parafulmine contro i vizi che turbano e bruttano i matrimoni; e come un freno alla tendenza ed al desiderio che vorrebbero disciogllerli.

Si lasci dunque d'incolpare e convenire in giudizio il divorzio per l'immoderanza, il malcostume, l'immoralità, l'infelicità e le altre diavolerie, che, a senno dei pessimisti, attualmente spadroneggiano e fanno andare in cangrena la società.

Se vi torna d'immaginare, abbozzare, delineare vivi e sconsolanti quadri delle tante piaghe che impostemano la società, accomodatevi pure e provate d'usare un pennello più fino di quello adoperato da tanti valorosi ed illustri scrittori, come, per es., Francesco Domenico Guerrazzi, che

volle suggellare le sue numerose ed immortali scritture col SECOLO CHE MUORE, collo stendere cioè una lunga ed eloquente requisitoria avverso gli errori, le colpe e le miserie del secolo.

Ma cavatevi una buona volta di testa che sfrattato il divorzio, la società diventa issofatto un paradiso terrestre in grande.

Vieterete al marito di cercarsi una seconda sposa che supplisca la prima infedele e perversa? Ma ciò non toglie ch'egli s'incapricci dietro ad una signora DA SERVIRE. Non concederete alla moglie di procurarsi un secondo marito che la liberi dal barbaro trattamento, tirannia e bricconeria del primo? Ma ciò non toglie ch'essa non inoltri petizioni ambidestre ad un cavalier servente, e non accolga le di lui evoluzioni d'idolatria e di spasimo e non faccia trascorrere « gocce corrosive di lubricità ».

I motivi dell'intristire e della lamentata decadenza del secolo s'hanno a cercare altrove; se questa ricerca non vuol farsi, si affermi pure con ogni risolutezza come non è la speranza del divorzio la causa del malcostume e di tutti i cancri che attossicano e rodono la povera società, ma piuttosto la noia, il disgusto, l'affanno di un nodo assolutamente indissolubile.

Il divorzio corre in soccorso e porge rimedio alla rilassatezza dei costumi ed all'invasione dei vizi; l'assoluta indissolubilità per contro resta impotente ed inerte di fronte a tanto male, anzi fà peggio ancora: lo favoreggia, lo stuzzica, l'aggradisce, lo rende insanabile.

LXXXVI.

Non lasciamo di tener presente come, giusta le tendenze del cuore umano, la facoltà di soddisfare un appetito qualunque, ne scema il desiderio; laddove l'impossibilità o la difficoltà di accontentarlo lo rende più violento, rabbioso ed irrefrenabile.

Un nostro degno e bravo amico, pochi giorni fa ci diceva d'essere stato nella sua infanzia e prima giovinezza, ghiottone quanto altri mai e beone per quanto in quell'età si può esserlo, precisamente perchè i suoi genitori tenevano tutto rigidamente sotto chiave, gli davano ogni cosa a spizzico e pretendevano renderlo morigerato facendogli tutto avidamente e smaniosamente desiderare.

L'amico divertì e fece prorompere in alte risa la brigata, onde lo scrivente faceva parte, raccontando curiosissimi fatti di ghiottornia e rassegnando il metodo che seguiva per eludere il rigore e la strategica dei suoi genitori.

Egli però ha adottato altro sistema col proprio figliuolo; fa quest'ultimo sdegnoso di mangiare e bere troppo, contentandolo a mala pena mostra il grillo d'aver davanti grande abbondanza di questa pietanza o quella, ovvero di vino o d'altro liquido.

Papà, oggi voglio cinque uova. — E tu ne avrai sette o otto. — Papà, desidero di molte acciughe. — Ne mangerai almanco una dozzina e più, se più ne puoi mandar giù. —

Papà, mi dai molto vino. — Provvisoriamente te ne metterò innanzi un bicchiere di mezzo litro, riserbandomi a colmare di nuovo il bicchiere come tosto sarà a mezzo vuotato.

Qual'è il risultato di questa linea di condotta? Il ragazzo mangia non più di un uovo o mezzo, non più di una o due acciughe, e di vino beve a volte niente a volte pochissimi sorsi.

Ora questo fatto avverandosi sottosopra anche nelle leggi del matrimonio, ne segue che la sola possibilità del divorzio diminuisce la voglia di attuarlo, e per rimbalzo ràvviva l'amore, reprime gli umori divergenti, aggiusta i dissidi coniugali ed in conseguenza attutisce gli affetti illeciti, rende più riflessivi, ammansa gli odî e sana le ferite.

Aggiungete che il divorzio non invocato, benchè registrato nella legge, può in molti casi trasmutarsi in una verace prova di amore.

Se difatti un coniuge non si allontana dall'altro a dispetto delle provocazioni e dei torti ricevuti e malgrado il proprio interesse che perora per la rottura del matrimonio, è segno non dubbio che il coniuge offeso ama svisceratamente l'altro, e non tiene questo sentimento e questo affetto chiuso e coperto; ma glielo dimostra colla fermezza e con altri sacrifizi che assumono un carattere tutto proprio a commuovere l'altro coniuge, il quale, alla sua volta, riconosce le proprie mancanze, si ravvede e si sente raddoppiar l'amore per chi ha generosamente voluto dividere con lui i destini dell'esistenza.

Ora tutto questo non può succedere col matrimonio assolutamente indissolubile, imperocchè uno sposo essendo per legge perpetuamente avvinto all'altro, non si possono discernere le inclinazioni dell'animo, i sensi intimi ed i moventi che tengono gli sposi sotto lo stesso tetto.

Senz'essere psicologi di cattedra e di professione, senza il menomo sforzo, ognuno è al caso di cogliere la verità di tali osservazioni.

LXXXVII.

Non v'illudete, soggiungono gli oppositori; lasciate di slanciare ipotesi; non vendete per cose provate le vostre persuasioni. È una melensaggine, continuano essi, il credere che col comodo accondiscendere all'inquietudine ed alla conflagrazione delle passioni si riesca a rattenerle e temperarle. L'amore è poeta lirico ed inclina a spiccare voli temerari, l'amore è essenzialmente egoista ed incontentabile, ha la lupa in corpo, mangia e divora, ma dopo il pasto ha più fame che pria.

E che perciò? Adagio ai ma' passi, signori contradittori, non ci tirate fuori strada; non ci fate balzare da un polo all'altro; noi vi rispondiamo con due semplici parole.

Per noi sta fermo ed indubitato che due punti sono da sfuggirsi: il primo è l'eccesivo, inflessibile rigore, che negando tutto, rende le passioni più veementi, impetuose e sprezzatrici d'ogni legge e d'ogni convenienza. L'altro è

la soverchia malleabile condiscendenza che ricusando nulla, affatto nulla, lascia che gli appetiti disordinati si precipitino fuori dei cancelli, trasmodino, imperversino e mettano paura.

Questi estremi ed i loro rispettivi effetti sono rappresentati dall'assoluta indissolubilità e dal divorzio illimitato; entrambi perciò biasimevoli, entrambi vitandi.

Che cosa ne seguita dunque? Nient'altro se non che il divorzio deve ammettersi, ma per casi gravissimi, numerati e ben determinati dalla legge.

La filosofia non chiede di più; il comun senso ne resta pienamente soddisfatto; invitata a votare, la morale metterà la palla bianca pel divorzio limitato.

Noi perciò calorosamente insistiamo e facciamo propaganda pel nostro candidato: il divorzio limitato a pochissime e ben provate cause; e portiamo fiducia che l'urna elettorale gli sarà propizia e gli porgerà un ben meritato trionfo.

LXXXVIII.

C'è chi, esaurito di risorse e persa la bussola, non sapendo più a che santo votarsi, si gitta a corpo perduto nell'ascetismo e vuole escludere il divorzio predicando ed invocando « l'astinenza dei piaceri ».

Anche noi, patrocinatori del divorzio, se fossimo oratori, vorremmo tuonare e battere contro i piaceri illeciti e no-

civi, ma giammai c'indurremmo a gridare e strombazzare contro i piaceri in generale.

Bandire una crociata ed avventarsi contro i piaceri in generale, è voler mandare a soqquadro la società incivilita, balzandola senza tante cerimonie allo stato selvaggio.

Se ci mettessimo per cotesta china, dovremmo maledire e proscrivere la scienza, la letteratura e le arti tutte che « imparano ad agitarsi, a fremere, a consolarsi, ad esaltarsi ». Ma che squallore e che deserto faremmo allora della vita?!

No, non è serio venire in aiuto dell'assoluta indissolubilità col difendere e proclamare l'astinenza dei piaceri e nemmanco col propugnare « la fermezza d'animo nei guai ».

L'uomo deve di certo sobbarcarsi coraggiosamente ai mali dell'esistenza e non avvilirsi nè lasciarsi soggiogare; ma quando ai mali v'ha un rimedio, l'amore della conservazione e della felicità, la ragione ed il retto senso unanimamente consigliano a non piegare il dorso e mettersi a paro degli esseri parzialmente o totalmente insensibili.

Chi senza necessità e potendo farne di meno, si lascia cavare un occhio non è certo da ammirarsi come un prodigio di fermezza, di valore e d'eroismo, ma da chiudersi in fretta e furia nel manicomio più vicino.

Il divorzio non è che un rimedio, un estremo rimedio agli affanni derivati dalla vita coniugale. Tutte le ragioni e tutte le convenienze inculcano ai coniugi di tollerare a vicenda i loro difetti ed i loro torti per non privarsi di

tanti piaceri o almanco per non tirarsi addosso mali maggiori; ma ciò nulla ostante consigliano ed approvano la rottura del legame coniugale quando nessun altro mezzo si appresta a cicatrizzare le piaghe ed a ripristinare la smarrita calma.

Inoltre, la fermezza nei guai, non pur contro il divorzio, dovrebbe eziandio farsi valere contro la separazione dalla mensa e dal letto; infatti accettando la separazione personale si fa un brutto giuoco e s'insulta alla « fermezza nei guai », la quale, piuttostochè d'altro, prende in verità l'aspetto di una canzonatura bell'e buona, quasi fosse lecito di proverbiare in cose tanto gravi e serie.

LXXXIX.

Nè approda meglio il dire che l'assoluta indissolubilità è una severità e piace e torna gradevole appunto perch'è una severità.

Con questi slanci si esce di carreggiata e si mettono a base della morale e della politica le momentanee e fuggevoli esaltazioni ed escandescenze dell'anima.

La natura, se per poco sonnecchia, non dorme mai alla grossa; se cede al sonno, si sveglia spesso di soprassalto, riprende sollecitamente i suoi diritti, si mette d'accordo e si adatta allo stato abituale, e non mica allo stato convulso della mente in conflagrazione.

Il matrimonio d'altro canto non vuol essere il cilicio della

penitenza e non vuol presentarsi come un lugubre, desolante instituto, che non ha altra missione se non di guerreggiare, comprimere e soggiogare le giuste esigenze della natura.

Chi vuol mortificare i sensi, menare una vita di laboriose astinenze e diventare più inerte di un tronco, ha ben altro a fare che arrendersi all'amore e stringer nozze!

XC.

Altri atteggiandosi a stoici sbracati notano contro il divorzio che « dal cedere alle seduzioni del piacere ed allo stimolo del dolore si ricava ben poco merito, essendochè le stesse bestie non si governano diversamente ».

Al parer nostro, vergognarsi di aderire ai piaceri leciti e di rifuggire dai dolori non necessari, è vergognarsi d'essere creatura umana.

Lo stesso accade ai bruti. Ma che monta questo? Del resto anche in ciò fra il bruto e l'uomo intercede immenso intervallo.

Il bruto non distingue i piaceri leciti dagl'illeciti, i dolori necessari dai dolori non necessari; il bruto la dà senz'altro vinta all'impeto cieco e momentaneo della sensazione attuale; l'uomo ragiona; calcola il numero, l'intensità, la durata, la certezza, la prossimità dei piaceri e dei dolori; conserta il presente col futuro; ora soffre per poi godere davvantaggio; ora si astiene dal godere per non soffrire in appresso.

Si è così che l'uomo, protraendo ed aggirando l'idea della sua esistenza fra tutti gli eventi, che l'immaginazione e la prudenza sanno prevedere, gl'istanti successivi che formano la durata della sua vita non sono punti slegati, isolati ed indipendenti, bensì porzioni continue di un tutto che si estende e va a perdersi in un lontanissimo avvenire.

Il conoscimento attivo e libero dell'uomo, per dirla col Gioberti, messo in opera di fuori, in virtù dell'attività stessa, vale a dire il pensiero e l'azione, la ragione e la libertà, la facoltà di conoscere e quella di volere e di operare, costituiscono il principio e la sostanza della civiltà e sono propri soltanto dell'uomo,

Insomma è quistione di civiltà. Si riandino tutte le parti di essa, scriveva lo stesso autore, transitorie o durevoli, frivole o importanti, volgari o squisite o meravigliose, attinenti alla materia o concernenti lo spirito, e si vedrà che consistono tutte in una successione di operazioni intrinseche aventi il fondamento loro nell'attiva facoltà di conoscere.

Ed altrove: « Nel mondo morale come nel materiale, non vi ha parte alcuna, per menoma che sia, la quale non reagisca su tutte le altre, e gli uomini essendo collegati insieme per modo che d'individuo in individuo, di famiglia in famiglia, di città in città, e di nazione in nazione procedendo, ciascuno di noi si connette con tutta la specie, non si può forse concepire un minimo atto individuale, che, allargandosi e propagandosi indefinitivamente, non

sia atto a riverberare sull'università del genere umano ».

Dunque eziandio nel cercare il piacere e cansare il dolore l'uomo resta sempre uomo; ed il bruto, bruto.

L'uomo resterebbe non pur pari, má inferiore al bruto, qualora fosse al caso di schivare un dolore ozioso ed affatto inutile, e nonostante lo cercherebbe e gli andrebbe incontro e gli darebbe il benarrivato.

Governandosi a questo modo, il bruto avrebbe la valida e decisiva scusante di andare privo d'intelletto e dell'atto essenziale del pensiero, cioè il giudizio, dovechè l'uomo non potrebbe allegare giustificazione di sorta.

XCI.

L'assoluta indissolubilità viene altresì difesa e propugnata coll'asserire che « la perfezione consiste nell'imporre un freno all'inconstanza della propria volontà e nel dare a sè stesso una guarentigia, sottoponendosi con giuramento ad un GIOGO INDISSOLUBILE ».

Siamo sempre alla solita stranezza e bizzarria di pretendere che il legislatore nel fare le leggi debba supporre e ritenere perfette le umane fatture.

Ma l'esperienza è sempre lì a mostrare e certiorare che l'errore facilmente s'insinua e si apre un adito nelle operazioni umane; che tutte le passioni si consertano e s'accordano per appannare, insidiare e tirare l'intelletto nella loro ragna; e che non sempre i savi avvertimenti della

ragione arrivano a tempo e trovano il modo di farsi obbedire, senza che per questo sviamento o debolezza l'uomo si degradi e si agguagli al bruto.

Ma voi nullameno freddamente chiedete che il giuramento pattuisca e sancisca l'eternità di un nodo nuziale sovente imposto alla comune degli umani dall'entusiasmo e dallo slancio che quello sfrontatissimo egoista chiamato Amore, cogliendo il punto giusto, suscitò e fe' nascere!

Non lice incolpare d'imperfezione l'incostanza ed il cangiamento in genere, ma il cangiamento suggerito e proveniente da motivi frivoli, momentanei, fantasiosi e fanciulleschi.

Se un nocchiero muta vela nel vedersi assalito e con insistenza perseguitato da un vento contrario, impetuoso e minaccioso, non sarà certamente tassato di leggiero, incostante e scapato, ma si avrà invece la soddisfazione di sentirsi chiamare prudente, accorto e savio.

Tutti gli argomenti in pro dell'assoluta indissolubilità, che fanno capo e si assettano all'idea dell'assoluta perfezione umana, sconvolgono le basi dell'umana prudenza e si convertono in tanta lode pel divorzio.

Immenso è il divario che corre fra la perfezione ideale e speculativa e la perfezione possibile ed attuabile per gli esseri creati, dacchè negli enti umani « allo spirito corrisponde il corpo; all'intelletto la potenza sensitiva; alla libertà, la necessità; alla virtù, la felicità; e così via discorrendo ».

La sostanza non si può confondere col modo, nè l'ideale col reale; la perfezione praticabile è una quantità che si approssima alla perfezione ideale, ma giammai perviene a raggiungerla del tutto, e per conseguente le più perfette idee di morale e di politica restano utopistiche, riescono dannose, qualora applicandole agli uomini non si piegano e non si modificano più o meno.

Così mettendo un po' a sesto la discussione e non lasciandosi prendere alle parole subdole e maliziosamente oblique, tutta si mostra la fiacchezza dei nostri oppositori.

XCII.

Di tali avversari, alcuni rompono, come fu detto, lance in favore dell'assoluta indissolubilità ostentando di voler fare l'interesse e mettere in sicuro i diritti delle donne; altri pigliano ad avvocare la stessa indissolubilità coll'intento esplicito od implicito d'impastoiare le donne, contrariarle, indispettirle e tenerle in uno stato di semiservaggio.

Così la facoltà di divorziare concessa eziandio alla donna vien caratterizzata come una giurisdizione funesta, pericolosa e fatale alla sommissione che la moglie deve al marito, — come una strana e micidiale pretesa di uguaglianza, un'anarchia domestica, una rovina delle leggi naturali e così via via su questo metro.

Se cotali nemici del divorzio fossero un tantino più sin-

ceri, confesserebbero apertamente che in fondo in fondo essi non amano e non caldeggiano la pace e l'ordine domestico, bensì il dispotismo e la tirannia senza confini.

E vaglia il vero. Perchè il padrone in casa sua ha la voce preponderante, ne segue forse che i suoi servi non possono da lui disgiungersi e rompere ogni legame, quand'egli si arroga di abusare i propri diritti e violare quelli della servitù? No certamente. Ma, signori riveriti, la moglie è per avventura qualcosa di meno di un servidore?

Il contratto matrimoniale stipulato fra i coniugi contiene ed include un mutuo impegno di protezione da una parte e d'obbedienza dall'altra. Ora quando il marito cessa di proteggere, ne viene per naturale risultato che la moglie è dispensata dall'obbedire.

Se la protezione esercitata dal marito si trasmuta in oppressione e tirannia, con che ragione condannerete la moglie ad esserne perpetuamente la vittima?

Non si può ridurre ed abbassare allo stato innaturale ed insopportabile di schiavitù, la donna a cui, atteso la sua debolezza, i suoi delicati bisogni e l'indole mite e soave, la tutela della legge è più necessaria che all'uomo per sua natura forte ed indipendente e quindi invadente, intollerante e soverchiante.

Quando la legge rimette al marito l'amministrazione degli affari e gli usa altre preferenze e gli accorda altri privileggi, la preeminenza e superiorità di esso marito sulla moglie sono invero abbastanza guarentite ed assicurate.

Il potere di chiedere il divorzio non proscioglie la moglie dall'obbligo di sottostare al marito, ma le dà una facoltà del tutto necessaria, la facoltà cioè di appellare dal tribunale domestico al tribunale dei pubblici magistrati, quando senza motivo patisce torti gravissimi ed è sommariamente dannata a passare la vita di affanno in affanno.

È una verità trita che più i popoli sono rozzi e barbari, più la potestà maritale è violenta ed assoluta.

« La donna, che, « scrive Krug nella sua *Philosophie der Ehe* », dev'essere per certi riguardi sotto la dipendenza del marito, tuttavia non ne è la schiava nè la serva. La sua subbordinazione è tutta di sentimento e di convenevolezza, del pari che la potestà maritale vuol essere tutta di ragione, di benevolenza e di protezione.

« È una società in comunione di esistenza, di piaceri e di pene, di beni e di mali, insomma di destino, ove tutte le facoltà, tutte le attitudini, tutti gli sforzi debbono convergere verso la felicità dell'uno per l'altro, e verso il maggior bene dei figli comuni ».

Se sono l'amore e la simpatia che uniscono l'uomo e la donna in matrimonio, come si può pretendere che la potestà maritale debba essere una supremazia tirannica accordata all'uomo per disdoro, castigo ed infelicità della donna?

La vera cultura comincia coll'amore e col giusto riconoscimento della dignità muliebre.

I barbari non sono barbari perchè non conoscono il

corso delle stelle e le leggi della creazione e la storia e la filosofia della storia, ma perchè non sanno che è amore e che è donna, e perchè non sanno in quali rapporti devono vivere il marito e la moglie.

L'amore è una specie di riproduzione spirituale di una persona in un'altra persona; l'amante vede la sua salute nel benessere della persona amata; un interesse comune congiunge entrambi, — il mutuo interesse alla felicità di ambedue.

L'unità degli amanti presuppone la loro antecedente diversità, come ogni armonia è il risultato della conciliazione degl'ineguali.

L'uomo cerca, ama e prende in matrimonio la donna non mica per dominarla e farne una schiava, ma per completarsi, per acquistare ciò che gli manca, per unire la bellezza alla forza, la serietà del pensiero alla dolcezza del sentimento e così via discorrendo.

Ma nel coniugio l'eguaglianza dell'uomo colla donna deve accordarsi colla morale superiorità di quello sopra questa; il libero sviluppo del muliebre sentimento vuol essere regolato dalla ragionevole maritale autorità. D'onde l'integra unità dell'umana persona, ecc., ecc.

Queste cose, i barbari ignorano, e non le conoscono neppure quelli che si fanno predicatori dell'illimitata eccessiva potestà maritale.

Però questi tali che si dicon civili chiedendo d'armare davvantaggio ed inferocire il potere maritale, dimandano

nè più nè meno che di farci di colpo passare da un secolo culto e gentile ad un secolo di ruvidezza e selvatichezza.

XCIII.

Sentite frattanto da che parte gli oppositori sono andati a svoltare per tentar di misurare un nuovo colpo al divorzio. Essi l'hanno presa molto alla larga per iscoprire marina. Mettiamo pegno che nessuno dei lettori sagaci e svelti quanto volete, ha il più piccolo sentore di questo preteso nuovo assalto.

« L'uomo porta nell'amministrazione della cosa pubblica le idee e le affezioni che contrasse nel governo domestico. Ora quando l'uomo può successivamente possedere molte mogli si abbandona facilmente all'incostanza dei desideri; e la stessa incostanza penetrando e campeggiando negli affari pubblici; le leggi, i progetti, i regolamenti, i magistrati, ecc., cangiano continuamente a danno e pericolo del paese ».

Sapevamo che i nostri contraditlori fossero fior di giudizio e di perspicacia, ma non pensavamo che il loro ingegno stesse così bene in pallone e si spingesse a tant'altura.

Dal loro raziocinio si dedurrebbe imprima che l'uomo non solo non dovrebbe cambiar di moglie eziandiochè cause impellenti e prepotenti lo esigessero, ma nemmeno di servidori, di professione, di affari e via via. La ragione è la stessa: l'incostanza dalle appartenenze private dei cittadini

passa alle pubbliche faccende ed allora guai da far rabbrividire.

Dunque immobilità; marmorea, rigida immobilità. Ma può questa affarsi e connaturarsi all'uomo posto in mezzo al corso libero e variabilissimo delle cose e degli eventi?

Non che altro, diceva Guerrazzi, LE CAMPANE DI BRONZO per virtù del caldo e del freddo dilatansi e restringonsi, figuratevi poi se l'umana volontà, « nuvoletta poverina », possa sobbarcarsi a completa immobilità!

I governi, ne conveniamo bene, debbono esigere, e difatto esigono, una certa stabilità, affinchè le speranze ed i desideri dei cittadini abbiano un punto di appoggio e possano agire e reagire con libertà e sicurezza; ma da ciò non seguita che non debba esserci un cangiamento periodico della Legislatura, che non debbano cambiare i componenti il potere esecutivo e gli amministratori, che i magistrati abbiano ad essere ad ogni costo sempre gli stessi, che non s'abbia a rifare una legge per nuove circostanze chiarita dannosa, che non s'abbia a dar lo sfratto ad un impiegato inetto o corrotto, e così di seguito.

Che cosa vuol dire adunque quel fatalismo di assoluta immobilità, che per contraccolpo dee indurre la necessaria, imprescindibile, ferrea indissolubilità matrimoniale?

Non diciamo che si abbiano a travolgere a proprio talento le idee e, ove possibile, la natura, « manomettere il mappamondo ed il dizionario universale », rimestare le ragioni ed i fatti o scompigliare le leggi mondiali. Niente

affatto. Ma da ciò all'immobilità più rigida di quella delle campane di bronzo, ci corre assai.

O volete forse che entrare nella vita matrimoniale debba essere lo stesso o peggio, che convertirsi in metallo?

Confessiamo che con simiglianti objezioni i nostri contradditori ci riescono più sciapiti dei cetrioli, e noi ci sentiamo presi da un senso di nausea nell'avere a ribattere ridicolaggini di siffatto stampo.

Se i nemici del divorzio si sentono bene agguerriti e non sono ignari del maneggio di una buona discussione, vengano pure sul terreno e si misurino; altrimenti abbiano la cortesia di lasciarci quieti e di non far scempio del nostro cervello e della nostra sofferenza.

Essi fra le altre cose pretendono e sentenziano che la opinione pubblica tiene in disprezzo ed avversa il divorzio. Ma questo è un giudizio infondato, avventato, indeterminato, gittato lì così per far numero e sfoggiare abbondanza.

E noi che non amiamo le chiacchiere, per ora con poche e secche parole rispondiamo che gli oppositori sono fuori nota e farneticano, mentre i fatti recisamente negano l'opinione pubblica spregiare e contrariare il divorzio.

D'altronde non è, secondo notava Cesare Beccaria, ancor giunta l'età fortunata, in cui la verità, come sinora l'errore, appartenga al più gran numero.

XCIV.

La guerra che si muove al divorzio prendendo argomento dall'esistenza della prole, è seria, è degna di essere combattuta e merita tutta la nostra attenzione e sollecitudine.

Abbiamo, replicate fiate, respinte le ragioni dagli avversari addotte su questo proposito, ma non crediamo malfatto di tornarci su ancora una volta.

Per noi, ammaestrati dal Treilhard piuttostochè dal Gioja, è evidente che il danno pei figli non nasce dal divorzio, bensì dal cupo e desolante quadro della discordia intestina, dagli scandali domestici ormai resi pubblici, dal subbuglio e dal disordine della famiglia e dai delitti che, a poco o a lungo andare, fecero necessario il divorzio.

Si è soltanto ricorrendo in tempo debito al divorzio che gli sposi possono serbare ancora il diritto d'inspirare rispetto per la loro persona e pei loro sentimenti. Si è a mezzo del divorzio che i coniugi sinora disarmonizzanti, inquieti, divorati dall'oppressione e non di rado colpevoli, possono acquetarsi, riabilitarsi e per così dire legittimarsi con un nuovo nodo.

In questo modo i coniugi non perderanno la speranza di cancellare con un matrimonio più felice le incresciose e scandalose impressioni delle loro prime nozze, e, non essendo forzati a rinunciare per sempre al titolo onore-

vole di sposi, saranno, come rifletteva Treilhard, più assegnati e staranno più lontani dai vizi che potrebbero toglier loro la speranza di un secondo coniugio.

Dato il divorzio, l'affezione paterna e materna viene sostenuta e ravvivata dalla dolcezza e dalla gioja dei nuovi affetti coniugali. Dove però non si permette che la semplice separazione, trovandosi i coniugi tra le spine e lo spasimo degli appetiti naturali o irritati perchè non soddisfatti, o amareggiati ed inveleniti dal rimorso, i sentimenti di paternità e maternità corrono pericolo di naufragare a malgrado del grido della natura, che in tale ineguale lotta è poco o niente ascoltato.

Non sono la prolungata inquietudine d'animo, la melanconia, l'acrimonia, il disgusto di tutti e di tutto e la guerra continua contro sè stessi, che possano rendere i genitori capaci di compiere i gravi e delicati loro doveri verso la prole. Per ciò ottenere, fa mestieri di pace, tranquillità di spirito, equanimità, contentezza, ecc., requisiti che nella semplice separazione personale miseramente affogano e scompaiono.

Nè c'è da illudersi eziandiochè i coniugi separati, apparentemente sieno calmi e mostrino una certa spensieratezza.

Anche l'affanno ha la sua stanchezza e cede il posto a un sentimento tutto interno e senza espansione, — a un sentimento, per dirla con Rovani, molto simile a quello di un ammalato che, essendosi illuso di poter riacquistare la

salute, sente invece che per lui non ci sono che pochi giorni di vita; ed in questo pensiero per le arcane leggi della natura compensatrice s'adagia in silenzio e aspetta l'ora del proprio fine.

Può esserci la calma nell'apparenza di una creatura, ma « sotto all'onda gelata, nonostante una gran bontà e gentilezza di natura, fervere e bollire e scorrere la lava ». Ci può essere quell'apatia incresciosa, « stato molto simile a quel malessere indefinito, che alla lontana suole annunziare nel corpo umano lo sviluppo di una malattia di carattere ».

E poi ognuno sa che « se la cura profilattica e l'acqua imperiale può giovare talvolta nei turbamenti fisici a far dileguare il germe d'una infiammazione futura; pei turbamenti del cuore, che sono necessità della fisiologia sentimentale, non v'è acqua imperiale che giovi. Se non è oggi, sarà domani, ma il giorno dell'eruzione è inevitabile ».

Il malessere profondo, l'affanno acuto, l'insanabile turbamento di cuore possono benissimo stare insieme all'immobilità e l'apatia. Ora in tale stato, in tale ingannatrice apparenza che cova sotto l'inferno, in tanto ineffabile dolore, nessuna buona ragione ci consiglia di supporre e di credere che i coniugi separati vorranno gran fatto amare i figli ed interessarsi alla loro sorte.

L'animo nostro ed il senso intimo son fatti così, e sinchè non vengono rinnovati e mutati, bisogna fare i conti con essi, tali quali sono; bisogna pigliarli come stanno « e ti-

rare di lungo, senza andare a cercare il quinto piede al montone ».

Chi disprezza i fatti psicologici e presume demolire la fabbrica dei nostri sentimenti per rifarla a nuovo ed innalzarla con altro ordine ed altro stile, meglio che a discutere può occuparsi a dormire e, in caso d'insonnia, contare le stelle.

XCV.

Sciolto il matrimonio per via del divorzio, i figli delle persone che non vanno sfornite di sufficienti mezzi, saranno collocati nei collegi, posti cioè nel caso di sentire tutti i vantaggi della paternità senz'essere guastati o dalla debolezza che tutto concede, o dall'ignoranza che nulla sa dei buoni metodi di educazione, o dall'eccessivo rigore che avvezzando i figli a tremare come virgulti nell'età più verde e vigorosa, non forma e non dà spesso che schiavi o scimmie.

L'arte di formare cittadini colti, laboriosi, e virtuosi è, sia detto di passata, un'arte difficile, e quindi esige e presuppone qualità e doti non comuni alla maggior parte degli uomini.

La perfezione delle arti ripete, non c'è chi non lo sappia, la sua origine dalla divisione del lavoro, che dà migliori prodotti, in minor tempo e con minore spesa. Nessuna meraviglia perciò se le persone esercitate nella sola profes-

sione di educare sono al fatto di dare alla società migliori e più pregevoli cittadini, di quel che potrebbero fare i genitori che vanno distratti ed assorti in altre faccende e che nel breve tempo trascorso per aver prole non hanno potuto acquistare l'abilità e l'attitudine per impartire un'educazione consentanea ai voti dell'epoca.

Ma forse che i figli non possono allogarsi in collegio nel caso della semplice separazione personale? Certo sì. Ed allora perchè sprecar tempo a dettar le laudi della instituzione dei collegi?

La posizione dei coniugi, si replica, non è uguale nel caso del divorzio ed in quello della semplice separazione personale. Quando soltanto questa è permessa, i genitori restano in preda ad un vuoto che lima il loro cuore, restano affranti da fiero corruccio ed hanno tutt'altro per la testa che l'educazione dei figli.

D'altronde, poichè la separazione personale è, giusta i conti altrove fatti, più dispendiosa del divorzio, lascia ai genitori minor somma disponibile per l'educazione della prole, lascia minori mezzi e quindi minore probabilità di collocare i figli in collegio.

Ecco con quali argomentazioni, a nostro credere, sode e calzanti, va difeso il divorzio; ecco come risulta evidente la convenienza di adottarlo, quale rimedio spiacevole senza dubbio, ma acconcio e necessario a scongiurare mali maggiori.

XCVI.

Anche la semplice separazione personale è un tributo pagato alla debolezza ed alla imperfezione delle umane fatture, ma se è provato e chiarito che il divorzio va anteposto a cotesta semplice separazione, per che cosa dovremmo ancora esitare a registrarlo nel codice civile?

Il matrimonio è precipuamente una faccenda di moralità. Il matrimonio, indissolubile se viene astrattamente considerato, smarrisce questo carattere allorchè si esce dall'ideale e si scende al concreto, all'unione determinata di quel tal uomo con quella tal donna.

Il concetto di moralità esclude la violenza, l'ideale dell'amore che rifugge dal divorzio non può essere mantenuto colla forza; il sentimento non vuol essere comandato ed a torto maltrattato.

Come si fa ad imporre la moralità nelle quistioni che non nuocciono ai terzi? Come si fa a realizzare in tutti i casi l'ideale dell'amore? Come si fa a torcere e ad ogni costo piegare ai propri versi il sentimento e la natura umana?

Potranno di certo adoperarsi certe precauzioni, prendersi certe misure, apporre taluni ostacoli, ma quando tutti i tentativi tornano assolutamente inutili, nessuna buona ragione chiede di non rompere un nodo, che scosso profondamente, ha perduto ogni attitudine di legare.

Se vi vien fatto di tener per sempre avvinti due ceppi, mai riuscirete a far lo stesso per due esseri umani, per due personalità caduche e periture, per due enti sensibili, per due persone che mai possono considerarsi e diventar cose.

A che poi riboccarsi le maniche, sbracciarsi e sfringuellare a vanvera onde tenere in piede cotesto nodo? Qual'è segnatamente il frutto che se ne cava, qual'è il bene che ne ridonda sia per lo Stato che per gl'individui?

Se è vero, com'è verissimo, che il contratto matrimoniale non ha altra sanzione se non il reciproco attaccamento dei coniugi, come volete che il matrimonio si sostenga e mantenga, dal momento che per gravissimi motivi codesta sanzione resta distrutta e svanita? Con che viso si pretenderebbe che una donna possa abbandonare per sempre la sua volontà, le sue facoltà, le sue affezioni, la sua libertà morale e fisica all'arbitrio di un uomo, il quale non vedrà in essa altro che un congegno da lavoro o un trastullo, un semplice strumento, una curiosità degna di osservazione o un oggetto per lusingare la vanità o sfogare l'ira e l'indole perversa? S'ha ancora a ritenere che una donna, la quale non intende così governarsi, fa, come altri disse, un furto a sè stessa?

Che l'uomo non separi quello che Dio ha unito. Benissimo; ma nelle unioni male assortite Dio non interviene, e l'uomo separa quello che Dio non ha unito. La sventura d'avere sposata una donna viziosa, incorreggibile e tale da

condannare il marito a fare « la parte dell'ombrello, che, entrati nel portone, si chiude e si mette da parte per ripigliarlo poi quando si esce da casa »; tale sventura merita d'essere punita colla perpetua privazione dei diritti più naturali? È egli giusto di castigare un uomo o una donna precisamente ed appunto perch'egli o ella ha ricevuto un'offesa gravissima o è vittima di un delitto?

Senza il filo del divorzio, con che refe si rammenderanno gli strappi del matrimonio? Non pare che l'assoluta indissolubilità sia mantenuta apposta per far crescere la prostituzione, il concubinaggio, la seduzione, l'abbandono dei neonati e via di seguito?

Ci accorgiamo che la foga della nostra convinzione ci tira troppo oltre e ci fa forse perdere la simpatia dei lettori. Non volendoci rendere esosi, chiediamo venia e con calma passiamo avanti.

XCVII.

Parlando del divorzio non abbiamo mai tralasciato di soggiungere PER CAUSE GRAVISSIME, e non temiamo d'aver perciò a cadere in contraddizione o d'essere convenuti di retrocedere avanti un principio e di non accettare le conseguenze di una premessa.

Il divorzio è per noi una misura estrema da usarsi in estreme congiunture, è un male da accettare per ischivare mali maggiori, è un temperamento che sta ugualmente

lungi da due biasimevoli eccessi: — assoluta, ferrea indissolubilità ed illimitata, sconfinata facoltà di rompere il nodo coniugale.

Con questo criterio noi dimandiamo di ammettersi ed organizzarsi il divorzio e con questo criterio noi stabiliamo che quattro dovrebbero essere le cause del divorzio.

Il signor Gioja s'intrattiene sulle cause del divorzio e noi ch'eravamo in aspettativa, cogliamo con piacere la propizia occasione per esternare le nostre opinioni in proposito, scostandoci di molto dal parere del mentovato autore.

Egli somma e sottrae con massima disinvoltura e trattando la quistione più da esperto aritmetico ed algebrista che da filosofo-giurista, e riguardando l'aumento della popolazione come la più desiata manna celeste, riesce a troppo allargare le cause del divorzio.

Acconciamente egli avverte che dalla legge delle dodici tavole, che permetteva all'uomo di ripudiare la moglie quando gliene prendesse vaghezza o dopo di avere semplicemente spiegato al giudice la causa del suo malcontento; alla legge che interdice il divorzio in qualunque caso, v'ha una serie di cause che giunte ad un certo grado possano e debbano autorizzare lo scioglimento del matrimonio.

La difficoltà sta nel determinarle con precisione ed in modo, da non lasciarsi sorprendere nè dall'influsso dell'incostanza nè da quello delle passioni disordinate.

Ora appunto per non ispalancare la porta all'inconstanza

ed alle turpi passioni, noi ristringiamo a quattro le cause del divorzio, vale a dire 1° Allontanamento ed abbandono volontario; 2° Eccessi, sevizie ed ingiurie gravi; 3° Pene criminali per delitti non politici; e 4° Adulterio.

XCVIII.

Il volontario allontanamento ed abbandono per considerevole tempo non può non annoverarsi fra le cause di divorzio, perchè inchiude l'intenzione di offendere, di spregiare gli obblighi assunti e di violare i patti solennemente conclusi.

Si potrebbe objettare che resterebbe in facoltà dei coniugi procurarsi un tal motivo di divorzio. Ma il negozio non va come a tutta prima pare.

L'ollontanamento è difficilissimo pei poveri, i quali mancano di quello che più importa avere, onde mettersi in viaggio ed affrontare il pericolo di rimanere per molto ed anche per poco tempo senza lavoro.

L'allontanamento è sommamente improbabile per le classi medie.

Le occupazioni infatti ed il credito sono tanti potenti vincoli che levano ai cittadini la tentazione di lasciare il luogo in cui nacquero, e dove si son fatti una ragion di vivere che quasi si è loro connaturata.

Oltre di che, le tristi eventualità dell'esilio fanno capolino e portano un certo turbamento nella testa di chi

comincia ad almanaccare qualche progetto di abbandono, servendo così di ritegno e di opposizione alla partenza.

Restano quei casi, in cui l'immoralità, la cattiva condotta e lo scopo criminoso di liberarsi dal proprio coniuge sono il movente e la cagione dell'allontanamento, ma allora convenienza e giustizia impongono di accordare il divorzio al coniuge abbandonato.

Quanto ai ricchi, la legge provvederà fissando, sui beni del coniuge che diserta, una vistosa pensione a vantaggio del coniuge abbandonato, e stabilendo altre pene che possano giungere a colpire, di una maniera o dell'altra, il disertore.

La legge non ha diritto d'interdire ad una giovine sposa, maliziosamente abbandonata dal marito, il secondo matrimonio, di gittarla cioè tra le spine dei bisogni abituali non soddisfatti e nel deserto di una vita senz'amore e senza gioia. Ella si darà ad una disonorante sbrigliatezza, e se sprovvista di beni di fortuna, andrà ad ingrossare le fila delle donne di mal affare.

Quanto al timore che i coniugi possano mettersi d'accordo e venire a collusione fra loro, le accennate ragioni ne provano l'improbabilità e consigliano di rassicurarsi su questo dubbio.

Ed invero la nera prospettiva dei futuri disagi durabili chissà per quanti anni e le pene dalla legge minacciate gagliardamente raffrenano il marito. La naturale ritrosia di dare un addio ai domestici lari, la certezza che l'allon-

tanamento di una donna fa più senso ed è più rimarcato che quello di un uomo, i guai del celibato o il pubblico disprezzo quando si corre a rotta di collo nella via del disonore sono tanti motivi che non consentono e non permettono alla donna di spatriare e disertare.

D'altronde il divorzio non si compie col solo beneplacito dei coniugi; sta ai tribunali di esaminare e discutere la quistione, ed i tribunali avranno certamente i mezzi di scoprire la collusione nel caso che ci sia stata.

Altre cause vi sono che dissuadono dal divorzio, e quindi dal volontario abbandono che induce il divorzio.

I coniugi non sono certo due esseri isolati sulla terra, ma vivono sotto gli sguardi e nel grembo di una più o meno numerosa parentela.

Ora il rispetto, la gratitudine, l'affezione ed anche l'interesse che legano gli sposi ai loro ascendenti e parenti, li persuadono a convivere in pace e a non ricorrere al volontario abbandono, affinchè le loro discordie e la strana risoluzione e la cronica che se ne tira fuori, non vadano ad amareggiare e addolorare quei genitori e parenti, contro i quali essi sposi non hanno motivo di sollevar lagni, e di cui vogliono, per retti o per obliqui fini, conservare la benevolenza.

Il marito ha senza dubbio amici; la moglie, amiche, ed il vincolo dell'amicizia efficacemente rattiene dal decidersi di abbandonare il proprio paese e provocare un acquazzone di chiacchiere, di scherni, d'ingiurie che per le per-

sone amiche dei coniugi sono una mortificazione ed una trafitta al cuore.

Il pubblico, che è il depositario e la segreteria delle leggi e degli archivi dell'onore, esercita una formidabile giudicatura su tutte le azioni degli uomini.

Gl'inappellabili decreti della pubblica opinione accrescendo o attenuando la fama dei cittadini, estendono o scemano gli effetti della generale benevolenza, la quale arreca immensurabili vantaggi, ed è perciò giustamente ricercata e tenuta in sommo pregio.

La nota d'incostanza e di scioperatezza è a ragione temuta e fa paura. La risoluzione di abbandonare maliziosamente il proprio consorte è una macchia per la quale non si è ancora trovato il sapone prodigioso che la faccia scomparire; gitta sinistri sospetti e porta una malefica influenza su tutto il resto della vita.

Ognun vede adunque che, atteso tutte queste circostanze, difficilissimamente un coniuge prende il disperato e folle partito di abbandonare l'altro.

E c'è ancora di più.

XCIX.

Abbiamo veduto che la possibilità del divorzio, invece di fare spesseggiare gli scioglimenti di matrimonio, diviene un nuovo pegno d'unione e serve a scongiurare i dissidi coniugali, perchè diminuisce l'amarezza dei mali del ma-

trimonio, perchè rende più solleciti a conservare l'affezione e la stima reciproca, perchè accoppia le persone di carattere omogeneo e geniale, perchè infrena e smorza le voglie divergenti e gli affetti stranieri, e perchè accrescendo il numero dei matrimoni impicciolisce quello dei seduttori.

Per conseguenza, quando è ammesso il divorzio, si fa smisuratamente più lontano il pericolo del malizioso abbandono.

Coll'andar del tempo, il corpo ed il volto specialmente, mostrano alcuni segni che certo non producono gradevole impressione, ma stornano ogni simpatia ed attrattiva.

Un uomo e una donna possono conservare qualche raggio di gioventù anche in quell'età in cui il meriggio è passato. Ma questi raggi, per dirla col nostro prediletto Rovani, « se pur vibrano splendidi ed ardenti, quando vibrano, serbano però la pessima qualità dei soli di temporale, che vengono, ma vanno tosto, e lasciano lo spettacolo della natura più desolante di prima. Nell'istante che quei raggi brillano, la giovinezza inesperta ed ardente può mostrare per essi delle tendenze affettuose; e allora chi ha avuto la disgrazia di non sapere stare sul proprio, se pure riesce a sentir rinnovate per un momento le gioje degli anni giovanili, può anche, quando non sia uno stordito, contare sulla certezza di essere in brevissimo tempo abbandonato e soppiantato ».

Le donne che sono tutt'altro che stordite, non ignorano

questa verità; non ignorano che passata la giovinezza possono far l'effetto di un fuoco di artifizio e nulla più.

Esse perciò, trascorsa una certa età, trascorsi a mò d'esempio i trentacinque anni, che per l'uomo sono il mezzo della vita, secondo il computo dantesco, ma per la donna ne sono quasi i due terzi, sanno di non potere aspettarsi protezione che da una pietà umiliante, o dalla voce flebile della riconoscenza o dalla vendita dell'onore.

Esse temono di non poter contrarre un secondo matrimonio; temono di cadere in disprezzo anche di chi spensieratamente si diede a corteggiarle e loro scaldò l'immaginativa e promise tante cose e tante; temono di perdere il primo marito e di rimanere a bocca asciutta per tutta la vita.

Tutte queste sono ragioni che rimuovono sempre più il timore di veder frequentemente sciogliere i matrimoni per causa di malizioso abbandono.

La legge però non deve escludere codesta causa di divorzio, pur sapendo e desiderando che rarissimamente se ne faccia uso.

È per altro necessario di fissare il tempo, passato il quale, il malizioso abbandono autorizzerà il divorzio.

Nel determinare tal tempo, dovrebbe tenersi conto dell'età di chi chiede il divorzio, quando la dimanda viene dalla moglie.

La donna che ha valicato il mezzo ed è nella linea discendentale della sua parabola, non cerca più le tentazioni,

non vi si adagia e non riesce ad illudersi; nondimeno vorrebbe, a così dire, fermare il sole ed arrestare il corso del tempo per conservare quanto basta alla probabilità di un secondo matrimonio.

La perdita di un mese torna ad essa di maggior conseguenza, che la perdita di un anno alla giovin donna dalle forme ancora dense ed appetitose.

Inoltre più gli anni si accumulano sul capo della donna, più si moltiplicano e si rendono incontentabili i suoi bisogni, e d'altro canto più diminuiscono i prodotti del suo lavoro.

Per lo che, è giusto che la quantità di tempo, passato il quale, vuolsi concedere il divorzio sia minore per le donne inoltrate nel sentiero della loro esistenza e maggiore per le donne in cui lo sviluppo fisico è ancora nella sua massima pompa ed in cui « il sangue non domanda il permesso al signor curato » per bollire fieramente. E ciò risponderebbe all'equo principio, che cioè le leggi del divorzio abbiano maggiore riguardo e sieno più propizie a chi si trova allo scoperto ed in brutte acque.

Tanto poi per l'uomo che per la donna, uopo è di uscire dai generali, studiare, maturare la quistione, e determinare con esattezza quanto tempo dee durare l'abbandono per far luogo al divorzio, governandosi quanto alle donne col succennato criterio.

Non perdiamo di vista che il matrimonio è l'ago calamitato delle donne, e sebbene alcune di esse ostentino una

certa disinvoltura e godano di vedersi attorno adoratori le cui proteste, dichiarazioni e petizioni sono con garbo e maestria messe a giacere nella cancelleria dell'oblio; pure quando i bollori del sangue vanno giù, quando il volto perde la trasparenza, e l'occhio il fosforo, esse si preoccupano seriamente e « se hanno passato la miglior parte della vita a dir di no, sospirano qualunque occasione per poter dire di sì ».

C.

Passiamo alla seconda delle annoverate cause di divorzio.

Una condanna criminale, non inflitta per delitti politici, e segnatamente i lavori forzati a vita, i lavori forzati a tempo, la reclusione e la relegazione da sette a dieci anni, merita certamente di costituire una causa di divorzio.

Data codesta pena, vengono meno la comune abitazione, il reciproco soccorso, la mutua cooperazione nell'educazione dei figli, quell'intreccio dei piaceri della vita che condivisi si addoppiano, e dei mali, che versati nel cuore altrui, si allegeriscono e si sopportano più facilmente. In una parola, data quella pena, tutti i vantaggi, tutte le condizioni e lo scopo del matrimonio scompaiono, epperò giustizia vuole che si accordi il divorzio, e l'opinione pubblica non che formalizzata ne resterà edificata.

« Se è, « il senatore Vigliani ebbe a scrivere in una Relazione », sacro dovere dei coniugi di dividere la pro-

spera e l'avversa fortuna, l'uno di essi non può mai esser costretto a dividere l'onta e l'ignominia dei misfatti dell'altro convivendo col medesimo. Si aggiunga il grave pericolo di sospetto di complicità in altri misfatti, che dalla convivenza col malfattore in alcuni casi potrebbe derivare ».

Il secolo non vuole più sentire a parlare di pene infamanti; i delinguenti si considerano nè più nè meno che come infermi i quali abbisognano di esser curati e non si comprende più in che modo la legge possa annettere l'infamia a questa o quella pena. Quindi non si dee dire più, siccome una volta, le pene infamanti inducono il divorzio; si parlerà soltanto di pene criminali, fissando quali fra le pene criminali autorizzano lo scioglimento del matrimonio.

Con ragione si ritiene altresì che i delitti politici hanno qualcosa di speciale e di diverso e non possono in nessuna maniera trattarsi come i delitti comuni. Difatti quelli che un anno fa passavano per delitti politici, nel susseguente saranno forse considerati quali azioni eroiche, e talora ciò che in un paese si reputa delitto politico è in un altro, atto indifferente od anco commendevole. Come mai si tratterebbero i condannati per delitti politici alla stessa stregua, che i malfattori i quali assalirono la vita o la proprietà altrui e conculcarono i principî della vita sociale dappertutto e d'ogni tempo riconosciuti?

Questo migliore indirizzo e più sano giudizio si devono al tempo, il quale ha certo dei torti, ma non quello di peggiorare invecchiando giusta la sentenza di chi si piace

a farla da perpetuo Geremia, e nelle cose si ferma a guardare il solo lato cattivo. La coltura non retrocede, ma sempre avanza imperterrita; ciò non può volgersi in dubbio senza contrariare l'esperienza generale e senza negare la perfettibilità degli enti umani.

Quando adunque fra le cause di divorzio si mette una pena criminale, conviene stabilirla in modo che l'avanzamento ed il progresso dell'epoca ne restino soddisfatti.

Così nessuna pena comminata per delitti politici darà facoltà di chiedere il divorzio, ma d'altro canto non ammettere in genere la pena criminale quale motivo di divorzio, sarebbe rincantucciarsi nell'estremo opposto, sarebbe demolire l'edifizio che abbiamo procurato innalzare, sarebbe far dichiarare bancarotta al buon senso.

Stando alle suindicate norme, il divorzio per causa d'incorsa pena criminale diverrà un meritato castigo del perpetrato delitto, ed il coniuge che vuol divorziare aggrava la sanzione morale e civile che pesa sul reo, porgendo così per indiretto braccio forte alla giustizia punitiva ed attraversando un ostacolo di più all'esecuzione dei delitti.

CI.

Quanto alla terza causa di divorzio, la felicità degli sposi essendo base ed apice, principio e fine del contratto matrimoniale, le ingiurie gravi, le percosse bestiali, gli attentati alla vita, gli eccessi, cioè le azioni di violenza che

mettono in pericolo la vita o la salute, diventano legittima cagione di divorzio.

Superfluo l'osservare che qui non si parla di semplici moti di vivacità, di alcuni rifiuti anche inopportuni ed immeritati, di espressioni pungenti sfuggite in momenti di malumore e di disgusto; ma di eccessi, di trattamenti crudeli, d'ingiurie portanti manifestamente l'impronta ed il carattere di fierezza e di perversità.

A questa classe appartengono le gravi battiture date al coniuge innocente da una terza persona coll'intesa ed a persuasione dell'altro coniuge, il rifiuto dei necessari alimenti e dei medicamenti, le calunnie che danneggiano l'onore e la proprietà del coniuge, ecc.

Intendendo a questo modo gli eccessi, le sevizie e gravi ingiurie, chi vorrà incocciarsi a ritenère che cotesti non sieno motivi di divorzio? È possibile che in tali gravissimi casi il matrimonio continui a sussistere?

Che cosa diventa l'assoluta indissolubilità di faccia a siffatte eloquenti ed irrefragabili prove di completa rottura fra i coniugi?

Unica è l'obiezione mossa contro questo motivo di divorzio, vale a dire che « la dissolubilità del matrimonio per l'accennata causa inviterà il più forte de' coniugi a maltrattare il più debole per forzarlo al divorzio ».

Questa obiezione cade e perde ogni valore, ove per poco si riflette che la legge, la quale minaccia e sancisce pene contro ogni cittadino che si fa lecito di gravemente ingiu-

riare gli altri, tiene l'obbligo d'essere più severa e rigorosa avverso il coniuge inumano e crudele che violentemente ha offeso l'altro. E perchè?

Perchè i delitti del marito contro la moglie riescono più difficili a provarsi, essendo consumati tra le domestiche pareti; perchè possono eseguirsi più agevolmente e perchè un atto brutale contro le donne porta necessariamente un carattere di maggior gravità.

« Le bestie feroci,. « avvertiva un nostro bravissimo scrittore », c'è l'usanza di chiuderle in gabbia. I delinguenti si mettono in prigione, ma che provvidenza sarebbe se si potesse fare altrettanto cogli uomini, la cui ferocia è di quel genere latente che dilania e divora alla sordina e salta a piè pari, senza nemmeno rasentarli, tutti i paragrafi del codice criminale! »

Alla legge incombe non lasciar passare impunita siffatta ferocia, specialmente quando la viene esercitata dal marito in danno della moglie.

In generale più la parte lesa è fragile ed inadatta a reagire ed a difendersi, più i sensi di pietà e l'amor proprio dovrebbero rattenere e fare stare a segno. Una legge di onore non registrata nei codici, ma a noi instillata dalla civiltà e dalla natura, c'impone e ci fa sacro dovere di risparmiare e rispettare la debolezza altrui.

Ond'è che l'uomo, il quale salta il fosso, ed in onta a questi sentimenti si lascia andare ad atti di crudeltà contro il sesso più flebile e gentile, fa pompa di un carattere fe-

rino e scellerato e mostra una vigliaccheria che stomaca e provoca sdegno e dispetto.

Pochissimi sono quelli che vedendo percuotere una donna non sentano tutte scontorcersi le fibre e non sieno come presi da istintivo desiderio di avventarsi quali mastini contro il percotitore.

E se tutto ciò è vero e non può in nessun modo revocarsi in dubbio, la legge vuol essere più rigida ed inesorabile, quando è il marito che profittando della sua fortezza e della sua posizione commette il delitto in parola a scorno ed a danno della moglie.

Al coniuge reo potrebbe pertanto infliggersi eziandio la pena dell'assoluto divieto di riammogliarsi e l'obbligo di pagare alla moglie innocente una pensione, non mica transitoria e da cessare appena essa stringerà altre nozze, ma permanente e vitalizia.

Così, più un marito bramerebbe il divorzio per concludere un secondo matrimonio, più si guarderebbe dal tribolare la moglie, affinchè alcuni atti di sdegno, pur passaggiero, non fossero interpretati e tenuti come violenze incaricate di estorcere alla moglie una dimanda di divorzio.

Ma a questo si accennò altrove e non occorre insistere davvantaggio.

Notiamo invece come uno scrittore, filosofo, teologo e nemico sfogato del divorzio ebbe la spiritosità di suggerire che la moglie separata dal marito per eccessi, sevizie ed ingiurie gravi debba senz'altro dare un addio al mondo,

e correre a rinserrarsi tra i silenzi e le penitenze di una comunità religiosa.

Non vi pare che lo sia un trovato fuori d'ogni immaginazione ingegnoso, peregrino e tale, da fare strabiliare persino i lettori più avvezzi alle sorprese?

Senonchè la soppressione delle corporazioni religiose non permette alle donne italiane far capitale di codesta sublime invenzione.

Ce ne duole all'anima per loro che sono venute a certi tempi da non poter più avvantaggiarsi di un tanto prezioso, balsamico avvertimento, e godere una tanto serafica, suprema consolazione!

È un peccato che il negozio non si può più fra noi spicciare con tanta agevolezza e massima generale soddisfazione.

Nonpertanto sieno lodi e ringraziamenti a bocca di sacco per la felicissima ed inattesa idea, che balenò, si affacciò, si assise nel cranio di quell'autore, e per suo mezzo diventò proprietà e sollievo dell'umanità inferma ed affannata!

CII.

Si può mettere in quistione la ragionevolezza di tenere l'adulterio per causa di divorzio?

L'adulterio sconcerta e pone a soqquadro la fede coniugale, la pace domestica, l'educazione de' figli: ingenera la diffidenza; semina rancori; in una parola mette l'inferno nell'anima dei coniugi e nella famiglia.

La nostra immaginativa quasi retrocede disgustata e freme allorchè ci facciamo a pensare all'unione forzata di due coniugi, uno dei quali porta la guerra ed il delitto in fondo al suo cuore; e l'altro, il risentimento, il furore e la vendetta; uno odia perchè ha crudelmente offeso e commesso fellonia; e l'altro odia, perchè è stato toccato nel più vivo e patisce il più insoffribile degli oltraggi.

L'adulterio è sicuramente il motivo più forte del divorzio, tantochè alcuni autori ritrosissimi e partigiani dell'assoluta indissolubilità fanno un'eccezione per l'adulterio.

San Girolamo, per grazia di esempio, riconosce la legittimità del divorzio in caso di adulterio. Lo stesso Bossuet conviene che l'eccezione alla indissolubilità del matrimonio per causa di adulterio può giustificarsi coll'Evangelo alla mano.

E prima che nell'Evangelo, fu scritto nel Vecchio Testamento « *Lex divina prohibet virum uxorem dimittere,* **nisi causa fornicationis** ». E Sant'Agostino disse: « *Sine dubio adulteram licet dimittere* ».

Cajetan, Catarin ed altri scrittori chiesastici sono pel divorzio in caso di adulterio; quest'ultimo scrive che « *si quis uxorem suam* **absque causa fornicationis** *dimiserit et aliam duxerit, mœchatur* ».

Secondo il signor De Beze, Gesù Cristo indirizzandosi alle coscienze a proposito dei divorzi illeciti, eccettua il caso dell'adulterio: « *Dico autem vobis, quia, quicumque dimiserit uxorem suam,* **nisi ob fornicationem** (εἰ μὴ

ἐπὶ πορνείᾳ) *et aliam duxerit, mœchatur.* Così al cap. XIX dell'Evangelo di San Matteo.

San Paolo nella prima lettera ai Corinti (cap. VII, v. X) ordina ai coniugati che la moglie non si separi dal marito (γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι). Ma a detta del rinomato commentatore Martini, San Paolo non eccettua l'adulterio come causa di divorzio, perchè ciò era ritenuto affatto notorio e da non porsi menomamente in dubbio. Dal versetto XIII del citato capitolo emerge poi, secondo alcuni interpreti, come quell'apostolo autorizzasse la formale separazione, ovverosia il divorzio, dal coniuge infedele: *Et si qua mulier fidelis habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa* (καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ'αυτῆς) *non dimittat illum.*

Il Prof, di diritto canonico, D.r A. Michl si occupa in disteso della materia fondandosi sopra dimostrazioni teologiche nel suo libro *Kirchenrecht für Katholiken und Protestanten;* alla pagina 384 egli adduce diversi Padri della Chiesa che confermano il suo assunto. La Chiesa greca unita, che fa parte della Chiesa cattolica, ammette il divorzio per adulterio, ecc., ecc.

Adagio ai ma' passi; noi ci accorgiamo di esser caduti nella più grande smemoratezza.

Promettemmo di non addentrarci nei testi dell'Evangelo, dei santi Padri, dei canonisti, dei dottori e commentatori biblici, ma eccoci, quasi a rompere la consegna, con una tiritera di passi latini, che hanno probabilmente fatto strin-

gere i sopraccigli neri e piegati in arco elegante delle nostre gentili lettrici. L'abbiamo fatta grossa, tanto più che non intendevamo punto nè poco spigolare il campo del signor Tissot.

CIII.

Ritornando adunque dove eravamo, affermiamo come per gli esseri, che non sono sovraterrestri, l'adulterio è un delitto talmente grave, da rompere ogni legame fra i coniugi.

Al capo X del suo scritto *La Loi Naturelle,* il Volney notava che l'adulterio porta seco una folla di abitudini disastrose agli sposi ed alla famiglia insieme. La moglie infatti ed il marito presi da stranieri affetti non si curano più della propria casa, la fuggono, per quanto possono ne sottraggono gl'introiti affin di spenderli per l'oggetto della loro passione, e quindi querele, scandali, disprezzo da parte dei figli, disordine e rovina della famiglia.

La moglie adultera commette poi un furto gravissimo dando a suo marito eredi di sangue straniero, che tolgono ai figli legittimi una porzione di eredità. Per questo, e perchè la donna, naturalmente pudica, grandissimo sente ribrezzo di perdere l'onore e grandi sono per essa le difficoltà a vincere onde riuscire nella turpe impresa, l'adulterio della donna è considerato più grave e colpevole che quello dell'uomo.

Quando però è l'uomo che commette simile sozza, laida azione, non deve andare impunito, conciossiachè il matrimonio obblighi eziandio il marito all'inviolabilità della promessa fede.

Se il marito ha *carte blanche* e può a suo bell'agio disonorare la moglie, questa non si sentirà più degradata che una schiava?

Diremo al marito che quand'egli ha placato il capriccio e s'è satollato a piena gola e sente tedio « di una vivanda che per lui è ormai più nutriente che pruriginosa » possa addirittura rivolgersi altrove?

Forse che la moglie non ha abbastanza cuore e sentimento per sentirsi trafiggere e dilaniare dall'adulterio del marito? Si può supporre che la donna sia una statua di pregio inestimabile se volete, ma senz'anima e senza sangue? Non ha il sangue della donna i suoi bollori; come il suo cuore, i suoi sussulti e i suoi slanci? Non sente ella « la passione acuta che non soffre commensali alla medesima tavola? » Non è vero che la donna è, assai più che l'uomo, sensibile nelle facoltà affettive ed è più che l'uomo punta nel vivo e quasi mortalmente ferita dall'infedeltà?

Ci fu chi scrisse: « Le donne, in generale, che sono dispensate dal paragrafo nono del decalogo, hanno un gusto matto ch'esso venga infranto dagli uomini. Le donne hanno tutti i torti; ma è una quistione di gusto come un'altra, e bisogna lasciar andare ».

Noi non crediamo che effettualmente le donne abbiano

un gusto tanto guasto e contaminato. Ad ogni modo, siamo sicuri che l'adulterio del marito è per la moglie come razzo scagliato in una polveriera che suscita incendio e rovina; è uno spasimo per cui le medesime Furie sarebbero lente ministre ai suoi comandi; provoca un'ira « la quale è capace di ulcerare e tormentare come la pece greca ».

L'incendio, lo spasimo restano a volte nel didentro, ma non per questo sono men forti; non per questo cessano di essere come ossi fitti in gola che non vogliono andar giù per quanto Lieo ci si versi sopra.

Se l'adulterio del marito sarà tenuto come un passatempo ed un'azione indifferente, a quali soperchierie saranno condotti i mariti, a quale disperazione saranno ridotte le mogli?

Attesochè per altro l'adulterio del marito non è così impacciato ed ingombro di sinistre conseguenze come quello della moglie, si sancisce per ordinario che l'infedeltà dell'uomo non dia luogo al divorzio, se non quando la concubina abiti nella casa coniugale.

Occorre in tutti gli eventi che la legge minacci pene non lievi al marito adultero, per es., la detenzione da sei a dieci mesi ed una multa; dacchè giustizia vuole che una tale criminosa azione non passi per nessuno dei coniugi qual mancamento di piccola levatura.

Alcuno ha proposto che al coniuge adultero fosse inoltre interdetto il secondo matrimonio. Altri hanno chiesto di

adoperare altre pene e non proibire le seconde nozze per la ragione che è necessario lasciare una lecita via di scampo ai rinascenti bisogni dell'umana creatura, altrimenti ella si rivolgerà alle « sacerdotesse assidue alle are di Cipro e velate di devota incontinenza nei riti notturni della pallida Diana ».

Noi incliniamo al partito più rigoroso, — quello di chiudere la porta in faccia al marito adultero vietandogli del tutto le seconde nozze.

La legge lontana dagli estremi non riputando gli uomini incorreggibili, nè impeccabili, tenta da un canto assottigliare o sopprimere il male comminando pene contro l'adulterio, e cerca, dall'altro, di svolgere e suscitare il bene mettendo sempre in maggiore onore il matrimonio, beninteso ch'ella si trovi sovente nella triste necessità di lasciar passare il miglior bene ed accontentarsi del minor male.

CIV.

Perchè l'adulterio del marito possa dar luogo alla dimanda di divorzio da parte della moglie, ci vuole la riunione di tre circostanze.

Bisogna primamente che si tratti di una concubina, come dire, di una donna con cui il marito ha avuto continue relazioni durante non breve tempo; e quindi i rapporti passaggieri con una o più donne non basterebbero a costituire il reato in parola.

Occorre inoltre che queste relazioni, lunghe ed abituali, abbiano avuto per teatro la casa comune degli sposi; ed infine, secondo alcuni interpreti della legge, come il signor V. Marcadè, fa mestieri che la concubina sia stata tenuta e mantenuta nella casa coniugale dal marito, e che abbia preso dimora stabile in cotesta casa per sollecitazione ed autorità dello stesso marito, per modochè « le relazioni del marito con una serva, una parente od amica della moglie, che sono entrate e rimaste nella casa coniugale sotto l'autorità e la sorveglianza di essa moglie » non autorizzerebbero una dimanda di divorzio.

Ora quando l'adulterio viene dal marito perpetrato con tutte queste circostanze sommamente aggravanti, è forse troppo il sancire contro di lui la pena di non poter riammogliarsi?

Alcuno ebbe a notare che la filosofia e la religione stessa, che hanno strappato la donna alla servitù collocandola nel posto che le spetta, hanno reso più complicato il problema del matrimonio, più tormentoso il vincolo degli affetti non sentiti, più sacro e formidabile l'enigma, sempre sacro e formidabile, dell'amore.

Perciò, irrogare la pena di non poter stringere un secondo matrimonio al marito che non ha esitato a oltraggiare e maltrattare la moglie nel succennato modo, è adottare una misura, che il problema del matrimonio, oggi più che mai intralciato, richiede; è far giustizia a' sensi delicati e squisiti del sesso femmineo; è raffrenare l'uomo sempre disposto

ad usufruttare la sua posizione, trasmodare, e coprire di discredito e di disonore la famiglia.

I fautori del divorzio furono tacciati di pretenderla a romanzieri ed a SENTIMENTALI; noi ritorciamo cotesta imputazione ai partigiani dell'assoluta indissolubilità i quali credono da un canto nell'eternità dell'amore e della concordia dei coniugi, e dall'altro, paventano di punire la rivoltante condotta de' mariti adulteri. A noi non torna divagare e perderci nelle illusioni, attenuare la gravità delle perverse azioni e ricusare di picchiare forte quando le circostanze del caso lo comandano.

Laonde, lungi dall'essere indulgenti, trattandosi di adulterio, vorremmo che si usasse severità anche verso le donne.

L'adulterio della moglie discioglie naturalmente il marito dall'obbligo di sovvenirla e mantenerla. E siccome alla sua sussistenza potrebbe la moglie provvedere mediante un secondo matrimonio, sarebbe ragionevole stabilire per essa un altra pena: se ricca, dovrebbe esser condannata ad un'ammenda più o meno considerevole a seconda delle sue sostanze, ma sempre doppia di quella fissata pel marito. La detenzione poi della moglie adultera in una casa di correzione durerebbe da uno a due anni.

Così ci pare di guardare alla quistione dal punto di vista più imparziale e di dare, come di giustizia, *unicuique suum*.

Certo non pretendiamo che le nostre proposte venissero prese letteralmente; ma ci è sembrato utile scendere a

qualche dettaglio per viemmeglio abbozzare e chiarire il nostro concetto sulle cause del divorzio, che abbiamo ridotto a non più di quattro.

CV.

Siamo decisamente contrari al Gioja là dove egli comprende nelle cause di divorzio l'impotenza, la demenza e le malattie che impediscono il contatto, sorvenute al matrimonio.

Quanto all'impotenza, egli stesso dice che molte difficoltà si affollano nella pratica così per verificare il fatto, come pel ridicolo cui soggiacciono i coniugi, quegli che chiede il divorzio per siffatto motivo, e quegli contro cui si procede.

Per questa e per le altre malattie succennate, dividiamo interamente le idee degli oratori francesi che scrissero: « I due coniugi non si son forse associati alla loro buona come alla loro cattiva fortuna? Devono essi abbandonarsi allorchè tutto impone l'obbligo di soccorrersi? Gli obblighi finiscono quando finisce il piacere? Secondo la bella espressione delle leggi romane, non è il matrimonio una società intera e perfetta, che suppone tra i due sposi la partecipazione ai beni ed ai mali della vita, la comunicazione di tutte le cose divine ed umane? »

Il signor Gioja che è sempre preoccupato e dominato dal desiderio di veder cresciuta e smisuratamente aumentata la popolazione, co' suoi calcoli aritmetici ed algebrici non ci convince niente affatto.

Quando egli scrive che « la demenza non può esser meglio curata che in un ospedale, cioè senza il soccorso del coniuge sano », fa brutta mostra di una durezza incredibile, di un cinismo eccezionale, e dà manifestamente ad intendere di non capire che cos'è il matrimonio.

Ei trova tutto facile ad accomodare; in un modo o nell'altro risponde o pretende rispondere a tutte le obiezioni; ma dimentica che nel determinare le cause del divorzio bisogna innanzi tutto tener conto della colpabilità e della reità di chi è convenuto nel processo di divorzio; diversamente grado grado si sdrucciola e si arriva al divorzio illimitato ed al ripudio.

Ci può esser un marito il quale per la sua tarda età cade in un stato che equivale all'impotenza, daremo facoltà alla moglie, che per avventura è in età meno avanzata, di sbarazzarsi del suo povero marito?

Dal cessare nel servidore l'obbligo di prestar l'opera sua al padrone quando questi tralascia di pagargli la pattuita mercede, si può arguire la legittimità del divorzio per impotenza avvenuta dopo il matrimonio?

A noi ripugna persino il proporre queste interrogazioni, come rifuggiamo dal pensare alla mortificazione ed alle altre laide conseguenze, che piomberebbero su di un uomo per sentenza di tribunale pubblicamente dichiarato impotente.

In pari modo, per la demenza dal Gioja posta fra le cause di divorzio, il più ovvio buon senso non che un pò di riflessione vivamente si oppongono, non fossero tante altre

considerazioni, perchè manca l'atto delittuoso ed imputabile alla responsabilità individuale.

Faccia pure il signor Gioja i suoi introiti ed esiti, annoveri e computi, aumenti e diminuisca, sommi e sottragga a sua posta; noi intendiamo tener alta la dignità del matrimonio ed aver precipuamente in mira l'idea morale dello stesso.

CVI.

Come l'impotenza e le infermità sopraggiunte al matrimonio, così neppure il semplice consenso dei due coniugi, e tanto meno quello di un solo di essi, dovrebbe, come abbiamo detto sin da principio, includersi nelle cause di divorzio.

Il Gioja raddoppia di vigoria; parla e straparla di profitti e perdite, di dare ed avere, di attivo e passivo; si piace, più che mai, delle formule e rapporti aritmetici; enumera; calcola; si appoggia a Bentham, avvalendosi di molte idee di quel celebre filosofo; e breve, si arrovella in tutti i modi per provare il suo obietto, cioè la legittimità del divorzio pel consenso di uno o di ambo gli sposi.

Noi però che siamo abbastanza cocciuti, tenghiamo duro ed inflessibilmente pretendiamo che il matrimonio non abbia, come di sopra è stato notato, ad assomigliarsi a quelle unioni passaggiere e fuggevoli che, formate dal piacere, cessano col piacere.

Se per poco si ammettesse questa causa di divorzio, la collusione dei coniugi non che temibile, sarebbe probabilissima, con quanto scompiglio e disonore pel matrimonio e la famiglia, lo lasciamo giudicare a chiunque tiene un briciol di senno.

Chi si caccia per la china non può uscirne asciutto, e medesimamente chi asseconda ed aizza gl'impulsi della leggerezza e della passioni, o, per dir più giusto, passionacce, ama introdurre la Babelle e l'inferno nella vita coniugale ed entra nel più avviluppato dei salceti.

Difatti il Gioja colle sue idee sul mutuo consenso non fa altro che stabilire i matrimoni ad epoca fissa; egli è trascinato a nulla meno che a fare l'apologia del concubinato e a dimandare ch'esso fosse dalla legge riconosciuto e nel codice registrato, riducendosi così a riguardare come matrimoni le unioni a tempo determinato per sei mesi, ad esempio, per un anno o per due!

Così un coniuge diventerà quasi « un cappone messo sul piatto di un ghiotto »; quando non restano che le ossa, la fame che chiede altro cibo va a saziarsi altrove.

Il signor Gioja non seppe misurare la portata del suo ragionamento e non pensò come venendo a simiglianti esagerazioni, l'apologia ch'egli fa del matrimonio, grandemente scema di pregio, e smarrisce la massima parte della sua efficacia.

Uno scrittore come Gioja non doveva abusare l'ingegno e la facondia onde va adorno per proporre, difendere ed

inculcare massime che ripugnano in un punto alla ragione, al sentimento ed alla civiltà.

La tromba suona, il canapo si abbassa, la corsa comincia, ma lo scrittore avveduto e giudizioso sa che convien sempre spingere gli occhi innanzi e scansare di rompersi il collo attraversando cecamente terreni paludosi e burroni e precipizi.

La propria causa galleggia allora in acque limacciose e dà ai patrocinatori ed avvocati dell'assoluta indissolubilità occasione di sorprendere la palla al balzo e gridare singhiozzando: vedete a quali spaventevoli estremi vengono gli amici del divorzio, vedete com'essi quasi appaiano il concubinato col matrimonio, vedete in quale degradazione vogliono gittare la famiglia, vedete quale orrendo sperpero fanno della morale, e così via adducono altri TRISTI ed epicedi di tal risma.

E con che viso si darebbe allora il torto a quei che fervorosamente zelano la causa dell'assoluta indissolubilità? Imperò fa mestieri svolgere e trattare la quistione con larghezza d'idee e di vedute, e di star guardinghi nel piantare le premesse, per non far poi brutta figura quando la necessità esige di tirar le conseguenze.

Se questa scrittura ha saputo stare in regola e compiere il suo dovere tanto nel difendere il divorzio, quanto nell'assegnarne le cause, sarà deciso da chi si è pazientato leggerci sinora e non si sgomenta di andare sino alla fine.

CVII.

Trattando degli effetti del divorzio, il ripetuto Gioja osserva primamente che i delitti commessi dai coniugi ed autorizzanti il divorzio vogliono esser puniti con una pena maggiore di quella, onde sarebbero castigati negli altri cittadini.

Difatti in generale la pena dee rispondere al prodotto risultante dalla spinta criminosa moltiplicata per la probabilità di celarne l'effetto. Ora i delitti consumati nel seno della famiglia, tra le domestiche mura ed in mezzo ai segreti della vita coniugale, si procacciano una gran probabilità di rimanere nascosti.

Daltronde la spinta criminosa in questi casi, sprezzando i nodi della pietà coniugale, passando sopra alle convenienze di famiglia, mostrando disamore ed odio ai figli, non curando lo scandalo che si provoca, vincendo ogni ritrosia e ribrezzo, si appresenta più tenace e forte che ne' casi ordinari.

È perciò che questa specie di delitti vogliono esser trattati con particolare severità.

In secondo luogo è da osservare che nei delitti contro il matrimonio debbonsi adoperare sovratutto pene pecuniarie, come quelle che hanno il triplice vantaggio di essere suscettibili di gradazione, efficaci a reprimere il delitto ed acconce a risarcire il danno.

Acciò la riparazione del danno sia completa al possibile, uopo è seguire il male in tutte le sue parti ed in tutte le sue conseguenze, per modochè si riesca a proporzionare a ciascun danno la sua giusta soddisfazione.

Se un marito, per atto d'esempio, ha cagionato alla moglie un male fisico irreparabile, occorre considerare due cose, cioè un mezzo di godere rapito per sempre, ed un mezzo di sussistenza diminuito per un certo tempo o per sempre.

Per lo che, conviene che il compenso racchiuda due somme corrispondenti a questi due danni.

Bisognerebbe far differenza se la moglie è ancora giovine e perciò rigogliosa, densa « e appetitosa e fragrante di rosmarino », ovvero innanzi negli anni e quindi senza freschezza, senza fianchi baldanzosi, senza protervia e senza petulanza allettatrice.

La riparazione dev'essere piuttosto larga che no; deve più presto peccare di eccesso che di difetto. L'eccesso, parlasi di pene pecuniarie, serve a prevenire o diminuire i delitti; la deficienza e la rilassatezza lasciano sempre qualche inquietudine, e nei delitti di odio specialmente, tutto il male rimasto senza soddisfazione e senza ristoro, è pel delinguente un titolo di trionfo ed una croce di cavaliere.

Che le pene adunque pei delitti in parola sieno pecuniarie, ed anzi gravi che no.

La terza osservazione versa in ciò che il divorzio avvenuto per colpa del marito, vuol conservare e garentire alla moglie il diritto di una pensione. E a ragione.

Siccome i fondi di sussistenza sono in potere dell'uomo; siccome il tempo e l'uso che inveiscono contro le attraenze della donna scemano per essa la probabilità di un nuovo matrimonio; così molte donne non s'indurrebbero al matrimonio che con grande inquietudine e ritrosia. Ad evitare ciò, bisogna ch'esse sieno rese sicure sul modo di provvedere al proprio mantenimento, ove chiedessero ed ottenessero il divorzio per causa determinata e provocata dal marito.

Non è pertanto che mera giustizia quella di assicurare una pensione per la moglie innocente e di tenerla al coperto dall'indigenza e dai pericoli che ne sgorgano.

Se vuolsi riuscire nell'intento, è indispensabile considerare la quistione dal lato più pratico e di fare i conti non pur colla fisiologia, ma e colle attuali condizioni sociali. Quando agl'internazionalisti verrà fatto di dare scacco matto al presente stato sociale, allora si penserà a regolare diversamente gli effetti del divorzio.

CVIII.

Relativamente alla quistione di sapere da qual fondo debbonsi trarre le pene pecuniarie e le pensioni, quando i coniugi non hanno mezzi di pagarle, sta bene il notare prima in generale come nelle vigenti legislazioni criminali, le pene afflittive, che si convertono in un male reale allorchè valicano il limite della necessità, sogliono essere

eccessive; dovecchè le soddisfazioni pecuniarie che si riducono ad un bene, sono, di consueto, scarse ed incomplete.

Contro i delitti che provocano il divorzio, è la pena pecuniaria, che, come dicemmo, deve predominare. A senno del Gioja, la legge dovrebbe stabilire che i coniugi i quali divorziano e non vanno sforniti di beni di fortuna, sieno tenuti a sborsare una parte aliquota del loro superfluo.

Ora siccome i delitti fra i coniugi arrecano alla parte offesa una diminuzione dei piaceri della vita e una ferita al sentimento, il coniuge offensore va debitore di due compensi. Di questi, il primo andrebbe in tutti i casi al coniuge offeso, il secondo si depositerebbe in una cassa pubblica.

Senza scendere alle sottigliezze che tanto garbano al Gioja, si potrebbe dalla legge sancire che il coniuge reo pagasse una pensione al coniuge innocente ed inoltre un'ammenda da versarsi in una pubblica cassa.

Così dalle quote versate nella cassa pubblica risulterebbe un fondo più che sufficiente per soddisfare i debiti dei coniugi insolvibili, giacchè la somma dei delitti che inducono il divorzio, dà un risultato maggiore nella classe dei ricchi, che in quella dei poveri.

Chi non sa che l'ozio ed il lusso sono i migliori consiglieri ed i procuratori più zelanti della nausea, della volubilità e degli appetiti disordinati?

A niuno verrà in mente di riputare ingiusto il balzello sui delitti in parola; sarebbe ingiustizia il non far di tutto per reprimere siffatti delitti, e quando si può aiutare l'ar-

dua impresa con pene pecuniarie, è un perditempo il mormorar contro ed opporsi.

Allorchè povera sia la moglie del ricco marito che cagiona la rottura del matrimonio, egli che ha colto il fiore della giovinezza, della bellezza e della verginità; — egli che sorprese « in sui primi albori la rosa sbocciata di notte, ancor madida dalle gemme della rugiada pria che nessun altro avesse potuto accostarvi le nari », dev'esser tenuto a pagare una pensione.

Ma per che ragione, d'altro canto, verrebbe egli liberato da questo dovere, quando a sorte la di lui moglie è doviziosa? Non c'è ragione alcuna; il marito di una ricca moglie dovrà ugualmente subire la pena di pagare.

Così, se la moglie è povera, il danaro del ricco passa immediatamente nelle mani della povertà; se la moglie è ricca, il denaro del marito colpevole e ricco va nella cassa pubblica; fa un giro di più; cioè pria di cadere nelle mani della povertà, si ferma nella cassa pubblica sino al momento in cui l'indigenza lo chiama in suo soccorso.

Tanto pel ricco che pel povero, uguali i motivi di divorzio; uguali le pene pei delitti che vi diedero luogo, ma il ricco è addippiù obbligato a soddisfare i bisogni della povertà.

Nè ha fondamento il dire che le classi povere saranno così invitate al divorzio, perchè anche pei poveri restano comminate le pene afflittive, e d'altronde i poveri versano in ben altre affliggenti condizioni ed hanno tanti altri freni che gli stornano dal divorziare.

Converrebbe poi procurarsi che le ammende irrogate contro i coniugi ricchi sieno pesanti; che il dare della cassa pubblica non sorpassi mai l'avere e che la pensione al coniuge innocente sia tale da assicurargli una sussistenza migliore della prima.

Se si objetta che le ammende e le pensioni di cui è parola, pregiudicano ai figli, rispondiamo che per una fatale necessità i figli innocenti sentono le conseguenze incresciose e dolorose dei delitti dei loro genitori. La condanna dei genitori che hanno commesso reati, agli arresti, alla relegazione, ai lavori forzati e siffatti, allontanando essi genitori dalla famiglia ed annullando le loro forze produttive, non si volgono a danno dei figli? Si può perciò arrestare il braccio della giustizia e mandare impuniti i delitti?

Fu anche per riguardo ed in considerazione dei figli, che noi abbiamo recisamente escluso le cause di divorzio, che non si fondano sopra un'azione delittuosa. A malgrado però di queste precauzioni, si dànno non pochi inconvenienti; ma chi è quello stolto che, nell'istituto del divorzio come in altri, si lusinga di poterli eliminare del tutto?

CIX.

Giacchè siamo per questa china, ci si permetta qualche altra riflessione diretta al modo pratico di attuare il divorzio.

Per facilitare l'esecuzione delle pene pecuniarie ed afflittive, concernenti il divorzio, la legge lascerà una certa latitudine nella quantità e nella durata; vale a dire che fisserà soltanto il *maximum* ed il *minimum*, acciò il giudice che si dà ad indagare i casi particolari possa fare delle pene un'applicazione esatta, o la meno inesatta che sia possibile.

La legge, chi ben guarda, è obbligata a determinare solamente la somma delle circostanze che portano il delitto dal primo all'ultimo grado di malizia, ma non può misurare e fissare la forza relativa delle pene, stantechè lo stesso dolore fisico o morale riesce per gli uni eccessivo, per gli altri inefficace, e non permette quindi di venir calcolato dalla legge, per così dire, *a priori* ed oggettivamente.

La legge si limita a raccomandare ed ordinare severità od indulgenza nell'applicazione della pena tenendo l'occhio al sesso, all'età, alla professione, alle circostanze tutte che si attengono al grado di dolo ed al danno che col delitto effettualmente si arreca.

Spetta al giudice di esaminare con precisione i varî gradi di malizia o dolo ed i varî gradi di dolore che una determinata pena porta ad un determinato reo.

Quindi la necessità di una certa latitudine riserbata al magistrato che giudica e condanna.

Siccome poi in mezzo ad un popolo civile, le speranze, i desideri, le affezioni dei cittadini seguono un corso quasi costante, in forza di certi pregiudizi cecamente venerati e

di certi vantaggi effettivamente risultanti dalla stabile condizione degli ordinamenti civili, politici e religiosi; così è talora saviezza legislativa che certe leggi non comincino ad avere applicazione, se non alcuni anni dopo che furono promulgate.

Seguendo tal condotta, si scansa di procedere a sbalzi, l'animo si va preparando a poco a poco al cambiamento, si difendono e proteggono gl'interessi attuali, si cerca di calmare le suscettibilità dei censori, s'incoraggiano i timidi, si disarmano i riottosi, si dà agio ai più intelligenti di mettere in buona voce i nuovi principî e di dar la caccia alle viete storte opinioni.

Pel divorzio è appunto il caso; la legge che lo sancisce non dovrebbe avere effetto se non tre o quattro anni dopo la promulgazione.

Avendo finalmente in vista che i coniugati sotto la vecchia legge andrebbero incontro ad un sistema, che, non essendo prevedibile all'epoca in cui fu contratto il matrimonio, non poteva formare oggetto della volontà dei contraenti, tornerebbe bene di stabilire che i matrimoni conclusi anteriormente alla legge del divorzio potrebbero sciogliersi sol dopo sei od otto anni di durata.

In questo modo si escluderebbe l'influsso della leggerezza e si allontanerebbero al possibile i mali dell'aspettazione delusa.

CX.

Tirando vantaggio del nostro incontro col Gioja, abbiamo alquanto spaziato e ribadito certi punti che precedentemente erano stati toccati di volo.

Ci è parso necessario d'intrattenerci un pò sulla parte che concerne l'attuazione della legge del divorzio, e forse ci è riuscito di guardare al lato pratico della quistione con abbastanza chiarezza e semplicità.

Ciò è anche giovevole per togliere un'altra freccia di mano agli oppositori, i quali tengono i partigiani del divorzio per uomini affatto sforniti di senno pratico, visionari, aerei e deliranti.

Noi non eravamo chiamati a stendere un progetto di legge sul divorzio, da depositarsi al banco della presidenza della Camera dei Deputati; ma dal poco che abbiamo detto, ognun vede come saria facile formulare una proposta di legge semplice, completa e tale, da aggiustar la faccenda nel miglior modo possibile.

Avremo occasione di tornare a battere il chiodo nella terza parte del presente lavoro, quando cioè riferiremo ed esamineremo le disposizioni della maggior parte delle vigenti legislazioni sul divorzio.

Per ora andiamo innanzi a rapportare l'opinione di altri filosofi italiani che scrissero dopo il Gioja, ed a discutere sulla legittimità o meno del divorzio.

CXI.

Il signor Francesco Forti che è senza dubbio un ingegno robusto ed un filosofo civile di polso, sebbene dopo molto tentennare e caracollare a destra ed a sinistra, in fin delle fini si unisce alla schiera dei partigiani del divorzio. Ascoltatelo:

« In una nazione ben costumata non vedrei nessuna potente ragione civile per negare il divorzio assolutamente, sembrandomi che la moralità pubblica somministri una grande guarentigia del suo uso legittimo e moderato, siccome dà forza di moralità alle ragioni morali che si adducono contro il celibato che le leggi impongono ai coniugi nel tema diverso della separazione personale ». (LIBRI DUE DELLE ISTITUZIONI CIVILI. Firenze 1841 vol. II°, pag. 400).

Sicuramente, il divorzio non va ammesso se non presso le nazioni incivilite e progredite, dove cioè il culto della ragione e della moralità è sincero, continuo e fervido.

Ma il divorzio, potrebbe altri dire, è adottato anche da nazioni che col progresso non vanno tanto d'accordo. Ciò non cangia nulla al nostro punto; per noi la quistione non versa semplicemente sull'accettazione o rigetto del divorzio, ma sul modo onde questo instituto viene organizzato per rispettare la moralità pubblica e serbare intatto l'onore delle famiglie.

Noi parliamo dell'ammissione del divorzio regolato se-

condo i bisogni della stagione che corre, tenuto egualmente lontano dagli estremi e fiancheggiato da tutte le cautele ed i provvedimenti che la giustizia, l'equità, la delicatezza dei sentimenti e la dolcezza dei costumi richieggono.

Il divorzio in questi sensi è moralità pubblica, dovechè il celibato per forza imposto dalla legge che ripudia il divorzio, è immoralità bell'e buona.

Certo, la sanità fisica, intellettuale e morale non hanno nulla a guadagnare col celibato forzato.

Il celibato obbligatorio quasi dimezza l'esistenza, dà cioè un'esistenza difficile, mal regolata, propensa all'egoismo, incurante del bene, sprezzatrice di ciò che generalmente si ama, ed inchinevole all'ipocondria ed all'uggia di tutti e di tutto.

Il celibato non adottato volontariamente e per propria iniziativa si riduce ad una dichiarazione di guerra spietata contro il corpo, il quale inviperisce e reagisce e non lascia mezzo intentato per far valere i suoi legittimi diritti.

Il celibato, salvo quello di quanti per propria elezione vivono in rigorosa astinenza, imprende una lotta a forze disuguali contro la natura, e questa si vendica e fa nascere sconcerti ed obbliga al pentimento chi osò sfidarla.

Ond'è che gli statistici hanno in generale rimarcato che la depravazione dei pubblici costumi è in ragione del numero dei celibatari forzati.

Qual errore adunque non commette, quale responsabilità

non assume la legge, la quale condanna al celibato quei coniugi che per prepotenti ragioni non possono più convivere?

Quando una comunità è innanzi nella via del progresso e più non tollera che la legge si faccia ministra d'immoralità, allora l'instituzione del divorzio non che ammissibile, è necessaria.

CXII.

Un nostro poderosissimo avversario è il signor Vincenzo Gioberti, che abusando la dialettica ed il suo stile incomparabile, tentò assestare quattro botte al divorzio.

È importante sapere com'egli la pensa in proposito, — egli maestro nel filosofare e maestro nel dire.

Per amor di brevità apporremo le nostre osservazioni fra parentesi; così cammineremo più spediti e terremo chi legge sempre in parata onde non lasciarsi abbacinare ed impaniare.

Nella sua PROTOLOGIA il valentuomo ragiona così:

« Il maritaggio secondo l'ideale » (Notate bene queste due ultime significative parole — SECONDO L'IDEALE) « è uno e indissolubile. Quindi ha la maggior forza possibile ». (Quando uscendo dall'ideale, luttuose circostanze hanno arrecato al matrimonio mortali ferite, il maritaggio perde ogni forza).

« L'unità del coniugio risponde a quella dell'amore »;

(Ma il divorzio avviene quando nel coniugio viene a mancare l'amore) « l'indissolubilità esprime la perpetuità, l'eternità e l'immanenza dell'affetto amoroso ». (Non già ESPRIME, bisognava dire SUPPONE; ma dal supporre, dall'esprimere all'essere, lungo è l'intervallo; l'affetto amoroso non è necessariamente perpetuo, nè eterno, nè immanente).

« Che il divorzio e la poligamia » (Non si possono mettere insieme e confondere due cose tanto disparate) « sieno contrarii all'idea del coniugio può anche dedursi dalla natura dell'amore, sia fisicamente, sia moralmente considerato ». (Ciò vale soltanto per la poligamia). « Ma egli è sovratutto l'amor del cuore che lo dimostra. L'amore è di sua natura indivisibile e perpetuo ». (È assolutamente imprescindibile che l'amore che una creatura porta ad un'altra sia perpetuo? Non si vede tutti i giorni che l'amore non va sempre accompagnato dalla perpetuità?)

« L'idea della unità, dell'esclusione, dell'indissolubilità sono inseparabili dall'idea e dal sentimento del vero amore ». (Non bisogna mescere la dissolubilità del matrimonio colla poligamia; e quanto alle idee, si sa che nel mondo non si può sempre vivere di IDEE).

« Chi lo nega non ha mai amato ». (Se ne vuol forse dedurre che quanti dimandano la legge del divorzio non hanno mai amato? Essi hanno potuto amare al pari dei partigiani dell'assoluta indissolubilità, ma credono che per insorte accanite discordie talora non si può continuare ad amare).

« La gelosia fa parte essenziale dell'amore, perchè non vi ha amore, unione dei cuori e dei sessi, e senza unità ». (Verissimo, ma ciò riguarda la poligamia).

« Il coniugio è armonia », (Idealmente parlando) « e il divorzio e la poligamia » (La solita confusione) « sono conflitti, disunioni, discordanze. L'amore tende » (TENDE!) « all'eterno » (L'eterno non ha preso alloggio quaggiù) « ed è un senso che ha dell'immanente ..... » (Se dall'idea passiamo al SENSO, la barca dell'assoluta indissolubilità, peggio che mai minaccia naufragare).

« Il divorzio ADUNQUE si oppone alla natura dell'amore non meno che la poligamia e la poliandria ». (Quando le premesse non istanno a martello, la conclusione non va).

« Vero è che il cuore umano è incostante, ma questo è vizio da frenare non da allargargli la mano ». (Ma è coll'assoluta indissolubilità che s'imprime la costanza al cuore umano? E quando uno dei coniugi è incostante, l'altro dev'essere condannato a perpetua infelicità?) « E ciò fa il coniugio. E l'incostanza è vinta dalla santità del vero amore ». (La santità è una bella cosa; però la non si può sempre avere; alle volte l'amore vien meno e la sua santità e la sua verità se ne vanno in fumo).

« Vero è pure che quando il coniugio è fatto dal capriccio, dall'interesse, dal caso, dalla prepotenza », (Ciò che avviene più spesso quando domina l'assoluta indissolubilità) « non dal vero amore, il divorzio può parere minor male e quasi una necessità; ma non si dee imputare alla

natura il difetto degli uomini ». (L'amore non è assolutamente immanente; come volete che un coniuge abbandonato, tradito, ecc., non perda l'amore per l'altro? Lasciamo lì la natura e l'idea dell'amore; i coniugi sono esistenze reali e palpabili, non ideali o aeriformi).

« Nel mondo morale, come nel fisico un disordine ne tira cento, ma non si può legittimare un disordine perchè è necessitato da un altro disordine volontario ». (Così, se un coniuge, vittima di una malaugurata unione ottenesse il divorzio, avrebbe torto; dee stare queto come olio, perchè il disordine del suo consorte fu volontario! Non si tratta di legittimare disordini, ma di far giustizia, di sottrarre il coniuge oppresso ed innocente agli artigli del coniuge oppressore e reo).

« La legge di natura è bella, utile, sapiente, ma solo quando si osserva in tutte le sue parti, perchè la legge e la virtù è una ». (Non comprendiamo l'espressione « la legge e la virtù è una ». Poi si sa che il diritto ed il legislatore non possono sconfinare e punire i cittadini sol perchè vanno sforniti di virtù).

« L'unità e l'indissolubilità unite insieme formano l'armonia dialettica del coniugio ». (Bella ed incantevole l'ARMONIA DIALETTICA che corre fra due coniugi i quali per fortissimi motivi si odiano con tutte le loro forze!). « La poligamia e il divorzio sono la sofistica ». (Un coniuge che per imperiosissime cagioni non può più stare coll'altro e fa sciogliere il matrimonio, è SOFISTICO!)

« Il primo è una venere vaga, il secondo un adulterio palliato ».

Dov'è l'adulterio palliato se moralmente e secondo le prescrizioni di legge sciogliendosi un matrimonio, se ne contrae un altro con tutte le debite forme e coll'assenso tanto della morale che della legge? Perchè continuar sempre ad appaiare la poligamia ed il divorzio?

Si è con questo raziocinare che l'eminente Gioberti faceva conto di mettere a niente le ragioni che i propugnatori del divorzio adducono! Si è così che l'illustre filosofo crede legittimare la teoria dell'assoluta indissolubilità! Pare strano come uno scrittore tanto valoroso potesse lusingarsi di convincere ricorrendo a ragioni tanto povere e flebili!

Ci accadde così perchè la ragione e la filosofia non potevano somministrargli buoni materiali onde sostenere la sua tesi. Può anche darsi ch'egli non era convinto di ciò che scriveva, ma che tuttavia volle decidere la quistione a favore dell'assoluta indissolubilità per preoccupazioni religiose.

CXIII.

Moltissimi sentono venirsi addosso i brividi e sudano freddi, quando si parla di divorzio, pel motivo che c'è la religione fra mezzo. A noi pare in prima che alla faccenda del divorzio si assesta quanto lo stesso Gioberti scriveva in proposito degl'incrementi civili e sociali e dei rapporti fra civiltà e religione.

« Se l'Uomo Dio avesse voluto che la sua rivelazione fosse il codice minuto e particolarizzato degli ordini temporanei, avrebbe disposto l'economia di essa in modo differentissimo da quello che elesse, e invece di procedere per via di principii universali, lasciando tutto il resto alle disputazioni degli uomini, avrebbe dato un corpo di statuti speciali, secondo il tenore dell'antica legge. Nol fece, e sapientemente; avendo già somministrata alla civiltà la triplice norma della ragione, dell'esperienza e della natura.

« Errano dunque coloro che vogliono servirsi del lume rivelato come di una prammatica per determinar le ragioni, le appartenenze, il tenore, i limiti, il corso degl'incrementi sociali; imperocchè mancando loro a tale effetto la guida celeste che non si stende a tali ingerenze, le sostituiscono le proprie preoccupazioni; e il governo delle cose umane diventando teologico e teocratico in apparenza, riesce arbitrario e capriccioso in effetto.

« E mentre stimano di essere religiosi, si portano empiamente, perchè alla norma veramente divina degli affari mondani che il creatore impresse nell'intima essenza delle cose create, e che si palesa dagli effetti esteriori, surrogano un criterio che non sussiste fuori del loro cervello. Onde stiracchiando la civiltà, e violandone i sacri diritti per adattarla al letto procustico che le han fabbricato sono ingiuriosi verso Dio non meno che vorrebbero steminarla affatto e immolano la terra al cielo. (Il Gesuita Moderno Napoli 1849 Vol. III. pag. 224-225).

« I ministri della Chiesa preposti da Dio alla custodia, alla interpretazione ed al promulgamento delle verità rivelate, e incaricati di effettuarne la parte pratica sopra la terra, non hanno missione per intromettersi, in virtù del sacerdozio, di tutte quelle parti della civiltà che sono estranee alla sostanza della rivelazione, e riguardano direttamente il solo bene temporale degli uomini........La clerocrazia considerata come un governo applicabile a tutta la Cristianità e come uno stato ordinario e perpetuo di cose, è un delirio che, posto in essere, riuscirebbe tanto nocivo alla religione, quanto ad ogni parte della civil coltura ». (TEORICA DEL SOVRANATURALE, Capolago Torino 1850, Vol. II. pag. 229-230).

« Poche proposizioni storiche sono così atte ad essere provate dimostrativamente, e corroborate con infiniti esempi, come questa, che il dispotismo è una delle cause più principali della ruina della religione ». (Teorica, Vol. II. pag. 421).

CXVI.

Ora domandiamo a quanti si adombrano del divorzio per preoccupazioni religiose: Chi ha mai preteso che la legge IMPONESSE il divorzio? Qual legge vorrebbe interdire a due coniugi che si detestano di convivere odiandosi, o di separarsi alla condizione di non contrarre un secondo matrimonio?

La legislazione della maggior parte dei paesi culti prescrive il matrimonio civile, ma si è mai sentito a dire ch'essa vieta alle parti di conchiudere il matrimonio anche ecclesiasticamente?

La quistione qui è, se la natura ed il diritto sono per o contro il divorzio, se la ragione ed il retto senso reclamano o no, il divorzio. Quando a tale stregua viene provata la legittimità del divorzio, il filosofo, il giureconsulto, il legislatore che vi aderiscono, hanno terminato il loro compito e restano pienamente giustificati.

A nessuno salterà in mente di forzare alle seconde nozze due coniugi che stanno disuniti, e che, atteso le loro credenze religiose, di seconde nozze non vogliono sapere.

Il torto è di quelli che per motivi di religione accettano l'assoluta indissolubilità del matrimonio e credono nello stesso tempo d'aver buono in mano per propugnare anche filosoficamente tale indissolubilità; il torto è di quelli, i quali pensano che la ragione vien SEMPRE in soccorso delle credenze religiose, che la ragione non ha MAI a ridire sulle opinioni religiose.

Nel nostro caso il filosofo che tenta tale impresa, fa sicuramente cattiva prova e s'accorge tardi d'aver fabbricato senza trovare il sodo e d'avere sperperato il suo tempo.

Il forte intelletto e la logica calzante del Gioberti non potevano a meno di soffrire grandemente nell'avere a propugnare la causa dell'assoluta indissolubilità. Disgraziatamente egli non seppe risolversi a dividere acque da acque,

a far cioè la parte della legge civile e quella della religione.

Con tutta la forza della sua eloquente e forbita parola, egli, più che altri, poteva brillantemente e vittoriosamente dimostrare che il divorzio si adagia tanto nell'ordine della natura che in quello della filosofia. E questa, o signori teologi, non è tesi da arrecare ingiuria o sgomento a quanti sinceramente si fanno un obbligo di respingere il divorzio per motivi di religione.

Questi tali non hanno, chi ben guarda, ragione di sentirsi urtare i nervi e guastare il sangue, perchè noi diciamo loro che la teoria e l'esperienza insieme reclamano il divorzio, e che perciò la legge civile gravemente peccherebbe, se lo dichiarasse inammessibile.

CXV.

Noi non guardiamo alla quistione sotto il punto di vista prettamente religioso, intorno al quale vogliamo completa libertà di opinione e di credenza.

Noi intendiamo avere a che fare colla ragione, colla realtà delle cose, coi bisogni e coll'indole delle umane fatture; e per questo rispetto stimiamo assolutamente ingiustificabile che la legge s'intrometta e di colpo sciolga il problema senz'altra preoccupazione che quella religiosa.

La legge è in obbligo di dar retta al sentimento più generale, agli argomenti più gagliardi, agl'insegnamenti del passato, e perciò deve risolutamente sanzionare il divorzio.

Ma noi, diranno gli oppositori del divorzio per mire religiose, noi non l'accettiamo, protestiamo e siamo incrollabili nel riputare il divorzio un peccato o una iniquità.

Fate come meglio vi torna comodo, rispondono i partigiani del divorzio; non verremo di certo ad appuntarvi la pistola sul petto per farvi aderire al divorzio; non ci metteremo ad attizzare un'indegna guerra contro la libertà di coscienza; per voi, gli articoli della legge che riguarda il divorzio non esistono; governatevi su questo proposito con un massimario tutto particolare; ne siete padronissimi; vi rispettiamo lo stesso e quando v'incontriamo non mancheremo di farvi i nostri doveri e di darvi una buona stretta di mano.

Non avete nemmanco a cercare d'indovinare l'opinione nostra sul lato religioso della quistione che ci occupa. Voi non avete il diritto di sindacare i nostri convincimenti religiosi, perchè, come vi abbiamo detto, non accettiamo discussione sulla delicata partita che concerne la religione.

Abbiamo assunto l'incarico di trattare soltanto la parte laica e secolaresca del problema del divorzio, la parte cioè che direttamente interessa la legislazione civile. Chi scrive del divorzio come facoltà accordata dalla legge civile, non pensa neppur per ombra di mettersi al posto di tanti oratori ecclesiastici, che avanti a numeroso ed attento popolo fanno echeggiare la loro sonora voce per le ampie vôlte delle chiese, onde provare la necessità di sbandire il divorzio.

Di questi zelanti chierici, che nei giorni festivi quando il tempio è stivato di gente, perorano con ogni entusiasmo la causa dell'assoluta indissolubilità, non pochi sono fortunati e giungono ad aprirsi il varco dell'animo dei loro ascoltanti; ma neppure codesti predicatori, neppure le persone educate ai rigori della vita claustrale, affacciano la pretesa che la legislazione civile non debba essere altro che un sunto di massime religiose.

La dottrina in divinità, la profondità in patrologia, l'eloquenza nel dire saranno pei ministri chiesiastici un ottimo corredo onde tirare gli uditori nel campo dei nemici del divorzio, ma questo trionfo non può far si, che il lato religioso si amalgami con quello secolaresco nel problema in discussione.

La legge deve restare fedele al suo mandato, di regolare cioè i rapporti civili dei componenti la nazione, senza darsi la pena d'ingerirsi anche nelle relazioni religiose, perchè in questa sfera non si vuole e non si soffre alcun controllo da parte dell'autorità civile.

Quegli stessi che combattono il divorzio, convengono benissimo che l'autorità civile oltrepassa la sua competenza ed esce dal suo territorio quando viene a piantarsi nel bel mezzo di una quistione religiosa, decide e converte il suo giudicato in legge. È a tutti chiaro che qualora l'autorità civile vien chiamata a deliberare sopra una quistione e a legiferare, non può in nessun modo lasciarsi influenzare e dominare da idee che si basano sulla sola religione.

Il potente ingegno del Gioberti non volle distinguere i due aspetti del problema; restò colpito dall'idea fissa che la religione interdice il divorzio e ne dedusse che questo postulato religioso deve trasmutarsi in prescrizione secolaresca legislativa. Fu perciò ch'egli, a malgrado della sua inimitabile arte di scrivere e del suo severo sillogizzare, diede fuori una difesa dell'assoluta indissolubilità così debole, fiacca ed inefficace, che si riduce ad un'apologia del divorzio.

Numerosi sono i moderni filosofi italiani che procurano di ribattere i difensori del divorzio, ma quando si vede un eloquentissimo e valentissimo filosofo come Gioberti far cattiva prova in questa impresa, si può a dirittura prevedere ed asseverare che gli altri non saranno più fortunati di lui.

CXVI.

Noi non siamo qui chiamati a farla da chierici e predicare la necessità dell'assoluta indissolubilità, come a nessun patto c'indurremmo a predicare in queste pagine la necessità del battesimo, della cresima, della confessione, dell'obbligo di udir messa e vattene là. E perchè dovremmo così invadere il vigneto altrui?

Se salghiamo il pergamo per rompere una lancia in favore dell'assoluta indissolubilità del matrimonio, se ci mettiamo per questa via, corriamo il pericolo d'avere a dettare tutto un quaresimale.

Obbligo ecclesiastico è l'assoluta indissolubilità del matrimonio; obbligo ecclesiastico è il battesimo, la cresima, ecc., ed una volta che ci siamo decisi a trattare di uno degli obblighi in parola, di quello cioè che concerne il legame del matrimonio, una volta che abbiamo scavalcato il fosso, come faremo a dir di nò a quelli che ci credono istrutti nelle sacre discipline, e per avventura ci chieggono un sermone sulla confessione, sul digiuno e via di seguito?

Prudenza e necessità adunque c'impongono di non deviare dalla nostra beva che si aggira sulle cose mondane, sullo studio della scienza, della storia e dell'uomo così com'è fatto. Ma non tralasciamo per questo di ascoltare volentieri quelli che si sono addati alle cose chiesastiche e che ci fanno conoscere il parere della Chiesa sul conto del divorzio.

Per ciò che ci riguarda, noi qui sostenghiamo che proscrivere, per un verso, dal codice civile la forma religiosa nella conclusione del matrimonio, e continuare d'altro canto a mantenere l'assoluta indissolubilità, che è un'opinione prettamente religiosa; costituisce la più patente ed inescusabile contraddizione.

Per una parte il legislatore sta nelle sue appartenenze e ricusa di obbligare gl'interessati a seguire i riti religiosi nello stringere nozze; per un altro, quando si tratta del divorzio, il legislatore indietreggia e ricusa attenersi al principio della separazione fra Chiesa e Stato, convertendo così il codice civile in catechismo.

Perchè per un canto si lasciano libere, e per l'altro si violentano le particolari credenze religiose?

Non compete al legislatore andare a scrutare l'opinione religiosa dei cittadini su questo o quel soggetto, e tanto meno coartare la loro volontà in quelle cose, che vogliono essere aggiustate e regolate dalla coscienza individuale.

Se i promessi sposi non sono battezzati o cresimati, il legislatore non chiede loro che si battezzassero o cresimassero per forza; ma se cotesti fidanzati sono pienamente convinti della legittimità del divorzio in certi casi, il legislatore con brutto cipiglio così lor dice: da banda la vostra opinione; prevalga il mio parere religioso; v'impongo l'assoluta indissolubilità e senza fiatare!

Se lo Stato affida ai suoi funzionari l'esecuzione delle regole ecclesiastiche, non succede un guazzabuglio fra funzionari civili e curati?

Evidentemente sbaglia indirizzo lo Stato che in siffatto modo si governa, e deve presto o tardi ridursi al sistema più ragionevole, opportuno e giusto, — al sistema della neutralità nelle cose che riguardano le convinzioni religiose.

CXVII.

I nostri opponenti potrebbero, per andare più guardinghi, dimandare che tale neutralità fosse espressamente inserita nelle leggi, che cioè un articolo del codice civile avesse a dire chiaramente come le prescrizioni della Chiesa

sul matrimonio non vengono menomamente alterate od in alcuna maniera pregiudicate per tutti quelli che vogliono seguitarle.

Il legislatore non avrà di certo nessuna difficoltà a registrare un simile articolo; ma saria davvero un fuor d'opera, giacchè a nessuno può sorgere dubbio o sospetto di trovare impacci ed ostacoli nel tenere scrupolosamente dietro alle proprie massime religiose e nell'aggiustare a modo proprio gli affari della propria coscienza, rispettando sempre l'ordine pubblico e i diritti altrui.

Per uscire a salvamento in questa bisogna non occorre nessun filo d'Arianna, e fu perciò che sembrò superfluo il paragrafo 79 della nuova legge sul matrimonio civile approvata dalla dieta del regno tedesco nel gennaio del corrente anno.

Quell'articolo non contiene altro, se non che la legge lascia intatti i provvedimenti della Chiesa per ciò che è al battesimo, ed alla benedizione nuziale da parte dei ministri del culto.

Il *Wochenblatt der Frankfurter Zeitung* giustamente avvertiva nel suo numero del 17 gennaio 1875: « Una legge deve soltanto contenere obblighi civili, ed obblighi civili si chiamano quelli che valgono per TUTTI nella stessa maniera, e che vogliono ugualmente essere imposti a TUTTI. Quelle cose che dipendono dall'accettazione dei singoli, possono annoverarsi fra i doveri dal punto di vista dell'etica, ma una legge non deve dichiararli tali; in diverso

caso ne nascono equivoci che facilmente s'invertono a danno della stessa legge e degli obblighi civili, di cui si tratta ».

Lungo e stupendo è l'articolo del foglio di Francoforte su questa materia; ma parendogli poco, con calore torna all'assalto nei susseguenti numeri del 24 e 31 gennaio, anno corrente.

Noi però non vogliamo neppure dalla lontana urtare i sentimenti religiosi dei nemici sfogati del divorzio, e nessuna objezione moveremmo contro ad un articolo di legge nei sensi di sopra cennati, alla condizione però che nella stessa legge si sanzionasse il divorzio per le cause da noi enumerate. Su questo terreno la Chiesa e lo Stato potrebbero porsi d'accordo, cercando di salvare, come si suol dire, capra e cavolo.

Ma se lo Stato non si decide ad inserire nelle sue leggi il divorzio, non accomoda nulla, rinuncia alla propria missione, contravviene alla ragione e si fa manifestamente reo d'ingiustizia.

Notiamo qui ancora che quando nel nostro senato si discuteva sul matrimonio civile, il senatore Mameli proponeva che s'introducessero le più essenziali disposizioni del codice delle Due Sicilie, e segnatamente il principio sancito nell'articolo 151: « La legge lascia intatti i doveri che la religione impone, senza apportarvi alterazione o cambiamento alcuno ».

Ma il senatore Vigliani si opponeva e diceva: « Non è

ufficio della legge civile l'inculcare i doveri religiosi da più alta autorità comandati; la legge civile non ne potrebbe parlare senza varcare la sua competenza, senza entrare nel campo sacro e senza nuocere all'altezza dei principii religiosi facendoli scendere al livello di una instituzione umana ».

Ad ogni modo noi ci ostiniamo a credere che la proposta Mameli poteva benissimo accettarsi, essendo come un addentellato per venire in seguito all'ammissione del divorzio.

CXVIII.

Una volta ammessa la libertà dei culti, come potrà lo Stato esimersi dall'accettare il divorzio?

Qualunque siano l'origine e la natura dei governi, notava Gioja le di cui idee noi volentieri seguitiamo quando armonizzano colle nostre, è indubitato che il loro unico fine vuol essere la massima felicità divisa nel massimo numero dei cittadini.

La felicità dei cittadini è sicuramente tanto più grande, quanto minori sono gli aggravi e maggiori i vantaggi. Laonde i legislatori debbono circoscrivere il meno che sia possibile l'esercizio delle facoltà fisiche e morali, imperciocchè ogni limitazione è accompagnata da un sentimento di pena più o meno considerevole, a non contare quell'indefinibile quantità d'inconvenienti e di sofferenze che possono emergere dal modo particolare onde l'esercizio delle facoltà viene limitato ed imbarazzato.

Un solo motivo vi ha che può giustificare ed onestare una repressione di libertà, cioè che la somma dei danni superi la somma dei beni che possono derivarne.

Queste sono verità incontrovertibili ed al sicuro di qualsiasi replica.

Ora siccome il legislatore non ha abbastanza forza per far tacere i dissidi delle coscienze e fondere in una sola tutte le opinioni religiose; siccome, ov'egli tentasse simile impresa, non farebbe che arruffare maggiormente la matassa, così va esso tenuto a lasciare interamente libere tutte quelle azioni che scaturiscono dalle particolari opinioni religiose, purchè, come altrove notammo, non si pregiudichino i diritti altrui ed il pubblico benessere.

Vediamo come, stando così le cose, deve il potere legislativo regolarsi relativamente alla quistione in discorso.

Decisamente egli è obbligato di sancire il divorzio, imperocchè permettendolo non arreca alcun danno ai cittadini che sono partigiani dell'assoluta indissolubilità, e dall'altro canto lascia i propugnatori del divorzio liberi di procurarsi un bene del quale credono di non poter far senza.

Coll'accettare il divorzio, per un lato non si fa male a nessuno e per l'altro si arreca vantaggio a quelli che sono per la solubilità del matrimonio in certe congiunture.

Escludendo il divorzio, non si propugna l'interesse di quelli che non ne vogliono sapere, giacchè essi son sempre padroni di non fare uso di cotesto istituto quandanche la legge lo abbia adottato; ma s'infligge una pena a quanti sinceramente credono nella necessità del divorzio.

Ciò posto, come mai possono i rettori delle nazioni esitare un momento nel prendere il loro partito e decidersi piuttosto pel divorzio, che per l'assoluta indissolubilità?

CXIX.

Si rifletta ancora che al legislatore non è dato trattare la nazione, come il confessore tratta la coscienza, poichè, fra le altre ragioni, al legislatore manca la forza di fare eseguire certi precetti religiosi. Quelle leggi, per esempio, che talora si promulgarono per interdire il suicidio, non rimasero lettera morta e non furono anzi derise?

Benchè lo Stato potesse a volte vietare certe azioni che la religione giustamente condanna, nullameno deve egli astenersi dal farlo, perchè la proibizione trarrebbe seco mali maggiori che la tolleranza. Quindi è che il commercio meretricio, il concubinato, ecc., non vanno interdetti dalla legge a malgrado che la religione espressamente e solennemente li condanna.

È anche per questo che sebbene la religione e l'opinione pubblica insieme dichiarino colpevoli le donne nubili che non sanno resistere alle lusinghe dell'amore e ne subiscono le conseguenze col divenir madri, pure i più savi legislatori aprirono asili alle povere sedotte, acciò la miseria, il desiderio di celare la colpa ed il timore d'avere a fare col codice penale non le persuadessero di troncare l'esistenza delle proprie creature.

Si è per lo stesso motivo che quantunque la religione e l'opinione pubblica a buon diritto gridino la croce addosso ai genitori che abbandonano i propri figliuoli, frutto di passaggiere unioni e talora eziandio di legittime nozze; tuttavia lo Stato si fa un dovere di raccogliere i trovatelli depositati nelle ruote o sulla pubblica via od in luoghi reconditi e sudici, più spesso per effetto di depravazione che di miseria o di vergogna.

Possiamo adunque stabilire che quand'anche la religione respingesse totalmente il divorzio o l'accettasse pel solo caso di adulterio, ciò non ostante i governanti non sono autorizzati nè a sbandire il divorzio, nè a limitarlo per la sola causa di adulterio. E perchè? Perchè interdicendo il divorzio si riesce a peggiori conseguenze, che quando lo si permette.

CXX.

Nè si creda che noi qui venghiamo a proporre una novità o ad incoraggiare idee sovversive.

Gl'imperatori cristiani, malgrado che più spesso si ricordavano della teologia che della scienza di Stato, non si credettero in obbligo di sfrattare il divorzio o di ammetterlo pel solo adulterio.

Pel corso di MOLTI SECOLI, dice Carlo Calvi, non solo in Oriente, ma anche in Occidente, vale a dire in tutto il mondo cristiano, sono state in vigore ed in uso le leggi

che tollerano il divorzio eziandio per cause diverse dell'adulterio.

Ora se gl' imperatori cristiani dell'êra passata non esclusero il divorzio, se per molti secoli si accettò in tutto il mondo cristiano, per che ragione la legge civile non deve permetterlo anche ai nostri dì? Perchè, forse si risponderà, la Chiesa di oggidì non ne vuol sapere.

Benissimo; ma come si fa a sostenere seriamente che le prescrizioni della Chiesa d'oggidì devono sanzionarsi dallo Stato d'oggidì ed esser trapiantate e registrate negli attuali codici nazionali?

È presumibile che la Chiesa non possa far valere ed obbedire i suoi precetti senza sottoporli al visto ed al bollo dello Stato, senza l'intervento e l'aiuto delle autorità civili e politiche che governano la nazione?

A noi sembra che quei zelanti i quali vogliono il potere civile intruso nelle cose della Chiesa fanno un brutto tiro alla stessa Chiesa, e rendono un pessimo servigio all'assoluta indissolubilità.

La Chiesa è certo sicura del fatto suo, e quando prescrive l'assoluta indissolubilità, a tutt'altro pensa che ad andar mendicando protezione e forza coercitiva presso i reggitori dello Stato.

Non ha guari un Concilio chiesastico proclamò l'infallibilità pontificia, ma ha egli, hanno i fedeli, chiesto che al nostro codice civile si aggiungesse un nuovo articolo per imporre codesta infallibilità?

E quello che non si è fatto pel domma dell'inerranza, perchè s'ha a fare per l'assoluta indissolubilità del matrimonio? Se la Chiesa non si adombra e non fa rimostranze quando i legislatori nazionali non obbligano i cittadini tutti indistintamente a credere nell'inerranza papale, perchè non si governerebbe allo stesso modo per ciò che spetta all'assoluta indissolubilità del matrimonio?

Che sarà di tutti i dommi e di tutti i precetti della Chiesa, s'essi non troveranno credenti e seguaci se non alla condizione di traversare per le aule delle assemblee legislative nazionali?

Gli avversari del divorzio non s'accorgono che a questa stregua fanno seriamente dubitare dell'avvenire della Chiesa e per indiretto si adoperano a screditarla e minarla. È così ch'essi intendono mostrare la fermezza della loro fede e l'amore che portano alla loro Chiesa!

Chi sono dunque i veri miscredenti e nemici della religione, siamo noi, o sono quei tali i quali pensano che le leggi, i regolamenti e le prescrizioni della Chiesa non possono osservarsi ed eseguirsi senza l'autorità ed il braccio forte dello Stato?

Rispondano i sinceri partigiani della Chiesa e coscienziosamente giudichino se sono i propugnatori del divorzio o i loro contradittori, che meritano di esser LAPIDATI.

CXXI.

Uno degli oppositori dice che lo Stato non può offrire a tutti i cittadini il divorzio sol perchè un piccolo numero professi una religione che non esige l'assoluta indissolubilità.

Lo Stato, riprendiamo noi a dire, non entra nel santuario delle coscienze; tutte le particolari opinioni religiose non hanno nulla da fare collo Stato, epperò non esistono per esso o gli si dileguano davanti.

Per lo Stato non c'è che l'immagine maestosa ed augusta del pubblico bene, e conformemente al pubblico bene egli regola i suoi passi. Ei sa che vi sono casi, in cui il divorzio può tornare utile alla pace delle famiglie, e per rimbalzo al paese tutto quanto; quindi accetta il divorzio in questi casi, lasciando, com'è naturale, ad ognuno la facoltà di adottarlo o astenersene secondo gli pare e piace.

Sfidiamo dunque a provarci che lo Stato attenendosi a tal sistema contravvenga al proprio dovere e si faccia autore di soprusi e di soverchierie a carico dei componenti la nazione e tanto meno a carico della religione.

Ma allora, soggiungono gli scrittori teologi, bisognerebbe ammettere altresì la poligamia.

Raffrontare e mettere a paro il divorzio e la poligamia è un giochetto troppo meschino ed inconcludente.

Il divorzio si è accettato negli Stati più culti ed inciviliti per tutte le ragioni nel decorso di questa scrittura ras-

segnate, e non pertanto ivi stesso si ha in orrore e si respinge la poligamia, perchè questa trae seco il dispotismo di un sesso e la schiavitù dell'altro; perchè rapisce all'amore il suo più forte bisogno, la sua più lusinghiera dolcezza — l'esclusivismo; perchè versa a piene mani il disordine nelle famiglie facendovi trascorrere l'aspide della gelosia; perchè è onninamente contraria all'indole del matrimonio che chiama l'uomo al totale possesso della donna e questa al totale possesso di quello; perchè si riduce ad una tirannia domestica, la quale a sua volta puntella e mantiene la tirannia politica; perchè arguisce barbarie e selvatichezza e sregolatezza sconfinata e ributtante; perchè.... Basta coi PERCHÈ, ci par di sentirci susurrar d'intorno; difendere la monogamia a questi raggi di sole è scialacquare il fiato ed il polmone, è dar troppo gusto a chi muove objezioni contro la nostra tesi nel solo intento di farci impazientirè e di stancarci.

CXXII.

C'è chi si lusinga vincerci nella polemica, coll'asserire che il legislatore è tenuto a piegare le leggi civili ai precetti della religione più rigida ed austera.

Facile gettar giù anche tale strana pretesa.

Introdurre questo o quell'instituto meramente religioso nella costruzione dell'edificio civile è lo stesso che lasciar libera l'entrata a delle parzialità, che appunto per essere

parzialità riescono nocive ed insoffribili; è lo stesso che esporre la navicella dello Stato alle onde procellose ed agli urti dell'ipocrisia e del fanatismo; è lo stesso che avvolgere ed impigliare lo Stato in un'ampia rete, dalla quale, per quanto sbattesse le pinne convulse, mai gli riuscirebbe distrigarsi.

Il vessillo della pubblica felicità non può evidentemente piantarsi sull'arena mobile ed ingannevole dei pareri e delle opinioni individuali che si contrastano la prevalenza ed il primato.

Ripetiamolo ancora una volta; in tutte le cose che non nuocono agli altrui diritti civili e politici, la sanzione civile e politica dee serbar silenzio e restar neutra; dee lasciare accomodare il negozio dalla sanzione religiosa che non ha bisogno e non soffre di esser legittimata passando sotto al VISTO delle autorità dello Stato.

Nè serve il dire che dopo tutto saria una minoranza, un'insignificante minoranza, quella che verrebbe a patire colla severa, assoluta indissolubilità del matrimonio; perocchè quandanche un solo ne soffrisse, ciò diventerebbe e costituirebbe per la legge un motivo imperioso ed un obbligo impreteribile di astenersi da tal severità.

Gli uomini aggruppandosi in società gittano via e sacrificano una parte di libertà per goderne il restante con piena sicurezza; ma è chiaro che ognuno non vuol mettere nel pubblico deposito ed immolare al pubblico bene, che la minima porzione possibile della propria libertà.

Da ciò spontanea la conclusione che gli Stati si appressano alla perfezione in ragione ed a misura che maggiore è l'acquisto e minore il sacrifizio per ognuno dei cittadini. Così, quello che si dice pei cittadini vale per ogni singulo cittadino. Trattarsi infatti dei diritti di tutti, di molti, o di un solo cittadino non cambia nulla alla quistione, non essendo possibile di supporre che la giustizia e la legge possano manomettersi tutte le volte che la loro violazione ridonda a danno di un solo cittadino.

E poi se tra le varie opinioni religiose, la più severa dev'essere la base delle leggi civili, nulla impedirebbe che venissero i Bonzi, i Fakir, i Bramini, gli anacoreti del Pegù od altre simiglianti sette e persuadessero ai legislatori di convertire lo Stato in cenobio, di sbandarci pei deserti o di fare innalzare colonne destinandone il vertice a nostro abituale domicilio; — nulla impedirebbe che lo Stato avvincesse insieme le Grazie e le Furie e ne facesse un « nodo mostruoso da disgradarne quello dell'antico Mezenzio »; — nulla impedirebbe che lo stesso piacere innocuo venisse cosperso di fiele, e, contrariando le leggi di Dio e della natura, mutato in tormento.

Sarebbe sempre adottare l'opinione più rigorosa ed austera! A tali assurdità riescono quelli che per combattere il divorzio fanno scendere la religione sull'arena. Ed è naturale, imperocchè adoperandosi mezzi disacconci ed ordigni inadatti, lungi di sortire lo scopo si trascorre di errore in errore e si giunge sino a perdere il senso comune.

Volendo per forza ficcare la religione in un problema che dee risolversi dai legislatori nazionali secondo i suggerimenti della filosofia e delle scienze economiche e legali, si fa ingiuria alla stessa religione e si va a terminare con dei marroni da lasciare intontito chiunque ha la malaventura di udirli.

Disgraziata quella religione che è incaricata di stare a servizio degli sbagli più grossolani e di velare l'incapacità o l'ingenuità di quelli che l'invocano a sproposito.

Dio guardi la religione da codesti suoi tanto pericolosi difensori, altrimenti essa va per una scala della quale il primo piuolo è la fantasia e l'ultimo lo scetticismo in tutta la sua crudezza.

CXXIII.

A proposito del matrimonio civile, il signor Cadorna pronunziò in Senato nella tornata del 20 maggio 1865 un bellissimo discorso, che vorremmo qui tutto od in gran parte riprodurre, perchè moltissime osservazioni ivi contenute su per giù si affanno alla quistione del divorzio di fronte alla religione. Per non essere indiscreti, ci accontentiamo di riferirne qualche squarcio:

« La libertà di coscienza individuale nelle cose religiose, precetto incontrastabile della naturale legge, è la fonte di tutti i diritti religiosi nelle relazioni tra l'individuo e lo Stato.

« Il principio della libertà individuale della coscienza è in sostanza la sola, la vera norma e la base delle relazioni tra la società civile e la società religiosa; nè è perciò a far le meraviglie se questo fondamentale principio sia omai il cardine della moderna società; fuori di esso non vi è che o la teocrazia pura, o la mescolanza delle materie e delle autorità.......

« Uopo è separare le materie, dare a ciascuno ciò che gli appartiene e lasciare dopo di ciò a ciascuno la più assoluta libertà. Nell'applicazione di questa norma sta il vero bene della religione, la quale vive di convinzione e di libertà; ed il vero bene dello Stato, che avrà la libera disposizione della propria autorità a benefizio soltanto della libertà .....

« Permettetemi, signori, ch'io dica colla più profonda convinzione che tutti coloro che sono sinceramente cattolici, debbono rallegrarsi delle conseguenze che verranno dall'attuazione del principio della separazione e della libertà. Sì, essi tutti debbono gioire che la religione non possa più essere accusata di essere nemica della libertà.

« Compiuta la separazione, risorgerà la pace fra lo Stato e la Chiesa; potranno i ministri dell'altare amare le libertà civili quanto le amano i popoli, ed io spero che la religione che professo stenderà le sue ali, perchè, se le ingerenze politiche furono principal causa delle scissioni religiose, queste debbono cessare, od almeno diminuire dappoichè sia cessata ogni politica ingerenza dell'autorità religiosa...

Quando la legge lascia al cittadino di adottare o di rigettare a suo piacimento il divorzio, essa rispetta la libertà nel modo più largo ed assoluto. E quand'è così « come mai può ancora ripetersi che una tal legge metta ostacoli all'adempimento dei doveri religiosi? Come mai può dirsi che una tal legge sollevi anche solo la possibilità di una quistione religiosa? Che dunque si vuole, dappoichè alla religione si può compiutamente, pienamente soddisfare? Che dunque si vuole di più della più assoluta libertà?.....

« Nè si citi l'articolo 1° dello Statuto; no, signori, lo Statuto non ha consacrato il governo teocratico. La Carta delle nostre libertà non ha consacrata la negazione della prima di tutte le libertà, — la libertà della coscienza ..... Io opporrò a coloro che invocano lo Statuto la CARTA OTRIATA della ristorazione BORBONICA francese. In quella Carta sta pure scritto un articolo identico all'articolo 1° del nostro Statuto; ma accanto a quell'articolo ve n'ha un altro il quale consacra nei termini più solenni la libertà dei culti, e la libertà della coscienza ..... »

Si può esser cattolici nell'Irlanda, nella Polonia, nel Belgio col divorzio, « e noi soli non possiamo esserlo abbracciando le stesse leggi e gli stessi principii? Vi sono dunque nella materia dei dogmi religiosi due pesi e due misure? .....

« La società religiosa ha diritto che sia lasciata a lei e a tutti i cittadini la più assoluta libertà di adempiere a tutti i doveri cattolici; dal punto che la legge adempie a

questo dovere, essa ha fatto tutto ciò che deve e che è possibile. Ed io la ringrazio per me, e per tutti coloro che vogliono essere cattolici, che ci sia lasciata la più illimitata libertà di coscienza..... Il primo passo oltre dell'assoluta libertà della coscienza è la violazione della libertà della coscienza.

« Dove sono, a petto di tutto ciò, tutte le gravi accuse che ci si lanciano contro, di violare la libertà di coscienza, di calpestare i principii religiosi, di volere il concubinato? Qual fondamento di verità v'ha in queste imputazioni, che, appunto perchè gravi, dovrebbero almeno essere vere?....

« Se si pensasse unicamente ai veri interessi della religione, uopo sarebbe, invece di spingere la legge a violentare le coscienze, invece di accusarla della di lei ripugnanza per un tale atto, uopo sarebbe, dico, preoccuparsi un poco delle conseguenze della coazione in materia religiosa.

« Or sono 35 anni io era studente in questa Università, allorquando erano in vigore ordinamenti che obbligavano gli studenti a presentare il biglietto della Pasqua e della confessione mensile, a pena di non essere ammessi agli esami, e di essere cacciati dall'Università. Era l'adempimento dei doveri religiosi imposto colla forza dal Governo. Or bene, signori, sapete come si ottemperava a quella prescrizione? Lo dico con ribrezzo, e ne possono rendere testimonianza coloro che hanno con me studiato in quei tempi poco felici per la libertà, e fecondi non di uomini

religiosi, ma di ipocriti. Il dovere della Pasqua da molta parte degli studenti si adempiva colla spesa di un franco pagato ad un povero fanciullo, che per avidità del guadagno nella stessa mattina talvolta guadagnava quattro o cinque franchi recandosi in più chiese. E il dovere della mensile confessione si adempiva a prezzo di un mensile sacrilegio.

« Questi sono gli effetti della coazione religiosa; questi sono gli effetti di cui mi pare si dovrebbero curare coloro ai quali l'interesse religioso è precisamente affidato, e che, avendo nelle mani le coscienze, li debbono conoscere meglio di noi » .....

Spesso « si imputa alla legge civile ciò che è la colpa dell'abuso della libertà degl'individui..... Per evitare la colpa religiosa che è l'effetto dell'abuso della libertà individuale si vuole che la legge stessa commetta il delitto permanente della violazione della libertà di coscienza; e con qual vantaggio della religione, ognuno se lo può immaginare!..... ».

CXXIV.

E nella relazione del Governo stava scritto:

« In quanto a noi, il principio: libera Chiesa in libero Stato, che costituisce oramai un assioma del nostro diritto pubblico, ci conduce a riconoscere nello Stato il diritto di regolare il matrimonio per le sue relazioni civili.

« Il matrimonio, che è fondamento della famiglia, e per ciò un'alta istituzione sociale, deve cadere sotto le prescrizioni dello Stato.

« Allo Stato incombe di regolare i modi, con cui una nuova famiglia si costituisce, e determinarne i diritti. Può il matrimonio avere una sanzione più alta, — la sanzione religiosa; ma questa è fuori della competenza dello Stato. La religione ha i suoi precetti e le sue sanzioni, ma essi si aggirano in un campo ove lo Stato non può entrare senza suo danno e senza offesa della stessa religione. Chi voglia che la legge civile si faccia a promuovere l'adempimento dei doveri religiosi, falsa e deturpa l'indole di tali doveri. E dove si arresterà lo Stato quando si ponesse in questa via?.....

« Quando la potestà civile e la potestà ecclesiastica, le quali hanno indole e norme diverse, cercano di concorrere insieme intorno ad un medesimo fatto, è impossibile che non ne seguano acerbi conflitti, e quel che è più ancora la soggezione dell'una o dell'altra di queste due potestà e la negazione della libertà di entrambe ». ecc., ecc.

Dotta e stupenda è la relazione fatta al Senato dal Senatore Vigliani, dove, per citare qualche rigo, si legge:

« La religione, pura emanazione dello spirito umano, vincolo sacrò dell'uomo col suo divino autore, rifugge naturalmente da ogni coazione: tutti gli atti che essa prescrive ai suoi credenti, non possono essere che spontanei e liberi. Se costretti, sono atti di profanazione e di brutta

ipocrisia ..... Lo Stato non può abdicare il suo potere e la sua missione, abbandonare l'atto più importante della vita civile a precetti religiosi che variano al variare dei culti e dei ministri sopra i quali non ha alcuna autorità ..... ».

E nella relazione del ministro al Re:

« Da poichè il novello Codice rivendicava con ottimo senno alla potestà civile il governo del matrimonio, considerato sotto l'aspetto di una grande istituzione sociale, abbandonando dall'altro canto il compimento del rito religioso ad una sanzione di ordine più elevato ed immanchevole, perchè mette capo nello indistruttibile sentimento religioso, egli era ben dritto che », ... ecc., ecc.

CXXV.

E molto tempo prima che se ne parlasse in Italia, gl'illustri autori del codice civile francese non potevano sul proposito esprimersi con maggior chiarezza ed esattezza.

La legge civile, avvertiva Portalis, non è obbligata di piegarsi a tutti i precetti della morale religiosa: se la bisogna non andasse così, le leggi ecclesiastiche diventerebbero le sole leggi dello Stato poichè non c'è cosa che la morale non regola coi suoi precetti.

Il matrimonio è sempre stato una delle materie del diritto civile; sempre la legge civile ne ha determinato gli impedimenti dirimenti ed i casi di scioglimento.

La stessa Chiesa distingue il contratto civile dal sacra-

mento, e di tal modo confessa che il matrimonio sussiste ed è valido senza che sia intervenuto il sacramento.

Nessuno, aggiunge un commentatore, ha preteso che i principii religiosi d'alcuna credenza dovessero essere esclusivamente seguiti dal legislatore. Si era generalmente di accordo che il legislatore non è obbligato di prendere per base della legge civile i principii di un culto qualsiasi, fosse quello della maggioranza; e che perciò le quistioni relative al divorzio ed alla semplice separazione dovevano discutersi facendo astrazione di ogni idea religiosa e rispettando sempre il principio della libertà dei culti.

Ci sono culti che autorizzano il divorzio e ve n'ha che lo proibiscono; la legge doveva perciò ammetterlo affinchè quelli che ne sono autorizzati dalla loro credenza potessero adoperarlo. (Portalis).

Se è ingiusto di lasciare SOLAMENTE il divorzio al cittadino la di cui credenza respinge questo rimedio, non è meno ingiusto di negarne l'uso al cittadino che lo trova compatibile colla propria credenza religiosa. (Treilhard).

Ammettendo il divorzio, il legislatore non intende contrariare il domma dell'indissolubilità del matrimonio, nè decidere una quistione di coscienza. Suppone e prevede soltanto che le passioni possano distruggere l'armonia che deve regnare fra i coniugi; suppone e prevede che gli eccessi possano essere tanto gravi, da rendere ai coniugi la vita comune insoffribile. Allora occupandosi con sollecitudine della loro tranquillità, della loro sicurezza e della

loro felicità presente (delle quali cose esso legislatore è unicamente incaricato), si astiene di astringerli a rimanere assolutamente legati l'un l'altro, a dispetto di tutti i motivi che li dividono.

Senza offendere le vedute della religione, il legislatore interviene allo scopo di risparmiare disordini alla società e di prescrivere limiti alle passioni ed agli abusi che altri vanamente si lusinga di potere scacciare coll'assoluta indissolubilità.

La legge civile può benissimo, per cansare maggiori mali, dispensarsi d'obbligare colla forza due coniugi infelici a restare uniti od a vivere in un celibato forzato che può riuscire micidiale ai costumi ed alla società. (Discorso preliminare del codice civile francese).

Il solo bisogno della lingua ha fatto adottare l'espressione PERMETTERE, AUTORIZZARE IL DIVORZIO. A parlare esattamente, la legge civile non lo permette e non lo autorizza; essa si limita a prevenirne l'abuso.

Infatti, se non ci fosse legge, la volontà individuale sarebbe la sola regola in questa materia; ognuno userebbe a suo talento della libertà naturale; e la legge interviene appunto per evitare i disordini. Essa non dà una libertà che tutti tengono dalla natura, ma s'intromette per restringerla o circoscriverla nei confini che non potrebbero essere oltrepassati senza che la società ne ricevesse turbamento. La legge si ferma lì, ed in seguito abbandona alla coscienza l'uso del divorzio.

Non c'è adunque dissonanza fra le leggi civili e le leggi religiose: queste sono la morale; esse inseguono il disordine fino nel fondo dei cuori: la legge civile arresta solo i disordini esteriori, — i disordini che sconcertano la pubblica tranquillità.

La morale prende l'uomo là ove la legge civile cessa di governarlo: essa va quindi più in là che la legge civile: condanna ciò che la legge civile non deve vedere. Così l'ingratitudine, l'usurpazione sono crimini agli occhi della morale, mentrechè la legge civile dà solo in rarissimi casi azione contro gl'ingrati e mantiene l'usurpazione quando un lasso di tempo ne ha moderato l'ingiustizia.

La legge civile qui dice: Io lascio alla coscienza l'uso del divorzio, ma se altri ne abusa contro l'ordine, io provvederò.

Del resto il divorzio esiste per ogni dove; appo certi popoli vi si arriva per vie indirette e tortuose, ma vi si arriva. Questi popoli spesso chiamano DICHIARAZIONE DI NULLITÀ del matrimonio ciò che noi chiamiamo divorzio: qui si autorizza sotto leggieri pretesti la dichiarazione di nullità: là nel contrarre nozze si ha cura di riservarsi alcuni mezzi di nullità per servirsene al bisogno.

Così, mediante vani sutterfugi, si caccia via l'assoluta indissolubilità nell'atto stesso che si ostenta di rispettarla.

Perchè dissimulare? Lasciando il divorzio nelle nostre leggi, almeno ci è possibile di regolarne l'uso, di apporre precauzioni agli abusi, di costituirne giudici i tribunali che

decidono dietro regolare procedimento, e che, dovendo stare alla legge, non possono emettere sentenze arbitrarie.

CXXVI.

La Spagna, diceva Guerrazzi nella Beatrice Cenci, è quell'infelice paese « dove la superstizione arò così profondo che anche in questo moto meraviglioso dei popoli verso il meglio, gl'Iberi paiono condannati a rappresentare per lungo tempo nel mondo la parte di centauro, mezzo uomo e mezzo bestia ».

Pure bisogna confessare che in fatto a superstizione sul soggetto che ci occupa, non pochi scrittori italiani dànno punti agli spagnuoli.

Nel numero 76 del periodico di Madrid *La Justicia Social*, il signor Eustaquio Santos Manso pubblicava al 1871 diversi articoli sull'indissolubilità del matrimonio.

Egli prendeva per divisa: *Uno con una, y para toda la vida,* e combatteva il divorzio, specialmente quando esiste prole, con tutte le sofisticherie e la raggia che ormai conosciamo.

Per lui l'assoluta indissolubilità è nè più nè meno che un principio, il quale « riunisce in un punto il carattere di grandezza morale, come dire di grandezza assoluta, e quello di grandezza storica, cioè di grandezza relativa ». Per lui, *el triunfo del sistema de la indisolubilidad està enlazado intimamente con el triunfo de la civilizacion.* Per

lui, il divorzio si deve interdire *en el interés de la familia y de la moral social,* e così via su questo tenore.

Ciò nulla ostante egli stabilisce che « ogni discussione giuridica dev'essere indipendente da questa o quella influenza religiosa ». Allega Montesquieu là dove questi dice che per quanto rispettabili sieño le idee le quali nascono immediatamente dalla religione, non devono sempre servir di principio alle leggi civili, perchè non tengono per base il bene GENERALE della società.

Poteva l'autore addurre altresì quell'altro luogo di Montesquieu, ove sta scritto che quando la religione dà regole non già pel bene ma pel meglio, non già per ciò che è buono, ma pel meglio, non già per ciò che è buono, ma per ciò che è perfetto, queste regole sono consigli e non mica leggi, giacchè LA PERFEZIONE NON RIGUARDA L'UNIVERSALITÀ DEGLI UOMINI NÈ DELLE COSE.

Lo scrittore, comechè amico dell'assoluta indissolubilità, riferisce oltracciò le parole di Royer Collar, il quale raccomanda di non confondere il diritto civile ed il canone religioso, pel motivo ch'essi si aggirano tra sfere molto differenti; queste sfere o mondi si toccano ma non si possono mai amalgamare, perchè mescolandosi morirebbero.

Dopo avere arrecato questi pareri ch'egli accetta in tutta l'estensione del termine, il nostro signor E. Santos Manso così continua:

« Onde salvare, proteggere e sostener sempre la libertà di coscienza, il legislatore ha tutto il potere necessario

per vietare ciò che la religione permette e permettere ciò che la religione vieta.

« L'elemento religioso deve tanto più allontanarsi dalla quistione della indissolubilità, in quanto che, sul soggetto del matrimonio, il domma cattolico e la legge civile muovono da principii diametralmente opposti. Quello considera il celibato come più santo e più perfetto del matrimonio; la legge civile tollera il celibato, ma la sua base sta nel matrimonio e perciò lo promuove ed anima i cittadini ad abbracciarlo. Secondo quello, è necessario resistere ai desideri della natura, colla promessa di ricevere più tardi un'indennità per le privazioni volontariamente accettate; ma la legge civile ha per fine di soddisfare le aspirazioni e le necessità dell'uomo, lasciando alla passione individuale tutta quella completa libertà che le è necessaria, sinchè non si metta in urto coll'ordine pubblico.

« Laonde tenere il divorzio per incompatibile col domma cattolico è un argomento oggidì quasi ABBANDONATO, e noi quindi considereremo il matrimonio tal qual'è in sè stesso ». *(La Justicia Social.* Anno III, pag. 93).

CXXVII.

Che i nemici del divorzio si specchino su questo scrittore, che pur con dottrina ed abilità non comune perora contro il divorzio.

Inframmettere la religione nella quistione giuridica ci-

vile e penale, di cui si tratta, è un voler cedere le armi e dire all'avversario: io sono sfinito di forze e mi consegno nelle vostre mani.

Se la religione potesse esternare il suo parere, non mancherebbe di mostrarsi crucciata e di dar sulla voce a quelli che la malmenano, ficcandola per forza in quei soggetti dove grande è la discrepanza delle opinioni, e dove non già alla forza ma alla coscienza tocca dir l'ultima parola.

Per guardarsi dal far violenza alla coscienza, l'autorità civile non interdice il divorzio, ma lascia ad ognuno di governarsi come meglio gli pare e piace su questa materia. Gli scrittori chiesiastici invece credono di far atto di omaggio alla religione, imponendosi sulla coscienza degli individui e coartandoli ad accettare una dottrina, la di cui sorte pende ancora varia ed incerta.

Se si stabilisce che l'assoluta indissolubilità sia per la religione un domma od un precetto chiesiastico affatto indiscutibile, certo che i credenti si uniformeranno e senz'altro ci crederanno. Vi potrà, ne conveniamo, esser qualcuno che non si piega e ricalcitra.

Però l'intervento dell'autorità politica e la sanzione civile punto nè poco giovano pei testardi ed i renitenti. Questi si sobbarcheranno bensì alla pressione materiale che lor si oppone, ma fremeranno, bestemmieranno ed imprecheranno contro a quei legislatori, che, saltando fuori del proprio compito, si dànno a tiranneggiare eziandio su quelle credenze, le quali tradotte in atto, non nuocono nè ai diritti altrui, nè all'ordine pubblico.

No, non è così che si fa l'interesse e s'instilla l'amore della religione; non è così che si rispettano i sacrosanti ed inviolabili diritti della coscienza; non è così che si mostra di avere il cervello al posto e di non patire alcun dissesto mentale.

La religione non vuole che le autorità civili infliggano pene per azioni che non tornano a danno della comunità. E frattanto l'interdire il divorzio nei casi di gran momento è irrogare un'acerba pena, è valicare i termini assegnati all'autorità civile, è invischiarsi dentro le laidezze del dispotismo, è contravvenire allo scopo della giustizia penale umana.

Il Gioberti lo sapeva meglio degli altri; fu egli che scrisse:

« La giustizia penale di questo mondo non s'intromette d'altro nel castigare i colpevoli, che della parte ESTRINSECA E MISURABILE del male commesso, cioè, DEL DANNO CHE LA SOCIETÀ NE RICEVE, e non aspira che a riparare esso danno per quanto si può e ad ovviare che per l'avvenire si moltiplichi o si rinnovelli. Quindi essa punisce, non i peccati, cioè tutte le trasgressioni morali, ma SOLAMENTE I DELITTI, cioè quelle tali trasgressioni che ostano DIRETTAMENTE alla sicurezza e felicità sociale, producono effetti commensurabili dal legislatore, e possono efficacemente ed utilmente essere impedite dall'esempio e dal terrore della pena ». (TEORICA DEL SOVRANATURALE, Vol. II, pag. 74).

Dopo tutto ciò, speriamo che i nostri opponenti rientre-

ranno un momento in sè stessi, si avvedranno per qual periglioso cammino si son messi, e ne ritireranno subito il piede pel bene della religione, della ragione e dell'universale.

In questa lusinga, tralasciamo di più oltre indugiarci sul divorzio considerato nei suoi rapporti colla religione. Noi non volevamo stendere un trattato su questo soggetto, ma dirne quanto fosse necessario onde dissipare ogni equivoco e purgarci dall'accusa che altri avrebbe potuto muoverci, cioè di spregiare e mettere in mala voce le credenze ed i sentimenti religiosi.

Poichè in Italia abbiamo sentito sulla quistione del divorzio tre soli scrittori, uopo è passare senza ritardo a consultarne altri nello scopo di compiere la rassegna che ci proponemmo, e portare a fine la seconda parte del nostro lavoro.

CXXVIII.

D'Ondes Reggio, già ministro d'istruzione pubblica e membro del parlamento nel regno di Sicilia, professore di diritto costituzionale e diritto internazionale pubblico e privato nell'Università di Genova, per tanto tempo deputato alla legislatura italiana, si esprime come appresso sulla quistione del divorzio:

« A prima vista pare che gravissimi casi possano avvenire, e specialmente l'infedeltà coniugale, i quali dovreb-

bero recare che il divorzio fosse permesso. Nulladimeno con CONSIGLIO MATURO considerati i perniciosissimi ABUSI che contro i fermi legami della famiglia, ed i privati e pubblici morali sarebbero per derivare, tra i due mali da scegliere minore SI VEDE quello della generale perpetuità del matrimonio. E quando sono figliuoli, il danno del divorzio ingente ed irreparabile cade su di quelli netti di ogni colpa.

« La risposta per contro di Bentham, che lo stesso succede alla morte dei genitori, non è degna di sua dialettica; imperocchè ciò significa, è la massima sciagura che loro può toccare ed il legislatore ai casi dell'inesorabile natura aggiunga altri di suo sconsigliato talento ». (INTRODUZIONE AI PRINCIPII DELLE UMANE SOCIETÀ. Genova 1857, pag. 70).

Il CONSIGLIO del cattedrante, ex-ministro, ex-deputato, fu tanto poco MATURO, da indurlo a scrivere due righe su questa quistione con una superficialità troppo INDEGNA DI SUA DIALETTICA.

Gravissimi casi e massime l'infedeltà coniugale potrebbero essere motivo di divorzio. Ma non lo sono, non lo debbono essere, dinniliberi se lo fossero, guai se tali si credessero! E perchè? Perchè se ne può abusare, pei perniciosissimi abusi che contro i fermi legami della famiglia ed I PRIVATI E PUBBLICI MORALI SAREBBERO PER DERIVARE.

È ricantare l'antica storia dell'abuso.

« Se si dovessero abolire », è Rovani che parla, « e manomettere e distruggere tutte le cose che possono diven-

tare pericolose, non so più che cosa dovrebbe conservarsi. Taglieremo i vigneti perchè vi sono degli uomini che si ubbriacano? Estirperemo i gelsi perchè vi sono delle donne che vestono di seta a scapito della saccoccia dei mariti? Romperemo la faccia a tutte le belle ragazze, perchè i giovanotti corron pericolo d'andare in rovina per loro? ».

Il professore può anche scagliarsi contro l'istruzione, contro la stampa, contro la libertà, contro i più sacri conquisti dell'umanità, perchè dell'istruzione, della stampa, della libertà, del vino, della seta, delle belle ragazze, di tutto si può abusare. Saria una simile diatriba degna della dialettica di un professore, che per lunga serie d'anni fu anche legislatore?

Ma l'abuso non è il solo argomento che persuade l'autore a combattere il divorzio; egli è troppo assennato e perspicace per non vedere che con simile sillogizzare si fa brutta mostra di semplicità troppo spinta e di patriarcale innocenza.

Quando non esistono figli, il solo argomento che il professore adduce contro il divorzio, è il possibile abuso. Ove poi ci fossero figli, o come il nostro ex-legislatore dice E QUANDO SONO FIGLIUOLI, l'esistenza dei figli dovrebbe totalmente escludere il divorzio.

L'abbiamo detto le tante volte; pei figli non c'è male maggiore di quello d'assistere agli scandali di due coniugi che accanitamente ed ostinatamente si odiano; non c'è pei figli male maggiore di quello di affidare la propria edu-

cazione e le proprie sostanze a chi roso dal veleno della discordia e dall'odio, inquieto e smanioso di rompere un legame che laidamente lo allaccia, si dibatte nella rabbia e nella disperazione.

L'esistenza dei figli non è adunque una buona ragione per combattere il divorzio. Se l'abuso possibile è una ben magra scusa per propugnare l'assoluta indissolubilità, l'esistenza dei figli non pregiudica e non contrasta la necessità del divorzio.

Ove la morte viene a spegnere uno dei coniugi, l'altro può passare a nuove nozze, malgradochè ci sieno figli.

Si, è troppo vero che ai casi dell'inesorabile natura il legislatore non deve aggiungerne altri di suo sconsigliato talento. Ora impedire per legge il divorzio è per l'appunto aggiungere per isconsigliato talento altri casi a quelli dell'inesorabile natura.

Le vicissitudini della vita sono così zeppe di spine e tanto dolorose, che a volte rendono due coniugi irreparabilmente infelici, e perchè dunque aggravare i mali della natura, perchè non riparare, potendo, alla rovente disperazione di due coniugi, postochè la stessa natura, ed il diritto ed il senso più comunale v'impongono di portar rimedio a tanta sciagura? Non è indegno di un filosofo, non è prettamente sofistico l'incornarsi nel parere contrario, l'ostinarsi a mantenere a qualunque costo il sedicente principio dell'assoluta indissolubilità, il sostenere che è necessario, giusto, umano il non rilevare dalla sentina

in cui giacciono due persone che si abbominano più di quello che si possa immaginare?

Il D'Ondes Reggio la pretende a filosofo, ma « il filosofo », Gioberti lo dice, « dee sovrastare alle volgari preoccupazioni: portato dalle ali della storia, dell'induzione e della sintesi, egli dee alzarsi all'avvenire ..... Il non lasciarsi sedurre al fascino delle apparenze, e il signoreggiare colle idee le impressioni è la virtù dell'intelletto ».

CXXIX.

È nostro dovere frattanto di render giustizia alla logica ed alla lealtà dell'ex-deputato, che tanto fece parlar di sè nella sua carriera parlamentare.

Egli perfettamente conseguente e tenace nei suoi principii, dichiarò nella Camera che una volta ammesso il matrimonio civile, è necessario adottare il divorzio.

Quando si è riconosciuto che allo Stato compete regolare il matrimonio, non è lecito fermarsi a mezza strada; non è lecito accettare il sistema della separazione fra Chiesa e Stato quando si tratta della conclusione delle nozze, e ripudiarlo quando è quistione dello scioglimento del matrimonio.

Sentite com'egli dal suo scanno di deputato favellava nella tornata del 13 febbraio 1865:

« Il matrimonio, secondo le chiese protestanti e la Comunione israelitica, non solo può essere annullato, ma anco sciolto, perchè quelle ammettono il divorzio.

« Che avverrà allora del matrimonio innanzi allo Stato, si annullerà, si scioglierà? Mai no, si risponde; lo Stato non si cura delle cose religiose, lascia a ciascuno la libertà di sua coscienza, ma esso mantiene fermo il matrimonio innanzi a sè contratto. Sofisma, menzogna, altro che non prendere cura delle cose religiose, tutt'altro che concedere libertà di coscienza.

« Lo Stato così dice: ciò che la vostra religione annulla, io mantengo; ciò che la vostra religione scioglie, io tengo legato; per me se uno dei coniugi voglia restare in matrimonio, ha diritto di restarvi; per me non potete contrarre altro nuovo matrimonio; nè coniugi, nè figliuoli godranno mai diritti civili; questa è pena mia inesorabile; i figli che procreate, secondo vostra coscienza, non saranno mai sotto la vostra patria potestà, non saranno mai i vostri eredi.

« È evidente, non c'è replica, LA PRIMA DI TUTTE LE LIBERTÀ, LA LIBERTÀ DI COSCIENZA È CONCULCATA; LO STATO È TIRANNO .....

« Lo Stato non può volere il matrimonio innanzi a sè perpetuo; LO STATO DEVE AMMETTERE IL DIVORZIO.

« Io reputo il divorzio di detrimento al consorzio umano, pure vi sono casi che in virtù dei soli principii religiosi si può rigettare. E poi nella dura alternativa di veder calpestata la libertà di coscienza o di ripararvi col divorzio del matrimonio civile, non esito, stimo NECESSARIO cotesto divorzio ».

A meraviglia; andiamo di pienissimo accordo. Questa è precisamente la nostra tesi e siamo arcicontenti di avere a compagno e sostenitore uno dei più noti e brillanti campioni del clericalismo.

CXXX.

Il professore Giampaolo Tolomei è pel divorzio qualora però i coniugi che intendono divorziare non abbiano prole.

Noi che abbiamo dimostrato che la prole non può e non dev'essere ostacolo al divorzio, non dubitiamo di annoverare il prof. Tolomei fra i nostri amici e riferiamo le sue parole, come quelle che venendo da un professore di Università e da un uomo che ha fatto « continue ed indefesse meditazioni sui principii fondamentali del Diritto Naturale », saranno credute e metteranno più in sicuro la causa che difendiamo.

Egli parla circospetto e guardingo quasi avesse ipotecata la sua scienza al Governo, ma in fin di conto la verità lo vince e si fa valere e sprezza le ire di chi non vuole intenderla.

Quando si prende a ragionare sulla quistione da imparziale e sincero filosofo, non si può a meno di concludere per l'ammissione del divorzio e di aiutarci a riuscire nel nostro assunto.

« Sebbene il matrimonio come tale sia per sè stesso società perpetua indissolubile, non vi sarebbe mai caso in

cui le parti possano discioglierlo? E sarà ciò contro natura, od una ingiustizia sempre ed in ogni immaginabile caso?

« Gravissima discussione che venne agitata da profondi filosofi e da moralisti, e nella quale abbiamo disparate ed estreme opinioni.

« Però anche coloro che dichiarano doversi sostenere essere naturalmente indissolubile il matrimonio non lo sostengono in modo assoluto, perchè ammettono che per fini superiori e più sublimi si possa pure discioglierlo .....

« La Chiesa Cattolica ammette che vi sieno casi nei quali possa aver luogo il pieno scioglimento del vincolo matrimoniale, anche indipendentemente dalla morte del coniuge, non soltanto nel matrimonio rato, ma anche nel legittimo o vero, cioè valido naturalmente, sia o no consumato, cioè quello degl'infedeli, idolatri, giudei, ecc., qualora uno solo dei coniugi si converta, nè possa convivere col rimasto infedele pacificamente e senza ingiuria del Creatore.

« Ciò non si ammetterebbe se si ritenesse impossibile assolutamente perchè contro natura, lo scioglimento del matrimonio. Inoltre, l'essersi fatta, almeno fino al Concilio di Trento, la quistione se l'adulterio anche secondo il Vangelo possa dar luogo a legittimo divorzio, dimostra che non si tenne per incontrastabile che il divorzio sia assolutamente contro natura e solenne ingiustizia, perchè in tal caso i cattolici non l'avrebbero fatto neppure argomento di contestazione: nè Dio l'avrebbe permesso nell'Antico Patto .....

« Guardato poi il matrimonio nell'ordine puramente naturale, in quell'ordine in cui non è che naturale contratto e società, sembra non potersi dire che sia contro natura nè ingiustizia se, non essendovi diritti dei terzi che rimangono lesi, come, per es., dei figli, della famiglia, ecc., si sostenga poter aver luogo lo scioglimento per mutuo dissenso e per la infedeltà o perfidia dell'altro coniuge: cioè aver luogo il divorzio ». (Diritto Naturale. Napoli 1859, pag. 278 e 279).

Il prof. Tolomei è un credente ed un sincero cattolico, ma egli comprese che non si poteva fare tutta una minestra dell'ordine divino e dell'ordine úmano, del matrimonio sacramento e del matrimonio instituzione civile. Fatta questa distinzione, il problema si risolve con massima agevolezza, dando a Cesare ciò che è di Cesare ed alla Chiesa ciò che è della Chiesa.

Ma questa separazione non piace a tutti; non piace segnatamente a quelli che vogliono provare la necessità del matrimonio ad ogni costo indissolubile, gittando scrupoli nelle coscienze e pescando, come si suol dire, nel torbido. È una gherminella troppo meschina; è una rete a maglia abbastanza larga per uscirne chiunque tenga un zinzino di retto senso.

CXXXI.

Andiamo ora a sentire una lezione del signor Francesco Pepere, che lo scrivente ebbe per professore nell'Università di Napoli.

Ci pare di vederlo ancora quel nostro maestro dalla faccia angolosa e dal colorito olivastro star coi gomiti puntati sul tavolo e colle gambe tese, muoversi e gesticolare quasi convulsivamente, tirar la bocca verso le orecchie e con voce stridula e stento grandissimo arrovellarsi contro il divorzio.

Certo il suo atteggiamento e portamento erano tali, da fare indovinare ai meno perspicaci che colla sua tesi ei non istava a bell'agio e che tutta sentiva la difficoltà della impresa che s'era incocciato ad affrontare.

Ad ogni modo entriamo nella gran sala, rannicchiamoci in un cantuccio e, a misura che l'egregio professore va dettando, mettiamo giù, un pò fuori un pò entro parentesi, le nostre note.

« Prima tra le LEGGI del matrimonio è quella dell'unità del coniugio, cioè che sia uno e indistruttibile. La qual legge è una logica conseguenza della immedesimazione in ispirito e carne dell'uomo e della donna congiunti in matrimonio. Imperocchè siccome contraddice che il medesimo o l'identico sia NELL'ATTO STESSO il vario o il diverso; così similmente ripugna all'essenza del matrimonio che l'uomo

immedesimato nell'unione coniugale con una donna s'immedesimi NEL TEMPO STESSO con più donne, ovvero una donna con più uomini. Ciò sarebbe l'immediata negazione del coniugio.

« PER LA QUAL COSA la monogamia e l'indissolubilità del matrimonio costituiscono la prima ed essenziale legge dello stesso ».

Se tutte le sue parole, signor professore, non mirano che a provare la necessità della monogamia, come va che vien fuori con quel « per la qual cosa l'indissolubilità del matrimonio è la prima legge di questo? »

Forse che nel caso della dissolubilità, sempr'inteso per motivi rilevantissimi, si può dire essere l'identico NELL'ATTO STESSO, diverso, l'uomo immedesimarsi NEL TEMPO STESSO con più donne o la donna con più uomini? Certo che no, poichè la dissolubilità del matrimonio non esclude la monogamia; quando un coniuge divorziato passa a seconde nozze egli non si fa reo di poligamia o di poliandria, imperocchè ogni legame giuridico e morale del primo matrimonio è di già completamente rotto; il primo matrimonio non esiste più; in nessuna maniera può Ella dunque, signor professore, accagionare di poligamia il divorziato che stringe un nuovo matrimonio.

Quello ch'Ella dice sta bene ed a martello per la monogamia, ma non ha che vedere colla quistione dell'assoluta indissolubilità.

È chiaro; non c'è da insistere; basta raccomandare al

professore di non gittare in carta così alla leggera i PER LA QUAL COSA. Una illazione che non ha alcun parentado colle premesse è una legnata che lascia il solco, e che altri deve meno attendersi da chi fa professione di filosofo e legge pubblicamente in una Università di prim'ordine, qual'è quella di Napoli.

CXXXII.

Dopo aver citato alcuni brani dell'Ahrens, così l'ottimo cattedrante continua: « Adunque la somma di cotesti argomenti si riduce a ciò, che l'armonia delle anime essendo la causa efficiente e immanente dell'unione coniugale, quando essa venga a rompersi sia per colpa di uno degli sposi, sia per ripugnanza di caratteri, crolla la base su cui è edificato il maritaggio, e quindi il legame di questo dovrà dissolversi.

« Ma noi domandiamo: quest'armonia delle anime s'inspira nell'amore IDEALE ovvero è una pura attrazione simpatica, cioè affinità di passioni? Nasce ella conformandosi all'IDEA del matrimonio, oppure è un subbiettivo sentimento senza rispetto a questa IDEA? »

Protestando sempre contro il divorzio per semplice ripugnanza di caratteri, rispondiamo che l'armonia delle anime si è benissimo potuta INSPIRARE NELL'AMORE IDEALE, e che nullameno quest'armonia si è rotta per disastrose ed impellenti cause. Ci sarebbe da stupire? Non è questo un caso facilissimo ad avverarsi nelle umane vicende?

Lo stesso professore che *à coup sûr* è fatto di pelle, polpa ed ossa, precisamente come gli altri, se si degna di scendere un momento dalle alte regioni dove liberamente spazia colla leggerezza di uno spirito, vedrà e toccherà con mano non essere impossibile o improbabile che l'armonia delle anime INSPIRATA NELL'AMORE IDEALE si rompesse.

Se poi il professore pretende che i coniugi si amassero solo sovranaturalmente, ch'essi non debbano punto nè poco curare di amarsi all'umana, di amarsi come le creature quaggiù si amano, allora potremmo venire a transazione, fare la parte del professore e quella nostra, stabilendo che il matrimonio sovranaturale ideale e sovrasensibile sarà assolutamente indissolubile, ma per contro solubile verrà dichiarato il matrimonio contratto da persone che hanno un corpo, col quale debbono continuamente fare i conti.

Non bisogna dunque perder d'occhio che il professore parla del matrimonio fra esseri incorporei ed immateriali; e siccome malagevole cosa è procurarsi notizie certe intorno ai matrimoni che si conchiudono in quelle sovrâmondane sfere, possiamo accettare il messaggio del professore e figurarci che la faccenda corra lassù com'egli dottamente asserisce.

CXXXIII.

Rispondendo alla dimanda ch'egli stesso si propose, l'autore così continua:

« Se riveste la prima delle due ridette forme, l'armonia delle anime trarrà seco un carattere di perpetuità e d'immortalità », (L'armonia delle anime nel matrimonio deve estrinsecarsi e non è necessariamente perpetua ed immortale, aggirandosi fra due persone, che quanto al corpo ed alle facoltà corporali non sono nè perpetue, nè immortali, — fra due persone che devono visibilmente finire e morire. Sta a vedere che gli spiriti dei coniugi, morendo il corpo, restano marito e moglie coll'obbligo dell'assoluta indissolubilità!) « come per contrario sarà mutabile e passeggiera quando non è che un passionato affetto ». (Ci sono affetti non passionati? L'armonia delle anime resta immortale sol quando proviene da affetto non passionato?) « Per il che è necessario ben determinare questo stato armonico degli spiriti, qual'esso è, NON GIÀ NEI PARTICOLARI INDIVIDUI, MA NEL SUO TIPO INTELLIGIBILE, e però quale dev'essere nella coniugale unione ». (Badiamo che si parla di coniugali unioni e di matrimonii aerei ed intelligibili, non già del maritaggio dei particolari individui).

« Il tipo dell'amor matrimoniale è lo Spirito Eterno, perchè questo è la fonte dell'amore ». (Il professore va innalzandosi sempre più; chi può rattenerlo nei suoi sublimi voli e chi può seguirlo?) « In esso le anime umane debbono inspirarsi per concepire il vero amore, nel quale l'unione maritale, secondo il detto platonico, deve nascere, fecondare e generare ». (Tant'alto debbono arrivare i coniugi? Le ingenue ragazze e le rozze contadine certo stenteranno di molto per trovare l'amore nello Spirito Eterno).

« Ora questo amore non è puro sentimento ma ancora idea, non è solo passione ma ha il suo germe anche nell'intelletto ». (Ma quando il sentimento e la passione voltano per imperiosi motivi le spalle all'idea e all'intelletto, come si farà?)

« E questa idea che si scalda nell'intelletto è la fecondazione e la generazione, per il connubio dell'anima col corpo, dell'immortalità del genere umano ». (Qui il professore si scalda davvero e diviene così astruso da non raccapezzarcisi più nulla. C'è l'idea che si scalda, la fecondazione, la generazione, compariscono il connubio ed il corpo e viene per soprassello l'immortalità del genere umano!)

« Quindi la vita del coniugio sta nella purità dello spirito degli sposi non turbata da reo diletto dei sensi, di tal che essi amandosi e venerandosi in quell'idea e in tutta la pienezza del loro affetto, generano, per dirlo pur alla platonica, nell'amore del bello ». (Forse sarebbe stato meglio se il professore non ce lo avesse detto alla platonica).

« Ma se il turpe accende BRUTTAMENTE il loro animo e tenta in questo, uno degli sposi, o entrambi, ne deriva per conseguenza che il vincolo dell'unione coniugale sia per ciò irremisibilmente rotto? La soluzione dipende dal conoscere se la passione che ha invaso l'animo di uno o di entrambi gli sposi abbia la forza di annullare la virtù dello spirito che ha generato nell'idea e nell'amore il coniugio »: (Altro che annullare la virtù dello spirito!) « se il predo-

minio del senso che in una BREVE ora, ottenebrando l'intelletto ed il cuore, ha sospinto al massimo dei coniugali delitti abbia la potenza di distruggere ogni orma di ragione e di amore nell'anima degli sposi »: (E se l'adulterio è abituale?) « se la colpa annienti la moralità e le tolga la virtù di rialzarsi nella sua dignità ». E se questo rialzamento si fa aspettare troppo o non avviene mai?

Il professore si mostra intenerito del coniuge adultero. IL MASSIMO DEI CONIUGALI DELITTI non è poi tanto brutto come si dipinge, e, secondo il professore, non deve disturbare la ragione e l'amore degli sposi.

Dopo l'adulterio gli sposi non sentiranno un'invincibile avversione scambievole, continueranno a volersi bene ed in tutti i casi respingeranno la tentazione di dimandare il divorzio. E perchè? Oh bella! perchè l'adulterio non ha « la forza di annullare la virtù dello spirito ».

Dopo l'adulterio gli sposi saranno virtuosi nel loro spirito come prima, e mediante la virtù dello spirito, essi chiuderanno reciprocamente gli occhi e stringendosi nelle spalle non faranno gran caso del MASSIMO DEI CONIUGALI DELITTI!

Da questa teorica si arguisce che il professore sarebbe un marito o troppo indulgente, equanime e compiacente, o troppo poco scrupoloso. Ma la generalità degli sposi la pensa come il professore?

CXXXIV.

« Lo spirito nella sua essenza e nei suoi attributi è indistruttibile; E PERÒ la colpa non ha possanza di annullare questo di lui essere: ond'egli in essa caduto è fatto sufficiente a rilevarsi ». (Per quanto pecchi, per quante colpe SPIRITUALI commetta, lo spirito resta spirito. Grazie della scoperta).

« Laonde lo spirito che si maritò nella bellezza del coniugio », (È sempre agli spiriti che il professore dà la benedizione nuziale) « avvegnachè poscia fosse contaminàto dalla lussuria e dalla turpitudine, non rimase per ciò spento in lui IL LUME DIVINO, o distrutta la sua essenza; ma per contrario l'idea e l'amore che la compenetrarono restano incancellabili ».

Se adunque dimandate ad un coniuge tradito dall'altro perchè non si risente e perchè, potendo, non chiede il divorzio, l'innocente consorte vi tapperà subito la bocca rispondendovi: perchè il mio spirito e quello del mio adultero compagno si maritarono NELLA BELLEZZA del coniugio!...

Dopo l'adulterio, l'amore resta incancellabile, e caso mai l'amore si cancellasse, il coniuge offeso ed impedito di divorziare troverà larga messe di conforto nel pensare che lo spirito è indistruttibile e l'adulterio e la colpa in generale non possono torgli il lume divino!

Non comprendiamo perchè dopo le pellegrine conside-

razioni dell'eminente professore, insieme al divorzio non si metta sul rogo anche il codice penale. La colpa non attenta all'indistruttibilità dello spirito e perciò esso può sempre rilevarsi. A che servono dunque le leggi penali?

Se il professore appartenesse all'eletta schiera dei mariti e la moglie pur troppo consapevole delle di lui spiritose idee sull'adulterio, cadesse in questo delitto, il professore se ne infischierebbe e ne riderebbe a crepa pelle, perchè conosce benissimo e sulle punte delle dita che l'essenza dello spirito della gioviale moglie è indistruttibile e che neppure coll'adulterio essa può staccare il lume divino dal suo spirito.

Se altri domandasse al curioso professore marito il motivo della sua indifferenza relativamente alle prodezze della bella, scialosa e cara sua metà, egli tutto disinvolto replicherebbe che s'impipa dell'adulterio per la semplicissima e convincente ragione che « l'adulterio non può cancellare l'idea e l'amore ».

Egli metterebbe pegno la testa su questo proposito e quindi continua a scrivere che l'adulterio è cosa transitoria e passaggiera e non annulla « l'immanente ed il perpetuo dello spirito ».

Può ben darsi che l'adulterio non fosse transitorio e passeggiero, ma si prolungasse sino alla sazietà: il più o il meno è una circostanza accessoria che non può influire sulla quistione dello scioglimento del matrimonio. Una volta che l'essenza dello spirito è indestruttibile, resterà indi-

struttibile, sia che l'adulterio fosse stato perpetrato una volta, cento volte o mille!

Lo spirito è eterno, è immanente, è perpetuo; l'adulterio è temporaneo, transitorio, passeggiero quandanche durasse tanto quanto dura la vita del coniuge che lo commette, ed è naturale che il temporaneo non può dare l'eterno, come il transitorio non può generar l'immanente, ed il passaggiero non può produrre il perpetuo.

La cosa è così chiara, tirata ad un filo di logica così stringata, che veramente bisogna esser rape per non andar d'accordo col professore, il quale per altro non si tien pago di quello che ha detto, e sviluppa meglio la sua tesi.

CXXXV.

« L'essere o un solo o entrambi gli sposi rei di maritali colpe nulla cambia nella quistione, PEROCCHÈ la condizione del colpevole è sempre la stessa, cioè transitoria e fenomica e quindi destinata a cessare per cedere alla vittoria dello spirito, nella quale riprenderà il matrimonio il suo primitivo impero e valore ».

Certo che gli sposi non sono eterni; sono, quanto al corpo, transitori e fenomenici; quindi i loro adulteri sono egualmente transitori e fenomenici. Lo spirito degli sposi è eterno; il transitorio ed il fenomenico devono finire e quando effettivamente finiscono, lo spirito riporta la vittoria, ed il matrimonio spirituale riprende il suo primitivo impero e valore. *Est ce clair?*

Che i coniugi facciano adunque il loro comodo perpetrando ADULTÈRI FENOMENICI a josa. Ciò non guasta. Lo spirito sta lì a far la sentinella ed è sicuro che presto o tardi, durante la vita corporea dei coniugi o dopo, toccherà a lui riprendere il sopravvento ed il comando!

Se per avventura al professore capitasse una moglie infedele e facesse per redarguirla e minacciarle la separazione, quella di colpo gli direbbe: Ma lasciami pur divertire a coronarti; presto o tardi lo spirito non mancherà di venire in tuo ed in mio soccorso. Ed il professore non potrà a meno di starsene zitto e queto più che olio.

Quante belle e seducenti donne che si accendono facilmente, che non riescono ad afferrare l'idea della costanza in amore, che sono inclinate a cangiare gli amanti come le scarpe e i guanti, che dànno accademia d'amore come si farebbe di poesia estemporanea, che fanno dell'amore un passatempo, ma un passatempo irrequieto, tumultuoso, fremebondo, che volentieri dànno un calcio al marito per fare all'amore coll'ufficialità, che permettono che i mariti o gli amanti rovinati per soddisfare alla loro ambizione ed ai loro capricci sieno abbandonati alle risate ed alle fischiate del bel mondo, che vanno a teatro e ridono in palchetto il dì dopo che i loro adoratori si fecero per esse saltare il cervello, che rubano i fidanzati alle innocenti ragazze, che mandano a monte tanti matrimoni perchè il loro cavaliere servente disse qualche parola di lode o mostrò fare un pò di corte alle

ragazze fidanzate, che « dopo le più fervide proteste, dopo il più infocato epistolario, dopo l'assicurazione di un amore duraturo vita naturale durante », un bel dì licenziano su due piedi il povero innamorato, « senza nemmeno il beneficio degli otto giorni che suole accordarsi ai servitori »; — le donne di questo stampo sarebbero immensamente felici, se trovassero mariti pacifici, beati e scienziati come il nostro professore, il quale col magico segreto dello spirito passerebbe sugli adultèri come sopra un tappeto di raso. Peccato per coteste signore che i mariti alla Pepere sono troppo rari.

CXXXVI.

Nè il cattedrante si chiama pago se non tocca tutti i lati della quistione; epperò soggiunge:

« Ma la coniugale separazione facendo rimaner saldo il vincolo nuziale conduce alla FATAL CONSEGUENZA dianzi apposta, cioè che se la colpa di un solo degli sposi abbia perturbato la loro armonia, l'innocente, impedito di rimaritarsi, ne sopporterà la pena ».

Sì, pur troppo è questa una disastrosissima conseguenza dell'assoluta indissolubilità, ma non è una conseguenza fatale, perchè non è fatale la premessa, perchè non è fatalmente necessario che il matrimonio sia affatto indissolubile.

Se il professore vuol discorrere da filosofo, come stando alla terminologia che usa pare sia sua intenzione, non deve

uscirne, mettendo in campo la fatalità. Se è fatale che il matrimonio sia del tutto insolubile, il bravo insegnante non aveva punto nè poco bisogno di filosofare sull'eternità dello spirito e sul matrimonio degli spiriti; ma poteva senz'altro dire: la filosofia è impotente a convincere sull'indissolubilità del matrimonio, ma PER FATALITÀ il matrimonio deve essere indissolubile; e tutto era finito in poche parole.

Coloro frattanto che non credono a questa fatalità e non si accontentano della filosofia del destino, sostengono che il divorzio è necessario, fra gli altri motivi, anche per evitare che l'innocente sia immolato al reo, e che vittima e carnefice sieno trattati alla stessa stregua.

È quistione di giustizia e non giova cavar fuori la fatalità per onestare l'ingiustizia. Un coniuge che è posto alla disperazione dall'altro, che potrebbe incontrare la suprema felicità di un fortunato secondo matrimonio, che potrebbe nelle gioie delle seconde nozze dimenticare tanti anni di atroce supplizio, viene dalla legge dell'assoluta indissolubilità contrariato, astiato, incagliato senza aver commesso la benchè menoma colpa, senza che la sua innocenza avesse nulla a rimproverarsi.

Questa punizione, i nemici del divorzio infliggono alla malaugurata persona che ha stretto nozze con chi, senza sua saputa, era, o divenne in seguito, perverso.

Ma gli avversari non paventano tali risultati, e quasi volessero celiare in cose tanto serie, susurrano parole di conforto al paziente.

Il professore si entusiasma e si esalta nel consolare il coniuge vittima, di cui è qui parola; noi però sempre dubitiamo forte ch'egli non sarebbe tanto rassegnato ed uniformato alla FATALITÀ, ove gli toccasse la sventura di trovarsi in simili angosciose emergenze.

CXXXVII.

Stando a quel che dice, l'esimio nostro maestro è un fatalista di prim'ordine. Ecco le sue parole:

« Questo noi diciamo essere un NECESSARIO SACRIFIZIO richiesto dalla MORALITÀ del principio, che consacra l'indissolubilità del matrimonio anche contro il più reo attentato alla purità dello stesso; È L'OLOCAUSTO DELLA PERSONA AD UN'IDEA.

« E questa idea è quella del matrimonio, la quale trascende il diletto della carne e si eleva al desiderio d'uno SPIRITUALE AMORE, che impone leggi ai sensi ed è sola fonte morale dell'imperitura progenie degli uomini.

« PER LA QUAL COSA, considerato il SACRIFIZIO dal lato del senso che legittimamente si appaga nei coniugali amplessi dev'essere subito nella convinzione di un SACRO dovere verso l'IDEA superiore del matrimonio. Siccome accade in altri casi infortunati della vita il sottomettersi a somigliante temperanza; quali sono quelli dell'infermità e della mal ferma salute di uno degli sposi, ovvero del contrasto della giovane età di uno di essi colla declinante dell'altro.

« E considerando il predetto sacrifizio dal lato morale o dell'AMARO VUOTO che lascia nell'animo del tradito sposo la colpa dell'altro che ruppe fede al matrimonio, È NECESSARIO che quest'animo IN SÈ RACCOLTO non già nell'ira e nel disprezzo verso l'infido coniuge, nè nel MUTABILE affetto verso altra persona, cerchi di riempiere quel vuoto, sì bene NELLA SPERANZA del di lui pentimento ed espiazione, che purificandolo lo riabilitano alla dignità del coniugio, e quindi lo riconducono all'armonia del pensiero e dell'amore dello stesso ed in questa alla maritale unione ». (TRATTATO DI ENCICLOPEDIA GIURIDICA per Francesco Pepere, Napoli 1864, vol. 1, pag. 348 e segu.)

Giunti a questo punto, vien naturale d'intuonare un solenne *Amen*.

Il bravo professore si stempera a dimandare con accento edificante sacrifizi ed olocausti, rassegnazione e conformazione alla volontà del destino, compatimento e pietà pel coniuge che ha commesso adulterio, stantechè l'adulterio non ha potuto misurare nessun colpo decisivo all'eternità dello spirito.

L'eternità dello spirito e l'idea superiore del matrimonio sono i baluardi di difesa dell'assoluta indissolubilità.

Cotesta idea è incancellabile, « trascende il diletto della carne », e per conseguenza l'adulterio non può e non deve ferire la suscettibilità del coniuge oltraggiato. Se l'eternità dello spirito e l'idea superiore del matrimonio non bastano, vengono in loro soccorso i sacrifizi e gli olocausti.

Ove i coniugi infelici sieno disposti a compiere di buona voglia o alla men trista con buona rassegnazione e pazienza tali sacrifizi ed olocausti, niente di più consolante. Qualora essi si mostrino ricalcitranti a questa fatalità, le si rivoltino contro, strillino ed a squarciagola gridino all'ingiustizia: peggio per loro; lo spirito eterno resta eterno, l'idea superiore resta sempre idea superiore, e l'uno e l'altra sono ognora lì pronti a schiacciare i testerecci e i riottosi. A questi disgraziati sarebbe da proporre e forse imporre la lettura giornaliera dei citati passi, alla cui fonte attingeranno abbondanti e salubri acque di pace e di contentezza; là troveranno che nessun delitto di un coniuge contro dell'altro fa ostacolo o attraversa inciampi all'idea superiore del matrimonio « a quell'idea che si eleva al desiderio d'uno spirituale amore » e che perciò non pensa a scalmanarsi per quistioni di adultèri: a quella idea che « è sola fonte morale dell'imperitura progenie degli uomini » e che perciò si ride dei perituri adultèri. Là troveranno che si tratta del sacro dovere di non curarsi dell'adulterio, e coi sacri doveri non si sta a far chiacchiere.

CXXXIII.

Ci sono i casi inevitabili e di forza maggiore come malattie croniche di uno dei coniugi; ci sono i casi che la scapataggine e la sconsigliatezza, cioè il libero arbitrio spinto agli eccessi, hanno creato, come quando per causa

d'esempio una persona decrepita e barbogia sposa un'altra persona che è ancora in sul fiore degli anni e sente il sangue in continua e proterva ebollizione; ebbene, argutamente suggerisce il professore, perchè non deve confondersi con questi il caso di un coniuge per via di adulterio vilmente tradito dall'altro? L'analogia, anzi l'identità fra questi casi è palpante, e quindi non v'è ragione per cui il coniuge che è stato empiamente offeso dall'altro, il coniuge che è stato infamemente immolato all'inqualificabile tristizia dell'altro, il coniuge che non ha altro a rimproverarsi che la bontà, l'illibatezza e la purità più scrupolosa..... non v'è ragione per cui tal coniuge non si rassegni e non porti in pace la sua infelicità, nè più nè meno che se si trattasse d'infermità cronica di uno dei coniugi, ovvero di una enorme disuguaglianza d'età fra essi!...

E non è tutto. Il professore ha ancora un supremo conforto da porgere al coniuge che l'infedeltà dell'altro ha reso estremamente infelice, — un conforto così prezioso che il professore l'ha serbato per l'ultimo come il boccone più squisito che un filosofo avesse da ammannire nella presente quistione.

Questo prodigioso ettare che dee sollevare e far sorgere a novella vita il coniuge tradito è nientemeno che la SPERANZA del pentimento del coniuge colpevole.

La speranza, supremo rifugio degli afflitti e dei disgraziati che il corso degli eventi e la nequizia degli uomini hanno percosso, — la speranza che ha sempre una buona

parola da dire a tutti gli sconsolati qualunque sia la sventura onde sono stati feriti, — la speranza viene qui dottamente invocata dal professore come un argomento in favore .dell'assoluta indissolubilità del matrimonio.

È forse impossibile che un coniuge traditore e dissoluto si emendasse? Certo no; e se c'è questa possibilità, il divorzio non è necessario!

Può mai l'ingenuità del professore venire non che sorpassata, raggiunta?

Vedete, egli non si capacita che la semplice possibilità e la speranza son cose talmente incerte e vaghe, malleabili e flessibili, che non provano niente e non possono passare per argomenti in pro di una tesi, o sono tutt'al più gli argomenti delle cause perdute.

Colla dottrina della speranza del pentimento, il codice penale starebbe fresco, come ci sta il coniuge innocente.

Quando tutto è finito, quando l'altrui malvagità vi ha schiacciati, quando il lutto, la desolazione ed il pianto sono divenuti il vostro pane quotidiano, allora la possibilità di un cambiamento, la speranza dell'emendamento saranno le vostre consolatrici, i vostri angeli tutelari, gli unguenti che salderanno miracolosamente le vostre ferite.

Il professore si lusinga davvero di convincere sull'assoluta indissolubilità del matrimonio con queste frasche, con queste adamitiche ragioni, con queste caritatevoli raccomandazioni?

Egli ha un bell'inculcare al coniuge offeso di RACCOGLIERE

L'ANIMO nella speranza del pentimento del di lui infido compagno, — nella speranza di quel pentimento che « lo riconduce all'armonia del pensiero e dell'amore dello stesso ed in questa alla maritale unione ». Il coniuge innocente non si raccoglie così facilmente e non fa grande assegnamento sulla speranza del pentimento e sull'armonia del pensiero e dell'amore, sebbene il nostro filosofo autore gliel'abbia cantata sopra tutti i tuoni.

CXXXIX.

Ecco quali sono le maestose dimostrazioni del professore sulla necessità dell'assoluta indissolubilità del matrimonio; con questa genia di ragionamenti ha egli creduto propugnare il suo assunto.

Pare incredibile che un professore della celebre Università di Napoli non vedeva che il suo argomentare doveva riuscire indigesto e formare più che altro, un'apologia del divorzio.

I suoi arzigogoli, i suoi giuochi di parole, le sue astruse formule non potevano menomamente giovare alla causa che difende; infatti ognuno è nel diritto di dire: se il professore emerito aveva sode ragioni da addurre, s'egli aveva rispetto e stima per sè stesso, non avrebbe osato venire innanzi coll'eternità dello spirito; collo stato armonico degli spiriti nel suo tipo intelligibile; collo spirito eterno, tipo dell'amore matrimoniale; colla idea del matrimonio che si

scalda nell'intelletto ed è la fecondazione e la generazione per il connubio dell'anima col corpo, dell'immortalità del genere umano; col detto alla platonica che i coniugi amandosi in quell'idea generano nell'amore del bello; colla virtù dello spirito che è incancellabile; colla indistruttibilità dello spirito; collo spirito che si maritò nella bellezza del coniugio e non può perdere il lume divino; collo spirito che ha in sè insita la virtù di risollevarsi dai sensuali diletti al desiderio del bello per rimaritarsi all'idealità sua congenita.... Ouf ouf! Si resta spiritati; vengono i capogiri o vien da sghignazzare nuotando in questo guazzabuglio di frasi che possono essere una pomposa mostra di mente filosofica, ma che certo restano completamente estranee alla quistione nostra.

Il professore darà forse del materialista o dell'analfabeta a chi non va in giuggiole e non sente rapirsi al suo filosofare; può però tener per fermo che l'idealismo e l'indissolubilità del matrimonio avranno poco bene a dire del professore, saranno ingrati alle sue lucubrazioni filosofiche e si lamenteranno che per opera di lui scapiteranno nel giudizio universale.

Il professore si sentiva le gambe più forti dell'acciaio e volle toccare le objezioni che si muovono contro l'assoluta indissolubilità. Il lettore suppone benissimo come quel filosofo saprà cavarsela nell'abbattere queste objezioni e non vorrà negargli neppur per questo patente di rinomato filosofo.

Noi crediamo bene di risparmiare a chi legge il tormento di più oltre sentirsi a stuonare le orecchie dagli spiriti, che anch'essi potrebbero scaldarsi e metterli sossopra, facendo « l'effetto di quei poderosi agenti chimici che improvvisamente decompongono e snaturano una sostanza ».

Non sappiamo se il professore è stato, in grazia della sua filosofia, innalzato al grado di cavaliere o di commendatore o di gran cordone; se non lo è, facciamo caldi voti al ministro Bonghi di non lasciarsi sfuggire questa stupenda occasione onde rendere al merito i dovuti onori.

CXL.

Il prelodato professore è stato per altro nei termini ed ha avuto nel suo parlare il massimo ritegno. Qualche propugnatore dell'assoluta indissolubilità ha invece persino detto che la pietà dei difensori del divorzio è una « feroce pietà » e che il divorzio è un « gran misfatto ». (DANTE E LA LIBERTÀ MODERNA per Luigi Marii pag. 140-141).

Il discorrere di questo signore è imbrogliato, nuvoloso e triviale. Tutte le sue espressioni mirano a rendere oscuro il soggetto o a ripetere luoghi comuni o a sfogare la stizza che tiene in corpo o finalmente a mostrare l'imbarazzo, in cui un accanito patrocinatore dell'assoluta indissolubilità dee necessariamente trovarsi.

Col solo aiuto del senso comune, col solo linguaggio della

ragione, collo scrivere semplice e netto, colla moderanza dei vocaboli, i nemici avventati del divorzio non potevano sortire il loro intento. Essi furono e saranno quasi astretti di rifugiarsi nell'idealismo più sciapito, nella inintelligibilità, nel misterioso, nel formalismo più stiracchiato o nel linguaggio violento, arrabbiato e perciò inurbano e volgare.

Quelli che la pensano altrimenti, quelli che non inorridiscono all'idea del divorzio, discorrono e scrivono in proposito con temperanza e persuasiva, con calma e naturalezza.

Da qual parte sta il torto? A chi tocca la palma?

CXLI.

Come Rosmini e Tapparelli, il dotto ed eloquente oratore Gaetano Alimonda sta per l'assoluta indissolubilità.

Con molta valentia egli prova che il matrimonio è un sacramento; ma da ciò si può forse inferire che la legge debba parlare nei suoi articoli del domma di fede che innalzò il matrimonio a sacramento? che la legge debba bandire ed imporre la fede? che la legge debba dispotizzare sulle coscienze?

Forse che la legge proibisce ai credenti di tenere il matrimonio per sacramento e di considerare il divorzio come non registrato nel codice?

L'Alimonda trova strano quel che disse Emmanuele Kant, che cioè « il matrimonio si fa per arbitrio e per individual patto », e quel che disse Giorgio Hegel, cioè che « il ma-

trimonio è la volontà, ovvero la libertà considerata come unità di due libertà ».

Noi non comprendiamo niente affatto come possa in ciò esserci qualcosa a ridire e crediamo che l'Alimonda non può riguardare il matrimonio, dal lato razionale, laico e secolaresco, diversamente di quel che fanno Kant ed Hegel.

L'autore però dipinge a foschi colori il matrimonio secondo i razionalisti, ma secondo quei razionalisti che forse nasceranno e verranno all'aperto sprigionandosi dalla mente dell'Alimonda, dove attualmente stanno.

In ogni modo se i razionalisti passati, presenti o futuri degradano il matrimonio tanto, quanto l'oratore asserisce, noi non siamo di certo con loro, perchè ci ripugna ammettere che il matrimonio sia « un puro fatto più da selvaggi che da inciviliti ».

Lo stesso scrittore non vuol sapere del matrimonio puramente legale, perchè siffatto matrimonio « trae con sè di leggieri il divorzio », ed il divorzio ha « tre grandi miserie ».

« Prima miseria: l'uomo, che trova agevole il divorzio si fa poligamo ». E qui l'autore sciorina due lunghe pagine contro la poligamia che noi accettiamo con gratitudine, perchè in verità la poligamia non può mai essere abbastanza detestata e combattuta.

« Il divorzio ingenera un'altra miseria, ed è la donna cacciata ». Questa donna o si mette a « piangere nella solitudine la sua sventura », o si abbandona « al lubrico

matteggiare »; brucia col suo sorriso, dardeggia a morte coi suoi occhi, fa della sua bocca un sepolcro e diventa « la putta di Babilonia ».

È chiaro che fra il divorzio per gravi cause ed il ripudio, il paragone non regge in nessun verso. Noi non abbiamo immaginato nemmeno in sogno che senza motivo il marito possa sbarazzarsi della moglie, o pel motivo che « una rivale, e già vittoriosa nella lotta, sta sotto alla finestra e si accosta alla porta ». Cause di gran momento che inchiudono colpa e reità a danno del coniuge innocente, possono, secondo noi, autorizzare il divorzio, e conseguentemente il signor Alimonda non dirige a noi la sua parola.

La « terza miseria » prodotta dal divorzio è il danno che ne ridonda a carico dei figli. Non sarebbe una ripetizione ed una tortura l'intrattenerci su questo capo di accusa?

Dopo aver discorso delle tre miserie arrecate dal divorzio, il bravo scrittore così continua: « Brutto il divorzio, che spalanca la strada alla poligamia *(sic)* e la SGUINZAGLIA nelle famiglie: brutto il divorzio, che abbassa il moral carattere dell'uomo, opprime la donna, snatura gli affetti paterni, turba l'opera delle successioni ». Imputazioni son queste che noi riputiamo scritte contro l'assoluta indissolubilità e che perciò vanno a contrapelo dello scopo dell'autore il quale certo ad altro fine intendeva usufruirle.

L'autore cita in seguito madama De Stael, la quale giustamente condannava e flagellava L'ABUSO del divorzio, e

riproduce le parole di Marc. Girardin; « Non vi è dottrina NUOVA sul matrimonio, perchè non vi è mezzo matrimonio, nè quarto di matrimonio: non vi è nessun matrimonio a tempo ed a scadenza. Ogni dottrina NUOVA sul matrimonio è proprio una dottrina composta contro all'instituzione del matrimonio ».

Nemmeno questo squarcio del pubblicista francese fa l'interesse dell'assoluta indissolubilità, perchè il divorzio non è dottrina nuova, ma molto antica e certo più antica dell'assoluta indissolubilità. Superfluo il replicare che l'instituzione del divorzio non ha nulla da vedere col matrimonio a tempo ed a scadenza.

In nòta poi l'Alimonda, seguendo un certo signor Mercanti, scrittore di cose canoniche, riduce a nove i danni del divorzio.

Noi abbiamo arrecato e ribattuto ben più di nove objezioni fatte al divorzio; e poichè non incontriamo un chicco di novità nei nove appunti mossi dal Mercanti e dall'Alimonda, tralasciamo di rifarci indietro e tritare il già tritato. Essi o suppongono e combattono il divorzio senza causa, il divorzio onninamente capriccioso o ripudio, (della quale ultima parola eglino fanno frequente uso); ed in ciò siamo perfettamente d'accordo; o avanzano contro il divorzio imputazioni che direttamente colpiscono e condannano l'assoluta indissolubilità. (IL SOVRANNATURALE NELL'UOMO. Parte seconda, vol. II, Genova 1870, pag. 130 e seg.)

Insomma siamo d'opinione che l'erudito e valente ora-

tore Genovese non è tanto lontano dal nostro modo di vedere sulla quistione, o che per lo meno egli poteva difendere la sua tesi molto più abilmente di quel che fece.

CXLII.

Sentite ora il parere del celebre e popolare Mantegazza sul divorzio e sulla separazione personale che impone il celibato. L'illustre scrittore prova che il divorzio riesce più indispensabile allorquando vi sono figli, che nel caso contrario:

« Pochi al giorno d'oggi fra noi osano combattere il divorzio con argomenti presi dalla felicità degli sposi, ma molti difendono ancora l'assoluta indissolubilità del matrimonio, come sicura guarentigia dei figliuoli della sventura.

« Nelle unioni sterili essi non avrebbero forse difficoltà a concedere il divorzio; dinanzi ai figliuoli abbandonati e divisi, sentono farsi gonfio il cuore dal singhiozzo e non osano più votare la salutare riforma.

« Questo singhiozzo profondo, che prorompe spontaneo alla vista crudele delle membra disgiunte di una famiglia, è pianto pietoso, ma non è sapiente pietà.

« I rapidi rancori di una unione infelice sono spasimi quotidiani dei figliuoli, ed essi, riuniti come serpi avvelenate in un roveto, ogni giorno si mordono e si arrovellano, e l'unione è quella che avvicina vittima e carnefice, tigre ed agnello.

« E quante volte l'impossibilità del divorzio, generando il concubinato nelle sue forme più laide e schifose, dà ai figliuoli questo lieto spettacolo di un padre e di una madre, che, odiandosi a morte, si sfidano ogni giorno col livore della vendetta, e nel nido della famiglia profanano la santità di un patto, che la legge tien fermo, ma che essi hanno lacerato con orrendo strazio, e di cui essi si gettano in faccia ogni giorno i frammenti insanguinati!

« Nel dì del divorzio i figliuoli seguono le attrazioni morali dell'affinità elettiva, e chi ha più cuore e più si assume di sacrifizio e di abnegazione; e le povere creature, cui la sorte negò la gioia suprema di sentirsi stringere in una volta sola da quattro braccia innamorate, piangono la dolorosa separazione, ma non bestemmiano; soffrono, ma non disperano. L'antica famiglia muore, ma muore con dignità e con religioso silenzio: così come stanno, cento famiglie vivono in una perpetua agonia, che è in una volta sola tortura e vitupero, maledizione e tradimento.

« Il divorzio dev'essere al più presto scritto nelle nostre leggi; lo reclamano gli sposi per rassicurare la loro dignità offesa da un vincolo tiranno; lo implorano in ginocchio gl'infelici, cui la sventura o la colpa condannò alla suprema fra le torture umane, quella di una schiavitù senza redenzione, di un giogo senza riposo, di un flagello senza balsamo, di un dolore senza speranza ».

CXLIII.

Il signor Leone Augusto Perussia nel 1874 pubblicò a Milano le MEMORIE D'UN MARITO dove con accenti incisivi e col potente aiuto dell'azione drammatica, perora la causa del divorzio.

In uno dei suoi soliloqui, così il protagonista si esprime:

« Tu inveisci contro questa piaga tremenda di una società senza visceri, di una società incarognita nelle violenze, negli arbitrii, ne' pregiudizii, nelle vigliacche apostasie della coscienza; di una società che, marcia nelle midolla, va tuttodì imponendo l'infrangibilità del nodo nuziale.

« Poveraccio! Hai torto.

« Tu gridi: — La libertà del futuro può risparmiare sovente un misfatto e talvolta eziandio risanare i cancri del cuore. Dunque il divorzio è una necessità.

« Ma occorre tu sappia come, da anni parecchi, teologi e legisti con sicumera di cartapecora usino all'incontro sentenziare: — Chi è preso al vischio, ci rimetta carne ed ossa a sua posta. L'indissolubilità del matrimonio è vantaggiosa, è necessaria, poichè garentisce l'avvenire della famiglia; $5 + 5 = 10$; e più non dimandare!

« Egoista! Hai tutti i conforti della materia; accontentati!

« Egoista! Ciò che è utile, è morale, nè può essere ad un tempo inumano.

« Egoista! La società è la gran sultana: porgi la schiena al basto e taci!

« Egoista! Sei geloso di tua moglie? Ti vieto il divorzio; ma chiudo un occhio ed all'occorrenza anche due su qual si sia pur barbara rappresaglia. Fa di coglier l'adultera collo scamiciato damo, ammazzala e, se non ti basta, ammazzali! » (l. c. pag. 86).

Eppure i nostri avversari s'incocciano a pretendere che ammettendo il divorzio, il legislatore corrompe i cittadini.

No, maliziosi piagnoni od ingenui tormentatori, il negozio non va a codesto modo. Il legislatore, accettando l'instituzione del divorzio, ferisce il vostro corrotto gusto, ma non corrompe nissuno, come non corrompe permettendo a chi ne possa abbisognare l'uso dell'oppio, del mercurio, dell'etere, ecc.

Dov'è in ciò, che Dio v'abbia in gloria, la depravazione, la corruzione e le altre di questa fatta diavolerie? Non siete voi i depravati, voi che volete far bere il supplizio sino all'ultima goccia e mangiare la disperazione sino all'ultimo micolino? Non siete voi i depravati, voi che concitate gli animi alla violenza ed al delitto?

CXLIV.

Nell'inverno del corrente anno il professore Simone Corleo, dettando in questa Università di Palermo, lezioni di filosofia morale, seguì anch'egli il vezzo della comune dei professori e si provò a combattere l'instituto del divorzio.

Se lo scrivente ne fosse stato avvertito a tempo, si sa-

rebbe recato a pregio di andare ad assistere alla lezione del dotto e benemerito prof. Corleo. Ma poichè non ebbe questo bene e venne a conoscenza del fatto due o tre giorni dopo, essendosi per caso imbattuto in un giovine amico, dimandò con avidità quali sono le objezioni mosse al divorzio dal prof. di filosofia morale nell'Università della nostra diletta Palermo.

Se le ricevute informazioni sono esatte, il signor Corleo afferma che col divorzio si tiene il sacco al capriccio dei coniugi; che senza l'assoluta indissolubilità i figli restano sacrificati; che conviene attenersi alla semplice separazione come quella che lascia aperto l'adito alla riconciliazione; e che il divorzio è favorevole agl'individui ma contrario all'interesse della società.

Annoverate fra le cause di divorzio l'adulterio e l'attentato alla vita di un coniuge contro l'altro? Ebbene, dice il Corleo, tanto l'infedeltà che l'attentato alla vita dell'altro coniuge dipendono dalla libertà dell'agente e quindi il divorzio dipenderebbe eziandio dalla libertà dei coniugi e potrebbe usarsi per solo capriccio.

Noi abbiamo mandato in esilio il divorzio per mutuo consenso o capriccio che si voglia dire ed in esilio lo vogliamo perpetuamente lasciato.

Abbiamo chiesto che pene pecuniarie ed afflittive insieme sieno minacciate ed irrogate contro il coniuge reo di adulterio o d'avere attentato alla vita dell'altro coniuge.

E ciò posto, che cosa significa che i coniugi son sempre

liberi di darsi all'infedeltà e di minacciarsi l'esistenza l'un l'altro? Sicuramente gl'individui tutti sono liberi di ridersi del codice penale e di delinquere, ma non sono di certo liberi di sottrarsi alle conseguenze del loro operato.

Perchè l'adulterio dipende dalla libertà di ognuno dei coniugi, lasceremo il colpevole impunito, lasceremo sussistere un matrimonio che fu dall'adulterio contaminato ed annientato, lasceremo l'innocente coniuge condannato a perpetua infelicità, lasceremo che lo sposo reo continui pure a rotta di collo nelle sue infedeltà senza tema che il suo compagno possa rompere il matrimonio?

Anche gli atti che dànno luogo alla semplice separazione personale dipendono dalla libertà dei coniugi, vuol perciò il signor professore abolire la semplice separazione personale?

No, risponde egli, perch'essa lascia dischiuso l'uscio della riconciliazione. Eh! via, finiamola di parlare e straparlare di riconciliazione. Ormai sappiamo quanto peso merita cotesto ripiego e crediamo oziosissimo spenderci attorno ancora una sillaba. Diciamo soltanto che, secondo noi, ai coniugi divorziati non dev'essere interdetto di riconciliarsi e di rimaritarsi. Questo provvedimento chiuderà per sempre la bocca a chi con logica troppo zoppa ammette la semplice separazione personale e rigetta il divorzio. Ma su di ciò torneremo più tardi.

Per quanto riguarda la guerra fatta al divorzio in considerazione dei figli, crediamo di non poterci meglio aggraduire i lettori, che col tralasciare di ancora discorrerne.

È poi vero che il divorzio vantaggioso agl'individui, torna nocivo alla società? Cediamo la parola all'eminente Treilhard:

« Rispetto alla società, è fuori dubbio che il suo interesse reclama il divorzio, perchè così i coniugi potranno contrarre in seguito nuovi legami. Perchè colpirebbe essa di una fatale interdizione gli esseri che la natura avea formato per provare i più dolci sentimenti della paternità?

« Questa interdizione sarebbe funesta agl' individui ed alla società insieme: agl'individui ch'ella condanna a delle privazioni, le quali possono riuscir meritorie quando sono volontarie, ma che diventano troppo amare quando sono forzate; alla società che si trova così impoverita di un numero di famiglie e d'individui che forse potrebbero onorarla ». *(Exposè des motifs. Procès verbal du 19 ventôse an. II).*

Se i suoi argomenti contro il divorzio non sono, signor professore, che questi, potrebbe fare a meno di rassegnarli ai suoi ascoltatori, perchè, lo creda pure, non valgono nulla e non approdano a nulla.

Ella è una persona di gran talento, ed è giusto che quando si mette in un'impresa ne esca vittorioso.

Se le rincresce patrocinare la causa del divorzio dall'alto della sua cattedra, si astenga di trattare dello scioglimento del matrimonio e si circondi intorno a questo punto di un dignitoso silenzio.

Non parliamo del professore Pepere che ne disse di quelle

da non potersi dare ad ingollare nemmeno ai porri; ma, come ben sa, Gioberti che certo non aveva meno ingegno di Lei, fece fiasco, anzi fiascone quando si accinse a ribattere l'instituzione del divorzio.

Ci sono tante cose e tante da dire in un corso di filosofia morale, che non è poi un gran peccato se si salta qualche quistione.

Così la pensa il modesto e sconosciuto scrivente; Ella, signor prefessore, non se l'avrà a male, e lo perdonerà se si è presa la licenza di far sentire anche a Lei la sua opinione.

CXLV.

Un nostro strettissimo parente, giovine integerrimo e pieno di tutte le virtù che umana fattura può possedere, ci faceva gentilmente tenere a mezzo della posta il numero 53 dell'Unità Cattolica (giovedì 4 marzo 1875), segnando in matita rossa il seguente squarcio della Cronaca Italiana di quel foglio.

« Discussioni sul divorzio. — La Società per le discussioni giuridiche ha tenuto a Roma la sua consueta riunione, discutendo la tesi proposta dal socio Garroni — Del Divorzio.

« Il Garroni, premesso un rapido sguardo storico sull'istituto del matrimonio, concluse, fra gli applausi, col dichiararsi favorevole al divorzio, nei casi di adulterio, ingiuria grave, pena perpetua e mutuo consenso.

« Il signor Martini si dichiarò contrario. Gli rispose il signor Tuccimei, esaminando la quistione sotto il punto di vista pratico, e venendo a CONCLUSIONI EGUALI A QUELLE DEL GARRONI.

« Il signor Beniamino Roselli addusse numerosi argomenti contro l'istituzione del divorzio, basandosi specialmente sulla mala prova *(sic)* che esso ha fatto nei paesi ove fu legalmente sancito, e sulla niuna simpatia *(sic sic)* colla quale è stato accolto dai più antichi sino al presente ».

L'UNITÀ CATTOLICA, voi lo sapete, o lettori, va ancora listata in nero per la perdita del potere temporale del Papa. L'UNITÀ CATTOLICA è un giornale arciclericale; è il Nestore della stampa oltramontana; porta in fronte lo stemma papale e diversi passi in latino tutti chiesastici; eppure quel periodico, senza necessità e senza esserne menomamente invitata, dà ai suoi numerosi, zelanti, cattolici lettori il ragguaglio di una discussione sul divorzio.

Questo fatto è a gran pezza significativo e vale parecchie pagine di argomenti in pro del divorzio.

Il surriferito nostro amabilissimo parente scriveva nella lettera che ci vergò insieme al giornale: « Mi consolò il vedere che il Margotti (noto *lippis et tonsoribus* nella sua qualità di direttore dell'UNITÀ CATTOLICA) non vi fece sopra le più piccole lamentazioni, nè scagliò i suoi fulmini contro il Garroni ».

Fa veramente piacere ai partigiani del divorzio vedere quell'arrabbiato implacabile direttore non cogliere quell'oc-

casione per lanciare a destra ed a sinistra anatemi e maledizioni.

.Nello stesso numero dell'UNITÀ CATTOLICA, egli scriveva: « Bismarck, Bonghi (anche Bonghi!) e Gladstone formano il triumvirato della « REPUBBLICA DELL'INFERNO »; e più sopra chiamava Bismarck col nome di Anna e battezzava Caifa il signor Falk, ministro del culto in Prussia.

Frattanto il focoso e sommamente irascibile Margotti non inviperisce, non acciuffa pei capelli e non condanna alla gogna i difensori del divorzio.

È un sintomo del tempo, come si direbbe con frase stereotipata.

Siamo lontani dal lusingarci che un giorno o l'altro una lettera di adesione ci perverrà da parte del celebre don Margotti, il quale invece, se per avventura gli cadranno sott'occhio queste povere pagine, probabilmente darà fuori una CIRCOLARE e stenderà una protesta in piena regola e tutta solennità. Ma è certo che anch'egli ha pagato il suo tributo alla necessità dei tempi ed alla forza delle cose.

I restii e gli schizzinosi dovrebbero tenerne conto, e sorvolando sulle loro angustie mentali unirsi ai favoreggiatori del divorzio e proclamare tutti in coro che il divorzio secondo gli esposti principii è un bisogno irresistibile della ragione e della storia.

Sarebbe questa la più gradita mercede della nostra debole fatica.

CXLVI.

Ed ora lasciamo finalmente parlare quel profondo filosofo e scrittore incomparabile, che è Giuseppe Rovani.

Lunghetto è lo squarcio che vogliamo addurre, ma in fede nostra, val bene la pena che lo sia letto e riletto.

« Chi sa quante e quante migliaia di donne vanno consumandosi nel perpetuo tormento di questa vera Gehenna del matrimonio indissolubile, dove l'uomo è il tiranno protetto dalla legge, e la donna è la schiava in lagrime, a cui la legge non si degnò mai di volgere uno sguardo affettuoso. — Ah pur troppo, e già altri lo disse, dopo tante migliaia di volumi compilati dai giuristi, manca perfino la definizione esatta dei diritti e dei doveri degli uomini; restano ancora da determinare l'origine e i limiti della patria potestà; e l'autorità coniugale vacilla in mezzo alle eterne dissenzioni dei legisti, i quali, per consueto, trattano le più gravi questioni dell'umanità, studiandole nell'interminabile apparato d'una fossile dottrina, e non nella vita e non nella verità che, cercandola con amore, si presenta continuamente agli occhi nostri.......

« Ma le persone di carattere severo e d'imaginazione paurosa si schieravano tutte a difesa del matrimonio indissolubile. — Esse credettero che gettato il divorzio in mezzo alla società, dovessero tosto sciogliersi tutte le famiglie, e brulicar le piazze di vedove afflitte e di figli

abbandonati; il timore tenne luogo di ragione, e fu riguardato come la miglior risposta alle obiezioni degli avversari.

« I vecchi, in cui tutte le abitudini sono catene infrangibili, e che guardano con invidia i piaceri che non possono più gustare, senza rammentarsi che spesso la sola stanchezza della vaga venere li condusse al talamo nuziale; i vecchi tacciarono il divorzio di novità scandalosa, e credettero che questa taccia bastasse per proscriverlo. I teologi, senza pensare che altro è lo stato, altro la ragione, pretesero che le loro idee fossero norma a tutto l'universo.

« Ma, più che coi giuristi, disse il Baroggi » (Uno dei personaggi che Rovani fa qui parlare) « io l'ho coi teologi, i quali audacemente si misero a trattare quest'arduo delicato argomento senza conoscerne la materia. Solitari, senza famiglia, senza affetti, essi non seppero e non poterono contare la somma dei tormenti che portava seco il matrimonio indissolubile ......

« Questi avversari del divorzio ebbero la franchezza di dir seriamente, che ogni donna separata dal suo sposo dovrebbe ritirarsi in una società religiosa, che è la sola alla quale possa ancora appartenere .....

« Fu risposto a questi ragionatori di professione che essi sentenziano colla logica di quel chirurgo, il quale facendo un'operazione sopra una mano fratturata, dopo aver tagliato quattro diti, tagliò in seguito anche il quinto affatto illeso, adducendo per ragione che quel dito, rimanendo solo, potea sembrare ridicolo ......

« La debolezza, l'errore, le passioni inseparabili dell'uomo, sembrano annunziare che un contratto coniugale, che tiene il marito congiunto indissolubilmente alla moglie per tutta la vita, in tutte le vicende variabilissime della fortuna, è imprudente, è crudele, è assurdo.....

« E ad onta di tale evidenza, rimane ancora nel mondo questa piaga tremenda della società; nè valsero i consigli della storia, che ha sempre dato ragione ai propugnatori del divorzio......

« Se la giurisprudenza avesse i mezzi di prova che ha la matematica, il matrimonio indissolubile non sarebbe entrato nel mondo ad accrescere le miserie dell'umanità...

« Non potete immaginarvi che strazio orrendo mi dà lo spettacolo di tante miserie che la società ha inventate, che l'ingegno umano si affaticò ad accrescere, e per le quali il buon senso impietosito non può versar che lagrime impotenti ».

CXLVII.

Alle righe di quest'esimio scrittore, gran maestro della buona filosofia, profondo scrutatore del cuore umano, non ci sarebbe da aggiungere nemmeno una parola.

Il suo ingegno e la sua penna fanno morire la parola in sulle labbra persino ai più arditi oppositori.

Avanti i giganti, i pigmei tacciono e s'inchinano.

E che si potrebbe dire di più di quello che sinora è stato scritto?

La cosa ci pare ormai d'ultima evidenza e non intendiamo davvero come molti filosofi di conto possano ostinarsi nella loro sistematica, intransigente opposizione al divorzio.

Secondo noi, volgere in dubbio che nè la filosofia, nè la morale, nè la natura stieno per l'assoluta indissolubilità del matrimonio è nè più nè meno che offendere ed insultare il buon senso di tutte quelle umane fatture, che per loro buona sorte tengono le facoltà mentali perfettamente in sesto e non accusano nissun disquilibrio.

La faccenda ci si offre con tale semplicità, chiarezza e certezza, che sovente quasi ci fa pena di avere insudiciata tanta carta a provare quello che di prove non abbisogna. Temiamo altresì che chiunque leggerà, arrivato ad un certo punto crederà che noi avessimo avuto intezione di coccarlo, epperò chiuderà stizzito il povero libro, lo farà con impeto balzare nel corbello delle carte inutili e riboccante di acre ironia dirà: « Grazie mille, signor Di Bernardo, le è saltato in testa un bel capriccio; Ella è venuta a spiegarci un negozio che s'intende da sè come quattro e quattro fanno otto; valeva davvero la spesa di trinciare sul nostro tempo e di tenerci sì lungamente e tanto tormentati! ».

Ma come si fa d'altro canto a dichiarare scapato o colpevole lo scrivente? L'assoluta indissolubilità del matrimonio è patrocinata da valorosi ingegni, è con calore difesa da migliaia di colte persone, è quasi risguardata come indiscutibile da una moltitudine di uomini e di donne che

per regola stanno impiombati al passato, è rafforzata dall'autorità di certi codici vigenti presso progredite nazioni, e volete che da parte nostra si tralasci d'insistere e di mostrare al mondo tutti i lati cancrenosi della piaga dell'assoluta indissolubilità?

I giannizzeri dell'assoluta indissolubilità sono studiosissimi e tenacissimi e non cessano di frugare e rovistare nel divorzio per iscoprirvi sempre nuovi inconvenienti, e noi dobbiamo arrenderci e starcene colle mani alla cintola?

I nostri contradittori non si stancano di raccogliere pruni e sterpi per costruire il rogo dove abbruciare il divorzio, e dobbiamo stancarci noi nel far di tutto onde minare ed abbattere tal rogo?

Non si può adunque dire che di bronzo sia la nostra fronte o che sulla nostra faccia si possano battere i ducati.

No, non è sfrontatezza, testardaggine o caparbietà il continuare per l'aringo, pel quale ci siam messi, e l'andare avanti con tutta pazienza passando a ragionare sul soggetto dal lato positivo e pratico, quasi avesse bisogno di venir meglio posto in sodo.

Qualcuno strillerà contro il diacciato nostro carattere, ma siccome fra chi scrive e chi legge intercede sufficiente distanza, siamo sicuri che l'ira dei focosi ed irrequieti lettori non arriverà a stormire sul nostro innocente capo, e quindi tiriamo innanzi come se nulla fosse.

PARTE TERZA

ESAME DELLA MAGGIOR PARTE DELLE VIGENTI LEGISLAZIONI SUL DIVORZIO.

CXLVIII.

Arrivati a questo punto, noi ci volgiamo a guardare intorno intorno, e di nuovo entriamo in faccenda. Chi lo crederebbe? L'audacia dello scrivente arriva a segno, da invitare i pazienti ed ormai provati lettori a rimettersi con lui in viaggio. Ma, essi diranno, è da così breve tempo che tornammo nel nostro bel paese! Come si fa a muoverci prima di riposarci sufficientemente e di assestare perbene gli affari che trovammo un pò sconcertati?

Eppure bisogna andare. Che volete? Chi scrive fece alquanti anni di vita nomada ed il viaggiare è rimasto il suo lato più debole e vulnerabile.

Un di lui amico che sente pel matrimonio quella tal ritrosia, di cui parlammo e che mette in apprensione ed in allarme tante ancora simpatiche mammine, onde preser-

varsi dal pericolo di caderci dentro, adottò due farmachi, quello cioè di farsi prete e di viaggiare.

Chi vi parla è anch'egli poco inchinevole alla vita maritale, ma non sapendosi indurre a prendere gli ordini sacri ed indossar veste talare, si attenne all'altro rimedio, a quello di correre un pò qua un pò là e darsi sempre da fare.

Si è per questo che persistendo in lui la smania di muoversi e di veder novità e desiderando compagnia, si fa ad importunar daccapo i lettori.

Pazienza dunque e avanti. Terremo un itinerario diverso da quello seguito nel nostro primo viaggio.

Ci porteremo prima in Inghilterra; poi faremo capolino in America; di là andremo a sbarcare ad Amsterdam, donde subito partiremo per avvicinarci un momento in gran fretta alla Svezia; ci fermeremo alquanto nel Belgio e dal Belgio passeremo nella Prussia dove spenderemo qualche giorno, per poscia scendere in taluni Stati della Germania, sinchè saremo in Austria che ben merita la pena di venir visitata; ci accosteremo alla Russia ed alla Polonia e ci avvieremo in seguito verso la Grecia, la quale colle sue stupende reminiscenze nel campo della politica come in quello della letteratura e dell'arte c'invoglierà a riposare sino a tanto che ci sentiremo di nuovo in gambe per ridurci nella Svizzera, ove non tanto breve sarà la nostra sosta, e finalmente ritorneremo nel nostro bello ed amato paese.

CXLIX.

Va beninteso che non parleremo di tutte quante le vigenti legislazioni sul divorzio, ma ne addurremo parecchie a guisa di saggio e non già coll'intento di trattar la materia appieno.

Ci è parso che a purgarci dell'accusa di farla da romanzieri in un soggetto così prosaico com'è lo scioglimento del matrimonio, non c'era mezzo più efficace che quello d'imprendere un viaggio pel mondo culto e far vedere che noi non iscriviamo quanto l'immaginazione e l'inventiva ci dettano, ma tenghiamo dietro alla realtà ed al corso delle cose, così com'è.

Troveremo quasi dappertutto l'instituzione del divorzio registrata nelle leggi in vigore, e certo i codici sono i libri meno romanzeschi e poetici che possano darsi sulla terra. Noi andiamo a studiar codici e così diamo una smentita a chi ci taccia di vivere sulle nubi, e di non tener conto degli esistenti ordinamenti.

Siccome poi nè altri ci diede, nè noi avremmo mai accettata la consegna di lodare quando ci sembra che ci sia piuttosto da biasimare, così esporremo la nostra opinione senza timori nè riguardi di sorta.

Abbiamo di sopra abbozzate le idee principali di quel sistema di divorzio che, secondo noi, sarebbe il più consentaneo ai canoni della ragione ed ai bisogni dell'epoca.

Con ciò assumemmo l'impegno di non apporre la nostra firma appiè di quelle organizzazioni di divorzio, che si disformano dai pensieri nelle precedenti pagine esposti.

Convien distinguere la sostanza dalla forma, cioè, nel presente caso, l'instituzione del divorzio dalla maniera onde il divorzio è stato nelle varie parti del mondo organizzato.

Ciò posto, senza cadere in contraddizione, si può da un canto caldeggiare per l'instituto del divorzio, e, dall'altro censurarne tutte le organizzazioni che non rispondono ai propri concetti ed alle proprie convinzioni.

Dall'essere le vigenti leggi sul divorzio in tutto o in parte monche o viziose, non è lecito arguire che torni impossibile il dettare e sancire una buona legge di divorzio. Non bisogna imputare alla legittimità del divorzio la noncuranza, la troppa rigidità o la soverchia rilassatezza dei legislatori. Un'instituziono non può stare a sindacato ed esser chiamata a rispondere dei difetti degli uomini.

L'esperienza, l'avvicendarsi delle cose e degli uomini, la progrediente cultura, l'irresistibile impulso verso la perfezione indubbiamente influiranno moltissimo a far riflettere i rettori delle nazioni ed a metterli nella via delle riforme e dei miglioramenti.

Essi, imitando la virtù dell'ape, andranno attorno e degli ordinamenti degli altri paesi coglieranno e si approprieranno quello che vi ha di meglio. Così a poco a poco si riuscirà a dar fuori un sistema di divorzio corrispondente alle esigenze del pensiero e dell'età corrente.

In ogni evento resta sin da ora assodato che chi è pel divorzio non si fa avvocato delle cause perorate nei libri utopistici ed aerei. Noi, difensori del divorzio, siamo nella realtà, nella più piena e palpabile realtà; i nostri oppositori stanno fuori di essa ed hanno il coraggio di sorridere e burlarsi di chi non si accomoda al loro parere. La sfacciataggine onde fanno mostra, ha valicato ogni segno; ma noi li perdoniamo e con pacatezza tiriamo di lungo pel nostro cammino.

Abbiamo solo il rammarico di non poter ripromettercì la compagnia di quei signori, e specialmente di quelle signore, che si sentono venir male e si rabbuiano appena vedono citati paragrafi ed articoli di legge. Sicuro che non è dilettevole avvolgersi nell'arida dommatica delle legislazioni private, ma talora è necessario per arrivare a formarsi di un soggetto un'idea adeguata e netta.

Chi ciononostante sente invincibile ritrosia di sfogliettare pagine di codici con dei commenti e delle inframmesse, può alla fine della seconda parte considerare come terminato il presente lavoro e prender da noi commiato.

Tuttavia ci auguriamo di non avere a restar soli del tutto, e con questa fiducia entriamo in quella terza parte, che serve a compiere il disegno della nostra modesta operetta.

CL.

Visitando per la prima l'Inghilterra, troviamo ch'essa ammette il divorzio, ma per causa solamente dell'adulterio, colla distinzione che quando è perpetrato dal marito, l'adulterio vuol esser congiunto a crudeltà o ad abbandono.

Un volumetto stampato nell'anno scorso ci capitò fra mano un paio di mesi fa, dove i signori Castelli e Duni s'intrattengono sull'Ordinamento Giudiziario inglese e se ne mostrano sfogati ammiratori.

Noi non abbiamo mai saputo dividere questa generale ammirazione per gl'instituti inglesi, che se erano passabili e relativamente buoni prima dell'89, non si adattano più all'età che corre e costituiscono una pietra d'inciampo ed uno scandalo fra le nazioni che tanto moto si dànno per la civiltà.

Senza tenerci sui generali, se avremo tempo e lena ci faremo a studiare, e, per quanto ci sarà dato, sviscerare le instituzioni inglesi, farle vedere denudate al mondo e dopo chiedere se i popoli gentili e culti non dovrebbero vergognare di andare in visibilio per le cose inglesi.

Per darne sin da ora un saggio, a questa scrittura aggiungiamo in appendice alcuni articoli sull'Inghilterra pubblicati nel Precursore di Palermo, a cominciare dal numero 146 dell'anno XVI di quel foglio (Sabato 29 maggio 1875), a richiesta del direttore, nostro amico carissimo.

Tenteremo poi un secondo assalto con un lavoro quasi terminato, che porta per titolo « Amministrazione Municipale ed Instituzioni Locali in Inghilterra, Scozia ed Irlanda » e che si comincerà a dare ai tipi poco tempo dopo compiuto il presente volume.

Quivi continueremo a pelare quella che si considera rosa intangibile, e che col suo sedicente profumo ha fatto e fa d'ogni tempo venir le vertigini ad uomini seri e pensatori di non poco conto.

Allora ci converrà parlar di nuovo del sopracitato libro riguardante l'Ordinamento Giudiziario inglese. Per ora notiamo che in cotesto libro si dànno informazioni erronee rispetto al divorzio in Inghilterra.

L'autore discorre prima delle dichiarazioni di nullità di matrimonio, le quali, come si sa, per cause precedenti al matrimonio, rendono questo nullo sin dal suo principio. Poi il signor Duni scrive: « La seconda forma di divorzio *(sic)* separa le parti *a mensa et thoro* per causa sorta susseguentemente al matrimonio; come crudeli trattamenti od adulteri da qualunque *(sic)* delle parti .... Lo scioglimento *a vinculo matrimonii* può ottenersi con un atto speciale del Parlamento *(sic sic)* nel modo seguente: la dimanda dev'essere accompagnata da una copia del processo, ecc.

« Fino all'anno 44 del regno di Elisabetta, il divorzio per adulterio fu considerato *a vinculo matrimonii;* ma fu ritenuto altrimenti, quando l'arcivescovo Bancroft dimostrò, poggiandosi sulla Scrittura Divina, essere l'adulterio sola-

mente una causa di divorzio *a mensa et thoro* » (L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN INGHILTERRA. Studii dell'avvocato Castelli Dionigi con note e introduzione di Carlo Duni, Milano 1874 pag. 48-49).

Dunque in Inghilterra oggi non si ammette il divorzio *a vinculo matrimonii?* È la conclusione delle parole di quel libro; ma è una conclusione che non contiene nulla di vero, imperocchè l'assoluta indissolubilità è stata scacciata anche dall'Inghilterra.

Come si fa a sostenere che il divorzio nel senso che comunemente gli si dà, per causa sorvegnente al matrimonio, non è in nessun caso ammesso in Inghilterra? Come si fa ad affermare che l'adulterio e i crudeli trattamenti producono in Inghilterra gli stessi effetti? Come si fa a scrivere che anche al presente il Parlamento è chiamato a decretare i divorzi *a vinculo matrimonii?* E se l'adulterio fu considerato causa di semplice separazione personale, su che motivo può il Parlamento accordare il divorzio? E per che cosa c'entrano l'arcivescovo Bancroft, e la Scrittura Divina e l'anno 44 del regno di Elisabetta?

Niente di tutto questo. Bisogna distinguere dichiarazione di nullità di matrimonio, divorzio per causa nata dopo il matrimonio e semplice separazione personale.

Senza parlare delle dichiarazioni di nullità che sono accettate in tutti i paesi civili, in Inghilterra si ammette il divorzio, o intero scioglimento del contratto matrimoniale, per un motivo sorto posteriormente al matrimonio, cioè

per l'adulterio, con ciò che per farsi luogo ad una dimanda di divorzio contro il marito, l'adulterio di questo dev'essere stato accompagnato da crudeltà o da abbandono. (V. l'Atto 21 e 22 Vittoria cap. 77). Inoltre si dà in Inghilterra la semplice separazione personale, la quale, come avviene appo tutte le nazioni che l'hanno accettata, non dà facoltà ai coniugi di contrarre nuovo matrimonio sinchè tutte e due rimangono in vita.

Ecco qual'è lo stato attuale delle cose in Inghilterra sul conto dello scioglimento del matrimonio. I signori Castelli e Duni fecero male a non prenderne accurate informazioni ed a mostrarsene così ignari.

CLI.

Il prof. Francesco Pepere, col quale il lettore ha già fatto piena conoscenza, dice due parole sul divorzio in Inghilterra, cioè che in quel paese sono in vigore tanto il divorzio, quanto l'assoluta indissolubilità del matrimonio celebrato con rito cattolico. (l. c. vol. I, pag. 356).

Nemmanco questo è conforme alla realtà, giacchè in Inghilterra quando c'è un procedimento per divorzio, il giudice non va a cercare se i coniugi interessati sieno protestanti o cattolici. E non poteva essere altrimenti, dopo di aver dichiarato civile il contratto matrimoniale e dopo di aver tolto ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione sulle cose matrimoniali, le quali entrarono nella competenza dell'autorità civile.

Il signor Alessandro Laya scrive nel suo *Droit Anglais* (Parigi 1845, vol. I, pag. 294) che l'adulterio non dà luogo a divorzio propriamente detto, ma a semplice separazione, ch'egli chiama divorzio. Poi soggiunge:

« C'è qualche dubbio relativamente all'INCOMPATIBILITÀ D'UMORE come causa di divorzio: per pronunziarlo fondandosi su questo motivo occorrono fatti gravi e tali che facciano giudicare la coabitazione pericolosa alla sicurezza degli sposi ».

In Blackstone, che fu dal Laya quasi sempre copiato, non si legge nulla di questo; il giureconsulto inglese dice solamente che nel caso di cattiva condotta *(ill behaviour)* si può chiedere la semplice separazione personale.

In Inghilterra non si fa luogo a divorzio per eccessi, sevizie e gravi ingiurie, e tanto meno per incompatibilità d'umori; una sola è la causa del divorzio, cioè l'adulterio della moglie e quello del marito quando alla violazione del settimo comandamento il marito aggiunge il condimento della crudeltà o dell'abbandono malizioso. Lo scrittore francese se n'esce con quattro righe, più che ad altro, buone ad ingarbugliare il tema. E ciò non è tanto scusabile in un avvocato che si proponeva di offrire nella sua opera il *Code Civil de l'Angleterre.*

Carlo Ewald, il quale nel 1867 pubblicava a Londra un volume intitolato *Our Constitution* che doveva essere un succinto delle leggi civili e politiche inglesi, parlando dello scioglimento del matrimonio a carte 119 spensieratamente

asserisce che l'adulterio non è causa di divorzio, ma di semplice separazione personale. Però nel sovracennato lavoro sul divorzio di Eustachio Santos Manso si afferma che in Inghilterra *el divorcio* **a vinculo matrimonii** *fue permitido por causas posteriores al matrimonio.*

Tutto questo vi mostra come generalmente pochi sono quelli che stampano libri sull'Inghilterra con piena cognizione delle cose di quel paese.

CLII.

In Inghilterra si ritiene che il matrimonio è un contratto civile, col quale la sposa abbandona una parte della sua individualità, della sua persona legale, che s'incorpora e resta subbordinata allo sposo.

L'età richiesta per accasarsi è 14 anni per l'uomo e 12 per la donna.

Senza tirare le conseguenze che da quella definizione discendono, senza esaminare se l'età assegnata per istringere nozze sia la meglio conveniente, senza parlare delle condizioni generali richieste per la conclusione del contratto matrimoniale, notiamo che in Inghilterra il marito può fare imprigionare la moglie la quale tenesse cattivissima condotta.

I codici delle culte nazioni non registrano questa disposizione, perchè suppone fra i coniugi rapporti che al dì d'oggi non sono ammessibili. In Inghilterra è stato così,

e tanto basta perchè eziandio in avvenire sia così; il passato è quivi la legge dell'avvenire anche quando l'avanzata civiltà esige diversamente.

Relativamente alla forma, possono i matrimoni celebrarsi in Inghilterra in quattro maniere: 1° Nel modo usuale dopo le debite pubblicazioni secondo i riti della Chiesa Anglicana; 2° Facendo senza delle pubblicazioni a mezzo di certificati rilasciati dall'autorità ecclesiastica; 3° Dispensandosi di ridursi in una Chiesa di rito anglicano, la celebrazione del matrimonio può farsi in un decente locale aperto al pubblico come, per esempio, una cappella coll'intervento di un registratore; e 4° Secolarizzando più la forma, può il matrimonio concludersi nell'ufficio del funzionario preposto alla registrazione.

E tutto ciò mentre la legge inglese espressamente dichiara che il matrimonio è un contratto civile! *(The civil law considers marriage in no other light, than as a civil contract).*

Ma se il matrimonio è un contratto civile, per qual verso ci entrano l'arcivescovo ed i riti della Chiesa Anglicana?

In Inghilterra vi ha parecchi culti, ognuno dei quali conta milioni di seguaci; i Quacqueri e gli Ebrei sono in gran numero e la loro religione non ha nulla che vedere colla Chiesa Anglicana. Come non si è capito che in Inghilterra, più che altrove, è sommamente necessario stabilire il matrimonio civile obbligatorio?

Quando il matrimonio non è solennizzato in Chiesa, le

parti devono in presenza del registratore e due testimoni pronunziare le formule:

« Dichiaro non conoscere alcun legale ostacolo a che io, A B, sia unito a C D ». E dopo: « Chiamo in testimonio le persone qui presenti che io, A B, prendo te, C D, per mio coniuge in virtù della legge ».

È un procedimento troppo magro e troppo lontano dal rammentare agli sposi l'importanza e le conseguenze dell'atto che stanno per compiere. Il matrimonio è l'instituzione più veneranda che i codici contengono e merita esser circondato di quelle solennità che valgano a farne risaltare l'altezza e la santità.

Aggiungete poi come per difetto di un regolare tenimento degli atti dello stato civile nascono garbugli ed incertezze da non dire, sulla condizione delle persone.

Potendo le pubblicazioni venir surrogate da certificati o trascurate per mezzo di una dispensa, la pubblicità è non di rado più immaginaria che reale. Le fedi di stato libero o non si cercano o sono troppo poco rassicuranti. In Inghilterra è lo stesso registratore che dee procurarsi le informazioni intorno alla celebrazione dei matrimoni e non può obbligar le parti di andar da lui e di metterlo a conoscenza delle già eseguite nozze, imperocchè non esiste a carico delle parti penalità alcuna nel caso che esse non curassero di far registrare il loro matrimonio.

Un'altra causa di gravi incertezze nello stato delle persone deriva da ciò che la legge scozzese riconosce la va-

lidità di ogni matrimonio contratto secondo le leggi inglesi e la legittimazione del figlio naturale mediante il matrimonio susseguente; dovechè la legge inglese ricusa ammettere la validità di certi matrimoni legalmente costituiti in Iscozia e la legittimazione dei figli naturali per via del susseguente matrimonio.

Così in certe circostanze, due persone che in Iscozia sono coniugi legali, in Inghilterra passano come illegittimamente congiunte e addette al culto della vaga venere; del pari che un individuo il quale nella Scozia è figlio legittimo, in Inghilterra vien trattato per null'altro che bastardo!

CLIII.

Neppure intorno al motivo di scioglimento del matrimonio ed alla forma per concludere nozze, c'è uniformità fra l'Inghilterra e la Scozia.

Il signor Giorgio Mackenzie nei suoi *Principles of the Law of Scotland* si esprime così: « Il matrimonio come gli altri contratti poteva per legge romana sciogliersi dal consenso delle parti, il quale potere assoluto di divorzio dopo essere stato per qualche tempo ristretto, fu rimesso da Giustiniano, imperatore cristiano, colla Nov. 140 c. I. Ma per la legge della Scozia, conformemente ai precetti della nostra santa religione, il matrimonio non può sciogliersi sino alla morte, tranne per causa di adulterio (San

Matteo XIX 8 9, San Marco X II), e per causa di volontario abbandono (S. Paolo I ai Corinti VII 15) ».

Ma nemmeno nel caso dell'adulterio, l'autore soggiunge, il matrimonio vuolsi necessariamente sciogliere; se la parte offesa non ha nessuna difficoltà di lasciar sussistere il matrimonio, contenta essa, contenti tutti; il matrimonio resta tal quale.

Chiedendosi ed ottenendosi il divorzio per causa di adulterio, uno statuto speciale 1600 c. 20, imprestato alla legge 13 *De his quib. ut. ind.*, interdice il matrimonio fra l'adultero ed il suo complice.

Perchè l'abbandono malizioso dia luogo a divorzio deve durare quattro anni. Dopo questo termine, il coniuge disertato può dimandare ed avere accordato il divorzio in seguito a certe formalità che lungo sarebbe qui descrivere.

Il coniuge colpevole di aver disertato perde il così detto *tocher* e le *donationes propter nuptias* (Nov. 117 c. 8 § 2). Il marito perde tutto quello che gli sarebbe spettato se il matrimonio non fosse stato sciolto ed esso marito fosse sopravissuto alla moglie. Lo stesso vale quand'è la moglie che si rende colpevole del delitto in parola.

Giusta certe decisioni, il medesimo effetto produce il divorzio motivato dall'adulterio; pure la giurisprudenza non è ben ferma su questo proposito, e ci sono stati casi in cui al marito convinto di adulterio si è permesso di conservare il *tocher*.

CLIV.

È da un pezzo che in Inghilterra si grida a squarciagola contro le leggi che nella Scozia regolano il matrimonio. Ma il signor J. Campbell Smith dava fuori nella dotta *Fortnightly Review* del 1° dicembre 1867 un articolo, dove con maestria faceva rilevare i vantaggi della legge scozzese su quella inglese relativamente al matrimonio.

È un serio lavoro e ben merita la pena di qui riportarne qualche passo:

« I partigiani della legge inglese potrebbero dimandare come va che il concubinato è tanto comune in Inghilterra, mentre è quasi sconosciuto nella Scozia. È un fatto notissimo che migliaia d'uomini delle classi più povere in Inghilterra non hanno mai preso moglie, ma vivono in uno stato di concubinato. Quest'uso è in Inghilterra straordinariamente prevalente eziandio nelle classi elevate per la ragione che la legge inglese gli è favorevole.

« Ogni uomo in Inghilterra può apertamente vivere in concubinato senza temere che una sentenza del tribunale lo dichiari ammogliato alla donna colla quale abita. La legge scozzese per contro intende a sopprimere il concubinato, imperocchè ogni uomo che vive in tal condizione, è in continuo pericolo di essere impigliato in un procedimento per dichiarazione di matrimonio ad istanza della donna con cui dimora. Per questo rispetto la legge scoz-

zese ha dei vantaggi — almeno dal lato della moralità.....

« Poche parole basteranno a mostrare che riguardo allo scioglimento del matrimonio, la legge della Scozia è più equa che quella dell'Inghilterra.

« Stando alla prima, ognuno dei coniugi può legalmente chiedere ed ottenere il divorzio, provando l'adulterio od il volontario e malizioso abbandono per un periodo non interrotto di quattro anni. Quanto a ciò, i coniugi godono intera uguaglianza, — il marito non ha privilegio che non sia posseduto anche dalla moglie. E d'altronde è troppo giusto che fosse così.

« Per la legge dell'Inghilterra la faccenda corre tutt'altrimenti. Non sono ancora molti anni, il divorzio poteva ottenersi in Inghilterra soltanto per autorizzazione data dal parlamento — un rimedio che portava tante spese da sorpassare i mezzi della gran maggioranza del popolo che ne aveva bisogno ......

« L'instituzione della Corte di Divorzio in Inghilterra interamente e bruscamente rovesciò le idee che erano in voga sul conto della moralità inglese. Non appena si schiusero le porte della nuova sala di giustizia, una folla di coniugi v'irruppero dentro.

« L'innovazione era di certo un miglioramento, ma occorreva andare più in là .... »

Dopo aver parlato dell'adulterio che quando è proposto come causa di divorzio contro il marito, vuol essere accompagnato da crudeltà o da abbandono, l'autore continua:

« La stessa saggia legge non permette la dimanda di divorzio nè al marito nè alla moglie in seguito ad abbandono, per quanto lungo possa essere stato; ma dà alla moglie diritto di ottenere un ordine di protezione ..... »

CLV.

Ad ognuno si fa dunque manifesto quanto difettosa e viziosa sia la legge inglese rispetto al divorzio: — è tale da far nascere ed alimentare il concubinato e la rilassatezza dei costumi.

La facoltà di divorziare essendo così soverchiamente ristretta, c'è poco a sperare che il concubinato e gli scandali possano diminuirsi o mitigarsi.

L'interdire il divorzio per l'abbandono malizioso e per gli altri due motivi da noi propugnati, non serve di certo ad incoraggiare la moralità, bensì a mantellare l'ipocrisia ed a stuzzicare la corruttela.

Sconvenientissima è poi la disformità delle leggi matrimoniali nelle tre parti della Granbrettagna,— l'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda. Ne seguita che dei coniugi, alcuni non sono mai sicuri del fatto loro, camminano a tastone e navigano senza bussola; mentre altri si avvantaggiano della confusione delle leggi affin di sciogliere a capriccio il primo matrimonio e contrarne un altro.

È quasi il sistema del ripudio, non permesso esplicitamente dalla legge, ma tollerato, perchè se lo non si vo-

lesse, non si terrebbero per un solo regno tre codici sul matrimonio e si penserebbe a riordinare una matassa cotanto imbrogliata.

Se si accordasse il divorzio per motivi rilevanti, la giustizia, la moralità e l'opinione pubblica se ne compiacerebbero; ma così come stanno le cose, si dà campo ed agio di divorziare per cause di nessun momento, e per soddisfare le bramosie e le bizzarrie della passione.

Ove il divorzio fosse sancito e motivato conformemente ai criteri di ragione e di giustizia, la legge darebbe ad ognuno quel che merita, prenderebbe a cuore e proteggerebbe la parte offesa ed innocente e punirebbe il coniuge provocatore e colpevole. Ma, secondo quello che attualmente si costuma in Inghilterra, i mariuoli trovano il modo di ripudiare le proprie spose senza risentirne spiacevoli conseguenze e senza che la legge se ne dia per intesa e pensi a soccorrere le povere vittime.

CLVI.

Negli ultimi di luglio 1868 la *Saturday Review* scriveva: « Le strane anomalie delle leggi scozzesi ed irlandesi sul matrimonio sono state soggetto di comenti in questi ultimi anni. Frattanto un altro caso portato nella scorsa settimana dinanzi i tribunali, mette in luce, se è possibile, ancor più chiara le CRUDELI incertezze dell'attuale sistema, o della mancanza di sistema, e l'urgente necessità d'intro-

durre un codice sul matrimonio, uniforme per l'intero impero britannico ».

Poi la rivista del sabato, che per vostra norma è di colore conservativo e *tory* di buon sangue, dice in quante maniere in Inghilterra si può contrarre matrimonio. Nella Scozia basta il consenso delle parti; non occorrono nè forma particolare di consenso, nè presenza di testimoni. E se dalla Scozia si passa in Irlanda, la confusione diventa ancor più confusa; in Irlanda non ci sono meno di quattro differenti modi per contrarre nozze.

La *Saturday Review* racconta minutamente il caso successo, facendo rilevare come attualmente è facile che una donna perda i suoi diritti di moglie e sia insieme ai figli messa sul lastrico.

In quella medesima congiuntura e pel medesimo caso la *London Review* diceva: « Perchè debbono esistere queste incertezze? Noi non possiamo far leggi per le coscienze degli uomini e delle donne che desiderano entrare nello stato matrimoniale, ma possiamo almeno insistere perchè essi facciano registrare i loro matrimoni », ecc., ecc.

La *Pall Mall Gazette* ed il *Law Times* avanzavano, verso la metà di dicembre 1870, rimostranze sul medesimo argomento: « È omai gran tempo perchè qualcosa si faccia onde dar lo sfratto ad uno SCANDALO, i di cui risultati sono frequentemente disastrosi e sempre irreparabili.

« Il meno che il pubblico ha il diritto di dimandare si è che i matrimoni vengano registrati in ogni parte del

regno, in modo che non ci possano essere errori sulla loro esistenza ».

Così i legislatori inglesi, dove dovrebbero esser rigorosi, non lo sono, ma mostrano la loro rigidezza nel troppo limitare le cause del divorzio. Non curano se nelle leggi matrimoniali ci sia l'incertezza più tormentosa, ma con sollecitudine pensano di restringere e ridurre ad una o due le cause di divorzio. Chiudono un occhio quando si tratta di assicurarsi se il matrimonio sia stato effettualmente contratto, ma aguzzano la vista ed inclinano a stoica inflessibilità allorchè è quistione di sciogliere un matrimonio che non si sa con piena certezza se esista.

È indubitato ch'eglino farebbero molto meglio se rassodassero imprima la base, se stabilissero innanzi tutto la piena certezza del contratto matrimoniale, e si conformassero poscia ai prinicipii più giusti ed accreditati nell'assegnare i motivi che sciolgono il matrimonio.

Non è conveniente scacciare il divorzio per quelle cause che imperiosamente lo esigono, per poi sott'altra forma ed indirettamente rallentare le briglie alla frode ed alla sfrenatezza.

CLVII.

Lo *Standard,* foglio ultraconservativo e *tory* sfogato, nel numero del 9 settembre 1868 lamentava che le leggi le quali regolano il matrimonio in Irlanda arrecano talora

CRUDELI CONSEGUENZE E VERGOGNOSI SCANDALI. E quanto alla Scozia, scrivevasi nello stesso giornale, una gran parte delle basse classi stringono matrimoni irregolari e vivono in concubinato.

Il *Morning Post* dello stesso giorno, mese ed anno, giustamente sosteneva essere un grave inconveniente l'aver leggi così disparate intorno ad un contratto tanto importante quanto quello del matrimonio, che sensibilmente altera la posizione di ambe le parti interessate ed anco i diritti di proprietà.

Non è necessario, dicea il *Times* ai 19 marzo dell'anno corrente, addurre esempi per mostrare l'estrema incertezza che circonda i rapporti dei coniugi nella Scozia, appunto perchè i coniugi non hanno con alcuna pubblica formalità dato a conoscere che contrassero matrimonio. Dove l'abitudine e la riputazione determinano il carattere legale della coabitazione ed i tribunali hanno a determinare se c'è stato il libero consenso di entrambi le parti, dev'essere in molti casi IMPOSSIBILE di decidere senza ricorrere ad un procedimento difficile, costoso e dubbio, se si è stretto o no un valido matrimonio.

Nella Scozia, il *Times* aggiunge, si riconosce la legittimazione dei figli per susseguente matrimonio, ma un figlio così legittimato non può ereditare le proprietà immobili di suo padre, se tali proprietà sono in Inghilterra. Questo per la Scozia.

« Se andiamo in Irlanda troviamo un LABERINTO che non

possiamo pretendere di penetrare ». E frattanto « se c'è quistione pratica che vuol essere sgombra di ogni dubbio, la è appunto quella di sapere se un uomo ed una donna sono o no maritati e se i figli sono legittimi o bastardi ».

Lo *Standard*, che pur d'essere conservativo ad oltranza, non cura di cadere in contraddizione, ai 19 marzo di quest'anno esce fuori a dire che è difficile e pericoloso toccare le leggi matrimoniali di un paese, che per far ciò occorre il consenso della pubblica opinione, e che per ora non c'è prova evidente di cotesto consenso!

Il *Globe* della medesima data era ugualmente d'avviso che è difficile se non impossibile di fare in proposito una legge completamente soddisfacente.

L'*Observer* comprendeva meglio la situazione ed a giusto titolo se ne preoccupava: « Se gli Scozzesi preferiscono di riconoscere certi atti o dichiarazioni informi — di vaga importanza in sè stessi — come costituenti un matrimonio, questa non è una ragione perchè lo Stato debba conformarsi alle loro vedute ed imporre ai suoi giudici il difficile dovere di sentenziare se queste incerte ed indefinite condizioni sieno in un caso particolare state soddisfatte o no.

« Se gl'Irlandesi d'altro canto preferiscono di asserire che il matrimonio è un sagramento e che certi misteriosi ed indelebili risultati seguono dalla celebrazione di un matrimonio fatta da un prete, questa non è neppure una ragione perchè i giudici dello Stato debbano esser chiamati a togliere le complicazioni quando le parti interessate non sono della stessa religione.

« Lo Stato potrebbe e dovrebbe, quanto alla Scozia, esigere che le condizioni per contrarre matrimonio debbano essere determinate e precisate con chiarezza, ed il loro adempimento registrato. E per l'Irlanda, lo Stato avrebbe obbligo di pretendere che le condizioni del matrimonio sieno uniformi per tutti i cittadini indipendentemente del loro credo religioso.

« Così si stabilirebbe il matrimonio civile come *conditio sine qua non* di ogni unione legale, qualunque sieno le cerimonie religiose onde si volesse dopo santificare ».

Il *Guardian,* un'altra rivista settimanile, assicurava non essere esagerazione il ritenere che le leggi inglesi sul matrimonio sieno quasi tanto difettuose quanto quelle dell'Irlanda; ma soggiungeva che in Inghilterra non incontrava simpatia il sistema continentale del matrimonio civile.

Eppure, chi ben guarda, l'introduzione del matrimonio civile è il primo passo a farsi quando si vuole una legge sul divorzio accomodata ai bisogni della società moderna. È vero che in molti paesi s'introdusse il divorzio non solo per adulterio ma per altre cause altresì, senza aver prima stabilito il matrimonio civile; la è però una contraddizione.

Se lo Stato deve rimettersi alle leggi prettamente chiesastiche per ciò che concerne la conclusione del matrimonio, la logica reclama che lo Stato abbia in pari modo a seguire rigorosamente la legge canonica per ciò che riguarda lo scioglimento del matrimonio.

Regolare il matrimonio quanto agli effetti civili, o entra in tutto e per tutto nelle appartenenze dello Stato, o in tutto e per tutto è dominio della Chiesa. *Tertium non datur.*

O lo Stato deve rispettare la libertà di coscienza e non intromettersi delle cose che si riferiscono ai rapporti intimi fra la creatura ed il creatore, o deve addirittura identificarsi alla Chiesa, porsi al luogo di questa e dettar leggi alle convinzioni. Non c'è via di mezzo. Ma ci può essere ancora dubbio sulla quistione di sapere a qual partito lo Stato dee appigliarsi?

Come farebbe lo Stato ad assegnare le pene a quelle azioni, le quali sono per avventura tenute dalla Chiesa come peccati? Quale proporzione potrebbe correre fra la pena che è un male fisico ed un peccato che è un semplice disordine nelle segrete relazioni fra l'uomo e Dio?

Per noi dunque sta fermo che la Granbrettagna dovrebbe adottare il matrimonio civile, uniformare le leggi matrimoniali delle tre parti del regno e sancire un sistema di divorzio confacente alle idee del secolo.

CLVIII.

Ora, come ben riflette l'Hegel a pag. 180 dei citati *Grundlinien der Philosophie des Rechts,* si richiede una terza autorità morale, la quale mantenga fermo il diritto del matrimonio, della sostanzialità morale dello stesso, contro l'incostanza ed il capriccio; che cotesta terza autorità

discerna le false dalle vere cause di divorzio, e constatata l'impossibilità della continuazione del matrimonio, ne decida lo scioglimento.

In una parola, occorre un tribunale con competenza in affari matrimoniali.

Ma quale dev'essere la Corte giudiziaria chiamata a sciogliere i matrimoni quando si verificano i motivi di divorzio dalla legge specificatamente enumerati?

Allorchè il matrimonio è riguardato quale atto meramente religioso, quale faccenda, di cui soltanto la Chiesa deve occuparsi, il giudice ecclesiastico sarebbe il solo competente nelle cause matrimoniali.

Se all'incontro il matrimonio è tenuto in conto di contratto civile, se il matrimonio civile è onninamente obbligatorio, se si è stabilito che atteso le importanti conseguenze sociali del matrimonio, la legge civile non può dispensarsi di regolarlo in tutte le particolarità, allora è chiaro che la competenza degli affari giudiziari in discorso non può essere che del magistrato civile.

Anche in Inghilterra sin dal 1857 si è adottato il sistema che l'autorità laica debba giudicare le cause matrimoniali. Difatti in quell'anno la legge 20 e 21 Vittoria c. 85 creò la Corte del Divorzio e delle Cause Matrimoniali.

La competenza, di cui fino a quel tempo erano su tal proposito investiti i tribunali ecclesiastici, venne trasferita alla *Court for Divorce and Matrimonial Causes,* ad eccezione delle dispense.

Questa Corte giudica sulla nullità dei matrimoni, sulla restituzione dei diritti matrimoniali, sulla cosiddetta *jactitatio matrimonii,* sulle separazioni personali e sul divorzio.

In conformità della legge 20 e 21 Vitt. c. 85, s. 8 erano giudici della Corte di Divorzio il Lord Cancelliere, il Lord Presidente del Banco della Regina, il Lord Presidente della Corte dei Piati Comuni, il Lord Primo Barone della Corte dello Scacchiere, ed il giudice più anziano di ognuna delle tre menzionate Corti. Poi la legge 22 e 23 Vitt. c. 6 dispose che IN AGGIUNTA ai giudici di cui nella legge 20 e 21 Vitt., TUTTI i giudici delle tre Corti, Banco della Regina, Piati Comuni e Scacchiere, fossero giudici del Tribunale di Divorzio. Non è troppo lusso per una sola Corte?

E non sono stati tutti enumerati i magistrati della Corte di divorzio; c'è ancora a menzionare il più importante giudice di tal Corte, il giudice della Corte di Verifica, che è il giudice ordinario della Corte di Divorzio. Quando questi fosse assente, può essere rappresentato da un giudice della Corte d'Ammiragliato.

Sfidiamo chiunque a darci un buon motivo per cui la legge inglese si è compiaciuta di appiccicare il nome di giudice della Corte di Divorzio ad una tiritera di giudici di altre Corti. Nel fatto il giudice consueto è un solo, il quale giudica DA SOLO o accompagnato da uno o due colleghi.

Sicuro, in forza della legge 23 e 24 Vitt. c. 144, il giudice ordinario può DA SOLO sentenziare su tutti gli affari che entrano nella competenza della Corte di Divorzio. Dopo

che la legge mise avanti una folla di giudici, finì col determinare che UN SOLO giudice può accentrare in sè tutta la giurisdizione della Corte di Divorzio. Dopo tante nomine e tanto apparato, la legge non si reca a scrupolo di affidare ad una sola persona l'esercizio di una così delicata ed importante giurisdizione!

CLIX.

Dalla sentenza del giudice ordinario, le parti possono nel termine di quattordici giorni appellare alla Corte plenaria, e nel termine di tre mesi alla Camera dei Lordi.

In Inghilterra non si trova strano che l'autorità legislativa fosse nel tempo stesso autorità giudiziaria; non si trova strano che la casta dei privilegiati, giurati ad imbarberire il mondo se fosse possibile, oltre il potere legislativo, PER DIRITTO EREDITARIO tenesse in pugno anche il potere giudiziario; non si trova strano che in materie così complicate e spinose come son quelle concernenti i motivi di divorzio si dichiarasse competente un gran Consiglio composto di signorotti mezzofeudali!

Una Camera legislativa che mette da banda le sue discussioni politiche e prende ad occuparsi di adultèri, vi par che possa essere un modello di Camera?

Un'altra curiosità del sistema sta in ciò che la dimanda per restituzione di diritti matrimoniali o per semplice separazione personale può farsi o alla Corte di Divorzio ov-

vero alle Corti di Assise. Oh come ci entrano le Corti di Assise quando nessun crimine si è perpetrato?

Nella legge 22 e 23 Vitt. c. 60 si prescrive che la Corte per gli affari matrimoniali debba pensare in caso di divorzio a regolare gli assegnamenti a farsi ai figli, che verranno consegnati alla tutela della Corte di Cancelleria, capitanata dal Lord Cancelliere, il quale oltre ad un mondo di altre cariche occupa anche quella di GUARDIANO DELLA COSCIENZA DELLA REGINA.

A noi sembra che non era il caso di aumentare le funzioni del guardiano della coscienza della regina, e che tornava meglio formulare due articoli presso a poco così concepiti:

1°. I figli saranno affidati al coniuge che ha ottenuto il divorzio, a meno che pel vantaggio degli stessi figli il tribunale non ordini che tutti o alcuni sieno commessi alle cure dell'altro coniuge o d'una terza persona. 2°. Quale che sia la persona, cui saranno i figli affidati, i genitori conserveranno il diritto di vegliare al mantenimento ed all'educazione della propria prole e saranno tenuti a contribuirvi in proporzione delle loro sostanze.

Con due articoli poco più poco meno di questo tenore, con prescrizioni così semplici come esistono presso diverse nazioni, la faccenda si sarebbe in Inghilterra meglio aggiustata, lasciando in buona pace la Corte di Cancelleria, il guardiano della coscienza della regina e tutto il resto.

CLX.

Nei procedimenti per divorzio può ognuna delle parti dimandare che i fatti controversi sieno provati per mezzo dei giurati. Ma in Inghilterra i giurati costano un sacco di moneta alle parti interessate che li desiderano. Così la Corte di Divorzio diventa una Corte di lusso, una Corte destinata alle grandi borse. E tale effettualmente è la Corte di Divorzio in Inghilterra.

Negli ultimi di novembre 1868, l'*Examiner,* interessante rivista settimanile, si scagliava contro l'enormezza delle spese occorrenti ad ottenere il divorzio.

Il divorzio in Ighilterra, scriveva quel periodico, costa di molto, costa tanto che per un uomo sprovvisto di beni di fortuna non c'è divorzio possibile. S'egli ha commesso l'errore di sposare una donna infedele, non ha altro a fare che fuggire e viver separato.

Egli non può usare il rimedio dalla legge stabilito per sottrarsi alla sua schiavitù,—quel rimedio è solamente per coloro che finanziariamente stanno meglio di lui. E d'altronde appunto perch'egli non può adoperare quel farmaco, la legge criminale l'agguanta e lo colpisce.

Due uomini furono nella scorsa settimana condannati uno a sei e l'altro a nove mesi di prigionia per aver trasgredita questa legge ineguale.

Uno dei due imputati era onesto, industrioso ed a quanto

pareva, innocentissimo; sorprese la moglie in adulterio ed in conseguenza si allontanò da essa e dal luogo di sua abituale dimora.

Dopo undici anni credendo morta la traditrice moglie, sposò un'altra donna. Quella non se ne adontò, anzi riguardava l'accusato, Guglielmo Goodwin, come un uomo dabbene ed un fedele marito.

« Ed un uomo dabbene ed un fedele marito », son parole dell'*Examiner*, « egli sarebbe al presente, se fosse nato signore od avesse almeno un'entrata di 500 sterline per anno », perchè in questo caso avrebbe chiesto ed ottenuto il divorzio.

Ma poichè la donna che aveva rotto la fede coniugale era ancora, di faccia alla legge, sua moglie malgrado l'adulterio continuato pel corso di undici anni, e poich'egli aveva cercato i casti amori di un altra donna comunque per mancanza di mezzi pecuniari non si fosse potuto render libero, vien preso e condotto avanti i magistrati senza nessuna istanza da parte della moglie.

La donna che ormai passava per vera seconda moglie è rimproverata ed insultata ed il marito gittato per sei mesi in un carcere insieme ai bricconi ed al rifiuto degli uomini!

Un altro marito era stato tradito ed abbandonato; dopo sei mesi egli stringe un secondo matrimonio. « Ma nel nostro codice matrimoniale non c'è alcuna limitazione, come si suol fare nel codice di certi Stati continentali.

« Se la nostra legislazione si attenesse ancora alle massime della legge canonica, e se l'opinione moderna fosse tuttavia per la dottrina chiesastica dell'indissolubilità del matrimonio, ci sarebbe almeno conformità ed uguaglianza di crudeltà.

« Però il parlamento da buona pezza respinse la teoria mediovale dei contratti coniugali e pochi anni fa portò le spese per ottenere un divorzio ad una proporzione accessibile a tutte le persone che hanno la buona fortuna di appartenere alle classi benestanti.

« Le spese di un ricorso per divorzio sono come una multa pagata da un uomo per ricuperare la franchigia della sua propria persona. Pagato il danaro, egli può fare ciò che gli pare.

« Se non ha il danaro, se cioè fa parte della gran maggioranza del suo sesso, cerca indarno un rimedio; ed ove si avventura a non darsi pensiero della zoppicante e cieca legge, qual'è attualmente, ha poca speranza di schermirsi e vien condannato e punito per bigamia ».

Ora a tale situazione di cose si attaglia bene quello che un nostro illustre italiano scriveva relativamente al paretaio del Nemi: « Coteste reti prendono le lodole non le aquile; le leggi sono tela da ragnateli; le mosche rimangono, i bovi le rompono ».

Dunque puossi a man salva affermare che in nessun paese la quistione dello scioglimento dei matrimoni è stata così mal risoluta come in Inghilterra, che in nessun paese il divorzio è il monopolio dei ricchi come in Inghilterra.

Eduardo Fischel nella sua *Verfassung Englands* lamentava che l'antico sistema era così costoso, che solo i doviziosi potevano avvantaggiarsene.

Il nuovo sistema incorre nella stessa nota, sebbene in minore intensità e sotto diversa forma.

Sinchè non si penserà ad introdurre in questa materia radicali cambiamenti; sinchè il sistema del divorzio non sarà informato dal principio che la legge vuol essere uguale per tutti; sinchè la Corte di Divorzio resta un'instituzione essenzialmente aristocratica, come la più parte delle instituzioni inglesi che dal più al meno si avvoltolano ancora nel feudalismo, il parlarne lodevolmente saria un fallire al proprio dovere e venir meno agli obblighi che corrono strettissimi ad ogni scrittore imparziale.

CLXI.

Questi appunti sulla Corte di Divorzio, insieme a ricca copia di dati statistici che per brevità omettiamo, avevamo posto insieme quattro anni fa, stando nel nostro piccolo ma ben messo paese natìo ed occupandoci di un trattato dell'Organizzazione Giudiziaria inglese.

Ma nell'agosto 1873 una legge di riforma giudiziaria fu votata dal parlamento inglese; della quale giova qui discorrere brevemente per far tacere certe esagerazioni e certi errori che corrono intorno ad essa.

Le Corti attuali saranno unite e consolidate insieme e

costituiranno una Suprema Corte di Giustizia. (36 e 37 Vitt. cap. 66, sez. 3).

La Corte Suprema consterà di due permanenti Divisioni, una delle quali, sotto il nome di Alta Corte di Giustizia di Sua Maestà, avrà ed eserciterà giurisdizione di prima istanza con giurisdizione in appello delle Corti inferiori; e l'altra, sotto il nome di Corte di Appello di Sua Maestà, avrà ed eserciterà giurisdizione di appello ed anche giurisdizione di prima istanza. (Id. sez. 4).

Nell'Alta Corte di Giustizia ci saranno cinque Divisioni da chiamarsi Divisione della Cancelleria, Divisione del Banco della Regina, Divisione dei Piati Comuni, Divisione dello Scacchiere, e Divisione di Verifica, Divorzio ed Ammiragliato (Sez. 31).

Quest'ultima Divisione sarà formata di due giudici, cioè di colui che entrando in vigore questa legge, è il giudice della Corte di Verifica e di Divorzio, e del giudice dell'Alta Corte di Ammiragliato. La presidenza toccherà al primo di questi due giudici (Sez. 31).

Alla Divisione di Verifica, di Divorzio e d'Ammiragliato saranno assegnate tutte le cause che riguardano il matrimonio.

Ogni giudice dell'Alta Corte di Giustizia può da solo esercitare giurisdizione sia in Corte aperta al pubblico sia in Camera per tutte quelle cause e materie, delle quali prima della presente legge un solo giudice conosceva; ed in questi casi qualunque giudice che siede solo costituisce una Corte (Sez. 39).

Tutte le cause e materie che non possono giudicarsi da un solo giudice saranno sottoposte alle Corti Divisionali dell'Alta Corte di Giustizia. Una Corte Divisionale sarà costituita di due ed al più tre giudici dell'Alta Corte. Ogni giudice dell'Alta Corte può sedere in qualunque delle Corti Divisionali (Sez. 40).

Così ogni causa o materia che sia di competenza della Divisione di Verifica, di Divorzio e d'Ammiragliato, dietro richiesta del Presidente di tal Divisione e col concorso del Presidente dell'Alta Corte di Giustizia, può venire assegnata ad un GIUDICE QUALUNQUE della detta Alta Corte.

Tutte le regole e gli ordini di Corte che attualmente viggono presso la Corte di Verifica e di Divorzio resteranno in vigore, sinchè non sarà diversamente disposto, ecc.

CLXII.

Aver la pretensione di scrivere un volume su cui neppure i componenti l'altro sesso sdegnassero far passar l'occhio, e venir fuori con delle righe così aride e noiose, come sono le precedenti, è una contraddizione, è il colmo dell'ingenuità; lo vediamo bene. Ma ognuno sa che troppo rari sono i libri che si leggono dalla prima all'ultima pagina e noi di certo non ci auguriamo tal sorte pel nostro umile lavoro.

Siamo perciò rassegnati a sentirci a dire che non picciola parte della presente scrittura sarà saltata a piè pari,

come quella che è atta a muovere un senso di tedio e dar noja specialmente alle signore.

Tuttavia non ci lasciamo vincere da simile scorante prospettiva e tiriamo innanzi, scrivendo tutto quello che ci sembra confacente allo sviluppo dell'assunto.

Parlando dell'organizzazione del divorzio in Inghilterra, ci occorreva intrattenerci sulla Corte di Divorzio di quel paese, e, facendone un cenno storico, toccare eziandio l'organizzazione giudiziaria inglese.

Che le nostre buone e pazienti lettrici non ci credano perciò colla testa fuori posto e ci permettano di continuare.

La legge di organizzazione del 1873 doveva entrare in attività ai 3 novembre 1874. Ma sul finire della sessione parlamentare dell'anno 1873 il Governo annunziò alla Camera che quella legge non poteva attuarsi alla data stabilita e che perciò bisognava rimetterne l'applicazione ad un'epoca a designarsi.

Certi periodici, a tal notizia, mormorarono; tali altri, come il *Law Times* ed il *Law Journal*, i quali non nutrivano gran simpatia per quella legge, dissero che il Governo non aveva torto di posporne l'applicazione.

Già nel marzo 1874 si buccinava che il Lord Cancelliere Cairns avrebbe presentati emendamenti alla legge in parola.

D'altro canto si lamentava che stando alla nuova organizzazione, mancava il secondo appello o terza istanza che dir vogliamo.

Non si capiva bene perchè si parlava di Alta Corte di Giustizia, mentre essa si sparpaglia in cinque divisioni che giudicano le cause anche in prima istanza; si pensava che una sola Corte di Appello non fosse sufficiente a discutere tutti gli appelli; si temeva che quest'unica Corte di Appello varierebbe a seconda che variano i giudici che la compongono, attesochè nè, le parti nè gli avvocati sarebbero sicuri quale realmente la legge fosse, ecc.

Il Governo prese un anno di tempo per pensarci su, allegando in iscusa che pria di applicare quella riforma era necessario discutere e votare una legge di ordinamento giudiziario per l'Irlanda.

Però il *Times* nel N. del 28 luglio 1874 sosteneva che questo era un orpello e che altri motivi ci covavano sotto. Il *Manchester Examiner* del 27 luglio del medesimo anno assicurava che parlare dell'Irlanda era un pretesto, checchè ne dicessero il Lord Cancelliere ed il Primo Ministro Disraeli. Il *Daily News* ed il deputato Sir William Harcourt ugualmente si lagnavano del contegno del ministero.

CLXIII.

La legge del 5 agosto 1873 non tolse alla Camera dei Lordi di essere il tribunale competente per gli appelli provenienti dalle Corti dell'Irlanda e della Scozia, dove c'è un'organizzazione giudiziaria differente da quella che vige nell'Inghilterra propriamente detta.

Uno schema di legge era stato presentato per abolire la giurisdizione che rimaneva alla Camera dei Lordi, quale Corte finale di Appello per le cause giudicate in prima istanza nella Scozia e nell'Irlanda. Ma quel progetto fu ritirato dallo stesso Governo che lo aveva messo avanti.

Il *Times* del 9 marzo anno corrente si mostrava risentito di questo tiro fatto dal Governo, dicendo che l'abbandono della menzionata proposta di legge faceva ingiuria all'autorità dello stesso Governo, portava una dannosa influenza sul futuro andamento degli affari pubblici in parlamento e feriva profondamente la dignità della Camera dei Lordi.

Lo *Standard* della stessa data, 9 marzo 1875, pensava all'incontro che il Governo fece benissimo a metter da parte quel progetto, tanto più che l'ordinamento giudiziario non essendo uguale nei tre regni della Granbrettagna, gli ostacoli sarebbero stati tali da non potersi superare; più ci si disculeva sopra, e più intensa era, a senno dello *Standard*, l'opposizione che s'incontrava; l'opinione pubblica si mostrava recisamente contraria allo schema presentato, e tanto il Governo che la Camera dei Lordi non volevano che fare atto di deferenza a cotesta pubblica opinione!

Il *Northern Vhig* dei 19 marzo con un lungo articolo scriveva sul medesimo soggetto roba da chiodi contro il Governo e la Camera dei Pari.

Il *Newcastle Daily Journal* del 16 suddetto mese, pren-

deva a difendere il Governo, il quale, secondo quella gazzetta, ritirò il *bill*, perchè vide che la Destra e la Sinistra della Camera dei Lordi intendevano IN OGNI MODO conserservare il loro potere giudiziario; l'opposizione sarebbe stata formidabile perchè i Pari irlandesi e scozzesi avrebbero votato coi conservativi contro il *bill.*

Ai 9 aprile di quest'anno il Lord Cancelliere disse nella Camera dei Lordi che la legge del 5 agosto 1873 andrà in vigore al primo novembre 1875 e nel contempo presentò un nuovo progetto, il quale sospende sino al primo novembre 1876 le sezioni della legge del 1873, che abolivano la giurisdizione della Camera dei Lordi per l'Inghilterra propriamente detta.

La *Pall Mall Gazette,* il *Morning Post,* il *Globe,* il *Times* in data 10 aprile commentavano variamente questo nuovo schema di legge. Ai 15 di giugno il *Times* tornava sull'argomento dicendo che se il *bill* veniva approvato, ne sarebbero derivati cattivi risultati.

Il *Morning Post* del medesimo giorno notava che la Camera dei Lordi non doveva continuare ad essere Corte finale di Appello, perch'essa stava riunita solo per sei mesi dell'anno, dovechè la Suprema Corte sarebbe aperta tutto l'anno.

Ora se il *bill* viene approvato, sino alla fine del 1876 la Camera dei Lordi sarà Tribunale Supremo anche per l'Inghilterra e poi *qui vivra verra.*

Dunque essendo ancora la Camera dei Pari Corte di Giu-

stizia, e perciò Tribunale di appello eziandio per le cause di Divorzio, ci sta a capello quello che dicemmo contro tal sistema, che è la più sfrontata negazione del principio ormai ovvio della separazione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario.

CLXIV.

Riguardo alla riforma dell'organizzazione giudiziaria da applicarsi nel vegnente novembre, bisogna pur convincersi che po' poi non è una gran riforma; si sono cambiati i nomi, ma la sostanza non è rimasta gran fatto toccata.

Citiamo a conferma due fogli inglesi che passano per autorevoli e che devono saperla lunga su questa partita.

Il *Morning Post* parlando il primo aprile 1873 del progetto di ordinamento giudiziario che diventò legge nell'agosto di quell'anno, così si esprimeva: « Si è objettato che la consolidazione delle attuali Corti in una Corte Suprema È PIÙ IMMAGINARIA CHE REALE; che in avvenire ci sarà tanta differenza fra la giurisdizione ed il procedimento di certe Divisioni della Corte Suprema, quanta ce n'è al presente fra le Corti di Westminster (le Corti di legge comune) e quelle del palazzo Lincoln (le Corti di equità). QUESTO È INDUBBIAMENTE VERO ».

Il *Times*, il cosidetto Nestore della stampa mondiale, scriveva ai 23 agosto 1873: « Bisogna figgersi bene in mente che quando la legge entrerà in vigore, LA FUSIONE DELLE CORTI SARÀ A PRINCIPIO SOLAMENTE NOMINALE.

« È vero che avremo un'Alta Corte invece di mezza dozzina di Corti, ma la mezza dozzina RICOMPARIRÀ COME DIVISIONI DELL'ALTA CORTE.

« Non avremo una Corte di Cancelleria, ma avremo nell'Alta Corte una Divisione di Cancelleria, formata del Lord Cancelliere, il Maestro dei Ruoli ed i Vicecancellieri. Non avremo una Corte del Banco della Regina, ma avremo una divisione del Banco della Regina formata del Lord Presidente e dei giudici juniori.

« Così avremo una Divisione dei Piati Comuni, una Divisione dello Scacchiere ed una Divisione di Divorzio ed Ammiragliato; le quali divisioni conserveranno la tradizione del loro modo di procedere separatamente. Non occorre aggiungere che i magistrati dell'Alta Corte avranno locali e nomi distinti........

« È vero che ogni Divisione dell'Alta Corte è dichiarata competente di esercitare giurisdizione per cause d'altra specie; ma le cause possono essere trasferite da una Divisione all'altra; e ben c'è da attendersi che si farà uso di questo trasferimento se, per esempio, una causa per affari amministrativi fosse per avventura sottoposta alla Divisione del Banco della Regina o un'azione per inadempita promessa di matrimonio fosse portata alla Divisione di Cancelleria ».

Neppur l'*Hour* si faceva illusioni ed il 9 luglio 1873 diceva « essere sommamente dubbioso se gli affari giudiziari del paese potranno col nuovo sistema aver corso regolare ».

Perchè, dimandava questo foglio, gli stessi giudici debbono avere il potere di sentenziare in prima istanza ed eziandio in appello? L'*Hour* prevedeva addippiù che le udienze nei tribunali saranno irregolari ed infrequenti, con quanto danno delle parti lo giudichi ognuno.

LXV.

Ecco come viene giudicata la nuova organizzazione giudiziaria da periodici ch'erano favorevoli a Lord Selborne, allora Ministro di giustizia ed instancabile propugnatore del progetto di riforma.

Queste cose ci premeva avvertire perchè troppo si è magnificata e levata in cielo tale riforma giudiziaria, venendosi così per indiretto a lodare eziandio la costituzione della Corte di Divorzio.

Il signor Arcibaldo Brown in un'opera intitolata *A New Law Dictionary* e stampata a Londra l'anno passato cioè dopo la pubblicazione della legge in discorso, riferisce bensì (pag. 97-100) le disposizioni di cosiffatta legge, ma si guarda di aggiungere una parola di ammirazione e di encomio.

All'incontro il signor Umberto Ayckbourn nel libro *The Jurisdiction and Practice of the Supreme Court of Iudicature* dato fuori anche in Londra e nel 1874, parla in senso elogistico del nuovo ordinamento giudiziario. Nella prefazione dice che « le alterazioni da introdursi colla legge e

suoi allegati saranno altamente vantaggiose alle parti » tanto per la sostanza che per la forma.

E poi comincia la prima parte dell'opera con queste parole: « Colla legge della Suprema Corte di Giudicatura UNA COMPLETA RIVOLUZIONE si effettuirà nella costituzione e giurisdizione delle Corti superiori di legge ed equità ».

Già gl'Inglesi sono inclinati a chiamare rivoluzione una novità qualsiasi anche quando s'introduce quasi a nesciente del pubblico e dopo che i pensatori e gli scrittori hanno pazientato ed aspettato per cinquanta o cento anni. Tutte le volte che in Inghilterra si arriva a modificare un abuso che da più di un secolo si è sfrattato dall'Europa continentale, si va in quel paese orgogliosi di aver compiuta una rivoluzione.

Ancora non si è pervenuto ad abolire la primogenitura, certe barbare leggi penali, la feudale organizzazione dei municipi, il mediovale sistema d'istruzione superiore, il monopolio dei posti più importanti e più lucrosi a favore dei nobili, il nepotismo e la soggezione della magistratura alla classe signoreggiante, il semiservaggio delle classi agricole, l'estrema confusione ed il *caos* delle leggi, il lusso e lo sfarzo indescrivibili degli alti dignitari della Chiesa, il governo dittatoriale e dragoniano a carico dell'Irlanda e delle Indie, la ristrettezza della franchigia elettorale, l'alleanza delle due aristocrazie *tory* e *vhig* ai danni della popolazione, il privilegio dei Lordi di farla da legislatori PER DIRITTO EREDITARIO, il privilegio dei grandi proprietari

fondiari di essere magistrati pel solo fatto della loro ricchezza, il sistema delle imposte inteso a trattare coi guanti la grande proprietà immobiliare, la corruzione senza alcun ritegno esercitata dagli aspiranti membri del parlamento, l'amministrazione centrale, come quella locale, infeudata all'aristocrazia ..... Queste e simiglianti delizie non si son potute abolire per non provocare rivoluzioni da far drizzare i capelli e scorrere il sangue a fiumara.

È stato sin troppo l'aver effettuato una COMPLETA RIVOLUZIONE nell'ordinamento giudiziario! È stata una rivoluzione, ma all'acqua di rose; ce lo assicurano i pacifici scrittori del *Morning Post* e del *Times,* i quali hanno tutto il diritto di essere creduti.

Noi ci crediamo; non andiamo in estasi, non ci scaldiamo per codesta pretesa rivoluzione; anzi la parola rivoluzione adoperata in tal proposito ci sembra una caricatura e ci muove a sorridere di coloro che stanno con tanto di bocca aperta e precipitosamente ingollano tutto quello che vi si lancia dentro.

CLXVI.

Il signor Castelli nel summentovato libro si presenta travagliato da quella malattia che porta per nome ANGLOMANIA; egli è ammiratore sfegatato delle instituzioni inglesi in genere e della nuova organizzazione giudiziaria in ispecie. Dice che i frutti di questa novità saranno stragrandi

e poi cita con massima compiacenza parecchie pagine degli scritti di Carcano, il quale in pari modo amava sino alla frenesia gli ordinamenti inglesi.

A vostra edificazione eccovene, o lettori, qualche brano:

« Finora abbiamo educato la democrazia; ora ci resta governarla. Questo non può essere che un governo di magistratura; e, per usare una formula che vi chiarisce tosto e giustifica con un esempio la mia dottrina, dirò UN GOVERNO ALL'INGLESE..........

« Il popolo inglese ebbe fede nella istituzione della giustizia.—Popolo singolare specialmente in ciò che senza colpi di Stato, nè rivoluzioni, nè ghigliottine, nè congiure, nè pugnali, ma col solo progresso della ragione, per la sola via della discussione, colle sole armi e colle sole arti della legalità, potè trasformare e rinnovare, fibra per fibra, tutto sè stesso, — e, pur mantenendo le forme di un governo monarchico ARISTOCRATICO, diventare LA PIÙ LIBERA FRA LE REPUBLICHE, cioè il governo della pubblica opinione; e conservando il suo sacco di lana e le sue vecchie parrucche, divenire IL PIÙ INNOVATORE ED IL PIÙ MODERNO POPOLO DEL MONDO .....

« Sono ben lungi dal pensiero di proporre di trasportare nel nostro suolo le istituzioni giudiziarie inglesi: bisognerebbe che prima di tutto potessimo trasportare fra noi quella passione e quel tatto di libertà, quell'orgoglio nel proclamarsi servi della legge, quell'affetto alla loro storia ed alle antiche tradizioni, quella fierezza di bastare a sè

stesso, e quella fibra piena di nervi, che fa del popolo inglese il più diverso dei popoli viventi, e SIMILE SOLO A QUEL GRAN POPOLO ANTICO CHE FU IL POPOLO ROMANO (l. c. pp. 199, 201 e 256).

Sono righe che si comentano da sè stesse; non aggiungiamo nulla del nostro per non guastare.

L'avv. Castelli viene alla conclusione: « Giunti così al termine del lavoro, si domanderà, probabilmente, se e come potrebbesi imitare il sistema inglese .... L'interrogazione è naturale, e il desiderio così giusto da non esitare ad ottemperarvi ..... L'imitazione non vien fatta con plagio servile, ossia copiando materialmente tutto o parte del testo d'una legge o d'uno statuto, ma penetrando invece nello spirito e nell'intima natura di quelle incrollabili istituzioni britanniche che, in quanto concerne le libertà politiche, pur servirono di modello a tante nazioni, non esclusa l'Italia.

« Prudenzialmente imitare adunque, non cervelloticamente scimmiottare. Lasciamo pure all'Inghilterra i suoi *quorum*, i suoi SCACCHIERI, i suoi PIATI COMUNI, e tutte le altre millenarie denominazioni che si trovano conservate nella nuova legge 5 agosto 1873, dacchè gl'inglesi sono tanto gelosi dei titoli storici; lasciamo anche il sacco di lana sul seggio presidenziale, le enormi parrucche sulle teste dei giudici in funzione, il dono simbolico dei guanti bianchi e gli altri loro costumi allegorici, ma », ecc. (l. c. pag. 253-54).

CLXVII.

Noi non arriviamo a comprendere come si possa con sangue freddo proporre all'Italia d'IMITARE con prudenza l'ordinamento giudiziario inglese, che è sottoposto al più strano accentramento obbligando le parti a correre ad ogni poco dagli estremi confini dell'Inghilterra a Londra; che si serve di un procedimento e di un linguaggio semibarbaro; che implica favolosissime spese giudiziarie le quali in certi casi equivalgono ad un diniego di giustizia; che porta lentezze e lungaggini incredibili; che ha per capi quelli che si acconciano a fare gli spasimanti coll'aristocrazia, a trattare d'alto in basso le altre classi ed a mostrarsi intolleranti della critica della stampa; che tiene tuttavia i magistrati ambulanti i quali di tant'in tanto vanno attorno, da soli giudicando cause penali; che non ha voluto adottare il sistema del pubblico ministero lasciando così senza tutela i minorenni e le donne che ne hanno bisogno e lasciando impuniti una quantità di delitti che nessun privato per manco di voglia o di danaro si dà la briga di perseguire in giustizia; che ha ancora tribunali ecclesiastici obbligatori pel pubblico; che mantiene sino al dì d'oggi parecchi tribunali eccezionali; che manca di qualunque base filosofica e razionale, essendo stato un prodotto del caso e degli accidenti; che ha scelto a compagni indivisibili l'incertezza, la confusione ed il disordine; che mette alla

disperazione gl'interessati ed i loro patrocinatori ed avvocati; che soffre il privilegio ereditario anche per la magistratura, come avviene pei giudici di pace, per quelli che sono giudici sin dal concepimento e prima di sprigionarsi dal grembo materno; e che, in una parola, costituirebbe un vero-scandalo nelle province culte dell'Europa continentale.

È cosiffatta organizzazione giudiziaria che noi Italiani dobbiamo imitare con prudenza? Sono questi i modelli che gli avvocati Italiani hanno da proporre alla nostra Italia? Se il divorzio sarà introdotto in Italia, avremo una Corte di Divorzio come quella che di presente c'è in Inghilterra o colle modificazioni che otterrà nel novembre di quest'anno?

Per tutto l'oro del mondo noi non vorremmo mai sapere di una Corte di Divorzio, la quale è radicalmente guasta, si risente di quel turbinio di confusione che accompagna le istituzioni inglesi anche moderne e per soprammercato non è accessibile alle piccole borse.

CLXVIII.

Per noi è indubitato che il Tribunale di Divorzio, più che ogni altro, dovrebbe scansare l'esagerazione delle spese, imperocchè una delle parti nelle cause dibattute avanti a questo tribunale, è la donna maritata.

Non è supponibile che una donna maritata vilmente e malignamente strapazzata, abbandonata, tradita e quindi

astretta a promuovere una causa di divorzio, abbia considerevoli somme a sua disposizione.

Ben può darsi che una donna maritata credendo in buona fede d'avere fortissimi motivi di far rompere il suo matrimonio si rivolga alla Corte per ottenere un decreto di divorzio, e che dopo diversi mesi di litigio e di dibattimenti non lo ottenga. Essendo state troppe le spese fatte, se questa donna non aveva beni parafernali o non trovò persona che in suo favore si fosse resa mallevadrice dei disborsi a farsi, chi pagherà l'avvocato ed il patrocinatore pei lavori sostenuti e le spese incontrate in tutto il corso della causa?

È ben per questo che il *Law Journal* in un suo numero dell'ottobre 1872 caritatevolmente raccomandava ai procuratori legali di non rappresentare donne maritate nella Corte di Divorzio, a meno ch'esse avessero beni parafernali o la soda garentigia di una persona che rispondesse delle spese. E la zelosa rivista di cose legali mostrava eziandio come di questi due mezzi la garentigia di terza persona è per diversi rispetti migliore e quindi da abbracciarsi con preferenza.

Ora quante saranno le donne maritate che potranno trovare un tal mallevadore e venir convenientemente rappresentate e difese nella Corte di Divorzio?

Eppure questa Corte è mantenuta a spese del pubblico ed in conseguenza non c'è giustizia o scusa alcuna nel fare di essa un articolo di lusso, un ritrovo dei coniugi che

possono sparnazzare alla grande, un rifugio delle persone che per troppo avvolgersi nei piaceri, si riducono a non aver voglia di niente, nemmeno di coabitare col proprio coniuge.

Di simili Corti di Divorzio se ne dovrebbe smarrire perfino il nome, lungi dall'essere decantate e additate come campione.

Le persone che hanno avuto dai loro coniugi giusta causa di divorzio ma non tengono gran che da spendere e non sono perciò al caso di accedere al tribunale competente, che cosa faranno se non ricorrere al concubinato od alla vita più debosciata?

Tale stato di cose è per tutti i versi biasimevole, e dovendo scegliere fra la non esistenza della Corte di Divorzio o la costituzione di essa alla foggia inglese, non c'è da esitare nel dichiararsi per la non esistenza di tribunali matrimoniali.

L'esserci una Corte di Divorzio per solo ed esclusivo uso e comodo dei privilegiati gaudenti torna a disprezzo ed onta dell'universale, che vede la giustizia amministrarsi con due pesi e due misure, e quindi fa più male che bene.

Noi adunque siamo agli antipodi del Castelli e degli altri anglomani; non troviamo da entusiasmarci ed andare in visibilio per la costituzione politica nè per la costituzione giudiziaria inglese e tanto meno, scendendo al particolare, per la Corte di Divorzio com'è o come sarà giusta la legge dell'agosto 1873.

Sino alla prima settimana di luglio 1875 nella Camera dei Comuni e nel Comitato di tutta la Camera si discuteva del *bill* di giudicatura, e specialmente del numero dei giudici. Il *Times* del 5 luglio si doleva che i più bravi legisti non assistevano alla Camera dei Comuni ed aggiungeva che gli avvocati esercenti (*the practising bar*) odiano il *bill* di giudicatura. Il *York Herald* del 6 dello stesso mese faceva altre osservazioni; il *Law Times* commentava l'articolo del *Times*, dicendo fra le altre cose che non è meraviglia se i valenti avvocati stavano lontani dalla Camera, essendochè l'Inghilterra diventa ognor più una NAZIONE DI BOTTEGAI.

Ad ogni modo quando sarà attuata la nuova riforma, le cause di divorzio saranno portate avanti una delle Divisioni o Camere dell'Alta Corte di giustizia, avanti a quella Camera che deve occuparsi altresì delle quistioni di testamenti e di ammiragliato. Ma che cosa i litigi di scioglimento di matrimoni hanno di comune coi litigi di testamenti e di ammiragliato? Una filastrocca di giudici di diverse Corti sono competenti nelle cause di Divorzio, le quali poi possono decidersi anco da UN SOLO giudice! Il procedimento e le regole di Corte continueranno ad essere, come fu notato, sempre eguali!

In breve, i provvedimenti legislativi da applicarsi quanto prima non risolvono niente affatto la quistione e sono lontanissimi dallo stabilire in Inghilterra una Corte di Divorzio secondo i principii della scienza ed i voti dell'universale.

Ecco quello che avevamo a dire sul divorzio e la Corte di Divorzio in Inghilterra, presso il popolo, che, a senno degli anglofili, è il più giusto, più libero, più civile, più moderno, più prodigioso dei popoli, — presso il redivivo popolo romano!!

CLXIX.

Nell'America del nord il divorzio è dappertutto ammesso.

Erroneamente si crede che gli Stati Uniti non sieno che una copia più o meno conforme dell'Inghilterra, per la ragione che inglesi furono i primi coloni che andarono a stanziarsi al di là dell'Atlantico nell'America Settentrionale.

I primi coloni di quella regione furono inglesi, ma pieni di liberi sensi, nauseati degli ordinamenti dell'Inghilterra, perseguitati dal Potere, anelanti di sottrarsi al mefitico atmosfera politico e civile della Granbrettagna, a loro spese ammaestrati dall'esperienza, e risoluti di fare, per quanto fosse possibile, tavola rasa sul passato.

Fra i due paesi, — fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra, intercede tanta differenza quanta fra il governo aristocratico e quello democratico, fra il medio evo e la società moderna, fra i pregiudizi più radicati e le opinioni più libere, fra una barcaccia sfasciata ed un bastimento di fresco uscito dal cantiere.

Non è a dire che tutto nell'America settentrionale sia oro a mille, e che l'umana imperfezione non paghi anche

là il suo tributo, ma in verità non è il caso d'instituire un paragone fra gli Stati Uniti e la Granbrettagna.

Tralasciuo gli apologisti dell'Inghilterra di rammentare che inglesi furono i coloni i quali gittarono le fondamenta della famigerata republica americana. Furono inglesi, ripetiamolo ancora, diversi dagl'inglesi, frementi di amore per la libertà, smaniosi di scuotere il giogo che sul loro collo s'era tanto aggravato, e d'involarsi e trafugarsi alle forche caudine di un ordinamento affatto aristocratico e di una ragion di governo accosciata ai privilegi, alle durezze ed a tutte le enormezze delle passate età.

Fra le due nazioni vi ha sicuramente una certa connessione di rapporti e d'interessi; però è fuori dubbio che un ortodosso inglese di puro sangue guarda con rancore e detesta cordialmente un repubblicano dell'America settentrionale.

Bisogna vedere con che livore e con che sprezzo il *Times*, la *Saturday Review*, lo *Standard*, il *Morning Post*, ecc., parlano delle instituzioni americane, tutte le volte che lor ne viene il destro.

E d'altro canto il *Newyork Herald*, la *Newyork Tribune*, il *Civilian*, ecc., non fanno sfuggire le occasioni che si presentano per mettere in luce il feudalismo e l'assurdità degl'instituti inglesi.

Nessuna pace adunque può darsi fra gli ordinamenti dei due paesi, perchè muovono da principii onninamente opposti e si avviano a fini totalmente differenti.

CLXX.

Ora questa discrepanza fra gli ordinamenti delle due nazioni in parola non poteva non farsi sentire eziandio nel sistema dello scioglimento del matrimonio.

In Inghilterra il divorzio è stato sempre guardato di mal occhio e fu con molta riluttanza che s'introdusse monco e difettuosissimo quale lo sappiamo.

Nell'America del nord, dove dal bel principio della fondazione della republica prevalse la separazione completa della Chiesa e dello Stato, s'instituì il divorzio con quelle norme che si attagliano alle instituzioni civili, benchè si fosse peccato piuttosto in più che in meno nel designare le cause dello scioglimento del matrimonio.

Così, per grazia di esempio, il codice della Luigiana autorizza il divorzio nel caso di adulterio, di eccessi e sevizie, di attentati dell'un coniuge alla vita dell'altro, di pubblica diffamazione e di abbandono volontario.

Il codice di Haiti dà facoltà di divorziare pei casi previsti dal codice napoleone, come dire per causa di adulterio della moglie, per adulterio del marito allorchè questi tiene la concubina nella casa comune, per eccessi, sevizie ed ingiurie gravi dell'un coniuge contro dell'altro, e per condanna di uno degli sposi ad una pena allora qualificata come infamante. Ma con sano accorgimento il codice di Haiti si dipartì dal codice napoleone

nel non ammettere tra le cause di divorzio il consenso scambievole dei coniugi. Si volle inoltre che le ingiurie per servire di base ad una dimanda di divorzio debbano esser pubbliche.

La legge dello Stato di Ohio mette insieme le dichiarazioni di nullità per cause anteriori al matrimonio e le dichiarazioni di divorzio per cause posteriori.

Così vi sta scritto che il divorzio si concede: 1° per esser legati da un matrimonio quando si concludeva il secondo; 2° per volontario abbandono durante tre anni; 3° per adulterio; 4° per impotenza; 5° per estrema crudeltà; 6° per frode nello stipolare il contratto; 7° per ostinató diniego del dovere coniugale *(gross neglect of duty);* 8° per abituale briachezza durante tre anni *(habitual drunkenness for three years);* e 9° per condanna a certe gravi pene.

« Simiglianti leggi », scrive l'avv. americano R. W. Russell nel libro *America compared with England* pag. 250, « esistono negli altri Stati della Confederazione. Dopo il decreto di divorzio ambe le parti possono passare a seconde nozze. Il decreto può facilmente ottenersi dai poveri non meno che dai ricchi, le spese essendo leggerissime ed il procedimento rapido e semplice ».

Può dirsi altrettanto per l'Inghilterra? Può adunque reggere il raffronto fra il divorzio in Inghilterra ed il divorzio negli Stati Uniti dell'America? Si può dire che gli americani non abbiano fatto altro che copiare e codiare gl'inglesi?

Non aggiungiamo più verbo onde recarci altrove senza frammettere altro indugio.

CLXXI.

Facciamoci al porto e montiamo nel primo vapore che va ad approdare in Olanda.

È questo un paese retto a libere instituzioni e sollecito di spingersi innanzi nel tramite della civiltà.

Non fa parlar di sè, ma sa governarsi a meraviglia, e gli stranieri che vi si sono intrattenuti, tornando presso le proprie nazioni ne hanno detto ogni ben di Dio.

Ci rammenta di aver lette delle bellissime pagine di qualche illustre esule francese, Barbet, per es., in favore della gentile, ospitaliera e progredita Olanda.

« Se si pensa », dice il nostro Edmondo De Amicis, « che una tal regione è diventata uno de' più fertili, dei più ricchi e dei MEGLIO ORDINATI PAESI DEL MONDO, si capisce come sia giusto il dire che l'Olanda è una conquista dell'uomo (Olanda, Firenze 1875 p. 4).

« Del reggimento repubblicano l'Olanda perdette più la forma che la sostanza; una famiglia di principi patrioti e cari al popolo, vi siede tranquillamente in mezzo a tutte le libertà antiche e moderne. Vi è la ricchezza senza fasto, la libertà senza insolenza, l'imposta senza miseria ..... È forse fra tutti gli Stati d'Europa quello dove c'è più istruzione e MENO CORRUZIONE DI COSTUMI » *(Ib.* p. 17).

E gl'Italiani non possono che sentir simpatia per l'Olanda, perchè fra gli altri motivi « gli uomini e gli avvenimenti

degli ultimi tempi non vi sono meno conosciuti che quei di Francia e di Germania. Le principali gazzette che hanno un corrispondente fra noi, ragguagliano minutamente il paese intorno alle cose nostre. Si vedono in molti luoghi ritratti dei nostri più illustri concittadini. Nè è minore della conoscenza politica la letteraria. Lasciando stare che la lingua italiana si cantava ...., ecc., si studia ancora da molti oggigiorno e non è raro il trovare chi la parla, e men raro ancora il veder libri nostri sul tavolino delle signore » *(Ib.* pag. 230).

Parlando dei costumi della Groninga, una delle provincie dei Paesi Bassi, l'autore scrive:

« Là le consuetudini che informano la vita delle ragazze e delle donne maritate sono affatto diverse da quelle dei nostri paesi.

« Fra noi una ragazza che si marita esce da uno stato di soggezione e direi quasi di prigionia per entrare in una vita libera, nella quale si trova improvvisamente circondata dalla considerazione, dagli omaggi e dai corteggiamenti della gente che prima la trascurava.

« Là invece la libertà e la galanteria sono un privilegio delle ragazze, e le signore vivono raccolte, vincolate da mille riguardi, avvicinate con mille cautele, circondate da un freddo rispetto, quasi neglette.

« I giovanotti non si dedicano che alle signorine, ed in questo è concessa loro una gran libertà ..... Della menoma libertà che si pigli una signora si fa un dire infinito; il

che però occorre così raramente, da poter quasi dire che non occorre mai », ecc., ecc. (*Ib.* pp. 466-67).

Come ognuno ha di già indovinato, in Olanda si ammette il divorzio.

Le cause per le quali si può chiedere sono: l'adulterio dell'uno o dell'altro coniuge, la condanna a pena infamante, l'abbandono malizioso, eccessi o sevizie che mettono in pericolo la vita dell'altro coniuge, ed in ultimo può anche sancirsi il divorzio quando dopo la separazione dalla mensa e dal letto sono passati cinque anni senza che abbia avuto luogo la riconciliazione.

Queste cause di divorzio eccedono alquanto quelle che noi vorremmo stabilite secondo le idee di sopra esposte. Ma nondimanco esse si avvicinano di molto alla nostra teoria, epperò colle dovute riserve facciamo plauso al codice civile olandese.

Ci rincresce non poter dire altrettanto della legislazione svedese.

Nella Svezia la facoltà di divorziare è spinta tropp'oltre e dà molto a pensare a quanti temono la rilassatezza e desiderano tenere alto il prestigio della instituzione della famiglia.

Figuratevi che può chiedersi ed ottenersi il divorzio per obbedire alle inspirazioni della propria coscienza!

Tanta leggerezza ci disgusta, c'indegna e ci sollecita a scuotere la polvere dei calzari e di fretta recarci dove la quistione del matrimonio è stata considerata con quella serietà e saviezza che merita.

CLXXII.

Col nostro biglietto di circolazione in tasca, dopo le formalità d'uso partimmo alla volta del Belgio.

Appena giunti ci demmo a scorrere il codice di quel paese, che non è altro se non il codice napoleone, ed a studiare alla meglio il soggetto che c'invitò a condurci nel Belgio.

Profitteremo di qualche libro che viaggia con noi; addurremo certi raffronti colle disposizioni del diritto romano come in dettaglio recentemente fece in un bel lavoro il signor Van Wetter, ed aggiungeremo qualche comento addotto dal Boileux, non che certe osservazioni del Gioja in parte riprodotte dal Tissot, cambiando, beninteso, e mettendo del nostro quando ci parrà opportuno.

Conformemente alle leggi romane, il marito può nel Belgio chiedere il divorzio per causa d'adulterio della moglie. Questa è autorizzata ad invocare il divorzio, qualora il marito tiene la concubina nella casa coniugale (art. 229 e 230 del *Code Civil en vigueur en Belgique*).

Per la prima parte è stato dimandato: Si deve ammettere il divorzio quando lo stesso marito è colpevole d'infedeltà? Si deve ammettere il divorzio quando il marito è complice della colpa della moglie?

E per la seconda parte che è anche tirata dal diritto romano, non sembra a taluni necessario di assolvere l'a-

dulterio del marito, quantunque volte egli non fa dimorare la concubina nella casa coniugale.

I doveri fra i due coniugi, fu da altri notato, sono reciproci e non si può accordare l'impunità all'uno senza concederla eziandio all'altro. L'adulterio del marito, ovunque sia perpetrato, è una gravissima ingiuria, la quale colpisce, a così dire, tutta quanta l'esistenza della moglie e quindi questa non dev'essere astretta a rimaner moglie dell'offensore e violatore della promessa fede.

Pure è innegabile come, atteso le speciali condizioni della donna, l'adulterio da essa commesso scandolezza davvantaggio ed arreca più funeste conseguenze, che quando vien perpetrato dal marito.

Le obbligazioni imposte ai due sessi dalla natura del contratto matrimoniale vogliono senza dubbio essere eseguite da entrambi gl'interessati, ma è sempre vero che l'adulterio della moglie, l'infrazione dell'obbligo della fedeltà da parte della donna, introduce stranieri nella famiglia e ne scioglie l'unità.

Per queste considerazioni si giustifica e si spiega perchè la legge del Belgio non è così rigorosa per l'adulterio del marito come per quello della moglie.

CLXXIII.

I coniugi possono nel Belgio, come una volta si poteva a Roma, ricorrere al divorzio per eccessi, sevizie e gravi ingiurie dell'uno avverso l'altro sposo (art. 231).

Le parole INGIURIE GRAVI poste immediatamente dopo ECCESSI E SEVIZIE, indicano che per autorizzare il divorzio debbono esser fatte nello scopo di ferire fortemente il morale ed i sentimenti dell'offeso coniuge. La natura poi dell'azione, la sua importanza morale e civile, la stessa severità della legge nell'annoverare le gravi ingiurie fra le cause di divorzio dànno manifestamente ad intendere il vero senso, che si vuole annettere all'espressione GRAVI INGIURIE.

L'articolo del codice napoleone dove sta scritto che la condanna di uno de' coniugi a pena infamante sarà per l'altro causa di divorzio, non trova riscontro nel diritto romano e neppure in quello del Belgio, dove, giusta l'art. 7 del codice penale, non si dànno più pene infamanti.

Il consenso scambievole e perseverante dei coniugi, espresso nel modo determinato dalla legge, e sotto le condizioni e dopo le prove da essa stabilite, sufficientemente proverà che la vita comune è loro insopportabile, e che per loro esiste una causa perentoria di divorzio (art. 233)

Questo è come sappiamo il *divortium communi consensu* o *bona gratia* dei Romani: *Si costante matrimonio comuni consensu tam viri quam mulieris repudium sit missum, quo nulla causa, ecc.*

Ma almeno a Roma rigorose pene furono comminate contro coloro che divorziavano senza motivo, come si rileva da diversi luoghi del codice.

Nel Belgio la bisogna va per la piana; là non si ama rattristare con delle pene gli sposi, che stanchi l'uno del-

l'altro, convolano a seconde nozze e si procurano il piacere di un nuovo legame.

Nel divorzio per mutuo consenso la moglie è senza dubbio quella che più va soggetta a far da vittima. I Romani non volendo abolire cotesto divorzio, non omisero d'altro canto di stabilire pene, che distogliessero dal ricorrerci ed indirettamente servissero a tenere più in sicuro l'avvenire delle donne maritate.

Nelle differenti disposizioni del diritto romano sul divorzio si scorge, osservava il signor Linguet, l'influenza dello spirito che le ha dettate. Si vede l'imbarazzo del legislatore per conciliare da un lato il rispetto agli usi antichi, e dall'altro la ragione che si faceva intendere sugli avanzi delle scienze e della grandezza romana, coi riguardi che esigevano le donne che per tanto tempo erano state sprezzate, e che alla decadenza dell'impero volevano rifarsi e vendicarsi del malessere e della coartazione, in cui la prosperità dei Romani le aveva tenute per tanti secoli.

Questa osservazione profonda e degna di un filosofo come Linguet, mostra a quante difficoltà si va incontro ed a quante cose si vuole aver l'occhio allorchè s'intende stabilire un sistema di divorzio che non abbia ad essere un fomite d'invidia e di discordia.

CLXXIV.

Vediamo quali sono le formalità dal codice del Belgio prescritte affin di ottenere il divorzio per causa determinata.

Notiamo prima alla sfuggita che appo i Romani il divorzio per causa determinata si faceva mediante l'invio di una semplice lettera o libello che dir si voglia. Se la causa allegata in appoggio del divorzio veniva contraddetta, si procedeva ad una verifica giudiziaria e, secondo i casi, severe pene erano inflitte al coniuge che senza motivo aveva divorziato.

Stando alla legge belga, qualunque sia la natura de' fatti o dei delitti che dànno luogo a dimandare il divorzio per causa determinata, la dimanda va proposta avanti al tribunale del circondario dove i coniugi hanno il loro domicilio (art. 234).

Se alcuno dei fatti allegati dal coniuge attore dia luogo ad un procedimento criminale da intentarsi dal pubblico ministero, l'azione per divorzio resta sospesa sino a quando il tribunale criminale avrà giudicato (art. 235).

Ed a ragione, giacchè le leggi non possono permettere che un cittadino venga nello stesso tempo perseguito al civile ed al criminale, ed è troppo giusto ch'egli sia messo in grado di dedicarsi tutt'intero alla difesa de' suoi atti e de' suoi interessi in ognuna delle due cause.

Poichè d'altro lato l'oltraggio fatto alla società vuol essere punito in preferenza di quello sofferto dai privati, la legge interdice che le parti possano ritardare il cammino dell'azione pubblica.

Art. 236-238. « Il coniuge attore presenta la dimanda con minuta narrazione dei fatti, il giudice la vidima ed emette un decreto, indicando il giorno in cui i coniugi dovranno a lui presentarsi ».

Sarebbe stato meglio se la legge avesse pensato a limitare l'arbitrio del giudice, precisando il *maximum* del termine nel quale i coniugi debbano venirgli innanzi.

La narrazione dei fatti vuol essere dettagliata perchè il giudice possa sin dal principio valutare la gravità del caso. Le sevizie e le gravi ingiurie debbono essere raccontate in modo preciso con indicazione della data e delle circostanze che le accompagnarono.

La regola che il coniuge attore ha obbligo di presentare egli personalmente, la sua istanza, non patisce eccezione nemmeno per causa di malattia, perchè allora il giudice va a trovare l'attore in casa. E ciò sempre nell'intento di far vedere alle parti che si tratta di una faccenda della massima rilevanza. Dalla data del decreto, la donna può lasciare il domicilio del marito ed acquista diritto ad una pensione alimentaria.

Art. 239-42. « Il giudice sente entrambi i coniugi, ovverò l'attore solo, se il coniuge convenuto non si presenta, e tenta la conciliazione. Non riuscendo, stende processo ver-

bale, fa comunicare ogni cosa al procuratore del re e provvede a che il tribunale abbia di tutto ampia relazione.

« Nei tre giorni seguenti il tribunale accorda o sospende la permissione di citare il coniuge convenuto, non potendo la sospensione durare più di venti giorni.

« Ottenuta la permissione, l'attore fa citare l'altra parte, nel termine di otto giorni, espone o fa esporre dal suo avvocato i motivi della dimanda eziandiochè il convenuto non si sia presentato, e nomina i testimoni che vuole esaminati nella causa ».

Il giudice adunque non comunica i documenti al pubblico ministero e non rimette le parti avanti il tribunale, se non dopo che ha esauriti i mezzi preliminari di riconciliazione, ritenendo la dimanda come una confidenza e procurando di richiamare i coniugi a più sani consigli.

Non è stata ritenuta opportuna la disposizione della legge che permette l'assistenza dell'avvocato in queste faccende, nelle quali, più che altrove, potrebbe tornare inutile all'innocente e propizia al colpevole. In simiglianti cause la sofisticheria e l'arma dei cavilli dovrebbero del tutto sbandirsi e procedersi colla massima rettitudine e sincerità.

Art. 243-45. « Il convenuto in persona, od a mezzo del suo procuratore, fa le sue osservazioni e nomina i testimoni che per suo conto vuole esaminati.

« Di tutto, anche di quanto l'una o l'altra parte avrà per avventura ammesso, vien compilato processo verbale da sottoscriversi eziandio dalle parti, facendosi menzione della

loro sottoscrizione o della loro dichiarazione di non potere o non volere sottoscrivere.

« Dopo ciò, il tribunale rimette le parti all'udienza pubblica, della quale fisserà il giorno e l'ora.

« Nel caso il convenuto non fosse comparso, l'attore sarà tenuto di fargli notificare il decreto del tribunale ».

La libertà di non presentarsi concessa al convenuto è censurabile; il tribunale dovrebbe avere il diritto di forzare con delle penalità esso convenuto a comparire, tolte, beninteso, le legittime cause d'assenza. Se la legge prescrive la presenza dell'attore in persona, lo stesso doveva valere pel convenuto, essendochè l'importanza dell'aziono esige la presenza di entrambi le parti e non già di una solamente.

Come ognuno ha potuto rilevare, la legge permette di spingere l'azione avanti la pubblica udienza sol quando ogni estrema speranza è venuta meno ed il tribunale ha già acquistato la convinzione che i coniugi non possono a meno di divorziare.

CLXXV.

Art. 246-253. « Al giorno indicato il tribunale decide primamente sui motivi d'inammessibilità, ove tali motivi fossero stati proposti. Poi entra nel merito della dimanda di divorzio e dà la sua sentenza se crede che la causa sia in istato di essere giudicata. Diversamente, ammette l'at-

tore alla prova dei fatti da lui allegati, ed il convenuto alla prova del contrario di quello che dall'attore si sostiene.

« Resta in facoltà delle parti di proporre nuove ragioni tanto sull'inammessibilità che sul merito della causa, e di nominare altri testimoni sino a quando si pronunzia il decreto che ordina gli esami degli stessi.

« I domestici ed i parenti delle parti, tranne i loro figli e discendenti, non possono essere ricusati, sempr'inteso che il tribunale darà quel peso che crede alle deposizioni vuoi dei parenti o dei domestici.

« Le testimonianze si ricevono a porte chiuse in presenza del procuratore del re, dei coniugi, dei loro avvocati e dei loro amici fino al numero di tre per ognuna delle parti ».

È stato osservato che la deposizione de' testimoni in presenza delle parti può impacciare lo scoprimento della verità. Non convien supporre negli uomini ordinari il coraggio di affrontare odiosità e crearsi nimicizie.

È ben necessario, si è da taluno detto, che i nomi dei testimoni sieno conosciuti a tempo affinchè le parti possano fare le loro ricuse; è altresì necessario od almeno utile che le deposizioni a carico od a favore non restino ignorate dalle parti interessate; ma per farvi delle osservazioni non è per nulla necessario che i coniugi sappiano donde segnatamente queste o quelle deposizioni vennero.

È sempre preferibile di sentire i testimoni isolatamente acciò essi non s'influenzino, anche a lor nesciente, gli uni

sugli altri, lasciando al tribunale la facoltà di mettere in confronto essi testimoni se il caso lo richiede.

Art. 254-58. « Delle deposizioni dei testimoni e delle osservazioni che le parti vi faranno, si stende processo verbale da sottoscriversi da quelli e da queste.

« Ciò fatto, il tribunale fissa il giorno e l'ora per la pubblica udienza; in questa il giudice delegato legge la sua relazione; i coniugi, o gli avvocati che ne hanno assunto il patrocinio, esporranno i mezzi di difesa ed il pubblico ministero darà le sue conclusioni.

« La sentenza definitiva sarà letta pubblicamente, e quando ammette il divorzio, incombe al coniuge attore di presentarsi all'ufficiale dello stato civile per ottenere l'esecuzione della sentenza ».

Quest'ultima disposizione è certamente difettuosa e monca, avvegnadio non determina nulla pel caso in cui il tribunale ricusò di ammettere il divorzio.

Ogni dimanda di divorzio per causa determinata è una gravissima accusa, ed ove quest'accusa si sia chiarita ingiusta, a nessun patto deve rimanere impunita.

Oltrechè alle spese ed ai danni occasionati al coniuge innocente, il temerario attore dovrebbe sottostare eziandio a delle pene afflittive.

Per noi è della massima importanza che le pene contro il coniuge calunniatore, capriccioso o dissoluto non sieno solamente pecuniarie, ma benanco afflittive, dovendosi a questo riguardo meglio aggravare che allargare la mano.

Il divorzio va reclamato quando irresistibile necessità lo esige, spetta perciò alla legge di colpire severamente quei coniugi che si piacciono di assalire l'altrui riputazione, di sollevare scandali o di tenere il matrimonio e la famiglia in conto di scherzo.

Commendevole è la disposizione del codice, dove si dice che le parti potranno fare sulle testimonianze quelle osservazioni che credono, perchè è ben giusto adottare tutte le misure acconce a mettere la verità in piena luce.

Notiamo ancora che la giurisprudenza ha determinato le aringhe in una causa di divorzio potersi fare a porte chiuse, per ordine del tribunale.

Art. 259-260. « Ove la dimanda di divorzio sia stata fatta a motivo di eccessi, sevizie ed ingiurie gravi, ancorchè appoggiata a giusto fondamento, i giudici potranno differire l'ammissione del divorzio; ed in questo caso, prima di decidere, autorizzeranno la moglie a non più coabitare col marito, il quale sarà tenuto a pagarle una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze, dato ch'essa moglie non abbia abbastanza redditi per provvedere ai propri bisogni.

« Dopo un anno di esperimento, se le parti non si sono riconciliate e riunite, il coniuge attore potrà far citare l'altro a comparire avanti del tribunale nei termini stabiliti dalla legge, per ivi far pronunziare la sentenza definitiva, che allora ammetterà il divorzio ».

Il legislatore ha procurato circondare di molte guaren-

tigie la procedura di divorzio; così nel caso presente, pel timore di una decisione presa immaturamente, diede facoltà al tribunale di non ammettere il divorzio per causa di eccessi, sevizie ed ingiurie gravi, benchè la dimanda sia ben fondata, nello intento di assicurarsi vieppiù se l'attore perseveri nella sua volontà o intenda piuttosto desistere dall'azione.

C'è a chi un anno di esperimento è parso troppo lungo; noi però non siamo di tale avviso e lodiamo questa disposizione legislativa come quella che dà agio a maturar meglio la causa del divorzio, e tiene aperto il varco ad un accomodamento. Ben divisato è adunque, secondo noi, cosiffatto provvedimento e certo serve ad aggraduirsi tanti che sono per avventura restii ad ammettere il divorzio per eccessi, sevizie ed ingiurie gravi.

Tali sono le formalità a seguirsi nel procedimento di prima istanza.

CLXXVI.

Oni procedura relativa al divorzio per causa determinata si può adunque dividere in quattro parti: 1° Forme da osservare per ottenere il permesso di citare (art. 236-240). 2° Procedura tendente a fare ammettere la dimanda di divorzio (art. 241-246). 3° Procedura tendente a fare ammettere il divorzio stesso (art. 247-249 e 260). 4° Procedura comune all'ammissione della dimanda di divorzio ed all'ammissione dello stesso divorzio (art. 248).

Contro la sentenza del tribunale di prima istanza può ricorrersi presso la Corte di appello nel termine di tre mesi da computarsi dal giorno della comunicazione della sentenza.

La legge si limita a dire che la Corte di appello giudicherà come nelle cause d'urgenza, ma non prescrive la procedura a seguirsi come tracciò quella da osservarsi davanti il tribunale di prima istanza.

Qualcuno ritiene che non sarebbe male se un giudice di prima istanza fosse sentito in Corte di appello, e noi non potremmo che approvare una simile misura.

Comunque, contro la sentenza pronunziata dalla Corte di appello puossi avanzare ricorso innanzi la Corte di Cassazione entro l'ugual termine di tre mesi, dal giorno della intimazione della sentenza.

Una volta che è stata emessa la sentenza in ultima istanza e passata in giudicato, il coniuge che ha visto accolte le proprie ragioni, è in obbligo di presentarsi nel lasso di due mesi avanti l'ufficiale dello stato civile per far dichiarare il divorzio, dopo di aver legalmente chiamata la parte contraria.

Se i due mesi si sono lasciati decorrere senza andare a trovare l'ufficiale dello stato civile, la sentenza non ha più forza e non si può riproporre l'azione di divorzio se non per una nuova causa.

Colla sola ammissione del divorzio mediante una sentenza passata in cosa giudicata non è per anco disciolto il

matrimonio; rimane ancora a compiersi una formalità indispensabile, cioè la dichiarazione del divorzio da parte dell'ufficiale dello stato civile e la inscrizione nei registri dello stesso stato civile.

Questa formalità è così interessante, che la sua omissione nel termine di rigore, annulla tutta la lunga procedura per la quale il coniuge attore ha dovuto traversare onde giungere all'ammissione del divorzio.

Le prove esaurite, la sentenza pronunziata, bisogna finirla del tutto ed al più presto cancellare dai registri dello stato civile un matrimonio che per sentenza dell'autorità competente più non esiste.

In generale sulle forme di divorzio per causa determinata, è stato notato come l'andamento della istruzione di un processo di divorzio non si deve confondere col modo d'istruire una causa ordinaria.

Di consueto l'accesso ai tribunali non è mai abbastanza facile, nè la procedura abbastanza rapida. Non vale lo stesso in materia di divorzio, tornando vantaggioso che una savia lentezza offra alle passioni il tempo di calmarsi ed assopirsi.

Ma non bisogna esagerare su questo punto e convertire la savia lentezza in indefinite lungaggini, in tormentosi indugi, in disperazione per le parti interessate.

Il divorzio è un male ed è tollerabile sol quando serve a cansare un male maggiore. Quindi ciascun passo nell'istruzione della causa vuol essere per l'attore un grande

oggetto di meditazione, e pel giudice un nuovo mezzo di penetrare i veri motivi che spinsero ad una dimanda di simil fatta e di assicurarsi che tali motivi sieno legittimi e calzanti.

A questo principio vogliono essere coordinate tutte le disposizioni della legge sulle forme di procedimento nei litigi di divorzio, senza però trasmodare ed esagerare.

CLXXVII.

Quanto alle misure provvisorie, alle quali può far luogo la dimanda di divorzio per causa determinata, la legge stabilisce che la cura dei figli, causa pendente, rimarrà al marito, sia attore o convenuto, a menochè il tribunale non disponga altrimenti, sull'istanza o della moglie, o della famiglia o del procuratore del re, pel maggior vantaggio di essi figli.

Noi pensiamo che le figlie, ed anco i figli, quando sono ancora in tenera età, dovrebbero consegnarsi alle cure della madre, salvo ad ordinare altrimenti se le circostanze lo richiedano.

Le madri, meglio che i padri, inclinano a dedicarsi con amore ed entusiasmo alla cura della prole e possono perciò far riuscire a questa, meno pesante la divisione dei genitori. Chi si affida all'inesauribile, immensurabile ed ineffabile amore materno può ben dormire tranquillo per la sorte dei figli.

Art. 268. « In pendenza della lite di divorzio, la moglie attrice o convenuta, potrà lasciare il domicilio del marito e chiedere una pensione alimentaria proporzionata al di lui avere. Il tribunale indicherà la casa dove la moglie deve stanziare, e fisserà, se occorre, la pensione alimentaria da pagarsi dal marito ».

Non era possibile astringere una donna, sia attrice o convenuta, a condividere il domicilio del marito nel corso di una causa di divorzio; essa è perciò autorizzata a farsi assegnare dal tribunale un'altra dimora. Tutte le convenevolezze richiedono tal misura, come esigono che sino a quando la moglie si trattiene in tale dimora avrà diritto ad una pensione da pagarsi dal marito, eziandiochè il processo di divorzio sia stato iniziato dalla moglie ed essa abbia una fortuna che approssimativamente agguaglia quella del marito.

Ove la moglie abbandona la casa destinatale, non sarà più ammessa a continuare il procedimento, nel caso che fosse attrice, e ciò per motivi che ognuno può agevolmente indovinare.

Del resto l'art. 268 è incompleto perchè dovrebbe imporre alla moglie l'obbligo di pensionare il marito nel caso ch'essa sia ricca ed il marito indigente.

Noi abbiamo mostrato il desiderio che le leggi penali sieno più favorevoli alla donna che all'uomo per potere, a parte altre considerazioni, rimuovere gl'inconvenienti e le brutture in cui caddero e cadono gli orientali che col

divorzio intesero ed intendono imporre una nuova catena alla donna. Ma non vogliamo, d'altro lato, che si pecchi di troppa severità verso il marito, tanto più che presso le culte nazioni non c'è da temere che il divorzio sia diretto a ribadire la soggezione della donna.

Coll'art. 269 si assicurò, mediante sanzione penale, l'esecuzione della disposizione che obbliga la moglie, la quale lascia il domicilio del marito a ritirarsi in una casa indicatale dal tribunale. Si adottò la pena di togliere alla moglie la pensione alimentaria pagatale dal marito, e di non poter, come dicemmo, continuare la lite nel caso che da essa fosse stata iniziata.

Art. 270-271. « La moglie in comunione di beni col marito, sia iniziatrice del processo di divorzio o convenuta, in qualunque stadio si trovi la causa, può, dal giorno in cui il giudice fece con decreto intimare alle parti di comparire davanti a lui, chiedere per cautela delle proprie ragioni che sieno apposti i sigilli sugli effetti mobili della comunione.

« I sigilli non saranno tolti se non dopo che codesti effetti vennero inventariati e stimati, e coll'obbligo al marito di restituirli giusta l'inventario o di rispondere del loro valore come depositario giudiziale.

« Qualunque obbligazione poi contratta dal marito a carico della comunione, qualunque alienazione da lui eseguita d'immobili dipendenti dalla comunione, dopo il decreto col quale il giudice ordinò la presentazione delle parti, sa-

ranno dichiarate nulle, ogni qualvolta si prova che furono eseguite in frode dei diritti della moglie ».

Essendo il marito padrone de' beni della comunione, durante la lunga procedura di divorzio potrebbe dissipare tutto, se la legge non avesse autorizzata la moglie a prendere misure conservatorie pei suoi diritti.

Tali misure si applicano ai beni della comunione ed ai soli effetti mobili. Per ciò che concerne i beni personali della donna, il marito non vi ha alcun potere, e quindi per questo rispetto la donna non ha nulla a temere.

I surriferiti due ultimi articoli valgono per noi tant'oro, essendo troppo giusto che la donna non sia per soprammercato bistrattata nei suoi interessi materiali.

In ciò si è, secondo noi, peccato di scarsezza ed altri provvedimenti dovevano darsi per meglio assicurare l'avere del coniuge innocente.

Tutte quelle prescrizioni che sono intese a proteggere il debole ed a sottrarlo dalla prepotenza del forte, meritano tutta la nostra approvazione.

A qualcuno è sorto il dubbio che con simili disposizioni si può portare nocumento al commercio ed incagliare gli affari del marito. Tanto meglio. Che cosa importa il commercio di fronte all'urgente bisogno di tenere lontana la frode e di rafforzare i nodi del matrimonio e della famiglia? E perchè non vorremmo sturbare gli affari del marito, che si permise scompigliare gli affari dell'unione coniugale?

Siccome d'altronde la moglie può essere alla testa di un

commercio al quale il marito è interessato, dovrebbe concedersi al marito un diritto eguale a quello che si è accordato alla moglie.

CLXXVIII.

Contro l'azione di divorzio per causa determinata si dànno motivi d'inammissibilità o, come dicesi in francese, *fins de non-recevoir*.

Art. 272-274. — « L'azione di divorzio si estingue colla riconciliazione dei due coniugi, avvenuta sia dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzare tale azione, sia dopo che effettualmente si avanzò la dimanda di divorzio. In ambo i casi non si dà corso al procedimento; potrà l'attore nondimeno intentar lite per altra causa di divorzio sopravvenuta alla riconciliazione, ed allora farà, se lo crede, uso delle cause precedenti affin di appoggiare la sua nuova dimanda.

« Se l'attore nega che ci sia stata riconciliazione, il convenuto può farne la prova o per via di scrittura o con dei testimoni ».

Tutto questo risponde a quanto prescrivevasi nel diritto romano.

La legge non poteva adunque interdire ai coniugi di divorziare per cause non prevedute al momento della riconciliazione. I fatti antichi possono rivivere anche nel caso in cui l'attore per effetto del perdono, si sarebbe astenuto d'inoltrare una prima dimanda di divorzio.

I fatti già dichiarati inammissibili in un primo giudizio di divorzio possono per l'avvenire, quando si uniscono con altri avvenuti posteriormente, esser dichiarati ammissibili.

I coniugi dopo avere adito i tribunali per divorziare si riconciliarono e perciò arrestarono il procedimento, ma ciò non vuol dire che in avvenire l'uno di essi dovrà, senza ricorrere alla giustizia, soffrire tutto quello che all'altro piacerà fare. È pertanto lecito riprodurre la dimanda di divorzio ed i fatti antichi rivivono accoppiandosi e dando maggior peso ai nuovi, comechè una conciliazione si fosse anteriormente conclusa.

A proposito degli articoli in parola si è fatto riflettere com'era mestieri che la legge desse i caratteri distintivi della riconciliazione dei coniugi, avvegnadio in pratica possono darsi non pochi inconvenienti nel fondare legalmente una riconciliazione sopra semplici presunzioni, e possono perciò moltiplicarsi i rancori ed i litigi.

Non era niente difficile lo stabilire che i caratteri legali di una riconciliazione avessero a consistere, per atto d'esempio, nel formale ritiro della dimanda di divorzio o nella sospensione delle procedure durante un determinato tempo.

La legge si limita a dire che la riconciliazione dev'essere provata sia per iscritto, sia per testimoni, cioè nello stesso modo che le cause della dimanda di divorzio. Ora potendo la legge attenersi a più precise norme, perchè non sancirle, tanto più che si tratta di materie così delicate come quelle del matrimonio e del suo scioglimento?

CLXXIX.

Gli articoli da 275 a 294 non s'intrattengono d'altro, che delle formalità ad osservarsi nel divorzio per causa indeterminata, ovverosia per reciproco consenso.

A chi legge è ben noto come noi siamo recisamente avversi al divorzio per mutuo consenso. A nessun patto c'indurremmo ad ammetterlo, neppur quando la legge si sforzasse di circondarlo d'ostacoli e di renderlo difficile.

Rompere il nodo coniugale senza sapere per che causa precisamente esso non debba più continuare, è, a nostro avviso, cedere le armi avanti l'arbitrio individuale, è stimolare e pungere le passionacce, è violentemente scrollare l'importanza e la santità del matrimonio e della famiglia.

Quando i legislatori regolano l'instituto del matrimonio, debbono sapere quel che si fanno per non precipitare nel vago più pericoloso e destare nella società dubbi, timori e minacce.

Che il divorzio ci sia, perchè in certi determinati casi è una necessità affatto imprescindibile, ma che lo sia sempre considerato come un fatto spiacevolissimo e da schivarsi il più che sia possibile.

Che il divorzio sia inserito nei codici, perchè non deve chiedersi ai popoli culti « una pazienza che sarebbe stupida o santa, quasi che sieno insensati più dei negri d'A-

frica o eroici come i martiri ». Ma giammai il divorzio non va trattato alla leggera, perchè la vista della instabilità dei matrimoni mette il corruccio nel cuore dei cittadini, che s'interessano all'avvenire della società.

L'abbiamo detto e lo ripetiamo, gli estremi son sempre da aborrirsi, come quelli che sviano dal vero e guastano le migliori e più legittime cause.

Abbasso l'assoluta ferrea indissolubilità prescritta come obbligo civile, ed abbasso il divorzio che anche dalla lontana e per indiretto può tenere per movente il capriccio e la scioperatezza.

Forse ci si dirà che colla nostra maniera di vedere noi lasceremo scontenti i partigiani del divorzio non meno che quelli dell'assoluta indissolubilità, che gli uni e gli altri per opposti fini si scaglieranno a noi contrari, e che dopo tutto sarebbe stato meglio di lasciar correre il mondo come va e non venir fuori con questa scrittura.

Certo ci rincrescerebbe se tale effettualmente dovesse essere il risultato della nostra fatica qualunque essa siasi. Ma scrivendo, noi non abbiamo in mira di renderci accetti a tutti, bensì di esprimere e difendere, come meglio sappiamo, le nostre idee tali quali sono.

All'acquisto di un tantino di popolarità preferiamo la franca, leale e sincera dichiarazione dei nostri principii che crediamo buoni ma che possono non esser tali, non pretendendo al privilegio dell'inerranza.

Nè il divorzio per mutuo consenso, nè l'assoluta indis-

solubilità si accordano colle nostre radicate ed incrollabili convinzioni; quindi senza ritegno combattiamo l'uno e l'altra, ed avvenga quel che può, e sia di noi quello che vorrà essere.

CLXXX.

Passandoci adunque degli articoli che si occupano delle modalità affin di ottenere il divorzio per mutuo consenso, giova ora toccare degli effetti del divorzio per causa determinata, omettendo sempre le disposizioni che particolarmente concernono gli effetti del divorzio per consenso scambievole.

Art. 295. — « I coniugi una volta divorziati non possono rimaritarsi ».

Non così presso i Romani, i quali permettevano agli sposi divorziati di ricongiungersi in matrimonio, salvochè il divorzio avesse avuto luogo per causa di adulterio.

Noi non siamo di certo per l'art. 295.

Non è impossibile di vedere scomparire i motivi che resero il divorzio necessario, epperò non vediamo perchè si debba ai coniugi divorziati togliere la facoltà di stringersi nuovamente in matrimonio, se tale è il loro fermo desiderio.

In conferma del nostro parere troviamo la maggior parte dei codici delle culte nazioni ammettere il nuovo matrimonio fra i coniugi divorziati, sprezzando le ragioni ad-

dotte dai comentatori che si sono stillati il cervello per giustificare il disposto dell'art. 295.

Coteste pretese ragioni porterebbero eziandio a vietare la riconciliazione ai coniugi separati *quoad mensam et thorum*. Ora noi crediamo che la riconciliazione vuol esser sempre una porta dischiusa pei coniugi sia semplicemente separati, sia divorziati.

Sarebbe peraltro conveniente di prescrivere che i coniugi divorziati non possono rimaritarsi che dopo un certo lasso di tempo, dopo tre anni, per grazia d'esempio, dal loro divorzio.

Art. 296. « In caso di divorzio per causa determinata, la donna divorziata non potrà contrarre nuove nozze, se non dieci mesi dopo pronunziato il divorzio ».

A Roma, avvenuto il divorzio per causa determinata, la donna innocente poteva rimaritarsi dopo un anno. Se colpevole, doveva aspettare cinque anni, e le veniva anche vietato del tutto il secondo matrimonio, qualora avesse commesso adulterio.

Così la legislazione romana era in proposito assai più precisa e completa. L'art. 296 doveva almanco stabilire le cautele a prendersi per assicurare la sorte del figlio o figlia che può venire alla luce nei dieci mesi dopo che il divorzio fu pronunziato.

Art. 298. « In caso di divorzio ammesso per causa di adulterio, il coniuge colpevole non potrà mai stringer matrimonio col complice del suo delitto.

« La donna adultera sarà condannata colla stessa sentenza e ad istanza del Pubblico Ministero, alla reclusione in una casa di correzione per un lasso di tempo che non sia minore di tre mesi nè maggiore di due anni ».

La seconda parte di questo articolo del codice civile è stata abrogata dall'art. 390 del codice penale del Belgio, così concepito:

« Il procedimento e la condanna per adulterio non potrà aver luogo che dietro istanza del coniuge che si crede offeso ».

E nell'art. 387 dello stesso codice penale belga sta scritto:

« La moglie convinta d'adulterio sarà condannata alla pena del carcere da tre mesi a due anni. Resta in facoltà del marito di arrestare l'effetto di questa condanna consentendo a riprendere sua moglie ».

L'art. 388 dice: « La pena prescritta dall'art. 387 è applicabile al complice della donna adultera ».

Secondo il diritto romano, accordato il divorzio per causa di adulterio, la moglie colpevole, non poteva mai maritarsi col complice; ella veniva chiusa in un convento pel rimanente della sua vita, a menochè il marito non volesse riprenderla nel corso dei primi due anni, ed allora il matrimonio si considerava come se mai fosse stato rotto. Al marito adultero non era vietato sposare la sua concubina, ove questa non avesse veduto sciogliere il suo matrimonio perchè convinta di adulterio e si fosse così resa incapace di rimaritarsi.

Inutile di osservare quanto giusta e necessaria è la disposizione dell'allegato articolo 298 del codice civile in vigore nel Belgio. Lo sposo adultero non deve trovare nel giudizio che lo condanna un nuovo mezzo di soddisfare la sua rea passione.

Si avverta che la parola reclusione non vuol qui esser presa nel senso speciale attribuitole dal codice penale.

CLXXXI.

Art. 299-301. « Per qualunque causa abbia avuto luogo il divorzio, eccetto il caso di reciproco consenso, il coniuge contro cui si è ammesso il divorzio, perderà tutti gli utili che l'altro coniuge gli aveva guarentiti o nel contratto matrimoniale o dopo il matrimonio. Il coniuge che nella causa di divorzio risultò parte innocente, conserverà gli utili ottenuti dall'altro coniuge, benchè cotesti utili fossero stati stipulati reciprocamente.

« Se i coniugi non avessero stabilito alcun utile, o se gli utili convenuti non sembrassero sufficienti per assicurare la sussistenza del coniuge che avanzò la dimanda di divorzio, il tribunale gli potrà assegnare, sui beni dell'altro coniuge, una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite del coniuge che fu trovato colpevole. Questa pensione sarà rivocabile ove ne cessasse il bisogno ».

È naturale che il coniuge contro di cui si pronunziò il divorzio, non abbia a conservare i vantaggi assicuratisi col

contratto di matrimonio. Egli si rende indegno di ritenerli quando nel giudizio rimane convinto di fatti talmente gravi, che dànno luogo al divorzio.

Egli non può essere autorizzato a godere un beneficio « che doveva essere il prezzo di una costante affezione o delle più assidue cure. Egli ha violato la prima condizione del contratto e non è ammesso a reclamarne le disposizioni ».

Lasciare al coniuge la sicurezza di conservare tutti i vantaggi risultanti dal contratto matrimoniale anche quando la sua condotta provochi il divorzio, non è dirgli che quando è stanco di vivere col suo coniuge faccia pur di tutto perchè quest'ultimo dimandi il divorzio?

Nello scopo di punire il coniuge colpevole, la legge saviamente gli vieta di potere rivocare i vantaggi accordati all'altro coniuge, benchè fuori di questo caso tali vantaggi sieno rivocabili.

Può però avvenire che nessuna stipulazione di utili siasi fatta ed il coniuge innocente si trovi sprovvisto di ogni mezzo, la legge allora obbliga l'altro sposo a somministrargli una pensione alimentaria. Venendo a morte il coniuge che paga la pensione, ne restano tenuti gli eredi, dovendosi la ripetuta pensione prelevare dai beni del defunto.

A Roma qualunque fosse il motivo del divorzio, tranne il consenso scambievole, il coniuge colpevole perdeva a profitto dell'altro, la sua dote o la donazione che gli era

stata fatta per causa di nozze, con riserva della nuda proprietà che spettava ai figli. Lo sposo colpevole perdeva altresì le donazioni ottenute dall'altro durante il matrimonio, ma conservava quelle fatte per contratto matrimoniale.

In caso di adulterio, dedotta la dote o la donazione nuziale a favore del coniuge innocente, si apriva immantinente la successione dello sposo adultero. Se questi non lasciava nè discendenti, nè ascendenti, i suoi beni andavano al fisco.

Per ciò che è alla donna adultera, i di lei beni passavano al convento per un terzo, per due terzi o per l'intero, secondo che ci fossero discendenti o ascendenti o nessun successore.

Fatto il divorzio, il marito riprendeva la sua donazione per causa di nozze, la moglie la sua dote.

Se il coniuge colpevole non aveva portato dote, nè fatta alcuna donazione nuziale, perdeva, a vantaggio del coniuge innocente, il quarto de' suoi beni sino a concorrenza di un *maximum* rispondente a circa 110 mila franchi, con riserva della nuda proprietà a favore della prole, se prole ci fosse.

Se ne togli la disposizione per la quale i beni dell'adultera andavano in tutto od in parte ad un convento, i romani regolavano meglio gli effetti del divorzio quanto alla parte finanziaria, giacchè non perdevano d'occhio l'interesse dei figli e sufficientemente vi provvedevano, laddove nei tre articoli 299, 300 e 301 del codice vigente nel Belgio i figli non sono neppure nominati.

Bisognava poi distinguere se anche il coniuge che ha ottenuto il divorzio è stato trovato colpevole. Se un coniuge, esempigrazia, ha commesso sevizie contro l'altro, può darsi ch'egli sia stato a ciò indotto dagli atti colpevoli dell'altro coniuge. Occorreva dunque dire chiaramente che il coniuge il quale ha ottenuto il divorzio conserva i vantaggi nuziali, solamente quando egli non si è reso colpevole di tali azioni, che avrebbero legalmente motivato contro di lui una dimanda di divorzio.

Per ciò che si è alla pensione alimentaria da assegnarsi al coniuge che ha ottenuto il divorzio, noi non veggiamo perchè tale pensione non possa eccedere il terzo delle entrate dell'altro coniuge. Può ben darsi che cotesta terza parte non arrivi a formare una sufficiente pensione.

Non essendoci prole, siccome il coniuge colpevole induce l'altro al divorzio, invece di lasciare al primo la libertà di peggiorare la sorte del secondo, dovrebbesi all'incontro obbligar quello a migliorare la condizione di questo, imperocchè altrimenti non che punito, il coniuge colpevole troverebbe nel divorzio il suo tornaconto anche per la parte finanziaria. E frattanto numerosi sono i casi, in cui la pensione alimentaria ridotta al terzo legale degl'introiti del colpevole, renderebbe la condizione dell'innocente materialmente più trista.

Perchè non poter portare quella pensione sino ad assorbire la metà degl'introiti del coniuge reo? Perchè la sorte dei coniugi dopo il divorzio non deve rendersi uguale?

La legge doveva poi ordinare che la pensione cesserebbe non solamente cessando il bisogno, ma benanco nel caso in cui la condotta del coniuge sinora incolpevole, diventerebbe sregolata e scandalosa. Non è prudenza accordare una pensione al coniuge senza chiedergli e mettergli per patto di conservare la buona riputazione. La pensione non vuol essere come un invito ed un incoraggiamento di scialare e correre a scavezzacollo alla barba del codice penale e dell'onore.

CLXXXII.

Art. 302-304. « I figli saranno affidati al coniuge che ha ottenuto il divorzio, salvochè il tribunale, sulla dimanda della famiglia o del procuratore del re, non ordini pel maggior vantaggio di essi figli, che tutti od alcuni di loro vengano affidati alle cure o dell'altro coniuge o di una terza persona.

« Qualunque sia la persona, cui i figli saranno commessi, il padre e la madre conserveranno il diritto di vegliare sul mantenimento e sull'educazione dei medesimi, e saranno tenuti a contribuirvi in proporzione delle loro sostanze.

« Lo scioglimento del matrimonio in seguito del divorzio, non priverà i figli già nati, di quei vantaggi ch'erano loro assicurati dalle leggi, o dalle convenzioni matrimoniali dei loro genitori; ma non si farà luogo ai diritti e vantaggi

dei figli se non nella medesima guisa e nelle medesime circostanze in cui vi si sarebbe fatto luogo se non fosse avvenuto il divorzio ».

I figli erano anche per legge romana consegnati al coniuge innocente, tranne che l'autorità giudiziaria non disponesse, per ottenere il loro maggior bene, che tutti o parte fossero rimessi alle cure dell'altro coniuge.

Riguardo alla madre, questa regola valeva fino a tanto ch'essa non si rimaritasse.

Le spese di mantenimento e d'educazione incombevano al padre e sussidiariamente alla madre.

C'è dunque quasi conformità fra i precitati tre articoli della legge belga ed il diritto romano. Ecco parte del testo di quest'ultimo: *Si pater causam divortii dedit, apud matrem ad secundas nuptias non convolantem, liberi, patris expensis, educantur. Si contra, mater divortio causam dederit, apud patrem educari debent, nisi pater pauperior sit, quo casu mater apud se eos nutrire tenetur,* ecc.

Siccome dicemmo, anche quando i figli sono affidati ad un terzo per ordine del tribunale, il padre e la madre conservano la cura della loro educazione e del loro mantenimento coll'obbligo di contribuirvi a seconda del loro avere. E ciò è troppo giusto, poichè se i divorziati han cessato di esser coniugi non hanno cessato di essere genitori.

La legge poi non doveva interdire ai genitori di darsi pei figli quella cura e quella sollecitudine che la natura

inspira. Senza di questo, non rimarrebbe che la nuda obbligazione di contribuire alle spese degli alimenti e della educazione; mentre d'altro canto i figli allontanati per sempre dalla vigilanza e dall'occhio del padre e della madre, troverebbero ben picciol posto nel loro cuore.

Riepilogando, gli effetti del divorzio possono considerarsi nell'interesse dei coniugi, sia per la loro persona che pei beni, e nell'interesse dei figli. Gli effetti speciali del divorzio per causa determinata sono: 1° La donna divorziata non può rimaritarsi prima che trascorrano dieci mesi da che si pronunziò il divorzio (art. 296). 2° Nel divorzio pronunziato per causa di adulterio, tanto contro il marito quanto contro la moglie, il coniuge colpevole non può mai contrarre matrimonio col suo complice (art. 298). 3° Il coniuge contro del quale è decretato il divorzio per qualsiasi causa, tranne il reciproco consenso, perde tutti i vantaggi o assegnamenti di sopravvivenza fattigli dal coniuge nel contratto di matrimonio o dopo (art. 299). 4° Il coniuge attore, cioè quegli che ha ottenuto il divorzio non pur riprende i suoi beni e la sua parte nella comunione, ma conserva benanche tutti i vantaggi attribuitigli dall'altro coniuge, sebbene fossero stipulati reciprocamente (art. 300). 5° Nel caso poi che i coniugi non si avessero promesso alcun vantaggio ovvero i vantaggi stipulati non sembrassero sufficienti pel mantenimento del coniuge che ha ottenuto il divorzio, il tribunale ha facoltà di accordargli, sui beni dell'altro coniuge, una pensione alimentaria che non può

eccedere il terzo delle rendite di quest'ultimo (art. 301).
6° I figli restano affidati al coniuge che ottiene il divorzio, meno quando il tribunale disponga diversamente per il loro maggior bene.

CLXXXIII.

Dall' insieme di tutte le disposizioni onde il divorzio è regolato nel Belgio, si rileva che molteplici e considerevoli sarebbero le modifiche e le aggiunte a farsi, come sarebbe altresì urgente di operare una sottrazione, togliere cioè il reciproco consenso quale causa di divorzio.

Una lacuna rimarchevole ed ingiustificabile di questa legislazione sta nel non interessarsi abbastanza alla sorte dei figli, i quali debbono, in caso di divorzio, esser trattati colla più sollecita e squisita diligenza.

La maggiore e più seria objezione che si muove contro il divorzio è quella che riguarda la sorte dei figli. La legge deve anzi eccedere che scarseggiare nel procurar loro tutti i possibili vantaggi. A questo patto il divorzio si riconcilia i suoi nemici e cessa di adombrare i dubbiosi e i timidi.

Vorremmo altresì che nel Belgio si pensasse a diminuire le spese occorrenti pel procedimento di divorzio, poichè altrimenti il divorzio sta registrato nel codice, ma non esiste per la maggioranza dei cittadini. Stabilire un' instituzione dalla quale i più restano esclusi, è gittare fra i cittadini un pomo di discordia; è introdurre lo scompiglio nel buon andamento della cosa pubblica.

Ci fa eziandio brutto senso il vedere che la legge del divorzio in vigore nel Belgio si mostra indulgente col coniuge colpevole e par che voglia passar sopra e non dare importanza ai delitti che aprono l'adito al divorzio. È obbligo del legislatore di eliminare questo sospetto, perchè al legislatore più che ad ogni altro dovrebbe premere di mantenere anzi di aumentare l'incanto ed il culto di tali interessanti instituti, quali sono il matrimonio e la famiglia. Governandosi con disinvoltura e trascuranza su questo punto, i legislatori offrono un bruttissimo esempio ed instillano nell'animo dei cittadini l'indifferenza e la rilassatezza nelle cose matrimoniali. Con che garbo si lagnerebbero essi poi, se le cose volgono a male ed i brontoloni vestono a gramaglia e vanno attorno annunziando il finimondo?

Nel Belgio le cause di divorzio sono troppe; le modalità o forme di procedimento piuttosto confuse ed intrigate; i provvedimenti per l'interesse dei figli, scarsi ed insufficienti; le pene contro i coniugi colpevoli, leggiere e blande; le disposizioni concernenti gl'interessi finanziari dei due coniugi, poche e mal divisate; tutto il sistema, lontano da quanto la scienza e la pratica hanno da tanti anni suggerito.

Per questi motivi non possiamo proporre la legislazione del divorzio vigente nel Belgio come degna di essere imitata e trapiantata presso altre nazioni.

Noi non vediamo per che cosa i legislatori del Belgio

non si risolvono ad abrogare tutte quelle disposizioni del codice napoleone che non hanno la piena approvazione della ragione e non sono consone alle esigenze dei tempi.

Nel Belgio si sono portate interessantissime varianti al codice napoleone, per es., in ciò che spetta alle ipoteche; si sono emesse moltissime istruzioni ministeriali per un gran numero di articoli dello stesso codice, e nondimanco si è mantenuto lo *statu quo* per la gravissima bisogna del divorzio, — per quella materia che più urge regolare colla maggior perfezione possibile.

L'art. 14 della Costituzione belga garentisce la libertà dei culti; però tutti sanno che nel Belgio non solo il cattolicismo è la religione dominante, ma il clericalismo tiene sovente il mestolo.

Un nostro amico, pochi giorni fa, intrattenendosi con noi di cose politiche, parlava del Belgio con un certo sprezzo per la ragione appunto che quivi il clericalismo ha, come suol dirsi, voce in capitolo e non tanto raro avviene vedere i clericali al Potere. Noi prendevamo le difese di quello Stato rapportandocene alla libera Costituzione belga ed alla commendevole organizzazione del parlamentarismo e dei pubblici ordinamenti.

Ma non si può mettere in forse che quello è un paese sovratutto cattolico e che i clericali vi fioriscono più che in Francia ed in Italia. Cionullaostante il Belgio non si è lasciato sopraffare da preoccupazioni religiose e da vani scrupoli ed ha voluto che il divorzio non cessasse di far parte della sua legislazione civile.

Che il Belgio frattanto compia l'opera e dia mano a modificare la legge del divorzio conformamente al desiderio dell'epoca.

Esso allora si renderà più ammirevole, ridurrà i suoi nemici al silenzio, e quanti sono amanti della civiltà e del progresso applaudiranno di cuore e segneranno a dito il Belgio anche per ciò che si riferisce all'instituzione del divorzio.

CLXXXIV.

Lasciando che i legislatori di quella nazione ci riflettano su a loro comodo, noi ci allontaniamo per visitare altri luoghi.

Dopo una deliziosa corsa in ferrovia, entriamo nella Prussia, nella terra che in questi ultimi anni ha toccato l'apogèo della gloria militare e raggiunto il primato nelle imprese guerresche.

Apriamo l'*Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten* e vediamo quali sono le disposizioni che concernono il divorzio.

Può succedere che un matrimonio sia nullo sin dal suo cominciamento, e si dànno casi in cui un matrimonio legittimo sia dipoi rotto per certi motivi.

Molteplici sono le cagioni che in Prussia dischiudono l'entrata alla dichiarazione di nullità di matrimonio, ma noi tralasciamo di parlarne perchè non entrano nei confini del nostro trattato.

Passiamo perciò a discorrere senz'altro del divorzio.

Un matrimonio può mediante sentenza giudiziaria essere sciolto:

1° Per adulterio. Quando uno degli sposi si è reso colpevole d'adulterio, l'altro è autorizzato a chiedere il divorzio (*Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten.* Parte seconda. Titolo primo, § 670). Se la moglie ha commesso adulterio non può opporsi al divorzio, adducendo che anche il marito abbia perpetrato lo stesso delitto (§ 671). La sodomia ed altre di questa fatta innaturali colpe vengono considerate come adulterio (§ 672). Vale lo stesso per altri illeciti commerci che dànno ben fondata presunzione di offesa fede coniugale (§ 673).

2° Per malizioso abbandono. Il matrimonio può rompersi quando uno degli sposi maliziosamente abbandona l'altro (§ 677). Il semplice cambiamento di domicilio non è riguardato come abbandono malizioso (§ 678). Ove il marito scelga un nuovo domicilio e la moglie non voglia seguirlo a malgrado di un'intima giudiziaria, quegli è autorizzato a chiedere il divorzio (§§ 679 680). Ma la moglie non è tenuta a seguire il marito se questi si allontana dal regno per delitti o per motivi contrari alla legge (§ 681). Ove il marito ostinatamente e senza sufficiente motivo ricusi di ricevere la moglie nel suo nuovo domicilio, ad essa moglie è data facoltà di chiedere il divorzio (§ 684). Se la moglie lascia il marito senza il consenso di questi e senza legittimo motivo, il giudice le fa intimare di ritornare presso

il marito. Ove l'intima giudiziaria resti infruttuosa, il marito può avanzare dimanda di divorzio (§§ 685 686). Se la moglie si è allontanata dalla casa del marito per propria volontà e senza legittimo motivo e poi ritorna, il marito non è obbligato a riprenderla sinchè non si accerti da testimoni degni di fede che in quel frattempo la moglie abbia tenuto intemerata condotta (§ 687). Se la dimora del coniuge che si allontanò non è conosciuta, o egli si è trasferito in parte dove l'intima giudiziaria non può raggiungerlo, e se d'altro canto si stabilisce una forte presunzione che il coniuge partito abbia avuto il proposito di abbandonare l'altro, si lascia trascorrere un anno nel quale il coniuge rimasto fa di tutto per sapere dov'è il suo consorte. Qualora ogni tentativo riesca vano, dopo due anni, oltre il primo, si dà luogo al divorzio. Quandanche si sappia che il coniuge si sia allontanato per motivi leciti e rilevanti, dopo dieci anni il coniuge rimasto può dimandare che si dichiari la morte dell'assente (§§ 688-693).

3° Il caparbio e costante diniego del dovere coniugale è messo a paro dell'abbandono malizioso (§ 694). Un coniuge, il quale col suo contegno, durante o dopo il congiungimento, impedisce di asseguire lo scopo legale dello stesso, dà all'altro coniuge motivo di divorzio (§ 695).

4° L'impotenza totale ed inguaribile venuta dopo il matrimonio, autorizza il divorzio (§ 696). Lo stesso vale per altri malori che muovono nausea e ribrezzo o impediscono del tutto l'adempimento degli scopi del matrimonio (§ 697).

5° L'alienazione mentale può essere cagione di divorzio quando è durata per più di un anno senza probabile speranza di miglioramento (§. 698).

6° Quando un coniuge attenta alla vita dell'altro o commette contro questo, azioni che pongono a rischio la di lui vita o salute, la parte lesa è autorizzata a sporgere dimanda di divorzio. Succede lo stesso se si tratta di rude ed ingiuste offese dell'onore o della libertà personale dell'altro coniuge. Tali ingiurie per autorizzare il divorzio vogliono essere fatte maliziosamente e ripetutamente (§§. 699-702). Le discordie e le contese possono far luogo al divorzio quando sono arrivate a tal grado da mettere a pericolo la vita o la sanità del coniuge innocente (§. 703).

7° Grossi delitti contro gli altri, delitti, pei quali un coniuge è condannato ad ignominiose pene di lavori forzati o carcerazione in fortezza, mettono il coniuge innocente al caso di avvalersi del divorzio. Il medesimo ha luogo quando maliziosamente e falsamente un coniuge viene di tali delitti accusato dall'altro avanti i tribunali, e quando un coniuge con azioni illecite e premeditate pone l'altro a pericolo di perdere la vita, l'onore, l'impiego od il mestiere (§§. 704-706). Allorchè un coniuge esercita un mestiere vergognoso, l'altro ha diritto al divorzio (§. 707).

8° La vita disordinata di uno dei coniugi offre occasione di divorzio. A richiesta dell'altra parte, il giudice prende quelle misure che possano migliorare il colpevole e ripa-

rare alle conseguenze spiacevoli dell'ubbriachezza e della scioperatezza. Se esso colpevole tien duro e persiste nei suoi disordini, dietro ulteriore istanza del coniuge innocente, il matrimonio può sciogliersi (§§. 708-710).

9° Negare il mantenimento è un'altra causa di divorzio. La moglie è autorizzata a chiedere la rottura del coniugio, allorchè il marito per commessi delitti, stravizi o disordinata amministrazione non può più mantenerla. Se il marito ricusa di mantener la moglie, il giudice deve stabilire il sostentamento di essa moglie secondo la posizione del marito, obbligandolo con mezzi forzosi all'esecuzione dei dati provvedimenti. Ove ciononostante il marito si ostinasse nella sua negativa, la moglie può intraprendere un procedimento di divorzio, beninteso che il giudice è in ogni caso tenuto di adoperarsi per conciliare gli sposi (§§. 711-714).

10° Il cambiamento di religione va incluso nei motivi di divorzio. In Prussia un cristiano non può stringer matrimonio con persona, la quale secondo i principii della sua religione non può assoggettarsi alle leggi cristiane sul matrimonio (§. 36). Ora un coniuge cambiando la religione da lui sinora seguita porge all'altro il diritto di chiedere il divorzio, se si tratta di differenza di religione che sin dal principio induce impedimento al matrimonio giusta il paragrafo 36 del codice generale.

11° Finalmente l'avversione invincibile *(unüberwindliche Abneigung)* offre il destro d'inoltrare un'azione per di-

vorzio. I matrimoni senza prole possono essere sciolti per causa di mutuo consenso purchè non sieno a temersi nei due coniugi nè leggerezza di mente, nè impeto, nè segreto costringimento. Non è lecito pronunziare il divorzio per pretesa avversione quando non può provarsi con ragioni legali. Tuttavia è concesso al giudice di dichiarare lo scioglimento del matrimonio nei particolari casi, in cui dal contenuto degli atti si deduce che la ripugnanza è così forte e profonda, da non lasciare alcuna speranza per la riconciliazione o pel conseguimento degli scopi del matrimonio. Ma in questa congiuntura, quel coniuge, che senza determinata causa legale, contro il consenso dell'altro si ostina a voler divorziare, vien dichiarato parte colpevole, e dal giorno della sentenza di divorzio il coniuge innocente prende la sesta parte dei beni del colpevole (§§. 716-718 e 786).

CLXXXV.

Per andar lesti, senza occuparci del procedimento, limitiamoci a dare uno sguardo alle disposizioni principali relative agli effetti del divorzio.

Generalmente la moglie ha la scelta, o di ritenere il nome del marito divorziato o di riprendere il nome del suo casato o della sua vedovanza, specialmente quando nella causa di divorzio essa non fu dichiarata colpevole. Ma se tale venne dichiarata, non può contro il volere

del marito divorziato portare il di lui nome (§§. 741-742).

Sciolto il matrimonio, i già coniugi debbono dal tribunale competente esser separati anche nei loro beni (§§. 743-744).

Nei processi di divorzio si vuole indagare e stabilire se alcuna delle due parti e quali di esse sia la colpevole. Quando la colpa sta per ambo i coniugi, bisogna esaminare se alcuno di essi e quale fosse stato maggiormente colpevole, avesse cioè maggiormente contribuito allo scioglimento del matrimonio (§§. 745-746). Nei quattro paragrafi che tengono dietro, la legge dà alcune norme per decidere quale dei due coniugi debba nei differenti casi esser ritenuto per più colpevole.

Ove da ambo i lati uguale sia stata la colpa, non essendoci comunità di beni, la divisione del patrimonio si fa come se il coniugio si fosse sciolto per causa di morte (§. 751). Seguono altri dettagli intorno a tale divisione, come, per esempio, che i due coniugi conservano le donazioni che si fecero prima o durante il matrimohio; che le donazioni per causa di nozze, fatte non dagli sposi tra loro ma da altri, vengono spartite in uguali porzioni; che se il maritaggio era stato concluso con comunità di beni, ogni coniuge riprende le sostanze portate nel matrimonio od acquistate durante lo stesso per reditaggi, legati, donazioni o semplici casi fortuiti, ed il resto si divide in parti uguali fra i due coniugi senza pregiudizio dei diritti dei creditori, ecc. (§§. 752-758).

Allorchè il matrimonio è sciolto per alienazione mentale di uno dei coniugi, l'altro deve provvedere al mantenimento dell'infelice, se questi è sprovvisto di mezzi (§. 759). Lo stesso ha luogo se il matrimonio si sciolse per impotenza od altro vizio corporale, sopraggiunto durante il matrimonio ad uno dei coniugi senza di lui colpa (§. 760). I paragrafi 761-765 s'intrattengono ancora sulla divisione degli averi dei coniugi, sempre nel caso che niuno di loro sia stato giudicato maggiormente colpevole nello scioglimento del matrimonio.

Anche quando uno dei coniugi è stato dichiarato innocente, e l'altro colpevole, gl'interessi pecuniari si regolano come se la morte di uno di essi avesse rotto il matrimonio, tranne certi privilegi a favore dello sposo innocente. Questi gode di tutti i vantaggi che la legge stabilisce pel coniuge sopravvivente. L'usufrutto del marito sulla dote della moglie cessa dal giorno che si pubblica la sentenza di divorzio. Se il marito ricorre in appello ed il ricorso viene rigettato, gli effetti della sentenza di prima istanza hanno luogo sin dal giorno in cui la sentenza fu pubblicata. Se la parte colpevole è il marito, la moglie ha la scelta, o d'imprendere essa stessa per l'anno in corso l'amministrazione dei suoi beni fondiari, ovvero di chiedere la nomina di un amministratore a spese del marito (§§. 767-772).

La parte incolpevole conserva i doni ricevuti in occasione delle nozze, e può chiedere la restituzione dei doni da essa fatti, se esistono ancora. Il marito innocente ri-

tiene per sè la dote promessa, e quella che ha effettualmente data può detrarre dalle sostanze della moglie, come se fosse un credito. Il coniuge incolpevole può dimandare la restituzione eziandio dei regali fatti durante il matrimonio. Le donazioni fatte da un terzo nella solennità delle nozze o durante il matrimonio sono considerate come comuni ai coniugi, se non furono destinate espressamente ad uno di loro, o se dalla natura di tali donazioni non si rileva ch'esse dovevano servire all'uso esclusivo di un solo dei coniugi. Per le spese della celebrazione del matrimonio, nessuna delle parti può ripetere nulla (§§. 773-777). Fanno seguito cinque paragrafi riguardanti la divisione dei beni che ai coniugi possono venir dati da terze persone.

CLXXXVI.

Una volta che le sostanze dei due coniugi divorziati sono state divise giusta le cennate norme di legge, si considera che il coniuge colpevole sia morto; e quando non si siano stipulati contratti sulla futura eredità, ed il matrimonio si sia sciolto per adulterio, volontario abbandono, ostinato diniego dei doveri coniugali, attentati alla vita, alla salute, alla libertà ed all'onore, false accuse portanti pericolo nella vita, nell'onore, nell'impiego, o per impotenza proveniente da colpa, allora il coniuge innocente prende, per indennità, la quarta parte delle sostanze del coniuge colpevole. Se altre cause diedero luogo al divorzio,

al coniuge innocente spetta come indennizzo la sesta parte dei beni del coniuge colpevole. I fedecommessi e tuttociò che non può essere alienato dal coniuge colpevole, non va incluso nello stabilire l'indennità in parola. Se nello applicare il valore ai mobili, fondi, ecc., ci sia dissenso, si sta alla tariffa giudiziaria. Dai beni del coniuge colpevole si prelevano soltanto quei debiti che esistevano quando si cominciò il processo di divorzio (§§. 783-790).

I sette paragrafi 791-797 continuano a dare altre regole per l'indennità.

In luogo di simigliante indennità, la moglie può chiedere il mantenimento adattato al suo stato, vita naturale durante, a spese del marito colpevole, giusta le determinazioni del tribunale (il quale terrà conto dei beni già rimasti alla moglie) e con garentigia sui beni di esso marito. Se le condizioni finanziarie del marito diventano più floride, la moglie non può chiedere un migliore mantenimento, bensì una migliore sicurtà pel mantenimento già fissato. Questo mantenimento spetta alla moglie, anche quando essa passa a seconde nozze. Allorchè morendo il marito, l'eredità da lui lasciata è tanto scarsa, che il mantenimento della moglie assorbisce più di metà di cotesta eredità, la moglie ha la scelta, o di lasciare ridurre a metà la spesa assegnata pel suo mantenimento, o di prendere sulla ripetuta eredità la parte che la legge le accorda, cioè il quarto od il sesto, senza tener conto del mantenimento sinora goduto (§§. 798-808).

Ove il marito innocente non possa, per motivo di età, di malattia o di altre sventure, guadagnarsi da vivere convenevolmente, in luogo di prelevare sul patrimonio della moglie colpevole il sesto od il quarto ai termini di legge, può chiedere che gli sia accordato il mantenimento confacente al suo stato, ed allora vale per lui quanto di sopra è stabilito per la moglie incolpevole (§§. 809-810).

Nel caso che gli sposi avessero contratto matrimonio col sistema della comunione di tutti i beni, la parte innocente può scegliere, o di prendere la metà dei beni comuni, o di dimandare la separazione de' patrimoni. Ove si sia seguito questo secondo partito, divisi i patrimoni, il coniuge colpevole deve dare sulla sua parte al coniuge innocente il quarto od il sesto a titolo d'indennità; ma questa non è più dovuta, qualora il coniuge incolpevole abbia prescelto di prendere la metà dei beni comuni, dai quali bisogna in ogni caso togliere i debiti fatti pria della richiesta di divorzio. Dato che i coniugi avessero contratto la sola comunione degli utili, si procede alla divisione di questi utili, e la porzione che tocca al coniuge colpevole si riunisce alle altre di lui sostanze per detrarne il quarto o il sesto quale indennizzo a favore del coniuge innocente (§§. 811-822).

Se la parte colpevole non può dare alla parte innocente nè indennità, nè mantenimento, sarà, secondo le circostanze, condannata alla prigionia od ai lavori forzati da quindici giorni a tre mesi (§. 823). I paragrafi 824-826 par-

lano di contratti stipulati per l'indennità, di cui sopra è parola.

Gli eredi del coniuge offeso sono autorizzati a continuare il processo di divorzio per la divisione dei beni, se il testatore morì pria che si fosse potuto venire ad una conciliazione. Gli eredi hanno facoltà di chiedere la restituzione di tutto il patrimonio del testatore, se il coniuge sopravvivente ha cagionato la morte di esso testatore, ovvero gli ha impedito con mezzi violenti di avanzare la sua azione di divorzio avanti i tribunali. La divisione dei beni si fa secondo le regole dalla legge prescritte, e la parte colpevole perde tutti i vantaggi che altrimente avrebbe goduto sull'eredità del coniuge morto. Gli eredi del coniuge innocente possono chiedere un'indennità sui beni del coniuge colpevole allora solamente quando tale indennità fosse stata aggiudicata al testatore prima ch'egli morisse, e dopo che la sentenza di divorzio avesse acquistato la forza di cosa giudicata. Nel caso di comunione di beni, spetta agli eredi la scelta, che, come vedemmo, tocca al coniuge innocente. Se il coniuge innocente aveva avuto assegnato il mantenimento in luogo d'indennizzo, gli eredi possono reclamare soltanto gli arretrati che per avventura ci fossero sino alla morte del testatore. Se il coniuge colpevole muore prima che la sentenza di divorzio diventasse cosa giudicata, sono nulle tutte le sue disposizioni di ultima volontà, colle quali egli avesse avuto in mira di ridurre la parte che per legge o contratto si aspetta al coniuge incolpevole (§§. 827-833).

CLXXXVII.

Sciolto il matrimonio per sentenza giudiziaria, il figlio nato pria che passino trecento e due giorni dalla dichiarazione del divorzio, gode i diritti di figlio legittimo. Se il padre non vuole riconoscere il nuovo nato per suo figlio, è tenuto a provare che suo non può essere (Parte seconda. Titolo secondo, §§. 40-41). Il codice s'intrattiene dello stesso soggetto nei paragrafi 42-49 e passa poi a parlare nei paragrafi 50-91 dei figli nati da matrimoni nulli od invalidi, dei diritti e dei doveri dei figli.

Avvenuto il divorzio, i figli devono per regola essere educati dal coniuge innocente. Se la parte colpevole è il padre, e la causa del divorzio non è stata tale da far nascere la fondata presunzione di cattiva educazione, il padre può avanzare istanza perchè a lui sia affidata l'educazione dei figli. La cura della prole d'ambo i sessi fino all'età di quattro anni resta alla madre bench'ella fosse stata trovata parte colpevole, purchè la causa del divorzio non abbia mostrato in essa un tal perfido carattere da far temere che la prole sarà trascurata. Se nessuno dei coniugi fu dichiarato colpevole, la prole sarà, fino ai quattordici anni compiuti, educata dalla madre, e d'allora in poi dal padre. Ma essendoci prole di sesso femminile, il giudice può eziandio dopo quell'età lasciar le figlie alla madre. È altresì in facoltà del giudice di rivocare, ad istanza di uno dei coniu-

gi, i dati provvedimenti quando comincia una forte presunzione di negligenza o di cattiva educazione. Allorchè queste presunzioni si manifestano al tempo che si dichiara il divorzio ed a carico di tutti e due i coniugi, il curatore destinato alla prole fa al giudice delle proposte intorno all'educazione di essa prole, e il giudice prende le misure necessarie. Lo stesso avviene quando cotali presunzioni sorgono o vengono a scoprirsi dopo che si è fatto il divorzio, senza che perciò sia necessario di aspettare una istanza dall'altro coniuge (§§. 92-100).

Se entrambi i genitori od uno di essi furono esclusi dall'educare la prole, non deve loro proibirsi del tutto l'accesso ad essa prole, spettando al giudice lo stabilire il modo ed il numero di siffatte visite. Le spese dell'educazione debbono principalmente essere a carico del padre, ma questi può chiedere dalla madre, nel caso ch'essa sia dichiarata colpevole, di contribuire secondo la sua condizione, sino alla metà tutt'al più della spesa richiesta. Se l'educazione dei figli è stata sino ai quattro anni lasciata alla madre, dichiarata colpevole, incombe ad essa farne le spese; qualora sino a questa età, la cura della prole sia stata affidata ad altri, l'occorrente vuole essere principalmente fornito dalla madre. Se il padre non ha alcun mezzo di pagare le spese dell'educazione, resta alla madre l'obbligo di provvedervi, quandanche sia stata nella causa di divorzio dichiarata innocente (§§. 101-107).

Quando uno dei genitori fu giudicato colpevole, è te-

nuto a dare ai figli provenienti dal matrimonio ora sciolto, tanto quanto sarebbe la loro legittima, se il matrimonio fosse stato rotto per causa di morte, prelevando quello che giusta le accennate norme spetta al coniuge innocente (§§. 458-459). La legittima poi è, secondo il codice prussiano, un terzo, quando c'è uno o due soli figli; quando questi sono tre o quattro, la metà; quando più di quattro, due terzi di ciò che ogni figlio prenderebbe nella successione intestata *(Ib.* Parte seconda. Titolo secondo §. 392).

Se tutti e due i genitori furono dichiarati colpevoli, la legittima dei figli si prende dal patrimonio del padre e da quello della madre. Questa legittima pei figli è dovuta solo quando il coniuge innocente od il tutore di essi figli espressamente lo richiedano, sostenendo e, nel caso che ci sia opposizione, provando che il coniuge colpevole si è dato a scialacquare il suo patrimonio. E questa dimanda può farsi eziandiochè sia scorso del tempo da che il matrimonio si sciolse, quante volte il coniuge colpevole può esser convinto di aver cominciato a dissipare i suoi averi. Della legittima la proprietà va ai figli; l'amministrazione e l'usufrutto al genitore, dai beni del quale si è presa. Egli deve dar sicurtà solo in quei casi, in cui un padre è tenuto a prestarla per le sostanze particolari appartenenti ai figli (§§. 460-463). Seguono altri paragrafi sulla legittima, come per es., che vivendo il genitore i figli non possono disporre della legittima nè per patti tra vivi nè per atti di ultima volontà; che il godimento di questa legittima non esclude i figli dalla futura eredità dei genitori divorziati, ecc.

Se il genitore muore intestato, i figli succedono come per legge. S'egli fa testamento, è obbligato ad assegnare la legittima ai figli sopra gli attuali suoi beni. La legittima è a detrarsi, al pari di un debito, dall'asse ereditario. Solo nel caso che ci sieno figli nati da padre o madre diversa, da chi fa il testamento procreati in altro matrimonio, cotesti figli debbono imputare, cioè mettere in conto la loro prima legittima. Se quando si scioglie il matrimonio, i figli sono maggiorenni, resta in loro balia se vogliono o no far uso del diritto di chiedere la legittima. Ove i figli fossero minorenni, il curatore nominato dal giudice nel procedimento di divorzio è tenuto di dimandare, ed occorrendo far garentire, la legittima di essi figli (§§. 472-477).

CLXXXVIII.

I nostri benevoli lettori si sentono certamente travagliati da stanchezza e da nausea, se hanno avuto il coraggio di percorrere tutti gli addotti articoli di legge. Poveri articoli di leggi, siete nati sotto l'influsso della stella brutta, avete il detestabile privilegio di chiamare un sonno invincibile sulle pupille e di dare maledettamente ai nervi in ispecie delle signore. Fra un codice di leggi ed una signora non ci può essere d'ordinario che terribile INCOMPATIBILITÀ D'UMORI e guerra spietata. Alquante sere fa ci fece gran senso vedere una bella e distinta dama sui ventisei anni dimandare a suo suocero e scorrere gli ar-

ticoli di una legge risguardante .... indovinate che cosa .... nientemeno che SOGGIOGAZIONI! Ma una rondine non fa primavera. La sorte avversa degli articoli di legge non sarà perciò migliorata o resa più tollerabile.

Frattanto per quanto siamo convinti che alle umane creature in generale, ed alle donne in particolare, gli articoli di legge fanno, come le sorbe immature, legare i denti e mettere in tenzione i muscoli della noia e dell'impazienza, per altrettanto non possiamo astenerci di offrire a chi legge questa sgradita ed amara bevanda. Abbiamo in corpo una gran paura, giova ripeterlo, che questa terza parte del nostro povero lavoro riuscirà più incresciosa che le due prime, e ci farà perdere quel pò di attenzione e di compatimento, che le lettrici s'erano per avventura indotte ad accordarci, e che noi riguardavamo come generosa rimunerazione delle lunghe ore tolte ai passatempi e spese a scrivere. Ma ciononostante non abbiamo saputo risolverci a tralasciare di aggiungere alle due prime una terza parte, perchè, secondo dicemmo, la consideriamo come un necessario complemento.

Era difatti indispensabile che dal campo delle idee e delle particolari opinioni dei filosofi si passasse a quello della realtà; che si mostrasse come le nostre non sono ubbie, allucinazioni o sogni d'infermo; che si facesse vedere che il divorzio non forma una teorica ricettata in menti obese ed in cuori adiposi, bensì un fatto certissimo ed attuale. Era indispensabile indicare che i codici stranieri

contengono una filastrocca di articoli sul divorzio, come gli hanno sulla patria potestà, sulla tutela, sul possesso, sulle successioni, ecc.

Giusto ieri a sera, stando a pranzo, un nostro amico, il quale è ricco ma fa economia sino all'osso e d'ordinario spende meno che un modesto operaio, ci diceva che coll'ammissione del divorzio si attenta all'esistenza della famiglia. Noi che non volevamo sprofondarci e scaldarci in una forte discussione col pericolo di non sentir nessun gusto nel frugale pasto, così rispondemmo per tagliar corto: I codici stranieri sanciscono il divorzio; i codici dell'Inghilterra, dell'America del nord, dell'Olanda, della Svezia, della Prussia, del Baden, dell'Austria, della Polonia, della Grecia, del Belgio, ecc., sanciscono il divorzio, ed è un'insolenza il pretendere che in tutti questi paesi non c'è famiglia e che la famiglia esiste soltanto ed è una pianta la quale attecchisce esclusivamente in Italia, in Francia e nella Spagna. Allora l'amico tacque, quasi pentito di avere arrisicata una proposizione che in nessun verso poteva sostenere, e continuò a mangiare allegramente.

A lui, più che ad altri, correva l'obbligo di ammendare la sua storta opinione e ricredersi, perch'egli, sebbene generalmente ritrosissimo di godere il suo danaro e sia quanto ad interessi più stretto della cruna dell'ago, ha fatto lunghi viaggi ed ha dovuto convincersi *de visu* che la famiglia non è un monopolio della Francia, dell'Italia e della Spagna.

A vedere con che indifferenza si sopportano in Francia le infedeltà coniugali, si direbbe, notava un arguto scrittore francese, che in Francia ci sia l'uso di prestare la propria moglie agli amici, che l'instituto del matrimonio non si trovi incompatibile con queste passaggiere compiacenze, e che i coniugi non abbiano trovato mezzo più acconcio per eludere la legge dell'assoluta indissolubilità. Là si vede, per esempio, una ragazza caduta in sospetto di disonore, e nondimanco corteggiata da una folla di pretendenti per poco ch'essa sia ricca. Le macchie che sono il segno del perduto onore spariscono agli occhi degli aspiranti sotto il velo dorato onde vengono coperte. *On dirait que les Français ne redoutent rien tant que la fatigue attachée ordinairement à la première nuit du mariage, et qu'ils ne sont jamais si flattés, que quand ils trouvent une femme qui les en dispense.*

E un'altra scrittrice di polso ebbe ad osservare che la Francia è forse fra tutti i paesi del mondo, quello dove le donne sono le meno felici pel cuore. « TUTTO VIENE A NOJA, ANGIOLO MIO, scrive il signor De La Clos ...... Nulla di più barbaro che la vanità, e siccome la società, il buon tuono, la moda, il buon successo specialmente influiscono su questa vanità, non c'è paese in cui la felicità delle donne sia maggiormente in pericolo, che quello dove tutto dipende da ciò che si chiama opinione e dove si vuole imparare dagli altri quello che il buon gusto insegna a sentire. Bisogna confessarlo, le donne hanno finito col prender parte all'immoralità che distruggeva il loro impero », ecc.

Dopo ciò, voi che ci contraddite, venite pure ad infinocchiarci che l'assoluta indissolubilità abbia dato alla famiglia un'esistenza esemplare e perfetta! Guai pel mondo culto se la tabe che ammorba la famiglia francese, si aggrandisse, si estendesse e si generalizzasse! Allora sì che potremmo abbigliarci a lutto e fare alla famiglia pubbliche esequie.

Un autore spagnuolo, e segnatamente il più volte rammentato E. Santos Manso, parlando dell'Italia cita il passo dell'Alfieri, che cioè in Italia « lo stesso matrimonio è un divorzio », ed il passo della fanatica ammiratrice dell'Inghilterra — Madama De Stael, che cioè « l'infedeltà è più morale in Inghilterra che il matrimonio in Italia ».

Noi non ammettiamo che le cose sieno giunte a tal segno, e nel contempo ricordiamo allo scrittore spagnuolo di non fare lo stordito e di non dimenticare il *De te fabula narratur*. La mollezza e la corruttela che accompagnano i matrimoni nella Spagna, sono un SEGRETO PUBBLICO ed hanno in tanti volumi costituito il tema delle più amare ed incisive critiche.

Che si smetta dunque di spacciare che la famiglia non alberga se non in Italia, nella Francia e nella Spagna; si smetta di offendere le altre nazioni accusandole di non aver famiglia perchè registrano nei loro codici l'instituto del divorzio. Non è certo questa la miglior maniera di combattere il divorzio, perchè i fatti strepitosamente gridano contro e rimandano in gola ai ciarlieri l'accusa sbadata-

mente lanciata contro i paesi che vollero la legge del divorzio. Se l'amico cui sopra accennavamo, ha altro a dire contro il divorzio, noi siam qui pronti ad ascoltarlo ed a rispondergli arditamente, ma non si faccia torto col contrastare all'esperienza e col negare quello che ha visto coi suoi propri occhi. Quando noi gli facemmo riflettere che i codici stranieri nelle loro pagine dànno posto al divorzio, egli, come avvertimmo, non seppe che replicare e manifestamente si diede vinto. Ciò ci confermò nell'idea che la terza parte del nostro trattato non sarà del tutto disutile, ma servirà a ribadire l'assunto e forse ad assicurarci la vittoria, tirando gli avversari al nostro partito.

L'instituto del divorzio sarà presto o tardi ammesso in Italia, e quindi è giusto che si sappia come nelle altre nazioni esso è organizzato, acciò nella futura legislazione su tal proposito si fosse al caso di schivare gli errori nei quali sono incorsi i codici stranieri, prendendo da questi soltanto quelle disposizioni che più sono consentanee alla ragione ed ai bisogni dell'epoca. Non si allarmino però i lettori e specialmente le lettrici, non credano che noi loro sottoporremo altre lunghe rassegne degli articoli dei codici stranieri; saremo brevi e correremo come levrieri per compiere il viaggio che abbiamo intrapreso, ed al quale non potremmo ormai rinunciare senza dolore e senza rimorso.
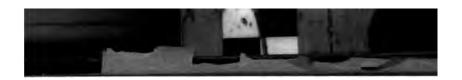
CLXXXIX.

Ci siamo alquanto allargati sulla legge prussiana intorno al divorzio, fra gli altri motivi, per far vedere quale interessante posto essa occupa nell'*Allgemeines Landrecht* o Codice di Frederico. Ma noi siamo avversi a cotesta legge, la quale pare abbia avuto sovrattutto l'incarico di porgere un'arma di opposizione ai nemici del divorzio.

Anche ai meno chiaroveggenti si fa manifesto che nello stabilire cotale instituto, il legislatore prussiano, più che da ogni altro riguardo, fu dominato dal desiderio di vedere eccessivamente aumentare la popolazione e perciò il numero dei soldati.

Un governo prettamente militare, com'è sempre stato quello della Prussia, non poteva avere altra bramosìa che di fare ogni opera acciò la popolazione crescesse a dismisura ed a passi velocissimi, e tale per l'appunto doveva essere il suo obbiettivo quando proclamava il divorzio. Se così non fosse stato, non si spiegherebbe come mai abbia egli potuto stabilire nullameno che UNDICI cause di divorzio.

Posta la massima che le donne debbono sciuparsi a fabbricar soldati, ne segue lo smodato incremento dei motivi di divorzio; laonde non è a meravigliare se in Prussia si largheggiò tanto contro l'idea morale del nodo coniugale, e si vollero fra i motivi di divorzio l'impotenza avvenuta posteriormente al matrimonio ed altre malattie che ATTRA-

VERSANO LO SCOPO DEL MATRIMONIO (cioè lo scopo di dare alla luce figliuoli a iosa), il diniego del dovere coniugale, l'alienazione mentale, la vita disordinata e l'avversione invincibile.

Il legislatore prussiano non poteva meglio delineare il suo concetto, ed ebbe il merito di non procedere con arte ipocrita e clandestinamente, bensì a visiera alta e senza orpelli. A noi frattanto non piace il divorzio che vuol servire le mire della politica e di quella politica segnatamente, la quale è mossa dalla smania di moltiplicare le truppe, piuttostochè dal desiderio di rendere giustizia e di sopprimere certi malanni sociali inventati per tormentare l'esistenza degli umani. Non è giusto che ad un fine tanto prosaico e, se troppo spinto, anche micidiale si sacrifichino la santità e la sodezza del nodo coniugale.

È anche doloroso vedere l'intolleranza religiosa venire a rincarar la dose, facendo del cambiamento di religione un altro motivo di divorzio.

Le idee di Gioia sulle cause dello scioglimento del matrimonio, che noi condannammo come esagerate e conducenti ad incresciosi risultati, possono quasi sembrar blande e moderate di fronte alla rilassatezza e per poco diremmo sbrigliatezza del codice di Frederico.

In Prussia, nella terra che vanta qualche re filosofo e che si dice abitata da un popolo di pensatori, bisognava pur comprendere che la stabilità della famiglia non è da prendere a celia e che tutta la sapienza non consiste nel

trasmutare la nazione in una colossale caserma zeppa e stivata di guerrieri e di materiali da guerra.

Non è lecito che la legge si faccia iniqua per accontentare l'ambizione dei sovrani conquistatori; ed iniqua è, secondo noi, la legge che colpisce la sventura, che ammette il divorzio per infermità sorvenute al matrimonio.

Lo stesso codice prussiano vuole che il giudice decida quale dei due coniugi sia stato il colpevole, ed in moltissimi paragrafi non fa altro che parlare di coniuge colpevole e di coniuge innocente. Ma dov'è la colpa del coniuge, che bersagliato dalla malaventura vien sorpreso da una malattia?

Lo stesso codice prussiano in uno dei suoi articoli chiama infelice *(unglücklich)* lo sposo che è divenuto pazzo, ma allora perchè pigliarsela colla sventura? perchè aumentare ed aggravare, permettendo il divorzio, l'afflizione dell'afflitto? Aveva ben ragione chi scrisse: *Maximum iniquitatis est addere afflictionem afflicto.*

Per quanto rigido poi si mostra il codice civile prussiano nel perseguire e percuotere la sventura, per altrettanto fa esso segno di indulgenza e di dolcezza nello stabilire le pene contro il coniuge colpevole. Nè si può dire che il codice civile se ne rapportava al codice penale, come quello che ha l'obbligo di adattare le pene ai delitti. Il codice penale in vigore nella Prussia e nella confederazione germanica sin dal 1° gennaio 1871, dice soltanto nel suo paragrafo 171 che dietro querela della parte interessata, l'a-

dulterio che è stato causa di scioglimento di matrimonio, vien punito con prigionia sino a sei mesi tanto pel coniuge colpevole che pel suo complice.

Così, al coniuge colpevole che è ben provvisto di beni di fortuna, non viene torto un capello nè per volontario abbandono, nè per segreti attentati alla vita od alla salute dell'altro coniuge, nè per la sua scioperatezza, nè per aver negato di dare il mantenimento, nè per aver provocato il divorzio coll'elastica e facile scusa dell'avversione invincibile, ecc. Egli non incorre in pene afflittive; se la passa abbastanza liscia e benedice in cuor suo il legislatore, che dà l'assoluzione così leggermente e fa l'occhio languido alle debolezze degli sposi doviziosi. Per questi il divorzio divien quasi una partita di piacere, e conseguentemente possono ben sentirsi invitati a prendere in canzonella i vincoli matrimoniali.

Le pene restano per quelli che nacquero sotto la cattiva stella dell'indigenza, ed in ogni evento le sono superficiali, leggiere e sproporzionate alle cause delittuose che diedero luogo al divorzio.

Diciamo cause delittuose, perchè dove la colpa non ha avuto nessuna parte, non si può parlar di pene. Volete a sorte condannare il malcapitato che fu assalito da una malattia, la quale in forza della legge apre l'adito al divorzio? Eppure il codice prussiano non affranca dalla pena nemmeno la sventura, perchè non distingue caso da caso e mette, quanto alla rottura del matrimonio, sulla stessa linea

i motivi di divorzio delittuosi e quelli innocenti, il malizioso abbandono, per esempio, e la pazzia! Non sono queste, dimandiamo noi, disposizioni legislative, che muovono a sdegno e guastano il sangue?

CXC.

Ci stupisce il vedere come i giuristi prussiani non si dànno gran fatto per intesi di queste anomalie e non di rado ci passano sopra senza neanco fiatar verbo.

Il signor Costantino Dulheuer nei suoi *Elemente des Preussischen Rechts* pubblicati a Berlino nel 1862 salta tutto quanto concerne il divorzio, e tira via di lungo come se lo fosse soggetto da non doversi nemmeno rammentare. Va bene che il suo libro era destinato ad essere elementare, ma a noi sembra che anche negli elementi del diritto prussiano deveva dirsi una parola intorno ad una materia tanto importante, qual'è quella dello scioglimento del matrimonio.

L'autore che non trovò nè spazio nè agio di accennare al divorzio, si procacciò però il verso e la maniera di parlare, per ben cinquantanove pagine, della storia e delle fonti del diritto prussiano. In verità avrebbe potuto risparmiare ed impiegare qualche facciata a discorrere sommariamente del divorzio in Prussia ed additarne i difetti ed i vizi. Egli dice nella prefazione che il suo scopo nel dar fuori il mentovato libro è stato di voler conservare e sviluppare gli

elementi del diritto nazionale prussiano, ma perchè non menzionare come il diritto nazionale prussiano regola il divorzio, perchè non farci sentire s'ei approva ed intende conservare anche l'attuale legge sul divorzio?

Dopo tutto, il Dulheuer se la potrebbe cavare col dire che non era suo pensiero di toccare tutti quanti gl'instituti di diritto e di uscire dalle proporzioni di un libro prettamente elementare. Ma cosa addurrà per giustificare un simigliante silenzio il signor Otto Plathner? Questi è quel giurista tedesco, che nel 1854 diede fuori a Berlino un'opera, in Germania molto applaudita ed intitolata *Der Geist des preussischen Privatrechts in Vergleichung mit dem Römischen Oesterreichischen und Französischen Recht.* Berlino 1854.

Egli colmò due volumi, uno di 399 e l'altro di 463 pagine; eppure in tanta abbondanza di scrittura, nessun cantuccio fu assegnato al matrimonio ed al divorzio secondo il diritto prussiano. Ora chi produceva un'opera così ricca sullo spirito del diritto prussiano raffrontato collo spirito di altri codici stranieri non era tenuto a farci sapere qualcosa sullo spirito del divorzio alla prussiana? Aveva egli forse tanto poco bene a dire su cotale spirito, che preferì tacere e fare l'intronato?

Certo che no, perchè il signor Plathner cuoce di affetto per lo spirito del codice prussiano. Ma dato che così fosse stato, l'autore avrebbe malfatto, imperocchè gli uomini intelligenti e versati nella materia hanno l'obbligo di aprire

gli occhi dei legislatori, denudare le piaghe di certe leggi e proporre i mezzi più opportuni per sanarle.

Se i legislatori non si veggono incitati alle riforme dalle persone più intendenti e più autorevoli, certo ch'essi non si smuovono dal loro torpore e beatamente continuano a dormire ed a russare. Invece di provare com'è necessario che la legge del divorzio sia modificata, il Plathner fa il cascamorto col codice generale prussiano, raccomanda che si proceda con tutta riserva e precauzione nei cambiamenti, che si badi a non staccarsi per nulla dallo spirito del diritto prussiano, che si tenga bene in mente che il diritto prussiano si distingue pei suoi principii morali e cristiani, e via. Si è con questo sistema che si spera indurre i governanti prussiani a rivedere e riformare o almeno ammendare le leggi risguardanti il divorzio?

CXCI.

Queste righe avevamo scritto quando un nostro caro amico di Berlino, avendo inteso che noi ci occupavamo di un'operetta sul divorzio, si piacque farci tenere un opuscolo del signor Otto Plathner, uscito in luce a Berlino nel 1859.

Ci gettammo gli occhi sopra con avidità, nella speranza che un giurista come Plathner sciente delle legislazioni straniere alzasse la voce per biasimare le disposizioni del *Landrecht* sul divorzio. Ma la nostra aspettazione non po-

teva esser peggio trattata nè incontrar maggior disinganno.

Il Plathner è follemente innamorato del codice civile prussiano e fa un'entusiastica apologia dei paragrafi che riguardano il divorzio.

Dice imprima che il Prussiano non soffre che altri lo tocchi nelle sue convinzioni religiose o nella libertà del suo pensiero (pag. 2). Più sotto (pag. 3) egli cita le parole di Eberty: « La violenza contro la coscienza è la violenza più insoffribile, e l'opposizione contro siffatta violenza è più accanita che qualunque altra opposizione ». Se fosse vissuto sinoggi, avrebbe l'autore visto come ai nostri dì si rispettano in Prussia la libertà di coscienza e la libertà di religione!

E che cosa è per lui il codice generale della Prussia? « Uno specchio non già delle idee dell'anno 1794, ma bensì dell'intelligenza dei suoi autori. La reazione (?) odia quest'opera di un tempo illuminato, di un gran tempo per la Prussia, di un tempo, in cui la Prussia per mezzo del suo gran re, era ciò che oggi è,—lo Stato dell'intelligenza, il rifugio della protestante libertà di pensiero (??) » In seguito (pag. 5) il caloroso panegirista c'informa che al 1844 si cominciò a parlare di certi progetti di modificazione per gli articoli sul matrimonio e sul divorzio. Ma non si venne a nessuna conclusione, secondo ci scrive il preaccennato nostro amico, J. P., di guisachè tutti i paragrafi di legge da noi sopra citati stanno in pieno vigore. Una legge si diede fuori ai 28 giugno 1844, ma con essa non s'introdusse che qualche

leggiera innovazione nella procedura per le cause di divorzio.

In quell'anno 1844 la Commissione legislativa proponeva che si togliessero molti dei motivi di divorzio registrati nel codice generale, che si stabilissero pene contro il coniuge colpevole e che si usassero certi riguardi pei coniugi appartenenti alla Chiesa romana. Queste proposte erano per Plathner nientemeno che LA PIÙ ESTREMA REAZIONE; sin d'allora egli si gittò nella lotta fra opposizione e reazione e non cessò di battagliare nell'opposizione! (pp. 6-7). E non cessò neppure di dare tutti i momenti del reazionario a chi credeva e crede troppe le cause di divorzio ammesse dal codice prussiano.

Il suo grande argomento sta in ciò che il codice prussiano è la quintessenza ed il non più oltre della sapienza legislativa, e quindi chi vuol dipartirsi da tale codice restringendo i motivi di divorzio è reazionario, reazionario per la vita, reazionario del più nero e formidabile stampo!

Così a malgrado di diversi tentativi la reazione non ha potuto riuscire a far modificare la legge del divorzio in grazia probabilmente della campagna, che il signor Plathner aprì contro la reazione e contro quanti non si prostrano innanzi lo spirito del diritto prussiano.

Si sono arrecate certe statistiche da far tutt'altro che gradevole senso; si è detto che uno dei redattori del codice prussiano non era un esemplare nella sua vita di famiglia, che il preteso spirito dell'anno 1794 in Prussia non

s'era ancora svincolato dal fanatismo religioso e dal feudalismo. Ma è stato tutto inutile. Stando al signor Plathner, l'OPPOSIZIONE LIBERALE è tutta viscere e spasima pel codice prussiano, il quale « parte da un punto di vista più morale che il codice napoleone ed il codice austriaco! » (pag. 37). Dunque il codice generale della Prussia è di una moralità squisitissima ed inarrivabile, come potete convincervi inforcando gli occhiali del Plathner ed entrando nel partito dell'opposizione liberale.

Anche il divorzio per mutuo consenso è nel *Landrecht* stupendamente regolato, tantochè le modificazioni di tant'in tanto proposte, si son trovate, giusta il ripetuto autore, inferiori al testo del codice, epperò si è riputato più conveniente di lasciar le cose come stanno.

Quando il celebre giureconsulto e scrittore instancabile Savigny fu ministro di giustizia in Prussia, non arrivava a comprendere tutta la decantata perfezione degli articoli del *Landrecht* sul divorzio e mise avanti certo progetto di modificazione. Ma che! Gli opponenti liberali gli mostrarono come quattro e quattro otto che le sue idee sul divorzio valevano nulla e ch'era preferibile attenersi all'attuale stato di cose.

Il Plathner da liberale coi fiocchi e nemico a morte della reazione, termina il suo opuscolo dimandando l'aggiornamento della riforma sul divorzio. Il ministero prussiano seguendo la corrente dell'opposizione liberale, ha graziosamente aderito a tal desiderio e sinoggi, degli anni

più di quindici dopo che il tante volte nominato Plathner fece uscire alla luce il suo scritto, ha lasciato le cose com'erano, probabilmente anzi certamente per contrastare e far dispetto alla reazione. Evviva al liberale ministero prussiano!

CXCII.

Il signor C. A. F. Graun che è ormai una delle nostre vecchie conoscenze, ha quattro parole da dire contro il modo onde il divorzio è organizzato in Prussia. Secondo lui, c'è da dubitare se l'ottavo, il nono e l'undecimo motivo di divorzo, cioè la vita disordinata, il rifiuto di somministrare il mantenimento, e l'avversione invincibile sieno ammessibili in una legislazione bene inspirata ed informata ai veri principii morali e cristiani.

Tuttavolta l'autore finisce col mettere da parte i dubbi, prende il suo partito e decide che anche pei motivi ottavo e nono devesi concedere il divorzio perchè non c'è da temerne alcun abuso. « Ma lo stesso non può sostenersi pel divorzio motivato da pretesa invincibile antipatia, imperocchè nei matrimoni senza prole per questo rispetto legalmente basta il mutuo consenso, e nei matrimoni con prole può facilmente eludersi la condizione chiesta dalla legge: che cioè dal tenore degli atti debba rilevarsi un'antipatia così fortemente e profondamente radicata da non lasciare alcuna speranza per la riconciliazione e pel con-

seguimento degli scopi del matrimonio. Rendere più difficile il divorzio mediante rigorose formalità ed ampia motivazione delle sentenze di scioglimento di matrimonio porrebbe un argine a molti abusi. E poichè eziandio riguardo alle importanti cause di divorzio avviene ch'esse vengano non di rado simulate dai coniugi affin di raggiungere il desiderato intento, e poichè ordinariamente si rinunzia alle pene private del divorzio, alle pene cioè irrogate ad istanza della parte interessata, sarebbe bene di prescrivere che nei dibattimenti di divorzio il pubblico ministero abbia ad intervenire come una delle parti nel processo. Il codice napoleone il quale per altro annovera fra le cause di divorzio il *consentement mutuel* sotto certe condizioni e forme, ammette minor numero di motivi di divorzio che il codice prussiano ». Più sotto l'autore chiede altresì che si studiasse meglio la quistione per ciò che spetta le pene da prescriversi contro il coniuge colpevole (l. c. pp. 351-352).

In sostanza il Graun fa una critica leggiera e sbiadita e sembra troppo poco inteso e penetrato dell'importanza della materia. Noi condividiamo la sua proposta di considerare il pubblico ministero quale una delle parti nelle discussioni delle liti di divorzio. La missione del pubblico ministero è di difendere il debole, mettere in salvo i diritti di quelli che da loro soli non possono farli valere proteggere la famiglia, garentire gl'interessi della società, e conseguentemente è troppo giusto che il pubblico mi-

nistero prenda parte e dia le sue conclusioni nei processi di divorzio, com'egli fa quando si trattano certe faccende matrimoniali ovvero quand'è quistione d'interdizione, di inabilitazione, di tutela, ecc.

Fare intervenire il pubblico ministero nelle cause di divorzio sarebbe dunque un provvedimento sommamente utile e servirebbe a rendere favorevoli al divorzio tanti che attualmente si schierano fra gli oppositori. Ad ogni modo, oltre questa, occorrono ben altre riforme nella legislazione che al presente governa il divorzio in Prussia.

CXCIII.

La stessa madama De Stael, eloquente ed entusiastica lodatrice delle cose della Germania, non potè contenersi dal lamentare che la legge di quel paese spinge all'abuso del divorzio e crea un pericolo per la famiglia.

« Non si può negare, la FACILITÀ del divorzio attenta alla santità del matrimonio. Si cambia di coniuge con tanta indifferenza, come se si trattasse di aggiustare gl'incidenti di un dramma ...... Così i costumi ed il carattere perdono ogni consistenza; lo spirito paradossale scuote le instituzioni più sacre ». (*De L'Allemagne.* Parigi 1814, vol. 1, pag. 36). Ed al vol. III, pag. 222 della stessa opera sta detto: « In Germania la FACILITÀ del divorzio introduce nei rapporti della famiglia una specie di anarchia che non la lascia sussistere nella sua verità e nella sua forza ».

Così adunque madama De Stael che è tutta rispetto ed ammirazione per le cose della Germania, arrivando al modo ond'è regolato lo scioglimento del matrimonio, cambia registro e non sa fare a meno di deplorare la facilità dei divorzi. Essa scrive altresì che « l'Amore è una religione fra gli Alemanni, ma una religione poetica, che soffre con troppa leggerezza quello che la sensibilità può scusare ».

Ora la famiglia non può star bene colla religione poetica dell'amore, cioè colla facoltà di divorziare per lievi motivi. L'instituzione del matrimonio non vuol essere calata a fondo colla poesia dell'amore o con altri intingoli, che per diretto o per indiretto promuovono la sbrigliatezza e mettono in gran pena quelli che non si arrestano a fior di pelle e si preoccupano dell'avvenire.

I motivi di divorzio in Prussia son troppo numerosi e quindi invitano al biasimo ed alla critica. L'opposizione LIBERALE applaudisce e di gran cuore si sottoscrive al modo onde il divorzio è regolato in Prussia, ma noi non comprendiamo che razza di opposizione liberale sia quella che si compiace di squassare le basi del matrimonio e della famiglia. Siamo convinti che l'opposizione liberale alla Plathner abbia un dizionario per conto suo proprio e dia al liberalismo un senso che si presta ad interpretazioni dubbie ed ambidestre. Non è certo invidiabile il paese dove alligna cotesto liberalismo, che sotto colore di guerreggiare la reazione si attiene ad una linea di condotta, la quale non può riuscire a miglior fine che la stessa reazione.

Se per essere liberale bisogna inchinarsi avanti la legge della Prussia sul divorzio, potete pure cancellarci dalla lista dei liberali ed iscriverci dove meglio vi accomoda, a patto di non costringerci a deporre le armi ai piedi del divorzio alla prussiana.

CXCIV.

In questo corrente anno s'introdusse in Prussia e nella confederazione germanica il matrimonio civile, come più sopra si accennò. Questa legge entrata in vigore in Prussia sin dal primo marzo, stabilisce (§. 28) che per contrarre nozze l'uomo dee aver terminati 20 anni e la donna 16 (*);

(*) In Italia per accasarsi l'uomo dee avere 18 anni e la donna 15; in Danimarca l'uomo 20 e la donna 16; in Francia l'uomo 18 e la donna 14; in Grecia l'uomo 14 e la donna 12; nella Romania l'uomo 18 e la donna 15; nel Portogallo l'uomo 14 e la donna 12; nella Spagna medesimamente l'uomo 14 e la donna 12; nella Svezia l'uomo 21 e la donna 15; nella Svizzera l'uomo 18 e la donna 15; in Austria l'uomo e la donna debbono aver compito il loro 14° anno. In Ungheria i matrimoni delle persone che appartengono alla Chiesa cattolica o alle Chiese orientali sono regolati dal diritto canonico, che per esser capaci di contrarre nozze fissa per l'uomo l'età di 14 anni e per la donna quella di 12. La legge civile ungherese stabilisce che l'uomo e la donna non possono accasarsi prima di raggiungere i 12 anni. In Russia si richieggono 18 anni per l'uomo e 16 per la donna, ma pei nativi del Caucaso bastano 15 anni per l'uomo e 13 per la donna. Nel Gran Ducato di Finland non si può contrarre matrimonio pria di 21 anno per l'uomo e 15 per la donna. In Norvergia nessun limite di età è legalmente imposto. In Turchia non c'è alcuna legge generale in proposito.

che l'uomo pria dei 25 anni e la donna pria dei 24 abbisognano del consenso dei genitori (§. 29); che nel caso di rifiuto di consenso i figli e le figlie maggiorenni possono ricorrere al tribunale (§. 32); e che il matrimonio è vietato in linea retta fra ascendenti e discendenti ed in linea collaterale fra sorelle e fratelli legittimi o naturali, fra patrigni e figliastre, madrigne e figliastri, fra suoceri e nuore, suocere e generi, fra adottandi e adottati sinchè dura l'adozione, fra tutori e pupille sinchè dura la tutela, fra il coniuge adultero e il suo complice, sebbene questi ultimi possano ottenere una dispensa (§. 33).

Il paragrafo 77 poi di questa legge del 6 febbraio 1875 sancisce che la semplice separazione personale RESTA ABOLITA dal 1° marzo in poi, in Prussia non riconoscendosi altro che il divorzio.

Secondo il *Landrecht* la semplice separazione personale non era permessa allorchè un solo dei coniugi fosse protestante, ma veniva accordata qualora entrambi i coniugi appartenessero alla Chiesa cattolica, restando però libero alla coscienza di essi coniugi di passare a seconde nozze. Ormai non si usa nessun riguardo alla coscienza dei cattolici lasciando a questi la dura alternativa, o dell'assoluta indissolubilità senza alcun ripiego, o del divorzio così male organizzato com'è in Prussia.

Il *Wochenblatt der Frankfurter Zeitung* parlò con molta lode di questa legge considerandola come un bisogno ed un progresso dei tempi. La *Neue Freie Presse* del 31 gen-

naio 1875 ne diceva mirabilia e quasi ne andava in deliquio.

Effettualmente codesta legge va meritamente encomiata, checchè ne dica in contrario L'UNITÀ CATTOLICA nel sovracitato numero del 4 marzo anno corrente, — quell'UNITÀ CATTOLICA che agguaglia Bismarck ad Anna ed il ministro Falk a Caifa.

Il torto ed il veleno di cosiffatta legge stanno nell'abolizione della semplice separazione personale.

CXCV.

Due principali inconvenienti si sono rimproverati alla semplice separazione personale. Il primo è quello di perpetuare il disonore del coniuge stato offeso. Una donna, per es., che del pudore non intende più nemmeno il significato, continua dopo la separazione a disonorare il nome di suo marito perch'ella dopo la separazione conserva tal nome, ed il marito non ha alcun mezzo legale di far reprimere e punire la donna adultera che persiste nel disordine e sguazza nei titillamenti e nei piaceri erotici. E questo inconveniente può darsi anche quando non fu l'adulterio la causa del divorzio, giacchè è ben possibile che i costumi di una sposa senza macchia sino al tempo della separazione, dopo si mutino del tutto e si convertano in quasi pubblico scandalo.

Il secondo inconveniente risiede in ciò che la semplice separazione obbliga gli sposi ad un celibato indefinito e

pregno di micidiali effetti quando non è abbracciato spontaneamente e di buona voglia.

Ciò nulladimanco la legge deve ammettere eziandio la semplice separazione, imperocchè, fra le altre cose, solo in questo modo si può offrire una risorsa e porgere una scappatoia a quelli che vogliono attenersi all'assoluta indissolubilità per debito di coscienza e per ottemperare alle proprie convinzioni religiose.

Coloro i quali, quando si discuteva in Francia il codice civile, combattevano o lodavano la semplice separazione personale, non venivano, scrive Locrè, ad altra conclusione se non di ammettere tanto il divorzio quanto la semplice separazione.

Accettata la libertà dei culti, bisogna accettare altresì la semplice separazione personale. Quegli che crede nella assoluta indissolubilità non trova bastevole alla sua coscienza di astenersi dalle seconde nozze mentre il suo coniuge vive ancora. Ei teme che questo suo coniuge sia meno scrupoloso di lui e per non dargli una libertà che non crede legittima, egli non dimanderà il divorzio (Devaisnes). Quindi la semplice separazione è il solo mezzo che ha la legge per venire in soccorso dello sposo sventurato, a cui i propri principii non permettono di far uso del divorzio e che non deve d'altro canto esser posto dalla legge fra la disperazione e la coscienza (Boulay).

In ogni paese ove esiste la libertà dei culti, il divorzio e la semplice separazione sono egualmente stabiliti, acciò

ognuno possa servirsene secondo la sua coscienza (Portalis). Così, la semplice separazione è in vigore anche nei paesi protestanti, dove il divorzio non è in opposizione colla religione (Boulay). Allo sposo offeso vuolsi lasciare di sciegliere fra i due mezzi — il divorzio e la semplice separazione personale. E di vero, il soccorso, quale che sia, che la legge ammannisce agli sposi sventurati non è offerto che come un rimedio, del quale ognuno può di certo avvantaggiarsi, ma che ognuno dee potere eziandio respingere se tiene abbastanza virtù per non trovarlo necessario. Dove vanno, senza di ciò, il principio della tolleranza e la tranquillità delle coscienze?

La semplice separazione, questa instituzione che, contro il voto della natura, condanna gli sposi ad un celibato perpetuo, non deve, diceva Berlier, escludere necessariamente il divorzio; ed il divorzio, aggiungiamo noi, non deve escludere la semplice separazione personale.

A queste verità s'era fatta giustizia dai legislatori prussiani del passato secolo, i quali accanto all'instituzione del divorzio lasciarono anche quella della semplice separazione; e di ciò vennero meritamente lodati dal celebre pubblicista e giureconsulto Portalis quando nella Camera dei deputati francesi si discuteva il progetto del codice napoleone.

Frattanto quella Prussia che aveva ottenuto cotesto encomio e ch'era stata segnalata come modello nel *corps législatif* francese, si è ora messa dalla parte del torto, cioè

dell'intolleranza e del regresso, sopprimendo la semplice separazione e violando la costituzione che guarentisce la libertà delle credenze e dei culti. Come si fa, dimandiamo noi, ad imporre il divorzio a coloro i quali professano una confessione religiosa che di divorzio non vuol sapere? Perchè far uso della coartazione e della forza dove l'ordine pubblico e i diritti dei terzi non sono menomamente compromessi? Perchè rendere odioso l'instituto del divorzio col farne un provvedimento obbligatorio e indispensabile per chiunque intende vivere in buoni termini colla legge? Perchè convertire lo Stato in teologo e la politica in catechismo e decidere con assolutezza quistioni puramente religiose? Perchè servirsi della potenza dello Stato all'intento di perseguitare una confessione religiosa, la quale è venuta in uggia a coloro che tengono il mesto e sono i sopracciò della cosa pubblica?

Sicuramente il vero motivo del §. 77 della legge 6 febbraio 1875 è la lotta che attualmente in Germania ferve contro una delle confessioni religiose di quel paese. Anche recentemente, lo disse il *Beobachter*, nel N.° del 17 luglio 1875. Gli stessi fogli ufficiali non negano che il portamento del clero cattolico indusse il governo a sancire la legge del 6 febbraio 1875. Qui perciò cade in taglio d'intrattenerci sul conflitto fra Chiesa e Stato, che da qualche anno è il grande obbiettivo della politica prussiana.

CXCVI.

Varie sono le opinioni che con maggiore o minore insistenza corrono intorno a questa guerra. E noi, anche con pericolo di perdere il credito presso i nostri lettori, ci vediamo astretti di andar contr'acqua è di dire francamente, senza badare all'accusa di presunzione che altri ci farà piovere addosso, che l'entusiasmo per quel conflitto proviene in gran parte dall'avere informazioni poco esatte o erronee sul vero stato delle cose in Prussia, ovvero dal formare giudizii antiponendo il chimerico al positivo, lo specioso al reale, la sembianza alla verità effettuale.

« Lo sdrucciolo dell'errore », stupendamente scriveva Vincenzo Gioberti, « è più che mai facile in politica, perchè ivi la verità sostanziale delle cose è meno agevole a scoprire, atteso l'ampiezza, la profondità e l'implicazione del soggetto; come quello che abbraccia una copia inestimabile d'idee e di fatti svariati, minuti, sottili, quali sono le nature dei particolari uomini e la tela moltiplice del loro consorzio.

« Perciò non è da stupire se i principi e i popoli non ci sogliono far buona prova; se non molti dei primi somigliano a quel Ludovico, che SEGUITÒ SEMPRE PIÙ LA SOSTANZA CHE L'APPARENZA DELLE COSE (Guicciardini, Stor. I. 1), e pochi dei secondi ai Romani antichi, che TENEVANO CONTO DELLE FORZE E NON DELLE VANITÀ DELL'IMPERIO (Tac. Ann. XV

31). E siccome ogni volta che sopra un punto qualsivoglia il falso ed il vano ha vista di sodo e di vero, questo di necessità ha mostra di vano e di falso, gli spiriti superficiali e non superiori al tempo in cui vivono lo ripudiano senza esame ..... La buona politica, come la filosofia soda, risiede NEL REALISMO, intendendo per esso quelle dottrine, che pigliano per base e per norma la realtà e obbiettività delle cose ».

Gli uomini che compongono il ministero prussiano possono passare per sinceri amatori della libertà politica e civile, del costituzionalismo e dei salutevoli civanzi della moderna civiltà? Sicuramente no; e se questo fosse il luogo acconcio, con un pò di storia ne daremmo la prova più irrefragabile. A malgrado di un certo formalismo costituzionale, il monarca della Prussia non si comporta come i monarchi dell'Italia, dell'Olanda, del Belgio, dell'Austria, della Grecia, ecc., il monarca prussiano è tutt'altro che l'organo del parlamentarismo. In Prussia si cerca di uccidere il parlamentarismo collo stesso parlamentarismo; si conserva una certa parvenza, ma si annullano la responsabilità ministeriale, l'opposizione, la dipendenza del Gabinetto dal voto della Camera elettiva e così di seguito. Se non era il caso di parlare in Prussia di libertà pria del 66, tanto meno questo tasto si potè toccare dopo il 66 e dopo il 71, quando il liberalismo si sentì come colpito dal fascino della gloria militare ed invitato a non avere altra volontà, che quella del valentissimo diplomatico il quale fece in poco

tempo compiere miracoli alla Prussia. Questo diplomatico è della scuola feudale ed assolutista e per lo passato niente affatto anticlericale. Figuratevi ch'egli ebbe una volta a dire pubblicamente che i Gesuiti sono utili cittadini! (V. *Beobachter,* 2 luglio 1875).

Le instituzioni politiche, la legislazione e gli ordinamenti tutti dello Stato prussiano stanno indubbiamente di lunga mano addietro a quelli dell'Italia, del Belgio e di altri Stati europei per non parlare dei paesi al di là dell'Atlantico. Perchè invece di riformare seriamente le instituzioni del paese, gli statisti prussiani consumano il loro talento ed il loro tempo nelle guerriglie confessionili? Perchè non si dànno a dominare la quistione da un punto di vista più elevato, più umano e più proficuo all'universale? Perchè non s'inducono a fare al parlamentarismo quelle concessioni che per esser vero gli son necessarie? Perchè non sopprimere una volta per sempre il governo personale, come dire il governo patriarcale e mediovale? Perchè scimieggiare tanto la condotta dei sempre abborriti Napoleoni, e sovrattutto perchè non togliere allo Stato la fisima d'inframmettersi nelle cose religiose di qualsiasi confessione?

Lo Stato è tenuto a lasciar fare ai cittadini tutto quello che vogliono, purchè non si manchi di rispetto all'ordine ed alle leggi comuni; lo Stato non dee appartenere nè a questa nè a quella confessione religiosa; lo Stato non può a meno di guarentire la più piena libertà di coscienza e di culto, ad eccezione, beninteso, dei culti religiosi in-

compatibili coi principii fondamentali di una comunità civile.

CXCVII.

Ora se tutto ciò non è più da mettersi in quistione, noi non sappiamo davvero come si possano onestare ed applaudire quei deplorevoli bisticci e giuochi di forza e violente scaramuccie e guerre sfacciate, che da qualche tempo avvengono in Prussia fra lo Stato ed una delle dominanti confessioni religiose. Le leggi eccezionali o non si accettano e non si votano mai, o non si giustificano senza provati ed irresistibili motivi, senza che si sieno prima esauriti tutti i mezzi per potersene passare e per tenerle lontane. La Prussia non ha tentato e non ha pensato nemmeno in sogno di separare la Chiesa dallo Stato; e sinchè non si comincia dal dare tal passo, sinchè non si vede che effetti produce la giusta imparzialità dello Stato verso tutte le confessioni religiose e tutti i culti, sinchè non si fa cotesta prova, sinchè non si profitta dell'esperienza, che, per esempio, nell'America del nord si ha avuto per questo rispetto, è vana opera sperare che il vero liberalismo e la democrazia si persuadano a menar buona la persecuzione dello Stato contro una sola delle confessioni religiose.

Ove l'applicazione del giusto, generoso e liberalissimo principio della separazione non giovasse, ed uno dei partiti chiesastici si comportasse in modo, da destare seri timori

sulla tranquillità ed il benessere dello Stato, allora, e solamente allora, è il caso di ricorrere a qualche legge eccezionale.

Questo è quello che la democrazia esige, e se ci sono di quelli che si dànno per democratici e la pensano diversamente e propugnano e votano senza estrema necessità leggi eccezionali, corrono rischio di batter la testa nelle più flagranti contraddizioni e si chiariscono in teoria ed in pratica nemici della democrazia. Se poi la democrazia cambia di significato da una regione all'altra e da un clima all'altro, ed in un paese è in voce di democratico quegli che altrove sarebbe un conservatore zelante, in tal caso non c'è più modo nè verso di poterci intendere.

In Prussia i reggitori e le maggioranze delle due Camere sono tuffati e sguazzano nel maremagno delle leggi eccezionali, ma le leggi eccezionali sono forse democrazia? No, non è ammissibile che una nazione retta a democrazia si acconciasse ad essere governata dagli uomini che compongono il ministrero prussiano e che salterebbero su i mazzi se altri li chiamasse democratici.

Ciò significa che la lotta impegnata in Prussia per contese religiose non è opera della democrazia, e non potrebbe quindi venir dalla democrazia riconosciuta e patrocinata. I democratici crollano il capo con dolore davanti a cotesta lotta; essi pensano che la libertà non può essere introdotta col frammischiarsi nelle interne faccende di una confessione religiosa, cogli esilii, coll'introduzione della censura, col-

l'imbavagliare la stampa, coll'attentare al diritto di associazione, colle perquisizioni, cogli arresti, colle manette e con altri simiglianti mezzi polizieschi e tirannici. A ragione i democratici temono che in fin di conto il ministero si arrabatta per rendersi più forte, più intransigente, e più arbitrario, e non credono per niente che la vittoria sopra la perseguitata confessione religiosa importi la vittoria della democrazia.

L'onnipotenza dello Stato non è l'ideale della democrazia; questa ha paura che un giorno o l'altro la medesima onnipotenza sarà un'arma a due tagli affilata e rivolta contra essa democrazia.

Se c'è una confessione religiosa che fa pronosticare male di sè, combattetela pure, ma colla cultura dell'intelletto, coll'educazione, colla propaganda dei buoni principii, col preparare il terreno al trionfo della verità, non già con ordigni illegali, coll'abusare della forza dello Stato, colla violenza e con tutte le male arti del dispotismo.

L'attuale conflitto fra Chiesa e Stato si suol chiamare dalla stampa ufficiale ed ufficiosa: LOTTA PER LA COLTURA; e difatti, rifletteva uno scrittore tedesco, si tratta dell'intera nostra coltura, ma la quistione è quella di sapere se al posto dell'odierna coltura verrà a mettersi qualcosa di meglio o di peggio. I liberali dicono: noi andiamo a passi di gigante verso l'ideale della cultura, ma i democratici affermano che continuando per tale via si va a sprofondare nella notte della barbarie.

Lo Stato ha la sua Costituzione, forse che violare la Costituzione è lottare per la coltura? In forza della Costituzione che guarentisce tanto la libertà di coscienza che la libertà di culto, la confessione religiosa dei cattolici non meno che quella dei protestanti ha diritto di esistere e di essere lasciata stare. Per quanto incredulo ed ateo, lo Stato dev'essere il primo a non immischiarsi nelle faccende delle diverse confessioni, perchè lo Stato è tenuto ad osservare la Costituzione, e quindi è tenuto non solo a non molestare, ma a guarentire e proteggere IN EGUAL MISURA le confessioni religiose.

L'inosservanza della Costituzione da parte dello Stato importa turbare l'esercizio del libero culto, importa guerra contro il culto minacciato, importa comulare pene a pene contro quelli che resistono e sostengono di stare ai termini dello Statuto. Le pene in questo caso non arrecano il menomo sgomento, nè il più piccolo disonore, giacchè quelli che le subiscono, se ne vantano, si atteggiano a martiri ed affermano di soffrire per difendere la Costituzione dagli assalti del Governo, per propugnare la libertà, per far valere un principio giusto e santo, ed in una parola per un motivo legittimo ed onorevole. Ora ad ognuno si fa di leggieri manifesto quant'è pericoloso per uno Stato promulgar leggi, la di cui infrazione non è generalmente tenuta come cosa disonorante, ma piuttosto come un martirio. Sviare così dal proprio compito, demoralizzare in siffatto modo le popolazioni, è forse lottare per la cultura, è forse conformarsi ai voti della democrazia?

CXCVII.

La democrazia ha il suo programma, e quando lo vede attuato, applaudisce e ne rivendica la paternità; ma quando il negozio non va così, biasima, protesta, aguzza i denti per mordere i suoi nemici, affila le armi del pensiero per combattere in favore dei principii democratici. E ciò è tanto vero che la stampa democratica e progressista della Prussia si mantiene recisamente contraria alla politica chiesastica adottata da qualche tempo in quel paese.

La *Volkszeitung*, la *Vossische Zeitung*, il *Würzburg Journal*, la *Wage*, la *Staatsbürgerzeitung*, il *Beobachter*, la *Frankfurter Zeitung* ed altri molti, senza tener conto dei fogli socialisti come il *Volksstaat*, il *Neue Socialdemocrat*, la *Bürger und Bauer Zeitung*, ecc., tutti all'unisono sono nemici sfogati del clericalismo appertenendo ai partiti più avanzati, ma non cessano di condannare e di assalire con critica stringente ed irresistibile la politica chiesastica del governo prussiano. Per esempio, nel *Wochenblatt der Frankfurter Zeitung* del 7 febbraio 1875 si legge un lungo articolo contro l'oltramontanismo e contro la condotta del Governo altresì:

« Noi vogliamo UGUALE DIRITTO per tutti, libertà per tutti. Per noi questo principio sta incrollabile ». Nel periodo di reazione dopo il 1848 gli oltramontani si arrovellavano a combattere gli amici della libertà ed allora il governo si

univa in lega offensiva e difensiva coll'oltramontanismo, guardava di mal occhio e perseguitava gl'impiegati che trascuravano di stare in regola colla Chiesa, dava addosso ai maestri di scuola che non godevano la fiducia dei parroci, ecc., ecc. Ora il governo che, poco più, poco meno, è rimasto dello stesso colore, per qual ragione ha rotto in guerra contro quei medesimi oltramontani, che una volta erano le sue migliori e più favorite creature?

Si può attribuire questa metamorfosi ad amore di libertà, a desiderio di dare al popolo quelle franchigie che da tempo vanamente reclama? Quando il clero favoriva le bieche mire del Governo, questo era tutto viscere per quello; lorchè poi il clero non continuò a prestare braccio forte agli statisti che sono al Potere, la scena mutò e dove prima stavano il favore ed il sorriso sottentrarono l'odio e la persecuzione.

Ma dove riuscirà questa lotta? Il Governo non vuol separarsi dalla Chiesa, perchè vede che in certe occasioni un clero docile e servile può rendere stupendi servigi alla politica ministeriale.

È però possibile il supporre che colle misure poliziesche e le leggi eccezionali sia facile arrivare ad aggraduirsi e rendersi amico il clero? Questo, d'altro canto, ognor più si convince che non ha altra scelta, se non « o servire al potere dello Stato, o rifugiarsi francamente sotto la bandiera della libertà che esige la separazione fra Chiesa e Stato ».

E questa separazione appunto vuole la confessione cattolica. Noi, si diceva in un opuscolo dato fuori dai cattolici, accettiamo sinceramente e senza secondi fini la separazione fra Stato e Chiesa, rinunciamo ad ogni protezione da parte dello Stato, non dimandiamo altro se non che lo Stato ci riconosca come una specie di corporazione, e la nostra Chiesa si governerà cogli stessi principii che sono seguiti dalle altre corporazioni; ci si lasci in pace e noi provvederemo a noi stessi; chiediamo solamente la protezione delle leggi comuni; chiediamo quel diritto, del quale, secondo Schiller fa dire al suo Filippo II, gode anche l'assassino. Non ci si tratti più come una classe di cittadini differente dalle altre classi; noi sopportiamo uguali pesi, ci si accordino uguali diritti. Si facciano leggi per tutti i cittadini, e non già pei cattolici esclusivamente. Si conceda alla Chiesa cattolica il diritto che ha ogni società privata, — il diritto di aggiustare a modo suo i suoi propri affari. Puniteci se disturbiamo o mettiamo in pericolo la pace pubblica. Così per lo innanzi ci troverete come per lo addietro fedeli e zelosi difensori della patria, tutte le volte che le occorrerà aver bisogno di difesa.

Son queste strane pretensioni o desideri sovversivi? È il principio della separazione; è quello che ad alta voce invocano i democratici fondandosi sull'uguale diritto della libertà. « Noi vogliamo », diceva lo scrittore del citato settimanile di Francoforte, « pei componenti il clero l'incondizionata libertà della loro credenza, nella stessa misura

che reclamiamo questa libertà per quelli che non credono. Noi desideriamo che trionfi il principio della UMANITÀ anche a favore di coloro, che nei loro tempi felici disconobbero questo principio ».

CXCVIII.

Bisogna ricercare i fatti con fina attenzione per dedurre le massime e le conseguenze, ch'essi contengono, e sapersi conformemente governare in avvenire.

Se oggi o dimani il Ministero si mette a bandire una crociata contro gl'increduli e quelli che si addimandano liberi pensatori, che cosa se ne dirà? Sarà esso incoraggiato e festeggiato in questo nuovo duello fra la forza dello Stato e la libertà di coscienza? Sarà bastevole l'asserire che lo Stato imprende a bersagliare gl'increduli per promuovere la civiltà, per lottare in favore della coltura? Si potranno batter le mani al Ministero, adducendo che gli increduli suscitano le vertigini negl'intelletti, gittano il disgusto e lo sconforto negli animi, e seminano l'immoralità e la barbarie?

Si fa presto a tirare in lizza qualche sonora espressione e venir fuori a spifferare che l'idea della coltura è il movente della politica del Governo. Non tutti bevono grosso, e non tutti mandano giù le pillole, che un Ministero, nell'intento d'ingraziarsi il pubblico, tiene a sua disposizione.

No, non è la grande idea della coltura che domina la politica chiesastica della Prussia, scriveva la sovranominata Gazzetta ai 7 marzo 1875: « Il principe Cancelliere del Regno non serve a quell'idea, ma egli la mette a profitto e se l'ha resa mancipia, come ha fatto con parecchie altre che dianzi guerreggiava, col proposito di favorire i particolari ed attuali scopi della sua politica.

« Com'egli metteva avanti l'idea di nazionalità per estendere la potenza prussiana, così usufrutta al presente il pensiero dell'emancipazione popolare dal dispotismo clericale per restringere una potenza diventata incomoda e pericolosa alla politica del Ministero — per restringere quella stessa potenza ch'egli per anni ed anni avea tenuto al suo fianco come alleata. Vuole però assottigliarla in certi limiti, dentro i quali come nemica non sarebbe temibile, ma in qualche occasione potrebbe fare all'uopo come utensile, come *instrumentum regni.*

« La spada non è vomero e chi pretende arare con essa sarebbe più pazzo di colui che volesse combattere col vomero. La soluzione della malaugurata discordia fra trono ed altare non è un negozio che può mettersi sul taglio della spada, ma un'opera di emancipazione intellettuale, che richiede il lavoro non interrotto di più generazioni, — pacifico lavoro di cultura e di educazione e d'istruzione ...... Colla spada si possono fondere regni per anni ed anni, ma non si può ottenere l'emancipazione intellettuale, la quale una volta stabilita non si lascia sopraffare nè arrestare dalla stessa spada ....

« Noi siamo per l'idea riformatrice e pel pacifico lavoro allo scopo di effettuarla. Ogni conflitto violento, anche quando è fatto a nome di essa idea, nuoce allo sviluppo della stessa e non solo non arreca la pace, ma suscita sordo stupore ed insieme violenta reazione ».

Il Potere non dee dunque farsi spalleggiare ed affiancare dalla forza, ma dalle idee e dal pensiero, se vuole davvero combattere i vizi ed i malanni di una civile comunità. Da quando in qua la forza è stata fattrice di cultura e di progresso? Se così fosse, non ne verrebbe la conseguenza che uno Stato ha obbligo di comportarsi tanto più dispoticamente, quanto più vuol essere culto e progressista? Ed in questo caso non dovremmo riputare rozzi e barbari quegli Stati che abborrono la forza e si attengono alla libertà ed al vero costituzionalismo?

Si stia dunque in sull'ali e si rifletta ponderatamente pria di decidersi a vedere nella forza un elemento ed un fattore di civiltà, — pria d'indiare certa politica che muove dalla spada e non ha altro obbiettivo che la spada.

Questa è la nostra convinzione e se altri verrà fuori a darci del clericale, del retrogrado, dell'oscurantista, del matto, non faremo altro che ridere e passare oltre più incrollabili che mai nel nostro giudizio.

Sin dal bel principio, sin da quando trovandoci a Berlino avemmo agio di tutto esaminare e ricercare coi propri occhi, biasimammo la politica chiesastica del governo prussiano, attraversandoci al torrente invece di spianargli il

letto. E perfettamente coerenti ci mostriamo ora che scrivendo sul divorzio condanniamo certi frutti di codesta politica, — ora che condanniamo la nuova legge sul matrimonio in ciò che riguarda l'abolizione della semplice separazione personale. Noi detestiamo tale provvedimento perchè emesso senza necessità, senza plausibili ragioni, senza nessun lodevole scopo, — perchè proposto da un Ministero che generalmente non ama la libertà, — e perchè inteso a conturbare la coscienza di parecchi milioni d'individui, i quali sono risoluti di non venire mai a patti col divorzio.

La semplice separazione personale, dicono gli opponenti, imbroglia più la matassa e lascia infelicissimi entrambi gli sposi. La semplice separazione fa tutto quello che volete; ma a voi, legislatori, chi ha dato l'incarico di rendere gli uomini FELICI PER FORZA? Che cosa è la felicità imposta e subita per opera della violenza? Come si può avere felicità quando la coscienza è in agitazione ed in tumulto?

Voi sostenete che la semplice separazione nuoce all'aumento della popolazione, ma voi pei primi dovete sapere che la popolazione cresce quanto basta, anzi soverchiamente, ci sia o no l'instituto del divorzio. Voi dovete sapere che i cittadini non vogliono essere sacrificati agli scopi più o manco incerti ed oscuri della politica.

Si affermi pure che la semplice separazione è un palliativo, è un sutterfugio, è una confessione esplicita della

necessità del divorzio, è un trovato dei timidi che vogliono, come volgarmente si dice, mettere in salvo la capra ed il cavolo. Ma che monta ciò, quando la si può ammettere senza arrecar danno nè all'ordine pubblico nè allo Stato? Che rileva ciò, quando non accettando tale semplice separazione, lo Stato viene a ledere una delle libertà più necessarie — la libertà di coscienza?

CXCIX.

Anche il riputato *Spectator* di Londra si rideva delle frasi, che in prosa ed in poesia si scrivono dai partigiani della politica chiesastica del governo prussiano. La *Provinzial-Correspondenz* di Berlino, foglio semiufficiale, prorompeva nelle seguenti espressioni: « L'Ercole del secolo deve schiacciare all'idra romana tutte le sue teste. Egli deve, qual SALVATORE DEL MONDO, combattere vittoriosamente la gran battaglia per la luce e la verità contro le tenebre e la menzogna. Egli deve far trionfare la vera libertà dell'intelletto e delle credenze », ecc.

Nulla di tutto questo, diceva Lo *Spectator* nel suo ultimo numero di marzo 1875; in Prussia si attende la salute dal costringimento fisico; in Prussia si perseguita il pensiero, ma continuando per questa via a che ci ridurremo? Avremmo noi fatto bene a punire John Stuart Mill perchè professava certe teorie troppo spinte? Puniremo Strauss perchè nega che ci sia l'inferno? Manderemo al rogo gli scritti

di Schopenhauer, di Carlo Marx, di Lassalle perchè da tali scritti possono tirarsi le conseguenze più terribili per lo Stato? Sopprimeremo la Bibbia perchè alcuni ci trovano teorie pericolose?

Chi si lusinga di riuscire a buon fine attenendosi a cosiffatto metodo? Non può trattarsi e non si tratta di una guerra materiale e fisica; tant'è vero che la Prussia, la quale è certamente in grado di vincere una battaglia, non fa in questa congiuntura marciare i suoi eserciti e non comanda le fucilate, le cariche alla baionetta e le mitragliate. Ripetiamolo ancora una volta, i pensieri non si debellano coi cannoni krupp.

La *Pall Mall Gazette* sotto data 21 maggio 1875, così si esprimeva: « I Tedeschi sono presi dalla PAZZIA antipapale; essi veggono ovunque la mano e le macchinazioni del Papa; non si dànno pace e restano scandalizzati per la cecità di quelli che non veggono dappertutto il Papa.

« Non è necessario intrattenersi sui pericoli e molesti risultati che tale ALLUCINAZIONE della Germania probabilmente eserciterà SULL'EUROPA. Non possiamo dire quale aspetto un simigliante portamento prenderà e quali eventi arrecherà nella politica di un popolo straniero. Oggi è la vista minacciosa degli affari in Irlanda che eccita un ambasciadore tedesco a preparare i suoi vicini alla lotta. Domani il sospettato avvicinamento del re d'Italia col Papa può gittare la Germania e i suoi ministri in un'agitazione ANCOR PIÙ VIOLENTA.

« Come tutte le ABERRAZIONI, questa della Germania può da un momento all'altro prendere la forma omicidiaria. La prospettiva, noi lo ripetiamo, è davvero allarmante ».

E la *Westminster Gazette* nell'ultimo suo numero di maggio, anno corrente: « Se nella LOTTA PER LA CULTURA, come nei più volgari tafferugli, la polizia deve aggiustare la faccenda e dare la palma della vittoria, allora noi non vediamo che progresso la Prussia abbia fatto sui tempi PIÙ ROZZI e sulle tribù PIÙ SELVAGGE ».

Ed effettualmente in Prussia alla persecuzione della stampa ed alle misure poliziesche è stato affidato il mandato di promuovere la cultura. È affatto incredibile l'inquisizione che si esercita sul pensiero e sulla parola. Ci sono fogli che giornalmente arrecano il registro di tutti gli atti arbitrari e delle angherie ministeriali contro la stampa e la parola.

In una statistica che comprendeva i primi quattro mesi dell'anno 1875 e che versava esclusivamente sui soprusi commessi dal Governo per sostenere la pretesa lotta della cultura, si notava fra le altre delizie una condanna per ingiuria alla religione degli antichi cattolici, ma nessun'ombra di condanna per ingiuria alla religione cattolica.

Di un'altra condanna parlava il *Beobachter* del 1° luglio 75. Dopo l'applicazione della legge sopra l'amministrazione dei beni della Chiesa cattolica, ci fu in una città del Reno un fabbricante di pane, il quale pubblicò ch'egli pel tempo che dura quella legge avrebbe dato gratuitamente

pane ai chierici; e questa pubblicazione fu messa sotto forma di legge — Noi, ecc., ordiniamo, ecc. La *Germania* ed un gran numero di fogli riprodussero quella specie di decreto senza nessun brutto incontro, ma quando il *Weser-Boten* fece lo stesso, fu confiscato e messo sotto processo!

A proposito di arbitrariissimi arresti in massa contro il personale della redazione della Gazzetta di Francoforte, la *Vossische Zeitung*, organo progressista, nel suo numero del 1° agosto 1875, fra le altre cose dimandava in un bellissimo articolo di fondo: Qual'è propriamente la differenza fra l'Alemagna d'oggidì e quella dei tempi andati? E quanto alla stampa, non è essa oggidì trattata come nei tempi dell'assolutismo? Continuando di questo passo non s'introdurranno le *lettres de cachet* dei re francesi avanti l'89 contro gli scrittori incomodi?

La *Volkszeitung*, il *Beobachter* e diversi altri diarii, fra i quali l'austriaca *Neue Freie Presse* non si mostravano meno disgustati e risentiti.

La *Germania*, l'organo massimo dei cattolici, ebbe in un anno più di 50 processi. La *Kreuzzeitung* che rappresenta i protestanti feudali, nel luglio 75 diede fuori una serie di articoli accusando il Ministero di fatti disonoranti; ma invece di perseguire quel foglio, il Ministero si contentò di far dire alla sua gazzetta ufficiosa — *La Provinzial correspondenz*, — che « sarebbe contrario al rispetto pel Governo tedesco e prussiano il dire una parola di rettificazione contro tali perversi oltraggi ».

La *Neue Freie Presse*, ammiratrice della politica chiesastica prussiana e lancia spezzata di Bismarck, disse che penosissima sarebbe stata l'impressione prodotta, « se i ministri offesi restassero silenziosi agli attacchi di un foglio protestante che potrebbero fortemente danneggiare il loro onore ». E ciò tanto più, in quanto che « il Governo, specialmente il Cancelliere del regno, da qualche anno ha mostrato la più estrema suscettibilità contro tutti gli attacchi della stampa oltramontana, e recentemente si sono mosse parecchie querele contro la *Germania*, quantunque in seguito ai frequenti processi, in questi ultimi tempi essa usasse nell'esprimersi grande moderazione ».

Questa parzialità per la protestante feudale *Kreuzzeitung* offendeva altresì la stampa democratica, la quale viene dal Governo perseguitata con accanimento e ferocia sotto il pretesto di offesa alla religione non cattolica, o all'imperatore o a Bismarck o al ministero, e via via.

CC.

Le offese alla religione cattolica vanno impunite ed anzi lodate. La lotta per la cultura si fa insultando ad una confessione religiosa ed accarezzando le altre. Il Governo che non sa quasi più che fare contro la confessione cattolica, si arrovella a dare denari e privileggi ai vecchi cattolici senza nissuna speranza di riuscire.

In Germania, diceva la *Frankfurter Zeitung* (3 giugno

1875) non c'è posto pel vecchio cattolicismo; gli si accordano chiese ed altri comodi; ma manca di una cosa interessante, — di una cosa che il governo non può dargli, cioè dell'appoggio della nazione, la quale simpatizza col cattolicismo romano, appunto perchè questo è odiato e perseguitato dal Governo.

La stessa Gazzetta di Francoforte nel N. 22 dell'edizione settimanile di quest'anno, raccomandava di non credere ai paroloni altosonanti del Gabinetto prussiano e suoi proseliti. Non vi lasciate prendere all'amo; il Ministero muove guerra ad una delle dominanti confessioni religiose, ma non ha niente affatto l'idea di stabilire la completa libertà religiosa.

I protestanti della Camera dei Signori appartenenti alla frazione Stahl, si sono indotti a votare col Governo, a patto di ottenere nuove concessioni e nuovi vantaggi in pro del loro credo religioso.

Il duello fra lo Stato e la Chiesa che è stata presa di mira, dura da più anni e continua sempre con crescente acrimonia da una parte e dall'altra. Il Governo si decise a ricorrere al mezzo ognora pericoloso delle leggi eccezionali. Il buon successo che altri se ne riprometteva, non ha avuto luogo. Ogni sessione legislativa ha avanzato la dose, producendo nuove e sempre più estese leggi eccezionali. Ma può alcuno assicurare che così procedendo, il termine del conflitto si avvicina?

Andando sempre avanti, il Cancelliere del regno volle

aboliti gli articoli 15, 16 e 18 della Costituzione, quegli articoli che più rendevano difficile ed attraversavano la separazione fra Chiesa e Stato. Allora si dimandò: Forse che il Gran Cancelliere si è persuaso che colle leggi eccezionali, colle persecuzioni, le prigionie e le pene non si ottiene altro che inviperire il clero e le popolazioni? Forse ch'egli comincia a fare ora quello che doveva operare sin dal principio del conflitto?

Qualche giornale, per es., la *Schlesische Zeitung*, propizio alla politica di Bismarck, ebbe a dichiarare che sarebbe stato molto meglio se dall'inizio si fosse seguita in proposito la dottrina dei radicali, — la dottrina della separazione fra Chiesa e Stato; non già della separazione fra lo Stato ed una delle confessioni religiose, bensì fra lo Stato e TUTTE QUANTE le confessioni.

Nei motivi del progetto per l'abolizione dei tre articoli 15, 16 e 18 si diceva che il sistema attuale non poteva più durare e dovevasi pensare di abolirlo al più presto *(so schleunig als möglich zu beseitigen)*; e che non bastavano più le mezze ed equivoche misure, ma occorrevano provvedimenti generali e decisivi, ecc., ecc.

Fu però una momentanea, semplice illusione, giacchè passando avanti a leggere i motivi si scorgeva che lo scopo della legge era di battere un solo dei credi religiosi, e che i provvedimenti fondamentali dovevano ridursi a leggi speciali ed eccezionali contro una sola confessione. Così la Costituzione restava intatta per le altre confessioni, ma alte-

rata e cambiata a carico di una sola delle dominanti credenze.

Quindi è che le gazzette democratiche continuano ad avversare la politica chiesastica della Prussia. In una di esse, per es., si legge: « Come abbiamo combattuto il meno, combatteremo il più che servirà ad estendere il sistema adottato. Noi dimandiamo la separazione di ciò che senza collisione non può tenersi insieme, — senza collisione dell'autorità dello Stato e della libertà individuale e senza danno di quella e di questa.

« Abolizione di tutte le funzioni ufficiali delle Chiese, indipendenza dei Comuni nell'ordinare codeste funzioni stando ai limiti del diritto vigente, abolizione della dotazione dello Stato per corporazioni e scopi religiosi, impiego dei beni chiesastici per l'istruzione popolare ed altri umanitari fini, e tutto ciò per TUTTE le religioni e le società religiose. Ecco quello che noi chiediamo, e chi non vuole la miseria ed il servaggio pei membri di una delle confessioni; ville, palazzi e piena libertà, per quelli delle altre, si associerà a noi.

« Noi non vogliamo dittatura ministeriale e sistemi polizieschi; non vogliamo che il ministero possa per suoi particolari fini cancellare ad uno ad uno gli articoli della Costituzione. Chi desidera ed è capace di attentare alla libertà, non è e non può essere un LIBERATORE (nome da taluni dato a Bismarck).

« La libertà non può essere dimezzata; non si può la-

sciare il corpo vivere in questa parte e morire in quella. Se il corpo e l'anima, se l'uomo tutt'intero deve prosperare, intero vuol essere il libero svolgimento, intera e piena la libertà; — libertà di pensiero, di parola, di scienza, di lavoro e sovrattutto d'insegnamento.

« Così è da intendere la separazione fra Chiesa e Stato. Senza toccare l'essenza e l'organizzazione delle Chiese resta allo Stato il diritto di sorveglianza. Si dia alle Chiese ciò che è delle Chiese; allo Stato ciò che è dello Stato.

« La politica tedesca vive di mano e di bocca; i grandi principii le sono stranieri. Abbiamo noi bisogno di perseguire una Chiesa? Bene, facciamo le così dette leggi di maggio. Le leggi di maggio si mostrano insufficienti? Le completiamo con altre leggi. E se ciò non può conciliarsi colla Costituzione? Cambiamo alcuni suoi articoli. E se anche questo non è abbastanza? Aboliamo un'intera parte della Costituzione. E tali procedimenti s'hanno a chiamare politica tedesca, risorsa dell'intelletto tedesco e lotta per la cultura?

« A chi vive di servitù è uopo aprire a due battenti le porte della libertà. Chi vuole uccidere lo spirito viene ucciso dallo stesso spirito. La politica tedesca manca di libertà, manca di spirito. È essa tanto corta da pensare di poter così riuscire? La lotta non termina, ma si fa più viva; gli animi s'irritano sempre più. Dall'opposizione anche passiva vien fuori l'aureola del martirio e la Chiesa acquista nuove forze. Quanto più è la forza esteriore, tanto più lo

spirito si assoda all'interno. La polizia è un argine, che sta in mal punto; non rassicura menomamente e minaccia invece di far straripare tutto il paese ».

CCI.

Dove la parola ultima e decisiva tocca alla polizia, alla forza materiale, alle misure più o meno dragoniane, ci può esser posto pel sistema rappresentativo e per la libertà?

La *Schlesische Zeitung* disse che il parlamento in Prussia è come un Corpo Consultivo ed il costituzionalismo se ne va in fumo sull'altare di ciò che i ministri e loro aderenti chiamano in serietà lotta per la cultura.

A risparmio di tempo, accenniamo solamente alle ultime gesta compiute dal Ministero quando stava per terminare la sessione parlamentare, che si chiuse ai 15 giugno di quest'anno.

L'onorev. Windthorst, deputato del Centro, interpellò il Ministro dell'Interno sul modo onde venivano trattati i detenuti politici. Ebbene, l'impazienza di sentire l'oratore, scriveva la *Breslauer Zeitung*, era sì grande e i rumori da parte della SINISTRA così insistenti avverso l'interpellante, che sembrava come se fosse naturalissimo e legalissimo che gli scrittori condannati per delitti di stampa venissero trattati alla stregua dei delinguenti comuni.

In mezzo alla crescente impazienza si parlò degli abusi della polizia contro la stampa, ma si chiese in gran fretta

la chiusura della discussione e quasi tutti i deputati della Sinistra erano pronti a votare un ordine del giorno che sarebbe stato sanguinoso oltraggio alla stampa. Ma FORTUNATAMENTE i progressisti e gli oltramontani erano in buon numero nella Camera e l'ordine del giorno non passò.

La *Breslauer Zeitung* sostiene la politica chiesastica del Ministero e nonostante non teme riputare una FORTUNA che gli oltramontani si trovavano numerosi alla Camera. « Ciò mostra », soggiungeva la Gazzetta di Francoforte del 20 giugno 1875, « tanto evidentemente la bancarotta del liberalismo, che è inutile ogni altra prova ».

Negli ultimi giorni della sessione, cioè nella seconda metà di giugno 75, fu votata una legge di amministrazione provinciale tanto retrograda e contraria all'aspettativa generale, che anche i reazionari della Camera dei Signori dissero volentieri di sì. Qualche progressista si unì al Ministero ed alla SINISTRA, ma gli altri ne rimasero sdegnati, ed uno di loro, l'onor. Eugenio Richter, così conchiudeva il suo discorso contro quella legge:

« Io mi devo finalmente dimandare: A che scopo siamo noi qui? Il paese può chiedere se non sia meglio che il solo governo assuma la responsabilità della legislazione, — se il PURO ASSOLUTISMO non sia preferibile ad uno stato di cose che si potrebbe caratterizzare come la MASCHERA DEL COSTITUZIONALISMO ».

Ma tutto ciò, notava il *Beobachter* nel N. 139 del suo 45° anno di vita, non impedisce che i LIBERALI d'ogni ca-

libro sieno contenti di loro stessi e dei loro prodotti. È delizioso il vedere come e quanto i loro fogli si compiacciono e si congratulano del loro operato.

Parimente nelle ultime tornate della Camera, il deputato Schröder interpellò il Ministero sulle ripetute punizioni a carico d'impiegati comunali accusati di avere preso parte all'Associazione Cattolica di Magonza, ed energicamente sostenne che tali pene non potevano accordarsi colla Costituzione.

È a sapere, scrive la *Franckfurter Zeitung*, che giusta l'art. 30 della Costituzione, TUTTI i prussiani hanno il diritto di formare associazioni o di farne parte, purchè si stia alla legge; ora è fuori d'ogni dubbio che l'Associazione dei Cattolici di Magonza non è proibita dalla legge.

Dicendosi TUTTI i prussiani, s'includono anche gl'impiegati dello Stato e dei comuni, poichè nè la Costituzione nè la legge sulle associazioni prescrivono restrizioni o limiti in proposito.

A ragione il buon senso si ribella contro la pretesa che un cittadino abbia a patire una *capitis diminutio* pel solo fatto di essersi dedicato al servizio pubblico presso gli uffici dell'amministrazione centrale o di quella provinciale e comunale; — ch'egli perda certi diritti, di cui ognuno può valersi, nel mentre egli diventa il custode ed il guardiano di questi medesimi diritti.

I partiti liberali l'hanno sempre pensata così; ma dove erano essi, i cavalieri della Costituzione e della legalità,

quando in pubblica seduta un ministro dichiarava che NON tutti i prussiani possono esercitare i diritti guarentiti dalla Costituzione?

Come si può parlare di Stato costituzionale quando agli impiegati viene interdetto di esercitare i loro diritti di cittadini, e sono perciò messi fuori legge? Questo succede in Russia o in Prussia!

Stando così le cose, in Prussia l'impiegato è un cittadino di seconda classe, al quale il Governo può sempre presentare l'alternativa, o di rinunciare al suo impiego, o di rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti costituzionali.

E ciò che oggi si fa contro un'associazione oltramontana, dimani non si potrà fare contro un'associazione liberale o democratica?

CCII.

Il signor Kaufmann, borgomastro, come dire sindaco, di Bonn, fu dopo 24 anni di servizio ad unanimità eletto di nuovo per cotesta carica; ma ecco che il governo di colpo non approva l'elezione e decide che quel signore non debba più essere borgomastro. Che è che non è, la Reggenza di Colonia, naturalmente incaricata dal Ministero di Berlino, chiama il Kaufmann *ad audiendum verbum,* a spiegarsi cioè sul conto del conflitto fra Chiesa e Stato. L'interrogato rispose che avrebbe fatto eseguire tutte le leggi pro-

cessandone i violatori, benchè la legislazione sulla politica chiesastica a lui non sembrasse proficua e conducente agl'interessi dello Stato. Ciò non bastò. Egli fu dimandato se avesse perseguito VOLENTIERI i trasgressori delle leggi contro la Chiesa; il signor Kaufmann non rispose a tale insulsa interrogazione, e per conseguenza il Governo non approvò la di lui elezione a borgomastro.

Il deputato Windthorst annunziò nella Camera di volere interpellare il Ministero su questo fatto. Si era molto ansiosi di sapere che cosa significava questa inquisizione ministeriale. Per che cosa, si diceva, la politica deve andare a perturbare l'amministrazione dei Comuni? A che si riducono le instituzioni municipali, quando il Ministero può così insolentemente annientare i voti degli elettori e falsare il diritto costituzionale?

Presidente: — Dimando al signor Ministro dell'Interno se vuole rispondere all'interpellanza.

Ministro dell'Interno, Conte Eulenburg: — signor Presidente, IL GOVERNO RICUSA DI RISPONDERE ALL'INTERPELLANZA.

È assolutismo, si o no? Il puro assolutismo non è migliore della mascherata costituzionale?

Secondo il *Beobachter*, non solo la gran maggioranza della Camera lasciò passare con disinvoltura la replica del Ministro, ma ci furono deputati a Sinistra che ridevano quasi per fare la bajata all'onor. Windthorst.

Questo è un fatto, soggiungeva il *Beobachter*, che ci fa torto avanti a tutta l'Europa. « La storia pronunzierà una
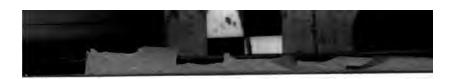
dura sentenza contro questa specie di rappresentanti della nazione ».

E neppure nella rivista *Im neuen Reich,* ch'era favorevole alla politíca contro la Chiesa, si approvava in quella occasione l'operato del Ministero:

« Non dimanda il Governo cose che difficilmente possono eseguirsi dai cattolici del Reno? Può il Governo sperare di raggiungere la vittoria in questa maniera? Con dispiacere noi ne dubitiamo assai...... Se il Governo esige dagl'impiegati cattolici del Reno più che ubbidienza esterna, molti sono ancora gl'impiegati da mandare a spasso. Ma può ciò fare l'interesse di esso Governo? »

CCIII.

E di quali elementi è formata la Sinistra che fa buon viso e tiene il sacco alla politica chiesastica del Ministero? È formata dai così detti NAZIONALI LIBERALI. Sono i deputati che una volta appartenevano veramente alla Sinistra ed erano la sentinella avanzata delle riforme e del progresso, ma da alcuni anni in qua si consegnarono mani e piedi al Ministero e fecero con esso causa e talora banchetto comune. Sono i deputati che parlano di bigottismo, d'idre papali, di germanismo, di romanismo, di Stato d'intelligenza, di lotta per la cultura, ma che in sostanza hanno ridotto il parlamentarismo ad una maschera, ed hanno rinnegato il loro passato. Sono i deputati che prendono il

nome di liberali, promettono Roma e Toma, ma si rendono nemici della libertà e non hanno altra volontà che quella del Ministero. Sono i deputati che vengono scelti pel nome di Bismarck. Parlando di essi coi deputati Dietze e Lucius, il Gran Cancelliere li chiamò « persone che sono scelte pel di lui nome » *(Leute, die auf meinen Namen gewählt sind).*

E siccome Bismarck è conservativo feudale e non può essere in fondo discordante dai conservativi, ne viene che nelle elezioni i nazionali liberali ed i conservativi possono addirittura farsi concorrenza senza tema di riuscire incomodi e sgraditi al Gran Cancelliere.

Il partito clericale che fu dal nuovo andazzo delle cose portato a fare opposizione, ha preso il posto della Sinistra ed è il primo a strepitare contro le illegalità, gli arbitri ed i soprusi del Ministero, anche per le quistioni che non riguardano per nulla la religione.

Da ciò il *Beobachter* del 13 giugno 1875 fu mosso a scrivere: « Pei partiti liberali è un obbrobrio incancellabile ch'essi lascino ad un Windthorst di spezzare lance in favore del diritto e della libertà e di fare e dire quello ch'essi avrebbero sacro dovere di fare o di dire. Gli avvenimenti degli ultimi giorni nella votazione per la legge provinciale hanno scoperto il pieno fallimento di codesta specie di liberalismo ».

Ai nazionali liberali, diceva il medesimo *Beobachter* del 29 giugno anno corrente, era stata commessa la cura di

promuovere la libertà. Ma essi si sono dati al culto delle persone, si sono messi a strisciare, hanno posto all'incanto il diritto del *budget* e la libertà di stampa, hanno gettato miliardi in gola allo Stato militare, hanno sconosciuto i loro propri principii, ecc.

Essi non osano parlare sul FONDO DEI RETTILI cioè sull'immoralità del Governo che compra e paga lautamente la stampa vendereccia, sull'amministrazione finanziaria, sugli imbrogli della nuova organizzazione monetaria, sulle sofferenze dell'agricoltura, sui falsi romori di guerra sparsi a bello studio, sulle angherie contro i soldati, sui suicidi militari, e via. Di tutte queste cose il partito nazionale liberale non si cura punto nè poco, perchè non pensa ad altro che a stringere alleanza e far comunella col Ministero.

In un altro numero lo stesso *Beobachter* sosteneva che ai bravi nazionali liberali non resta altro che formare il partito « nazionale reazionario »; e per ciò fare, non hanno che a cambiare il nome e rinunciare al vezzo di mantellare i fatti reazionari con parole liberali.

CCIV.

Il PURO ASSOLUTISMO del quale sopra si tenne parola, si deve, secondo osservava la Gazzetta di Francoforte, in primo luogo ai nazionali liberali, ma anche i progressisti vi hanno un pochino contribuito; difatti qualcuno di questi

ultimi vota col Ministero, ed in certe pubbliche adunanze alcuni antichi capi del partito progressista non hanno avuto ritrosia d'inneggiare al partito nazionale liberale.

Alla fine della sessione parlamentare del corrente anno 1875 si diede un banchetto dalla così detta Sinistra, cioè dai nazionali liberali, e là Eugenio Richter, quel tal deputato, il quale aveva nella Camera dichiarato che il costituzionalismo in Prussia vale il puro assolutismo, invitava a bere alla salute dell'onor. Miquel, nazionale liberale dei più fedeli e dei più benemeriti del Ministero.

E nel medesimo tempo in un altro luogo l'onor. Schulze, anch'egli progressista di cento carati ed uno dei capi del partito, faceva i suoi complimenti e porgeva laudi ai membri del partito nazionale liberale. Così, perfino i caporioni della parte democratica cominciano a fare dubitare di loro, e certo la causa principale di cosiffatta metamorfosi è quel maledetto conflitto fra Chiesa e Stato, che mette tutto sossopra, e fa venire i capogiri anche agli uomini ordinariamente seri e calmi.

La *Provinzial Correspondenz*, organo del Ministero e specialmente del Ministro dell'Interno, reazionario di antica data, ne godeva ed assicurava che « una soda formazione di partiti non esiste più nè a Destra nè a Sinistra, ma che ci sono soltanto MAGGIORANZE PATRIOTTICHE », come dire ministeriali.

Il partito nazionale liberale è quello che segnatamente costituisce la « maggioranza patriottica ». Ma di questo

partito che un foglio tedesco in data 19 giugno 1875 agguagliava al partito della consorteria in Italia, e la Gazzetta di Francoforte (8 agosto 1875) al partito dei Gesuiti, più sotto diremo ancora qualcosa.

Per ora notiamo che la legislazione si risentirà fortemente di questo spostamento e turbinio di partiti.

Così, per es., la Commissione di giustizia che nell'està di questo 1875 discuteva il progetto pel codice di procedura penale, era composta di 28 deputati, 4 cioè conservativi, 4 progressisti, 8 del Centro e 12 nazionali liberali.

Questa Commissione, avvertiva il *Wochenblatt der Frankfurter Zeitung*, è, in piccolo, un quadro ed una riproduzione della Dieta della confederazione. La Sinistra è quivi formata dai membri del Centro, cioè dai clericali, ai quali per lo più si uniscono i progressisti; poi c'è un piccolo gruppo di nazionali liberali che invece di fare opposizione, sovente preferiscono transigere e venire a patti, e finalmente figura una Destra che difende il progetto del governo sotto la condotta del deputato Gneist, il quale par che la faccia da procuratore regio o avvocato fiscale che dir si voglia.

In alcune votazioni potevano darsi eccezioni, ma generalmente così procedevano le cose e l'eccezione confermava la regola. Così nelle discussioni interessanti della buona amministrazione della giustizia, dove la politica ed in ispecie i bisticci di religione dovrebbero tacere, si vedevano i nazionali liberali votare contro progressisti ed oltramontani accoppiati insieme.

Trattandosi di certe quistioni che toccano la libertà individuale, come arresti personali, confiscazioni, perquisizioni, norme relative all'istruzione dei processi, ecc., l'opposizione è assai incomoda al Governo, ma appunto perciò dovrebbe esser soda, compatta ed intransigente. Eppure quest'opposizione non è del gusto dei nazionali liberali ed ha trovato rifugio presso il Centro, presso i clericali!

Quella che una volta era Sinistra di nome e di fatto, si faceva organo del Ministero, e gli oltramontani si stringevano in lega coi progressisti. È possibile che la legislazione possa lodarsi di questo giuoco di partiti? È possibile, chiedeva un diario tedesco, che l'opera proveniente da queste miserie di partiti debba essere una procedura penale, che corrisponda alle esigenze della scienza ed allo spirito del secolo XIX?

CCV.

Ed ora eccovi un altro fatto, il quale meglio caratterizza la condotta del Ministero prussiano nella politica chiesastica, che ha inaugurato col consenso e l'aiuto indefesso ed energico dei nazionali liberali.

Quasi per mettere il subbuglio dove c'era un pò di calma, chiusa la sessione del 1875 il Ministro del culto, signor Falk, imprese un viaggio per le province renane, ove, a credere i fogli ufficiali ed ufficiosi, egli era ricevuto con festa ed entusiastiche ovazioni.

Anche qualche giornale di Palermo ebbe a parlare di vive simpatie che accompagnavano il Ministro Falk, il quale fu chiamato nientemeno che « il rappresentante della libertà di spirito e di coscienza in Germania ». Ci si assicurava altresì il signor Ministro aver detto che « si doveva proseguire *sincere et costanter* nella via fin qui battuta, come quella che conduce al trionfo della scienza, al regno della libertà ed alla pacificazione della coscienza » *(sic sic)*.

Poveri giornali, come intendono male la scienza, la libertà e la pacificazione delle coscienze! Come si abusa delle parole, come si travisano le idee, come si prende la pedanteria per scienza, la violenza per libertà, la coartazione per pacificazione!

Però i giornali veramente democratici della Germania non cascavano nel trabocchetto e si mostravano indegnati delle peregrinazioni del signor Falk e delle mistificazioni che ne seguivano.

« Il signor Falk », diceva il *Beobachter* del 6 luglio 75, « in modo biasimevolissimo aumenta i conflitti confessionili nelle province renane senza alcun pratico scopo. Queste feste e questi brindisi sono più cônfacenti ad un vescovo, che quale MARTIRE viaggia per la sua diocesi, anzichè ad un Ministro responsabile, il quale mediante una politica ferma ed energica deve in certo modo stare sopra i partiti », ecc.

Ed altrove, nel N. 156 dello stesso anno 1875, il *Beobachter* faceva osservare come, poichè il Ministro veniva

accolto con festa nelle città, queste erano di colpo innalzate dai giornali più o meno ministeriali a « sedi dell'intelligenza e del buon senso »; ma quando nelle città per le elezioni generali riportava la vittoria qualche candidato democratico, allora si vantava il buon senso e si cantavano le laudi delle popolazioni rurali. « Così cambiano le opinioni a seconda delle circostanze! »

Questi colpi di scena sarebbero stati di certo più a proposito per un vescovo che ama atteggiarsi a martire, ma invece il Governo voleva per sè il monopolio di cosiffatte feste, preparate Dio sa come e con qual denaro.

Una dimostrazione s'era apparecchiata a favore di un vescovo, ma essa provocò la gelosia del Ministero e venne recisamente proibita dalla polizia.

A Colonia il noto pubblicista dottor Augusto Oppenheim presiedendo una riunione di democratici, in mezzo ai più vivi applausi criticava con accenti incisivi questo divieto poliziesco, considerando la quistione « dal punto di vista dell'uguale diritto per TUTTI » *(vom Standpunkte des gleichen Rechts für* **Alle**).

Il *Wochenblatt der Frankfurter Zeitung* del 18 luglio 1875 rammentava come quegli stessi deputati che si misero alla testa delle dimostrazioni in pro del Ministro Falk, dieci anni addietro erano stati in tutti i modi bersagliati ed umiliati dal Ministero colla polizia, col militarismo e con tutte le violenze, alle quali l'assolutismo si suole abbandonare.

La Gazzetta descrive minutamente i fatti che in verità

hanno dell'incredibile e poi aggiunge: « In questa maniera i rappresentanti del popolo vennero nell'anno di grazia 1865 trattati dal Ministero Bismarck-Eulenburg ».

Gli uomini che un decennio fa subirono tali oltraggi, ora portano alle stelle e festeggiano il signor Falk, collega del conte Eulenburg ancora Ministro dell'Interno!

Il programma del Ministero è forse cambiato? Bismarck e Eulenburg son forse divenuti liberali? Giusto nella prima settimana di luglio 75 gli organi ministeriali, la *Post* e la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* ripetevano su tutti i tuoni che il Ministero ripone TUTTE LE SUE SPERANZE nel partito conservativo, che in Prussia equivale a partito reazionario.

CCVI.

La quistione religiosa agita gli animi, mette in iscompiglio ed offende quei grandi principii, che affiancati dalla buona politica e dalla giustizia sono veramente adatti a far trionfare la scienza, la libertà e la pacificazione delle coscienze.

La quistione religiosa si può dire essere la predominante eziandio negli Stati della confederazione germanica.

Nel luglio di quest'anno ebbero luogo in Baviera le elezioni generali per la Camera rappresentativa. La quistione religiosa dominava tali elezioni. Il signor Jörg, deputato alla Camera della Baviera ed al parlamento della confederazione, affermava in un suo indirizzo che ormai in Ba-

viera le elezioni si fanno tenendo l'occhio alla quistione religiosa.

Gli oltramontani dicevano: Noi non vogliamo che questo conflitto fra Chiesa e Stato si estenda anche in Baviera. I nazionali liberali rispondevano: Noi pretendiamo che anche nella Baviera sorga questa lotta. Perciò il movimento elettorale si concentrava su questo punto; perciò molti preti cattolici e protestanti si presentavano quali candidati agognando di diventare legislatori e di salire al potere.

Gli oltramontani erano per la difesa, i nazionali liberali per l'offesa. Per questo, e perchè si erano già visti i frutti della politica chiesastica prussiana, gli oltramontani avevano la parte migliore ed i veri liberali non ne potevano disconvenire.

Si gridava: Non credete ai clericali. Ma d'altro canto si dimandava: Dobbiamo credere ai nazionali liberali? Questi hanno mostrato che cosa sono; hanno fatto vedere quanto valgono le loro promesse, e quindi nessuno può più sperar nulla da loro.

La *Süddeutsche Post* scriveva: « I nazionali liberali fanno sforzi erculei per salvare ciò che si può salvare.

« I fogli prussiani di qua fabbricano a vapore violenti articoli contro il partito oltramontano. È vero, come dicono codesti fogli, che l'amore che gli oltramontani professano per la libertà è di recentissima data, mentre non molto tempo fa la reazione aveva in essi il suo più forte appoggio. Ma che cosa i nazionali liberali hanno da offrire in contrac-

cambio? che cosa di preferibile hanno essi da mostrare per rendersi, meglio che gli oltramontani, accetti al pubblico?

« Il liberalismo si è da buona pezza separato dai principii liberali; di questi non sono avanzati che brani inutili. Le promesse di libertà dei nazionali liberali si chiarirono prettamente menzognere ed ipocrite; INVECE DELLA LIBERTÀ E DEL BENESSERE, ESSI CI HANNO, SOTTO L'ELMO PRUSSIANO, PORTATO LA SERVITÙ ED IL REGRESSO. Il liberalismo sta oggidì così ben legato alla forca della reazione, come in addietro ci stava l'oltramontanismo ».

CCVII.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* s'era anch'essa gittata nella lizza elettorale della Baviera, dimandava perchè i magistrati non procedevano contro i vescovi che si affacendavano per le elezioni, e quasi minacciava l'intervento della confederazione caso mai vincessero gli oltramontani.

Noi, diceva un altro foglio, dimandiamo perchè i tribunali prussiani non procedono contro la *Kreuzzeitung* che di recente tanto rudamente assalì certi alti personaggi ufficiali. Quanto alla partecipazione dei vescovi, l'organo massimo dei rettili (cioè dei fogli venduti al Governo) deve rammentarsi che in altra epoca il Governo pregò i vescovi di fare intervenire il clero alle elezioni per tenersi d'accordo agl'impiegati regi e far trionfare i candidati ufficiali.

Dunque ora il clero non è colpevole perchè s'immischia nelle elezioni, ma perchè fa propaganda contro i nazionali liberali. Se il clero andasse in santa armonia coi nazionali liberali e cogl'impiegati del Governo, non si chiederebbe di processare i vescovi.

La stessa *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* mentre si meravigliava perchè non si trascinavano avanti i tribunali i vescovi, che s'intromettevano di elezioni, nello stesso tempo procurava di lisciare, adescare ed accaparrarsi il medesimo clero, assicurando che il Governo darebbe le buone prebende ai BUONI chierici, come dire ai chierici che non si scaldassero per la politica e non facessero arricciare il naso ai signori Ministri della Prussia.

I fogli clericali — il *Bayerische Kurier*, la *Postzeitung* e la *Landshuter Zeitung* risposero per le rime al magno giornale di Berlino.

La *Kölnische Zeitung* e l'*Abendzeitung*, diarii nazionali liberali, fabbricavano corrispondenze di misteriosi francesi, i quali cerzioravano qualmente emissari francesi erano stati spediti in Baviera per assicurare la maggioranza ai clericali. Il *Temps*, il *Débats*, il *Moniteur*, e la *République Française* ridevano di queste chiacchiere. Quest'ultima diceva che la Francia non prendeva alcuna parte alla *Politique du Sacré Coeur.*

La Pastorale dell'arcivescovo di München-Freising aveva maggiormente scosso i nervi del redattore della *Norddeutsche Allgemeine Zeitung.* Ora si può ben dire che co-

testa lettera sia stata scritta con sottigliezza e furberia, ma certo non contiene nulla che dia il menomo appiglio ad un processo.

Vi si diceva che probabilmente le elezioni di quell'anno avrebbero formato nella storia della Baviera un capitolo importantissimo, e che bisognava eleggere uomini i quali colle parole e coi fatti guarentirebbero le credenze cristiane, difenderebbero il trono e la patria, la religione e la Chiesa, la legge e l'ordine pubblico.

Insomma tutta la lettera era concepita in termini tanto generali e tanto calmi, che, a giudizio dei più competenti, nessuna autorità, nessuna classe della società, nessun individuo, e tanto meno l'ordine pubblico, potevano chiamarsene offesi.

Si può forse ritenere delittuoso e punibile l'invito di far uso del diritto elettorale! Erano in colpa quei cittadini che intendevano avvantaggiarsi legalmente di quei diritti che loro sono stati guarentiti dalla Costituzione? No sicuramente. Il torto è di quei governanti che della politica e della religione hanno fatto una sola bibita, tutt'altro che rinfrescante.

In sostanza la minaccia della *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pareva fosse diretta a persuadere che la Baviera avesse cessato di formare uno Stato sovrano, e dovesse quinci innanzi stare di buona o di mala voglia sotto i talloni della Prussia.

CCVIII.

La quistione delle elezioni nella Baviera destò vivo interesse anche all'estero, perchè se la maggioranza fosse stata nazionale liberale, la persecuzione contro le coscienze avrebbe imperversato anche nella Baviera. Non può certamente far piacere a nissuno vedere uno Stato essenzialmente militare ed illiberale, come la Prussia, imprendere a malmenare con ogni insolenza i diritti più intangibili della personalità umana; e ciò tanto più, in quanto che per disgrazia i cattivi esempi si propagano e distendono facilissimamente le loro radici.

Ora sempre a proposito di coteste elezioni, il *Würzburg Journal* diceva che il partito popolare non vuole sentire a dire « Da un lato l'Imperatore, dall'altro il Papa », perchè non vuol sapere di confederazione protestante, nè cattolica, nè anticattolica, ma vuole che ad ogni confessione si dia il pacifico esercizio dei suoi diritti e rigetta ogni compromesso col mentitore liberalismo, che or sono sei anni fece le più grandi promesse, trionfò coll'aiuto di esso partito popolare e poi violò in tutti i punti il suo programma.

Un altro periodico faceva altre osservazioni a proposito di quelle elezioni, e segnatamente a proposito di un manifesto elettorale dei nazionali liberali. È vero che il servaggio politico sarebbe la conseguenza di un governo oltramontano, ma chi combatte nel campo opposto e dimanda

di essere seguito, deve offrire sode guarentigie ch'egli ami veramente la libertà e non abbia il disegno di sostituire un servaggio con un altro.

Che i nazionali liberali ci diano conto del loro passato e della loro condotta politica; che ci dicano quali sono i fatti da loro compiuti pel popolo e pei diritti del popolo.

Il manifesto elettorale tace su questo punto che avrebbe potuto fare effetto sulla suscettibilità del sentimento popolare. Perchè questo silenzio dove c'era tanto bisogno di parlare?

I nazionali liberali parlano di « libertà nazionale ». Ma che cosa significa libertà NAZIONALE?

Come non si possono dare aria nazionale, luce di sole nazionale, così non si dà libertà nazionale. La libertà è un concetto ideale che può venire applicato in una nazione più, in altra meno, ma la parola NAZIONALE non può affiggere una significazione tecnica all'idea di libertà.

Dall'insieme del manifesto dei nazionali liberali sembra raccogliersi che colla parola NAZIONALE si abbia voluto appendere una catena al concetto di libertà, la qual catena consisterebbe nel transigere tutti i momenti col Ministero, ecc., ecc.

Il *Nürnberg Anzeiger* parlando di una riunione elettorale di nazionali liberali, diceva che il principale oratore di essa era stato il procuratore regio Alfeld. Un procuratore del re alla testa del liberalismo; il persecutore del pensiero, il vigilante inquisitore di tutti quelli che non vanno d'ac-

cordo colla politica del governo, eretto a capitano dei liberali, non è davvero il più bello ideale!

In un altro manifesto elettorale del partito popolare riportato dalla *Süddeutsche Post,* stava scritto: « Il liberalismo non ha altro di libertà che il nome; in sostanza è un partito governativo. Come il partito oltramontano, che ora per necessità ha preso il mantello della libertà, è Roma, così il partito dei nazionali liberali è Berlino. Il partito del popolo non vuol sapere nè di Roma nè di Berlino, perchè sono entrambi i rappresentanti dell'assolutismo ».

La stessa *Süddeutsche Post* assicurava che tutta la lotta elettorale dei nazionali liberali versava in villanie ed ingiurie contro i loro oppositori. Negli articoli elettorali della loro stampa non si leggeva altro che: neri, traditori della patria, nemici del regno ed altre simili facezie.

Ognuno s'accorge che tali ingiurie non possono costituire un positivo programma, e che da esse non si possono rilevare gli scopi politici che saranno seguiti dal partito nazionale liberale. Chi può credere che un partito possa esistere senza un chiaro e preciso programma? I suoi passati programmi si trovarono illusori e bugiardi; e lo stesso avverrebbe se ora mettesse avanti un altro programma.

Il liberalismo non ha più un principio; si regola secondo la direzione che viene da Berlino e chi può prevedere quali ordini da un giorno all'altro si faranno sentire da quella capitale?

Se, per es., a Berlino lo Stato si concilia colla Chiesa,

allora i nazionali liberali cesseranno di sfruttare la pretesa lotta per la coltura e di tonare contro i preti, ecc., ecc.

La sola democrazia, avvertiva un vecchio diario, sta sulla soda base dei principii di libertà e non si acconcia a cambiare cotesti principii dall'oggi al domani secondo le circostanze ed il vento che tira. I nazionali liberali vivono incerti e perplessi; una cosa sola essi sanno con certezza, cioè che i veri principii di libertà non hanno trovato e non troveranno accoglienza e simpatia presso il Gabinetto prussiano. Ond'è ch'essi non dànno fuori alcun programma e si limitano a lacerare i loro avversari, chiamandoli amici dei francesi, traditori del regno, e via via.

Per opera dei nazionali liberali il paese è ridotto a tale, che la libertà di stampa viene difesa ed il militarismo combattuto dagli oltramontani. O ironia del destino!

E frattanto i nazionali liberali di Würzburg, quei liberali che si sbracciano per la politica chiesastica prussiana, raccomandavano agli elettori di guardarsi bene dal partito clericale, « il quale non ammette la libertà di coscienza ». Ma i signori nazionali liberali sono forse per la libertà di coscienza? Questa libertà starebbe davvero fresca nelle loro mani!

Giù la maschera e stiamo alla realtà delle cose! Si può chiamare liberalismo, prostrarsi sistematicamente avanti i ministri, dare la caccia agl'impieghi ed alle decorazioni, vivere di sbruffo, spingere sino all'estremo il militarismo, usufruttuare i cittadini con mezzi disonesti, — tutto ciò,

chiedeva la *Süddeutsche Post,* si può chiamare liberalismo?

Ecco che cosa sono i nazionali liberali, quelli che vigorosamente spalleggiano il Ministero e la sua attuale politica chiesastica, quelli che difesero a spada tratta la nuova legge sul matrimonio, quelli che vollero abolita la semplice separazione personale, quelli che spingono il Governo a rendersi intollerante, quelli che colla scusa dell'unità nazionale soffocano la libertà, quelli che aizzano la Prussia ad assoggettarsi ed infeudarsi gli altri Stati della confederazione quasi riducendoli a poco più che prefetture.

CCIX.

E già si è per questa via, ma non ci si è senza suscitare sempre maggiore indignazione e corruccio, non diciamo dei perseguitati, chè ciò va da sè, bensì della democrazia, del partito del progresso nel senso più ampio di questa parola.

Ad una legge chiesastica, diceva uno degli organi della democrazia, ne segue un'altra; quest'ultima è destinata a misurare il colpo decisivo, ma fra poco l'ultima diventa la penultima, e così di seguito.

Si sciolgono le congregazioni religiose, ma non basta; bisogna sciogliere eziandio le associazioni dei cattolici, che sono anch'esse focolari dell'oltramontanismo. Dunque mettiamo le mani addosso a codeste associazioni, suggeriva la ministeriale *Norddeutsche Allgemeine Zeitung.*

Però sancire la legge sulle associazioni non appartiene alle Camere dei singoli Stati della confederazione, bensì alla Dieta di tutti gli Stati. E chi è che comanda e sovraneggia questa Dieta generale? La Prussia. La conseguenza è chiara,—la Prussia diventa la suprema regolatrice della politica eziandio interna dei singoli Stati,— la politica della Prussia si converte in politica della confederazione; per modo che gli Stati che si opporranno e non seguiranno a capello la condotta del Ministero prussiano, saranno tenuti e trattati come nemici.

È perciò naturale che questo nuovo andazzo sollevi malumore e rancore se non a visiera scoperta, certo di soppiatto. Di che hanno a lodarsi gli Stati confederativi bersagliati così dall'invadente Prussia?

Possono esser contenti quando ciò ch'essi ricevono è talora peggiore di quello che dianzi avevano?

Si è voluto introdurre un nuovo sistema monetario, ma non già quello secondo il sistema metrico decimale, la di cui superiorità ed eccellenza non sono più disputate da nessuno, bensì quello che maggiormente si attaglia agl'interessi della Prussia. Una volta che si doveva unificare il sistema monetario, perchè non presciegliere quello che ha fatto stupende prove ed è stato adottato da parecchi Stati dell'Europa? Perchè il nuovo sistema introdotto dalla Dieta germanica si adatta e si concilia benissimo col sistema dei talleri prussiani (V. il *Beobachter* 4 luglio 1875). *A tout seigneur tout honneur*. Si vada ai versi della Prussia

e non si badi agli altri Stati della confederazione nè tanto nè quanto!

Certi Stati avevano una legge sulla stampa piuttosto liberale, ma dovettero fare un passo indietro per subire la nuova legge sulla stampa apparentemente votata dalla Dieta generale ed in sostanza imposta dalla Prussia.

In certi Stati della confederazione era stata abolita la pena di morte ed il nuovo codice penale la rimise in vigore, provocando le più amare e taglienti censure.

Certi Stati vorrebbero pensare ed attendere al loro progresso civile e politico, lasciando in pace le quistioni chiesastiche e le coscienze dei cittadini; ma no, bisogna a qualunque patto seguir la politica dei conflitti; bisogna volenti o nolenti attenersi al programma del Gabinetto prussiano.

Questo si è messo in testa di legare al suo carro la politica degli altri Stati della confederazione e non paventa di adoperare a tale scopo mezzi illeciti. Difatti mezzo certamente illecito è questo, del quale presentemente fa uso per asseguire il suo intento, per soggiogare gli Stati componenti l'unione germanica. Ci spieghiamo meglio.

L'ordinamento delle cose chiesastiche non è di competenza della confederazione, ma è faccenda da regolarsi da ogni singulo Stato a piacimento. La Costituzione della confederazione non ha toccato per questo rispetto la sovranità degli Stati, e quindi la Prussia procede illegalmente quando mediante il diritto del più forte cerca imporre agli altri Stati le leggi chiesastiche prussiane.

Per non rompere troppo sfacciatamente la legalità e per salvare almeno la parvenza, occorre innanzi tutto che un nuovo articolo s'inserisca nella Costituzione federale, col quale si stabilirà che aggiustare i rapporti fra Chiesa e Stato entra nella competenza della confederazione.

Ma pria di far ciò, bisogna pensarci non una, ma due, cento volte, imperocchè immischiarsi negli affari chiesastici dei cattolici, dei protestanti, degli ebrei e di tutte le sette dei dissidenti sarebbe entrare in un vasto, burrascoso e pericolosissimo pelago, sarebbe perdere un tempo prezioso da impiegarsi al migliore avviamento della pubblica cosa, sarebbe contravvenire e fallire agli obblighi che incombono allo Stato.

Per tornare all'esempio di sopra allegato, ponghiamo che i reggitori della Prussia riescano a strappare al parlamento della confederazione una cosiffatta legge sulle associazioni, da indurre lo scioglimento delle associazioni dei cattolici, allora ne verrà un conflitto, perchè in certi Stati della confederazione, come la Baviera ed il Wurtemberg, i conventi e gli ordini religiosi non sono aboliti.

Va bene che aggiungendo alle facoltà della confederazione anche quella di legiferare per le cose religiose, un certo conflitto sarebbe inevitabile, ma per lo meno le apparenze sarebbero messe in sicuro.

CCX.

D'altro canto, è anche vero che questa sarebbe una ben magra consolazione ed un troppo scarso ristoro.

I singoli Stati debbono ormai rassegnarsi e far della necessità virtù copiando punto per punto la politica prussiana; ed in ogni modo sarebbero più contenti, se si tralasciasse una volta di abusare i nomi, di dire bianco al nero e nero al bianco, di parlare di confederazione e di chiamare Stati quelli che all'ultimo sono proconsolati e nulla più.

Nel suo numero del 10 giugno 1875, il *Beobachter* giustamente lamentava che gli Stati componenti la pretesa confederazione germanica sono Stati vassalli ed aggiogati alla supremazia della Prussia, che è certamente meno liberale della Sassonia, del Wurtemberg e di altri Stati della cosiddetta confederazione.

Questa soggezione ed infeudazione della Germania alla Prussia viene dai nazionali liberali appoggiata e difesa col pretesto di formare l'unità nazionale. Ma a questo sutterfugio s'incaricò di rispondere anche il *Beobachter* del 29 giugno 1875, insegnando a cotesti zelosi ministeriali che c'è una vera ed una falsa unità.

La falsa unità è il servaggio degli Stati tedeschi sotto uno Stato dominante, è la dipendenza dei vassalli da un signore che sovraneggia e primeggia, è il trasmutamento della Germania in una magna Prussia; e questa unità viene

dalla democrazia alemanna odiata, sprezzata e per ogni verso oppugnata e battuta.

La vera unità, il leale Stato confederativo poggiato nell'uguale diritto di tutti i membri della confederazione, — questa unità è stata alacramente difesa dalla democrazia tedesca; per tale unità i democratici menarono le armi e sparsero il loro sangue in un tempo, in cui non c'erano nè partito dei sedicenti progressisti, nè partito dei nazionali liberali, — in un tempo in cui la parola d'ordine per quelli che si fanno chiamare patrioti non era data da Aegidi, come dire dal gran Lama della censura residente presso il Ministero di Berlino, da quegli che deve spendere la sua vita frugando e cercando di pescare delitti politici nelle gazzette ed in tutta la stampa periodica.

« Prima l'unità e poi la libertà » vanno ripetendo i nazionali liberali. « Vera unità e vera libertà » dicono di rimando i democratici, dacchè la vera unità non può far senza della vera libertà e viceversa, — dacchè la repressione e la tirannia non sono e non possono esser fattrici della vera unità.

CCXI.

Da cosa nasce cosa, e da argomento si passa ad argomento.

Lo zelo per quanto spinto, per altrettanto è imperterrito; il fanatismo non sente ragioni, ha in uggia i confini,

esce facilmente dai gangheri e dall'interno con massima agevolezza sorvola all'estero.

Ieri l'ira del Ministero prussiano fu provocata da un parroco portoghese che attribuisce al re di Prussia l'attuale politica chiesastica e ne parla male. Ieri l'altro toccò al Belgio di mettere in agitazione i nervi del Gran Cancelliere.

L'ambasciadore tedesco a Lisbona reclama energicamente ed il povero parroco diventa un uomo interessante contro ogni sua aspettativa; il Ministero portoghese si occupa seriamente di lui e decide di punirlo e di ridurlo al silenzio! (V. il *Beobachter*, 23 luglio 75 ed il *Wochenblatt der Franckfurter Zeitung*, 25 luglio 75).

Per l'affare del Belgio cominciò uno scambio di note, delle quali per buona pezza s'intrattennero la stampa europea e quella americana.

Il contegno del Belgio in questa vertenza è stato come quello di un agnello che si vede innanzi un lupo grosso ed insazievole. -

Il Belgio si arrese alle pretese della Prussia e la Camera di quel paese ai 25 giugno di quest'anno aggiunse, con 75 voti contro 6, certi articoli nel codice penale, coi quali quella che era eccezione diventa regola, e si cerca di estendere ai pensieri ed all'innocua loro manifestazione quelle prescrizioni penali, che erano destinate ai fatti certi ed attuali, — si cerca di punire il così detto TENTATO CONATO, inaugurando una terribile nuova fase della legislazione penale.

La Prussia si compiaceva di questa sua nuova prodezza, e per mezzo dei suoi fogli consorteschi andava susurrando che a questo modo essa intendeva CORREGGERE LA COSCIENZA PUBBLICA. Però un settimanile democratico notava che a questo modo si organizza un sistema di polizia internazionale e che a questo modo gli Stati europei si avviano a riconoscersi sudditi della strapotente Prussia.

Il *Times* osservava come i ministri del Gabinetto prussiano hanno in corpo una gran paura di venir minacciati di assassinio ed inclinano a servirsi di procedure sommarie per liberarsi da tale paura. Essi, continua il *Times*, riuniscono in maniera straordinaria le attitudini militari e filosofiche della loro nazione e posseggono un'abilità tutta particolare per proclamare in tuono di COMANDO i principii più astratti. I ministri del Belgio hanno dovuto fare i loro conti con codesta abilità tedesca e diedero fuori una legge oziosa ed inutile per la pratica. Il Belgio, il piccolo Belgio piegò il dorso, ma nessun'altra nazione si sarebbe tanto umiliata.

Relativamente a queste osservazioni del gran giornale della *City*, c'è da riflettere che la nuova legge non è oziosa ed inutile, ma ha il suo scopo e torna utilissima alle mire della Prussia. Oggi è il piccolo Belgio che cede, ma se continuerà per la Prussia il *laisser faire laisser aller*, e le Potenze proseguiranno a tener l'asino legato a buona caviglia, possiamo prevedere dove arriveranno la sfrontatezza e gli strali velenosi di essa Prussia?

La *Nationalzeitung*, organo dei nazionali liberali, ebbe a dire che inserendo gli articoli ai quali si accennò, il Belgio ha mostrato dov'egli crede che stia il PRINCIPALE PROTETTORE della sua indipendenza!

Per fare onore al merito, il Governo residente a Berlino insignì dell'ordine della corona prussiana di seconda classe colla stella il signor Verden, che è il capo della polizia a Brusselles, e che tanto s'era distinto pel suo affannoso zelo in pro della Prussia nell'affare Duchesne, cioè nell'affare in discorso.

Noi frattanto fermamente crediamo collo *Spectator* (ultimo numero di maggio 1875) che « la Germania adesca con lusinghe o minaccia addirittura gli Stati d'Europa per restringere nel loro seno la libertà religiosa, come l'ha ormai bruttamente ristretta in casa sua ».

CCXII.

Ridurre a minimi termini la libertà religiosa, vessare le coscienze, abolire l'uguaglianza dei culti avanti la legge, violare certe fondamentali disposizioni dello Statuto, distrarre gli animi dalle cose serie ed utili al paese, mettere in lotta le confessioni religiose, richiamare gli antichi beati tempi delle guerre sacre, schizzare bile e veleno contro una confessione che prima era diligentemente protetta ed accarezzata; ecco qual'è l'effetto dell'attuale politica chiesastica in Prussia.

Ma quando si vuole la causa, bisogna accettare eziandio l'effetto; quando si semina odio, bisogna rassegnarsi a raccogliere odio; quando s'imprende a perseguitare rudamente una confessione religiosa, bisogna fare il conto che i suoi proseliti ne restano indegnati e frementi di rabbia.

Con che viso poi si viene a muover lagni perchè i componenti la confessione religiosa tanto dilaniata si arrapinano contro il Ministero e contro il nuovo andazzo delle cose in Germania?

Nelle battaglie sostenute e guadagnate dalla Prussia i soldati appartenenti alla confessione cattolica hanno fatto il loro dovere meglio che i protestanti; e ciò è una manifesta riprova che i cattolici non sono nemici della patria come si va ripetendo e si cerca di dare ad intendere.

È possibile che i cattolici i quali ammontano ad un TERZO del regno tedesco, abbiano di colpo mutato il loro animo e la loro natura?

I cattolici d'altro canto dimandano allo Stato certe guarentigie necessarie e di già accordate ai cittadini tutti delle altre confessioni. È una dimanda stravagante ed inammissibile? Non è certo che se ad un terzo della popolazione si negano le franchigie comuni, questo terzo resterà disgustato e non si sentirà più disposto a dare il sangue e la vita per la patria? I cittadini che si veggono negati i diritti più indispensabili, si considerano come schiavi, e gli schiavi non hanno e non possono aver patria.

I cittadini sacrificano una parte dei loro poteri e ne in-

vestono lo Stato, affinchè questo sia nel caso di garentire i diritti dei singoli individui contro gli attacchi che possono loro diriggersi. I cittadini amano la loro patria ed al bisogno s'immolano per essa, perchè ad essa incombe la tutela e la protezione dei loro diritti, perchè essa ha l'obbligo di assicurare la loro piena libertà nei termini di legge, perchè essa assunse l'incarico di loro procurare la maggior felicità possibile.

Prima adunque di parlare ai cittadini di amor di patria, bisogna loro provare col fatto ch'essi tengono una patria, — tengono uno Stato di cui fanno realmente parte e che riconosce i suoi obblighi verso essi cittadini.

Uno Stato che manomette la legale libertà dei cittadini e loro impedisce di servir Dio alla loro maniera, non è uno Stato, — è una caserma, — è un edifizio di forza, — è un ricovero d'assolutismo e d'anarchia.

CCXIII.

Il risorgimento della Germania non deve significare guerra spietata alle coscienze, non deve significare il degradamento di un TERZO della popolazione, non deve significare l'annientamento dei principii più intangibili.

Evidentemente in gran pericolo versa un paese nel quale ci sono milioni di persone, che non hanno altro legame collo Stato, se non quello della dura necessità o, peggio ancora, dell'odio e della vendetta.

La resposabilità e la colpa di tante brutte conseguenze cadono certamente su di quelli, che hanno appiccato il fuoco della così detta lotta per la coltura, e si sono dati a malmenare la stampa, il diritto di petizione, il diritto di associazione, il diritto di riunione e tutti i mezzi più opportuni per una legale e proficua opposizione.

Continui pure il Ministero prussiano ad imporre forti ammende contro i cattolici, continui a chiuderli a centinaia dentro le prigioni, continui a mostrare odio fanatico contro una delle confessioni; ma non si dimentichi che un terzo di popolazione significa un terzo dell'armata; non si dimentichi che, secondo diceva Moltke in parlamento, la Germania ha acquistato considerazione ma in nessun luogo amore; che scava un abisso da non potersi riempire neppure fra tre generazioni; che spinge i cittadini cattolici a diventare nemici ed a simpatizzare coi nemici della Germania; non si dimentichi la storia e segnatamente le conseguenze dell'esilio al quale in certi Stati i protestanti furono altra volta condannati, non si dimentichi che solo ai gonzi si può gettare polvere negli occhi, e che correndo alla scapestrata attraverso l'illegalità e la menzogna è impossibile ritornare senza gravi contusioni ed inguaribili fratture.

Così noi la pensiamo e per buona fortuna troviamo il nostro giudizio rafforzato dalla Gazzetta di Francoforte, che è meritamente tenuta come il prim'organo della democrazia tedesca e come uno dei più importanti fogli dell'Europa. Nel N. 22 dell'edizione settimanile di questo corrente anno,

essa avvertiva di non credere agli altosonanti paroloni del Gabinetto prussiano e suoi ammiratori.

Non vi lasciate prendere all'amo; il Governo muove guerra ad una delle signoreggianti confessioni religiose, ma non ha niente affatto l'idea di stabilire la completa libertà religiosa. Alcuni protestanti della Camera dei Pari, e segnatamente la frazione Stahl, si sono indotti a votare col Governo, a patto di ottenere nuove concessioni e nuovi favori pel loro credo religioso.

Il duello fra lo Stato e la Chiesa che è stata presa di mira, dura da qualche anno e continua sempre con crescente acrimonia da una parte e dall'altra. Il Governo si decise a ricorrere al mezzo sempre pericoloso delle leggi eccezionali. Il buon successo che altri se ne riprometteva non ha avuto luogo. Ogni sessione legislativa ha avanzata la dose, — nuove e sempre più estese leggi eccezionali.

Ma può alcuno assicurare che proseguendo a questo modo, il termine del conflitto si avvicina? « La Germania a malgrado delle sue vittorie militari, per causa di questa pretesa lotta per la cultura è all'interno così discordante e lacerata come non è mai stata dopo la guerra di 30 anni ».

Quanto all'estero, la Germania, checchè ne dicano i fogli ufficiali ed ufficiosi, è dagli Stati piccoli e grandi guardata con molto accentuata diffidenza. Tutti i mezzi sinora adoperati con forza sempre crescente, non hanno fatto che aumentare il male e renderlo più intenso.

Il Governo è in un laberinto e seguitando nella presa direzione, certo non troverà l'uscita; tutt'al più ci potrà essere un armistizio; ma su questo terreno, mai e poi mai si potrà concludere una vantaggiosa e duratura pace.

Non è dato di stipulare la vera, la permanente pace, se non sul terreno della libertà e della completa separazione fra Chiesa e Stato.

CCXIV.

La pretesa lotta per la coltura fu, dice lo storico G. Fr. Kolb, anche tentata alla fine del 1830. Anche allora si ebbe ricorso ai soprusi, che oggi sono nuovamente di moda, ma non si riuscì a nessuna conclusione, perchè allora, come ai nostri dì, non si volle abbracciare il principio della piena libertà religiosa e civile.

In quell'occasione Rotteck, il celebre pubblicista e scrittore della Storia Generale del Mondo, tanto non si potè tenere che non manifestasse le sue convinzioni in proposito, sebbene eziandio in quel tempo i più intendevano combattere l'oltramontanismo con mezzi violenti. Il rinomatissimo patriota pubblicò un opuscolo, dove sosteneva che codesta lotta tende ad uccidere la libertà dei cittadini nel suo più santo asilo.

S'innalzi la bandiera della libertà, e la vittoria non sarà dubbia. Da questa vittoria tutte le confessioni trarranno lo stesso vantaggio ed il progresso sarà la parola d'ordine

di tutti. I mezzi repressivi contro una confessione religiosa non possono costituire la guerra contro l'oscurantismo, perchè tali mezzi non sono atti a portare la luce. La libertà di coscienza e l'indipendenza della Chiesa sono diritti santi ed intangibili.

In quella guisa che lo Stato non può introdurre per forza una Chiesa (*), medesimamente non può sopprimerla per forza. La lotta non versa fra principio e principio, bensì fra la libertà della Chiesa e l'assolutismo del Governo.

Lo scrittore ed amico di Rotteck, signor G. Fr. Kolb, il professore Krebs ed altre insigni personalità appoggiano e si recano a dovere di propalare le idee di Rotteck. E chi è mai quel liberale, quel democratico che ricuserà di aggiungere la propria firma alle osservazioni di tal genere?

Rotteck non era in sospetto di clericale e nemmeno di demagogo. E prova ne sia che l'ufficiosa *Allgemeine Zeitung* del 18 luglio 75 diceva che Rotteck rese alti servigi pugnando contro il feudalismo e contro la censura per l'affrancamento del suolo, per l'affrancamento dell'uomo, per la libertà del pensiero, mostrandosi nemico dei compromessi e dei mercati, non riconoscendo alcuna via di mezzo fra il diritto ed il non diritto.

(*) Fra gli ordini pubblici, diceva Gioberti, la religione è il solo che possa risorgere senza mai termine, perchè solo ha un germe di vita immortale, ma anch'esso non può rilevarsi che COLLA SUA PROPRIA ED INTIMA VIRTÙ; e quindi fanno mala prova i Gesuiti che s'ingegnano di ristorarlo colla violenza, colla politica, e con altri mezzi esteriori, anzi alieni dalla sua indole.

Ma allora perchè l'*Allgemeine Zeitung* si accapiglia tanto in favore della così detta lotta per la coltura? perchè non si dà a predicare senza reticenze i santi principii di Rotteck?

CCXV.

Se la Prussia ama seriamente la libertà e sinceramente vuole la pace fra Stato e Chiesa, non deve accontentarsi d'introdurre il matrimonio civile; deve pensare a riformare la legge sul divorzio e non tollerare ancora certi provvedimenti, che se potevano passare nel tempo che vide venire alla luce il codice generale prussiano, non sono capaci di alcuna giustificazione nell'età in cui siamo.

Agli amici del divorzio preme una tal riforma, perchè i difensori dell'assoluta indissolubilità dalla cattiva organizzazione del divorzio presso certi popoli argomentano contro il divorzio in generale. È uopo che il divorzio sia dappertutto ben regolato per far vedere e toccar con mano ch'esso non solamente è in vigore appo la maggior parte delle nazioni, ma non dà luogo ad abusi e non fa trapelare alcun timore sul conto del matrimonio e della famiglia.

È la Prussia il PAESE DELL'INTELLIGENZA? Ci porga una prova, — non metta alcun indugio a riformare la legge sul divorzio. Ma noi non ci auguriamo niente affatto di vedere esauditi i nostri voti. Che volete? Non siamo fra gli ado-

ratori dell'intelligenza prussiana e non ci scaldiamo punto nè poco per la Germania.

Le facciamo tanto di berretta per la sua inarrivabile valentia nelle cose militari, ma del resto non nutriamo nessunissima simpatia nè per la sua filosofia, nè per la sua letteratura ad eccezione di certi grandi luminari, e tanto meno pei suoi ordinamenti politici.

Dopo avere speso un anno in Germania, tutta sentimmo ricrearci l'anima quando ci toccò in sorte di leggere il giudizio di Rovani su quella nazione.

Non per astio o privato rancore contro di essa, ma nello scopo di stornare i ciechi entusiasmi e le adulazioni verso i potenti, nello scopo di far vedere che non sempre l'abilità e la perizia di vincere sui campi di battaglia vanno congiunte colla civiltà e coll' amore del progresso e dell'umanità, togliamo la libertà di riprodurre qualche pagina di esso Rovani, negli scritti del quale l'originalità e la robustezza delle idee s' intrecciano, a nostro avviso, col più squisito sentimento e colla più naturale e tersa proprietà di dire:

« Il nostro popolo, che ha sentito a parlare della Germania come dell' officina più operosa della scienza e del centro più fitto d'instancabili cercatori del vero, domanda come un sì tristo frutto abbia potuto uscire da così faticose preparazioni.

« Questa dimanda del popolo incolto rivela che, nella sua intuizione spontanea, ha compreso ciò che gli uomini

dotti non seppero scorgere nell'abbagliata ammirazione per una scienza che, nelle sue intemperanze e nelle sue improbe elucubrazioni, HA SMARRITO IL SENSO RETTO, ED È RIMASTA SENZA VISCERE.

« In Germania è la così detta filosofia quella che governa e impiglia la politica. Filosofia e politica si abbracciano colà e si compenetrano. Guai se la prima si contorce nell' indeterminato e nel falso! la politica ne risente il contagio, ed il senso giusto e pratico della vita si adultera e si smarrisce.

« Hegel, il Maometto della Germania, le comunicò un sentimento così entusiasta per sè stessa, un' idea così orgogliosa della sua missione nel mondo, che tutte le altre nazioni, e specialmente quelle del mezzodì, debbono parere agli occhi di lei come nazioni diseredate e decadute, e perciò indegne di risorgere a rifare una grandezza che comprometterebbe il nuovissimo genio del Nord, al quale, secondo le enfatiche parole del suo falso profeta, è assegnato l'incarico nientemeno che di rifare Iddio.

« Dopo Hegel, i suoi proseliti, dilungandosi da lui e più che mai compromettendo le teorie del maestro, si divisero in più sètte, le quali, sforzando a sempre nuove trasformazioni i principii raccolti dalla bocca di lui, misero dapprima il capogiro nelle menti giovanili, per non lasciar poi negli animi che aridità e indifferenza.

« L'ateista Feuerbach giunse a combattere persino il sentimento della patria, e di cosa in cosa a propugnare i prin-

cipii che derivano dall' infame teoria dell' ***homo sibi deus***.

« Nelle teorie di Stirner, che sono un tessuto cangiante delle ENORMITÀ di Feuerbach sta il codice completo dell'egoismo.

« Rouge provò come due e due quattro che l' amore della patria è un sentimento ipocrito ed una virtù impossibile; perchè l'amore, secondo lui, ha orrore delle astrazioni e vuole delle vive realtà. E così, d' argomento in argomento, venne a santificare l'inesorabile tornaconto.....

« La giurisprudenza respinse colà dalle cattedre il diritto naturale e razionale, incatenandosi schiava dell'unico diritto storico.

« Perfino la filologia, nel laberinto di una prodigiosa, ma gelida dottrina, affogando le più care e generose aspirazioni della fantasia inventrice e del sentimento, tolse allo studio dell'arte classica l'intento suo più legittimo: quello di educare al bello estetico, che, ingentilendo gli animi, li prepara al bello morale.

« L'Eneide di Virgilio non fu più il poema latino-italico per eccellenza, il modello eterno del più perfetto stile, ma un'occasione di sommovere questioni di geografia e di etnografia.

« L'Iliade d'Omero parve più preziosa ai filologi tedeschi per il catalogo delle navi che per la preghiera di Priamo ad Achille, o per l'addio di Ettore ad Adromaca.

« E nella storia e nella letteratura e nella poesia lo studio del medio evo, che in Italia, evocando le memorie della

Lega Lombarda, preparò le libere aspirazioni del periodo in cui viviamo; là invece non servì che ad innamorare le menti delle consuetudini feudali, a far desiderare il ritorno di un passato impossibile, e a consigliare l'anacronismo dell'immobilità delle caste.

« Questo hanno fruttato le intemperanze di una dottrina, che del proprio eccesso fa velo ai limpidi giudizii del senso comune ......

« Io non amo la Germania, l'INCORREGGIBILE Germania: incorreggibile perchè la sede del suo morbo cronico sta nella testa dei suoi pensatori e nella sua filosofia. Quasi dappertutto la scienza va innanzi beneficando; là invece SI AFFATICA AI DANNI DELL'UMANITÀ ».

Questo scrisse Rovani, il letteratissimo e valoroso Rovani. Noi facciamo nostre le sue ben ponderate ed ineluttabili considerazioni; e non è a dire che non abbiamo letto parecchi volumi in lode della Germania, della patria di Werner, di Bürger, di Schiller, di Göthe. Ma quello che è, è — e non può cambiarsi cogli entusiastici fervori ed i fanatici panegirici.

Siamo frattanto pronti anzi desideriamo di mutare opinione sul conto della Germania, che oggi è come dire della Prussia, quante volte essa si metta per la buona via e si risolva a premere senza barbazzale il sentiero del vero costituzionalismo e della libertà, — quante volte essa si decida ad introdurre una legge sul divorzio degna delle nuove idee e delle nuove aspirazioni.

CCXVI.

Con una ragionevole ed equa legge sul divorzio data fuori dal parlamento della confederazione germanica si toglierebbe la confusione che in questo proposito regna nei diversi Stati che fanno parte di quella confederazione.

La legge di Baden, esempigrazia, autorizza il divorzio per adulterio del marito quando la dimora della concubina è prossima alla casa coniugale. In Baviera si concede solo la separazione *a mensa et thoro*, quando uno dei coniugi non può vivere coll'altro « senza un gran pericolo per l'anima sua e pel suo corpo, e nel caso di adulterio »; ma quest'ultima causa di separazione sparisce se ambo i coniugi si sono resi colpevoli di tal delitto, ecc.

Queste discrepanze negli Stati formanti una medesima confederazione arrecano scompiglio e provocano risentimento da tutte le parti.

Se a tutti gli Stati della confederazione potè darsi una legge uniforme pel matrimonio civile, non c'è alcuna ragione per cui non possa farsi lo stesso relativamente al divorzio.

L'unità della confederazione nelle leggi più importanti è un bisogno vivamente reclamato da quelli che ammirano ed anche da quei democratici che combattono la politica chiesastica alla prussiana.

Chiunque si fa di leggieri capace che i cittadini di uno

Stato federativo non possono non considerarsi onninamente estranei ai cittadini dello Stato limitrofo ugualmente federativo, se, appena varcati i confini del loro proprio Stato, trovano notevolissime differenze nelle più rilevanti disposizioni legislative.

Alla Germania occorre adunque un'uguale legge di divorzio, la quale d'altronde si guarderà bene di andare dietro le tracce della relativa legge attualmente vigente in Prussia.

Al presente c'è il vezzo, come abbiamo detto, di regalare a tutta la confederazione le leggi della Prussia, perchè in sostanza la confederazione è la Prussia e la Prussia è la confederazione.

A senso nostro, sarebbe una vera calamità se il divorzio com'è organizzato in Prussia diventasse la legge di tutti gli Stati della confederazione alemanna. I patrioti tedeschi e quanti sinceramente desiderano il bene di quella federazione, non mancheranno di menar buoni i nostri voti o di unire alla nostra oscura e debole, la loro autorevole ed imponente voce.

CCXVII.

Noi infrattanto volgiamo verso l'Austria i nostri passi per informarci che cosa quivi la legislatura ha pensato di fare intorno alla grave questione che ci occupa.

Eccovi in pochi articoli concentrato quello che in Austria

si è disposto riguardo allo scioglimento del matrimonio.

Il vincolo di un valido matrimonio non può sciogliersi fra persone cattoliche se non per la morte di uno dei coniugi. Indissolubile è il matrimonio se uno solo dei coniugi professava di già la religione cattolica allorchè si conchiusero le nozze (*Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für das Kaiserthum Oesterreich* §. 111).

Vale lo stesso quando uno od entrambi i coniugi passano, dopo stretto matrimonio, alla chiesa evangelica (Rescritto ministeriale del 14 luglio 1854, N. 193 del *Landesgesetzblatt).*

Ai cristiani non cattolici la legge concede di dimandare il divorzio per gravi motivi, cioè quando un coniuge si rende colpevole di adulterio; quando commette un delitto che induce condanna alla prigionia di almeno cinque anni; quando maliziosamente abbandona l'altro e nel caso non si conosca la sua dimora, dietro pubblica intima giudiziaria, per lo spazio di un anno non è comparso; quando si fa reo di pericolosi attentati alla vita od alla sanità dell'altro; quando si dà a ripetuti e forti maltrattamenti a carico dell'altro; e finalmente quando ci sia un'invincibile avversione per la quale entrambi i coniugi dimandano lo scioglimento del matrimonio. Pure in quest'ultimo caso non si accorda il divorzio senza aver pria adoperato, una e secondo le circostanze più volte, il mezzo della semplice separazione personale. In tutte queste congiunture si procede come quando si tratta d'istruire e di giudicare le cause di nullità di matrimonio (§. 115).

Questo articolo va applicato eziandio pei matrimoni dei Greci non uniti (*Hefkriegsrath* del 20 novembre 1820).

La legge autorizza il coniuge non cattolico a chiedere il divorzio pei surriferiti motivi, quantunque l'altro coniuge abbia, dopo il matrimonio, abbracciata la Chiesa cattolica (§. 116).

Quando i coniugi vogliono di nuovo riunirsi, la conciliazione è da riguardarsi come un nuovo matrimonio, e devono perciò compiersi tutte le solennità dalla legge prescritte per la conclusione di un contratto matrimoniale (§. 118). Ai divorziati è bensì concesso di rimaritarsi, ma non può stringersi valido matrimonio fra quelle persone che videro sciogliere il loro coniugio per causa di adulterio, per instigazioni o per altre punibili azioni (§. 119). Un coniuge acattolico non può, finchè vive l'altro, sposare una persona cattolica (Decreti di Corte 26 agosto 1814 e 17 luglio 1835).

Nell'Istruzione annessa alla Patente imperiale dell'8 ottobre 1856 intorno ai tribunali competenti nelle cause matrimoniali, e segnatamente ai §§. 36-37 sta scritto che non possono concludersi legittime nozze fra due persone adultere, allorchè esse si promisero, mentre ancora viveva l'altro coniuge, di maritarsi, ovvero quando anche una sola delle parti, per impalmare l'altra, attentò alla vita e si sbarazzò del coniuge, i di cui diritti si sono offesi per via dell'adulterio. L'assassinio del coniuge impedisce il matrimonio fra lo sposo che ha commesso l'assassinio ed il

complice, quando si prova che il fatto fu perpetrato per potersi concludere nozze fra il coniuge omicida ed il complice.

CCXVIII.

Lorchè i coniugi sono semplicemente separati o del tutto divorziati, e non hanno d'accordo determinato quale delle due parti debba occuparsi dell'educazione della prole, il tribunale ordina che le figlie sino a diciasette anni ed i figli sino a quattordici, vengano assistiti ed educati dalla madre, salvochè rilevanti circostanze, desunte principalmente dalla causa della separazione o del divorzio, non richiedessero altrimenti. Le spese dell'educazione sono a carico del padre. Quando il padre va sprovvisto di mezzi, spetta alla madre pensare al mantenimento della prole. Se la madre sia anche indigente, la cura della prole incombe agli ascendenti paterni e, dopo questi, agli ascendenti materni (§§. 142-143).

Ove il divorzio vien pronunziato giudiziariamente e nessuno dei coniugi è dichiarato colpevole, o lo sono ambedue, l'uno o l'altro di loro può dimandare che i patti nuziali sieno annullati, beninteso che il tribunale debba tentare d'indurre le parti ad un accomodamento. Qualora uno degli sposi risulta innocente, egli può o lasciare intatti i patti nuziali o farli annullare, ovvero, secondo le circostanze, chiedere un mantenimento proporzionato al suo stato

(§. 1264). Anche quando il divorzio avviene per colpa di entrambi i coniugi, il tribunale può in casi eccezionali imporre allo sposo di passare il mantenimento alla sposa (Decreto di Corte del 4 maggio 1841).

Qualora il divorzio viene accordato per richiesta di ambo i coniugi a causa d'invincibile avversione, i patti nuziali restano per amendue annullati nel caso che non si sia potuto venire ad un accordo. Dichiarato il divorzio per sentenza giudiziaria, al coniuge innocente non solo si deve piena riparazione, ma anche ciò che nei patti nuziali si è convenuto dare al coniuge sopravvivente.

Le sostanze che formavano una comunità di beni, vengono divise come pel caso di morte di uno dei coniugi. Una volta che la morte del coniuge colpevole ha effettualmente luogo, restano riserbati al coniuge innocente i diritti pattuiti sulla successione. Ove la successione sia *ab intestato*, il coniuge divorziato sebbene innocente, non può ripetere quello che la legge assegna al coniuge sopravvivente (§. 1266).

Per ciò che è alla legittima del coniuge sopravvivente non divorziato, per le successioni *ab intestato* si è disposto che se ci sono tre o più figliuoli, il coniuge sopravvivente prende nella successione legittima una parte eguale a quella di ogni figlio. Se i figli sono meno di tre, allo sposo sopravvivente spetta la quarta parte della successione in usufrutto, restando ai figli la proprietà. Allorchè il testatore non lascia figli, ma altri eredi legittimi, al coniuge

sopravvivente è dovuta la quarta parte dell'asse ereditario in piena proprietà (§§. 757-758).

CCXIX.

Gli articoli allegati non sono troppi, e quindi ci affidiamo che ai nostri benevoli ascoltatori e pazienti ascoltatrici non sia saltata la mosca al naso, e non sia venuta voglia di percuotere il pavimento coi tacchi dei calzari.

Da questi articoli chiaramente si rivela che il problema dello scioglimento del matrimonio non ha trovato in Austria alcuna decisiva soluzione. Quivi non si è voluto comprendere che bisogna cominciare dal tenere la libertà dello Stato e la libertà della Chiesa separate e distinte.

La Chiesa, notava il nostro senatore Borgatti nella tornata dell'11 marzo 1875, non vi è dubbio esercita un'autorità di fatto, ma da ciò non sorge punto per lo Stato la necessità di riconoscere quest'autorità. La Chiesa regoli pure il matrimonio come meglio le pare, ma che lo Stato non si getti, di deliberato proposito, nello spineto di far tante leggi quante sono le confessioni religiose dei cittadini.

Lo Stato va tenuto a riguardare il matrimonio dal lato dei rapporti giuridici e civili; epperò esce dalla sua giurisdizione quando considera il matrimonio alla stregua delle convinzioni individuali. Lo Stato, diceva Gioberti, non si dee stendere nelle sue ingerenze più che non vuole la

pubblica prosperità e sicurezza. Imperò quando da un lato la civiltà di un popolo è pervenuta a tal segno che certi abusi e disordini sono rarissimi o ella stessa ne porge senza il concorso dello Stato la medicina più efficace, e dall'altro canto il provvedervi coi bandi e cogli statuti farebbe più male che bene, i rettori non debbono impacciarsene.

Queste verità sono ormai di ultima evidenza ed è fiato sprecato insistervi davvantaggio. Non possiamo pertanto far buono il modo onde i legislatori austriaci si sono governati relativamente alla questione dello scioglimento del matrimonio. Essi hanno votata una legge pei cattolici, un'altra pei protestanti, un'altra per gli ebrei nello stesso Stato e per lo stesso soggetto; hanno così introdotto lo scompiglio, eccitate le suscettibilità, promossa l'invidia, seminata la zizzania, gittato il malcontento per ogni dove e per ogni verso.

Se l'assoluta indissolubilità è il principio che presso le nazioni culte dee oggidì governare il matrimonio in quanto ai rapporti civili, si proclami pure, ma per TUTTI i cittadini indistintamente. Se all'incontro si trova che l'ammissione del divorzio per gravi cause più si conforma alla ragione, al genio del tempo ed alle esigenze degli Stati civili, si registri negli Stati il divorzio lasciando AD OGNUNO di fare i conti colla propia coscienza.

Lo Stato che ciecamente si decide a sortire dalla sua cerchia ed a proclamarsi padrone delle credenze e delle convinzioni, si precipita in una valanga, dalla quale è impossibile uscire all'aperto sano ed illeso.

E ciò sia detto in generale sulla linea di condotta che si preferì seguire in Austria relativamente allo scioglimento del matrimonio.

CCXX.

Ci riesce poi difficile spiegare per che cosa in quel paese si è voluta usare troppa rilassatezza coi protestanti, mentre tanto rigorismo si adoperò avverso i cattolici. In Austria si accorda il divorzio ai protestanti per avversione invincibile, come dire per mutuo consenso dei coniugi, laddove solo la morte può rompere il matrimonio dei cattolici. Perchè, chiediamo noi un pò, tanta indulgenza per gli uni e tanta rigidezza per gli altri?

La religione dei protestanti non esige codesta arrendevolezza quando si tratta del nodo coniugale; difatti noi vediamo altri Stati dove domina la religione protestante, e dove non pertanto si è assolutamente esclusa l'antipatia invincibile come causa di divorzio. L'Inghilterra propriamente detta è protestante, eppure non riconosce altro motivo di divorzio che l'adulterio.

Noi non siamo per cotale inflessibilità, perchè sappiamo che chi va troppo in su non ci dura e « chi la piglia troppo alta ordinariamente fa stecca ». In Inghilterra non si son volute accettare come causa di divorzio le sevizie atroci o gli attentati alla vita od alla salute dell'un coniuge contro l'altro; ma si pensa in contraccambio nientemeno che di

fare una legge per la quale i mariti che troppo maltrattano le mogli sieno condannati alla pena delle bastonature.

Il senso delicato del secolo rifugge da tali orrori, e non sa abbastanza inveire contro quei legislatori, che non si peritano d'insultare così alla civiltà ed alla progredita cultura.

Non è, d'altro canto, commendevole il largheggiare soverchiamente nel determinare le cause di divorzio, e questa pericolosa indulgenza desta tanto più gli stupori per l'Austria, in quanto che colà accanto alla legge del divorzio sta quella dell'assoluta, marmorea indissolubilità.

Dopo il 1868 tale contrasto si rese in Austria tanto più inescusabile, perchè colla legge del 25 maggio di quell'anno si tolse l'obbligo di contrarre matrimonio avanti l'autorità ecclesiastica e si abolì la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici nelle cose matrimoniali. Posto ciò, come si fa ad attenersi tuttavia, riguardo allo scioglimento del matrimonio, a quanto i teologi ed i controversisti cattolici pensano in proposito?

Ci sembra perciò urgente che i legislatori si risolvano a votare senza indugio una legge sullo scioglimento del matrimonio che sia lontana da ogni estremo, accogliendo bensì il divorzio per TUTTI i cittadini, ma solo per gravissime cause.

Il divorzio sancito pei soli protestanti, così com'è, non può esser considerato come degno di una nazione, la quale ha di molto progredito e si è segnalata in fatto a buona legislazione.

CCXXI.

Il divorzio che di presente vige pei soli protestanti non è bene organato, e quindi mal si farebbe ad applicarlo anche pei cattolici, quante volte si adottasse il partito di trattare alla medesima stregua tanto i protestanti che i cattolici.

Perchè infatti non assegnare delle pene al coniuge colpevole? Perchè non interessarsi alla sorte dei figli, disponendo che una legittima sia loro dovuta sin dal momento del divorzio, quale che sia il colpevole fra i due coniugi? Perchè ordinare che nella successione intestata, ove ci sia stato divorzio, neppure alla parte innocente spettano i diritti per legge riservati al coniuge sopravvivente?

Per quanto abbiamo sfogliato il codice civile generale austriaco, le leggi e le ordinanze che lo interpretano e lo completano, nulla ci è stato dato di rinvenire su questi punti tanto vitali. Le sono lacune che fanno detestare il divorzio, giacchè in verità val meglio che il divorzio non ci sia, piuttostochè ammetterlo così mal regolato e mal disposto com'è in Austria.

Aveva ragione la *Neue Freie Presse*, quando nel gennaio del corrente anno al suo numero 3747 scriveva a proposito del matrimonio e del suo scioglimento: « Ci sentiamo oppressi da vergogna e da invidia, quando riflettiamo che tante riforme legislative si compiono negli altri paesi, do-

vechè la popolazione austriaca, che con buon diritto non la pretende meno delle altre a coltura e libertà, debba accontentarsi del povero e quindi incompleto ripiego del matrimonio civile obbligatorio ».

Qualche voce dunque si leva a protestare contro la legge, che al presente governa il matrimonio in Austria, ma ci accorgiamo con dispiacere che gli scrittori giuristi non prendono tanto a cuore cotesto soggetto. Tenghiamo sotto gli occhi due grossi volumi sulle leggi civili austriache contenenti non meno di 1376 pagine del signor Giuseppe Unger, ed in tanta mole di scrittura l'autore non pensò ad occuparsi di quella parte del codice che concerne il matrimonio ed il suo scioglimento.

Eppure l'Unger è professore dell'Università di Vienna e battezzò l'opera sua col titolo « Sistema del diritto privato generale austriaco ».

Ma il matrimonio ed il suo scioglimento non sono forse una delle più importanti parti del diritto privato generale?

In un altro volume in cui tratta solamente del diritto ereditario, il dotto professore ha occasione di parlare del precitato paragrafo 1266, col quale in sostanza s'impone una pena pecuniaria al coniuge innocente. Egli dice: « Ai coniugi spetta un reciproco diritto ereditario *ab intestato*, atteso la loro intima comunità di vita, a condizione perciò che il matrimonio continui sino alla morte del testatore; ma se è avvenuto il divorzio senza il consenso di entrambi i coniugi, la parte innocente conserva il suo legittimo di-

ritto ereditario ». *(System des österreichischen allgemeinen Privatrechts. Das österreichische Erbrecht, Leipzig* 1871, pag. 141). Non è il caso d'ingolfarsi qui in una disquisizione di diritto austriaco, ma confessiamo di non saper conciliare quanto scrive il professore colle parole testuali della legge.

Ad ogni modo la riforma da introdursi nel sistema del divorzio vuol essere radicale; non dee arrestarsi alla scorza, ma andare addirittura al midollo. Noi pertanto associamo i nostri, ai desideri della *Neue Freie Presse,* e ci affidiamo che fra non guari l'Austria si occuperà seriamente del soggetto e darà in proposito una legge-modello.

Non è molto, si sancì in Austria un codice di procedimento penale, che venne meritamente applaudito dagli Austriaci non solo, ma e da tutti i giuristi stranieri che cercano il miele ovunque si trova ed amano tenersi al corrente dei progressi della scienza della legislazione. Ora se l'Austria potè guadagnarsi tanta lode per questa delicata e spinosa parte del diritto, tanto più agevolmente potrà ella operar lo stesso in ordine al matrimonio ed al suo scioglimento.

Con questa persuasione e colla speranza di un migliore avvenire in Austria per la quistione che abbiamo per le mani, procediamo oltre per la nostra via.

CCXXII.

Quanto alla Russia, ci viene assicurato da un intelligente signore di quel paese, che il divorzio è colà ammesso, ma il procedimento per conseguirlo è imbrogliatissimo e difficilissimo. Una lite di divorzio dura degli anni parecchi e sovente dopo tanto affacendarsi si ottiene nulla.

È un negozio più chiesastico che civile, cotalchè alle autorità ecclesiastiche compete di conoscere sulla materia. La più spicciativa sarebbe di rivolgersi direttamente al Gran Sacerdote, l'Imperatore, il quale, sol che il voglia, passa sopra a tutto l'intrigato formalismo ed a tutte le particolari, fastidiose esigenze della legge, ed accorda lo scioglimento del matrimonio per poco che ci sieno i requisiti più importanti di una dimanda di divorzio.

Ma ognuno può bene indovinare che questo mezzo speditivo e sbrigativo non è per la generalità dei cittadini (se cittadini possano addimandarsi gl'individui che a diritto od a torto fan parte della Russia), bensì pei pochi fortunati protetti ed appoggiati in quelle alte sfere dove si può tutto che si vuole.

Stando alle disposizioni legislative, la bisogna si fa scura e scabrosissima; il menzionato signore tirò fuori da uno scaffale un tarchiatissimo volume, scritto naturalmente in lingua russa, dove si dicevano tante cose e tante e si facevano così minuziose differenze e distinzioni e suddistin-

zioni a seconda che i coniugi fossero di questa o quella religione, che in verità sentimmo prenderci da disgusto e da raccapriccio.

Quel volume poi se ne riferiva e rimandava ad altri volumi non meno confusi e di grossa mole, per forma da risultarne una sconfortante Babelle anche pei più coraggiosi, anche per quelli che avrebbero l'obbligo di andarne bene informati, vogliam dire per gli avvocati. Sicuramente, perfino gli avvocati non vedono in Russia il chiaro sulla faccenda del divorzio; e ciò significa non pur ch'esso sia impigliato in una vasta e fitta rete di provvedimenti, della quale è ben ardua impresa rinvenire il bandolo, ma altresì che ci sia dentro dell'arbitrario, di quel micidiale arbitrario che si sottrae e sfugge alla scienza ed alla pratica dei leggisti come d'ogni cittadino in generale.

A quanto pare, manca in Russia un libro che si sia proposto di trattare specialmente del divorzio ed abbia tentato di avvicinare gli sparsi e rotti fili e di dare alla quistione tutto quell'ordine e chiarimento di cui fosse capace. Ci si disse che sarebbe più probabile trovare in Germania qualche lavoro di questo genere, ma a malgrado delle nostre ricerche non siamo venuti a capo di nulla, e d'altro canto, a dirla schiettamente, ci sembrò inutile scalmanarci ed insistere davvantaggio.

Di certo non è nella Russia che noi dobbiamo andare a studiare il modo di bene organare una legge di divorzio. La Russia se ne sta troppo addietro, si tiene troppo

alla coda, per pretendere di mostrarsi, appetto delle altre nazioni, intendente e perita nella scienza della legislazione.

Tutto quello che in Russia si può attendere per questa parte si limita ad una semplice mediocrità; a mala pena si ha un pò di mediocrità, non c'è da cercare altro e bisogna per giunta ringraziarne e benedirne il Gran Lama e Sommo Sacerdote, S. M. l'Imperatore.

Nel regolamento del divorzio, non si ha nemmeno la mediocrità, la più comunale mediocrità; ed è ben perciò che non franca la pena di andare in busca di libri sull'argomento e di addentrarsi più nella materia.

« I Russi », son parole di Guerrazzi, « se la fama porge il vero, sogliono provare l'affezione alle dilette mogli con qualche capriccio di bastonate; e le mogli, per quanto se ne sente dire, se a troppa distanza ricevono queste dimostrazioni, si arrapinano ».

Il fetore dell'autocrazia e dell'assolutismo si sparge per migliaia e migliaia di leghe lontano; e chi scrive non meno che chi legge si sente assalito ed irritato dalla nausea e dall'impazienza, quando il discorso cade sugli ordinamenti della Russia. Acqua in bocca adunque e avanti.

CCXXIII.

Per ciò che è alla Polonia, il colto signore con cui abbiamo avuto l'onore di abboccarci, ci assicurava che da diversi anni in qua, e precisamente da sei anni, la Polonia

non ha più una legislazione particolare sul divorzio; ma è stata anche per questo verso aggiogata ed asservita alla Russia.

Il signor Santos Manso dice nel citato luogo che in Polonia s'introdusse il divorzio, quando le si fece adottare il codice civile napoleonico. Eccovi le parole testuali: *Cuando se le hizo adoptar el código civil de Nápoleon, se introdujo el divorcio que los Poloneses han conservado despues, à pesar de las tentativas ensayadas para abolirle.*

Il divorzio esisfe dunque nella Polonia, ed i Polonesi lo hanno conservato a malgrado dei tentativi fatti per abolirlo. Questo è un fatto che singolarmente importa far rimarcare a quanti si oppongono al divorzio per motivi religiosi.

La Polonia è un paese eminentemente cattolico, e ciononostante non vuol essere privata della instituzione del divorzio, perchè sa che l'assoluta indissolubilità può bensì accettarsi, ma non essere imposta. Quelli che in coscienza credono di doversi attenere all'assoluta indissolubilità, saranno doppiamente virtuosi e meritevoli, quando l'adottano senza che la legge li costringa, senza che ci sia a temere punizione di sorta dal ripudiarla.

L'instituzione del divorzio sta dunque bene e trova comodo posto anche presso una nazione cattolica, mentre così si porge ai cittadini il destro di sbandire l'ipocrisia, e di far vedere come si ama la propria religione non pur colle parole, ma coi fatti eziandio. La religione non meno che

lo Stato fanno certamente meglio i loro conti ed i loro interessi, allorchè non valicano i confini dei propri domini e non muovono indegna ed inutile guerra contro i diritti della coscienza e contro la libertà.

E noi ripetiamo col celeberrimo cattolico oratore O'Connell: Religione di Roma quanto volete, ma legislazione e politica di Roma nulla affatto.

CCXXIV.

Uno scritto di autore francese e di data anteriore al conquisto ed allo sfacelo della Polonia ci venne per le mani, dove parlandosi di essa Polonia e del divorzio si esprimevano presso a poco i seguenti concetti, che ben consentono coll'attuale condizione di cose.

Il divorzio è stato il costume di tutti i popoli e per questa parte non sembra aver bisogno di giustificazioni e di apologie. Tutte le Chiese l'hanno seguito, se ne togli la nostra, la quale tuttavia non ha sempre potuto essere eccettuata e NON LO POTRÀ MAI.

La condotta dei primi secoli del cristianesimo, durante i quali il divorzio fu universalmente un atto leggittimo, l'esempio più recente ed ancor sussistente di un regno cattolico, dove il divorzio è compreso nel codice delle leggi nazionali e si adopera senza uscire dall'ordine e dalla legalità, formeranno ognora un argomento irresistibile per provare che il divorzio e la religione non sono incompa-

tibili e non vogliono necessariamente vivere in guerra.

Il pregiudizio che respinge i fatti senza discuterli, e l'ignoranza che travaglia la maggior parte degli esseri umani per rapporto a quello che in addietro si è fatto ed a quello che attualmente si pratica in quasi tutti i paesi dell'Europa, rendono necessario di entrare in qualche dettaglio. E qui l'autore fa la storia del divorzio in Roma ed affiancandosi di autorità parla di quegl'imperatori romani, che per quanto cristiani, per altrettanto vollero che la legge ammettesse il divorzio. Nè c'è cosa più indubitata che l'esistenza del divorzio nell'impero d'Oriente sin dal tempo di Costantino, (il quale pel primo si diede nel quarto secolo alla fede cattolica) fino all'epoca dei successori di Leone VI verso lo scorcio del secolo decimo.

L'uso del divorzio non era minore nell'impero di Occidente e nella Francia. La storia rende testimonianza di molteplici divorzi dei re francesi; nè il divorzio fu pei soli re, bensì si mantenne per lungo tempo una via aperta per tutti i cittadini, come chiaramente risulta da un articolo dei capitolari di Carlomagno. E non è a fare le meraviglie se la storia non ha conservato i nomi delle persone che divorziarono nel lungo periodo di tempo dal sorgere del cristianesimo sino al decimo secolo. Il divorzio era un uso comune e quindi non poteva considerarsi come un avvenimento troppo rilevante e meritevole di essere registrato e tramandato ai posteri mediante le storie. Queste si sono limitate a notare qualche illustre personaggio che se ne

servi, ed a cerziorare che allora la bisogna del divorzio era praticabile e praticata. Valga ciò a ribattere quei teologi che mandano il cancro alla rivoluzione francese, come quella che uscendo dai termini e volendo far pompa d'immoralità fu presa dalla vaghezza d'introdurre la novità del divorzio. No, (altrove lo ricordammo) il divorzio non era una novità, era un instituto ben noto e ben vecchio in Francia, per modo che agl'indemoniati rivoluzionari non può toccare altra taccia da parte dei zelanti teologi, se non di avere ravvivato quello che più secoli avanti della rivoluzione era di già esistito.

Gli stessi teologi peraltro, volendo procedere a filo di logica, dovevano sin dal secolo passato, prendere per invasati ed incurabili eziandio i Polonesi. Allora era stata pubblicata la Storia di Sobieski dall'abbate Coyer, nella quale si legge: « Si vede costantemente a Varsavia un nunzio apostolico con una estensione di poteri che non si soffrono altrove; eppure egli non ne ha abbastanza per mantenere l'assoluta indissolubilità del matrimonio. Non è raro in Polonia di sentire a dire a dei mariti: quella che era mia moglie e adesso più non lo è... » E l'autore del libro *Des Corps Politiques* dato fuori in quei tempi, dice come la stessa Chiesa in Polonia non ricusa di rimaritare i coniugi resi liberi dal divorzio, stantechè stringere e sciogliere il nodo coniugale spetta in Polonia alle autorità ecclesiastiche.

La Polonia voleva eleggersi da sè i re, ma non osava proclamarli senza la permissione del Papa; nulladimeno si

riserbava sempre il diritto di conservare l'instituto del divorzio, come sin d'allora leggevasi, fra gli altri, nel libro intitolato *Abregé chronologique des royaumes du Nord*, e mandato al palio dal signor La Combe.

In Polonia si volle il divorzio, nè è a credersi che troppo limitate ne fossero le cause. Oltre l'adulterio, l'abbandono malizioso, le sevizie, i maltrattamenti gravi, ecc., bastano per autorizzare il divorzio.

È vero ed affatto innegabile; l'una delle due — o bisogna fare il processo al mondo intero per mille anni, ed alla Polonia come al Belgio, alle province renane ed all'Irlanda per l'età nostra, o bisogna convenire che il divorzio può ammettersi anche negli Stati cattolici.

È vero altresì che la religione vien meglio seguita e più rispettata allorchè nell'osservarla gli uomini trovino eziandio la loro felicità. Perciò quando la religione può a meno d'imporre obblighi che si attraversano alla felicità umana, essa ha tutti i vantaggi nell'astenersi d'intervenire. È naturale che gli umani stieno di più buona voglia legati ad una religione, che è pel loro cuore una sorgente di felicità. Potendosi, fa mestieri innanzi tutto di parlar sempre al cuore; e non è forse la religione cristiana quella che più vuole parlare al cuore, quella che preferisce di condurre a Dio senza allontanarsi dalle vie della natura, quella che ama stare costantemente ai dettami del buon senso e procura di rendere felici i suoi seguaci?

Del resto qui si tratta di una importante quistione di

diritto pubblico, e non già di controversie religiose, e per conseguenza è il potere legislativo che bisogna consultare; è col potere legislativo che bisogna intendersela e fare i conti. Il punto giuridico è la nostra preoccupazione e l'assunto di questo libro; ed a tale stregua intendevamo di parlare del divorzio in Polonia, dove ci siamo ridotti giusta il piano delle nostre peregrinazioni.

CCXXV.

È indubitato che salutari sono gli effetti che il divorzio diede nei tempi andati e produce oggidì presso gli Stati che l'hanno adottato.

I pregiudizi del paese congiunti a non so quale orgoglio nazionale faranno dimenticare che la ragione è di tutti i tempi e di tutti i luoghi? Se il divorzio tornò utile in addietro, se tale riesce ai nostri giorni nel maggior numero delle culte nazioni, compresi il Belgio, la Polonia, le province renane e l'Irlanda che si distinguono pel loro attaccamento alla religione cattolica, e che non hanno mai chiesto l'abolizione del divorzio, perchè l'Italia, la Francia e la Spagna devono ancora persistere nel loro *non possumus* e rendersi tristamente singolari?

A non parlare dell'Italia, a noi fa pena veder la Francia così svogliata e così indifferente in un negozio di tanta rilevanza. Eppure la Francia è stata sempre ardita ed ha sempre incitato i popoli a slanciarsi risolutamente nell'ardua, vorticosa ma gloriosa impresa del progresso.

A dirvela senza riservo e con tutta sincerità, noi siamo per la Francia, e nulla ci ha mai potuto indurre a prendere in odio la Francia, pur biasimando l'esagerazione di coloro, francesi o stranieri, che per troppo stemperarsi in lodi della Francia cascano nel ridicolo ed ottengono l'effetto contrario di quello desiderato.

Dopo aver visitato parecchie capitali d'Europa, restammo meglio che prima innamorati di Parigi, ed abbiamo letto con piacere sempre nuovo e da non potere esprimere, le pagine di Rovani intorno a Parigi, capitale del mondo.

Invochiamo il perdono dei lettori, se non sappiamo superare la tentazione di qui rassegnare qualche squarcio di quel poderoso e simpatico scrittore, riserbandoci di addurre in appendice qualche nostro articolo inedito sul tema — Francia e Germania.

« Parigi è la capitale del mondo; anche senza essere francesi bisogna confessarlo. Essa, in questo primato è succeduta alla vetusta Roma. Nè vale che Londra abbia un milione di abitanti più di lei; se il numero degli abitanti fosse il sintomo della superiorità d'una capitale, i Chinesi già orgogliosi d'aver avuto un Adamo di dieci millenarj più vecchio del nostro, potrebbero contendere questo vanto così a Londra come a Parigi. Ma questa è la capitale del mondo per il fatto della lingua, della sua lingua che successe alla latina. Quand'essa diventò l'indispensabile interprete nei bisogni della diplomazia, nella necessità delle comunicazioni del sapere universale, allora Parigi fu dichiarata erede della fortuna di Roma.

« Un dotto, un letterato, anche senza l'obbligo di rinnovare il miracolo di Mezzofante, può conversare con tutti i tesmofori dei due mondi, i quali in quella perpetua fornace del pensiero, spogliati della vesta nativa, lasciano vedere trasparente la sostanza dell'idea, che talvolta si migliora colà, rendendosi meno scabra e più accessibile.

« Il longanime Alemanno che, nelle ricerche ostinate della scienza e dell'arte e più dell'erudizione, mostra tutti i caratteri d'una affannata monomania, non varcherebbe i patrii confini, se l'agile francese, liberandolo delle scorie importune, non ne presentasse al mondo il carbonchio lucente ....

« Parigi non è l'ignoto autore della prima leggenda del Faust, ma è Göthe, che trovando un edificio compiuto, ma chiuso da tutte le parti, lo apre, lo adorna, lo illumina e lo rende accessibile a tutt'Europa leggente. Non è Galvani, ma è Volta.

« Nell'89 essa non ha fatto che dar consistenza e attitudini pratiche al pensiero rivoluzionario, annunciato già tre secoli prima da altre nazioni che maltrattarono i loro veggenti, e dai veggenti che pagarono le divinazioni colla testa. Reusseau e Voltaire, preparatori dell'89 non dissero nulla di nuovo; ma il loro eco poderoso perfezionò i rauchi suoni dei loro predecessori, e li converse in una vasta e tremenda armonia che, come la Marsigliese, conflagrò tutte le menti le quali, trovandosi confederate diventarono invincibili.

« Parigi è la capitale del mondo, perchè in ogni tempo e per qualunque circostanza, si fece il suo interprete perfino del male, e s'affrettò a mettere in esecuzione gli sparsi e mal repressi desiderj della società. È la capitale del mondo, perchè il suo genio è tale da spingerla a maltrattare anche sè stessa, per l'ambizione d'essere la prima a convertire in fulmine l'elettricità che ognora serpeggia nel serbatoio terrestre ....

« Oltre a ciò, è la capitale del mondo, perchè seppe costituirsi in patrimonio universale di tutti i grandi ingegni.

« Parigi venera l'intelligenza da qualunque parte venga, comunque si presenti; già s'intende, quando esca dalle mediocri proporzioni, e quando la sua virtù non stia soltanto nella forma, ma nella sostanza.

« Heine, scacciato da Berlino, povero ed ammalato, ricovera a Parigi, e qua è provveduto di quattro mila lire all'anno, malgrado che nella Lutezia egli sfoghi la sua gratitudine dicendo tutto il male possibile dei parigini. — Un'altra nazione non l'avrebbe tollerato.

« Mentre un critico di Sicilia ostentava or non sono molti anni di appena conoscere Manzoni; mentre Emiliani-Giudici lo insultava obbliquamente in un libro che ebbe spaccio in Italia; e il toscano Ranalli lo copriva d'ingiurie; a Parigi Artaud lo aveva gia chiamato il primo dei poeti viventi; Chateaubriand l'aveva dichiarato più grande di Scott; Dumas diceva che da Davide a lui non aveva

mai trovato inspirazione lirica più potente della sua. — APPRENDETE, O ITALIANI, A RISPETTARE GL'INGEGNI, tuonava Foscolo mezzo secolo fa, e mezzo secolo dopo si è ancora condannati a dire che a Parigi trova ricovero e giustizia chi è svillaneggiato e maltrattato in casa propria.

« Nè giova che altri c'interrompa mettendo innanzi il pretesto delle credenze, delle scuole, delle fazioni. — Questo pretesto sarebbe una colpa di più; e quando pure non fosse, il vero merito copre e scuole e sètte, ed una nazione deve rispettare sempre il merito dell'ingegno e della virtù, in qualunque fede ei versi. Nelle tre giornate di luglio gli studenti della Politecnica portarono sulle braccia in trionfo Chateaubriand, che pure aveva parlato contro di loro. È a questi patti che una nazione è una Nazione. — O ITALIANI, RISPETTATE GL'INGEGNI! — ripetiamo le parole di Foscolo, senza delle quali le nostre andrebbero disperse o frantese......

Parigi è la capitale del mondo perchè nelle cose della scienza e dell'arte, l'entusiasmo sempre sveglio non le permette mai di sconfessare la verità che sfolgora » ....

CCXXVI.

Or bene, nel problema che ci occupa, la Francia provoca tanto maggior meraviglia, in quantochè ha voluto passare da un eccesso all'altro, dall'assegnare troppe cause di divorzio al prescrivere l'inflessibile, assoluta indissolubilità.

Assennato e giusto è il ragionare del signor Zaccaria sul codice napoleone. Un'opera, come il codice civile francese, comunque nei suoi particolari abbia dei difetti, è perfetta nel suo assieme; e formata in breve tempo, eccita a buon titolo il nostro stupore e la nostra ammirazione. Niun uomo che sia scevro di prevenzione potrà disputare al codice napoleone la gloria di essere nel suo assieme un modello di redazione di codice e di avere scrupolosamente osservata la linea che divide una raccolta di leggi da un lavoro scientifico sul diritto civile e da un libro di diritto.

È giusto però di valutare l'opera secondo i principii della sua formazione; epperò si biasima quel codice in ciò che non tien conto degl'immensi progressi che ha fatto la scienza dopo la redazione del medesimo. È anche giusto il notare che non in tutti i titoli abbia il codice napoleone raggiunto lo scopo di trovare la via più retta a pervenire alla proposta meta.

Difatti, in due materie ha il codice, secondo il prelodato signor Zaccaria, spinto tropp'oltre i suoi principii non circoscrivendoli con altri di eguale importanza; — cioè nei titoli sul divorzio e sulla patria potestà.

Il codice francese permette il divorzio sopra basi tanto estese (fino ad accettare il *divortium bona gratia)*, che nemmeno potrebbero giustificarlo coloro che vogliono il matrimonio indipendente dalla Chiesa. Da questo sviamento causato da spensierata rilassatezza si saltò all'opposto sistema di negare il divorzio per QUALSIASI motivo, venendo

così a tradire il fine che lo stesso codice si prefiggeva.

Uno dei fini del codice, che può dirsi cardinale e che ha un merito grande ed insieme innegabile si è quello di cercare di rendere il diritto civile indipendente dalla Chiesa. Ora è chiaro a chiunque che questo fine venne alterato e quasi atterrato dalla legge dell'8 marzo 1816 che aboliva il divorzio e che per conseguenza dava il tracollo al primordiale sistema del codice.

Però il codice napoleone senza cotesta mutilazione ebbe vigore di legge oltrechè in Francia, in diversi altri luoghi, — in Italia, in Olanda, nelle province Anseatiche, nel Granducato di Berg, nel Ducato di Varsavia, nella Città Libera di Dantzig, nel Principato d'Arenberg, nel Granducato di Baden, nel Granducato di Francoforte, nel Ducato di Koethen, nel Ducato di Nassau, in Westphalia, ecc.

La carta geografica d'Europa è omai stata cambiata e messa quasi del tutto a nuovo. Però il codice francese senza la legge che soppresse il divorzio è in pieno vigore nel Belgio, come abbiamo visto, e nelle province renane e nella Grecia.

Noi non crediamo vero quanto asserisce il signor Camillo Breton, che cioè « il divorzio non aveva potuto conquistare in Francia il diritto di cittadinanza » *(Du Divorce en Droit Romain*, Parigi 1863 pag. 142). Ad ogni modo, questo diritto di cittadinanza fu dal divorzio acquistato ed è posseduto sino al presente (in tutta la sua integrità e conformemente al concetto di divisione fra Chiesa e Stato, che

domina il nuovo diritto civile) nei rammentati luoghi, — nel Belgio, nelle province renane e nella Grecia.

Ciò posto, in occasione della nostra gita in Grecia ci sembra utilissimo di dire ancora del divorzio secondo il codice francese, giovandoci questo studio a sempre più addentrarci nell'argomento ed a considerare viemmeglio il modo onde il divorzio vuol essere organizzato.

CCXXVII.

Tre cose, diceva Locrè, il di cui lavoro noi qui in gran parte mettiamo a profitto colla consueta libertà di giudicare, variare e cambiare a nostro talento, tre cose erano a regolarsi relativamente al divorzio: — le cause per le quali si sarebbe accordato; la procedura a seguirsi; e gli effetti del divorzio. Così il capitolo primo determinerà le cause; i capitoli secondo e terzo, la procedura; ed il capitolo quarto, gli effetti del divorzio. Il capitolo primo viene diviso in due parti, — in quella che concerne le cause determinate di divorzio ed in quella che tratta del mutuo consenso.

Quanto alle cause determinate, la giurisprudenza francese sulla materia del divorzio aveva, come avvertiva Gillet, posto dei limiti che non erano stati prescritti dalla legge del 20 settembre 1792. Questa legge del 92, aggiunge il tribuno Savoye Rollin, lanciò per così dire il divorzio nel mezzo della società contro la stessa instituzione del ma-

trimonio accumulò siffattamente i mezzi di romperlo ed abbreviò le forme di procedimento in modo, che se i costumi non avessero opposto resistenza, il divorzio sarebbe diventato una condizione necessaria del matrimonio.

Parecchie delle cause che quella legge ammetteva, sono state di poi rigettate, cioè la demenza, l'impotenza e l'abbandono.

Si tolse la causa della demenza, come quella che offendeva l'essenza stessa del matrimonio. « Lo sposo è divenuto demente, ma è certo che in questa crudele alterazione non c'è fatto o volontà sua e quindi non si può dire che egli abbia rotto il contratto. E quando uno dei coniugi non ha mancato di fede, perchè verrebbe questa infranta dall'altro coniuge? » Così il tribuno Gillet.

Ammettere la demenza come causa di divorzio « sarebbe oltraggiare i sentimenti che gli uomini più stranieri fra loro esperimentano, cioè la benevolenza e la pietà. Il matrimonio, questo stato la di cui condizione ed incanto ineffabile stanno nella stretta comunione dei beni e dei mali, dei piaceri e dei dolori, si osava romperlo davanti la sventura involontaria! Il dovere, che dico? la dolcezza e la forza del matrimonio consistono nell'alleviare i mali, che in ogni altra situazione della vita non sarebbero nè sopportabili, nè perdonabili, e quella legge crudele puniva i mali che il coniuge non si è procacciato da sè. Benediamo gli uomini che cancellano dalle nostre leggi questa terribile causa di divorzio, benediamoli perchè non calunniano il cuore uma-

no » (Savoye Rollin) « La sventura di uno degli sposi vuol essere al contrario un legame di più per l'altro » (Osservazioni della Corte di Appello di Parigi).

Si pensò anche giustamente di non più annoverare fra le cause di divorzio l'impotenza venuta per disgrazia dopo che il matrimonio fu contratto, perchè manca ogni elemento di colpa e perchè esigerebbe certi mezzi di prova, che in grazia della decenza sono da scansarsi il più che sia possibile.

Quanto all'assenza ed all'abbandono, si disse in prima che bisognava differenziare l'una dall'altro, essendochè uno degli sposi può assentarsi senza aver l'intenzione di abbandonar l'altro. « Occorre distinguere l'assenza che può essere un caso, dall'abbandono criminoso che può dar luogo alla dissoluzione del matrimonio » (Regnier). Quindi si concludeva che il divorzio non doveva accordarsi se non quando l'assente si fosse allontanato dal suo coniuge per motivi colpevoli.

Questa quistione però era subordinata a quella di sapere se l'abbandono dovesse entrare a far parte delle cause di divorzio; e poichè si decise per la negativa, la quistione non ebbe più oggetto.

Si temeva che la causa di abbandono si prestasse troppo all'abuso. Ma noi abbiamo visto che questo timore è del tutto infondato e che nel fatto dell'abbandono campeggia la volontà di delinquere contro il matrimonio; di conseguenza persistiamo a ritenerlo una legittima causa di divorzio.

CCXXVIII.

Le cause determinate ammesse a far luogo al divorzio furono l'adulterio; gli eccessi, sevizie ed ingiurie gravi; e la condanna ad una pena infamante.

Nessun dubbio che l'adulterio debba essere un imperioso motivo di divorzio.

« Di tutte le cause che possono dar luogo al divorzio », rifletteva il Boulay, « la più forte, la più legittima è l'adulterio, perch'esso colpisce nella sua essenza e scioglie il legame del matrimonio, il quale consiste nella fedeltà che i coniugi si promisero, e perchè arreca d'altro canto conseguenze fatali all'integrità della famiglia, al suo onore ed alla sua tranquillità ».

Varie opinioni si erano messe innanzi intorno alla prova dell'adulterio; si parlò di prova testimoniale e si parlò di prova per mezzo di lettere e scritti sospettosi. Ma infine si comprese che non conveniva limitare i generi di prova e che bisognava rimettersene al criterio dei giudici, i quali non avrebbero trascurato di soppesare tutte le circostanze, di tener conto anche di quello che *prima facie* parrebbe accessorio e subordinato e di giudicare colla piena convinzione di far giustizia.

Il necessario è che l'adulterio sia LEGALMENTE provato; ed in questo senso fu redatto l'art. 229 del codice.

Ma perchè l'adulterio del marito non autorizza a divor-

ziare, s'egli non tiene la concubina nella casa comune?

L'adulterio ha tre effetti, — viola la fede giurata; nella donna, esso aggiunge il delitto di associare alla famiglia prole straniera; nei due sposi può essere accompagnato da circostanze, che al delitto dell'infedeltà uniscono quello degli oltraggi.

Il Defermon sosteneva che « sarebbe contro la decenza e contro i costumi il permettere alla donna di far valere in ogni caso il motivo dell'adulterio ». Si disse altresì che ciò porterebbe la conseguenza di affievolire l'autorità maritale. Ma sovrattutto si fè riflettere che sebbene l'adulterio del marito offenda la morale e violi il contratto matrimoniale, « pure non ha nell'ordine civile conseguenze così pericolose come l'adulterio della moglie » (Boulay).

Non si trattava di stabilire la punizione dell'adulterio, ma « di considerare questo delitto nei suoi rapporti coll'instituto del divorzio, cioè negli effetti che produce fra i coniugi » (Regnier).

Bisognava perciò aggravare più la mano sulla sregolatezza della moglie. Coll'adulterio « essa turba con un sangue straniero il sangue dello sposo, che deve trasmettere ai suoi figli; altera nel suo principio quella mutua affezione, che deve congiungere i fratelli; comprime sino nel cuore di suo marito quell'abbandono al sentimento della natura, che è l'incanto più dolce della paternità » (Gillet).

Ciò però non importa che mai la moglie abbia a reclamare contro l'adulterio del marito; ci sono casi in cui non

si possono senza crudeltà respingere le querele della moglie. È ben giusto di porre un freno all'abuso ed alla tirannia del marito, il quale introducendo la concubina nella casa comune certamente commette l'ingiuria più sanguinosa che si possa infliggere ad una donna onesta. Ond'è che si decise di ammettere la moglie così offesa e provocata ad intentare l'azione di divorzio. Ecco perchè l'adulterio del marito è motivo di divorzio sol quando viene accompagnato da un particolare carattere di disprezzo, mediante il mantenimento della concubina nella casa coniugale.

CCXXIX.

Per ciò che è alle ingiurie, si dubitò se si dovesse per questo motivo accordare anche al marito l'azione in divorzio; ma acconciamente si osservò che non si tratta d'ingiurie passaggiere, bensì di una serie d'ingiurie gravi e perseveranti. Non può la moglie seriamente offendere e lacerare il marito o assalendo con insistenza la di lui probità o diffamandolo pubblicamente? Del resto rimane sempre ai tribunali di giudicare se le ingiurie sieno state abbastanza forti per autorizzare il divorzio.

Quanto alle sevizie ed agli eccessi, si notò che non conveniva di accordare alla moglie il diritto di tormentare impunemente il marito. Nè è impossibile che ci sieno mogli le quali per via di sevizie od eccessi contristino i loro ma-

riti; ben si son visti dei consorti ciechi, infermi, acciaccati subire i più duri trattamenti da parte delle spose. Perchè dunque non si accorderebbe anche ai mariti l'azione in divorzio per causa di sevizie o di eccessi?

Il codice nel suo articolo 231 ha in vista tutte le cause che attaccano la sicurezza, l'incolumità e l'onore. Gli eccessi e' le sevizie distruggono la sicurezza e l'incolumità; le ingiurie, l'onore.

Per risparmiare al coniuge la parte sempre odiosa di denunziatore, si pensò di non enumerare esplicitamente fra le cause di divorzio l'attentato alla vita dell'un coniuge contro dell'altro e di comprendere codesta causa in quella degli eccessi, sevizie ed ingiurie gravi. Il Tribunato propugnò tale redazione, la quale venne accolta e registrata nel codice.

Va beninteso che parlando di eccessi e sevizie si allude, come Treilhard faceva riflettere nell'Esposizione dei Motivi, ai cattivi trattamenti personali, alle sevizie nel rigoroso senso di questa parola *sævitia,* cioè crudeltà.

Le ingiurie vogliono, come si sa, esser gravi, intendendosi colla parola ingiurie, offese al morale, — violenze ai sentimenti; mentre gli eccessi e le sevizie si riferiscono al fisico, — alle violenze corporali. La legge dunque « non parla », lo rammentammo altrove, « di parole dure lasciate scappare in momenti di uggia e di malcontento, ma d'ingiurie che portano un gran carattere di gravità » (Treilhard). Il tribunale saprà decidere a seconda delle circostanze, dell'intenzione e della qualità delle persone.

Del divorzio per causa di una condanna a pena infamante noi abbiamo altrove espresso il nostro parere e qui aggiungiamo che davvero « è un supplizio per uno sposo virtuoso di vivere con un essere colpito dalla giustizia (Regnier). « Il coniuge capace di rispettare ancora il legame che l'unisce ad un reo diffamato, darà, se si vuole, un grand'esempio di coraggio e di virtù, ma non si ha il diritto di aspettarsi e di esigere da tutti i cittadini codesto grand'esempio » *(Observations de la Cour d'Appel de Paris).* A dare tale esempio si deve tanto meno costringere lo sposo innocente, in quanto che la ripugnanza in simile caso « proviene dal sentimento dell'onore, sentimento caro e prezioso che la legge deve sforzarsi di mantenere » *(Observations de la Cour d'Appel de Lyon).* L'interesse del condannato non può essere una buona ragione in contrario. Egli non ha diritto di risentirsi; « si fu egli stesso che cambiò la natura dell'associazione, allorchè invece di quella catena amorevole che gli sposi devono portare insieme, ei non lasciò più a condividere col suo compagno se non la catena vergognosa del delinguente » (Gillet).

CCXXX.

Dopo di avere toccato del divorzio per cause determinate, passiamo al divorzio per mutuo consenso ovvero per causa indeterminata.

Richiamiamo alla memoria di chi legge che l'art. 233

del codice francese è così concepito: Il consenso mutuo e perseverante degli sposi, espresso nel modo prescritto dalla legge, sotto le condizioni e dopo le prove ch'essa determina, proverà sufficientemente che la vita comune è loro insopportabile e che esiste, per riguardo ad essi, una causa perentoria di divorzio.

È stato detto che in forza di questo articolo il mutuo consenso è solamente un segno, un avvertimento che il divorzio sia diventato necessario, — è come un'avvisaglia che esistono altre cause più legittime. Così il tribunale pronunzia il divorzio non perchè ci è il mutuo consenso, ma quando ci è mutuo consenso. Il tribunale si arresta a questo segno e non va sino ad indagare le cause reali che possono aver portato la rottura fra i coniugi.

È difficile cogliere questa sottile distinzione, e poi ci sembra che tutto considerato, suppergiù si riesca alla medesima conclusione, — allo scioglimento del matrimonio senza causa determinata.

Va bene che la legge francese prende svariate, interessanti precauzioni per cansare al possibile l'abuso del divorzio per mutuo consenso, ma, checchè si dica, si tratta sempre di divorzio per mutuo consenso. La maggiore cautela contro tale abuso si è che, giusta il codice francese, gli sposi per divorziare abbisognano del consenso dei genitori ed in mancanza degli altri ascendenti. Però si fe' con aggiustatezza osservare che non è da riporre intera confidenza nell'intervento dei genitori od ascendenti.

« Che farà il padre se sua figlia viene a lamentarsi seco lui della condotta del marito, se viene a dichiarargli che essa non può più vivere col marito, se a forza di lagrime riesce ad intenerire la sensibilità paterna! Il padre cederà alla sua debolezza e senz'altro consentirà a che si faccia il divorzio. Anzi spessissimo avverrà che un coniuge sembrerà colpevole mentre colpevole è soltanto l'altro » (Bigot-Réameneu). « Le famiglie sono indifferenti o passionate; e lo stesso succede per gli ascendenti » (Il Ministro di giustizia). « I genitori sposeranno le passioni dei coniugi » (Boulay). « I padri e le madri assai spesso condividono l'ambizione dei loro figli; anche ad essi sorge il desiderio che l'attuale matrimonio del figlio o della figlia faccia posto ad un matrimonio più vantaggioso; e sedotti da questa prospettiva, osano altresì provocare il divorzio. Non è tutto; si andrà perfino a comprare il consenso della famiglia ed il matrimonio diventerà così un focolare di crimini e di sventure » (Tronchet).

Si ha dunque tutta la ragione di temere dell'indulgenza e della parzialità dei genitori, i quali agitati da mille sentimenti e contrarie passioni, possono per lievi o colpevoli motivi acconsentire allo scioglimento del matrimonio. Dunque la precauzione adottata coll'art. 278 contro il possibile abuso del divorzio per mutuo consenso non approda a nulla, non è per niente rassicurante, non è tale, da indurci a mutare d'opinione.

CCXXXI.

Si disse in favore del divorzio per mutuo consenso che esso oltre la difficoltà della prova, scongiura gl'inconvenienti della pubblicità. Ma perchè, noi chiediamo, perchè tutti questi riguardi quando un coniuge ha trasgredito gli obblighi suoi e si è manifestamente reso colpevole e degno di punizione?

Si tratta di adulterio? Perchè coprirlo ed avvolgerlo nel mistero? Le cautele ed il segreto si adotterebbero nell'interesse del coniuge reo o di quello offeso? Quanto allo sposo colpevole, « quale sarebbe l'inconveniente di disonorarlo? Bisognerebbe anzi tirar fuori e punire eziandio il seduttore, al quale il delitto appartiene » (Tronchet). Rispetto al coniuge offeso, « il disonore che si teme per lui è un'idea popolare, alla quale il legislatore non deve fermarsi » (Tronchet).

Ma non è tanto il disonore, dicono i contraddittori, quanto il pericolo di cadere nel ridicolo che più si vorrebbe rimosso. E perchè la legge non metterebbe a profitto l'arma potente del ridicolo? La legge può rattenere gli sposi nel dovere, può tenerli fermi nei legami del matrimonio, minacciando di rendere notorie certe offese che i coniugi paventano di far pubbliche? E per qual buona ragione dunque essa legge si asterrebbe e si contenterebbe del mistero? E poi da quando in qua è dovere

della legge di nascondere il delitto per far piacere al delinguente?

È anche da por mente come, ammesso il mutuo consenso quale causa di scioglimento di matrimonio, « per una dimanda di divorzio che avrebbe per causa segreta l'adulterio, ce ne sarebbero venti che non tengono altri motivi se non la leggerezza ed il libertinaggio » (Maleville).

In pro del divorzio per mutuo consenso si era altresì susurrato che, siccome il matrimonio è un contratto, doveva potersi sciogliere col concorso delle volontà che l'avevano formato. Il matrimonio è un contratto, si disse di rimando, ma non già un contratto ordinario, sia pel suo principio che pel suo oggetto ed i suoi effetti.

Nel suo principio il contratto del matrimonio è perpetuo. Si potrebbe per avventura dar libertà di stipulare un termine alla durata del contratto matrimoniale? Senza fallo il legislatore diventerebbe più rosso di un focone allora sbraciato, se altri gli proponesse di espressamente autorizzare la stipolazione a termine del contratto matrimoniale. Il legislatore non può adunque ammettere codesta stipulazione nemmeno implicitamente, accordando cioè il divorzio per mutuo consenso; imperocchè in sostanza ammettere il mutuo consenso nelle cause di divorzio equivale a permettere ai coniugi di regolare a proprio modo la durata del matrimonio. Ora questa libertà è evidentemente contro la natura ed il principio del contratto matrimoniale.

Quanto all'oggetto, la società coniugale non ha certa-

mente lo stesso scopo che le società ordinarie. Le società ordinarie non mirano che alla comunicazione più o meno limitata dei beni o dell'industria, mentre al contrario nel matrimonio i beni materiali non entrano che per accessorio; l'essenza del contratto è L'UNIONE DELLE PERSONE » *(Discours préliminaire du Projet du Code Civil).*

In ordine ai suoi effetti, il matrimonio non sussiste per gli sposi soli, non appartiene esclusivamente agli sposi; sussiste anche per la società; interessa anche l'ordine pubblico; imperocchè il matrimonio non è « come quelle società ordinarie, dove stipuliamo per noi soli, intorno ad interessi oscuri e privati e come arbitri sovrani della nostra propria fortuna » *(Discours préliminaire).*

Gli effetti del matrimonio sono adunque troppo gravi, perchè si possa accordare il divorzio senza che ci sia una reale e provata infrazione del contratto e per la sola volontà dei coniugi ch'esso lega.

Il consenso scambievole potrebbe facilmente esser l'effetto e l'equivalente del capriccio scambievole. È bene agevole servirsi del mutuo consenso « per coprire la leggerezza, il disgusto, insomma tutti i motivi che la legge non può eriggere a cause di divorzio. Ma allora lo scioglimento del matrimonio diventa più scandaloso che l'allegare pubblicamente la causa del divorzio » (Malleville); ed il preteso vantaggio della segretezza sfuma o, a dir proprio, cresce ed incrudelisce il male.

A tre si possono ridurre gl'inconvenienti principali del

divorzio per solo mutuo consenso. Tale divorzio perde la famiglia; è una sorgiva d'ingiustizia; torna funesto a tutti quanti i membri del domestico focolare.

Non è esagerazione l'asserire che con codesto divorzio la famiglia va perduta. « Il voto della perpetuità del matrimonio, essendo il voto stesso della natura, bisogna che le leggi mettano un freno salutare alle passioni; bisogna ch'esse impediscano che il più santo dei contratti diventi lo zimbello del capriccio e dell'incostanza, o l'oggetto di tutte le vergognose speculazioni di una bassa avidità ». *(Discours préliminaire).*

Il divorzio per mutuo consenso è inoltre causa di gravi ingiustizie. « È un errore il credere che il mutuo consenso sarà libero; esso sarà invece sempre forzato da parte di uno dei coniugi. Il coniuge che vorrà pervenire al divorzio, avrà sempre una folla di mezzi per rendere la vita insopportabile all'altro, e ricorrerà anche alle minacce nel fine di estorcere un consenso che l'altro coniuge negherebbe, ove ciò potesse senza pericolo » (Tronchet).

Come adunque assicurarsi della sincerità del mutuo consenso? Cedere alle minacce è forse consentire liberamente? E si può riguardare come legittima causa di divorzio un assenso strappato dalla violenza?

Il divorzio per mutuo consenso è la sventura di tutti quanti i membri della famiglia. Per convincersi di questo, basta richiamare alla memoria gl'immensurabili danni ingenerati dalla soverchia e troppo spinta facilità di divor-

ziare. Essendo il matrimonio un instituto della più alta importanza, si può permettere che la leggerezza, il capriccio o la stanchezza sieno capaci di distruggerlo? A ragione avvertiva Montaigne che il matrimonio è un negozio troppo serio, perchè sia lecito uscirne da una porta così puerile, com'è la leggerezza.

Per tutti questi motivi noi siamo stati e ci mantenghiamo nemici acerrimi del divorzio per mutuo consenso od incompatibilità d'umori.

Per tutti questi motivi non possiamo sottoscriverci all'articolo 233 del codice francese, attualmente in vigore nella Grecia.

CCXXXII.

Stabilito per quali cause si ammette il divorzio, l'ordine naturale delle idee voleva che la legge decidesse innanzi tutto dove sarebbe portata l'azione di divorzio.

Fissata poi la giurisdizione, conveniva prescrivere le regole o forme di procedimento sia per la prima istanza che per l'appello.

« La dimanda di divorzio è essenzialmente civile; ha per oggetto lo scioglimento di un contratto civile, il tribunale civile deve adunque conoscere dei mezzi per giungere a tal fine » (Il Ministro di giustizia. Processo verbale del 4 brumaio, anno X). La natura delle relazioni che esistono fra marito e moglie non permette ch'essi prendano l'uno contro dell'altro la via criminale.

Sarebbe difatti atroce, notava Tronchet, che uno degli sposi avesse agio di dare sfogo all'odio ed alla vendetta e di provocare indirettamente una condanna di reclusione, di lavori forzati o di morte contro la persona, colla quale ha vissuto nella più stretta unione che si possa avere fra umane fatture.

Si tratta di sciogliersi e l'azione civile basta; devesi perciò interdire qualunque inutile crudeltà. Solamente il pubblico ministero « ha il diritto di provocare la pena pubblica; ma questo diritto non appartiene alla parte civile, la quale non può se non se avanzare dimanda per danni ed interessi » (Tronchet).

Al coniuge attore non fu adunque concesso di dirigersi alla giustizia criminale; ma bisognava prevedere il caso in cui i fatti che motivano la dimanda di divorzio, dessero luogo a procedimento penale dalla parte del pubblico ministero. Allora sorse la questione a quale delle due azioni dovesse darsi la priorità.

Dopo una stupenda discussione con poderosi argomenti dall'un canto e dall'altro, si adottò l'art. 235, come quello che concilia entrambi i sistemi; si stabilì cioè di dar la priorità all'azione penale, sotto la condizione che il giudizio penale non dovesse influenzare quello civile. L'art. 235 per altro non toglie al giudizio criminale, quando condanna, la forza di pregiudicare LA QUISTIONE DI FATTO; cosicchè l'uffizio del giudice civile si riduce ad esaminare se il fatto la di cui esistenza non può più oppugnarsi, sia una sufficiente causa di divorzio.

Nè c'è a temere che i due giudizî risultino contraddittorî, giacchè non conviene perder di vista « che ci possono esser fatti bastevoli a far pronunziare il divorzio, ma non sufficienti per provocare una punizione » (Il Ministro di giustizia).

CCXXXIII.

Come sappiamo, tutte le disposizioni del titolo del codice relative alle forme sono inspirate dal desiderio che una savia lentezza dia alle passioni il tempo di sbollire.

Si vuole che il coniuge attore presenti, egli in persona, la richiesta.

Perchè questa rigida formalità? Perchè « sovratutto in questo primo momento conviene far sentire tutta la gravità e tutte le conseguenze dell'azione in divorzio » (Treilhard).

L'attore presenta, egli personalmente, la dimanda; ma questa « non è ricevuta che come una confidenza, affinchè si possa tentare di ricondurlo a sentimenti più moderati » (Savoye Rollin). Non riuscendo, il giudice chiama avanti a sè entrambi i coniugi e fa ogni suo potere per riconciliarli. « Si è soltanto dopo tutti questi tentativi di conciliazione, che si apre alle parti il tempio della giustizia, accordandosi all'attore il permesso di citare » (Savoye Rollin).

E quasi ciò non bastasse, la legge ha concesso al tribunale di sospendere per un certo tempo gli effetti dello stesso permesso di citare; affinchè se esso tribunale nutra

speranza che un differimento possa condurre alla riconciliazione fra i coniugi, non sia obbligato di sacrificare questa speranza al rigore delle forme.

Anche dopo che si è accordato il permesso di citare, la dimanda non può considerarsi come accettata, ed il tribunale non ha facoltà di pronunziare in merito; ei deve innanzi tutto giudicare se la dimanda sia ammissibile.

Allo spirare del termine, l'attore comparisce, espone avanti il tribunale le ragioni che aveva fatto conoscere al solo presidente, produce i documenti in appoggio e nomina immediatamente i suoi testimoni. Il convenuto in persona, od a mezzo di procuratore, fa intendere la sua difesa e medesimamente nomina i suoi testimoni. Di tutto quello che si compie in questa seduta segreta si stende processo verbale ed il tribunale rinvia le parti all'udienza pubblica.

Eppure ancora non si tratta del merito della dimanda, ma di decidere se la debba essere esaminata. Contro la dimanda di divorzio si possono far valere motivi d'inammissibilità o fini di non ricevere. Ove codesti motivi o fini non sieno stati messi innanzi o non si trovino concludenti, allora si ammette la dimanda. Ma la deliberazione che accoglie la dimanda, non ha niente di comune con quella sul merito della contestazione. I fini di non ricevere scartano la dimanda senza nemmeno permetterne l'esame. Dopo il giudizio sui fini di non ricevere, viene la quistione di sapere se la dimanda sia bene o mal fondata.

CCXXXIV.

La procedura per giungere alla decisione del fondo della lite, varia secondo la natura delle differenti cause di divorzio.

Ci sono fatti che possono provarsi sia per via di scritti, sia con dei testimoni, cioè l'adulterio e gli eccessi, le sevizie e le ingiurie gravi. Vi ha però un fatto che dà luogo al divorzio e che non può provarsi, trannechè con atti autentici, vale a dire la condanna ad una pena infamante.

Nell'udienza segreta si sono esaminati i documenti prodotti in appoggio della dimanda, raccolte le confessioni che le parti per avventura fecero, e di tutto si è steso processo verbale. È ben possibile che questa prima istruzione metta i giudici al caso di decidere sul fondo della controversia ed allora essi vengono dall'art. 247 autorizzati a giudicare senza differimento. Ma se la sorte dell'azione dipende da fatti che occorre provare, s'imprende una nuova istruzione, della quale gli articoli 249-255 regolano la forma.

Dopo l'istruzione segreta, si nomina un relatore; gli atti sono comunicati al pubblico ministero e le parti vengono di nuovo rinviate alla pubblica udienza.

Finalmente si procede al giudizio che accorda o nega il divorzio. Però la sentenza data in favore dell'attore non

produce il divorzio, ma soltanto autorizza a farlo valere.

L'ufficiale dello stato civile è il ministro del divorzio, com'è stato il ministro della conclusione delle nozze; egli solo stringe o scioglie il legame del coniugio; epperò bisogna deferire all'ufficiale dello stato civile la rottura di quel contratto matrimoniale, che si stipulò per organo della medesima autorità.

Sempre nella speranza della riconciliazione, si permise al giudice di non ammettere immediatamente il divorzio. Ma una tale dilazione non poteva accordarsi, che quando in effetto ci fosse la speranza della riconciliazione, quando cioè non si trattasse di adulterio provato.

Come si fa a sperare la calma del coniuge offeso, il quale ha resistito all'azione del tempo ed agl' imbarazzi di una lunga procedura? Come si fa a sperare che il coniuge adultero dimentichi il disonore impresso sulla sua fronte e sia disposto a tornare nella più stretta intimità col suo accusatore? Mediante la sua condotta il coniuge infedele aveva già tradito e ripudiato l'altro, l'amerà dopo di essere stato da quest'ultimo pubblicamente accusato? La decenza ed il rispetto umano basterebbero d'altronde per impedire la riunione fra persone che il rispettabile ma inesorabile pubblico non vedrebbe mai insieme senza farne il soggetto delle sue osservazioni, dei suoi sarcasmi e dei suoi strali.

Ciò però non succede, o avviene in più tenue misura, quando il divorzio fu dimandato per eccessi, sevizie e gravi ingiurie. Trattandosi di eccessi, perchè non isperare nulla

dal tempo, dalla solitudine in cui si trovano i due coniugi, e dalla prova ch'essi hanno omai cominciato a fare sulla condizione in cui il divorzio li metterà?

È stato adunque tale il timore di una decisione non pronunziata maturatamente, che nel caso di eccessi, sevizie ed ingiurie gravi la legge autorizza il tribunale a sospendere la decisione diffinitiva della lite di divorzio ed a sottoporre i coniugi ad un anno di prova, nell'intento di accertarsi ancor meglio della perseverante volontà del coniuge attore e di mostrare la gravità delle conseguenze di un divorzio.

Siccome però una dilazione indefinita sarebbe come rigettare del tutto la dimanda in divorzio, la legge limitò ad un anno il tempo della prova.

Così va spiegato il contenuto degli articoli 259-260.

L'adulterio, gli eccessi, le sevizie e le ingiurie gravi sono, rifletteva Baulay, motivi di divorzio, la di cui prova deve dar luogo ad una procedura pubblica; ma questa procedura non è necessaria quando il divorzio sia dimandato a causa della condanna di uno dei coniugi, perchè allora la prova è già bell'e fatta.

Ove però la sentenza penale sia suscettibile di riforma, non si può dire che sussista una condanna certa; quindi è che la legge esige un certificato del tribunale criminale il quale attesti che il giudizio non può essere riformato IN ALCUNA VIA LEGALE.

E tutto ciò pel procedimento dei litigi di divorzio in prima istanza.

Ma pel coniuge attore non basta che contro il convenuto si sia spiccata sentenza in prima istanza. Non si poteva negare alle parti il ricorso al tribunale immediatamente superiore cioè alla Corte di appello, come anche deve loro competere il ricorso in Cassazione.

L'azione in divorzio, essendo puramente civile, è giusto che possa percorrere tutti i gradi di giurisdizione, pei quali passano gli affari civili. Il titolo VI del I libro del codice contiene su questo proposito gli articoli 262 e 263, la di cui semplice lettura chiarisce che si tende sovrattutto ad accelerare il giudizio.

Quando all'ultimo il giudizio è perentoriamente confermato, due mesi sono accordati per presentarsi all'ufficiale dello stato civile e far pronunziare il divorzio; termine fatale è questo dopo il quale non si può più mettere ad esecuzione il giudizio. Nel corso della istruzione stava bene di rallentare l'andamento della procedura, ma una volta che tutte le prove si sono fatte, le dimostrazioni pienamente svolte ed il giudizio diffinitivamente emesso, non si può troppo accelerare il momento che deve troncare per sempre un affare di questa natura.

Ecco quello che in quanto all'esecuzione della sentenza, c'era da notare di più importante.

CCXXXV.

Come si sa, la dimanda di divorzio può dar luogo a delle misure provvisorie, delle quali alcune si riferiscono alle persone ed altre ai beni dei componenti la famiglia.

Giusta l'art. 267, la cura provvisoria dei figli resta al marito, salvochè il tribunale disponga altrimenti in seguito a dimanda dalla parte della madre, della famiglia o del commissario del Governo.

Su tal proposito la Corte di appello di Metz osservava che è difficile giudicare se questa disposizione propugni l'interesse della prole, che la legge dee principalmente avere in vista. Se, verbigrazia, il divorzio fu dimandato dalla moglie per causa dell'adulterio del marito che tiene la concubina nella casa coniugale, affidare a questo marito la cura provvisoria dei figli non equivale a rimettere codesti esseri infelici nelle mani della concubina? Chi non vede quali e quanti sarebbero allora gl'inconvenienti a lamentare?

Se dopo la morte del marito, la madre tutrice vuole riaccasarsi, essa deve, secondo l'articolo 395, convocare il Consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela deve esserle conservata. Ora se la legge è così rigida quando si tratta solo di passare dalla vedovanza alle seconde nozze, come si fa a commettere la cura della prole al marito che ha tenuto la condotta scandalosa, cui sopra si alludeva? È

vero che la citata disposizione relativa alla tutela tiene precipuamente d'occhio l'interesse pecuniario dei figli, ma questo interesse materiale è forse più prezioso e merita maggior riguardo, che l'interesse morale, vogliam dire i buoni costumi e la buona educazione della prole? È necessario che esemplare sia la prima impressione che i figli ricevono, per la ragione che codesta prima impressione lascia le radici e le tracce più profonde e per poco più incancellabili.

Le Corti di appello di Brusselles, Lione, Montpellier, Parigi, Rouen e Tolosa erano unanimemente di questo parere. Per ovviare a siffatto grave inconveniente, la Corte di appello di Metz proponeva che in tutti i casi, e specialmente se il padre sia convenuto nella dimanda di divorzio, spettasse alla famiglia di deliberare prima di confidargli la cura provvisoria della prole. Il console Cambacérés fece osservare che bisognava almeno dare ai tribunali un'istruzione che li mettesse in istato di decidere secondo le circostanze. La situazione infatti cambia secondo che il divorzio è dimandato dal marito o dalla moglie, e secondo che la prole appartiene al sesso maschile od al femminile. Ma ciononostante si finì coll'adottare il surriferito art. 267, ed il signor Locré che si è incocciato a trovare perfette e lodare tutte quante le disposizioni del codice, crede ammirevole e risolutamente approva anche l'articolo 267.

Noi trattando del divorzio secondo il sistema del codice napoleone ancora vigente nel Belgio, abbiamo fatto le ri-

serve e le censure che credevamo più necessarie, non tenendoci niente affatto obbligati ad inchinarci e sprofondarci avanti a tutti i provvedimenti registrati nel codice francese.

L'autorità dei redattori di quel codice è certamente degna d'ogni rispetto e considerazione; ma ciò non vuol dire che chi legge dee tenere lo spirito e la bocca serrati a chiavaccio e giurare a capo fitto sulle altrui sentenze. Con questa intesa e solo a questo patto noi proseguiamo, durante il nostro soggiorno in Grecia, a studiare il divorzio conformemente alle disposizioni della legge francese, senza cioè che persona al mondo potesse mai impedirci di scrivere quello che più combacia e si assesta alle nostre idee.

CCXXXVI.

Coll'art. 268 si diede alla moglie, sia attrice o convenuta, facoltà di ritirarsi dall'abitazione coniugale; ma, si dimandò, non potrebbe essa moglie venir obbligata a lasciare codesta abitazione? Può bene avvenire che la pace e la tranquillità del marito richiedano ch'egli allontani da sè una sposa capace di disturbarlo e compromettterlo. La legge non fa mensione di questo caso; ma niente, si disse, proibisce al giudice di aver riguardo alla posizione del marito e di autorizzarlo, se le circostanze lo esigano, a rimuovere da sè la moglie accattabrighe e tormentosa. Quando la legge non presenta al magistrato regole per decidere, egli deve ricorrere ed affidarsi all'equità naturale. In ogni modo il

codice avrebbe fatto assai meglio i suoi interessi, se quelli che ne furono autori vi avessero inserito un tal provvedimento, colmando la lacuna e tagliando gli artigli all'incertezza ed all'arbitrario dei magistrati.

Quando la moglie lascia il domicilio comune e va a stanziare nella casa indicata dal tribunale, essa può dimandare al marito una pensione alimentaria. Difatti il matrimonio sussiste sino al divorzio, e quindi, finchè il contratto nuziale non si rompa, sussistono le obbligazioni che il matrimonio impone. Ma perchè, dimandiamo di nuovo, la stessa disposizione non vale contro la moglie a favore del marito?

L'obbligazione di fornire gli alimenti, diceva la Corte di appello di Tolosa, vuol essere applicata anche in pro del marito, allorchè questi sia sprovvisto di redditi, e le entrate della moglie, maritata senza comunione di beni, eccedano ciò che è necessario per sovvenire ai di lei bisogni. Non sembra, soggiungeva la Corte di appello di Aix, che a questo riguardo possa stabilirsi differenza fra i due coniugi.

Nulladimanco il signor Locrè, al solito intanato nella sua religiosa ammirazione per gli articoli del codice francese, sostiene che si è fatto bene a piantare quella differenza, giacchè in ogni caso c'è l'arbitrio del giudice che salva tutto e manda a tutti la buona Pasqua e le buone feste!

CCXXXVII.

Ed ora delle misure provvisorie che si riferiscono ai beni dei coniugi.

La moglie può chiedere l'apposizione dei suggelli, ma solo pei beni che formano parte della comunione, attesochè soltanto codesti beni sono a disposizione del marito. Quanto alle altre sostanze, la moglie è libera di provvedervi da sè stessa, perchè è dessa che ne dispone.

La Corte di appello di Parigi riteneva troppo rigoroso tale provvedimento e voleva che all'apposizione dei suggelli dovesse precedere un'autorizzazione del tribunale accordata dietro maturo esame. « Si è sovrattutto », diceva quella Corte, « nello stato commerciale che tale disposizione potrebbe cagionare rivoluzioni funeste alla moglie non meno che al marito » *(sic)*.

Ma si fece riflettere che andare per le lunghe equivaleva a permettere al marito d'involare il portafoglio e gli oggetti più preziosi e di snaturare tutto ciò che è suscettibile di cambiamento. L'apposizione dei suggelli è un atto conservatorio, che non dà buoni risultati se non è fatto con lestezza, anzi con estrema celerità.

Senza di ciò « le mogli si troveranno frodate e talora ridotte alla miseria, mentre i loro mariti che per avventura stanno dalla parte del torto, vivranno nell'opulenza » (Regnaud de Saint-Jean-d'Angely). Il marito può per altro ot-

tenere la rimozione dei suggelli facendo fare l'inventario e la stima degli oggetti coll'obbligo di ripresentarli inventariati o di rispondere del loro valore come guardiano giudiziario.

La Corte di cassazione e le Corti di appello d'Amiens e di Tolosa dimandavano più rigide misure contro il marito, ma il tribunato si oppose adducendo ragioni di nessun conto, fra le quali il pericolo di mandare alla malora la gestione degli affari ed il commercio del marito.

Coll'art. 271 si pensò di togliere al marito l'agio di snaturare lo stato della comunione contraendo debiti o stipulando vendite. Questo articolo sollevò una vivace discussione, dove si misero avanti diverse e disparate proposte, e dove pochi furon quelli che dimandarono di non preoccuparsi del marito oltre il necessario e di pensare a salvare con maggior diligenza gl'interessi della moglie innocente. Ma si rigettarono tutte la proposte per attenersi all'art. 271, che, secondo l'indulgente e soddisfatto Locrè, provvede a tutto col colpire soltanto la frode.

L'art. 271, giusta esso Locrè, usa tutti i riguardi agl'interessi dei terzi di buona fede, stantechè la nullità di cui parla non è assoluta, ma si riferisce semplicemente agli atti fraudolenti. Poichè d'altronde la moglie non può ricevere alcuna iattura dagli atti fatti in frode dei suoi diritti, gl'interessi di essa restano sufficientemente garentiti. Gl'interessi del marito e della comunione rimangono altresì al coperto d'ogni offesa, essendochè la gestione degli affari

non è nè interrotta, nè disturbata, quando regnano la buona fede e l'onestà. Così tutti furono appagati e di questo generale contento dovettero certo gioire perfino gli scanni dov'erano seduti i signori deputati. Che bella e rara cosa lasciar tutti soddisfatti! Però diversi giureconsulti non ci vedono tanto chiaro, e non si uniformano all'addotto parere; pensano invece che la legge non è stata a gran pezza sollecita degl'interessi della moglie incolpevole e che questa non è perfettamente al sicuro dai pericoli che la circondano.

CCXXXVIII.

Contro l'azione in divorzio la legge non ammette altro *fin de non recevoir,* se non la riconciliazione dei coniugi.

Sinchè la causa cha ha prodotto l'azione di divorzio sussiste, è naturale che continui a sussistere anche l'azione. Non si possono certamente lasciare i coniugi, volenti o nolenti, nella penosa situazione in cui stanno in seguito alle scissure che diedero luogo alla dimanda di divorzio; ma mediante la riconciliazione, mediante il perdono che il coniuge colpevole arriva a meritare ed il coniuge offeso si è indotto ad accordare, cessa la loro anormale posizione e cessa il motivo dell'azione di divorzio.

« La riconciliazione degli sposi è sempre tanto desiderabile! È indubbiamente il primo voto della società ». (Treilhard). Perciò a qualunque epoca la riconciliazione si

verifica, purchè sia prima dello scioglimento del matrimonio, essa cancella necessariamente gli antichi torti.

Colla riconciliazione ogni litigio deve andare estinto, ma se nuovi torti portano nuove querele, queste demoliscono tutto l'effetto della riconciliazione, ed il coniuge maltrattato, tanto più degno di ammirazione, quanto più d'indulgenza aveva mostrato, rientra, come diceva lo stesso Treilhard, in tutti i suoi diritti.

Per altre osservazioni in proposito dei motivi d'inammissibilità, rimandiamo chi legge a quanto altrove fu detto mentre ci trovavamo nel Belgio.

CCXXXIX.

Passiamo agli effetti del divorzio per causa determinata, rispetto ai coniugi e rispetto alla prole.

Gli effetti del divorzio relativamente ai coniugi concernono le loro persone o i loro beni.

Il primo effetto quanto alle persone, si è che i coniugi divorziati diventano incapaci di contrarre fra loro un nuovo matrimonio.

Il Tribunato aveva proposto di non rendere tale proibizione assoluta se non a carico degli sposi divorziati per mutuo consenso, e di non estenderla a quelli il di cui divorzio fu pronunziato per cause determinate quando ci fosse prole del primo matrimonio, e quando dopo il divorzio l'uno o l'altro dei due coniugi avesse contratto un matrimonio intermedio.

Il Tribunato pensava che in questi casi la facoltà accordata ai coniugi divorziati di rimaritarsi sia morale, in quanto che essa rende utili i pentimenti, offre il mezzo di riparare i commessi torti e di riunire una famiglia, i di cui membri si veggono con dolore dispersi.

Si disse però in contrario che la facoltà di rimaritarsi renderebbe il divorzio più comune. « Gli sposi saranno più riservati a dimandare il divorzio, quando sapranno ch'esso non ha rimedio ..... Si ricorrerà al divorzio più facilmente quando si potrà far cessare a piacimento delle parti interessate » (Emmery).

Ma allora imponete codesta proibizione soltanto pei coniugi divorziati per mutuo consenso, o meglio ancora, fate senno e togliete addirittura il divorzio per mutuo consenso. Si sa, quando si è dato un passo in fallo, non è facile rincasarsi senza incorrere in qualche accidente. Come al contrario quando si procede a punta di logica, si è certi di riuscire a buon fine.

Secondo noi, il divorzio non devesi dalla legge accordare, se non per cause gravissime e pienamente provate, ed in conseguenza non abbiamo da temere che gli sposi possano prendere il legame coniugale a scherno, divorziando a loro talento e passando alternativamente dal matrimonio al divorzio e dal divorzio al matrimonio.

Allorchè il divorzio non si può ottenere se non per motivi rilevantissimi, scrupolosamente e severamente esaminati, verificati e giudicati dai tribunali competenti, percor-

rendo, al bisogno, tutti i gradi pei quali passano le cause civili, è egli possibile che del divorzio si possa abusare? E rimosso con ogni cautela questo dubbio, perchè interdire ai coniugi divorziati di rappaciarsi e riunirsi in nuovo matrimonio?

È evidente che un tale divieto offende e rintuzza i veri interessi dell'instituzione del matrimonio.

Il matrimonio, avvertiva il Ministro di giustizia (Processo verbale del 16 nevoso anno X) è il più santo dei contratti; la legge di mala voglia ne autorizza la rottura; non si può dunque troppo desiderare ch'esso si ristabilisca se per avventura fu dalle parti sciolto. Togliendo il divieto in discorso, si fa l'interesse della società, dei figli e delle famiglie ......

Se il divorzio è necessario, è sempre un fatto doloroso; epperò si deve desiderare che il matrimonio destinato a durar per sempre, riprenda la sua perpetuità. Certamente non può essere adunque nel voto della legge d'impedire la riunione fra i coniugi che si riconciliarono.

Anche la Commissione, assicurava Maleville, aveva pensato che la riunione dei coniugi divorziati sia sempre desiderabile e che il favore ch'essa merita debba passare innanzi ad ogni altra considerazione.

Si ponga pur mente che cosiffatta proibizione si può convertire in tormento delle coscienze; « il legislatore non può impedire la riunione di quei coniugi che ad essa sono indotti dai loro principii religiosi » (Il Ministro di giustizia).

E non è tutto. Vietando il matrimonio fra i divorziati, il legislatore si contraddirebbe. Se difatti, pensava Bérenger, la legge mette i divorziati nella situazione in cui sarebbero, se mai si fossero maritati, come può ella, senza contraddirsi, imprimere su di essi coniugi divorziati l'incapacità di stringer fra loro nuovo matrimonio? Il divorzio rende i coniugi liberi di contrarre nozze con chiunque abbia i requisiti legali, perchè dunque non lasciare ai divorziati codesta libertà?

È vero che gravi cause hanno prodotto lo scioglimento del matrimonio, ma è egli impossibile che il tempo faccia cessare tali cause? E quando le cause son cessate, qual motivo resta, dimandava lo stesso Bérenger, per mantenere il divorzio? Se il matrimonio, quantunque sia di sua natura un contratto perpetuo, può essere sciolto, anche il divorzio deve potersi sciogliere.

Nessun motivo, è sempre Bérenger che parla, può determinare il legislatore a rizzare una barriera fra i coniugi riconciliati e i loro figli. Con ciò si comprometterebbe eziandio lo stato dei figli, che per avventura videro la luce dopo il divorzio dei loro genitori. Se l'incapacità di rimaritarsi si considera, aggiungeva il Ministro di giustizia, come una punizione, il gastigo dei torti dei coniugi si fa ridondare ben meno su di essi coniugi, che sui loro figli e sulla società. Infatti l'interesse dei figli e quello della società esige che il matrimonio sussista e per conseguenza che sia ristabilito quando fu sciolto.

Come si fa a replicare a tali poderosi argomenti? Chi s'impunta ad affermare che la proibizione contenuta nell'articolo 295, ancora vigente nella Grecia, si possa menar buona? Si arrovelli pure il signor Locrè quanto vuole, faccia sfoggio della più seducente eloquenza; per noi è tutto fiato gittato, per noi l'art. 295 non è degno di prender posto in un codice moderno.

L'articolo 296, pel quale alla moglie divorziata non è lecito rimaritarsi se non dieci mesi dopo il divorzio, fu richiesto dal bisogno di non lasciare dubbii sullo stato dei figli.

Il coniuge colpevole non può accasarsi col suo complice, e la donna adultera è condannata, ad istanza del pubblico ministero, ad esser rinchiusa in una casa di correzione per un tempo che non può esser minore di tre mesi nè eccedere i due anni. Ci fu chi riputò troppo blanda cosiffatta punizione, e chi ci ha letto sinora, sa benissimo che tale altresì è il nostro parere. Giustamente Maleville notava che lasciare al tribunale la libertà di condannare la donna adultera solo ad una reclusione di tre mesi è affievolire nell'opinione pubblica la gravità del delitto, e che l'adulterio in sè essendo sempre ugualmente delittuoso, conviene punirlo in tutti i casi colla stessa severità. Anche Boulay sosteneva che deve stabilirsi un solo termine per la reclusione, che la cattiva educazione ed altre circostanze non possono attenuare la colpa dell'adulterio e che la donna non è scusata nemmeno dall'adulterio del marito. In fine

il console Cambacérès faceva avvertire che c'è una distanza così grande tra il *minimum* ed il *maximum* fissati dalla legge, da riuscire ben difficile il formarsi un'idea della graduazione che il giudice dovrebbe seguire.

CCXL.

Ed ora degli effetti del divorzio relativamente ai beni dei coniugi.

La legge del 20 settembre 1792 privava la moglie, contro la quale il divorzio fu pronunziato, della sua parte nella comunione dei beni.

Il Locrè chiama immorale una tal disposizione, come quella che porterebbe a chiedere ed ottenere il divorzio per vili motivi d'interessi.

Quando la legge è ben fatta, noi imprima rispondiamo, non dipende dalla volontà dei coniugi l'ottenere il divorzio; e poi, chi ben guarda, il proprio interesse non si fa col divorzio che per ordinario è un gran dissesto, tanto per la condizione morale del coniuge divorziato, che pei suoi affari pecuniari. Finalmente è da pensare che non c'è tribunale, il quale proceda all'orba e non rigetti la dimanda del coniuge attore, quando i vili fini d'interesse sieno stati il movente dell'azione in divorzio.

Il divorzio causato da colpevoli e delittuose azioni, non dev'essere un negozio capace di liquidarsi senza proporzionato castigo a carico dell'offensore, senza aggravare la

mano anche sulle sostanze di chi prevaricò e tradì i propri doveri a scapito e rovina dell'altro coniuge.

Non è adunque immorale la disposizione della legge 20 settembre 1792. Il torto di essa risiede nel colpire soltanto la moglie; nel trascurare di punire eziandio il marito offensore; nel presumere che tutti i diritti stanno pel marito e tutti i doveri per la moglie; nel dimenticare che il marito è più al caso di abusare del suo potere ed è quindi maggiormente da tenere in freno; e nell'obbliare che le leggi del divorzio vogliono generalmente essere più propizie alle donne, che agli uomini.

Secondo il codice francese, la proprietà dei due coniugi per regola generale resta la stessa, ognuno ripiglia i suoi beni propri, ognuno prende dalla comunione la parte sua, insomma non si tien conto delle commesse colpe e la faccenda si regola come se il matrimonio si fosse sciolto per la morte di uno dei coniugi.

Per noi l'immoralità sta nell'avere così aggiustata la bisogna.

Stando adunque alla legge, quale che sia il colpevole fra i due coniugi, ognuno riacquista la propria porzione. Ma si dimandò: Sussisteranno anche i vantaggi che i coniugi si son fatti e che non sono se non pure liberalità? No, rispose qui il codice cogli articoli 299 e 300; lo sposo colpevole perderà i vantaggi che l'altro gli aveva assicurati, ma lo sposo che ha ottenuto il divorzio conserverà i vantaggi dall'altro promessi.

Il Tribunato pretendeva « essere nella natura delle cose *(sic)* che lo scioglimento del matrimonio per via di divorzio estingua i vantaggi assicurati in vista dello stesso matrimonio ». È come dire che coniuge innocente e coniuge colpevole abbiano ad esser trattati alla stessa maniera anche per le promesse liberalità, — che rompere la data fede e violare un contratto debba essere per tutti gli effetti economici lo stesso che mantenere i patti ed eseguire scrupolosamente il contratto!

Giustificando i ricordati articoli 299 e 300, bene a proposito il Treilhard diceva che si è dovuto distinguere il coniuge attore, le di cui querele sono fondate, dal coniuge convenuto i di cui eccessi vengono riconosciuti costanti. Il primo non può e non dev'essere esposto alla perdita di alcuno dei vantaggi a lui fatti dal secondo: egli li conserverà in tutta la loro integrità. La perdita di tali vantaggi a suo carico sarebbe doppiamente ingiusta, perchè colpirebbe l'innocente per ricompensare il colpevole.

Non è bene che un coniuge abbia facoltà di annientare le liberalità che a sorte egli è pentito di aver fatto, costringendo l'altro coniuge a salvarsi dal suo furore col divorzio.

Ma il coniuge contro il quale il divorzio è stato pronunziato, conserverà forse i vantaggi, che gli erano stati assicurati dal contratto di matrimonio? È egli degno di raccoglierli? No, dice la legge; egli è stato ingrato e sarà trattato da ingrato.

Può darsi benissimo, secondo accennammo in altro luogo, che i coniugi non abbiano stipulato alcun utile o si sieno promessi vantaggi talmente esigui, da non assicurare la sussistenza del coniuge che ebbe accordato il divorzio. Posto che adunque il coniuge attore nella causa di divorzio resti fra strettezze e penurie, bisogna lasciarvelo? Mainò, vi dice l'art. 301; il tribunale può accordargli, sui beni dell'altro coniuge, una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle entrate di quest'ultimo. Su questo articolo, che il Locrè reputa inappuntabile, facemmo di già le nostre osservazioni e non conviene insistere più oltre.

Infrattanto dopo avere accennato agli effetti del divorzio quanto alle persone e quanto ai beni dei coniugi, è uopo soggiungere una parola sugli effetti del divorzio relativamente ai figli.

CCXLI.

Il divorzio scioglie il governo domestico; che ne sarà dei figli che a tal governo erano sottoposti? Saranno, ordina il codice, affidati al coniuge che ha ottenuto il divorzio, trannechè il tribunale, a richiesta della famiglia o del pubblico ministero, decida pel maggior bene di essi figli che sieno commessi vuoi all'altro coniuge vuoi ad una terza persona.

La regola, osservava Treilhard, del maggior vantaggio della prole vuol essere costantemente seguita. Il coniuge

attore che ebbe concesso il divorzio, è la parte incolpevole, ed a lui perciò deve, conformemente al sistema francese, in generale venire affidata la prole. Ma la rigorosa applicazione di questa norma potrebbe, in molte circostanze, non tornar favorevole alla stessa prole. Occorre pertanto che il tribunale resti libero di consegnarla, quando lo giudicherà convenevole, alle cure dell'altro coniuge ed eziandio d'una terza persona.

Ma il divorzio non cambia e non annulla i diritti nè i doveri dei genitori rispetto alla prole; in conseguenza essi conservano sempre la sorveglianza del mantenimento e dell'educazione di detta prole, e vi contribuiscono in proporzione delle loro facoltà.

Il divorzio annienta le convenzioni matrimoniali, ma che sarà dei vantaggi che siffatte convenzioni assicuravano ai figli? Il divorzio lascia, giusta l'art. 304, intatti i vantaggi assicurati alla prole dalla legge o dalle convenzioni matrimoniali dei genitori. Ma il divorzio non arreca alcuna novità su questo punto; i figli non potranno fruire dei promessi vantaggi, se non nello stesso modo e nelle stesse circostanze che se il divorzio non fosse avvenuto.

Ora, c'era egli bisogno di dire che il divorzio non priva i figli dei vantaggi loro assicurati dalle leggi o dalle convenzioni matrimoniali? Si poteva menomamente sospettare che la legge volesse nuocere ai figli sino a tal segno ed accrescere così smisuratamente la loro infelicità? Non c'era dunque mestieri che il codice ci cantasse questa storia.

Occorreva però ch'esso non si mostrasse tanto indifferente e cinico alla sventura dei figli, da prescrivere che sul conto dei vantaggi a favore della prole, il divorzio non arrecherà alcuna novità. È veramente insoffribile veder la legge trattar non pur con leggerezza ma quasi con crudeltà la sorte dei figli.

S'era detto e scritto tanto e tanto per indurre i legislatori ad aver tutti i riguardi ed usare tutte le preferenze per la sventurata prole colpita dallo spettacolo di discordie domestiche e per conseguente dal divorzio; ma ciononostante la legge con orribile impassibilità se n'esce dicendo che pei dritti pecuniari dei figli il divorzio non innova niente, come se, tutto considerato, il divorzio fosse stato un sollazzo ed un giuoco dilettevole pei figli.

A tanta crudezza, e staremmo per dire inumanità, noi sentiamo rifluirci il sangue al capo, dappoichè nell'anima nostra, vivissima alberga pietà per la prole e siamo profondamente convinti che è necessariissimo di preoccuparsi di essa prole, di avvantaggiarla in tutti i modi e di renderle il divorzio meno disastroso che sia possibile.

Ci rincresce chiudere queste osservazioni sull'instituto del divorzio, quale attualmente esiste in Grecia, con un voto di biasimo ed una tirata che non sapemmo rattenere e che certo troveranno eco nell'intelletto e nel cuore di quanti si degnano di tenerci compagnia.

CCXLII.

Pel codice francese, l'istituzione del divorzio non esclude la semplice separazione personale; e ciò è certamente conforme alla ragione, alla giustizia, al principio della libertà dei culti ed alla più ovvia convenienza.

Acconciamente perciò l'art. 305 del prefato codice decise che nei casi in cui è lecito chiedere il divorzio PER CAUSA DETERMINATA, i coniugi possono dimandare la semplice separazione.

Vietando la semplice separazione per mutuo consenso, il codice francese incorre in una contraddizione, imperocchè è incontestabile, come saggiamente notava il tribuno Carrion-Nisas, che se il mutuo consenso è buono pel divorzio, buono dev'essere eziandio per la semplice separazione; che se è cattivo per questa, tale dev'essere altresì per quello. Ogni risposta evasiva su questo punto si aggira in un circolo vizioso.

Anche da questo fatto può quindi trarsi argomento a combattere il divorzio per mutuo consenso. Ma sia ciò detto di passata e si continui a parlare in fretta della semplice separazione personale secondo il diritto imperante in Grecia.

L'istanza per la semplice separazione sarà intentata, istruita e giudicata nello stesso modo che ogni azione civile. È l'autorità pubblica che ha eretto a legge per gli

sposi la loro volontà di unirsi; è l'autorità pubblica che ha regolato gli effetti dell'unione; all'autorità pubblica compete perciò di sospendere tali effetti.

Prima di procedere all'istruzione della causa, si tenta di conciliare le parti.

Il tribunale non è tenuto di arrestarsi in tutti i casi alle confessioni della parte convenuta; nè è obbligato di riguardarle come insufficienti e di ordinare un'inchiesta per corroborarle; egli si governerà nel modo più confacente allo scoprimento della verità.

È il tribunale che autorizza la moglie attrice a stare in giudizio nello scopo di far valere la dimanda, attesochè il marito senza dubbio ricuserebbe di dare alla moglie il permesso di procedere contro di lui.

Il presidente della Corte dà facoltà alla moglie di lasciare l'abitazione coniugale ed ordina che i mobili d'uso giornaliero della moglie vengano ad essa rimessi. Questa disposizione si riferisce specialmente al caso in cui ci sia comunione di beni; il marito allora dispone dei mobili ed è da temere che sollecitato dallo sdegno, egli pensasse di vendicarsi con intempestivi ed ingiusti rifiuti. Il presidente si lascia guidare dalla condizione delle parti e dalle circostanze (De Belleyme, v. I, p. 335—Pigeau, v. II, p. 593).

Alla dimanda di separazione può la moglie accompagnare la dimanda di una provigione pecuniaria, che verrà fissata dal tribunale, giusta i bisogni di essa moglie e le risorse del marito.

Nelle cause di separazione, trattandosi dello stato delle persone, il pubblico ministero, difensore della società e dell'ordine, deve dare le sue conclusioni.

Il tribunale è in diritto di ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse se crede che la discussione pubblica possa portare gravi inconvenienti (Dalloz alla parola *jugement*).

La riconciliazione dei coniugi fa cessare lo svolgimento dell'intentata azione; — è un fine di non ricevere (V. Pothier numeri 520-521.— Touillier, II, N. 761. — Duranton, II, N. 563. — Vazeille, II, N. 575. — Proudhon et Valette, I, p. 532. — Marcadè sull'art. 307).

CCXLIII.

L'effetto principale e diretto della separazione personale è di sospendere il dovere della coabitazione dei coniugi. Laonde tutte le altre obbligazioni del matrimonio che non sono conseguenza della coabitazione continuano a sussistere.

L'adulterio del marito non può più esser colpito, perchè non c'è più domicilio coniugale.

I coniugi, quantunque separati, sono reciprocamente tenuti a prestarsi gli alimenti. Trattandosi di somministrazione di alimenti, un coniuge deve adempire ai suoi doveri verso l'altro, sebbene questi abbia mancato ai propri.

La potestà maritale, tuttochè indebolita, esiste ancora; la moglie non può contrattare validamente e non può in

generale stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito.

La separazione di corpo porta la separazione di beni; in altri termini, cessando la coabitazione, cessa la comunione dei beni. La moglie riprende l'amministrazione dei suoi beni e diventa capace di compiere tutti gli atti che si riferiscono a tale amministrazione, ritenendosi tacitamente autorizzata dal giudizio della separazione di corpo (Proudhon, *Etat des persones,* I, p. 540). Il ristabilimento poi della comunione, che può aver luogo cessando la separazione personale, non è retroattivo nè rispetto ai terzi nè rispetto agli stessi coniugi (Valette su Proudhon, I, p. 541. — Demolombe, IV, N. 514 e seg. — Delvincourt, I, p. 35, e Marcadè sull'art. 311).

È una quistione molto dibattuta se il disposto degli articoli 299 e 300 in vigore pel divorzio, si applichi eziandio pel caso della semplice separazione personale. Duranton, Troplong, Duverger, Demante, Merlin, Demolombe e parecchi altri commentatori adducono ragioni pro e contro. Entrare in tale discussione non si accorda di certo al presente proposito, volendesi qui far soltanto un cenno fugacissimo della semplice separazione, e mostrare com'essa possa sussistere nel medesimo codice contemporaneamente ed unitamente al divorzio.

La separazione personale cessa colla riconciliazione, cioè coll'atto volontario, per mezzo del quale le due parti rinunziano espressamente o tacitamente ad avvalersi del giudizio di separazione. Diciamo le due parti per significare

che è necessario il consenso dei due coniugi, comecchè Marcadè, Demolombe, Massol ed altri sieno di contrario avviso. La prova della riconciliazione può risultare da scritture o da testimonianze o da semplici presunzioni. Il tribunale si servirà dei mezzi che più crede acconci a convincersi che i coniugi abbiano effettualmente voluto riconciliarsi (Toullier, II, N. 783. — Duranton, II, N. 687. — Vazeille, II, numeri 592-593).

Allorchè la separazione personale, pronunziata per tutt'altra causa che l'adulterio della moglie, avrà durato tre anni, il coniuge che in origine era convenuto, potrà chiedere il divorzio al tribunale, il quale lo ammetterà se il coniuge che era stato attore, presente o nelle debite forme chiamato, non consenta a far cessare immediatamente la separazione. Lo scopo di questa disposizione contenuta nell'art. 310, si è, come diceva Portalis, di togliere la difficoltà che l'uso della semplice separazione sembrava presentare quando i due coniugi non vanno d'accordo nei loro principii, quando, con altre parole, l'uno crede nell'assoluta indissolubilità del matrimonio e l'altro non ci tiene. Così, si stabilì che la facoltà di riaccasarsi non sia mai accordata alla donna adultera, e che il coniuge convenuto non possa far uso di tale facoltà se non trascorsi tre anni e coll'intesa del coniuge attore, cioè dopo che quest'ultimo ha ricusato di far cessare la semplice separazione.

Al solo sposo convenuto compete la facoltà in discorso;

la legge accordando all'attore la scelta fra la semplice separazione ed il divorzio, ha fatto abbastanza per lui e non potrebbe far di più senza favorire il capriccio e la leggerezza. Può darsi che il convenuto, sebbene colpevole, non ammetta il divorzio; può darsi ch'egli, entrato in resipiscenza, speri di farsi perdonare colla sua buona condotta, e pertanto aggravare la sua condizione saria un'esagerazione ed un rigorismo sprecato.

Il codice stabilisce un'eccezione a carico della donna adultera, imperocchè, secondo affermava il console Cambacérès, quando il marito offeso abbia preferito al divorzio la semplice separazione, permettere alla donna adultera di spezzare quel legame matrimoniale che codesta separazione non ha potuto rompere, equivarrebbe a favorire l'adulterio.

CCXLIV.

Così abbiamo finito di discorrere del divorzio e della semplice separazione, quali oggidì vengono applicati in Grecia; e chi legge, specialmente se appartiene al sesso fragile e bello, ne sarà indubbiamente oltremodo lieto, dacchè, giova ripeterlo, in verità è cosa tutt'altro che gradevole l'avvolgersi fra tanta seccaggine, quanta ne contengono gli articoli dei codici ed i loro commenti.

È una fatica ingrata per chi parla non meno che per chi ascolta; ed a noi moltissimo rincresce di essere stati obbligati dall'assunto dell'opera a scendere a tali dettagli,

imperocchè la presente scrittura non ha niente affatto la pretensione di essere destinata ai dotti in giurisprudenza, bensì alla generalità di quelli che non hanno mai avuto occasione di veder nemmeno da lontano un libro di leggi; la nostra scrittura vuol essere così alla buona, piana, accessibile a tutti e vuole andare nelle mani anche di quella gran maggioranza, che sente cordiale antipatia per gli articoli, i paragrafi ed i titoli dei codici.

Questa sarebbe la sua ambizione, ma certo non si augura la sorte di vedere appagati i suoi voti, dovendo spesso trovarsi nell'uggioso ballo degli abborriti articoli, paragrafi e titoli. Fortunati, oh! quanto fortunati sono quegli scrittori, che possono intrattenere chi legge, usando il metodo empirico dell'azione drammatica, e tenendosi lontani da qualunque paludamento scientifico.

Nell'abilità e nella maestrìa di sapere trarre vantaggio dall'azione drammatica sta il segreto di quegli avventurosi autori, che sono idolatrati dalle moltitudini e che arrivano a conquidere la mente ed il cuore dei lettori. E per contro non vi ha mezzo più potente che gli articoli di legge per invitare, anzi per imporre a dormire alla grossa e per far cascare dalle mani, particolarmente dalle trasparenti, eburnee mani femminee, il mal capitato libro che li contiene. Non è possibile che accordo o composizione di sorta possa correre fra l'aridezza ed il dommatismo degli articoli di legge coll'attraente, affascinante azione drammatica e l'inspirato, irresistibile magistero dell'arte.

Agli articoli di legge tengono compagnia la serietà, la gravità, la severità, l'aggrottamento delle sopracciglia e non so quale atmosfera pesa e rattristante. All'opera d'arte fanno corona intorno la fantasia, l'emozione, la passione, la dolce melanconia, il nobile sdegno, la grandiosità delle immagini, il sardonico sorriso e la caustica logica, imperciocchè, chi ben guarda, l'opera d'arte è, come altri disse, elegia, è lirica, è dramma, è epica, è commedia, è tragedia, è critica, è satira, è discussione.

Si è per questo che l'opera d'arte si riproduce, si sparpaglia, si diffonde pel popolo e « piove come la luce, di luogo in luogo e di ceto in ceto e d'uomo in uomo ». Ma un libro di cose legali, ma un volume che dee registrare una quantità di articoli e paragrafi di codici, non può essere che spregiato e buttato via dal maggior numero dei lettori e delle lettrici in particolarità.

Ce ne duole per te, povera creaturina, destinata ad affrontare i dolori della vita. Chi ebbe il ghiribizzo di metterti alla luce, ora tutti sente gli assalti del pentimento e te lo dice sinceramente e rimotisssimo dal volere ostentare modestia.

Del resto voce dal sen fuggita più non torna, il dado è tratto; va, povero parto di povera mente, e sia di te quello che voglia essere. Forse troverai qualche animo gentile e generoso che saprà compatirti e soffrirti.

*

CCXLV.

È tempo di ridurci finalmente nella Svizzera e dare un'occhiata alla legge, alla quale alludevasi nel principio di questo volume, e che fu così intestata « Legge federale concernente lo stabilimento e la prova dello stato civile ed il matrimonio ».

L'Assemblea federale della Svizzera in esecuzione degli articoli 53, 54 e 58 secondo alinea, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 1874, fra le altre cose decise in data del 24 dicembre 1874:

Art. 1°. Lo stato civile entra nella competenza delle autorità civili in tutto il territorio della confederazione. Gli ufficiali dello stato civile debbono esser laici; essi soli hanno il diritto di fare le inscrizioni sui registri dello stato civile e di rilasciarne gli estratti.

Art. 25. Il diritto al matrimonio è posto sotto la protezione della confederazione. Questo diritto non può essere limitato nè per motivi confessionili o economici, nè per la condotta sin qui tenuta, o per altri motivi di polizia.

Art. 26. Nessun matrimonio è valido senza il libero consenso degli sposi. Il costringimento, la frode o l'errore nella persona di uno degli sposi escludono la presunzione del consenso.

Art. 27. Per contrarre matrimonio, l'uomo dee aver

compiuti diciott'anni e la donna sedici. Le persone che non hanno terminati gli anni venti, non possono accasarsi senza il consenso di chi esercita la patria potestà (del pádre o della madre). Se questi son trapassati o non sono nel caso di manifestare la loro volontà, è necessario il consenso del tutore.

Art. 28. Il matrimonio è interdetto: 1° per precedente matrimonio cioè alle persone di già maritate; 2° per causa di parentela o di affinità: *a)* fra ascendenti e discendenti in tutti i gradi, fra sorelle e fratelli germani, consanguinei od uterini, fra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote; non importa se la parentela sia legittima o naturale; *b)* fra affini in linea retta, ascendente o discendente, cioè fra suoceri e nuore, suocere e generi, fra patrigni e figliastre, matrigne e figliastri, e fra adottanti ed adottati; 3° per malattia mentale, vale a dire alle persone affette di pazzia od imbecillità.

Art. 39. La celebrazione del matrimonio si fa nel modo seguente: L'ufficiale dello stato civile dimanda ad ognuno degli sposi separatamente: « N. N., dichiarate voi di voler prendere N. N. per vostra moglie? » « N. N., dichiarate voi di voler prendere N. N. per vostro marito? » « In conseguenza della dichiarazione che tutti e due avete fatta di volere stringere matrimonio, io lo dichiaro concluso in nome della legge ».

Art. 40. La celebrazione del matrímonio religioso non può aver luogo che dopo la celebrazione del matrimonio

civile, fatta dal funzionario civile, e dietro presentazione del certificato del matrimonio civile.

All'alinea seconda dell'art. 59 sta poi detto che gli ecclesiastici i quali hanno agito contro le disposizioni dell'art. 40, vanno (d'ufficio o dietro querela) puniti d'un'ammenda, che può elevarsi a 300 franchi ed al doppio di questa somma in caso di recidiva. Gli ecclesiastici che contravvengono all'art. 40 sono inoltre responsabili delle conseguenze giuridico-civili (*).

Art. 43. Le azioni per divorzio o per nullità di matrimonio debbono essere intentate avanti il tribunale del domicilio del marito, salvo il ricorso al tribunale federale, giusta l'art. 29 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale del 27 giugno 1874.

Art. 44. Una volta che si è introdotta l'azione avanti il tribunale, questo permette alla moglie, che ne fa richiesta, di vivere separatamente dal marito, e prende in generale, per tutta la durata del processo, le misure necessarie al mantenimento della moglie e dei figli.

Art. 45. Quando entrambi i coniugi vogliono il divorzio, il tribunale lo accorda, se risulta dalle circostanze della causa che la continuazione della vita comune sia incompatibile colla natura del matrimonio.

(*) Nel Belgio SIN DAL 25 FEBBRAIO 1831 la Costituzione del regno sancì all'art. 16, alinea primo: Il matrimonio civile dovrà PRECEDERE la benedizione nuziale. Quando si vedrà finalmente lo stesso sistema in Italia?

Art. 46. Sulla dimanda di uno dei coniugi il matrimonio dev'essere sciolto: *a)* per causa di adulterio, se non sono trascorsi più di sei mesi da che il coniuge offeso ne fu a conoscenza; *b)* per causa di attentato alla vita, di sevizie o gravi ingiurie *(tiefer Ehrenkränkungen); c)* per causa di condanna ad una pena infamante; *d)* per causa di abbandono malizioso, se questo sia durato due anni, ed un intima giudiziaria, che fissa il termine di sei mesi pel ritorno, sia rimasta senza effetto; *e)* per causa di alienazione mentale che dura da tre anni ed è dichiarata incurabile.

Art. 47. Se non c'è alcuna delle mentovate cause di divorzio, ma tuttavia il legame coniugale appare profondamente scosso, il tribunale può pronunziare il divorzio o la semplice separazione dalla mensa e dal letto. Questa semplice separazione non può pronunziarsi per più di due anni. Se in questo lasso di tempo non ha luogo la riconciliazione fra i coniugi, può rinnovarsi la dimanda pel divorzio ed allora il tribunale giudica liberamente secondo la sua convinzione.

Art. 48. Nel caso di divorzio per causa determinata, il coniuge colpevole non può stringere nuovo matrimonio prima che passi un anno dalla dichiarazione di divorzio. Questo termine può essere dal tribunale esteso sino a tre anni.

Art. 49. Gli effetti ulteriori del divorzio o della semplice separazione personale quanto ai diritti personali dei

coniugi, ai loro beni, all'educazione ed all'istruzione della prole ed alle indennità a pagarsi dalla parte colpevole, vengono regolati dalla legislazione del Cantone, alla giurisdizione del quale il marito è sottoposto.

Art. 52. Il matrimonio celebrato fra fidanzati che non avevano l'età richiesta dall'art. 27, fosse pure un solo di essi che non era ancora pervenuto all'età dalla legge fissata, può essere dichiarato nullo, dietro richiesta del padre, della madre o del tutore. Tuttavia quest'azione di nullità non è più ammissibile: *a)* quando gli sposi hanno raggiunto l'età legale; *b)* quando la donna è diventata incinta; *c)* quando il padre o la madre o il tutore hanno dato il loro consenso al matrimonio.

Art. 60. I regolamenti cantonali per l'esecuzione della presente legge devono esser sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 61. Questa legge entra in vigore il primo gennaio 1876, con riserva dell'art. 89 della Costituzione federale e della legge federale del 17 giugno 1874, concernente le votazioni popolari sulle leggi e sui decreti federali.

Art. 63. Le semplici separazioni personali, permanevoli o temporanee, pronunziate prima ch'entrasse in vigore la presente legge, possono dar luogo ad una dimanda di divorzio se le cause su cui furono basate, in forza della nuova legge autorizzano il divorzio.
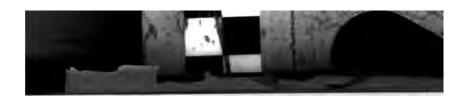
CCXLVI.

Quando si cominciò a dare ai tipi questa scrittura, non si era ancora fatta la votazione popolare per la surriferita legge sullo stato civile e sul matrimonio. La votazione ebbe luogo ai 23 maggio 1875; e la legge passò con 211,854 voti contro 204,799.

La maggioranza fu piccola a stupore e sdegno del *Bund*, della *Tagespost* e di altri fogli che si erano scalmanati per quella legge; pure i SI superarono i NO e la legge entrerà in vigore il primo gennaio 1876.

È da notare infrattanto che ad ottenere codesta maggioranza, i giornali usufruirono la quistione religiosa, energicamente sostenendo che rigettare la proposta legge importava fare atto di omaggio ed arrendersi alle esigenze del papismo. A sortire lo scopo, certe gazzette si diedero a levare sin sopra il cielo la politica chiesastica della Prussia, invitando ed aizzando i cittadini ad imitarla e copiarla fedelmente.

Con ciò si diceva chiaro e tondo che anche nella Svizzera vi ha la famosa lotta per la coltura, e che la nuova legge sullo stato civile e sul matrimonio fu uno dei prodotti di cotesta lotta.

Sicuro, anche nella repubblicana Svizzera ferve il conflitto fra Chiesa e Stato alla prussiana, e non mancano esempi per provare la verità di tale asserto.

Con questo maledetto tafferuglio e tramestio di cose civili e chiesastiche, la libertà nella Svizzera è quasi tanto perseguitata quanto nell'autocratica, intollerante Prussia. A causa di quella che la *Pall Mall Gazette* giustamente chiamava aberrazione, si assiste nella Svizzera al tristo spettacolo di veder la violenza alle prese colla libertà, di veder offesi i più ovvi principii di diritto, di veder malmenate le coscienze, di vedere la politica guastare la legislazione e compromettere l'avvenire di un paese repubblicano.

Siccome non ci garba restar sui generali, chiediamo licenza di scendere a qualche particolarità e di assolidare coi fatti ciò che a bella prima può aver sembianza di speculazione o di sogno.

CCXLVII.

Nell'inverno di questo corrente anno, il Governo di Berna diede fuori un decreto, col quale esiliava dal Jura parecchi preti per motivi politici e contese chiesastiche. Contro tale decreto, che passabile in Prussia, aveva nella Svizzera il viso di enormezza, si avanzò ricorso avanti il *Bundesrath*, il quale chiuse un occhio sull'operato del Governo di Berna, ma decise che l'esilio non avesse a prolungarsi più di due mesi ancora.

Siccome però il *Bundesrath* in sostanza annullava il decreto in parola, il quale non apponeva limiti di sorta pel

tempo dell'esilio, il Governo di Berna si appellò alla *Bundesversammlung* o *Nationalrath*.

Il *Wochenblatt der Frankfurter Zeitung* nel suo numero del 6 giugno anno corrente, diceva che il conflitto si faceva rovente, e che questo era uno dei più laidi episodi nella sedicente lotta per la coltura. Non si sa come la *Bundesversammlung* deciderà, ma la quistione si fa seria, perchè si tratta di risolvere se l'attuale politica chiesastica alla prussiana debba andare più oltre; se la feroce ragion di Stato, sprezzando i principii, debba continuare ad usare la forza e farsi valere colla forza; e se il pensiero della confederazione, quale si è espresso nella Costituzione del 19 aprile 1874, debba soggiacere al particolare volere di un sol Cantone.

Se Berna non cede, ne viene un serio imbarazzo, un vero pericolo. Dalla legale docilità e dalla buona condotta del Cantone di Berna, molto dipende il benessere della Svizzera. E Berna ha torto; essa stessa ha confessato che stando alla Costituzione della confederazione, il decreto di bando deve ritirarsi; ma nel contempo essa si lasciò aperta una piccola porta, soggiungendo che il decreto si ritirerà sol quando le circostanze lo permetteranno.

E così si viola la Costituzione federale, la quale non permette che i cittadini di un Cantone sieno cacciati in esilio dal Governo del Cantone! Il *Bundesrath* è stato troppo indulgente, accordando al Governo di Berna due mesi per compiere il suo dovere e dichiarar nullo il decreto di sfrat-

to. Berna si ostina, esagerando la situazione, dando a credere che se gli esiliati tornano ai loro Comuni, il Canton di Berna andrà in conflagrazione ed a completo soqquadro, e mostrando così nettamente l'intenzione di mantener la pace colle ricette del prefetto Froté! Ecco come su per giù si esprimeva la Gazzetta di Francoforte.

La *Post* di Berlino, fedele serva dei suoi padroni, dava addosso al *Bundesrath* e sosteneva che la ragione stava tutta pel Governo di Berna. Ma già da un foglio ministeriale di Berlino non si può pretendere ed attendere altro linguaggio. Invece il *Berner-Bote,* foglio protestante per la vita, affermava nel suo numero del 12 giugno 1875 che il decreto di sfratto era a considerarsi nullo ed irrito sin dal principio, perchè le vigenti leggi non dànno ai Governi Cantonali alcun diritto di mettere all'ostracismo i cittadini che non hanno offeso le leggi dello Stato. Questa è la verità, soggiungeva quella gazzetta, qualunque sia il colore politico della quistione, ed anche quando cedendo alle pressioni, la *Bundesversammlung* dichiarasse valido e legale quel decreto. Ma data quest'ultima ipotesi, ognuno si dimanderà: che valore può avere una Costituzione che sussiste solo per essere violata?

La *Tagespost,* il *Landschäftler* ed altri diarii si affaticavano a patrocinare la condotta del Governo di Berna, ma il signor A. Samuely, noto professore di diritto pubblico, diede fuori una scrittura sull'interpretazione dell'art. 50, alinea 2 della Costituzione federale svizzera 29 maggio 1874,

dove egli mostrava con irresistibile chiarezza che il Governo di Berna aveva manomessa la Costituzione, facendo uso di un potere ARBITRARIO, che non si può onestare e conciliare col mantenimento della Costituzione. La Costituzione, scrive il professore, non poteva accordare ai Cantoni un tale esorbitante potere eccezionale, che mette in pericolo tutto quanto il diritto costituzionale.

CCXLVIII.

Ai 20 giugno la Gazzetta Settimanile di Francoforte tornava a discorrere sul ricorso del Governo del Cantone di Berna alla *Bundesversammlung* contro la decisione del *Bundesrath*. Questo ricorso, dicevasi in quel periodico, è un documento interessante, un monumento storico, che Berna deve alla sua politica chiesastica, e che in migliori tempi avvenire servirà a raccontare gli errori dei nostri giorni. Non è la causa del diritto, che si perora nel ricorso, ma la causa di un'arrogante partito, che appoggiandosi alla forza, crede potere sfruttare il diritto a proprio vantaggio.

È incredibile come il Governo di Berna abbia il coraggio di denunziare ad un'assemblea di uomini intelligenti, cioè alla *Bundesversammlung*, certi pacifici cittadini che si servono dei diritti accordati dalla Costituzione,— e denunziarli quali delinguenti contro il Governo! Se delinguenti ci sono, questi s'hanno a cercare nel grembo dello stesso Governo!

Nel ricorso, il Governo di Berna non adduce alcuna prova delle sue asserzioni; non dice come col suo sistema di POLIZIA RUSSA abbia sistematicamente provocata la popolazione per levare un certo disordine e così giustificare avanti la confederazione gli abusi ch'egli ha commesso, — abusi che certo sono stati biasimati principalmente dagli oltramontani.

La pace e l'ordine del Jura possono rimettersi sol quando cessa il presente sistema INCOSTITUZIONALE, quando si toglie ai cittadini l'occasione di lamentare violazioni di diritto e brutali abusi, quando si mette fine al dispotico governare, quando si lascia da banda l'attuale lotta per la coltura.

Ecco da qual punto di vista si devono guardare il ricorso del Governo di Berna e tutto il fatto, che stiamo qui raccontando.

CCXLIX.

Una volta il ricorso pervenuto al *Nazionalrath,* questo nominò una Commissione, la quale nel suo rapporto, firmato dal relatore Dr. J. Heer, dimandava che non si cassasse la decisione del Bundesrath, ma che il periodo dell'esilio dei preti del Jura si protraesse sino al 15 novembre, e non già per soli due mesi, come aveva deciso il *Bundesrath* (V. *Schweizerisches Bundesblatt* N. 28, 3 luglio 1875, pag. 604).

Dopo un lungo e bel discorso del relatore Dr. Heer, il

Nationalrath approvò ai 30 giugno, la proposta della commissione con 96 voti contro 29.

Il discorso più stupendo fu quello del consigliere nazionale signor Welti, il quale ponendo da canto ogni fisima di partito e la vantata lotta per la coltura, ragionò in modo da cattarsi l'ammirazione ed il plauso di tutti. Bando alla popolarità dell'oggi; occhio all'avvenire. Il diritto va innanzi la forza. Meglio non esser lodato oggi che venir biasimato fra dieci anni. Trionfo dei principii repubblicani svizzeri. Ecco i punti principali, su cui si aggirò il bellissimo discorso del Welti.

Nulladimeno la maggioranza votò per la proposta della Commissione; ma ciò non toglie che se si vuole riuscire a qualcosa di buono e di commendevole, bisogna cambiare stile nella politica chiesastica.

Il gesuitismo non si combatte e non si scaccia con simili misure poliziesche, le quali non possono che mandare a male e perdere la causa più giusta e la terra più repubblicana.

Noi perciò risolutamente condanniamo tutti quei provvedimenti arbitrari, che sono manifesta violazione della libertà di coscienza, e tengono del russo o turco, come dire del tirannesco.

Si è per questo che noi non esitiamo a biasimare col protestante *Berner-Bote* (10 luglio 1875) l'UCASE dato fuori il 25 giugno 75 a Lanfen, col quale s'interdiceva ai cattolici di tenere il loro servizio religioso nelle case private sotto pena di esser messi agli arresti.

Nè è a dire che tutto finì colla minaccia. Da questa si passò senzaltro all'esecuzione; e la prigionia fu inflitta contro persone, che attendendo al loro culto religioso non avevano arrecato il benchè menomo disturbo alla pace pubblica. Invece ai protestanti che tenevano il loro servizio religioso nelle case private, non erano fatte minacce od ingiunzioni di sorta.

Possono tali parzialità ed angherie dirsi degne di uno Stato repubblicano? Noi vogliamo, con buona ragione diceva il protestante *Berner-Bote,* uguale diritto per tutti e contro tutti,— oltramontani, antichi cattolici e protestanti. La dimanda era discreta, ma non aveva da sperare buon'accoglienza, una volta che la lotta per la coltura andò ad ammorbare perfino la pura e salutare aria della Svizzera.

Un altro fatto raccontava il testè citato foglio ai 7 luglio 1875, — un altro fatto, il quale fa vedere come nella lotta per la coltura s'intende la giustizia per tutti.

Parecchi anni fa una società di cattolici aveva speso a Biel una vistosissima somma per costruire una chiesa cattolica. Quando sbucò fuori la setta degli antichi cattolici, il Governo si credette in diritto di rapire ai cattolici quella chiesa e di graziosamente donarla agli antichi cattolici, i quali, essendo pochissimi, la lasciavano quasi vuota.

In tale condizione di cose, i signori antichi cattolici pensarono nientemeno che di vendere a bassissimo prezzo quella chiesa alla comunità protestante di Biel!

Questo fatto, o a dir meglio questo nuovo frutto della lotta per la coltura, sollevò dappertutto stupore e rumore. Un foglio svizzero moderato che ne discorreva, conchiudeva colle seguenti parole: « Noi non abbiamo alcuna simpatia pei cattolici, anzi tutto il contrario. Ma la prima norma, secondo cui la politica di un libero Stato dee regolarsi, non è la simpatia, sibbene il diritto. Il diritto dee restar diritto non solo per noi, ma pei nostri nemici altresì. Il diritto dee restar diritto per tutti ».

CCXLIX.

Volendo viemmeglio rendersi benemerito della lotta per la coltura, il Gran Consiglio di Berna discuteva agli 11 giugno 1875 una nuova legge del culto, la quale, giusta il parere del citato *Berner-Bote*, attenta al diritto della libera manifestazione delle credenze pei cattolici non meno che pei protestanti, e fa man bassa sul principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini avanti la legge.

Dopo di avere nel paragrafo primo posti inciampi fortissimi a che i seguaci di una religione tenessero il loro servizio religioso fuori del locale consueto, la legge continua:

La SPINTA all'odio contro le confessioni religiose vien punita con 1000 franchi di multa o la prigionia sino ad un anno (§. 2). I chierici che all'occasione di un servizio divino parlano delle instituzioni dello Stato IN MODO PERI-

coloso alla pace pubblica vanno soggetti alla summentovata pena (§. 3). L'esercizio di giurisdizione da parte dei vescovi che non sono riconosciuti dallo Stato va castigato con pena che può estendersi a 2000 franchi o due anni di carcere (§. 5), ecc. Su questo metro è la nuova legge eccezionale a carico dei chierici, ed essa venne, alla prima discussione, approvata con 154 voti contro 24.

Per colmare la misura, scriveva in tale occasione la Gazzetta di Francoforte, il Governo di Berna presenta e fa approvare una legge che mostra in bieca luce lo zelo per l'antico cattolicismo. Il Cantone di Berna gareggia colla Prussia; coglierà lo stesso frutto, — un bel nulla. La polizia di Berna non mancherà di trovare in tutto ciò che fanno i preti cattolici una perturbazione della pace delle confessioni religiose, e i delitti politici saranno in quel paese tanto numerosi quanto le scrofole ...... Sono dottrine brutali venute fuori dall'attuale politica chiesastica. Non crediamo che la democrazia svizzera non si scaglierà contro codeste aberrazioni.

Il signor Züricher, magistrato superiore, stampò su questa legge un opuscolo che ebbe spaccio nella Svizzera. Ora egli, che aveva appoggiato la politica del Governo di Berna anche nell'affare dell'esilio, di cui più sopra discorremmo, francamente scrisse che nella legge in parola ci sono disposizioni le quali non possono accordarsi coi principii fondamentali di un libero Stato. L'autore recisamente biasima il divieto, contenuto nel paragrafo primo, di tenere

fuori del locale consueto qualunque servizio religioso, anche quello che non arreca molestia nè disordine ed è affatto innocente. Il Governo dei Farisei, diciotto secoli fa, non conosceva alcuna legge di questo genere! Quanto al §. 3 le parole « in modo pericoloso alla pace pubblica » significano « in modo non gradevole al Governo ». E si è stabilita avverso i chierici contravventori la pena di nientemeno che 1000 franchi o un anno di carcere! È un'enormezza, tanto più, in quanto che a questo modo si sancisce contro una classe di persone una punizione affatto eccezionale e onninamente sproporzionata alle pene graduate secondo il codice penale di Berna.

Così la pensava il signor Züricher, che faceva l'apologia della lotta per la coltura; e ciò non vuol dir poco.

Parecchi fogli svizzeri erano unanimi nell'affermare che cosiffatta legge mostra in che disprezzo il Governo di Berna tiene la libertà dei cittadini e la Costituzione del paese.

Era il torrente della lotta per la coltura, che spezzate le dighe, irrompeva e travolgeva nei suoi vortici limacciosi tutto quello che incontrava e si attraversava alla sua furibonda rotta.

CCL.

Ed ora eccovi ancora un altro esempio a provare che la politica chiesastica alla prussiana mette sossopra e manda

a rifascio l'uguaglianza civile e la libertà della coscienza dei cittadini.

La città di Basilea si diede nel luglio di quest'anno una nuova Costituzione, il cui paragrafo 12 è così concepito:

« La Chiesa riformata e la cattolica RICEVONO DALLA LEGGE LA LORO ORGANIZZAZIONE ESTERIORE, e sotto la sorveglianza dello Stato regolano da loro medesime le interne faccende confessionili. I rappresentanti dell'una e dell'altra Chiesa saranno eletti DAGLI SVIZZERI, che hanno la capacità di votare e che appartengono alla comunità religiosa della quale s'hanno ad eleggere i rappresentanti. L'entrata in queste Chiese come l'uscita dalle stesse sono INCONDIZIONATAMENTE aperte ad ogni cittadino. Lo Stato provvede ai bisogni del culto di tali Chiese ».

Una Costituzione cantonale non può ottenere la guarentigia della confederazione se non dopo l'approvazione del così detto *Ständerath*. Questo ebbe perciò ad occuparsi della nuova Costituzione della città di Basilea.

Ora in ordine al preallegato art. 12, la minoranza della commissione nominata da esso *Ständerath* per riferire, faceva nel suo rapporto notare che la Chiesa cattolica ha di già la sua organizzazione, e quindi non è al caso di ricevere una nuova organizzazione dal Gran Consiglio della città di Basilea, il quale non ha certamente particolari conoscenze in proposito ed è in massima parte formato di protestanti.

Dunque applicare quell'articolo 12 importerebbe far vio-

lenza alla coscienza ed alle credenze dei cittadini cattolici, — importerebbe manomettere a viso scoperto l'inviolabilità di credenza e di coscienza proclamata dall'art. 49 della Costituzione federale.

Per la Chiesa riformata, il Gran Consiglio di Basilea può comandare a modo suo, perch'egli è il *summus episcopus*, ma non si può dire lo stesso per la Chiesa cattolica ch'è Chiesa di tutto il mondo.

E perchè i soli Svizzeri debbono essere gli elettori anche nelle faccende della Chiesa cattolica? L'art. 56 della Costituzione federale garentisce il diritto di formare associazioni. Perchè i cattolici non debbono godere di questo diritto? Perchè non debbono essi dare la facoltà di votare per le cose della loro comunità religiosa ai loro fratelli di religione, che non sono Svizzeri, ma che formano parte di quella comunità, ne sopportano i doveri ed i pesi, e talora anche le sono stati generosi di munificenti doni?

Il diritto assoluto di entrare ed uscire garentito dallo Stato non si può accordare coll'idea di un'associazione. Non c'è infatti associazione d'industria, di commercio, di musica, ecc., che tollerasse un tale illimitato diritto di entrata assicurato dallo Stato. Devono le associazioni cattoliche ammettere nel loro seno ebrei, maomettani, atei, ecc., — devono ammettere i loro più accaniti nemici? Ciò non solo potrebbe ostacolare, ma anche rendere impossibile il culto cattolico a dispetto dell'art. 50 della Costituzione federale che proclama la libertà dei culti.

Quanto all'ultima parte del trascritto articolo, è a ripetersi il *Timeo Danaos et dona ferentes.* La Chiesa cattolica non dimanda alcuna sovvenzione dal Gran Consiglio di Basilea, dimanda soltanto libertà di coscienza e libertà di culto, — dimanda quello che ha sinora goduto (V. *Schweizerisches Bundesblatt,* 10 luglio 1875, pag. 698).

Lo stesso Gran Consiglio del Cantone della città di Basilea si era a principio dichiarato in maggioranza contrario alle idee, che vennero poi formulate coll'art. 12, nel concernente lungo rapporto dicendosi fra le altre cose: « Si vuole che lo Stato abbia a riformare per forza la Chiesa cattolica, ma anche alla Chiesa cattolica la Costituzione federale guarentisce la libertà di credenza e di culto, precisamente come avviene per ogni altra associazione religiosa », ecc.

E nella discussione che s'intavolò nel Gran Consiglio quando si trattava di rivedere la Costituzione, non mancarono ministri protestanti che sorsero contro le idee contenute nell'art. 12. Il Dr. Thurneysen, per es., ebbe a dire: « Non è possibile di trattare alla medesima stregua le due confessioni. Lo Stato PROTESTANTE non può, malgrado le sue migliori intenzioni, stabilire un'imparziale organizzazione della Chiesa CATTOLICA ». I protestanti Vischer-Sarasin, Rathsherr Sarasin, Bernoulli-Riggenbach ed altri si espressero nel medesimo senso.

Ed è tanto vero che una forte minoranza si dichiarò avversa all'articolo in parola, ch'esso venne accolto nel

Gran Consiglio di Basilea con 63 voti contro 58, cioè colla maggioranza di soli 5 voti!

Eppurre, incredibile a dirsi, lo *Ständerath* accordò la guarentigia della confederazione alla nuova Costituzione del Cantone della città di Basilea senza escludere l'art. 12, che sta in antitesi cogli articoli 49, 50 e 56 della Costituzione federale!

A questi eccessi si viene quando il furore delle sètte politiche e gl'interessi faziosi, le eresie speculative e gli scismi pratici si sostituiscono al retto senso ed al « realismo civile »; — quando il potere è in mano di persone sofistiche, parziali, intolleranti, ingenerose, rissose e « licenziose intorno ai mezzi che eleggono per sortire l'intento loro »; — quando invece di conservare e progredire, si ama sconcertare e retrocedere; — quando finalmente si stima a proposito lottare per la coltura alla moda prussiana.

CCLI.

Da cosa vien cosa e da aberrazione fatalmente si trascorre ad aberrazione. Il Governo del Cantone di Argovia non voleva restare addietro e faceva del suo meglio per aiutare la lotta della coltura. Fra le altre prodezze, quel Governo vietò al clero di avere a che fare col vescovo Lachat. Abbiamo già sotto gli occhi il rapporto della Commissione nominata per riferire su questo fatto.

In questo rapporto si parla di uguaglianza, d'indipen-

denza, di libertà di coscienza e via, ma dopo tutto si conclude col dichiarare l'operato del Governo di Argovia perfettamente costituzionale e degno di un paese libero. (V. *Schweizerisches Bundesblatt* di quest'anno 1875, p. 467 e seg.) Ora che significa ciò? bene a ragione dimandava la Gazzetta di Francoforte. Comprendiamo che il Governo poteva non riconoscere il vescovo, ma ciò non importava che il vescovo non sussistesse pei preti cattolici.

La Chiesa cattolica considera come necessaria l'institu-zione del vescovado, e quindi volere abolire i vescovadi è lo stesso che voler ledere la convinzione dei cattolici od almanco toglier loro una parte della loro credenza. Ed in-tanto non si può negare che la Costituzione garentisce anche ai cattolici l'esercizio della loro religione.

Per noi non v'è altra risorsa che la separazione del Go-verno dalla Chiesa, considerando questa come una comu-nità, che senza intromissione del Governo, bada alla pro-pria amministrazione, e si regge colle proprie opinioni nei limiti del semplice diritto civile comune.

Ormai si è visto che il *placet* e le altre misure dallo Stato adottate per immischiarsi nelle cose della Chiesa, non hanno mai approdato a nulla. Solo la scuola, la stampa e la scienza sono atte ad aggiustare il litigio e a dare il soppravvento alla verità.

Al secolo ripugna che lo Stato s'ingolfi nel ginepraio delle cose religiose.

È assurdo, è antirepubblicano vietare a certi individui

di dipendere dal loro vescovo, — è anche pericoloso, perchè attizza le fiamme della resistenza e del conflitto.

Per non aver capito queste verità, il ricordato signor Protè, prefetto del Jura, fra gli altri ha fatto vedere che chi inalbera l'insegna della violenza, grossamente offende la libertà che pretende difendere. Toccò a codesto zeloso servitore della lotta per la coltura di proibire la riunione di più di tre persone avanti le case in cui si tenesse il servizio religioso dei cattolici.

Dove si leggono uguali stranezze? Nei rescritti di Berg e di Murawiew. Questi degni campioni della civiltà interdicevano che tre persone parlassero tra loro in polonese; il benemerito soldato della lotta per la coltura nel Jura, signor Protè, vuole impedire che più di tre cattolici parlino tra loro di religione.

Queste cose succedono nella Svizzera sotto la nuova Costituzione dell'anno di grazia 1874!

CCLII.

Ma tutto ciò non è inesplicabile; si spiega, come tosto si pensa che nella Svizzera si lotta per la coltura *à la prussienne.*

La *Grenzpost* di Basilea non potea sentire a dire che la Svizzera scimmiotasse la Prussia in questa politica chiesastica, e sosteneva che la Svizzera era stata la prima ad imprendere la lotta. Non è così, ed altri fogli l'hanno pro-

vato; ma poi che edificazione disputarsi il primato di una sì vantaggiosa politica, di una così eclatante prodezza!

Almeno in Prussia è una monarchia militare e più o meno assoluta che si è messa a battere in breccia la libertà di coscienza; ma un governo repubblicano ha il dovere di combattere colle armi della libertà, — ha il dovere di lavorare colla molla del pensiero, — ha il dovere di dare il buon esempio. Eppure la Svizzera posterga i suoi doveri, gareggia colla Prussia ed usa mezzi illegali e rivoltanti.

Numerosissimi sono nella Svizzera i repubblicani che gioiscono non appena veggono presa di mira una qualche confessione religiosa anche con mezzi illeciti, anche con delle *dragonades* alla Luigi XIV, anche col pericolo di mettere in dissesto ed in discredito la vita civile di una nazione. Noi certamente dissentiamo da costoro; siamo acerrimi caldeggiatori del vecchio e trito, ma sempre giusto principio della separazione fra Chiesa e Stato. Non abbiamo dato falsa e fittizia interpretazione, nè cantato l'*alleluia* alla battaglia, che si è mossa ed ancor si muove in Prussia contro una delle dominanti confessioni religiose, perchè gli strategici promotori sono alienissimi dal liberalismo e dalla democrazia, perchè si è ricorso a cosiffatta guerra affin di non applicare coscienziosamente l'irreprensibile e santa massima della ripetuta separazione fra Chiesa e Stato, perchè tutto lo zelo dei governanti, condottieri della lotta, si riduce ad un duello pel maledetto *ôte toi que je m'y mette*, perchè calcando simile tramite si sdrucciola

nelle violenze e si offende il diritto comune, e perchè il bene di un paese non si procura colla reazione e coi giuochi di forza, bensì coll'adoperare la persuasiva, col far progredire l'istruzione e col rendersi propizii l'intelletto ed il cuore degli umani.

Doloroso è adunque veder la Svizzera prodigar privilegi agli antichi cattolici, imporre un giuramento particolare ai cattolici, ordinare la chiusura di questa o quella chiesa cattolica, mettere all'ostracismo i dissidenti, dar fuori leggi eccezionali, ed in una parola governarsi coi criterii adottati nella Prussia da uomini, che notoriamente amano la libertà come gli occhi il fumo.

CCLIII.

Il *Wochenblatt der Frankfurter Zeitung* pienamente e con esattezza informato delle cose della Svizzera, faceva sul soggetto alcune riflessioni, che debbono riuscire tanto più accette, quanto che vengono da un periodico schiettamente democratico.

La lotta dello Stato contro la Chiesa, che è stata erroneamente presa per lotta in favore della coltura, in Germania va sempre per la peggio; eppure non mancarono voci all'estero che applaudirono alla politica chiesastica della Prussia. Era sperabile che nella repubblica svizzera, dove l'anno scorso si pensò a correggere la Costituzione, si adottassero altre misure che quelle della forza per tron-

care l'antico litigio fra Chiesa e Stato; ma questa speranza rimase delusa.

È vero che la nuova Costituzione contiene una serie di provvedimenti, che sono dettati dal sentimento dell'equità, e che mirano a garentire la libertà individuale; ma gli stessi salutari principii non prevalsero nelle particolari legislazioni dei Cantoni.

E qui la valorosa Rivista narra le spiacevolissime vertenze ed i conflitti avvenuti a Ginevra, a S. Gallo, a Berna, soggiungendo che per convincersi come s'è sbagliata strada convien guardare il Canton Ticino, dopo la popolazione si è staccata dal liberalismo e si è gittata al campo opposto, appunto per la politica chiesastica alla prussiana.

Già precedentemente intrattenendosi con particolarità dei fatti incresciosi successi a Ginevra pel medesimo motivo, il coraggioso periodico usciva in questi accenti: « Ginevra non si riconosce più! » Essa può vantarsi di essere la patria di Calvino, dell'intollerante riformatore, ma non si crederà più ch'essa sia la patria di Giangiacomo Rousseau.

In nessun luogo le confessioni religiose vivevano più liberamente che a Ginevra; ma dopo che si aprì il fuoco contro una delle confessioni, sembra che il bel principio della tolleranza verso le credenze ed i culti sia stato messo in obblio. Un tale stato di cose può e deve continuare? domandiamo noi ancora una volta. È obbligo rigoroso della confederazione svizzera di adoperarsi a più potere acciò

l'attuale insoffribile andazzo ceda il posto al diritto ed alla pace.

Se la nuova Costituzione federale non può guarentire a tutte le confessioni l'esercizio del loro culto, essa non vale un fico. Se la nuova Costituzione non è buona a tenere i preti antichi cattolici nei limiti che sono stati segnati ai cattolici romani, allora non si avrà che un cattivo scambio fra due gerarchie.

Una repubblica, ed in ispecie una piccola repubblica come la Svizzera, dovrebbe fortificare nei cittadini la fiducia alle sue instituzioni collo scongiurare tutto quello che semina la discordia ed il disordine. Tutti gl'instituti di una repubblica dovrebbero far noto e provare ad ogni occasione che nella sua casa c'è posto per tutte le convinzioni.

Non è lecito emettere per la Chiesa leggi eccezionali nè in suo favore, nè in suo disfavore. Il diritto per la Chiesa vuol essere in ogni rispetto conforme al diritto comune. La Chiesa non s'ha a considerare come un'associazione che sta fuori lo Stato. Si faccia in modo che quella non sia una schiava di questo, bensì una cittadina libera ed avente uguali diritti insieme ed accanto agli altri cittadini.

Ecco qual'è la teoria giusta, ampia, salutare, benefica per la quale noi ci scaldiamo, e che quindi noi vorremmo applicata pel maggior vantaggio della Svizzera e dell'umanità. Tutte le volte che i legislatori si dilungano da tal pensiero, è inevitabile rovinar nella rete ed incorrere in errori sempre gravissimi, talora irreparabili.

CCLIV.

Uno degli errori, conseguenza della deplorevole battaglia data alla libertà di coscienza, — conseguenza di quella sedicente lotta per la coltura, che può far discendere una repubblica a gareggiare in violenze con una monarchia prettamente militare ed assoluta, uno dei risultati, dicevamo, del conflitto fra Chiesa e Stato, fu la nuova legge sullo stato civile e sul matrimonio.

Prima di procedere alla votazione popolare, si andava spargendo che codesta legge era destinata a dare un assalto decisivo contro i Gesuiti! (V. *Berner-Bote* del 7 aprile 1875).

Quella fu dunque una legge dettata dalla nuova piega che presero le cose, inspirata dal desiderio di far dispetto alla Chiesa, messa in campo dalla politica.

Tutto ciò è la ripetizione di quello che è avvenuto nella Prussia; è la lotta per la coltura che dalla Prussia è disgraziatamente passata ad inquinare un suolo repubblicano; è il tristo spettacolo di due paesi diversissimi nelle loro instituzioni, ma concordanti nella turpe impresa di mettere la forza a servizio delle idee e di guastare la legislazione colla politica.

Ecco perchè tanto qui nella Svizzera, come nella Prussia, non abbiamo saputo contenerci di favellare di politica e di politica contemporanea.

Stando in quei paesi dove tutti gli animi sono non che preoccupati, assorbiti da quistioni chiesastiche, e dove per conseguente non si discorre d'altro che di rapporti fra Chiesa e Stato e di politica chiesastica, non era possibile che noi restassimo indifferenti a tanto moto ed a tanta ostinata agitazione.

Una persona mezzanamente colta che viaggia, non è un sacco di notte od un baule e si vede come trascinato ad inviscerarsi nelle cose e nei fatti dei paesi che visita. Come dunque trattenersi dal parlare di ciò che più fa romore presso quelle nazioni, cioè del conflitto fra Chiesa e Stato?

Abbiamo così toccata codesta quistione e non ce ne pentiamo, sebbene siamo sicuri d'aver fatto corrugare la delicata, bianca, serena fronte delle signore, che ordinariamente si annoiano di politica, ma che per avventura ci hanno fatto l'onore di scorrere queste povere carte.

Era nostro dovere di guardare più sotto della corteccia e di cercar di penetrar lo spirito di certe disposizioni, che concernono il matrimonio ed il suo scioglimento. Scendemmo a particolarità, ed esponemmo certi fatti contemporanei che potevano sembrare estranei alla materia e più adatti a prender posto nelle colonne di un giornale, che in un libro. Ma nel far ciò, noi abbiamo mirato a combattere le leggi eccezionali, tanto più perchè si è preso il partito di applicare tali leggi all'instituto del matrimonio, senza che si presentassero almeno coll'attenuante di voler essere temporanee.

Chi scrive è nemico intransigente delle leggi eccezionali, anche nel caso che sieno dirette a colpire i malviventi ed i così detti MAFIOSI, essendo convinto che la completa e perfetta applicazione delle leggi comuni basti a guarire certi malori passeggieri ed a richiamare i cattivi soggetti alla ragione. Quegli stesso che ora vi attedia con questo qualunque siasi scritto, schiccherò nelle pagine del PRECURSORE DI PALERMO qualche articolo per assalire le leggi eccezionali in questo anno proposte dal Ministero Minghetti nel sedicente intento di ristabilire la pubblica sicurezza e di dare il tracollo ai mafiosi (*). Figuratevi perciò s'era il caso di tacere quando

(*) Eccovi un breve squarcio di quello che pubblicavamo nel PRECURSORE DI PALERMO del corrente anno:

« Quando alla parola LEGGE si appicica l'epiteto ECCEZIONALE, vuol dire che gatto ci cova, vuol dire che s'intende fare un brutto tiro alla libertà, vuol dire che il diritto del forte prende il sopravvento, vuol dire che i cittadini sono tenuti come schiavi, pei quali non c'è altra legge che la volontà del padrone. — Quando le cose sono arrivate a questo punto, parlare di Statuto e di libertà è un'ironia, una provocazione bell'e buona. — Lo Statuto è la libertà. La libertà senza la legge nel suo puro concetto, non è possibile; e quindi nemmeno lo Statuto ha allora significato di sorta. — Perchè abbiamo in odio la tirannia, perchè amiamo la libertà, perchè vogliamo serbato illeso lo Statuto, perciò ci siamo scagliati e continuiamo a far guerra alle leggi eccezionali. — Le leggi eccezionali passano nel periodo d'infanzia o di decadenza di un popolo, ma non si tollerano allorchè si è in piena civiltà, allorchè si è sfrattata la teocrazia, allorchè ci è una Costituzione o Patto fondamentale, che assicura e garentisce la libertà. — Proclamare leggi eccezionali torna lo stesso che inaugurare il regno della violenza, far prevalere la volontà di quattro dominatori alla volontà generale, e cantare i funerali a quei preziosi acquisti di coltura e di progresso,

si vedono degli Stati culti e gentili ricorrere alle leggi eccezionali pel matrimonio e pel divorzio, quando si vuol trattare il coniugio ed il suo scioglimento come si trattano gl'incorreggibili mafiosi.

Ci parve adunque necessario di andare un po' al midollo della quistione, e mostrare a quali tristi conseguenze si viene, quando si smarrisce la bussola e si adoperano mezzi illegali ed illeciti anche per la rilevantissima bisogna della conclusione e dissoluzione del matrimonio.

Dei particolari che abbiamo allegati parte saranno dimenticati, parte entreranno nel dominio della storia, ma in ogni caso una gran massima se ne dedurrà, — che cioè le leggi eccezionali sono sempre evitande, e specialmente quando si tratta di faccende di tanta levatura, qual'è quella che forma l'oggetto del presente volume.

Il desiderio di mettere in luce e fare nettamente spiccare questa massima c'indusse a discorrere di politica contemporanea; epperò ci auguriamo, che in grazia dello scopo, un BILL D'INDENNITÀ ci verrebbe accordato anche dalle poche signore, che per nostra fortuna si compiacessero di leggerci.

Non è difficile che i liberali di qua taccieranno lo scrivente di camminar solitario nella maniera di giudicare e

che sono prepotente bisogno e vita dei popoli moderni... La vittoria ottenuta colle leggi eccezionali non può essere che stantìa ed effimera, perchè la forza, il capriccio ed il dispotismo non hanno creato e non possono mai creare nulla di buono e nulla di duraturo, ecc.

di discutere la gran quistione delle relazioni fra Chiesa e Stato. Non è questo il luogo di fare una professione di fede, ma da quanto precede è facilissimo arguire che l'autore di questa scrittura non è illiberale, tanto meno stativo o retrogrado.

Egli sapeva bensì che i liberali ed i democratici d'Italia generalmente simpatizzano colla politica chiesastica della Prussia e della Svizzera, ma ciò non ostante ha voluto dire il fatto suo ed affrontare l'opposizione che contro di lui si potrà levare. Alla lode dell'oggi egli ha, seguendo il consigliere Welti, preferito quella che dopo un certo corso di anni il tempo infallantemente gli darà; al timore di essere preso per un capo strano ha anteposto il coraggio di palesare i suoi concetti con tutta la chiarezza in suo potere; e non teme di affermare che codesto coraggio è stato accompagnato da santità di proposito, perchè provocato dalla convinzione più coscienziosa.

CCLV.

Esaminiamo ora un pò da vicino il parto, che la lotta per la coltura diede alla luce sul conto del matrimonio e del divorzio.

È da avvertire imprima che noi non possiamo non approvare che la confederazione svizzera, conformemente al §. 54 della Costituzione 17 giugno 1874, abbia preso il partito di mettere tutti i Cantoni sotto l'egida della mede-

sima legge matrimoniale. Lasciare che al riguardo i Cantoni si governassero a loro piacimento produrrebbe la massima delle confusioni e darebbe luogo alle più strane inconvenienze, come sappiamo che avviene, verbigrazia, per l'Inghilterra propriamente detta, la Scozia e l'Irlanda.

Quando i cittadini di una medesima confederazione sono soggetti a differenti leggi sulla stessa materia, è ben facile ch'esse vengano eluse e violate con quanto danno della cosa pubblica ognuno sel pensa.

Grande è la discrepanza che corre fra i Cantoni su questo argomento e che cesserà col primo gennaio 1876. Per es., il codice del Cantone di Vaud sancisce all'art. 128 del suo codice civile che non pur l'adulterio e l'abbandono malizioso, ma la pazzia e le infermità incurabili autorizzano lo scioglimento del matrimonio. Nel Cantone di Berna, la semplice separazione non può accordarsi che per due anni e solo per due volte. Il divorzio è quivi ammesso, fra le altre cause, per demenza, per infermità ereditaria o contagiosa, per cambiamento di religione e per rinunzia al diritto di cittadinanza! ecc.

Per noi sta indubitato che l'unificazione della legislazione per ciò che risguarda la conclusione e lo scioglimento delle nozze, segna un progresso e merita i più sinceri applausi, malgrado che molti fogli della repubblica si sieno acerbamente scagliati contro, strillando avverso il centralismo e cantando il *requiem* all'autonomia dei Cantoni.

Però l'Assemblea federale della confederazione si lasciò

anch'essa prendere alla mania della lotta per la coltura, e formò una legge che deluse l'aspettativa ed è stata perciò severamente assalita da non poche penne.

Un'Assemblea legislativa che delibera nel 1874 in un paese eminentemente culto e gentile, e sopra una materia, le di cui esigenze erano state diligentemente segnalate dalla teoria non meno che dall'esperienza, aveva l'obbligo di dar fuori provvedimenti più imparziali, più sapienti e più dicevoli al tempo in cui siamo.

Noi siamo perfettamente convinti che il grande Guerrazzi aveva ragione quando giovialmente scriveva: « Chi dice male della Svizzera ha torto marcio; per me la giudico uno dei più bei paesi di questo mondo; ci si respira l'aria di libertà, un pò fredda, ma pura; ci si trova di tutto: latte, amor del prossimo, ospitalità » ecc. È innegabile che la Svizzera sia uno dei più progrediti e prosperi paesi del mondo; ma ciò non vuol significare che la nuova legge sul matrimonio e sul divorzio non contenga difetti ed errori gravissimi. E vaglia il vero.

CCLVI.

Nell'art. 1° sta scritto che gli ufficiali dello stato civile DEBBONO esser laici. Dei requisiti che per questi ufficiali son necessari non si dice nemmeno una parola. Ch'essi non sieno membri della Chiesa, che i ministri chiesastici sieno ASSOLUTAMENTE esclusi, ecco la grande e l'unica preoccupazione dello Stato!

Però non si pensò che è difficilissimo e per poco impossibile di trovare in tutti i Comuni, e segnatamente in quelli più piccoli e più poveri, persone che, come i curati, fossero adatte a quest'ufficio.

È un ufficio importante che richiede molto tempo (dovendosi sempre stare a disposizione del pubblico), la perfetta conoscenza delle due lingue — francese e tedesca, autorità ed esattezza. Ora stando così le cose, a chi può nei piccoli comuni affidarsi la carica di ufficiale dello stato civile?

In molti Cantoni si era accordato un aumento di stipendio ai ministri chiesastici, e colla nuova legge lungi di aumentarsi, si diminuisce il loro lavoro, aggravandosi, d'altro canto, le finanze dei Cantoni per mantenere l'esercito degl'impiegati dello stato civile che bisogna nominare.

Se si deve tener conto dello stato di cose sinora esistente e rendere al pubblico il consueto regolar servizio, fa mestieri lasciare i circoli dello stato civile sulla base delle parrocchie. Se si allarga l'estensione di codesti circoli, i cittadini saranno obbligati a correre per lunghe distanze, perdere troppo tempo e sobbarcarsi a molte spese, col pericolo di trovare assente l'ufficiale dello stato civile.

In ogni modo occorrerà un'armata di nuovi ufficiali ed i Cantoni non sono al caso di assoggettarsi a nuove spese. È una bella speranza pei cacciatori d'impieghi, che mediante una buona paga son sempre presti a dedicarsi al servizio della patria; ma non è una lusinghiera prospettiva

pei contribuenti, che con tasse ed altre pretese dovranno nudrire questa nuova creazione della burocrazia.

La faccenda sarebbe adunque ita più semplice e più confacente ai bisogni del popolo, se fosse stato concesso ai Cantoni di potere adibire i curati, quantunque volte ciò non avesse arrecato inconvenienti di sorta.

È odioso dichiarare una classe di cittadini assolutamente incapace di essere adoperata in servizio dello Stato; è aizzare classe contro classe a danno dello Stato e degli amministrati insieme.

E ciò quanto all'art. 1°.

In virtù dell'art. 25, la condotta seguita dagli sposi non può formare ostacolo al matrimonio; ne viene che agl'individui più sregolati, ai frequentatori delle galere, alle femmine che perfidamente sono rotte ad ogni sorta di vizi e di reati e si trafficano per un nonnulla, resta libero di fondar famiglie. L'istituto del matrimonio, i Comuni, lo Stato ci guadagneranno?

Pare che l'Assemblea federale non abbia avuto altra smania che di veder concludere matrimoni a qualunque costo. Anche nella Prussia il legislatore non è d'altro premuroso che del *crescite et multiplicamini*. Ma ciò che si comprende per uno Stato illiberale e stretto come fra una morsa nelle roventi spire del più sconfinato militarismo, resta senza spiegazione per una repubblica come la Svizzera.

CCLVII.

La patria potestà o autorità paterna è il fondamento della società di famiglia, e se è vero che ogni società ha per iscopo il bene comune de' suoi membri, la patria potestà ha un interesse eminentemente sociale ed insieme particolare. La patria potestà è stabilita più nell'interesse de' figli che nell'interesse dei genitori; i figli sono tenuti a sottoporsi alla patria potestà pel maggior bene di loro stessi, dei genitori e della società ad un punto stesso.

Sommamente importante è adunque di guarentire la patria potestà, e la legislazione non ha a far altro se non prendere delle precauzioni per impedirne l'abuso,

La legge svizzera che abbiamo per le mani, offende, a nostro avviso, la patria potestà col decidere nell'art. 27 che appena varcati gli anni venti il figlio possa contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori. Anzi, quasi per colmo di disprezzo della patria potestà, nell'art. 52 sta detto che il figlio può passare a moglie, senza permesso dei genitori, anche prima di compiere venti anni, ed essi genitori non possono opporsi ed intentare un'azione di nullità, per poco che i coniugi abbiano compiuti i venti anni o la moglie sia di già incinta!

In questa stessa scrittura noi abbiamo combattuto gli ABUSI della patria potestà; ma da ciò non può emergere che ci possa piacere di vedere ridotta a brandelli tale pa-

terna autorità. Il matrimonio di un figlio è un atto siffattamente grave, esso può avere conseguenze così momentose per tutta la famiglia, che non sappiamo comprendere la spensieratezza di quella legge, la quale toglie al padre la suprema direzione di un atto tanto decisivo, non appena abbia il figlio oltrepassati gli anni venti, anzi gli anni diciotto, o sin dal momento che la moglie si trovi in istato di gravidezza.

Così non è facilissimo ad un ragazzotto studente di togliere a moglie qualche fanciulla imprudente e piena di speranza e di starsi lontano dal luogo dove dimora il padre, sinchè non valichi i venti anni o sinchè l'inesperta, giovanissima moglie non entri nei travagli della gestazione?

A venti anni si può adunque stringer matrimonio senza consenso dei genitori o del tutore. Ora, se si stabiliva che a venti anni cominciasse la maggiorennità, ciò poteva avere degl'inconvenienti, ma era più logico. Di presente ci sono giovani a venti anni che per esser tuttavia minorenni non possono, senza il consenso espresso del padre o del tutore, compiere un atto qualsiasi, fosse pure semplicemente amministrativo, e frattanto costoro non abbisognano di codesto permesso pel più importante degli atti della vita, — per contrarre matrimonio!

Da questa che può chiamarsi contraddizione od anomalia sorgono altri dubbi. Per es., il figlio che ha preso moglie avanti di compiere venti anni, senza consenso dei genitori, può da questi esigere mantenimento od altro? Coll'acca-

sarsi pria di giungere al termine di venti anni, si entra in maggiorennità, qualunque sia l'età per ciò fissata nei varii Cantoni? E se non è così, se col matrimonio il giovine sposo non diventa *sui juris*, chi sarà il tutore dei figli ch'ei avrà pria di arrivare all'età maggiore? Nell'articolo 27 si parla di due età, di quella in cui è concesso accasarsi, e di quella in cui l'autorizzazione dei genitori non è più necessaria, ora a quale di queste due età si allude nell'art. 52 che se ne rapporta all'art. 27?

Si dimenticò anche di far differenza fra la prole maschile e quella dell'altro sesso, quando è quistione di stringere nozze passandosi dell'autorizzazione dei genitori.

Nella maggior parte dei paesi si è creduto bene di usare maggior condiscendenza colla figlia, perchè un ritardo può talora causarle l'impossibilità del matrimonio; perchè il tempo è più perfido ed infesto alle donne, brutalmente rubando loro quelle appariscenti, dilettevoli, ammaliatrici qualità che più fanno girar la testa degli uomini; e perchè la donna, atteso il suo carattere ordinariamente soave ed arrendevole ad assecondare la volontà dei genitori, correrebbe maggior pericolo di restar sacrificata e condannata ad una vita, che, senza l'ineffabile, strapotente passione dell'amore, per essa non è più vita.

Ma tutte queste considerazioni furono messe da parte e neglette dai legislatori della Svizzera, ai quali, a quanto sembra, non premeva altro che ingrossar le file delle coppie coniugali.

In Germania, in Italia ed in Francia la maggiorennità del figlio per accasarsi senza consenso dei genitori è fissata ad anni 25, a differenza della figlia che in Germania a 24, in Italia ed in Francia a 21 anno è dispensata di cercare il permesso dei genitori. Nella Spagna, giusta la legge del 18 giugno 1862, al figlio abbisognano 23 anni ed alla figlia solamente 20 per concludere matrimonio anche se il padre non aderisca *(El hijo de familia que no ha cumplido 23 años y la hija que no ha cumplido 20, necesitan para casarse del consentimiento paterno).*

Niente di tutto questo nella Svizzera; là anche i figli di venti anni, facili a lasciarsi vincere dal capriccio e dal furente entusiasmo dell'amore, privi di qualunque esperienza della vita, spesso sforniti dei mezzi necessari al mantenimento, possono volare a nozze senza l'annuenza del padre, come se andassero ad un momentaneo geniale ritrovo o ad una passeggiata così per diporto e per respirare un pò d'aria fresca. Di conseguenza i genitori, quando meno se l'attendono, possono un bel mattino vedersi a comparire innanzi i figli colle rispettive mogli e la relativa prole, forse ridotti al verde, scoraggiati e pentiti d'essere incappati in guai dei quali non sospettavano nemmeno l'ombra. Anche innanzi di varcare il quarto lustro è dato al figlio di gittarsi a capo fitto nel fortunoso mare della vita maritale, senza rammentarsi dei doveri dei figli verso i genitori, anzi a dispetto degli stessi genitori, e questi non possono insistere per l'annullamento dello sconsigliato ma-

trimonio, non appena la novella coppia sia entrata nel quinto lustro o non appena l'incauta sedicenne moglie si trovi di già in condizione interessante! Dove la condotta degli sposi, qualunque essa sia stata, non forma ostacolo al matrimonio, tanto meno sarà un inciampo la mancanza del consenso dei genitori.
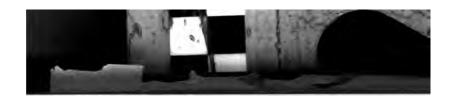
Si poteva andare più oltre nell'incoraggiare l'avventatezza e la demoralizzazione? Si potevano maggiormente lacerare la patria potestà e la serietà dell'instituto della famiglia?

CCLVIII.

Nella Svizzera non è interdetto il matrimonio fra il coniuge adultero ed il suo complice. Eppure questo provvedimento vien reclamato dai più ovvi principii di senso comune ed è stato generalmente inserito nei codici che ammettono il divorzio. E come no? Senza questo divieto, al coniuge che ha tradito l'altro, si promette l'asseguimento dello scopo, di sposare cioè la persona per la quale il tradimento fu consumato; — si promette il completo appagamento della passione vile o criminosa; — si promette al marito la facoltà di scacciare la moglie e di mettere nel di lei posto la donna che fu causa del soqquadro della famiglia.

Che tentazione per le donne di mal affare di gittar le reti su quelli che sono di già mariti e sulle loro so-

stanze! che scompiglio dei vincoli di famiglia! che disprezzo della morale pubblica!

Non è dar la mano a quel « furore voluttuoso fatto di grascia bollente », onde disgraziatamente certe persone sono invase? L'adulterio approvato e premiato dalla legge! E frattanto in quell'art. 28, dove non una parola è detta pel coniuge adultero ed il suo complice, il legislatore fu sollecito d'interdire il matrimonio fra la zia ed il nipote, lo zio e la nipote, fra suocero e nuora, suocera e genero. Era dunque più importante di proibire il matrimonio fra queste persone, che fra il coniuge adultero ed il suo complice?

Venghiamo all'art. 39 della legge svizzera sul matrimonio e sullo stato civile.

Il matrimonio è instituzione fondamentale di ogni appena dirozzata società. La celebrazione del matrimonio è uno degli atti più solenni della vita civile; epperò quando si tratta di concludere un matrimonio, la legge è tenuta a prescrivere qualcosa di più che non occorre nella stipulazione dei contratti comuni.

In Italia l'ufficiale dello stato civile deve leggere agli sposi, avanti a due testimoni, i primi tre articoli del capo IX del titolo V del codice civile sui diritti e i doveri dei coniugi fra loro. In Francia, nel Belgio e nella Grecia l'ufficiale dello stato civile legge alle parti, innanzi quattro testimoni, i documenti richiesti per la celebrazione del matrimonio, non che il capo VI del titolo V concer-

nente i diritti e i doveri rispettivi degli sposi. In Austria la legge obbliga l'autorità politica che compie la celebrazione del matrimonio di richiamare, alla presenza del segretario e di due testimoni, l'attenzione degli sposi sugli effetti civili e sul legame del matrimonio in modo appropriato alla serietà ed alla solennità dell'atto (V. il paragrafo 12 dell'ordinanza ministeriale 1 luglio 1868 sull'art. 11 della legge 25 maggio 1868). Nella Spagna, conformemente alla legge 18 giugno 1870 sul matrimonio civile, il segretario dell'ufficiale dello stato civile è obbligato di leggere gli articoli 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° della legge 18 giugno 1862; e dopo che l'ufficiale dello stato civile o giudice municipale, come in Ispagna si addimanda, avrà uniti gli sposi in matrimonio, il segretario leggerà altresì gli articoli 44-45 della rammentata legge 18 giugno 1862. E di tutto ciò si stende processo verbale da firmarsi anche dai due testimoni che hanno assistito alla solennità matrimoniale.

I mentovati Stati hanno adottato l'instituzione del matrimonio civile, ma non credettero che secolarizzare la conclusione del matrimonio fosse una buona ragione per eliminare certe solennità, che contrassegnano la celebrazione del matrimonio e la distinguono dalla stipulazione di tutti gli altri contratti.

I legislatori della Svizzera pensano all'opposto che è meglio andare di passo serrato e limitarsi a chiedere agli sposi se vogliono stringer nozze.

La grave bisogna della conclusione delle nozze non poteva essere più spiccia e più secca; nella Svizzera tutto si riduce a dichiarare che due persone si vogliono in matrimonio e la cosa è bell'e terminata, come se si trattasse della vendita o del cambio di un capo di bestiame che sta nel mercato; il legislatore non si curò di ordinare che si rammentassero a quelli che stanno per contrarre matrimonio, lo scopo e l'importanza di quest'atto che decide dei destini della vita.

Tale precipitanza e disinvoltura non sono certo intese a far risaltare ed a far comprendere la suprema importanza e la specialità dell'atto del matrimonio. Non è plausibile nè tampoco ammissibile che l'uffiziale dello stato civile desse alle parti interessate la benedizione nuziale e circondasse la conclusione del matrimonio di cerimonie religiose, ma non è neppur giusto o conveniente d'impiegare minor tempo ad una celebrazione di nozze, che ad un contratto di locazione o di mezzadria.

Se cotesta trascuranza è liberalismo, lo giudichi chiunque non abbia l'intelletto appannato dalla passione e chiunque non sia innamorato della lotta per la coltura alla prussiana

Nella Prussia, l'art. 52 della legge 6 febbraio 1875 dice che il competente ufficiale dello stato civile non ha a far altro che chiedere ai fidanzati se si vogliono per marito e moglie ed alla risposta affermativa dichiararli uniti in matrimonio.

La Svizzera, la repubblicana Svizzera ha ben fedelmente

seguitate le orme della boreale monarchia militare e dittatoriale, che si è data a lottare per la coltura alla sua maniera. Lottare per la coltura nel senso prussiano significa che non s'hanno a ricordare ai fidanzati gli obblighi del marito verso la moglie e di questa verso di quello, significa annientare la solennità del contratto coniugale, significa che s'ha a conchiudere matrimonio press'a poco come si pratica fra le scimmie o i pappagalli.

CCLIX.

Una premessa inevitabilmente si tira addietro la conseguenza. Quando la conclusione del matrimonio si fa con maggior lestezza che un contratto comune, non può annettersi grande importanza al suo scioglimento.

L'art. 45 della legge in discorso dichiara legittimo il divorzio quasi per solo mutuo consenso; e come se cotesto articolo non fosse bastevole, all'art. 47 si ripete che nella Svizzera si accorda il divorzio senza nessuna determinata causa.

Che cosa fa il divorzio *bona gratia?* Riduce il matrimonio al grado di un contratto civile qualunque. Qual meraviglia perciò se al pari degli altri contratti, il contratto matrimoniale possa sciogliersi per volontà degl'interessati?

Ecco come al riguardo si esprimeva il *Berner-Bote* del 7 aprile 1875:

« In quella guisa che la conclusione del matrimonio è lasciata troppo libera e sconfinata, parimente lo scioglimento del matrimonio è abbandonato AL CAPRICCIO ED ALL'UMORE delle parti concernenti *(so ist auch die Auflösung einer Ehe* **der Willkür und dem Laune** *der Betreffenden Preis gegeben);* cosicchè si può dimandare: si tratta della santa celebrazione del matrimonio o del passaggiero soddisfacimento dei piaceri carnali?

« La battaglia contro l'oltramontanismo non si combatte sul campo delle leggi matrimoniali. Per questa lotta c'è altra più vasta sfera politica ed intellettuale.

« La confusione di questo altamente interessante fattore di benessere popolare con un elemento estraneo e la susseguente aberrazione del pubblico giudizio, in appresso fortemente si vendicheranno e metteranno in pericolo la vita morale del popolo svizzero ».

Il *Berner-Bote* portava opinione (e dava nel segno) che la lotta per la coltura era stata l'autrice degli articoli 45 e 47. Ma perchè ficcare quella benedetta lotta in tali materie? aggiungeva quel foglio, che, come sappiamo, è affatto protestante. Ma non si accasano anche i cittadini protestanti, e non hanno essi tanto interesse, quanto i cittadini cattolici, a ciò che le leggi riguardanti il matrimonio e lo stato civile non aprano il varco ad un irreparabile disordine?

L'*Intelligenz-Blatt* nel suo N. 128 del corrente anno chiedeva con insistenza un voto negativo per la proposta legge

matrimoniale, che aveva di gran cuore accolto il divorzio per mutuo consenso. Per ottenere una votazione favorevole, si vociferava altresì che, rigettando cosiffatta legge, non si sarebbe potuto stabilire il matrimonio civile. Asserzione, diceva quel foglio, assolutamente gratuita, stantechè la legge del matrimonio civile può, chi non lo sa? sussistere benissimo senza l'instituto del divorzio, e tanto più senza l'ammissione del divorzio per mutuo consenso.

Come si fa a sostenere che il matrimonio civile debba per forza essere accompagnato da un sistema di divorzio così sconfinato, com'è quello che la nuova legge introduce nella Svizzera?

Nel modo che l'instituzione del matrimonio civile torna utile e benefica a tutti i cittadini qualunque sia la loro professione e la loro religione, per simile la sconfinatezza del divorzio riesce a tutti indistintamente nocevole e pericolosa. Si lasci dunque di confondere due cose tanto diverse; si lasci di ricorrere a simili indegni sutterfugi per patrocinare una legge che alle buone ragioni non può appoggiarsi.

L'argomento che più primeggiava in difesa degli articoli 45 e 47 consisteva in ciò che respingere codesti articoli importava darsi in balìa dell'oltramontanismo e del Papato. Cosicchè per non darla vinta ai clericali occorre degradare e massacrare l'instituzione del matrimonio, — occorre manomettere e schiacciare i diritti e le convinzioni individuali!.....

Però taluni di quelli, che non erano presi dalla monomania antipapista, ebbero a bisbigliare che tale estrema facilità di divorziare può condurre allo stesso disordine ed alla stessa selvatichezza dello stato matrimoniale e della vita di famiglia, come avvenne sotto gl'imperatori di Roma con tanto stupore di quelli che hanno scritto o letto la storia di quei tempi. Noi non ci spingiamo sino a cotali lugubri augurii; ma stimiamo che gli articoli 45, 47 e 52 paiono fabbricati apposta per sommergere la santità del matrimonio e per concitare alla spensieratezza ed alla leggerezza.

CCLX.

Finalmente poche parole sugli articoli 46, 48 e 49.

Parlare ancora di pene infamanti non è decoroso, e non si addice nient'affatto all'indole ed alla squisitezza della stagione che corre; ma di ciò si fe' mezione in altro luogo, — e basta.

Troppo breve è il termine di due anni stabilito per permettere il secondo matrimonio al coniuge abbandonato, essendo ormai assodato che è necessario andare colla massima moderanza e cautela per salvare il più che sia possibile l'interesse dei figli.

Non possiamo poi in nessun modo giustificare il laido vezzo di confondere ed assomigliare la sventura al delitto e di punire in tal guisa l'innocenza nè più nè meno che

se fosse un delitto. Il divorzio per una demenza che è durata tre anni ed è stata dichiarata inguaribile è, a senso nostro, un'offesa al diritto ed alla moralità. E come si fa ad assicurare che la pazzia del coniuge sia inguaribile? Quali sono i dati certi che la scienza offre in proposito? Ciò conferma che quando si dà un passo in fallo, si casca la prima, la seconda e la terza volta ancora col pericolo di non poter più far uso delle proprie gambe.

Dall'art. 49 si rileva per arroto che la legge non vuol castigati i delitti, i quali fanno luogo al divorzio, se non con pene meramente pecuniarie; difatti in quell'articolo non si parla che d'indennità e non si accenna nemmen di fuga a pene afflittive. Coll'art. 48, al coniuge colpevole si dà per tutta pena l'attendere un anno pria di volare a seconde nozze! In siffatta guisa le persone facoltose, quelle cioè che più hanno la smania del divorzio e sono al caso di ottenerlo, se la cavano senza imbarazzi, e ridono alla barba della democrazia, che ha sempre fatto sperare l'eguaglianza di tutti avanti la legge, ed alla barba della repubblica che ha sempre promesso vera giustizia e vera moralità.

Aggiungiamo che come nella Prussia, anche nella Svizzera si volle abolita la semplice separazione personale, si volle cioè assestare un altro ruvido colpo alla libertà di coscienza. Questo fatto impensieriva di molto, ed il *Journal de Genève* riferiva nei primi di maggio 1875 come un'associazione s'era formata per propugnare e proteggere fra le altre cose la libertà di coscienza.

CCLXI.

Dal fin qui detto emerge che i legislatori svizzeri preoccupati dalla lotta per la coltura ad uso prussiano e dal desiderio di aumentare smisuratamente la popolazione, si gittarono dietro e postergarono le grandi massime della giustizia e tutte le convenevolezze che si addicono al secolo.

Confessiamo che il cuore ne balzò di gioia quando le gazzette portarono attorno la notizia che una legge di divorzio stava per discutersi nell'Assemblea federale; ma forte fu la disillusione che ci toccò provare allorchè la legge venne votata da quell'Assemblea e ci riuscì d'averla sott'occhio.

Speravamo che venisse fuori una legge ammirevole, una legge che sapesse schivare gli estremi del rigorismo e della rilassatezza, una legge che turasse pur finalmente la bocca a quanti si sbraitano contro il divorzio; ma trovammo invece che l'Assemblea federale volle dischiudere l'entrata alla più biasimevole leggerezza e dare così il filo alle armi degli oppositori del divorzio.

Ci affidavamo che la Svizzera ambisse anche per questa parte segnalarsi all'ammirazione del mondo; ma ci accorgemmo che la legge del divorzio votata dall'Assemblea federale e dai cittadini elettori non vale le altre leggi in altri Stati al riguardo sancite mezzo secolo o quasi un secolo fa.

Questo è il nostro schietto parere, checchè ne dica il dotto professore e scrittore di cose giuridiche, dottor Rüttimann di Zurigo, il quale in un *meeting* di liberali non dubitò di diffondersi in lodi e di dimandare un voto favorevole per codesta legge matrimoniale.

Non è egli sorprendente, dimandiamo noi, che i legislatori della repubblicana Svizzera, lungi di dare un'organizzazione del divorzio alla men trista uguale a quella che esiste negli Stati più indulgenti su questo punto, hanno quasi cercato di compiere un regresso e di far perdere terreno all'instituto del divorzio?

Nè si dica che noi ci sforziamo di giudicare quella legge con parzialità e di dipingerla a fosche tinte. Commendevole è, a nostro avviso, la legge in esame, perchè dà alla Svizzera l'uniformità in una bisogna di tanta levatura, perchè rende il matrimonio civile obbligatorio per tutta la Svizzera, perchè stabilisce che il matrimonio civile debba precedere quello ecclesiastico e perchè conferma la legittimità del divorzio. Ma va d'altro canto censurata perchè è fondata in certa malintesa ostilità di confessioni religiose, perchè ferisce la patria potestà, perchè mostra di voler aumentare a dismisura il numero dei matrimoni, perchè include fra i motivi di divorzio il mutuo consenso, perchè non commina pene afflittive contro il coniuge colpevole, perchè non vieta il matrimonio fra il coniuge adultero ed il suo complice, perchè non si preoccupa della sorte dei figli e se n'esce col riferirsene alle leggi

cantonali, e perchè, tutto sommato, non si è voluto porgere orecchio alla teoria e nemmanco dar retta alle lezioni che l'esperienza ha dettato.

Ecco, secondo noi, il pro ed il contro di quella legge.

CCLXII.

Se anche nella Svizzera, dove due quinti sono cattolici, si è dalla legislatura preso l'assunto di muover guerra a questa o quella delle confessioni religiose che là si disputano il campo, ciò non importava che le quistioni teologiche dovessero intrigarsi eziandio nelle cose matrimoniali.

Alla legislatura ed ai cittadini correva l'obbligo di tenersi lontani da qualunque partito religioso, e badare soltanto a prendere quelle savie e giuste misure, che possono assicurare il buon andamento della famiglia e perciò della società.

Quando ci va di mezzo l'avvenire dello Stato, non è lecito mettere sul tappeto divergenze religiose e farle campeggiare nella discussione e nella risoluzione dei più ardui problemi.

Se l'Assemblea federale ed i componenti la maggioranza della confederazione intendevano protestare contro l'assoluta indissolubilità adottata in certi luoghi per causa e per preoccupazione della dominante confessione religiosa, non dovevano certamente far ciò a rischio e pericolo di gettare il discredito sul matrimonio e la famiglia,—non dovevano
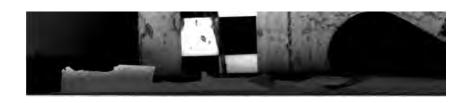
ricorrere alla reazione, — non dovevano slanciarsi da un estremo all'altro.

Taluni gridavano contro la legge perch'essa introduce il matrimonio civile obbligatorio in tutta la Svizzera, ma questi tali avevano torto marcio e certo non parlavano da senno. Il difetto, il putrido della legge sta (come egregiamente si sosteneva in un foglio volante pubblicato a Berna e sottoscritto dai signori Steiner, membro del Consiglio Nazionale, Lindt e Tavel, membri del Gran Consiglio) nel ledere la libertà di coscienza e nel ripudiare l'indipendenza dei diritti civili dalle confessioni religiose. E di questo appunto si lamentavano i cattolici facienti parte della Dieta federale.

Une legge cattiva, si dimandava, dee passare per buona, sol perchè anche ai cattolici sembra cattiva? I soli gesuiti, i soli nemici della Svizzera potrebbero gioire nel vedere approvata una legge matrimoniale come quella che nella repubblica elvetica si è voluta far valere!

Così, si soggiunse, per causa di partiti, per rabbia di sette sofistiche, per colpa di quegli scismi che mettono a sbaraglio la libertà, l'indipendenza ed il decoro, si sancì una legge che fa in certo modo temere per gli antichi buoni costumi e per la solidità delle instituzioni della Svizzera.

Annientare l'autorità paterna, promuovere i matrimoni sregolati, minare le basi della famiglia, tutto ciò è forse liberalismo, è progresso? La santità del matrimonio, la pace

della famiglia, il rispetto della potestà paterna sono esclusiva merce dell'oltramontanismo? non possono conciliarsi col liberalismo?

Autorizzare il divorzio per mutuo consenso non è, come avvertiva uno scrittore protestante svizzero, « l'introduzione del matrimonio degli uccelli e delle volpi nei deserti? » Non è mandare in malora il coniugio, facendogli perdere ogni stabilità? Non è scompigliare i rapporti coniugali, non è degradare l'instituto della famiglia, non è metter le mani sopra ciò che havvi nella società di più prezioso e di più rispettabile?

Nella vivacissima discussione che nella Svizzera si era intavolata a proposito di questa legge, i fogli addetti alla lotta per la coltura chiamavano oltramontani, reazionari, oscurantisti, ARISTOCRATICI quelli che per tal legge non si scaldavano e la volevano respinta, precisamente come i fogli nazionali liberali della Prussia addimandavano coloro che in quel paese si mostravano avversi alla legge sullo stato civile e sul matrimonio pel regno tedesco.

È davvero doloroso e sorprendente veder la Svizzera ormeggiare la Prussia in questa faccenda. Ciò ha dato occasione a qualche fanatico di lasciarsi sfuggire un'espressione che muove il riso dello scherno, ma che fa vedere a quali insolenze gli amorazzi della Svizzera colla Prussia conducono. La città di Monaco diede ai 14 agosto dell'anno in corso un gran banchetto al congresso degli antropologi, e là il professore Sepp ebbe l'arditezza d'invitare a bere ALL'UNIONE DELLA SVIZZERA COLLA GERMANIA!

CCLXIII.

Alla legge svizzera sul divorzio noi siamo, riguardo al concetto, tanto favorevoli, che da essa pigliammo le mosse nel vergare la presente scrittura, ma contuttociò noi ci crediamo astretti a riprovarla in quelle parti che ci sembrano ingiustificabili, e poco ci cale se altri vorrà per questo affibiarci il sonaglio di oltramontano, reazionario, oscurantista, ARISTOCRATICO, e via,

Ingiuriare con siffatte accuse non è discutere e tanto meno rispondere categoricamente; e quindi chi crede di farsi in tal modo ragione e di propiziarsi gli animi altrui è inevitabilmente atteso da un amaro disinganno. Quando si ricorre al partito di rovesciare sul capo degli avversari una pioggia di contumelie, vuol dire che si considera la propria causa come affatto spallata e si cedono armi e bagagli.

Noi che non tenghiamo il bene di appartenere alla Svizzera, abbiamo potuto giudicare la legge sul matrimonio con imperturbabile calma, con tutta la spassionatezza e senza la menoma ombra di secondo fine. Se frattanto ci siamo messi a combatterla, ciò significa che, secondo il nostro debole ma imparziale e freddo parere, la è viziosa e degna di biasimo.

Non ci sarebbe certamente parso vero di poter alla fin fine intuonare il tanto sospirato *inveni* e dire al mondo

culto: « vedete, nella Svizzera abbiamo in ultimo trovato un'organizzazione del divorzio, quale da un pezzo inutilmente la cercavamo altrove ».

Anche dalla Svizzera dobbiamo perciò uscire colle pive in sacco e, considerando che l'organizzazione del divorzio ha un'influenza abbastanza efficace sui destini di una nazione, a noi duole daddovero che nemmanco a quella repubblica venne fatto di sciogliere il problema secondo i desiderati della scienza e dell'esperienza.

Taluno a sorte penserà che il non aver potuto rinvenire un'ottima organizzazione del divorzio in nessuna delle nazioni che abbiamo visitate, sia una buova prova contro l'instituzione del divorzio. Ma noi ripetiamo ancora che l'essere il divorzio male organizzato nei diversi paesi che abbiamo percorso, non importa niente affatto che inammissibile sia il divorzio.

Il cattivo modo di mandare ad esecuzione un principio od un instituto non dice nulla contro il principio o l'instituto. Il principio della libertà di parola, per atto d'esempio, è santo e necessario; ma se nella pratica vien manomesso, forse se ne argomenterà che il principio della libertà di parola non esiste od è una calamità? Così dal non essersi in nessun paese bene organato il divorzio, non è lecito dedurre che il divorzio s'abbia a gettare fra le ciarpe inservibili o fra le feroci, inaccessibili bestie.

Sino a questi giorni non si è fatto in proposito nulla di compiuto, di soddisfacente, di ammirevole; ma che per-

ciò? Quello che non si è operato pel passato, non può eseguirsi nemmeno in avvenire? Quello che sinora è rimasto un desiderio, non potrà diventare una realtà? Quello che è parso pel tempo andato troppo difficile ed ardua impresa per bene attuarsi, resterà sempre tale?
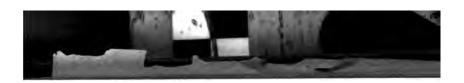
No, sicuramente; *Le Monde Marche* fu il titolo di un bel libro del valentissimo scrittore Eugenio Pelletan, ed il mondo cammina anche per la quistione che abbiamo secondo le nostre flevoli forze trattata.

CCLXIV.

Dopo non breve assenza, con piacere ineffabile rientriamo a casa nostra: e qui il primo pensiero che ci si affaccia si è che l'Italia potrebbe senza dubbio prender l'iniziativa in un'opera di tanto rilievo e di tanta difficoltà. È un fatto che relativamente a legislazione e per tutte le discipline malagevoli ed arrischiate l'Italia è stata la maestra delle nazioni. All'Italia appartiene specialmente il primato nelle scienze giuridico-sociali; all'Italia toccò il privilegio di possedere oggidì il codice più progredito e più rinomato che si possa avere; all'Italia si rivolgono le nazioni quando si tratta di sciogliere problemi di diritto.

Bella è pertanto l'occasione che di presente si offre all'Italia di continuare le sue gloriose tradizioni e di segnalarsi ancora una volta nelle discipline legali. Che i legislatori italiani si risolvano adunque a darè questo passo e si

tengano sicuri che le nazioni tutte gliene serberanno incancellabile gratitudine.

Va bene che quella del divorzio è una faccenda molto spinosa, come si disse a principio di questo libro, e va toccata per così dire coi guanti color perla, ma quante altre imprese più delicate e scabrose non hanno i nostri legislatori portato a compimento?

Non è degno della nostra amatissima patria di arrestarsi a mezza via e di lasciare una lacuna tanto imperdonabile nelle sue leggi; non è degno della patria di Filangieri, di Verri, di Gioia, di Romagnosi e di tutti gli altri luminari delle scienze giuridico-sociali, di starsi ancora inerte al più basso scalino per ciò che è al divorzio; non è degno della patria degli antichi Romani di non attirarsi anche per questa parte la simpatia del mondo e aggraduirsi l'avvenire.

L'Italia era la nostra idea fissa quando imprendemmo a scrivere la prima parola; per l'Italia abbiamo stancato la mente di chi ci ha gentilmente sin qui accompagnato; per far un pò di breccia nell'animo dei legislatori italiani abbiamo buttato in carta tutto quello che il corto intelletto potè suggerirci; e conseguentemente non possiamo a meno di concludere esprimendo il voto che all'Italia non riesca interamente infruttuosa la nostra povera fatica.

Nella debole voce di chi ha sinora parlato con queste carte, piaccia ai legislatori italiani udire quella di tanti milioni di cittadini, che con insistenza desiderano vedere
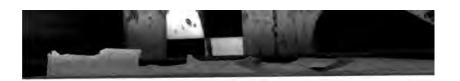
ammessa l'instituzione del divorzio organato colla maggior perfezione possibile.

Sarebbe opera confacente all'Italia, — alla nostra Italia privilegiata, come fu detto, di tante rare parti nel successo dei secoli, dotata di civiltà antichissima, legislatrice delle nazioni, erudita e pulita anche nei tempi barbari, e madre di ogni moderna gentilezza e cultura.

Chi scrive non si è limitato a scortecciare, ma ha cercato di smidollare il soggetto ed ha fatto del suo meglio per indurre i legislatori italiani a dar mano all'impresa, ed ora osa confidare che il suo fiato non sia stato tutto gittato al vento.

Con questa speranza depone la modesta penna e si allontana dallo scrittoio, esternando viva riconoscenza agli amici, che gli furono larghi d'incoraggiamento e di consiglio, ed alle persone, che con rara pazienza hanno voluto tutte sfogliare le precedenti rozze pagine.

APPENDICE

ALCUNI ARTICOLI SULL'INGHILTERRA, LA FRANCIA E LA GERMANIA

L'Inghilterra, la Francia e la Germania sono gli Stati europei più importanti, che noi insieme ai lettori abbiamo nelle nostre peregrinazioni visitato. Ci è parso quindi opportuno di qui addurre certi articoli riguardanti queste tre grandi nazioni, nel fine principale di difendere e rafforzare i pareri e gli apprezzamenti, che nel corso del presente volume si sono espressi.

Ci preme di far vedere che parlando di quei paesi, non mettevamo giù le parole così a casaccio e come vien viene; ci cuoce di mostrare che il fin qui detto sul conto di quei reami non è altro, se non se il risultato di visite locali, di studi particolari e di matura riflessione.

Noi adunque invitiamo i lettori all'ultimo sacrifizio, — a quello di fare scorrere l'occhio su questa appendice, per saperci dire in fine se i concetti ed i giudizi rassegnati in questo libro, sieno avventati e temerari o calmi e suffragati dalla realtà delle cose e dall'irresistibile verità.

L'INGHILTERRA E L'ITALIA

I.

La Proprietà Fondiaria.

Non siamo pazzi; chi legge si rassicuri pure; il nostro cervello è al suo posto; le nostre facoltà mentali stanno in perfetto equilibrio. Ma siamo stanchi di sentire a lodare ed inneggiare l'Inghilterra come il paradiso del costituzionalismo, della libertà e di tutti i proventi della civiltà. Non ne possiamo più di sentire da tanti e tanti anni gridare *osanna* ed *alleluia* all'Inghilterra, di sentire in tutti i luoghi ed in tutti i tempi proporre l'Inghilterra come modello insorpassabile.

I ministri, i deputati, i giornalisti, gli scrittori d'ogni stampo, i politicanti d'ogni risma, tutti ci assordano le orecchie predicando l'eccellenza, la superiorità, la perfezione delle cose inglesi.

Per non uscire dalla nostra Palermo, l'egregio signor Lattari, nel PRECURSORE, parlava pochi giorni fa con vantaggio dell'Inghilterra a proposito della quistione fondiaria. La GAZZETTA DI SICILIA ieri o ieri l'altro con molta sua

compiacenza ci rammentava l'Inghilterra a proposito delle leggi eccezionali, ecc.

È omai tempo di rompere il silenzio e di dire tutta quanta la verità sul conto dell'Inghilterra.

I due partiti politici che dominano l'Inghilterra, sono la quintessenza dell'aristocrazia; il costituzionalismo e la libertà non stanno di casa in Inghilterra; la costituzione agraria che rannicchia la proprietà del suolo in sole 32 MILA FAMIGLIE o poco più, è un affronto alla moderna civiltà; le franchigie comunali sono una crudele ironia del libero governo locale; i privilegi accordati alla chiesa dominante sono tali e tanti, da far dimenticare che viviamo allo scorcio del secolo XIX; le leggi sulla parola e sulla stampa sono affatto indegne di un paese che la pretende a costituzionalismo; il sistema penale è cosiffatto, da fare arrossire chiunque non abbia perduto ogni traccia di pudore, ecc.

Noi non la finiremmo più, se volessimo tutte accennare le brutture del sistema inglese. A poco a poco andremo nelle colonne di questo giornale provando le nostre asserzioni senza affidarci al nostro giudizio, ma a quello degli stessi scrittori inglesi e di altri rinomati stranieri. Proveremo che l'Italia poteva trovare un vetro men sudicio ove specchiarsi.

Cominciamo per ora a discorrere sulla quistione della proprietà fondiaria.

Nell'ultimo articolo del signor F. Lattari sulla perequazione dell'imposta fondiaria, pubblicato nel PRECURSORE del

27 maggio 1875, l'autore fa gli stupori, perchè in Inghilterra le imposte sulla proprietà in parola non ammontano a più di 104 milioni, dovecchè in Italia ascendono a 180 milioni.

Noi non possiamo comprendere come si possa al riguardo instituire un paragone fra l'Inghilterra e l'Italia, fra un paese ancora ingolfato nel feudalismo ed un paese retto a governo costituzionale, fra l'aristocrazia e la democrazia, fra il medioevo e l'êra moderna.

È nostro proposito di far vedere che la costituzione della proprietà fondiaria in Inghilterra è eminentemente aristocratica.

Una volta ciò provato, nessuno più si meraviglierà se la proprietà fondiaria in Inghilterra paghi meno che in Italia.

L'aristocrazia ha il monopolio del governo ed il monopolio della proprietà fondiaria; figuratevi perciò se l'aristocrazia vuol gravare di troppo la proprietà fondiaria!

Nè il Lattari, nè quanti sono che lodano le cose inglesi, ignorano che i proprietari inglesi tengono beni solo a titolo di feudo mediato od immediato della corona, — a titolo di fede e di omaggio verso il re; cotalchè si suppone che i proprietari godono dei fondi per cortesia del SIGNORE della terra.

La proprietà fondiaria non si può vendere direttamente; chi vuol disfarsene può solo designare il successore, rimettendo il fondo al suo *Lord*.

Quindi la cerimonia di porre fra le mani di esso signore

una bacchetta come a significare che il sinora POSSIDENTE RESTITUISCE il dominio al *Lord*; e questi, o il suo siniscalco, passa quella bacchetta al compratore o cessionario, quasi a dichiarare che per sua bontà acconsente a cambiare il vecchio con un nuovo suddito.

È feudalismo bell'e buono, come feudalismo sono le primogeniture, i privilegi annessi alle terre signorili, le benignità del fisco verso i primogeniti, i dubbi e le incertezze sui titoli di trasmissione per mancanza di un buon sistema di trascrizione, e andate via discorrendo.

L'illustre Adamo Smith, tenuto come il padre della scienza dell'economia politica, non pensò di assalire con vigoria un tanto barbaro sistema di proprietà, mentre che i fisiocrati francesi, il medico Quesnay alla testa, avevano con massimo entusiasmo intrapresa la campagna contro ogni sistema di proprietà fondiaria che sul feudalismo si adagia.

Pare che l'autore del famoso libro *The Wealth of Nations* non si fermò a pacatamente considerare che il francamento del lavoro umano doveva innanzi tutto procurarsi col francare il suolo dai privilegi feudali; che la libertà del suolo dee precedere quella del commercio; e che la sua patria doveva essere spettacolo d'ineffabili miserie per aver messo da banda la libertà della proprietà fondiaria.

L'influenza della feudalità che ammorba la legislazione inglese, si fè più fortemente sentire sulle leggi, che regolano la proprietà fondiaria.

Ad un governo aristocratico si addice soltanto un si-

stema di proprietà fondiaria affatto aristocratico, tale cioè che ammassi immense fortune in poche mani.

Eppure niente di più facile che vedere l'anacronismo e l'ingiustizia di una simigliante costituzione agraria.

Non abbisognano speculazioni di gran levatura per accorgersi che la immobilità della proprietà nuoce alla produzione; che i beni-fondi vanno deteriorando, quando chi li coltiva sa di possederli precariamente e transitoriamente; che allora la rendita agricola non è proporzionata all'andamento della popolazione; e che la proprietà fondiaria costituita per mantenere e conservare un determinato sistema di governo deve riboccare di tutti i vizi e di tutte le odiosità che nascono dal privilegio.

Non c'è nissuno che esamini la quistione con imparzialità, e non resti profondamente disgustato delle leggi che regolano la proprietà fondiaria in Inghilterra, cominciando persino a dubitare se davvero il medio evo sia finito e se siamo all'età nonadecima.

Già Harrison al tempo dei Tudor s'indegnava di veder la proprietà della terra restringersi ognor più in poche mani, e denunziava questo sistema come quello che ingenerava effetti calamitosi e DIVORAVA GLI ABITANTI. Ei lamentava sovratutto l'assottigliamento e la quasi abolizione della piccola cultura per far luogo a quella grande, e per causare di rimbalzo inenarrabile miseria.

Il Gran Cancelliere Tommaso More parlava anch'egli di fittaiuoli, « scacciati per forza o frode, e da ripetute ingiurie astretti a dividersi dalla loro proprietà ».
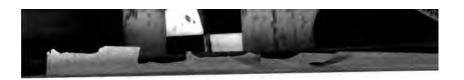
Non pochi altri valentuomini sin d'allora levarono la voce contro tanto mostruoso assorbimento; ma si fecero sorde orecchie ed intrepidamente si procedette innanzi a traverso un sistema che dura ancora.

Dopo più secoli il signor Maine, acclamatissimo autore vivente della preziosa opera intitolata *Ancient Law* chiamò l'attuale legge della proprietà terriera in Inghilterra « l'Ercole del feudalismo ».

Il risultato è, secondo avverte il signor Cliffe Leslie in un bel volume sui vari sistemi agrari, che gli agiati paesani sono iti sparendo, che i fittaiuoli hanno perduto la sicurezza, l' indipendenza e perfino la lontana speranza di avere un giorno a coltivare il loro proprio terreno.

« L'alta nobiltà ha il dominio supremo del suolo ed il dominio supremo dei voti dei coltivatori del suolo ».

Ma può avvenire diversamente in un paese dove ancora è in vigore la legge della primogenitura?

E non solo esiste la primogenitura, ma trova difensori in quella stampa che si dice liberale, non meno che in quella conservativa.

La *Pall Mall Gazette* che passa piuttosto per liberale, nel suo numero del primo gennaio 1869, assicurava ai suoi lettori che obbligare il testatore a dividere fra i suoi figli una parte della sua proprietà, quasi equivarrebbe ad una TIRANNIA.

Che lo *Standard* facesse il cascamorto alla primogenitura, va da sè, essendo un foglio prettamente conserva-

tivo; per lui, un progetto tendente ad abolire la primogenitura anche pel solo caso di successione intestata, sarebbe « un'estrema rivoluzione nell'intera organizzazione della società inglese » (2 gennaio 1869).

Ma non pochi faranno forse le meraviglie di vedere il *Times* ergersi campione della primogenitura, — quel *Times*, che Leone Faucher chiamò foglio UMANITARIO.

Giusta il *Times*, la legge di primogenitura è necessaria per la semplicissima ragione che l'Inghilterra tiene per indispensabile il governo aristocratico ed il popolo britannico è sviscerato e follemente innamorato dell'aristocrazia.

Il suo numero del primo gennaro 1869 è una solenne professione di fede, e mostra *ad oculos* qual sia il colore di questo foglio dai sesquipedali articoloni, dalla colossale autorità e dall' ingente ricchezza.

Ma per oggi basta.

II.

La proprietà fondiaria.

(Continuazione)

Il *Times* è tenuto in conto di liberale, dotto e serio.

Egli afferma che dimandare se la primogenitura stia bene in Inghilterra, è lo stesso che dimandare se il governo aristocratico piaccia al popolo inglese.

Ebbene « l'ARISTOCRAZIA È IL GUSTO DEL POPOLO BRITANNICO; E PIÙ CHE GUSTO, È PER ESSO UNA PASSIONE E QUASI UNA RELIGIONE.....

« È inutile insistere a dire che questo non dev'essere, perchè il carattere nazionale non si cambia in un giorno...

« Se la quistione versasse fra un *lord* ed il pane, PUÒ DARSI che la fame prenda il sopravvento sul sentimento ».

Dunque il popolo inglese ha ancora oggidì la passione, l'idolatria e la religione dell'aristocrazia e del feudalismo.

È dubbio a qual partito egli si darebbe, se venisse posto nell'alternativa o di soffrire la fame o di prostrarsi avanti il signorotto aristocratico alla mediovale!

La primogenitura è un'anticaglia, un anacronismo, una ingiuria, un'ingiustizia, è tutto quello che volete; ma in Inghilterra ci sta tanto bene, quanto l'uccello nel suo nido, perchè il popolo inglese è disperatamente ed invincibilmente preso ed invaso dal culto per l'aristocrazia.

Tal ne sia del popolo inglese e del suo principale organo, il *Times!* Il popolo italiano e gli organi della stampa italiana certo si guarderanno bene di andare a prendere in Inghilterra lezioni di governo libero, d'indipendenza, di democrazia e di civiltà.

Lasciamo agl'Inglesi, e segnatamente ai loro scrittori, tessere a questi lumi di luna pompose orazioni per la primogenitura.

Lasciamo ad essi il sostenere che il testatore morendo non ha potuto avere altra intenzione, se non di lasciare

tutti i suoi possedimenti al figlio maggiore per privar d'ogni bene ed abbandonare nello sconforto tutti gli altri figli ed il resto della famiglia.

Nè in Russia, nè in Turchia e neppur nella China si crede ancora a tali corbellerie. Nella China nemmeno per l'eredità al trono c'è il privilegio pel primo nato; l'imperadore sceglie fra i suoi figli quello, che a lui sembra più virtuoso, e questa scelta si notifica all'eletto ed al popolo dopo la morte di esso imperatore.

Se in China non si ammette la primogenitura per la successione al trono, pensate se la sia accettata per le successioni patrimoniali intestate!

Che gl'Inglesi studiino un pò più la China; di certo ne trarranno vantaggio.

Un giornale irlandese, il *Northern Star and Ulster Observer,* ai 30 novembre 1870 stendeva un bellissimo articolo in proposito, dove fortemente si lamentava del *Times,* della tendenza di accumulare terreni a terreni, e di sacrificare la fortuna che è stata composta dalla rovina di molte modeste famiglie, al beneficio ed al monopolio di un solo casato.......

« Tra una famiglia di dieci figli, ai quali nessuna provvisione è stata fatta, la legge sceglie il maggiore e forse il più indegno, come erede, e rende gli altri nove stranieri e derelitti nella casa del loro comune padre...

« La dottrina della primogenitura è un'idea mediovale e feudale, che nei tempi moderni non serve ad altro, se
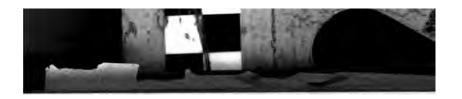
non a nutrire uno spirito di orgoglio di famiglia, ed a mantenere le assurde pretensioni di una classe a danno di tutte le altre », ecc.

Queste insolenti pretensioni dell'aristocrazia hanno prodotto il loro effetto; e quale questo sia, lo dice a chiare note il calcolo delle terre coltivate e di quelle lasciate inculte.

Parecchi scrittori hanno intrapresa questa disamina e mostrato dove conduce la teoria di cui sopra è discorso.

Fra gli altri il signor Federigo Maxse si occupò con gran perizia di questo soggetto.

Scendendo a tutte le particolarità ed arrecando le cifre più minute nella *Fortnightly Review* del 1 agosto 1870, egli viene alla seguente conclusione:

Area intera del Regno Unito:

Iugeri inglesi 77,286,911 pari a 231,435 chilometri quadrati.

Sotto ogni specie di cultura . . .	22,288,869
Abbandonati a pascolo	22,811,284
Occupati da città, villaggi, strade, ecc. .	3,898,839
Lasciati incolti.	27,287,919
Iugeri inglesi	77,286,911

Il signor De Lavergne nella quarta edizione del suo libro *Essai sur l'économie rurale de l'Angleterre* porta a 20 milioni di ettari le terre coltivate e ad 11 milioni quelle incolte; un terzo di superficie incolta!

Il signor A. Kervigan nella sua *Angleterre Telle qu'-elle est* fa ammontare a 70 milioni di iugeri la superficie totale dei tre regni uniti; e di questi, 25 milioni, cioè più di un terzo, sono per pascolo, 18 milioni coltivati e 26 milioni inculti.

Varii altri volumi ha lo scrivente sott'occhio, e tutti confermano lo scandaloso sperpero che della proprietà fondiaria si fa in Inghilterra.

E che meraviglia? Il signor Lowe che passa per economista, e che ha più volte fatto parte del ministero LIBERALE, dichiarò in pubblico parlamento che « IN INGHILTERRA IL POSSESSO DEL SUOLO È E DEV'ESSERE IL LUSSO DEL RICCO » (*Daily News* 29 aprile 1869).

I signori Fisco e Van Der Staeten, autori di un lungo rapporto, presentato al parlamento Belga sul municipio inglese, quantunque entusiasti delle cose inglesi, dicono: « Benchè la società in Inghilterra non sia più feudale, LA TERRA LO È ANCORA ..... IL CARATTERE FEUDALE del suolo risulta sovrattutto dalle leggi ..... » ecc.

Il mentovato signor Lèonce De Lavergne, riputatissimo scrittore di cose agrarie, e ammiratore dell'Inghilterra, scrive: « Il vero dominio agricolo si compone dunque da un lato di 19 milioni di ettari, e dall'altro di 34. Troviamo che su 19 milioni di ettari inglesi, 15 SONO CONSACRATI AL NUDRIMENTO DEGLI ANIMALI, E 4 TUTT'AL PIÙ AL NUDRIMENTO DELL'UOMO ».

Lo scopo delle leggi inglesi è di raccogliere il potere
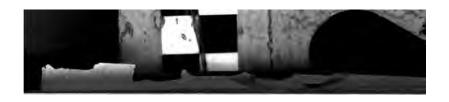
politico dalla parte dov'è la proprietà fondiaria; siccome si vuole che solo una piccola minoranza godesse dei diritti politici, ad una piccola minoranza si accorda il privilegio di possedere beni fondiari.

Si calcola che in 28 anni la rendita annua delle 32 mila famiglie che hanno il monopolio del suolo, si è aumentata di 867 milioni (V. il Calcolo Comparativo di Wade).

Così da un lato, immense estensioni di terreni sotto il dominio di un solo, parchi di più migliaia di ettari, castelli e residenze da monarchi; e dall'altro lato, povertà, squallore e morte per effetto di fame.

Nelle residenze in campagna i lordi sfoggiano, dice lo stesso De Lavergne, un lusso da reggie; l'immaginazione non può arrivare a dipingersi il fasto e la grandiosità dei baroni del suolo, dei fortunati che guazzano nei piaceri pel semplice caso di esser nati pei primi.

L'entrata annua di questi magnati ammonta ad un milione, a due, a tre, a cinque, e sino a sette. Ci sono città intere che appartengono ad un solo *lord*, come Folkestane.

I principi della terra viaggiano colle corriere nei propri domini; il marchese di Breadalbane viaggia un giorno intiero dentro un suo tenimento e dal castello al mare percorre 100 miglia di sua proprietà. Il duca di Devonshire nella sola contea di Derby possiede 96 mila iugeri di terreno. Il duca di Richemond nel solo Gordon ne ha 300 mila. Il duca di Sutherland ha una proprietà che dal mare del Nord si stende all'Atlantico, ecc.

Abbiamo accennato i fatti andando sempre di corsa. Ai lettori i comenti. Ai lettori il decidere se si possa istituire un paragone fra le condizioni agrarie dell'Italia e quelle dell'Inghilterra.

A noi piace intanto chiudere il nostro studio riportando alcune righe di Gioberti, che tanto ammirava gli ordinamenti inglesi:

« La proprietà è solo dannosa, quando accumulata dal privilegio, immobile nella trasmissione, trasandata pel costrutto che se ne trae, è come sterile e morta; onde viene il nome di manimorte, che negli ordini feudali le si aggiusta universalmente.

« Ma quando è viva e discorre quasi sangue per tutto, diramandosi in mille rivi, e girando per tutte le membra del corpo sociale, come la moneta che la rappresenta, mediante il moto continuo delle successioni e dei cambii, proporzionato al moto civile ed all'icremento assiduo della popolazione; ella cresce di pregio, si moltiplica di profitto; e frutta eziandio ai nullatenenti come fonte perenne di guadagno e sprone efficacissimo all'acquisto.....

« Il diritto di possesso negli uni importa in tutti quello di acquisizione; tanto che la proprietà è solo viziosa, quando l'attitudine a conseguirla legalmente è distrutta o menomata dal privilegio.

« Perciò VERI COMUNISTI sono i privilegiati, gl'incettatori, e i governi che li proteggono, i quali tolgono in effetto agli uni per dare agli altri, e impinguano il ricco (cosa orrenda) coi sudori del povero.

« Questi sono gli accumunatori pratici che nocciono effettualmente; quando gli altri per lo più non sono tali che in sogno e in aspettativa. I fanatici di cotal fatta sono pochi di numero eziandio fra' proletarii; e questi pochi sarebbero anche meno, se le loro utopie non trovassero l'esempio, lo stimolo, e un pretesto specioso nel COMUNISMO DEI GOVERNI CHE FAVORISCONO IL MONOPOLIO ».

Aveva dunque ragione Gioberti, quando qui e là in tutti i suoi scritti non lascia di lodare a cielo l'Inghilterra?

Un altro giorno parleremo del modo onde l'Inghilterra tratta l'Irlanda.

III.

Il Governo inglese in Irlanda.

Qualche giornale non sapendo come fare per onestare la condotta del governo italiano, che si arrovella per le leggi eccezionali, addusse in esempio l'Inghilterra.

Sicuramente il parlamento inglese votò nell'or ora spirato maggio le leggi eccezionali contro l'Irlanda con una maggioranza di nientemeno che 217 voti, a malgrado le proteste dei deputati irlandesi capitanati dai signori Butt e Sullivan.

Il *Daily Telegraph* pubblicò agli 11 maggio un lungo articolo in difesa del ministero, come quello che ha preparato e che pubblicherà la GAZZETTA DI SICILIA, se passa il progetto di legge, sui provvedimenti eccezionali.

Ma il *Daily Telegraph,* ad onta del suo zelo pel ministero, si fa sfuggire qualche verità, dicendo, per esempio, che è inutile cercar di nascondere la severità di quelle leggi eccezionali per l' Irlanda, e ch'esse sono dai deputati inglesi e scozzesi guardate non solo con rammarico, ma anche CON VERGOGNA.

Questo però non impedì che la maggioranza, (e che maggioranza!) dicesse di sì, e si lasciasse al governo inglese l'agio di continuare a schiacciare l' Irlanda.

A ragione coteste non si chiamano in Inghilterra leggi eccezionali, ma leggi per la preservazione della pace. Non sono leggi eccezionali; sono leggi ordinarie, permanenti per l' Irlanda. Anzi quest'anno si riuscì a modificarle un tantolino; ed i fogli irlandesi come il *Mayo Examiner* e la *Dublin Evening Post* si mostravano un pochetto contenti.

Da quasi 700 anni in qua, l'Irlanda è trattata dall'Inghilterra senza misericordia e senza pietà.

Si può dire che quella povera isola non abbia esistenza legale.

La giustizia in Irlanda si è sempre amministrata con una leggerezza ed una parzialità da fare orrore. I processi contro Emmet, contro Meagher, contro Mitchell, contro O' Connel, ecc., sono lì a farne prova irrefragabile.

L'Inghilterra tratta l' Irlanda come nazione conquistata; epperò non ha fatto nulla per fondere davvero le due nazioni; la sola forza ha potuto e può conservare all' Inghil-

terra l' impero dell'Irlanda. I Tudor, gli Stuarti, Cromwell, gli Orangisti, gli Annoveriani non hanno mai lasciato in riposo la misera Irlanda.

Gl' Irlandesi non ebbero diritti, nè patria; furono e sono ipotecati all'insaziabile divoratrice aristocrazia inglese.

La povertà di cotesta isola, sfruttata dall'ingordigia dei capitalisti inglesi, è proverbiale.

Le confiscazioni fatte quando imperversava l'intolleranza sotto il regno di Enrico VIII, sotto il protettorato di Cromwell, sotto il dominio di Guglielmo III, hanno lasciato sanguinose memorie e le popolazioni reclamano ancora le loro terre.

Ma i ricchi e gli epuloni inglesi, che hanno il monopolio del suolo dell'Irlanda, se la godono e scialano in Inghilterra, e non hanno orecchie per sentire i cupi lamenti dei malaugurati Irlandesi.

Non si creda a noi, ma al signor Staal De Magnoncourt, che nel suo *Essai du Gouvernement Anglais* (pag. 105), così si esprime: « Nessun popolo oppresso è stato più crudelmente malmenato con tanta costanza nella sventura e nella tirannia. Mai la Polonia è stata trattata dalla Russia con mano più implacabile ».

Ed è il governo inglese che i giornali moderati additano per insegnare al governo italiano come debba regolarsi verso la Sicilia!...

Gl' Inglesi dànno qualche cosa all'Irlanda, le dànno la libertà di emigrare e di andare a morire altrove. Non è

chi non sappia quali vaste proporzioni abbia preso e prenda l'emigrazione degl'Irlandesi. È desolante veder carovane di meschini e cenciosi e squallidi Irlandesi a più e più migliaia, non potendo più lottare contro il servaggio, contro lo stento e la miseria, abbandonare il patrio lido col lutto e la disperazione nel cuore!

Nel 1871 lo stesso De Magnoncourt scriveva: « Da dieci anni in qua il terzo della popolazione irlandese che non è morta di fame, e di miseria, si è rifugiata in America ». È all'Inghilterra che dobbiamo dimandare come senza leggi eccezionali si governano i popoli?

Se ci fosse, diceva Giacomo Godkin nella *Fortnightly Review* del marzo 1866, un tribunale supremo, al quale tutti gli Stati dovrebbero soggettarsi ed al quale i popoli oppressi potrebbero appellarsi, nel procedimento fra l'Irlanda e l'Inghilterra il verdetto sarebbe a favore della prima e contro la seconda.

Così la pensavano anche il famigerato oratore e statista sig. Bright ed il celebre filosofo economista Stuart Mill.

Se quel tribunale esercitasse le funzioni di una Corte di divorzio dove la trascuranza e la crudeltà fossero causa dello scioglimento dell'unione, l'Irlanda otterrebbe la sentenza di separazione.

Tutta l'Europa, notava l'*Opinion Nationale* di Parigi, applaudirebbe a codesta sentenza, volendo punita l'Inghilterra del suo nauseante egoismo, degli inumani disprezzi, delle rivoltanti ingiustizie usate contro l'Irlanda.

Bisogna però non dormir tanto tranquilli e pensare, soggiunge il Godkin, che forza ed energia ci può essere nella passione di un popolo, come l'Irlandese, PERSEGUITATO, DISEREDATO, MORIENTE DI FAME, la cui sola salvezza è l'emigrazione in massa.

Si rassicurino gl'Inglesi, si rassicurino gli stranieri che vanno in sollucchero per le cose inglesi, in tutto ciò non vi ha esagerazione, non vi ha tinte troppo cariche; e se noi invece di un articolo, potessimo scrivere, o lettori, e presentarvi un libro, tocchereste la cosa con mano, ed il vostro cuore ne resterebbe squarciato, e mandereste il canero a quanti propongono il governo inglese come il modello dei governi.

Povera e carissima Sicilia nostra, quanto ti detestano e quanto ti odiano quelli che infamemente o per crassa ignoranza ti vorrebbero governata come l' Irlanda!....

E quasi fosse poco pel governo inglese trattare così crudelmente l' Irlanda, aggiungendo all' ingiuria lo scherno, gli statisti ed i giornalisti a gara si fanno a vilipendere quello sventuratissimo paese. L'Irlanda non è così misera, perchè ebbe rubate le proprie terre, perchè è retta da leggi eccezionali e barbare, perchè è stata trascurata nell' istruzione, perchè in una parola è stata trattata da paese nemico ed antipatico ed incorreggibile. No, niente affatto. L'Irlanda è ridotta a questo stato, perchè i suoi abitanti sono fannulloni e traditori e perfidi ed ulcerati di tutti i vizi, che umana creatura possa avere.

Dunque bisogna governarla con mano di ferro, bisogna farle vedere che al governo inglese non mancano mezzi di soggiogarla, bisogna avvilirla e degradarla.

I fogli *tory* ed anche quelli *whig* ed il *Times* si divertono a dilaniare quel paese con punture, sarcasmi ed ingiurie da mettere il sangue sossopra.

È forse a questo punto che la nostra stampa moderata vuole arrivare, quando entusiasticamente grida che pei popoli liberi è necessario imitare la politica inglese?

Ma la pazienza ha i suoi confini, nè c'è forza che possa reprimere ed incadaverire un popolo tocco nel più vivo.

Per più di sei secoli il governo inglese s'è spassato a sgovernare l'Irlanda, ma ciò non poteva avvenire senza arrecare delle conseguenze.

Il fenianismo è un risultato delle provocazioni inglesi, come la MAFIA è un risultato dei governi dispotici.

Deve durare sempre così? dissero i feniani. L'Irlanda dev'essere sempre il giocattolo che il governo inglese si piace di stritolare? Dobbiamo noi Irlandesi esser sempre uniti al governo che ci abbomina e ci disprezza?

Noi ci guardiamo bene dal giustificare la ribellione e dal menar buone le dolorose conseguenze del fenianismo. Ma è certo che il governo inglese ha fatto del suo meglio per inviperire, e se volete, imbestialire gli abitanti della Irlanda; quindi se questa spezzasse il ferreo giogo, l'applaudiremmo.

I feniani volevano la separazione, ma per arrivarci presero una via piena di dolori e di delitti.

Coll'andar del tempo le file dei feniani furono diradate per opera della mannaia e dell'emigrazione. Non per questo però l'Irlanda cessa di gridare. Il governo inglese s' indusse a certe riforme, come la soppressione della Chiesa dello Stato in Irlanda ed una legge agraria più tollerabile di quella che vigeva. Ma l'Irlanda freme ancora, e se non dimanda la totale separazione, vuole l'amministrazione ed il parlamento dell'Irlanda separati dall'amministrazione e dal parlamento dell' Inghilterra; vuole se non iscuotere del tutto, mitigare il giogo che su quell'isola pesa; vuole che il sangue di tanti martiri irlandesi non gridi inutilmente vendetta.

Concludiamo vivamente supplicando i signori moderati a pensarci almeno due volte prima di chiedere che il governo residente a Roma si agguagli a quello di Londra e la Sicilia all' Irlanda.

Parleremo della polizia inglese.

IV.

La Polizia.

Il tema della polizia è uno di quelli che in questi tempi più richiamano l'attenzione generale, e più tengono sospesi ed inquieti gli animi.

La riforma della polizia è oggidì con massima insistenza domandata specialmente nella nostra Sicilia, dove incredi-

bili sono i soprusi dalla polizia frequentemente ed impunemente consumati.

Ma intendiamoci bene; neppure per l'organizzazione della polizia prenderemo a modello l'Inghilterra; Dio ce ne guardi! La legge che in Inghilterra regola la polizia, è radicalmente viziosa, partigiana ed inaccordabile colle più ovvie e comunali massime di uno Stato costituzionale.

In Italia all'incontro le leggi emanate sul conto della polizia, dal punto di vista teoretico non possono dirsi biasimevoli. Il marcio per noi sta negli agenti che sono incaricati di eseguire le leggi di polizia; il cancro per noi risiede nel personale onde la polizia è composta.

Nè vale il dire in difesa dell'Inghilterra che in quel paese non si sia sentito a parlare d'infami azioni perpetrate dalla polizia, come ciò è avvenuto in Italia in questo corrente mese (giugno 1875). In Inghilterra, nè i deputati del parlamento, nè la stampa hanno la indipendenza ed il coraggio di denunziare in pubblico la rivoltante condotta della polizia. Le due frazioni o partiti *Whig* e *Tory* che formano il parlamento, sono due branche dell'aristocrazia, entrambi interessate a gittare il manto dell'obblio sulle turpitudini della polizia. La stampa è ordinariamente moderatissima, ligia al potere ed incapace di mostrare i denti all'aristocrazia governante. Se qualcuno esce un po' dai gangheri ed alza un tantino la voce, vuol dire che la polizia è stata troppo sfacciata, insolente ed insoffribile nel provocare il pubblico.

E ciò premesso, entriamo in materia:

I dottrinari tedeschi chiamano la polizia una delle scienze della vita interiore dello Stato. La polizia è, secondo loro, la scienza che insegna a regolare le interne relazioni dello Stato.

Così si cerca di confondere la polizia colla politica, e quasi si sostiene che sarebbe tanto incongruente il porre divario tra polizia e politica, quanto tornerebbe strano il differenziare in teologia la dommatica e la dottrina evangelica, ed in medicina la patologia e la dottrina delle fibre.

I dottrinari tedeschi sono ben fieri di proclamare che sono stati essi che hanno elevata la polizia a scienza, e vanno orgogliosi delle opere sulla scienza della polizia di Justi, di Sonnenfels, di Lotz, di Jacob, di R. Mohl, di Behr, di Politz e di Rau.

Ma una cosa è il dottrinarismo, ed un'altra ben diversa è la storia.

Per quanto bella la dottrina, la storia della polizia è delle più dolorose di quante mai abbiano costernato e travagliato l'umanità.

Ammirevole macchina politica, avvertiva Vacherot nel suo libro *La Democratie,* la polizia monarchica ha due grandi difetti agli occhi della democrazia: 1° essa adopera uomini e mezzi poco compatibili colla dignità dello Stato; 2° essa si preoccupa troppo della sua missione politica, e poco della sua missione morale.

Si è convenuto di magnificare sovratutto l'organizzazione della polizia inglese.

Leone Faucher che molto scrisse contro l'Inghilterra, arrivando alla polizia inglese, cambia tuono e le fa tanto di cappello.

Anche questa dell'eccellenza della polizia inglese, è una falsa opinione, è un granchio a secco.

Giusta la legge d'organizzazione municipale delle città, il sovrano dell'Inghilterra è autorizzato a nominare uno o più magistrati di polizia per ogni città.

Questi magistrati possono esser destituiti e rimossi dalla Corona, quando meglio le pare e piace, devono però venir pagati dalle municipalità delle città.

Ora non è strano che le città debbano stipendiare magistrati di polizia nominati dal monarca e rivocabili secondo il ghiribizzo del medesimo?

È stranissimo, e lo cenfessa anche Rodolfo Gneist, professore dell'Università di Berlino, e furiosamente innamorato degli ordinamenti inglesi.

Ai frutti si conosce l'albero. Contro i fatti non valgono mille argomenti.

Tre giovinotti erano stati accusati di aver tentato di rivoltarsi contro certi agenti di polizia.

Discussa la causa, non avendo la polizia allegata alcuna seria prova, l'accusa venne dal magistrato dichiarata falsa.

Allora, naturalmente si dimandò di muovere una querela per diffamazione contro i poliziotti calunniatori.

Niente affatto. Il signor Bruce, ministro dell'interno e ministro del Gabinetto LIBERALE Gladstone, disse recisa-

mente che non voleva che ai poliziotti si torcesse un capello, che non avrebbe permesso ch'essi venissero querelati, e nemmeno avrebbe ordinata un'inchiesta d'ufficio.

Il *Times*, quantunque tenero del ministero Gladstone, non potè rattenersi dallo scrivere: « Alcuni agenti di polizia sono accusati di avere ingiustamente fatto sedere tre giovinotti sul banco dei rei. Nullameno nè il Governo, nè il commissario di polizia vogliono ordinare un'inchiesta sulla verità dell'accusa. Pare che così si voglia assicurare alla polizia un grado d'impunità, per quanto dipende dai loro superiori, che non può conciliarsi col sentimento della responsabilità; e ciò mostra a qual segno noi tutti possiamo essere in balìa della polizia ».

Il *Daily Telegraph* allora ministeriale sino alle ciglia, diceva: « È un fatto noto e bene stabilito che questi giovinotti sono stati multati di L. 5000 per le spese legali richieste a chiarire la sua innocenza!... ».

Il *Punch*, un foglio di caricature, prende la faccenda sul serio e scrive: « Noi paghiamo gli agenti della polizia per proteggerci e non per bravarci e trattarci BRUTALMENTE ».

Sicuro, la polizia dovrebbe teoreticamente proteggere il pubblico; ma nel fatto protegge una mano di patrizi, che hanno gentilmente assunto l'incarico di condurre la nazione ai suoi DESTINI.

Non è credibile quanto i magistrati di polizia inglese siano inclinati a guardare con occhio bieco la povera gente ed a vedere in ogni contravvenzione da essa perpetrata un

movente politico, una sommossa, una rivolta contro la classe signoreggiante.

L'essere povero è un CRIMINE. Se un povero diavolo non avendo dove ricoverarsi, dorme fuori, può essere perfin condannato ai LAVORI FORZATI per tre mesi. Chiunque CADE IN SOSPETTO DI DESIDERAR di commettere una fellonia, può esser gittato di colpo in carcere e sottoposto a rudi pene!

Così i magistrati di polizia sono rigorosi ed inflessibili coi poveri; indulgenti, troppo indulgenti, coi ricchi.

Una piccola rampogna od un'insignificante ammenda è quello che un ricco può patire da parte degli agenti e magistrati di polizia.

Tre anni addietro, un certo *lord* Beresford commise insieme ad altri una indegna contravvenzione nella più bella strada di Londra, — nella *Regentstreet.*

Provata la colpa, il magistrato con tutta dolcezza si limitò ad ammonire il *lord* ed i suoi colleghi che « passato è il tempo in cui gentiluomini potessero fare simili cose! »

Il *Manchester Guardian* notava in proposito: « Non abbiamo da biasimare la mitezza del magistrato di polizia, ma speriamo che la soave tenerezza per le ECCENTRICITÀ dell'aristrocrazia portasse uguale indulgenza per le persone, che non possono allegare la stessa scusa ereditaria ».

E poi veniteci a dire che in Inghilterra la polizia è il braccio e l'occhio dello Stato al servizio della legge! Bisogna rettificare e dire che la polizia in quel paese è il braccio e l'occhio dello Stato a servizio dell'aristocrazia imperante.

La polizia là non serve a PROTEGGERE IL PUBBLICO, bensì ad angariare gli onesti, ma poveri ed infelici cittadini.

L'aristocrazia, lo disse Vacherot, tiene tutto nelle sue mani, la giustizia e la polizia, l'amministrazione locale e quella centrale.

Nel maggio 1873, il deputato Eykyn energicamente si lamentava nella Camera dei Comuni del servizio della polizia. Il Ministro dell'Interno rispose quattro parole, ma a giudizio del *Times* (12 maggio 1873) e della *Pall Mall Gazette* (medesima data), quella risposta fu del tutto insoddisfacente.

Il *Daily Telegraph* ai 10 maggio sosteneva che la polizia aveva un tuono ed un andamento militare e marziale, che era inadatta pel buon servizio e che abbisognava di un'urgente riforma.

A proposito della facoltà che hanno i magistrati di polizia di dare le licenze pei pubblici locali, il *Morning Advertiser* (11 ottobre 1873) parlava di repressione, di oppressione, di TIRANNIA esercitate dai magistrati di polizia. Il *Daily Telegraph*, il *Daily News*, il *Globe* e l'*Observer*, tutti concordemente rinfacciavano ai magistrati di polizia le loro parzialità ed i loro abusi.

Nell'ottobre dello stesso anno il *Daily Telegraph* accusava la polizia di TIRANNIA ILLOGICA. Ai 3 novembre, la *Pall Mall Gazette*, ed il *Daily News* raccontavano con rammarico certa retata illegalissima fatta dalla polizia. L'*Hour* diceva: Se i borghesi sono trattati a questo modo, come si

agirà coi poveri? Il *Morning Advertiser* conchiudeva un articolo così: « Bisogna cambiare l'intero sistema, o noi ci metteremo a gridare: *Quis a custodibus nos custodiet?* »

Innumeri altri esempi potremmo arrecare per provare e confermare meglio che il servizio della polizia inglese è tutt'altro che edificante, e che anzi in Inghilterra la polizia ha le zanne più lunghe e le unghie più taglienti che altrove.

Non vogliamo dire che noi Italiani abbiamo a lodarci del nostro sistema di polizia; anzi le ultime rivelazioni parlamentari fanno vedere l'urgenza di depurare il personale addetto alla pubblica sicurezza, il quale coi suoi continui trascorsi rende odiosa ed insopportabile la legge di polizia. Questa però è in Italia informata a principj liberali che nulla hanno di comune colla legge aristocratica inglese.

Inoltre è da riflettere che l' Italia non è divisa in due classi, e la polizia non ha l'ufficio di opprimere l'una per assicurare all'altra il presente dominio e l'impero futuro.

Il sistema della polizia sta intimamente collegato colla forma del governo. Se la forma del governo è tirannica e barbara, statene pur certi, tirannica e barbara sarà la polizia. Se dunque anormale e dispotica è la forma del governo inglese, anormale e dispotico altresì è il sistema della polizia.

Chi, come noi, ha in uggia la forma del governo inglese sarà per forza indotto a detestare la polizia secondo il sistema inglese e schiverà di prendere un granchio anche per questo riguardo.

Nell'articolo che seguirà faremo parola delle leggi penali inglesi.

V.

Leggi Penali.

Non potremo di certo svolgere il sistema penale dell'Inghilterra. Toccheremo solo di quelle leggi penali, che più hanno del mediovale e del barbaro.

Il codice criminale è uno dei termometri per misurare la cultura di un popolo. Quando in un paese le pene comminate ai delitti sono quali si sarebbero appena tollerate un paio di secoli fa, non è temerario il concludere che in cotesto paese la civiltà è indietro due secoli.

Quando una nazione non è arrivata a fare abolire certe pene, che presso altre nazioni sono una trista reminiscenza e muovono a stomaco e fanno rabbrividire, non è meraviglia se il mondo culto e gentile se ne scandolizzi e frema di sdegno.

Sino a questi chiari di luna in Inghilterra le donne, dai dodici ai quarant'anni, possono essere dai giudici di pace forzate a lavorare, ed in caso di rifiuto venire imprigionate.

Nessun servidore può lasciare il suo villaggio o il suo distretto per servire in un altro, senza certificato sottoscritto dall'autorità. Nessuno può essere ammesso al servizio senza presentare tale attestato. E su ciò non abbiamo

a ridire. C'inorridisce però la disposizione legislativa, per la quale gli operai che producono certificati falsi, vengono BASTONATI, come appena si praticava nel più bel fitto medioevo e nelle più barbare età.

Nel tempo della messe, è lecito costringere i lavoranti a falciare, legare e metter dentro il frumento sotto pena di essere, in caso di rifiuto, ESPOSTI ALLA GOGNA PER DUE GIORNI ED UNA NOTTE! E a che scopo tutto ciò si pratica? Evidentemente nell'esclusivo interesse degli epuloni dell'aristocrazia.

Il professore Gneist, che è il più esagerato spasimante della vecchia feudale Inghilterra, confessa che tali leggi sono « un elemento di potenza nelle mani della classe governante, ed un pericolo per la libertà politica ».

A dir la verità, per noi italiani, per noi figli di Cesare Beccaria, di Tommaso Natale e dei grandi riformatori delle discipline penali, sono ben più grave cosa. Per noi italiani, tali leggi sono cruda barbarie, sono intollerabile vergogna e fanno venire al viso le vampe del rossore. In Inghilterra siffatte leggi non fanno senso, e perciò non vengono abrogate. Ma resta ben inteso che l'Inghilterra è la culla della civiltà, e che l'Italia cerca di starle a paro; ma per sortire questo intento ha ancora molto, anzi moltissimo da fare! In questa sventura però l'Italia ha la buona sorte di tener lontana l'Internazionale, dovechè nella beata vecchia Inghilterra quell'associazione allarga ognor più le sue file.

Le leggi inglesi che riguardano le relazioni fra padroni e servi sono, come ognuno può ormai indovinare, arcifeudali; — sono tali che da un pezzo il paese le vuole abolite. E ciò per un paese come l'inglese, non vuol dir poco.

Nella notte (*) del 6 giugno 1873, il deputato Vernon Harcourt pronunziò alla Camera dei Comuni uno splendido discorso intorno alla necessità di riformare la legge sui rapporti fra padroni e servi, e di porre una volta termine agli abusi impunemente consumati dalla classe gaudente.

È un fatto ammesso anche dalla stampa moderata (V. fra gli altri il *Morning Post* del 7 giugno 1873) che i magistrati di pace usano troppo male il potere arbitrario che la legge ha loro ciecamente affidato.

Il sentimento della giustizia resta sconvolto; il senso morale si ribella nel veder trattati con tanto diversa misura gli stessi cittadini dello stesso Stato. Eppure il *Daily Telegraph*, il *Times* e lo *Standard*, tutti e tre sotto data del 7 giugno 1873, recisamente biasimavano la proposta dell'onorevole Harcourt che voleva la legge fosse uguale per tutti. Comechè di diverso colore politico, quei tre fogli per questa quistione si alleano in perfetto accordo e con santa unanimità trovano strano, o almeno inesplicabile, il pensiero di quel deputato.

Però quando si sprezza troppo l'epoca in cui si vive e si valica ogni segno, qualche periodico non omette di ri-

(*) Diciamo notte, perchè in Inghilterra generalmente i legislatori tengono seduta dopo le 8 p.m.

sentirsi. Nel marzo 1874 il *Law Times* avvertiva che nella legge 9, Giorgio I, cap. 271 c'è una sezione, colla quale si sancisce LA PENA DELLE BASTONATURE contro quei commessi calzolai che si appropriano o cambiano o impegnano le scarpe che appartengono al padrone. Questa sezione non è stata ancora abrogata e dovrebbe esserlo, rifletteva quella rivista, perchè contiene una punizione troppo forte e troppo dissenziente dai tempi nostri.

In Italia la stampa che si occupa di cose legali o di cose politiche, avrebbe maggiormente ed energicamente spaziato ed insistito sul soggetto; ma gl'Inglesi sono impastati di altro modo; vivono, a dir così, appartati dal mondo, e ciò che a noi fa venire il sangue alla testa, in Inghilterra passa inosservato o fa leggiera e sbiadita impressione. In Inghilterra un buon bicchiere di birra o di *kirsch* fa dimenticare tutti i guai, anche le bastonature!

Ma che razza di società, dimandiamo noi, dev'essere quella presso la quale i FUNZIONARI DELLO STATO sono chiamati ad avventarsi a colpi di frusta contro quel povero giornaliero, che si permise di cambiare o d'impegnare un paio di stivaletti del padrone della calzoleria?

Nel 1867 si diede fuori una legge sui rapporti fra padroni e servi, ed il parlamento lasciò tale qual era LA PENA DELLE BASTONATURE. Nè si dee credere che a codesta legge si ricorra di raro; in un rapporto alla Camera dei Comuni pubblicato nel marzo 1874 c'è una statistica che per noi Italiani non è davvero un boccone squisito.

Alcuni mesi fa, il parlamento inglese veniva incitato a sanzionare infamanti pene corporali. Nel suo ultimo numero di settembre 1874 la *Naval and Military Gazette* diceva che bisognava pensare a ristabilire la pena del **ferro rovente** pei disertori ED ALTRI CATTIVI CARATTERI. Mettiamo da parte la filantropia sentimentale che è affatto sprecata (parole testuali della gentile Gazzetta Navale e Militare), e ritorniamo addirittura alla pena del fuoco.

Si parla di RITORNARE a questa pena, perchè, non sono ancora scorsi cinque anni, ai soldati disertori O DI CATTIVO CARATTERE SI BRUCIAVANO LE CARNI COL FERRO INFUOCATO, e nella libera ed invidiata Inghilterra si sentiva ancora il puzzo di carne umana arroventata!

Il liberale *Times*, il Nestore della stampa europea, come lo chiamò Siotto-Pintor, non si formalizzava di questa brutale pena, e quando ne parlava era per dirne piuttosto qualcosa in favore, e persuadere altrui che al postutto il diavolo non era così brutto come si pingeva. Peccato che non sia mai accaduto di arroventare e fare spasimare i signori redattori del *Times!*

A confessione dello stesso liberale *Times*, nel 1865 ci furono **1362** soldati marcati a FERRO ROVENTE colla lettera D., l'iniziale della parola *Deserter* (disertore), 74 colle lettere B. C. cioè: *Bad Caracter* (cattivo carattere) e 106 furono mandati via CON IGNOMINIA!

Nel 1866 i soldati sui quali si stampò col ferro infuocato la lettera D. furono **1461**; quelli che ebbero impresse le

lettere B. C. furono 120, e 122 vennero dismessi con i-gnominia.

Nel 1867 i bollati dal ferro rovente portante la lettera D. assommarono a 1615; 190 ebbero il marchio delle lettere B. C. e 181 furono congedati con ignominia. Ci spiace non possedere le statistiche degli anni susseguenti. Le addotte cifre sono prese da rapporti ufficiali, e non possono revocarsi in dubbio o tacciarsi di esagerazione.

In Italia s'è a ragione menato tanto scalpore, e s'è fatto il diavolo a quattro, perchè si discussero e si votarono le Leggi Eccezionali. Che cosa si sarebbe fatto ove nelle Leggi Eccezionali in luogo di domicilio coatto si fosse parlato di bastonature e di ferro rovente?

In questo caso anche i pacifici Senatori si sarebbero come mastini scagliati contro i Ministri.

Eppure gli stessi membri del Senato, che si sarebbero rivoltati quali aspidi, se il Ministero avesse proposto il bastone ed il ferro infuocato come pena ordinaria od eccezionale, sono i primi a cadere in deliquio di ammirazione ed in estasi, quando si parla dell'Inghilterra!

Siotto-Pintor è un Senatore modello, è vero amante della libertà, è focoso propugnatore del liberalismo; ma anche Siotto-Pintor s'inginocchia avanti gli ordinamenti inglesi.

Ove il parlamento italiano, obbliando la civiltà italiana e volendo imitare la libera Inghilterra, avesse nelle leggi eccezionali sancito la pena del bastone e del bollo, certo

gl'Inglesi ci avrebbero denunziato al mondo come pelli rosse e peggio ancora.

Non è chi non sappia come l'ex-ministro liberale Gladstone scrisse generose e splendide righe contro le infamissime torture inflitte dagli esecrati Borboni. Ma perchè quel bravo ministro, tutto zelo e tutto cuore per l'Italia, non iscrive e non istrepita contro le torture che ancora sono dalla legge ammesse nel suo caro e libero paese?

Ci si perdoni questa inframmessa strappataci dalle strane cose che ci tocca raccontare.

Torniamo senz'altro all'assunto.

Secondo il *Mutiny Act*, l'operazione del bollo poteva ripetersi. Quest'OPERAZIONE era UN'AGGIUNTA alle altre pene. Se le Corti Marziali non l'infliggevano, dovevano espressamente assegnarne il motivo.

La lettera D. stampata dal ferro divenuto vermiglio a forza di fuoco, non poteva essere MENO LUNGA DI UN POLLICE; e sopra questa D. impressa sulla carne del soldato doveva passarsi inchiostro o polvere da cannone o qualche altro preparativo, per vedersi il marchio da lontano!

Anche gli uomini congedati con ignominia potevano esser marcati colle lettere B. C.

Nell'aprile del 1869, un deputato lamentava nella Camera dei Comuni gli abusi del marchio. Il Giudice Avvocato Generale rispondeva in nome del governo che le autorità seguivano scrupolosamente la legge, la quale esigeva che i DIFFERENTI marchi si facessero in DIFFERENTI

PARTI del corpo, e che questi marchi venissero impressi a forza di PUNTE D'AGHI.

Il *Morning Post* (14 aprile 1869) notava con tutta calma ch'era giusto si evitassero certe crudeltà non necessarie, e si abolissero i costumi che FIUTAVANO DI BARBARISMO.

Il *Daily Telegraph* (14 aprile 1869) parlando della stessa discussione, osservava che il ferro arroventato si faceva correre sul petto del soldato; che mettere un uomo nell'infelicità di non potere svestirsi per un bagno, un duello, una corsa in barchetta, ecc., senza far vedere questo segno d'infamia, è un atto inumano di crudeltà; e che il marchio rende quasi impossibile al disertore il comune umano diritto del pentimento e di una carriera onesta che possa riabilitarlo.

La *Pall Mall Gazette* del 13 aprile 1869 scriveva che il Giudice Avvocato Generale non potè smentire che un ordine era stato emanato di bollare i disertori UNA SECONDA ED UNA TERZA VOLTA. « Noi dichiariamo folle ed intollerabile l'ordine di RIPETERE il marchio a fuoco ».

Ma forse che per una sola volta la pena del marchio non è nè folle, nè intollerabile?

Il *Daily Telegraph*, che tira più di cento mila copie al giorno, e si mostra d'ordinario entusiasta delle cose inglesi, ai 24 aprile 1869 tornava a battere sulla faccenda di bollare gli uomini, ed assicurava che un soldato poteva venire indelebilmente marcato col ferro infuocato senza aver commesso falli di sorta, ma semplicemente per esser bersagliato dalla sventura.

Allorquando cioè un soldato era astretto a lasciare la milizia a causa di una malattia contratta nel tempo che serviva il paese, veniva sottoposto alle atrocità del bollo, nello scopo di essere riconosciuto e rigettato, qualora si presentasse di nuovo per arrollarsi nell'esercito; precisamente come si fa presso noi pei cavalli ed i muli della truppa, i quali una volta scartati si bollano per non essere più ripresentati.

Ed il mentovato foglio adduceva casi, in cui il bollo aveva danneggiato la costituzione del paziente e l'aveva escluso da certe carriere, nelle quali era facile guadagnarsi un tozzo, ma era necessario subire un esame medico.

L'*United Service Gazette* allegava qualche altro fatto da mettere addosso i brividi del raccapriccio. Il *Morning Star* (26 aprile 1869) ed il *Morning Advertiser* si mostravano fortemente incolleriti di tali infami enormezze.

La pena di bollare fu finalmente, quattro o cinque anni fa, tolta dal *Mutiny Act;* ma ecco che c'è una rivista, la surriferita *Naval and Military Gazette,* la quale inpassibile ed imperturbabile dimanda di rimettere cotesta pena, di ricominciare a sfregiare e deturpare l'uomo, agguagliando la carne di questo a quella del castro, del bue, del cavallo o del mulo.

Un corrispondente PIÙ UMANO di un riputato periodico inglese, negli ultimi di ottobre 1874, metteva avanti l'idea di bollare con delle screziature sulla pelle, come fanno i

selvaggi del Canadà, cioè col tatuaggio; e desiderava che siffatto marchio s'applicasse alle spalle e non al petto. E perchè?

Perchè sarebbe difficilissimo, rifletteva quel bravo corrispondente, che il bollato potesse scancellarsi il marchio da sè stesso!

Ma dare il fuoco alla carne umana, aggiunge il pietoso scrittore, che si firmava col pseudonimo *Clitus*, è l'uso barbaro di una barbara età.

Da ciò emerge che, secondo lui, screziare la carne umana, ricorrere al tatuaggio come si usa presso i selvaggi, sarebbe il civile sistema di un'incivilita società!

A leggere cotali strane intemperanze, monta il sangue al capo ed un certo orrore serpeggia per le vene. Ma bisogna comprimere ogni impeto ed ogni moto inconsiderato ed attendere che gli anglofili stanziati in Italia, in Francia, in Germania, ecc., ci dicano in che modo vorranno essi giustificare siffatte inique proposte.

Dedicheremo un altro articolo al sistema penale inglese.

VI.

Leggi Penali.

(Continuazione)

La pena del bastone, della quale toccammo a principio del nostro primo articolo sulle leggi penali, si applica più veementemente pei soldati.

L'*United Service Gazette,* nel giugno 1869, deplorava il sistema delle battiture, e lo riteneva una vergogna pel servizio militare. Giusta il suo parere, val meglio consegnare al carnefice il soldato che ha commesso un misfatto, anzichè degradare il servizio militare con una mostra *in terrorem* di punizione corporale.

Essa frattanto chiedeva che si abolissero le punizioni corporali, all'infuori di quelle che s'infliggono dentro le mura della prigione.

Dunque quando si mena il bastone non in una pubblica piazza, ma in un luogo appartato, non c'è da scandolezzarsi, nè da ridire!

Il *Broad Arrow,* rivista di cose militari, avvertiva che uno dei motivi dell'impopolarità dell'armata inglese è l'uso dello scudiscio, perchè generalmente non si vuole avere a che fare con una professione nella quale si va soggetti a cosiffatte punizioni corporali.

Ma nel contempo codesta rivista insinuava che bisogna guardarsi dalle esagerazioni e capire che per correggere i cattivi caratteri non c'è altro mezzo che lo staffile.

Così, l'Inghilterra che è stata sempre segnalata come raro esempio di moderanza e di umanità, l'Inghilterra che si ritiene come la prima nazione nel seguire i progressi delle discipline penali, l'Inghilterra conserva ancora la pena delle bastonature.

Questa pena, dicono gli anglomani, fu scritta nelle leggi inglesi in quei tempi infausti, in cui presso altre nazioni

imperversavano gl'ineffabili tormenti della tortura. E che perciò?

Questa non è una buona ragione perchè g'Inglesi mantengano tale brutalissima punizione anche al presente, anche quando nelle altre culte nazioni, simiglianti pene non solo furono soppresse, ma non si possono rammentare senza smuovere non so qual senso di ribrezzo.

L'essere stata l'Inghilterra la nazione più progredita prima dell'89 è forse un buon titolo per restare alla coda dopo di quella prodigiosa rigenerazione?

Non è lecito, recentemente notava un letterato, pretendere che la grandezza del passato debba bastare da sè sola a far le spese del presente e dell'avvenire; ed è troppo vero che stolti sono i popoli i quali si consolano del mantello stracciato d'oggi col ricordo della porpora degli avi. « La grandezza di un altro tempo dev'essere una scuola, uno stimolo, un obbligo continuo, non una pompa ed una vanità; un capitale da mettere a frutto, non un tesoro da nascondere in un'arca per adorarlo ».

A tale stregua si comprende e adequatamente si giudica l'Inghilterra del corrente secolo.

Così si ricacciano in gola agli anglofili le parole di scusa che si attentano mormorare per palliare la scellerata pena della frusta ancora registrata nella legislazione inglese.

E che direbbero poi i signori ammiratori della famosa Gran Bretagna se i modernissimi legislatori del parlamento inglese sono ancora tanto inumani, da quetamente pro-

porre e con disinvoltura approvare la pena delle battiture nei tempi che corrono?
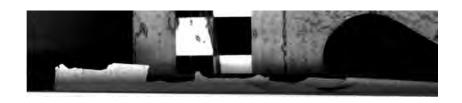
Ebbene, nel luglio del 1873 la legislatura discuteva in Comitato, formato di tutta la Camera dei Comuni, un *bill* sulla seduzione; e quei deputati, rappresentando in parlamento la civiltà inglese, aggiunsero una clausola, colla quale autorizzavano il giudice ad ordinare LE SFERZATE IN AGGIUNTA alla servitù penale od alla prigionia. (*A clause was carried enabling a judge to order* **whipping in addition** *to penal servitude or imprisonment.* V. *Law Journal*, nel numero della seconda settimana di luglio 1873).

La citata rivista settimanile che informava il pubblico di questo fatto, si consolava col pensare che la pena della frusta indurrà il giudice a non condannare ove la reità dell'imputato non fosse affatto certa.

Ciò equivale a dire che quando l'imputato sia effettualmente reo di seduzione, lo si bastoni pure di santa ragione e ben gli stia!

Nella sessione parlamentare del 1872, un deputato presentava un progetto di legge per estendere la pena delle scudisciate a certi delitti di violenza, e diceva essere TROPPO SPINTO SENTIMENTALISMO il mormorare contro cotesta pena.

Il *Globe* (14 ottobre 1872) trovava che la pena delle battiture era EFFICACE e che quel signor deputato ragionava con giustezza e profondità.

Lo stesso foglio dava in sulla voce al deputato Giacomo Bright, il quale, per un fatto atroce di scudisciate col fla-

gello a nove corregge, inflitte dagli agenti di giustizia nella prigione di *Newgate* a Londra, condannava tale selvaggio procedere, tenendolo per una tortura bell'e buona. Al signor Bright si unì il deputato P. A. Taylor nel riprovare con vigoria la punizione della sferza. La *Newcastle Daily Cronicle* si mostrò sdegnatissima per tali brutalità sanzionate, anzi imposte dalla legge.

Si trattava di un certo Cohen condannato a trenta colpi di bastone; ma essendo ammalato di bronchite, dietro visita del chirurgo della prigione, si stabilì di vibrargliene quindici. Il povero bastonato andò di male in peggio e si temeva che morisse.

« Noi » scriveva la preaccennata *Newcastle Daily Cronicle* « abbiamo ravvivata l'infame pratica della tortura corporale. La sola Inghilterra fra le nazioni civili del mondo conserva questa rivoltante pratica di un'età passata e selvaggia. Noi non crediamo nell'efficacia della brutalità. Nè la ragione nè il cristianesimo sanzionano la tortura » ecc. ecc.

Eppure la *Pall Mall Gazette* (15 ottobre 1872), il *Manchester Guardian* (16 detto mese ed anno) con un tantino di riserva, la *Court Circular* più cinicamente, ed il liberalone *Daily News* accanito ed insultante, propugnavano la punizione delle scudisciate!

Se non fosse la tema di soverchiamente allungarci, riporteremmo qualche brano di questi fogli, i quali chiamavano l'odio alla tortura SENTIMENTALISMO e FILANTROPIA RADICALE.

Più recentemente, cioè nell'ottobre 1874, il ministro dell'interno dimandò per via di circolare ai giudici delle contee e delle Corti di Londra se era opportuno di applicare pei crimini con violenza contro le donne ed i fanciulli una punizione corporale, cioè la bastonatura, CHE AL PRESENTE VIENE INFLITTA PEL FURTO CON VIOLENZA.

L'*Hour* (26 ottobre 1874) lodava con gioia l'intenzione e l'energia del ministro dell'interno. Il *Times* dello stesso giorno si sottoscriveva di gran cuore e diceva: « essere una FRIVOLEZZA chiacchierare di degradazione »; per rattenere certi cattivi soggetti, non c'è altro che il bastone; lasciate, soggiungeva esso *Times*, che noi ricorriamo all'antico metodo del taglione.

Naturalmente la pena dello staffile è guardata con occhio languido dai giudici di pace e dai giudici delle Corti Centrali, i quali in gran maggioranza risposero affermativamente alla dimanda del ministro.

A proposito delle opinioni espresse da due giudici delle Corti Centrali di Londra, signor Brett e signor Mellor, in favore della pena delle bastonature, il *Morning Post* (12 dicembre 1874) affermava che il vizio di commettere oltraggi con violenza era cresciuto col crescere della prosperità delle classi operaie (*sic*); e poi continuava: « Pochi anni fa il brigantaggio nelle strade di Londra ed in certe grandi città provinciali diventò così predominante, che IL PARLAMENTO DIEDE AI GIUDICI FACOLTÀ DI CONDANNARE AL CARCERE ED ALLE BASTONATURE i rei di furto accompagnato

con violenza »; per giunta, quel foglio assicurava che questa legge del parlamento « fu applicata col GENERALE ASSENSO DEL PAESE ».

Il *Daily Telegraph* (11 dicembre 1874) suggeriva che il bastone doveva adoperarsi pei rei di delitti con violenza commessi soltanto contro le donne. E ciò « è parte di quella cavalleria e tenerezza verso il sesso fisicamente più debole, che inspirano molti dei nostri statuti ». (Parole testuali di quella seria gazzetta).

Dunque in Inghilterra si vogliono dare legnate ai rei, perchè i deputati e gli uomini di legge possano mostrarsi CAVALLERESCHI e TENERI verso il sesso gentile!

Il *Birmingham Morning News* con buona logica dimandava: se il bastone si è adoperato per certi delitti, perchè non deve usarsi anche pei delitti di violenza contro le donne?

Ci siamo troppo dilungati, e non possiamo parlare dell'edificante rapporto dei sedici magistrati di Londra. Uno per esempio, il signor Denman, disse che la prigionia e le legnate erano POCA COSA pei delitti di violenza contro le donne ed i ragazzi. In sostanza, il ministro dell' interno, signor Cross, nel maggio di quest'anno presentò al parlamento un progetto di legge, non ancora discusso, per applicare NON PIÙ DI 25 FRUSTATE ai rei di crimini con violenza. Il *Times* se ne compiaceva e si congratulava col ministro dell' interno; e la *Pall Mall Gazette* (18 maggio 1875) trovava il progetto di legge TROPPO MITE!

Come, esclamerà ognuno, a questi raggi di luna, in un paese che si reputa il faro più luminoso della civiltà e della gentilezza, a sangue freddo per certi delitti si autorizza il giudice a far bastonare il reo?

O ombre di Tommaso Natale e di Cesare Beccaria, scuotetevi, sorgete, e quali terribili spettri correte a fulminare quei legislatori, che di deliberato proposito insultano la civiltà del secolo e non vergognano di decretare ancora la barbara pena del bastone, disonestamente calpestando la mansuetudine dei nostri tempi!

Di un'altra pena terribile dobbiamo dire una parola, — della pena che talora s'infligge alle mogli di venir poste in VENDITA dai loro rispettivi mariti. Sicuro, in Inghilterra non è ancora sbandita l'infamia di vendere le mogli! È una vergogna incredibile e tale, da fare allibbire anche quelli che non sono facili ad alterarsi. Eppure è così; e chi non ci crede, non ha da far altro che consultare Leone Faucher nei suoi *Etudes sur l'Angleterre,* Aurelio Kervigan nella sua *l'Angleterre telle quell'est,* Eustaquio Santos Manso nel suo articolo sul divorzio pubblicato nel num. 76 della rivista di Madrid *La Justizia Social,* ed il signor Rodolfo Gneist, quel professore dell'università di Berlino, che ha pubblicato parecchi tarchiati volumi sull'Inghilterra ed instancabilmente lavora per magnificare e mettere sin sopra il cielo gli ordinamenti inglesi.

Ecco che cosa questo professore, che lo scrivente vide freneticamente applaudito nell'aula dov'egli detta le sue

lezioni, dice a tal riguardo nella sua opera sulla Costituzione ed Amministrazione comunale dell'Inghilterra: « Come complemento, la Corte criminale ordinaria, cioè il Banco della Regina, tiene tuttavia, nella sua qualità di guardiana dei costumi, una giurisdizione penale ARBITRARIA. È un avanzo del potere discrezionario dei re normanni, che mediante la consolidazione della costituzione giudiziaria passò ai giudici regi. *Lord* Mansfield ne fece uso onde perseguire l'IMMORALITÀ **ANCORA ESISTENTE** DELLA VENDITA DELLE MOGLI. (*Lord Mansfield machte davon Gebrauch zur Verfolgung der* **noch zuweilen vorkommenden** *Unsitte eines Verkaufs der Ehefrau.* V. *Die heutige englische Communalverfassung und Communalverwaltung*, Vol. II, p. 269).

Il *Daily Telegraph* ci disse che gli statuti inglesi sono d'ordinario animati dallo spirito di cavalleria e di tenerezza per le donne. Per essere cavalleresco e tenero, quel foglio vuol bastonati dai FUNZIONARI DELLO STATO i mariti brutali. Ma i mariti che non possono usare eccessi contro le mogli senza toccare staffilate dalla forza pubblica ove la proposta legge sarà approvata, il che è certo, possono in contraccambio vendere le mogli!.....

La legge inglese è, secondo la citata gazzetta, cavalleresca e tenera verso il sesso fragile e bello, ma non tanto da recisamente vietare ai mariti di vendere le mogli. Pagheremmo una lauta cena a chi ci sapesse dire che cosa in Inghilterra s'intende per cavalleria e tenerezza verso

le donne, verso la più squisita e più pregevole metà del genere umano.

Per ora ripetiamo col poeta:

> Deh! la cortese Italia,
> D'ogni regal virtude antica stanza,
> Mai non invidii all'emulo
> Stranier la folle illiberale usanza!

Tratteremo dell'Amministrazione Locale ovvero del Sistema Municipale inglese.

VII.

Amministrazione Locale ovverosia Sistema Municipale.

L'organismo municipale ammirabilmente serve a favorire l'esercizio dei diritti naturali dei cittadini nell'amministrazione doi loro affari locali.

Il primo requisito di una buona amministrazione locale è l'autonomia.

Autonomia significa diritto di governarsi da sè, — diritto per tutti i cittadini di partecipare ai servizi pubblici, giusta le leggi politiche ed amministrative del paese.

Il principio dell'uguaglianza civile dev'essere adunque il cardine motore di una regolare democratica organizzazione municipale.

Non basta che lo Stato si astenga di comandare diret-

tamente e spadroneggiare nella Comune; per asseguire lo scopo, è necessario che la Comune sottratta agli artigli dello Stato non sia infeudata ad una casta, la quale per diritto di nascita si appropria il potere.

La centralizzazione è un gran flagello, ma la coalizzazione di una classe di cittadini, governatori nati fatti, contro le altre classi escluse dalla partecipazione ai pubblici servizi, non è certo un male minore.

Una Comune retta da una mano di signorotti che si eleggono da per loro stessi o dal governo centrale, e guardano d'alto in basso quelli che dovrebbero essere gli elettori, non è sicuramente la Comune secondo i voti dell'età nostra.

Le instituzioni municipali sono quelle che più rilevano il carattere e lo stato morale di una nazione.

L'amministrazione locale presenta la parte più intima e caratteristica dell'organismo di uno Stato.

Quando perciò appo una nazione gli ordinamenti comunali e provinciali sono radicalmente viziosi ed affetti da una micidiale tabe, questa nazione non che imitata, vuol essere compassionata e lasciata stare.

In uno Stato dove si è stabilito che il potere è un'appendice della ricchezza in generale e della proprietà fondiaria in particolare, — in uno Stato dove si crede ancora che taluni, in piccol numero, nascono col diritto di sempre comandare, ed altri, la gran maggioranza, col dovere di sempre servire, in questo Stato non può darsi un sistema

di governo locale che quadri alle più moderate idee di democrazia.

Allorchè il concetto feudale è quello che informa gli ordinamenti centrali, come volete che non domini lo stesso indirizzo eziandio nell'amministrazione municipale? come volete che andando dal centro alle località si possa come per incanto passare da una ragione di governo aristocratico ad un'altra onninamente differente — ad un'altra di governo democratico?

Per quale buon motivo chi non vuole sapere di democrazia nel governo centrale, nelle Comuni lascerà alla democrazia le redini del potere?

S'ha a credere ancora che l'aristocrazia e la democrazia possano benissimo assorellarsi e vivere in perfetta amicizia l'una accanto dell'altra?

Tutto questo vi dice che in Inghilterra non ci può essere e non ci è un buon sistema di governo locale, che s'ha avuto torto di scrivere una biblioteca di volumi per sostenere un'assurdità, — per sostenere che in grembo ad un governo mediovale possa darsi una democratica organizzazione comunale.

Chi sono i re delle località in Inghilterra? I lordi, i grandi proprietari; e ciò sanno anche i più digiuni delle cose inglesi.

Che cosa è adunque la Comune in Inghilterra? Niente altro che una dipendenza, un feudo dei lordi — dei colossali monopolizzatori del suolo.

È ammissibile che codesti tirannelli vogliano cedere ad altri il loro posto, vogliano abdicare la loro supremazia e riconoscere che fra essi e gli altri cittadini ci debba e ci possa essere uguaglianza civile? Ma nemmeno per sogno.

L'Inghilterra propriamente detta è divisa in quaranta contee, che sarebbero come le nostre province, d'inegualissima estensione. Le unioni di parrocchie, che in certo modo rispondono ai nostri circondari, sono la principale circoscrizione intermedia. Accanto alle contee ci sono le grandi città costituite in corporazioni e chiamate borghi. Alla base delle divisioni amministrative stanno le parrocchie, che possono piuttosto considerarsi come divisioni chiesastiche, e che dovrebbero equivalere alle nostre Comuni.

Di tutte le circoscrizioni amministrative, la contea è la più importante e la più invadente. I funzionarj della contea riuniscono attribuzioni legislative, amministrative, e giudiziarie. Questi funzionari non rappresentano la popolazione, perchè essi sono nominati dal sovrano in virtù della loro ricchezza e dei loro privilegi ereditari.

Dunque nessuna rappresentanza, confusione delle tre autorità legislativa, amministrativa e giudiziaria, e disprezzo del principio che l'imposta debba essere votata dagli stessi contribuenti se non direttamente, a mezzo dei loro rappresentanti.

I primi due funzionari della contea sono il *Lord* luogotenente e lo Sceriffo, nominati l'uno e l'altro dal sovrano

fra i proprietari più ricchi della contea. Ma l'amministrazione della contea è tutta in mano dei giudici di pace, che sono ad un tempo amministratori, giudici ed in certo modo legislatori. Essi vengono altresì nominati dal sovrano fra i più ricchi proprietari; votano le imposte, nominano gl'impiegati, e cumulano in sè una tale farraggine di poteri da mettere alla disperazione gli scrittori che si sono provati di enumerarli.

È un'organizzazione onninamente aristocratica, come senza alcuna esitazione confessano gli stessi ammiratori delle cose inglesi. I ricchi sono i così detti capi naturali e la fanno da padroni senza avere, per salvare le apparenze, ricevuto una qualche specie di mandato dagli amministrati.

Ma già agli Inglesi sta a pennello un cosiffatto anormale sistema, perchè, come sappiamo, gl'Inglesi sono follemente idolatri dell'aristocrazia.

L'amministrazione delle città di molto si avvicina al nostro sistema municipale, e (cosa singolare) quelli che magnificano l'amministrazione delle contee vanno anche in estasi per l'amministrazione dei borghi. Ma essendo due sistemi così diversi ed essenzialmente disparati, come si fa a stemperarsi in lode sì per l'uno che per l'altro? come si fa ad inneggiare nello stesso tempo al sistema feudale ed al sistema moderno? come si fa a difendere l'organizzazione dei borghi che è la condanna più solenne dell'organizzazione delle contee?

Del resto, la popolazione retta da un sistema municipale

che si affà alle nostre idee, è ben piccola e ben meschina, in confronto della popolazione che sta sotto la più stretta tutela della regnante aristocrazia.

La parrocchia è ciò che chiamano l'elemento costitutivo di tutte le altre circoscrizioni amministrative dell'Inghilterra; dovrebbe rispondere alla Comune propriamente detta; ma la parrocchia ha visto ognor più ridotta la sfera delle sue attribuzioni per aumentare a proprie spese i poteri delle contee, come dire dei signorotti amministratori e giudici intolleranti d'ogni controllo e d'ogni dipendenza dal voto delle popolazioni. È l'antica storia dei forti che sbeffeggiano e levano di mezzo i deboli.

Le parrocchie sono subordinate alle contee, e per conseguenza ai giudici di pace, e s'hanno a contentare di occuparsi soltanto delle strade, dei cimiteri e della chiesa che è il centro della parrocchia. La loro giurisdizione per le strade e pei cimiteri è stata da recenti leggi grandemente impicciolita; cosicchè può considerarsi la parrocchia come UN'ESPRESSIONE CHIESASTICA, secondo dice lo stesso nome. Quanto prima la parrocchia diventerà un'istituzione privata, giusta il parere di uno scrittore entusiasmato delle cose inglesi.

C'è un Consiglio nella parrocchia, ma il diritto elettorale si riduce ad un orpello e ad una commedia. Chi è ricco può da solo votare per sei elettori! Ne viene che anche nella parrocchia l'amministrazione riesce completamente aristocratica.

Ecco le fila principali che costituiscono l'amministrazione locale inglese, ecco ciò che una caterva di scrittori stranieri e nostrani addimandano il *selfgovernment* o autonomia del governo locale inglese, ecco l'organismo del tanto decantato municipio inglese! (*).

Mancomale che nemmeno gli stessi Inglesi si fanno illusioni in proposito, ed hanno il coraggio di confessare che un'amministrazione locale come quella inglese è un anacronismo, è la negazione d'ogni principio costituzionale, è la più grande sventura che possa toccare ad una nazione.

Udite imprima il posato, misurato, austero *Times* dell'11 giugno 1870: « L'intera organizzazione delle contee offre un CURIOSO contrasto coi principii che SI SUPPONGONO attualmente dominanti nella vita politica inglese. L'imposta della contea è decretata dai giudici di pace, sulla nomina dei quali i contribuenti non hanno alcuna parte. Questo è un solo esempio dell' intero sistema dell' amministrazione locale. Dappertutto altrove le nostre instituzioni sono PIÙ o MENO rappresentative. Qui (cioè nell'amministrazione comunale) esse sono INTERAMENTE AUTORITARIE. Altrove sono edificate dal basso; qui vengono create dall'alto. La corona nomina il *lord* luogotenente e gli Sceriffi, e nomina altresì, per mezzo del *lord* luogotenente, i giudici di pace; e quasi tutta l'amministrazione locale è nelle loro mani ».

(*) Non abbiamo qui che tratteggiati i sommi capi del sistema municipale inglese. Svolgeremo in disteso questo soggetto in un lavoro dedicato esclusivamente a tale studio.

Il *Daily News* nella medesima data, 11 giugno 1870, fa noto al mondo lo stato dell'amministrazione locale in Inghilterra: « Il sistema delle nostre contee è il più completo sistema di GOVERNO CASTALE che possa esistere. Esso è un anacronismo. Esiste per tolleranza. È UN INSULTO ed una nausea per chiunque vede com'esso è, e non tiene conto delle illusioni che la ricchezza ed il rango vi gittano intorno. Non è capace di riforma e provocherà una rivoluzione ».

Il *Monchester Examiner* (13 giugno 1870) dice con calma che gli abitanti delle contee un qualche giorno « potranno concepire il desiderio d'avere a dire una parola nella spesa del loro proprio danaro. Noi non possiamo imaginare un modo più plausibile per atterrare un SEMIFEUDALE stato di società, che così gravemente pesa sul paese ».

Il celebre storico Macaulay scrive:

« L'organizzazione amministrativa e giudiziaria dall'Inghilterra, ove QUASI TUTTO IL POTERE È CONCENTRATO PER COSÌ DIRE EREDITARIAMENTE NELLE MANI DI ALCUNI INDIVIDUI SOTTO IL NOME DI GIUDICI DI PACE » prova ad evidenza che in Inghilterra l'elemento antico trionfa e vince sul nuovo, ecc.

La *Pall Mall Gazette* solennemente dichiarò (11 giugno 1870) che l'amministrazione locale dipende dai grandi proprietari fondiari. Il *Morning Post* sotto la medesima data confessò con franchezza che l'amministrazione locale NON è rappresentativa.

Se lo spazio concessoci non ce lo vietasse, prenderemmo a rafforzare la nostra opinione coll'autorità di scrittori tedeschi. Ma non sappiamo resistere alla tentazione di citare due sole parole di Lothar Bucher, che è tenuto per un uomo di gran talento e che la fa da primo segretario al ministero degli esteri presso Bismarck. Nel libro *Der Parlamentarismus wie er ist* egli dice: « La popolazione delle contee è retta da una OLIGARCHIA. La libertà non si può conciliare colla casta che ha il privilegio del potere », ecc.

Si cessi adunque una volta di stancarci le orecchie snocciolando panegirici per l'amministrazione comunale inglese. È voler porre sotto il giogo della nobiltà i popoli che dopo tante lotte se ne sono affrancati; è insultare le aspirazioni ed i bisogni del secolo; è voler rimettere il feudalismo presso le nazioni che lo rammentano con raccapriccio ed orrore.

Noi pei primi gridiamo contro il nostro sistema d'amministrazione comunale e provinciale, che è una scimieria dell'amministrazione locale francese. Non vogliamo più sapere di sindaci nominati dal governo, di Consigli municipali che di nulla possono disporre senza l'assenso del prefetto, di sottoprefetti e prefetti che dominano e talora tiranneggiano le autorità locali, di Consigli e Deputazioni provinciali che non possono fiatare senza il beneplacito del rappresentante politico del potere esecutivo. Non vogliamo sapere di quell'accentramento amministrativo, che smorza ogni vita locale, umilia le popolazioni e danneggia gl'interessi degli amministrati.

Riforma, anche noi gridiamo accorruomo, riforma della amministrazione locale. Bando alla eccessiva, insoffribile intrusione del governo nelle faccende locali. Bando all'attuale sistema poliziesco nell'amministrazione comunale e provinciale. Bando agli abusi ed agli scandali della soverchiante onnipotenza ministeriale e prefettizia.

Ma per quanto vi stanno a cuore il paese, la libertà e gl'intangibili diritti dei cittadini, non osate farvi imparare dagl'Inglesi come si reggono le Comuni; non osate specchiarvi nel più indegno e degradante sistema municipale che ci sia nel mondo culto.

Noi dunque borbottiamo eziandio contro il nostro sistema municipale; ma non possiamo disconvenire che lo sia eminentemente democratico nel suo principio. Infatti si può dire che il nostro è il governo dei cittadini. La sorte degli amministrati dipende da loro stessi; il filo d'Arianna che dee risolvere il problema della buona amministrazione comunale è in potere degli amministrati; il magico segreto che dischiude la porta della prosperità e della felicità è posseduto dagli stessi amministrati. In una parola tutto, presso noi, dipende dal voto elettorale. Questo è, in forza delle nostre leggi, onnipotente, e si fa valere e s'impone. Se i cittadini si troveranno in brutte acque, se vedranno i loro interessi correre per la peggio, se invece di progredire vanno indietro a scavezzacollo, tutta la colpa è di loro medesimi; essi stessi hanno fabbricato la loro infelicità; essi stessi hanno scavato la loro fossa.

Diremo dell'organizzazione della Chiesa inglese.

VIII.
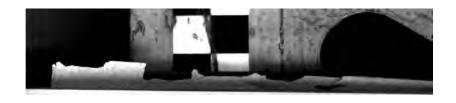
La Chiesa anglicana.

Che cosa è in Inghilterra la Chiesa?

Un'instituzione interamente politica ed un manubrio dei due partiti che si palleggiano il potere.

Al sovrano, e perciò al ministero, spetta la nomina dei vescovi e degli arcivescovi, i quali naturalmente vengono scelti a seconda del colore politico di chi si trova a dirigere la pubblica cosa.

Lo diceva anche il *Times* nel suo numero del 6 ottobre 1869; ma egli non credeva che fosse biasimevole far dipendere la nomina dei vescovi e degli arcivescovi dalle fluttuazioni e dalle intemperanze dei partiti politici.

I vescovi e gli arcivescovi pel solo fatto della loro nomina diventano legislatori, prendendo immediatamente posto nel Senato o Camera dei Lordi.

Toccando ed approvando quest'anomalia, lo stesso *Times* (14 febbraio 1870) diceva che può darsi benissimo che i vescovi non sieno buoni a fare i legislatori, ma che « non c'è nulla di offensivo pel più avanzato RADICALISMO nell'idea di un vescovo legislatore ».

Che cosa intende il *Times* per OFFENSIVO? Come si prova che tale idea non sia offensiva? Basta non essere offensiva per doversi ammettere? Può essere inoffensivo

ed utile alla Chiesa che i vescovi passino sei mesi dell'anno a Londra come silenziosi membri della Camera dei Pari?

Il *Daily News* (23 giugno 1870) sosteneva che i vescovi non potrebbero trovarsi in un luogo peggiore di quello della Camera dei Pari. Secondo il *Cosmopolitan*, non può essere ufficio di un vescovo andarsi a sdraiare e poltrire sui fastosi banchi del Senato del regno. Quella rivista tirava però conforto dal pensare che il mondo si muove, e che fra non guari la Chiesa non sarà più l'asilo degli idioti *parvenus*, il cui merito principale consiste nell'avere intimi legami coll'aristocrazia e nel prosternarsi ai piedi dei reggitori dello Stato.

Il signor Gladstone adduceva per iscusa che i vescovi del Senato esercitano un CONTROLLO MORALE. Ma sapete qual'è questo CONTROLLO MORALE? Risponde l'*Examiner:* Ogni qualvolta si mette avanti una legge illiberale, ogni qualvolta c'è da difendere una bigotteria in materie religiose, si è certi di avere il voto favorevole dei signori vescovi. Ecco il CONTROLLO MORALE dei pastori della Chiesa inglese.

Con linguaggio calmo e moderato il famoso scrittore Bukle dice nella sua Storia della Civiltà (vol. II, pag. 94) che i vescovi « per abitudini, per gusti e per tradizione sono evidentemente disacconci alle esigenze della vita politica ».

Ed il *Morning Advertiser* scriveva ai 13 luglio 1870: « Grande sarà la gioia quando la Camera dei Lordi si sba-

razzerà dei signori vescovi, di una classe di persone, alle quali non si doveva mai dare licenza di mettere piè nella legislatura del paese ». Il celebre oratore Giovanni Bright espresse la stessa idea servendosi delle seguenti parole: « La presenza dei vescovi nella Camera dei Pari è il risultato di una mostruosa ed adultera unione fra Chiesa e Stato ».

Ogni provincia della Chiesa Anglicana ha la sua convocazione o parlamento ecclesiastico che dir si voglia. Il re ha il diritto di riunire le convocazioni quando gli pare.

Che cosa si fa nelle convocazioni? Ve lo dice Burke, che è sfogato anglicanista e che fece tante volte parte del Gabinetto inglese: « La convocazione si riunisce per formalità e PER FARE COMPLIMENTI AL SOVRANO ». *(Letter to the Sheriffs of Bristol)*. Anche il *Church Bells* nel gennaio 1861 si lamentava perchè la costituzione delle convocazioni « è in gran parte aristocratica ». Il *Times* ebbe abbastanza ardire per affermare che « la convocazione è un corpo anticato ed inutile ». La *Pall Mall Gazette* (23 settembre 1871) dichiarò la convocazione essere « un anacronismo, un giocattolo che più non diverte ». Il *Rock*, il *Church Herald*, l'*Examiner* concordemente combattevano coteste convocazioni, dove non si può far altro che CHIACCHIERARE E COMPLIMENTARE IL SOVRANO. Ma quella cima di scienziato che è il signor Gneist crede tutto ciò ragionevole e meraviglioso!

Quello che più dà stupore relativamente alla Chiesa in-

glese è la sua enorme ricchezza. Si valuta che le entrate della Chiesa raggiungono la cifra di DUECENTOCINQUANTA MILIONI di franchi all'anno. A detta del sig. Johnston che ama teneramente la Chiesa anglicana, « una considerevolissima parte della ricchezza del paese proveniente dai benifondi e dal commercio è continuamente destinata a dotare la Chiesa ». (*England As It Is*, Vol. II, p. 14). Alla fine del gennaio 1871, il signor Carter, deputato al parlamento, in un indirizzo ai suoi elettori sosteneva che la ricchezza della Chiesa SORPASSAVA i DUECENTOCINQUANTA MILIONI di franchi per anno! (*The Financial Reformer*, Vol. XIII, p. 31).

L'amministrazione di questa ricchezza è scandalosa. Ciò ha pubblicamente annunziato il deputato Dixon; e ciò chiaramente si rileva da un saggio pubblicato in questo mese col titolo *The sad experience of a Clergyman of the established Church.*

I primi a godere di queste immense ricchezze son quelli che da vicino o da lontano, per un ramo e pel tronco, appartengono all'aristocrazia, alla gente privilegiata della Gran Bretagna, indipendentemente da ogni idea di merito o valore personale.

A misura che la Chiesa è più ricca, la sua influenza di certo si aggrandisce, ma da questo aumento di preponderanza, qual vantaggio, chiede il surriferito Johnston, si cava per la nazione?

La ricchezza e l'accrescimento d'influenza sono tanti mezzi di più che la Chiesa possiede per imporre credenze
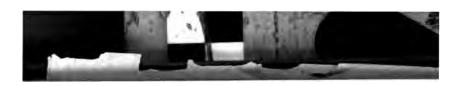
che il più ovvio senso comune rigetta, per lastricare la via al crudo dommatismo ed all'incessante dispotismo che sono inseparabili da una Chiesa, i cui principii ripugnano alla maggioranza.

I membri di una Chiesa straricca devono raddoppiare d'ipocrisia e delle più spigolistre infinte per mantenere salda una religione che torna loro tanto fruttuosa e comoda.

È naturale ch'essi non sieno più guidati dai principii della morale, dal giusto e dal vero, ma dalla paura e dal sospetto di perdere le splendide prebende che con tal mezzo gaiamente si godono.

Il signor J. W. Probyn nel suo libro *National Selfgovernment* non approva niente affatto tale sistema e lo crede inconciliabile con una buona religione. (Londra 1870, p. 206).

Quello che più importa di riportare è un breve squarcio del sig. Gneist, di quegli che passa per uno dei viventi oracoli della Germania in fatto a cose di diritto pubblico. Udite e stupite:

« La conseguenza di tutto questo sistema è l'IDENTIFICAMENTO delle vedute della Chiesa con quelle delle classi governanti, le di cui ARISTOCRATICHE forme, il ministro della Chiesa inglese si sforza d'imitare, per quanto può, anche esteriormente. *(Englisches Verfassungs-und Verwaltungsrecht,* Vol. I, p. 449).

Così i ministri della Chiesa inglese devono vedere cogli occhi dell'aristocrazia, parlare colla bocca dell'aristocrazia,

governarsi secondo il gusto dell'aristocrazia, in una parola moralmente e materialmente IDENTIFICARSI coll'aristocrazia.

Dunque avevamo ragione di dire che la Chiesa è un'appendice ed un portavoce dell'aristocrazia; e siccome quando il padrone fa sfoggio e sparnazza alla grande, anche il servo è tenuto a stare in gran livrea, così la Chiesa dev'essere ricca per fare *réclame* ed onore ai suoi potenti signori.

Per asseguire quest'intento, ecco quali sono i salari annuali che si dànno ai dignitari della Chiesa: Al vescovo di Sodor e Man 50,000 franchi; ai vescovi di Bangor, Chichester, Hereford, Llandaff, Manchester, St. Asaph 105,000; ai vescovi di Carlisllo, Chester, Lichfield, Norwich, Peterborough, Ripon, St. David 112,500; ai vescoci di Bath Wels, Bristol, Gloucester, Lincoln, Oxford, Rochester, Salisbury, Worcester 125,000; al vescovo di Exter 150,000; al vescovo di Winchester 175,000; al vescovo di Durham 200,000; al vescovo di York 250,000 e finalmente all'arcivescovo di Canterbury 375,000 franchi per anno! — stipendi che uniti insieme dànno la somma di 3,880,000 franchi all'anno.

La rimunerazione dei trenta decani assorbe la somma di 377,109 franchi annualmente, beninteso che ci sono decani i quali occupano ad un tempo diversi impieghi.

Poi restano a pagarsi i canonici residenti, gli arcidiaconi, ecc., tantochè il totale delle somme annuali che si spendono per le cattedrali ascende a nientemeno che 5,730,425 franchi!

E queste sono le spese che si sanno, che non si niegano

dalla stampa ufficiale, che si registrano nelle statistiche; intanto, dice Ledru-Rollin, coll'aiuto d'interpretazioni e di manovre gesuitiche gli Alti Reverendi pervengono ad aumentare le loro entrate. In un solo anno, per esempio, il vescovo di Salisbury incassò 425,000 franchi e quello di Durham 650,000. Un arcivescovo di York durante il suo arcivescovado accumulò CINQUANTA MILIONI di franchi! ecc.

Dopo aver presentate talune tavole di statistica comparata, il medesimo signor Ledru-Rollin osserva come: « l'amministrazione della Chiesa inglese composta di sei milioni cinquecento mila fedeli costa quasi tanto cara, quanto l'amministrazione di tutte le altre Chiese della Cristianità, che contano duecento tre milioni settecento ventotto mila fedeli » *(De La Décadence de l'Angleterre,* Vol. II, pp. 246-248).

Il numero dei benefici ecclesiastici in Inghilterra ascende a 13,276, ed i signori vescovi ed arcivescovi hanno il patronato di 2,234 benefici del valore annuale di 17 milioni 417,775 franchi. Il valore annuale di tutti i benefici si valuta 91,998,150 franchi! E lo stesso signor Gneist assicura che la vera entrata è maggiore di quella che i documenti ufficiali asseriscono.

Il diritto di patronato, cioè il diritto di presentazione ad un beneficio ecclesiastico, è, secondo il ripetuto Gneist, il vincolo che unisce l'alto clero e le classi governanti; e così anche per questo verso si stabilisce una *entente cordiale* fra l'aristocrazia e la Chiesa.

La *Church Review* diceva come le grandi ricchezze del vescovado offrono ai preti occasione d'intrigare e gesuiteggiare per acchiappare un vescovado, ed al ministero dànno il destro d'impiegare i posti vescovili PER RICOMPENSARE SERVIGI PURAMENTE POLITICI. « I nostri vescovi essendo così ricchi sono staccati dal loro clero. Invece di essere pastori chiesastici, essi sono parte della nobiltà ».

Ai nobili laici corrispondono i nobilotti chiesastici; il dispotismo dell'aristocrazia laicale trova il suo *pendant* nel dispotismo dell'aristocrazia clericale.

La Chiesa è divisa in alto e basso clero; tutti gli onori e tutte le ricchezze per l'alto clero; il disprezzo e la miseria pel basso. Nel seno della Chiesa si ripete quello che succede nelle condizioni sociali dell'Inghilterra,— quell'enorme distacco da una classe all'altra, che ha fatto dire l'Inghilterra essere governata da una repubblica aristocratica. Mentre, osservava l'*English Churchman* nel febbraio 1870, un vescovo prende duecento e più mila franchi all'anno, il basso clero talora manca quasi del necessario e molte località vanno pressochè prive di ogni assistenza religiosa.

Per meglio immedesimare l'aristocrazia laica e quella clericale, i nobili laici posseggono, come fu accennato, una ingente quantità di benefici chiesastici da assegnare a chi lor piace. « In Inghilterra », scriveva R. W. Russel, « una gran parte del clero viene nominata da pochi aristocratici laici, i quali godono del diritto di presentazione ai benefici ».

È sempre lo stesso sistema di raccogliere tutti i poteri e tutti gli averi in poche persone, al fine di renderle inespugnabili nella loro pretesa d'essere destinate a star sempre in sella e comandare.

L'aristocrazia laica che tiene la somma delle cose, se l'intende a meraviglia coll'aristocrazia clericale, che conosce la maniera di adattarsi al vento che spira e sa benissimo la sua missione essere più politica che religiosa.

Lo Stato, cioè la casta che governa, si comporta colla Chiesa da buon padre. Ai membri dell'alto clero è concesso di farla da legislatori, d'imporre decime, di partecipare al potere giudiziario tenendo le loro corti chiesastiche ed esercitando l'ufficio di giudici di pace nelle contee, ed anche d'influenzare direttamente l'insegnamento superiore, come a suo luogo vedremo.

Si può dunque chiamare Chiesa un'aristocrazia clericale vincolata con quella secolaresca, ed incaricata di mostrare la sua riconoscenza, conformandosi alle mire ed al modo di vivere della oligarchia imperante?

La Chiesa inglese è impopolare, si grida da buon tempo, sebbene il signor Gladstone in un suo lungo articolo sulla Chiesa pubblicato nella *Contemporary Review* del 1 luglio 1875, viene alla conclusione che val bene la pena di preservare la Chiesa nazionale inglese! « La Chiesa anglicana, dice Fischel nella sua *Verfassung Englands,* è una Chiesa pei gaudenti ». Schulte nel libro *Das Englische Parlament* conferma perfettamente lo stesso, e ci rincresce non poter

riportare una sua pagina per mancanza di spazio. La *Fortnightly Review* ha dato fuori stupendi articoli per provare la medesima tesi. Il *Northern Whig* ha con abilità mostrata la impopolarità della Chiesa inglese.

Noi non abbiamo che appena delineato l'argomento propostoci; ma ci lusinghiamo d'averne detto quanto basta, perchè chiunque abbia preso la pena di leggere si rechi a vergogna di portare buona opinione dell'organizzazione della Chiesa inglese.

Il nostro seguente articolo verserà sull'alto insegnamento inglese.

IX.

L'insegnamento superiore nella Gran Bretagna.

L'Inghilterra è un paese quasi irreparabilmente avvolto nelle spire dell'aristocrazia, come dentro ad una tenaglia. Nel modo che ci sono l'aristocrazia fondiaria, l'aristocrazia politica e l'aristocrazia clericale, medesimamente vi ha l'aristocrazia dell'insegnamento superiore o universitario.

Le università dell'Inghilterra propriamente detta non ammontano a più di quattro e stanno nelle città di Oxford, Cambridge, Londra e Durham. Nella Scozia ci sono le università di Edimburgo, di Aberdeen, di S. Andrea e di Glasgow; in Irlanda, l'università della Regina e l'università

cattolica. Le cinque università della Gran Bretagna che possono dirsi abbastanza conosciute e delle quali si occupano gli scrittori di cose inglesi, non sono che quelle di Oxford, Cambridge, Londra, Dublino e Edimburgo.

Questo scarso numero di università in un reame così vasto qual'è la Gran Bretagna, già fa segno come in quel paese non si nutre gran simpatia per l'alto insegnamento. In Italia le università sono troppe, e non passerà gran tempo che in qualche università si vedranno più professori che scolari. Ad ogni modo, fra i due estremi preferiamo l'abbondanza alla scarsezza delle università.

L'università di Dublino preme le orme delle sue consorelle dell'Inghilterra, ed è, più che altro, uno stabilimento che suscita discordie ed animosità, invece di equamente spartire il pane della scienza, della tolleranza e della pace.

L'università di Edimburgo non è avuta in conto di università di *bon ton*. Quella MALEDETTA Scozia, che vigorosamente oppugnò e respinse l'aristocrazia della Chiesa inglese e si attenne al presbiterianismo, non volle nemmanco foggiata l'università di Edimburgo a modo di quelle di Oxford e di Cambridge. I graduati dell'università di Edimburgo non isdegnano confondersi colle classi umili ed instillare a queste l'amore del sapere e della scienza. Donde la maggiore istruzione che relativamente si è propalata nella Scozia, e che, quantunque non sostenga il raffronto con ciò che in proposito si riscontra negli Stati democratici del continente europeo, si lascia al riguardo lungo tratto

addietro l'Inghilterra propriamente detta. Il *Fraser*, rivista mensile londonese, è di parere che da questa diffusione dell' istruzione in tutti i ranghi della società, il popolo scozzese sia indotto ad interessarsi vivamente per l'educazione dei suoi ragazzi. Da questa diffusione dell'istruzione, la Scozia è anche spinta a ribellarsi al feudalismo dell'insegnamento universitario, come al feudalismo della proprietà, della Chiesa ed in generale dell'ordinamento politico oligarchico all'inglese.

L'università di Durham fu fondata nel 1832 per lo studio della teologia con denaro del Capitolo della cattedrale, a vantaggio e comodo dei chierici del nord dell'Inghilterra.

Il vescovo della diocesi n'è il *Visitor*; ed il Decano, il Guardiano. Il signor Gneist, come se avesse ritrosia di chiamarla università, usa l'espressione: « la così detta università di Durham ».

L'università di Londra fu stabilita con Lettera Patente del 28 novembre 1836 allo scopo di conferire il dottorato in filosofia, diritto e medicina. Più che università, è collegio di esaminatori *(Eine Examinir-Anstalt* vien battezzata da Gneist). Ai 12 maggio 1870, il *Times* mostrava in un lungo articolo che l'università di Londra non può stare a confronto di quelle di Oxford e Cambridge e che fu per lungo tempo SPREZZATA E DERISA.

Le due università di Oxford e di Cambridge sono le più riputate, e rappresentano l'insegnamento universitario in Inghilterra.

Queste università s'inspirano al genio inglese del sistema corporativo, del feudalismo, e di tutte le altre anticaglie, che impregnate delle usanze mediovali si sforzano di far retrocedere l'età coetanea verso il passato.

Strettissima è la parentela che corre fra l'aristocrazia delle università e quella della Chiesa dominante, per modo che parecchi scrittori di cose inglesi trattano delle università nello stesso capitolo dove s'intrattengono della Chiesa anglicana.

Un credo religioso e certi articoli di fede erano prescritti agl'insegnanti non meno che ai discenti delle università di Oxford e di Cambridge. Nel giugno 1870 il governo s'indusse a presentare un *bill* relativamente a questi dommi imposti a chi vuol passare le soglie delle università. Sebbene il governo che allora beava l'Inghilterra fosse del partito LIBERALE, si stimò opportuno lasciare nel *bill* che il credo dei dommi rimanesse obbligatorio per quanti volevano dottorarsi in teologia, che in avvenire si potessero fondare collegi il cui ingresso fosse aperto solo a chi accettava certi determinati testi di fede religiosa, e che come per lo passato anche pel futuro i capi delle università fossero ministri della Chiesa anglicana.

Il *Times* ed il *Daily News* del 14 giugno 1870 si mostrarono malcontenti di questo *bill*, il quale per altro incontrò acre opposizione nella Camera dei Lordi, dove gli arcivescovi e i vescovi legislatori peroravano *pro domo*. Il *bill* fu rigettato; lo *Standard* (15 luglio 1870) ne gioì; il *Globe*

della stessa data si congratulava della prodezza dei Lordi, perchè così le università continuavano ad essere la SEDE DELLA RELIGIONE, e non diventavano VORTICE D'INFEDELTÀ.

Nella sessione che tenne dietro, il ministero ripresentò il *bill* modificato in maniera che la riforma veniva più magra e stantìa; si sperava quindi che i Pari del regno si arrendessero. Nemmeno per ombra. Essi vennero fuori colla speciosa proposta di surrogare nuovi articoli di fede a quelli che si volevano abolire. La *Pall Mall Gazette*, il *Daily News* del 9 maggio, il *Manchester Guardian* del 10 maggio 1871 s'indegnarono del portamento dei Lordi. La *Birmingham Daily Post* (10 maggio 1871) diceva che la Camera dei Lordi era irresponsabile ed ereditaria, ch'essa rappresentava il volere assoluto di una classe privilegiata, e così via via. La Camera dei Comuni non fece buon viso all'emendamento votato dal Senato; ma accettò un *bill*, in forza del quale in tutti i collegi debbonsi recitare, tanto la mattina che la sera, le preghiere della Chiesa dominante!

La conseguenza di questa legge che fu accolta eziandio dai Lordi, si è che per un verso possono i dissidenti esser capi dei collegi, e venir nondimeno per ben due volte al giorno costretti a recitare le preghiere della Chiesa anglicana, — della Chiesa ch'essi hanno in odio.

Questa fu la grazia più generosa che il GRAN PARTITO LIBERALE potè ottenere per levare alle università il carattere di stabilimenti chiesastici. E notate che la legge passò alla Camera dei Comuni soltanto per trentadue voti di mag-

gioranza, dacchè molti liberali votarono contro; e passò colla clausola che gli studenti delle università debbono essere istruiti nella fede della Chiesa, dividendo così essi studenti, come osservava il *Daily Telegraph* del 24 maggio 1871, fra due opposti campi e perpetuando quella distinzione di sette religiose che si voleva abolire. Non pertanto lo *Standard* (14 giugno 1871) restò mortificato e ferito dalla nuova legge, e la rivista settimanile *Record* sotto la stessa data si mostrava inconsolabile perchè un altro colpo s'era misurato contro la NAZIONALITÀ DELLA CHIESA. No, bene a ragione dicevano altri fogli, non vi allarmate; le università di Oxford e di Cambridge non perderanno il loro carattere di succursali dell'*ecclesia militans* e continueranno ad essere proprietà del clericalismo. Segnatamente la *Pall Mall Gazette* (15 luglio 1870) a buon diritto rifletteva che le prebende essendo tuttavia clericali, un gran numero, e forse la maggioranza delle autorità residenti, sarebbero anche in avvenire preti della Chiesa d'Inghilterra. Ci può essere, chiedeva lo stesso foglio, una guarentigia più forte pel mantenimento dell'ATMOSFERA RELIGIOSA di quelle università? L'università di Dublino, comecchè sita in un'isola onninamente cattolica, è fino al dì d'oggi asservita ed infeudata alla Chiesa anglicana, essendosi respinta ogni proposta di riforma.

Come ognun comprende, è impossibile che l'alto insegnamento in Inghilterra possa mai progredire, non essendo le università che una mangiatoia per la setta dei preti anglicani. E che mangiatoia!

Le università, notava uno scrittore inglese, sono in pratica chiuse a tutti, fuorchè ai ricchi. Malgrado che l'aristocrazia universitaria si sia messa in possesso di moltissimi fondi destinati a pubbliche scuole e pel beneficio di tutti, il mantenimento degli studenti è costoso, troppo costoso. Lo disse il deputato Palmer in parlamento e lo scrisse il sig. Gneist: « Già la spesa per ogni studente da 22,500 a 37,000 franchi annui fa sì che quelle università diventino instituti PER LE CLASSI PRIVILEGIATE » (l. c. Vol. I° pag. 562). Si accorda qualche posto *gratis* a qualche intelligente giovane delle classi non privilegiate, ma sono piccole molliche gittate dalla ricca tavola dell'aristocrazia universitaria, e non possono, afferma lo stesso Gneist, cambiare il genio e la tendenza di quegli istituti. La stampa ha a più riprese lamentato che le università inglesi sono pei gaudenti, e che neppure l'istruzione ha potuto spogliarsi dell'andazzo aristocratico.

Il Cancelliere dell'università è d'ordinario un nobile di alto rango e si fa vedere soltanto nelle occasioni straordinarie. Il Vicecancelliere e l'Alto Guardiano vengono annualmente nominati dal Cancelliere.

Le autorità superiori sono dunque prese dal seno dell'alta nobiltà. Il Cancelliere e la sua creatura, — il Vicecancelliere, hanno estesissimo potere, cioè un VETO assoluto su tutto quanto si stabilisce e si compie dalle assemblee dell'università chiamate « Casa di Congregazione » e « Casa di Convocazione ».

Un membro della nobiltà è il re dell'università, — è il *factotum* ed il sopracciò dell'alto insegnamento, — è l'arroganza dell'aristocrazia che s'impone eziandio nelle appartenenze della scienza, — è lo scandalo della scienza costretta a ricoverarsi all'ombra dei blasoni.

Gli allievi sono divisi in tre distinte classi: — i *noblemen*, i *gentlemen-commoners* ed i *fellow-commoners*. La classe dei *noblemen* è composta dall'aristocrazia di puro sangue, — dai dorati giovinotti che fra alquanti anni andranno a sdraiarsi PER PROPRIO DIRITTO nei pomposi stalli della Camera dei Lordi, o nei morbidi seggioloni della Magistratura di Pace. Questi prediletti della fortuna si distinguono dagli altri studenti per certi ricami dorati che hanno diritto di portare al loro berretto. L'aristocrazia finanziaria scevera e distingue i *gentlemen-commoners* dai *fellow-commoners.*

I *noblemen* hanno inoltre la facoltà di portare il manto di porpora e di mangiare ad una tavola dove non ci sono nè *gentlemen-commoners,* nè *fellow-commoners.*

Non facciamo commenti. È chiaro che questo levare in alto gli studenti della nobiltà, questo separare così recisamente e materialmente classe da classe, questo insegnar loro che i nobili valgono pel solo fatto della nascita più che i semplici mortali, esprimono a meraviglia l'indole e la propensione delle università inglesi.

La gerarchia politica essendo in Inghilterra inflessibile, doveva anche contaminare il tempio della scienza. Se di-

fatti non s'instilla il culto dell'aristocrazia in qualunque modo e con ogni mezzo, se si adusano i semplici studenti ad accumunarsi e confondersi cogli studenti dal sangue *bleu*, si zappano le fondamenta di una società eminentemente gerarchica e passionata pegli ordinamenti castali.

A vero dire, la scuola pubblica dovrebbe nutrire ed educare il sentimento dell'uguaglianza civile, sbandire i pregiudizi, dare l'ostracismo ai vecchiumi, battere tutto ciò che sa d'illogico e di volgare; ma ciò non vale per le università inglesi, le quali hanno un còmpito ben diverso di quello delle altre moderne università europee. Un infocato ed avventato anglomane, il signor Menche de Loisne, non ha ritrosia di dire che le università di Oxford e di Cambridge si distinguono pel loro profondo attaccamento alle cose del passato. L'università di Oxford specialmente si è segnalata pel suo troppo spinto torismo; figuratevi che quando Burke pubblicò la sua diatriba contro la rivoluzione dell'89, le prime congratulazioni che ricevette vennero dagli studenti di Oxford. *(Le Gouvernement et la Constitution Britannique,* pp. 262 e 264).

Questo indirizzo dato alle università inglesi provoca tanto maggior dolore, in quanto che esse sono straricche e potrebbero perciò tornare d'immensurabile utilità al paese. Le rendite di Oxford e di Cambridge ammontano a nientemeno che DODICI MILIONI E CINQUECENTO MILA FRANCHI ANNUI. Lo assicurava il signor Stanley nell'*Echo* del 17 dicembre 1869.

E queste vaste ricchezze, asseverava lo stesso scrittore, non portano altro frutto, se non di educare ogni anno circa a duecento giovani in modo passabile e di darne fuori quasi due volte tanto colla più sbiadita tintura di sapere e coll' illusoria insegna di un grado accademico.

Il *Fraser's Magazine* nel numero della 1ª settimana di ottobre 1868 calcolava che in Germania c'è uno studente matricolato per 2600 abitanti, mentre in Inghilterra la proporzione è di uno studente matricolato per ogni 5800 abitanti.

Noi ammiriamo la Germania, perchè da un secolo proclamò ed attuò il sistema dell' istruzione obbligatoria, che con vergogna non vediamo ancora introdotto in Italia; ma siamo di parere che l' insegnamento universitario non è in Germania all'altezza dei tempi. Il diritto pubblico, come dire quella materia che ha contatto immediato colla politica e che può riuscire incomoda all'assolutezza dei Gabinetti, non è quivi in fiore e non risponde all'epoca che corre. Quando chi scrive frequentava le aule dell'università di Berlino, credeva di trasognare nel sentire predicare dall'alto delle cattedre certe massime di diritto pubblico, che solo nel medio evo avrebbero potuto trovar venia e compatimento. Il diritto costituzionale che si dà nelle università della Germania, se non bamboleggia, garzoneggia tuttavia, e certo non è punto maturo. Il vero costituzionalismo non ha potuto attecchire in Germania; epperò i Governi tedeschi si guardano bene di porre nelle università professori familiari coll'avanzata

scienza costituzionale, e tali da mettere nei giovani la febbre del vero parlamentarismo e della libertà. Il diritto amministrativo, tanto interessante in questi tempi, nei quali si è capito che la maggior peste degli Stati è la cattiva amministrazione, viene poco o niente studiato nelle università alemanne. Vi basti il dire che nell'università di Berlino dove c'erano (parliamo del 1870) tre o quattro cattedre di filosofia, nessun professore era stato incaricato di dare le più elementari nozioni di diritto amministrativo.

Si direbbe che gli Stati germanici fanno all'amore con quella filosofia, che gitta negli animi l'aridezza, l'egoismo e lo scetticismo, ma si adombrano di quelle discipline di diritto che mal possono stare assieme coll'assolutismo. La filosofia dell'Io e del Non Io e di tutte quelle altre quasi incomprensibili astrattezze che rivelano soltanto robustezza di dialettica, rara finezza di speculazione e portentosa inventiva, può benissimo darsi agli studenti sino alla sazietà e sino alla nausea, perchè codesta filosofia mena al dispotismo, e certo non può attraversarsi come una spina od un pruno agli occhi dei governanti. Filosofia, aerea e solitaria filosofia, a bocca di sacco ed a fiumana; diritto pubblico a spizzico ed a centellini!

In ogni modo, le università della Germania non sono scialacquatrici e divoratrici di danaro, come le università di Oxford e di Cambridge, per le ricchezze delle quali non si è ancora potuta conoscere la verità tutta quanta. La conoscenza di questa verità, diceva l'*Echo* dell'8 no-

vembre 1871, lascerà attoniti tutti quelli che di tale quistione non si sono occupati. Il mensuale *Fraser's Magazine* in marzo 1868 insisteva per sapere che uso si fa « delle enormi entrate che si dicono spese per incoraggiare l'insegnamento e l'EDUCAZIONE RELIGIOSA ».

Ognuna delle due università ha prebende, una specie di benefici ecclesiastici, da distribuire; si chiamano in inglese *fellowships* e non sono altro che sinecure. Lo affermavano anche il *Times* del 23 aprile 1873 e l'*Examiner* della seconda settimana dello stesso anno. Oxford spende VENTIDUE MILIONI E CINQUECENTO MILA FRANCHI annui in prebende; e quasi altrettanti, Cambridge!

Ove tanta opulenza fosse caduta in sorte alle università di altre culte nazioni, senza dubbio vaste, utilissime e stupende imprese si sarebbero compiute a benefizio dell'alto insegnamento. In Inghilterra queste dovizie sono scialacquate per mantenere soltanto due università e non bastano per fondarne e dotarne altre quattro o cinque nei principali centri di quel paese. Lì si preferisce far gavazzare nella ricchezza due sole università ed obbligare gli studenti a partire dai luoghi più remoti e stanziare esclusivamente ad Oxford e Cambridge, sobbarcandosi ad incomodi e spese, che pel maggior numero sono ostacolo insormontabile.

Accentramento è questo che prova come le università inglesi rappresentano il monopolio dell'alto insegnamento e non tengono altro destino se non di servire alle classi privilegiate.

Uno dei frutti di tante ricchezze sono il bigottismo e l'attaccamento al passato. Quelle due università stanno, come dicemmo, pel partito conservativo e per tutto ciò che contraria le idee della moderna civiltà.

Cotesti due stabilimenti non possono annoverarsi fra le università nel senso che generalmente a tal parola si affiggè. Se quelle sedicenti università nei secoli trascorsi passavano per esemplari, oggi sono diventate RIDICOLE. È il settimanile inglese *Nature* che in uno dei suoi numeri di maggio 1873 dava del RIDICOLO alle università di Oxford e di Cambridge.

È ora possibile mettere a raffronto le università inglesi e quelle italiane? Le università italiane non sono una succursale della Chiesa ed un semenzaio d'istruzione settaria, non sono corporazioni mediovali, non sono centri di scialacquo e di sperpero di danaro, non sono puntelli solidissimi dell'aristocrazia; la quale sa bene che quando ha guasta la mente della gioventù, cioè dell'avvenire della società, può dormire tranquillissimi i suoi sonni.

Le università italiane sono a nostro credere superiori a quelle tedesche; pensate se non lo sieno anche a quelle inglesi. Per quanto l'attuale ministro d'istruzione sembra che si affatichi a cumulare errori sopra errori, le nostre università sono degne del genio dell'epoca e dell'onda irresistibile delle nuove cose.

Fra non guari daremo un'occhiata alla legislazione civile inglese.

X.

La Legislazione Civile.

Nel numero del 15 maggio 1875 del PRECURSORE noi scrivemmo:

« Gli Stati che si reggono a libertà, sono quelli dove impera la legge, e dove non c'è posto per l'arbitrio e per l'UMORE del potere esecutivo.

« La legge vuol essere il prodotto della ragione e del diritto, e non già della fantasia e del sentimento.

« La differenza fra i governi dispotici e quelli costituzionali risiede nel modo onde le leggi sono concepite e formate.

« Quando la legge non s'informa e non si appoggia alla ragione, alla giustizia ed al volere della generalità dei cittadini, non è legge; è un suono vano, è una chimera, e peggio ancora, è un attentato alla libertà ».

La legislazione sta intimamente legata al sistema politico che regge un paese. Se la politica è governata dall'egoismo, dal diritto del forte e dal dispotismo più o meno larvato, non ne dubitate, la legislazione gemerà sotto lo stesso peso. Non è menomamente ammissibile che da una cattiva organizzazione politica possa venir fuori una buona legislazione civile.

Lo scopo delle buone legislazioni è la felicità dei popoli;

ma dove l'ambizione più sfrenata, l'avarizia, il materialismo si sostituirono alle idee imparziali e schiettamente morali, si può ottenere la felicità dei popoli, si può ricavare una buona legislazione?

Posato per principio politico che una società dev'essere spartita nella casta governante *jure proprio* e nella massa del popolo incaricata di farla da sgabello e da comodino, non è naturale che tutta la legislazione sarà fatta per asseguire lo stesso intento?

Lo statista ed il legislatore sono amici indivisibili; ed una volta che hanno sbandito lo scopo OGGETTIVO del buon governo—la libertà e la felicità di tutti, e si sono invece decisi di adottare un programma affatto SOGGETTIVO, è inutile sperare che le loro opere non sieno perfettamente uniformi.

Supponete, per esempio, che gli statisti abbiano voluto oligarchica la forma del governo, allora i legislatori votano la legge della primogenitura, regolano il diritto successorio in modo che la proprietà fondiaria si accumuli in poche mani, stabiliscono magistrati e legislatori PER DIRITTO DI NASCITA, ed in generale approvano leggi che colpiscono i più per tenere i pochi al timone della cosa pubblica.

Andate in questo caso a cercare nella legislazione principii morali, giuridici e filosofici; e quando avrete frugato ben bene, diteci se ce n'è pur l'ombra! Ci troverete l'utile, gl'interessi particolari, le vedute parziali di chi la dettò, ma non già la morale, la ragione e la giustizia per tutti

i cittadini indistintamente; ci troverete la più caotica confusione, ma non già chiarezza e precisione; ci troverete prescrizioni ambidestre ed elastiche, ma non già quella che i Romani bellamente chiamavano *communis reipublicæ sponsio;* ci troverete una rete assassina entro la quale la maggioranza dei cittadini si dibatterà disperatamente, ma non già la *ratio juris,* la *viva vox juris civilis.*

Ed ora vediamo se l'Inghilterra dia una smentita ai suesposti pensieri.

Sin dal secolo passato il celebre filosofo Mably cominciava a strepitare contro la legislazione inglese:

« Moltiplicate pure le vostre leggi (cioè le leggi inglesi); saranno sempre meno potenti che la cupidigia da voi (Inglesi) messa in onore. Poichè volete che il danaro tutto faccia fra di voi, perchè pretendete poi che non possa corrompere i membri del vostro parlamento? Sembrerebbe che voi crediate che tutte le virtù, persino lo stesso disinteresse, si comprino a prezzo d'argento.... A parlar proprio, voi non siete governati dalle vostre leggi, ma dagli avvenimenti, dalle circostanze e sopratutto dagl'interessi e DALLE PASSIONI DI COLORO, CHE SONO ALLA TESTA DEGLI AFFARI....

« Per nostra disgrazia (è un Inglese che Mably fa qui parlare) quasi tutte le leggi sono state fatte per caso; se fossero l'opera della ragione, ci avrebbero procurata la felicità, a cui siamo chiamati; ma SONO L'OPERA DELLE PASSIONI e formano la nostra infelicità. Ci fu insegnata la gran

verità che bisogna rispettare le leggi, e dopo ciò si abusa di questo rispetto per farci amare e venerare ingiustizie ed assurdità », ecc. (Della Legislazione, Vol. I, pp. 24, 120 e 158).

Il giureconsulto Blackstone, l'encomiatore più caldo delle leggi inglesi, non sa negare l'oscurità ed il disordine di quelle leggi. I signori Makintosh, Ensor, Taylor e Rey, tutti scrittori di vaglia, hanno con belle e calzanti parole censurata la legislazione inglese. Il valente Buckle dichiara nettamente come per ciò che concerne la legislazione, in Inghilterra, salvo qualche eccezione, TUTTO SI È FATTO MALE. Questo giudizio del signor Buckle è tanto più grave, in quanto ch'egli appieno conosceva l'importanza della legislazione, giustamente notando che solo nella storia della legislazione si possono, per così dire, toccar col dito le parti più deboli dello spirito umano.

Nel dicembre 1870, *lord* Romilly, presiedendo al tribunale nella causa Mullings v. Trinder, deplorava che nemmanco i più profondi legisti arrivano a conoscere la legge inglese; ed in pubblica udienza faceva voti, perchè la legge fosse ridotta a tale stato, che un uomo di abilità, il quale ha speso tutta la vita in questi studi, potesse in ogni causa dire quale effettualmente è la legge inglese.

Bisogna convenire che *lord* Romilly non dimandava troppo; ma in Inghilterra tale dimanda non può essere presa sul serio.

Le sorgenti della legge comune inglese sono, giusta la

espressione di *Lord* Hale, inscrutabili come le sorgenti del Nilo. E perciò che riguarda la legge cosiddetta statutaria, anche in parlamento essa è stata reiterate volte vivamente assalita.

Nell'ottobre 1870, il signor Lopes, membro del parlamento, disse che « molte leggi del parlamento sono redatte in modo che È ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE PER CHIUNQUE DI COMPRENDERLE ».

Il *Law Times* (Vol. 49 pag. 430) appoggiava la sentenza del signor Lopes, e soggiungeva che quella è una verità UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTA.

L'onor. Lopes andò ancor più addentro ed agguagliò il potere legislativo inglese ad un tiranno balbuziente, il quale impone ai sudditi di obbedire ai suoi comandi, ma esprime codesti comandi in tale inintelligibile forma, che i sudditi non possono intenderli. Il *Law Times* alla sua volta paragonava il potere legislativo inglese ad una locomotiva male eseguita e mal guidata, che incessantemente fuorviando ed uscendo di carreggiata apportava inestimabile danno.

Un eminente funzionario giudiziario della Scozia, stato Deputato al parlamento e *Lord* Avvocato, Giacomo Moncrieff, dettando un indirizzo inaugurale alla società giuridica di Edimburgo a principio di novembre 1870, apponeva al sistema delle leggi inglesi la mancanza di quella coerenza, quell'ordine, quella deduzione dai principii generali ai particolari casi, che è la caratteristica del sistema scozzese e di quello di molte nazioni continentali. « Ciò succede

perchè il nostro sistema è appoggiato sopra generali principii europei, laddove IL SISTEMA INGLESE È UN'ANOMALIA ».

La legge statutaria inglese si accorda a meraviglia coll'indole e col tenore del sistema legale e politico inglese, in modo che fa onta alla civiltà, alla scienza ed ai voti le mille volte ripetuti da una folla di competenti e autorevoli persone. Fra tanti che hanno assunto a predicare al deserto su questo argomento, ci fu nell'ottobre 1871 il bravo deputato Vernon Harcourt, il quale sferzava colla sua solita vigoria la legislazione inglese, inutilmente sprecando i suoi polmoni.

La *Saturday Review*, sebbene tenera del torismo e quindi contraria ai principii di quel deputato, approvava la di lui critica, e si sottoscriveva a quel luogo dov'egli diceva: « Chiunque imprende ad imparare la filosofia della legge positiva, con dolore si accorge della POVERTÀ DEGLI AUTORI INGLESI, mentre i cataloghi delle librerie francesi, tedesche ed italiane offrono numerose opere tanto pel principiante, che pel più avanzato studente di giurisprudenza ». Il *Law Journal* non andava niente d'accordo coll'onor. Harcourt; conveniva bensì che la legislazione inglese è tutt'altro che modello, ma soggiungeva essere immensamente difficile cambiare un sistema legale ch'è cresciuto coi secoli.

A principio di novembre dello stesso 1871, la *Pall Mall Gazette* confessava che la legislazione inglese non riposa su principii razionali, ed inchiude CONTRADDIZIONI, ASSURDITÀ ED ANOMALIE. Il *Law Times* avverte che in Inghilterra non

si deve parlare di modificare la legislazione, ma di costruirla di pianta. Un moderno pubblicista francese a ragione sostiene che le leggi inglesi sono « regole sortite giorno per giorno da una circostanza, da una necessità, da una tirannia vittoriosa, e vigenti oggi come lo erano OTTO SECOLI FA ».

Nell'aprile del 1873 il *Daily Telegraph* asseverava che la condizione della legislazione inglese è insoffribile: « Cotesta legislazione è oggi in tale stato, che noi andiamo barcollando in un deserto di mali tollerati o di rimedi sbagliati, pazzamente sperando che qualche giorno di botto un Ercole sorgerà che riunisca in sè l'acume di un gran legista coll'ardente zelo di un grande riformatore ».

Davvero la malattia perde sempre ogni probabilità di guarigione, perchè si tratta di un morbo troppo invecchiato e troppo impostemito. La legislazione inglese si adagia sul feudalismo, e per guarire il feudalismo ci vuol ben altro che le moderne leggi all'acqua di rose, sancite dalle due frazioni aristocratiche *whig* e *tory*.

Togliete poche moderne leggi ed in pieno secolo XIX vi troverete in Inghilterra faccia a faccia colla società feudale. È questa una sentenza del signor Leone Faucher, il quale assomigliava l'Inghilterra ad un manoscritto, dove « scancellando alcune leggi recenti, l'ordinamento della società feudale facilmente ricomparirebbe tutt'intero ».

In un bellissimo e lungo articolo, la *Frankfurter Zeitung* sotto data 30 giugno 1873 scriveva: « La classe governante

*

ha in questo secolo e nell'ultima età, quasi con assolutezza signoreggiato il volere della legislatura...... Il carattere formale della legislazione inglese è sommamente propizio alla tenacità della classe imperante, cioè del parlamento, che è Corpo legislativo ed insieme amministrativo. Il metodo sistematico della legislazione tedesca e francese, il carattere dottrinario dei loro brevi paragrafi, la tendenza a far tavola pulita, trovano il loro contrapposto nelle forme dello statuto inglese. Nel sistema inglese vi ha un costante aggrapparsi alle vecchie leggi, un indefesso ammendare ed incastrare, un'indefinita lungaggine di dettagli, una gran paura delle generalità », ecc., ecc.

Il signor Alessio De Tocqueville è uno dei tanti adoratori dell'Inghilterra, ma ciò non dimanco parla della legislazione inglese nel seguente modo: « Le leggi sono differenti per l'Inghilterra propriamente detta, per la Scozia, per l'Irlanda e per diverse dipendenze europee della Gran Bretagna. Nell'Inghilterra propriamente detta imperano QUATTRO SPECIE di leggi, cioè il diritto consuetudinario, gli statuti, il diritto romano e l'equità. Lo stesso diritto consuetudinario si divide in consuetudini generali, adottate cioè in tutto il regno, ed in costumi che sono particolari a certe signorie, a certe città, talora a certe classi solamente », ecc.

Da ciò viene che gl'Inglesi e gli abitanti del Principato di Galles sono tenuti per il popolo più litigioso che ci sia nel mondo. Essi hanno un avvocato o assistente-avvocato

per ogni 653 persone della loro popolazione; mentre in America ce n'è uno per ogni 946, in Francia uno per ogni 1970 e nel Belgio uno per ogni 2700 abitanti.

Il famigerato *Lord* Brougham così si esprimeva nella Camera dei Lordi: « Si è ingenerato un ammasso di leggi, in cui il più fitto bujo si alterna col bagliore di sinistra luce; la smilza interpretazione, colla inescusabile prolissità; la ripetizione, coll'omissione; la ripugnanza, coll'evidenza; — un ammasso che non chiamo assurdità solo pel rispetto dovuto al venerabile nome di ricordo statutario ».

Se s'hanno a VENERARE tutti gli statuti si sta freschi! Figuratevi ch'essi occupano più di QUARANTA MILA VOLUMI IN FOGLIO! Negli ultimi cinque anni, dal 1870 in qua, le Camere inglesi hanno sancito 498 leggi generali e 1074 leggi locali. E tutti si lamentano, perchè il parlamento non ha lavorato abbastanza ed ha dato fuori poche leggi. Alla fine di ogni sessione legislativa, le gazzette facendone la rivista concludono col ritornello: Si è fatto quasi niente!

In uno dei suoi numeri dell'ora scorso luglio, l'*Examiner* diceva che in Inghilterra i progetti di legge si fanno inintelligibili di deliberato proposito, per potere cioè più facilmente ottenere la maggioranza nelle Camere e diventar leggi. Le leggi nuove non aboliscono quelle che precedentemente sono state sancite sul medesimo soggetto. Ora è molto più agevole di avere il consenso delle Camere quando si sa che la nuova legge non è tutta nuova, ma può dirsi un'appendice, un'aggiunta, una ripetizione di altre leggi di già

esistenti. Ne proviene la così detta LEGISLAZIONE ALLUSIVA, che costringe ad andar sempre a tastoni e a non saper mai quale precisamente sia la legge.

C'è qualche legge, per es., quella che concerne il modo di votare in Irlanda e una certa legge risguardante la tassa dei poveri, che è stata rammendata e rattoppata con sei altre leggi; di queste sei leggi, qualcuna è stata rivocata temporaneamente, qualche altra abolita con sette altre leggi, qualche altra da sè sola caduta in disuso e qualche altra rinnovata da una posteriore recentissima legge!!...

È ormai impossibile di mettere in forse che la legislazione inglese sia in contrasto colla natura, colla ragione e colla giustizia, perchè non tien conto dei presenti costumi e delle necessità che modi diversissimi di vita pubblica e privata andarono creando; perchè lascia in vigore prescrizioni viete, rancide e tali da muovere riso o sdegno; e perchè non è intesa a servire i principii, sibbene gl'interessi della *clique* governante.

Non poteva succedere diversamente in un paese, dove le putride formole ed i pregiudizi più vergognosi si abbarbano, a guisa di erbe parassite, intorno all'edificio della legislazione, dove non si ama disquisire sulle ragioni delle leggi e dove si abborre paragonare le proprie leggi con quelle delle altre gentili nazioni.

Non altrimenti poteva andar la faccenda in un paese, dove la legislazione non forma un insieme, fosse pure scomposto e dislogato; ma è un «mucchio d'immenso numero

di leggi particolari che si contraddicono, di decisioni del foro che le eludono, di consuetudini grossolane fondate sui capricci dell'ignoranza e della stupidezza nella notte dell'anarchia feudale ».

Tal'è lo stato della legislazione inglese.

Neanco un matto da catena oserebbe raffrontarla colla legislazione della nostra Italia, della maestra dei popoli in fatto a diritto, e del paese al quale nessuno contrasta il primato per la sua codificazione. L'Italia ha il vanto di possedere il codice civile più progredito e più vicino alla perfezione di quanti altri codici esistano al mondo.

L'Italia tiene un codice che le altre nazioni traducono, studiano, comentano, invidiano, e si sforzano imitare.

L'Italia ha il codice che escluse ogni dichiarazione di principii politici e religiosi, stabilendo così che la legge civile basta a sè medesima, e che fondata sulla ragione e l'equità naturale non dipende d'alcun potere politico o religioso, ma gode nella sua sfera di una sovranità affatto indipendente.

Immensurabile è dunque la distanza che corre fra la legislazione inglese e quella italiana. La legislazione inglese è un *caos*, che mette paura e vergogna, ed è indegna del nome di legislazione. La legislazione italiana supera anche quella delle più culte nazioni, ed è la sola vigente legislazione che meglio risponde ai rapidi e portentosi progressi della scienza e della civiltà.

Ma che importa tutto ciò? Si è convenuto di pensare

che le leggi più sode, più ragionevoli e più sapienti sono domiciliate in Inghilterra; epperò sinchè non diventi Inghilterra, l'Italia sarà condannata ad andar priva di una pregevole legislazione!

FRANCIA E GERMANIA (*)

I.

Si sa che oggi la corrente ha mutato cammino ed è invalsa la moda o mania di dire a diritto ed a torto roba da chiodi contro la Francia.

Ormai prevale il vezzo di denigrare e mettere in odio quel paese, che, non si può negare, offre di quando in quando spettacoli stranamente bizzarri ed inesplicabili.

Si è già venuti al tempo, in cui la maggior parte dei dotti e degl'indotti, dei bravi statisti e dei giornalisti da dozzina, dei legislatori e dei semplici mestieranti tolgono qualunque freno alla loro mal compressa bile e si abbandonano ad ogni sorta d'improperî contro i Francesi.

Pare che la stella propizia sia scomparsa dalla Francia e corsa a fermarsi su di un altro paese, che con brillantissimi ed inauditi fatti d'armi è riuscito a sbalordire il mondo.

(*) Questi articoli furono abbozzati pochi mesi dopo l'ultima guerra franco-prussiana.

Quella capricciosissima dea della fortuna, quasi volesse provar la Francia, si decise a voltarle le spalle; ed eccoti a parole e per iscritto rovesciato su quella nazione un nembo di sarcasmi, d' ingiurie e d'ogni maniera villanie; eccoti una diabolica gara nell'aspreggiare, rudamente strapazzare e colare a fondo la Francia.

Oltre gli scrittori che in altro tempo si scatenarono contro la Francia e le sferrarono botte da orbo, recentemente il Senatore Siotto-Pintor mandò al palio un opuscolo collo stesso proposito.

Nella seconda dispensa della sua Vita Nuova che occupa pag. 150, egli si propone di parlare del rinnovamento della diplomazia; ma in sostanza non fa che insultare e bestemmiare la Francia, sebbene con linguaggio terso ed eleganza non comune.

Eccovi qualche *chantillon:* Benedetta la Francia! Ogni sua gravidanza termina con un aborto. Benedetta la Francia! La sua storia è, ben s'apponeva il Gioberti, continue rivoluzioni seguite da continui regressi. Sempre così i Francesi, il Dio dei quali è la terra. Adulatori TUTTI, il commercio e le accademie, e, vergognoso a dirsi, la magistratura. Nel Regno Unito la magistratura è la salvaguardia della Costituzione (*sic*); in Francia fu l'una e l'altra volta la sgualdrina del potere. Il Francese ama l'appariscente quasi quanto i fanciulli. Pei Francesi suprema legge il tornaconto. Lo Iddio di ogni Francese è il successo. Non ha una idea fissa, tosto si scuora, applaude a chi vince, *Place*

aux habiles, è a dire a' bricconi, è la formula usuale de' Francesi. Chi può ridire la mutabilità francese soffiata dal pensiero sopraeminente dell'utile? I Francesi hanno il dispotismo nelle vene e sono di libertà ODIATORI FIERISSIMI. Genio di demolizione, il dubbio filosofico e religioso e politico è vita dei Francesi, i quali VIVONO, a così dire, DELLA MORTE. Forme senza idee o con povertà d'idee, il disprezzo del senso comune estimano genio. Più d'ogni altro schifoso l'egoismo francese. La Francia è grande nazione, grandissima per fare crociate contro la libertà! La Francia decrepita si trova in confronto di giovani nazioni, ecc., ecc.

Di questa risma sono le contumelie, che il Senatore Siotto-Pintor si piace lanciare, e, se è lecito dirlo, vomitare contro la Francia.

La sua VITA NUOVA dalla pag. 77 alla 226 non è che un'acre filippica ed una violenta diatriba contro la Francia. Egli segue con accanimento il proposito di svillaneggiare tutto ciò che è francese. Il costume e la letteratura, la filosofia e la politica, l'economia e l'arte, tutto in Francia è regresso, è melma, è abbominazione indescrivibile.

Il signor Senatore non lascia però di avere il suo idolo, e per esso dà in questi accenti: « Il trionfo germanico è utilità italiana non solo, ma europea e sto per dire MONDIALE.... A chi abbia un pò di antiveggenza non dee parer tardo lo aspettare il compiersi di quella grande nazionalità, la quale pel carattere de' suoi cittadini, per la natura del SUO GOVERNO PATRIARCALE » (Povero Senatore spasima pel

governo patriarcale a questi lumi di luna!) « per la sua situazione nel centro delle genti europee, dovrà tenere le parti di MODERATRICE DEGLI STATI...... Egli è a questo governo » (al governo patriarcale?) « cui ogni uomo ansioso di pace dee augurare un primato DA TUTTI CONSENTITO, che io rivolgo con tutto l'animo la preghiera che segue ».

In questa preghiera l'egregio scrittore dice fra le altre cose di avere bisogno di un LEONE, ed indirizzandosi sempre al re di Prussia, esclama: « E il leone sarete voi, o Sire ». *Tableau!*

Ora in buona pace e con ogni rispetto pel Senatore e pel suo leone, in questo punto mestamente si presentano al pensiero i versi del poeta anticesareo:

> Al cappellino o all'elmo, in ginocchione
> Sempre; ma lesta e scaltra
> Scoto la polve di un'adulazione
> Per cominciarne un'altra.

Certo il bravo Senatore non segue codesto tenore di scrivere per adulare ed aggraduirsi il luogo dove oggi più propizio e gradevole tira il vento. Ma la pensa male e la sbaglia di tutto punto, se dà le viste di voltare la schiena ad un padrone per prostrarsi ed in modo idolatrico incensare davanti un altro; egli beve troppo grosso, se bonamente crede di rendersi interprete dell'Italia e del mondo civile scagliando anatemi ed inzeppando la sua scrittura d'immeritati improperi contro la Francia per fare nello stesso tempo il cascamorto colla Germania ed i suoi leoni.

Come dall'imitazione servile della Francia, dobbiamo guardarci da quella della Germania e delle altre nazioni, perchè, secondo avvertiva Gioberti, sol quando una nazione è caduta in basso, si genera in molti una diffidenza di sè, una rimessione d'animo, una viltà, una dappocagine, che gli rende disposti a prendere l'imbeccata da chiunque si affaccia, come quei mendichi di professione, che uscendo il mattino ad accattare, stendono la mano al primo sconosciuto, che incontrano sul loro passaggio. Così oggi, continua l'eminente Gioberti, molti nobili figliuoli d'Italia vorrebbero sforzare la loro madre a vivere di elemosina; e non sapendo essere buoni Italiani, si fanno scimmie dello straniero. Non ci sarebbe da stupire se da qui a poco sottentrasse l'usanza d'imitare, verbigrazia, i Russi, e si cercasse di addolcire la nostra lingua ritraendo giudiziosamente dall'idioma moscovita.

In ogni modo, assai più che l'imitazione francese, è da paventare quella tedesca.

La Francia aprì all'89 una partita colle nazioni culte; e se si avesse a procedere al bilancio diffinitivo non è certamente la Francia che resterà debitrice, a malgrado dei suoi falli che talora presero anche l'aspetto di enormezze.

Ognuno che porterà la mano sul cuore e s'indurrà a giudicare conformemente al grido della coscienza, ognuno che non avrà le traveggole e non si lascerà spensieratamente trascinare dallo spirito di parte, mai si attenterà a scagliarsi contro il paese, che a preferenza si è segnalato nei fasti più gloriosi della storia umana.

La Francia ha troppi titoli alla riconoscenza ed alla benedizione dei popoli, la Francia si è troppo distinta nelle salutari e magnanime imprese, per potere oggi diventare il bersaglio di atroci ingiurie.

La Francia è stata, più che ogni altra nazione, grande negli annali dell'umano progresso; e quindi anch'essa deve venir condannata a pagare il tributo, cui i grandi vanno assoggettati; vale a dire deve sobbarcarsi all'ingratitudine e persino all'odio anche di quelli, che in ispecial modo sarebbero obbligati di saper grado e render grazie pei benefici ricevuti.

È incontrastabile che una nazione, la quale, come la francese, ha fatto l'89, non sarà mai condegnamente levata a cielo e rimeritata dei suoi titanici sforzi e delle sue eroiche gesta in pro dell'umanità.

Un popolo che, come il francese, è riuscito a mostrare a quali sacrifizi può menare l'amore della libertà e come, senza chiacchiere, si offre il petto e s'affronta la morte per patrocinare e far valere la buona causa, è un popolo ammirevole, è un popolo modello, è la cima dei popoli. Un popolo che, come il francese, ha portato a fine tante e sì colossali opere a favore dell'umanità oppressa ed asservita, ha diritto alla stima e quasi alla venerazione di quanti alla mente ed al cuore non fanno velo colla passione.

Degni di commiserazione sono coloro, che hanno la malaventura di non comprendere quel periodo strepitoso di storia, che allo scorcio del passato secolo ebbe la Francia

per principale suo teatro ed aprì l'èra nuova. Perdono ai ciechi di buona fede, che non conoscono o non comprendono la Francia di quel tempo; maledizione ai dotti che vedono il chiaro nella storia, e che nullameno si abbandonano a squarciare e stritolare la Francia in tutti i modi!

> No, non si vuole
> . . . . l' italo paese
> Che mangia e beve e dorme alla francese.

Non si vuole che la Francia pensasse per l'Italia. Non si vuole che i nostri giovanotti si attillino ed inanellino la chioma all'usanza francese, facendo ridere dei fatti nostri. Non si vuole l'oblio del patrio decoro e la vergognosa divozione verso gli strani e verso i Francesi, « onde nasce il sentir bassamente delle cose patrie e l'ammirare le aliene ponendo nell'ingegno e nelle forze altrui ogni nostra fiducia ». Non si vuole uno studio servile delle cose francesi, e perciò « pestifero, distruttivo del nostro genio, indegno del nostro nome ». Non si vuole che invece di creare si pensi a raffazzonare le mode dismesse e le ciarpe francesi. Non si vuole che in Italia si leggano solo libri francesi, si studi solo la lingua francese e si apprezzino solo le istituzioni e i costumi francesi. Non si vuole che nella nostra penisola si scrivesse in francese colle desinenze italiane e si ripudiasse l'eredità letteraria dei nostri antenati; che l'Italia fosse suddita alla Francia di pensieri, di costumi e di lingua; che l'Italia prenda dalla Francia maniere, favella,

lettere, filosofia, politica, cucina, ogni cosa; e che l'Italia sia schiava della Francia se non realmente, col pensiero e col desiderio. Non si vuole che noi diventassimo umili discepoli e imitatori abbietti di quegli uomini che avevamo ammaestrati ai tempi del primo Francesco e dei suoi successori. Non si vuole che la Francia facesse e disfacesse i governanti in Italia; ch'essa mandasse « per istaffetta le femmine a mescolare i ministeri di Destra o di Sinistra »; che osasse « introdursi nei più intimi penetrali del palagio e proteggervi certi affannoni sovra i quali pesa un tesoro di odio nazionale ». Non si vuole che la Francia raffermasse nel potere « uomini disadatti o peggio, ai quali è merito solo il prostrarsi allo straniero ». Non si vuole l'alleanza colla Francia ad ogni costo, e tanto meno il suo protettorato o peggio ancora la sua protezione. Non si vuole nessuno di tutti questi vituperi. Dio ci scampi da tanti malanni e da vergogne così orrende.

È cosa sommamente ridicola scambiare l'oro di casa all'orpello forestiero, — è cosa da far ridere, come altri notò, gli stessi Francesi, giacchè non è credibile che trattando con noi altri, essi amino di trovare scimmie, invece di uomini.

Il commercio civile delle nazioni, non che richiedere che l'una deponga la propria indole e prenda quella di un'altra, vuole, è pur troppo vero, che ciascuna mantenga gelosamente il proprio genio, perchè altrimenti i popoli perdono l'individualità, e con essa ogni loro valore.

No, gl'italiani non debbono far segno di una schifosa

servitù verso la Francia e rinunciare alla feconda ed inesauribile vena italiana.

La natura ci è stata ben propizia nell'arricchire l'intelletto italiano di eminenti e rarissime doti; saria una vergogna non trarne profitto e andar bevendo nelle altrui fonti, quando le nostre sono piene e traboccano di vera filosofia e di sapienza civile.

Allorchè ci è il mezzo di dissetarsi in casa propria, è una follia mettersi in viaggio per abbeverarsi in terre straniere.

Ma non si deve rigettare, ripetiamo collo stesso Gioberti, quello scambio e commercio reciproco di cognizioni, di studii, di trovati, che è uno degli effetti più salutevoli della cultura, e fa di essa come un patrimonio domestico, onde, a guisa di fratelli, i popoli godono in comune. Fa bene a proposito per gli Stati il conformarsi gli uni cogli altri intorno ai capi più importanti della vita civile, sicchè quando l'uno di essi dà un passo notabile nella via del perfezionamento, gli altri debbono, se possono, accomodarvi il progresso proprio; onde si mantenga al possibile fra loro quella omogeneità e consonanza, che va crescendo col crescere della gentilezza e fa che l'Europa sia quasi una sola famiglia.

Gli esempi stranieri sono eziandio di profitto, come sprone di nobil gara e norma comparativa. Imperocchè, notava il mentovato scrittore, nel modo che giova il paragone d'Italia seco stessa, cioè della moderna coll'antica, così il con-

fronto dello stato nostro con quello dei più fiorenti dee incoraggiarci ad andare sempre innanzi.

Sul nostro suolo, stranamente fecondo, tutto notava Rovani, può tallire in virtù d'innesto. Solo è a far voti perchè gl'innesti non si moltiplichino all'infinito, e il purissimo profilo del nostro genio non si scomponga, nascosto troppo a lungo sotto alla maschera che lo comprime.

Si eviti perciò una volta di cadere negli estremi e di correre all'impazzata da un eccesso all'altro, disdegnosamente cantando:

> Non da gallica fonte (in essa è MORTE)
> Ma lena attingi e voce,
> Figlio d'Italia, SOL da' nostri padri,
> Da' grandi che son vivi in Santacroce.

Dunque non si può attingere lena e voce anche da quelli che son vivi nel panteon parigino? I sommi persecutori della tirannide, gl'insigni precursori della grande rivoluzione, le più maestose figure della storia dello spirito umano non son più capaci d'infondere lena e voce?

Ecco come si sragiona e si straripa, quando si combattono le verità più palmari, e quando l'intelletto divien preda dello spirito di parte. Figuratevi che si arriva sino a sostenere che non si può essere veri Italiani e nel contempo sentire altamente della Francia! A noi sembra che non è lecito essere veri Italiani e ad un punto disconoscere ed odiare i prodigi dalla Francia compiuti ed i

servigi ineffabili da essa resi all'Italia ed alle nazioni che non furono sorde alla buona novella.

Senza entrare in particolari che a questo luogo non quadrano, come si fa a negare tranquillamente ed a bocca tonda i trionfi che la Francia riportò contro il privilegio ed il dispotismo, contro le funeste anticaglie e le piaghe che ammorbavano e tormentavano il mondo? A parte tutt'altre considerazioni, per questo solo rispetto il corruccio e l'avversione del pubblico dovrebbero piombare su di chi prende l'assunto di farsi denunziatore e diffamatore ad ogni costo delle cose francesi.

È un' indegnità insultare al gemito di riscossa che la Francia coraggiosamente levò, ed al sangue di tanti martiri eroicamente immolato sull'altare della libertà e del progresso. Non fu la Francia che destò l' Europa dal letargo in cui da secoli era prostrata e l'esaltò e l'elettrizzò e la fè rinascere a novella vita?

L'alluvione scoppiò in Francia; e senza la Francia, l'Italia colle altre nazioni sarebbe continuata a marcire nel dolore, nell'oscurità e nella servitù più desolante.

Grazie dunque infinite voglionsi tributare a quella Francia, che si mise alla testa degli oppressi e fè sventolare il vessillo della libertà e della risurrezione.

II.

Dante e Macchiavelli, diranno i nostri oppositori, furono tutt'altro che benevoli alla Francia. Già solo nello scorcio del passato secolo la Francia fece con prove irresistibili vedere quanto vale. E poi, perchè Dante e Macchiavelli si mostrarono avversi alla Francia? Perchè in loro divampava la scintilla del genio italiano, e però cuocevano del desiderio che in Italia si pensasse italianamente. E questo appunto è l'ardente voto di quelli, che da un canto vanno orgogliosi di appartenere alla gran patria italiana, e dall'altro non si obbliano a segno, da non esternare la loro ammirazione alla Francia.

Alfieri si diede per accanito nemico della Francia, e scrivendo contro di essa aprì il varco a tutta la sua potente facondia. Ora a proposito della guerra di Alfieri contro la Francia, un letterato rifletteva che quando il torrente dell' 89 dilagò in Italia, e con quelle insegne appunto di libertà e di patria, con que' nomi di Bruto, di Gracco, di Timoleone che il poeta evocava ogni giorno e faceva ogni sera declamare dalle scene, egli non volle riconoscere quei figli bastardi del suo pensiero e cominciò nelle SATIRE e nel MISOGALLO una guerra implacabile contro le persone viventi di quelle idee, che in astratto adorava e predicava nelle sue tragedie. E tutto questo perchè? Perchè in Plutarco, in Tito Livio ed in Tacito, Alfieri aveva imparato

più l'odio alla tirannide che l'amore alla libertà; perchè avea imparato l'odio alla tirannide in quel mondo che non era più il nostro trasformato dal cristianesimo, ed assediato dalla moderna filosofia; perchè come Parini, nemmanco Alfieri poteva da un giorno all'altro scacciare la natura ed annientare la tradizione; perchè tanto l'uno che l'altro rappresentavano il contrasto tra il mondo vecchio che non può morire e il mondo nuovo che non sa ancora nascere; perchè l'uno e l'altro non raffigurano tutto l'uomo moderno, bensì una parte soltanto di esso.

Da ciò s'inferisce che chi si è svecchiato interamente, chi si è spastojato dalle panie del passato e tutto appartiene al tempo che corre, non si restringe ad ammirare astrattamente la libertà nei classici e nel mondo antico, ma si schiera fra i partigiani più risoluti dell'89 e nutre vivissima simpatia per la Francia.

Il Gioberti poi osserva che Vittorio Alfieri fremeva, perchè vedeva che la libertà acquistata si andava sperdendo, ed il bollore della collera « lo indusse a trasmodare nelle opinioni, e a seminar l'odio tra due nazioni destinate ad amarsi e sorreggersi scambievolmente ».

Da banda adunque il fanatismo, da banda la collera; guardiamoci bene di associarci ad Alfieri nei suoi violenti attacchi contro tutto ciò che è francese. « Esortando, i miei nazionali », è di nuovo Gioberti che parla, « a procedere con senno nella scelta delle opinioni e delle imitazioni, egli è chiaro che io ne riconosco delle buone e

proficue; le quali, donde che vengano, non si possono dire straniere, se nostrale è il giudicatorio, che dà loro cittadinanza. E spesso, appropriandoci l'altrui, ripigliamo il nostro, rimettendo le tratte uscite dall'antica scuola italica. Dirò dippiù che le massime e gli esempi pregiudizievoli non si possono equamente recare a tutto un popolo, come quelli che sono opera delle fazioni..... La libertà del pensiero, la franchigia del culto, la distruzione dei privilegi, il riscatto della plebe, il governo del popolo, le riforme legali e amministrative, e le altre idee che produssero le mutazioni politiche dell'ottantanove, del trenta e del quarantotto, sono fatti o tentativi esemplari e imitabili, perchè opera della nazione e non delle parti », perchè opera della Francia, « la quale è destinata a esser l'alleata fedele e indissolubile d'Italia per ragion di vicinanza, di genio, di stirpe, d'interessi, d'idee ».

Così la pensa e così scrive quel Gioberti che taluni si piacciono di citare come odiatore sfogato della Francia.

Lo stesso Guerrazzi, che ad ogni poco si dilettava di avventare senza cerimonie colpi indiavolati contro la Francia, ebbe a confessare ch'essa « è la vite d'Archimede in Europa; senza di lei non avanzerebbe la barca.....« La Francia imprese l'arduo cammino della libertà quando noi, straziate le membra e l'anima dell'aggirarci per tanto tempo invano, ci eravamo addormentati ».

Così si giudica, così s'impara ad amare e venerare la Francia,— la nazione, alla quale tutti i popoli gentili sono

intimamente legati per incancellabili vincoli di riconoscenza.

Ma la Germania, la semifeudale, l'incorreggibile Germania, che cosa ha ella fatto perchè provocasse gli altrui parlari e diventasse oggetto di ammirazione e rumoreggiasse e sollevasse gli applausi del mondo culto?

Va bene, si dirà, vi concediamo ed ammettiamo che la Francia sia *sans contredit* la nazione che ha più benemeritato dell'umanità, ma i Francesi hanno un gravissimo, un capitale difetto, — i Francesi si vantano troppo, laddove i Tedeschi per ordinario non si cantano da loro stessi le proprie lodi.

E qui noi siamo perfettamente d'accordo nel confermare che i Francesi hanno il torto di millantarsi e menar troppo scalpore per le loro glorie.

I Francesi, eziandio quelli che di loro levarono alta fama per fiore e potenza d'ingegno, sono, diciamolo pure, insoffribili colle loro esageratissime pretese di PRIMATO francese. Essi indispettiscono ed incitano a sdegno col loro intercalare che la Francia è il faro del mondo, il cuore dell'umanità, il sole dell'universo; che la Francia è una specie di proprietà dell'umanità, che Parigi è necessario al mondo, che quando si ferisce la Francia si scema la luce, che colpire la Francia significa far salire il rossore alla fronte di tutti i popoli, che Parigi è il luogo dove batte il cuore dei popoli, che l'anno 1871 fu fatale per l'intero universo, che la Germania vuol fare la Germania, ma la Francia vuol fare l'Europa, cioè la democrazia, cioè la luce; che la Fran-

cia smembrata è una calamità umana; che la Francia non appartiene alla Francia, ma al mondo; che acciò l'incremento umano sia normale, bisogna che la Francia sia intera; che una provincia che manca alla Francia, è una forza che manca al progresso,— un organo che manca al genere umano; che lo smembramento della Francia smembra la civiltà, ecc. E sapete di chi sono queste smisuratamente tronfie espressioni? Di un bravissimo poeta, di un pensatore di polso, di una mente cosmopolitica, di un celebre scrittore, di un caldo amatore dei popoli, di un poderoso pubblicista, di un uomo coraggiosissimo che colla sua ricca ed eloquente penna fa impallidire i tiranni e loro clienti, dell'avversario e flagellatore terribile di Napoleone il Piccolo, dell'autore del Cromwell e di *Notre Dame*, dei Miserabili e del Novantatre.

Ora quando questa insigne personalità trasmoda a cotesto modo e si lascia scappar frasi che dànno in tanto ridicolo, trattandosi del PRIMATO FRANCESE; quando un campione della libertà e dell'eguaglianza dei popoli, quando un imperterrito propugnatore dei più generosi e santi principii prorompe in millanterie di siffatta risma, è forza confessare che la boria Francese va sino al parossismo e non ha tema di sfidare non pur la pazienza ma lo scherno dell'universale.

Di questo morbo vanno affetti, in questa pece sono ingolfati anche quei valentuomini, che per cento e mille ragioni potevano e dovevano restarne immuni. Ma la boria

è un male infistolito, un cangrenismo di tutti i Francesi, ed è inutile inveirvi contro. Gl'intelletti più spregiudicati e vasti e sfavillanti ne restano vittima. Questo fatto dà una chiara riprova che la piaga è ribelle ad ogni cura ed affatto insanabile. Tutte le riflessioni presentate o da presentarsi, tutti gli avvertimenti amorevoli e cortesi offerti o da offrirsi, tutti gl'improperi lanciati o da lanciarsi torneranno a vuoto e frutteranno meno di un buco nell'acqua. Conseguentemente invece di continuare a strillare e ad invelenire contro tanta jattanza, alterigia e tracotanza dei Francesi, è più pietoso e più giovevole ufficio limitarsi a compassionarli e tirare oltre.

Ma tutto questo non può far perdere alla Francia i suoi imprescrittibili diritti di benemerenza, non può menomare la gratitudine che il mondo civile deve alla nazione che si rese tanto famosa nella storia del progresso umano.

I Tedeschi sono stati d'ordinario modesti e contegnosi; ma certo non è questo un titolo perchè altri s'induca a cambiare registro, a spasimare cioè per la Germania e a dire della Francia ogni sorta di male. A certe pecche non vuolsi dare maggiore importanza di quel che meritano; e sovratutto non devesi mai perder di vista il bene, sol perch'esso è qua e là offuscato da qualche macchia di male.

III.

Non dimenticate, susurrano ancora i contradittori, che la Francia ha avuto molti uomini di conto, i quali si sono permessi di straparlare dell'Italia e di malmenarla anche in quelle appartenenze dove nessuno contesta il primato italiano.

Sicuro, la Francia è la patria di quel Lamartine, che, sebbene aperto d'ingegno e distinto letterato e poeta squisito e storico e pubblicista di grido, fu il più triviale e ributtante accusatore della nostra Italia. Il Lamartine si fece lecito di punger Dante con disdegnoso stile. Ma vi ha, giustamente osserva Siotto-Pintor, una questione pregiudiciale a decidere. Dante! Poteva Lamartine intender Dante? e posto che l'intendesse poteva egli gustarlo? possedeva egli quel sesto senso che vuolsi per incarnare in sè quelle arcane memorie? No, Lamartine non poteva capire che Dante fu, secondo avverte Gioberti, il fondatore delle lettere italiche ed europee, e con esse delle moderne scienze, delle arti belle, e di ogni gentile coltura dello spirito umano; Lamartine non poteva capire che oltre all'essere maestro del sorriso e dell'ira, Dante discorre magistralmente per tutte le fogge di stile e d'imaginazione, alternando la festività comica col tragico terrore, e passando dalla satira archilochia ed acerba, in cui si sfoga la rabbia dei reprobi, alla pietosa e devota elegia dei penanti,

e all'inno soave, ineffabile di paradiso; Lamartine non poteva capire che Dante valica i secoli senza incanutire e invecchiando ringiovanisce, e che per Dante l'Italia tolse il vanto dell'ingegno a ogni antica e moderna nazione civile.

Questo signor Lamartine, membro dell'Accademia francese, diplomatico, statista, oratore, scrittore di numerose opere, traducendo e a senso suo completando il *Childe Harold,* venne in bestia e balzò fuori con una tirata contro l'Italia, osando cantare:

Je vais chercher ailleurs (pardonne ombre romaine!)
Des hommes et non pas de la **poussière humaine.**

Questo signor Lamartine si rese tristamente celebre col chiamare terra dei morti quell'Italia che è

D'ogni sapere genitrice e balia.

Ma ci fu chi s'incaricò di ricacciargli in gola le sue volgari ingiurie e con valorosa spada e con impareggiabile prosa e con sublime verso.

Il generale Pepe, il sempre vivo Guerrazzi ed il non mai abbastanza ammirato Giusti seppero mostrare a quel delirante Francese che l'Italia ha vita davanzo, che l'Italia fu la culla della vita dei popoli, e che all'Italia dee inchinarsi ogni nazione che non è immemore del passato e non ha ancora perduto ogni traccia di senso morale.

Richiamate alla memoria quei famosi versi:

. . . .
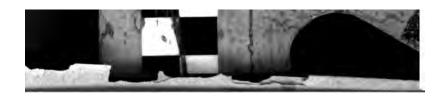
È tutto una moria.
Niccolini è spedito;
Manzoni è seppellito
Co' morti in libreria.
E tu giunto a compieta,
Lorenzo, come mai
Infondi nella creta
La vita che non hai?

Cos'era Romagnosi?
Un'ombra che pensava,
E i vivi sgomentava
Dagli eterni riposi.
Per morto era una cima,
Ma per vivo era corto;
Difatto, dopo morto,
È più vivo di prima.

Dei morti nuovi e vecchi
L'eredità giacenti
Arricchiron parecchi
In terra di viventi:
Campando in buona fede
Sull'asse ereditario,
Lo scrupoloso erede
Ci fa l'anniversario.

Con che forza si campa
In quelle parti là!
La gran vitalità
Si vede dalla stampa.
Scrivi scrivi e riscrivi,
Que' Geni moriranno
Dodici volte l'anno,
E son lì sempre vivi.

O voi, genti piovute
Di là dai vivi, dite,

Con che faccia venite
Tra i morti per salute?
Sentite, o prima o poi
Quest'aria vi fa male;
Quest'aria anco per voi
È un'aria sepolcrale.
O frati soprastanti,
O birri inquisitori,
Posate di censori
Le forbici ignoranti.
Proprio de' morti, o ciuchi,
È il ben dell'intelletto:
Perchè volerci eunuchi
Anco nel cataletto?
Perchè ci stanno addosso
Selve di baionette,
E s'ungono a quest'osso
Le nordiche basette?
Come! guardate i morti
Con tanta gelosia?
Studiate anatomia,
Che il diavolo vi porti!
Ma il libro di natura
Ha l'entrata e l'uscita:
Tocca a loro la vita
E a noi la sepoltura.
E poi, se lo domandi,
Assai siamo campati:
Gino, eravamo grandi,
E là non eran nati.
O mura cittadine,
Sepolcri maestosi,
Fin le vostre ruine
Sono un'apoteosi.

Cancella anco la fossa,
O barbaro inquïeto;
Chè temerarie l'ossa
Sentono il sepolcreto.
Veglia sul monumento
Perpetuo lume il sole,
E fa da torcia a vento:
Le rose, le viole,
I pampani, gli olivi,
Son simboli di pianto:
O che bel camposanto
Da fare invidia ai vivi!
Cadaveri, alle corte
Lasciamoli cantare,
E vediam questa morte
Dov'anderà a cascare.
Tra i salmi dell'uffizio
C'è anco il *Dies iræ:*
O che non ha a venire
Il giorno del Giudizio?

E il giorno del giudizio venne e col fatto smentì le false e grossolane accuse dei detrattori dell'Italia. Diciamo detrattori dell'Italia, perchè oltre il Lamartine, molti altri pensatori francesi si sono provati ad offendere ed invilire l'Italia, che a ragione è stata chiamata « Tripudio del mondo, maestra d'ardir »; ma gl'Italiani giustamente risentiti mai sono rimasti addietro nel rendere la pariglia. Il Guadagnoli, fra gli altri, rimanda i Francesi a ciarlare di cavalli e di carrozze, di bottiglie, di balli e degli stinchi delle ballerine. Così tutta questa lotta di botte e risposte non è stata ineguale ed i conti si chiudono con pari dare ed avere.

Comunque, tale battibecco e sfoggio di rancori mai riuscirà a far menar buona l'avventata e temeraria sentenza che non può nutrire simpatie francesi chi non si vergogni di essere Italiano. Questa è una di quelle espressioni che fanno formicolare per il sangue il disgusto e la bile. Secondo cosiffatta maniera di vedere, nè Cesarotti, nè Algarotti, nè Bettinelli, nè Galiani, nè Beccaria, nè Verri, nè Filangieri, nessuno dei personaggi più insigni del passato secolo fu vero italiano, perchè ognun di essi caldeggiò per la Francia!

È impossibile non serbare simpatia per una nazione, verso cui l' Italia mai potrà sdebitarsi. Senza l' ottantanove, l' Italia non si sarebbe ridestata, rimessa sulla via della riscossa ed innalzata sino a toccare la cima del tanto desiato monte e camminar parallela alle altre nazioni. Perciò ogni vero Italiano si recherà a pregio di allevare simpatie per la Francia, per la terra classica delle rivoluzioni, della generosità e dell'entusiasmo. Ogni vero Italiano chiuderà in petto simpatia per la Francia, che è terra promessa per gli amici della libertà e terra di scandalo pei partigiani del passato e per la gran maggioranza dei Tedeschi, che giura sempre al trionfo del progresso, che è sempre grande anche nel fitto delle contrarietà e delle contraddizioni, che travolta dalla sventura sa risollevarsi, e cascata sa risorgere maestosa e fiera nella fede dell'avvenire. Ogni vero italiano sentirà simpatia per una nazione che è stata ricovero di sapere e rifugio di nobili e grandiose

idee; che ha un panteon dove riposano i più cari avanzi del genio; che ha percorso in tutti i versi le appartenenze dell'intelligenza ed à ricercato l'uomo in tutte le sue più recondite parti. Ogni vero Italiano si guarderà bene dal lasciarsi accecare dalla gloria militare e di andare in solluchero per quella Germania, che mai ha fatto nulla di eccezionalmente giovevole per l'umanità, che anche al presente tiene un piede nel medio evo e che ha copiato dalla Francia quello che oggi ha di commendevole nella politica, nella legislazione e nelle instituzioni civili e sociali. Ogni vero Italiano lascerà alla critica alemanna il tristo còmpito di vituperare anche la scienza, la letteratura e l'arte Francese.

IV.

Pare incredibile, ma i Tedeschi hanno da pochi anni in qua preso l'assunto di frugare col lanternino e rinfacciare i difetti a quei grandi Francesi, ai quali ogni uomo di mente e di cuore fa tanto di capo,—a Rabelais (Arnstadt, *Rabelais und sein Traitè d'èducation,* Lipsia 1872) — a Molière (Fritsche, *Molière, Studien, Dantzig* 1868)—a Pascal (Dreydorff, *Pascal und sein Leben,* Lipsia 1870)—a Voltaire (D. F. Strauss, *Voltaire,* Lipsia 1870) — a Rousseau (J. J. Vogt, *Rousseau Leben,* Vienna 1870). Si lasci ai profondi scrittori alemanni l'ufficio di cercare e studiare scritture francesi per poi venir fuori ad annunziare che tali scritture

non valgono un frullo, che sono la quintessenza della frivolità e non servono ad altro che a far testimonio del tralignamento e della decadenza francese!

E che cosa è l'arte francese? Un'anticaglia, un putridume, un abbominio, risponde Riccardo Wagner *(Deutsche Kunst und deutsche Politik)*. Si possono ragguagliare gli alti sensi (!) ed il fare squisito *(sic)* degli Alemanni coll'impudica galanteria e la sensualità francese? Giammai, risponde Gottschall *(Unsere Zeit,* dicembre 1870). Quali sono i moventi dell'arte e della letteratura francese? La guadagneria, la sete o l'ingordigia di ignobili piaceri; almeno così assicurano M. J. Meyer (nella sua *Geschichte der mod. franz. Malerei*, pag. 562, Lipsia 1866-67) e J. Schmidt (*Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit,* Lipsia 1870-71 e *Geschichte der franz. Literatur* dello stesso autore, Lipsia 1873).

Questo signor Giuliano Schmidt inveisce contro lo spirito mercantile degli scrittori francesi, e facendo d'ogni erba fascio lancia le sue punture contro Giorgio Sand, contro Balzac e contro chi ci capita fra le ugne. Egli se la prende anche con Augusto Barbier; sorvola sui meriti letterari dello scrittore francese, cerca con incredibile smania e soffermandosi sulle ultime poesie trova da menar lo scudiscio sulle costole di quel gran satirico. E che cosa è per Schmidt Vittorio Hugo? Uno di quei che si deliziano e si ricreano nell'abbominevole impresa di sgusciare, scorticare, nudare tutto, l'amore, l'odio, il crimine, la sventura, il dolore, il piacere *(Pariser Briefe)*. Eppure Schmidt che venne con-

ciato per le feste dal famoso Lassalle, è ritenuto in Germania come un letterato di vaglia ed un bravo critico!

Il signor Lübke che d'altronde non sa dispensarsi di apprezzare l'arte francese, tassa i Francesi nientemeno che di crudeltà e di ferocia (*Die moderne franz. Kunst*, Stoccarda 1872); ed infette della medesima pece, cioè della sete di sangue, giudica il signor Pecht le arti francesi (*Kunst und Kunstindustrie*).

Frederigo Spielhagen, assai rinomato fra i romanzieri moderni, si unisce al coro dei persecutori della Francia, ed incurante della virtù che si chiama modestia, assevera che lo spirito alemanno è sempre più sano e vigoroso e lo spirito francese sempre più fiacco ed infermo. Il signor Vilmar nella sua *Geschichte der deutschen Nationalliteratur*, che è già alla decima edizione, prende anch'egli a plorare sulla immoralità e sulla corruzione delle scritture francesi, che mettono in cielo il lusso, l'amore libero, ecc. Secondo lui, la commedia, il dramma, la lirica, la poesia francese in generale sono detestabili, pericolose, vitande.

La critica alemanna non lasciò di scagliarsi contro Alfredo de Musset, quella simpatica ed attraente figura, che il democratico e conosciutissimo Freiligrath aveva reso in certo modo popolare nella stessa Germania. Un professore nel suo discorso inaugurale del 1870 segnò Alfredo de Musset alla pubblica indignazione come un uomo senza centro ideale e morale, ignorante a malgrado del suo talento, tormentato da scetticismo e da volgare materialismo,

frivolo, sfrontato, cinico, disgustante. Il signor Kreyszig è più indulgente e si contenta di dargli del bizzarro e dello scettico, pietosamente soggiungendo che il di lui romanzo *Les Confessions d'un enfant du siècle* porgono un quadro fedele della farraginosa agitazione che i rivolgimenti politici e letterari hanno portato in Francia (*Geschichte der französischen Nationalliteratur,* Berlino 1866, pag. 331). Quanto a Balzac, il Kreyszig freddamente dice ch'egli deve il suo successo al favore dei parigini, ma che non iscrive da artista *(Er schreibt nicht als Künstler*, l. c. p. 334). Lo stesso storico non manca di offendere Barbier, riportando un brano di satira scritta da Pailleron sui rapporti di Barbier col Secondo Impero, ecc., ecc.

Sarebbe troppo lungo il rassegnar qui tutti i giudizi della moderna critica alemanna avverso la letteratura francese passata e contemporanea. Ma al nembo delle inconsiderate ed infondate sentenze, dei rimprocci, dei sarcasmi, delle ingiurie, delle calunnie mosse dalla critica germanica per ferire ed atterrare la letteratura francese, si oppone (come quando si trattava di Lamartine giudice di Dante) la pregiudiziale: È egli ammissibile che i moderni aristarchi alemanni intendano come si conviene le produzioni dello spirito francese e siano giusti, equi ed imparziali nel giudicare la Francia scientifica e letteraria? È egli possibile che i Tedeschi possano avvertire ed assaporare le squisitezze di stile e la peregrina forma delle scritture francesi? E frattanto ci si conceda di trascrivere alcune righe di Gioberti:
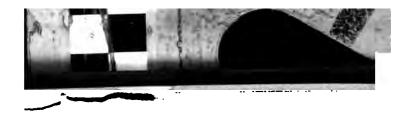
ion ha accesso alla riflessione, se non in quanto
una forma; e la sua evidenza, precisione, ade-
efficacia dipende dalla perfezione del suo ab-
.... La parola, quando è perfetta, fa parte inte-
divisa dell'idea. Ma oggi non si fa caso della e-
he ritrae i concetti pienamente e fedelmente,
bbiarli, nè alterarli: come quella, che in virtù
essa perfezione entra inosservata, fermando l'at-
l lettore o dell'udiente sulle cose stesse che si
Ma all'incontro, se la dicitura è strana, oscura,
leziosa, il lettore è costretto suo malgrado a
e; come uno, che volesse penetrare in una casa
etto di fermarsi in sulla porta per difficoltà di
costui è dolce di sale, ammirerà per avventura
assicce di essa porta, i suoi intagli e gli altri
senza avvertire che tali pregi sono accessorii
dell'uscio, che per essere buono dee sovrat-
e scorrevole sugli arpioni e porgere un adito
ha da entrare nell'edifizio. Nello stesso modo
densi fanno le meraviglie dei libri difficili per
hi scrive, e disprezzano le dottrine rese age-
maestria degli espositori. Potrei citare esempi di
enti poco o nulla di squisito, che procacciarono
ttò forma di gran pensatore, solo perchè scritti
à affettata e barbaramente » ecc., ecc.
lella Germania si atteggerebbero a riso beffardo,
a gittare gli occhi sopra queste linee del no-

stro illustre Italiano. Per essi generalmente la forma sta nel buttar giù le idee alla carlona, anzi nell'esprimersi in modo da non farsi sovente intendere. Allora chi legge vien fuori a dire: Eh! per iscrivere sapientemente e profondissimamente non ci sono che i Tedeschi. Questi benedetti uomini sorpassano di troppo la mente dei comuni mortali, sono mostri d'ingegno, sono credenzoni e, supponendo i lettori genî al par di loro, vestono i loro concetti con quel « non so che » (parole del Gioberti) « di oscuro, di confuso, di vago, di fluttuante, di vaporoso, d'indefinito, che si trova nelle idee dei pensatori alemanni ». Ma la chiarezza, la semplicità, la purità, il nerbo, l'armonia e le altre doti dello stile perchè si trascurano? Oh bella! perchè le son cose da giovinotti che studiano rettorica ed umane lettere. Le menti grandi, mature e sprofondate nelle astruserie della scienza non degnano badare a coteste fandonie di stile, di forma, di arte!

Facendo un confronto di varie lingue, il ripetuto Gioberti conchiudeva: « Insomma, se la lingua italiana scolpisce e la francese dipinge gli oggetti, mostrandoli vicini, con tratti delicati e sottili, ma tersi, forbiti e distinti, si può dire che la germanica gli abbozza sfumandoli e ritraendoli perplessamente, come i lontani delle pitture ».

Ciò posto, si conclude che i Tedeschi non sono magistrati competenti per le opere francesi, e ch'essi non hanno ragione di estimarsi principi anche nel senso e nelle appartenenze del bello, e meno ancora di sentenziare riso-

te sull'indole e sulle proprietà delle letterature stra-

ındo par preso di ammirazione per la Germania,
si è corrivi a lodar tutto che viene da quella na-
ad accettare come moneta sonante i pareri che i
lemanni portano su tutte le quistioni. Ma gl'Italiani
ıno a lasciarsi travolgere dall'accecamento quasi ge-
Si studiino d'imitare le parti buone ed i pregi di
ıazione; ma badino di restare Italiani, di sdeguare
ue abbietta servilità, di sprezzare ogni scimieria,
ciò non avverrebbe senza rovina e sfacelo del ge-
iano.

servitù è schivanda, perchè OGNI servitù involve
ı della propria individualità, castra il senno nazio-
ostra le menti, ammazza l'iniziativa e lo slancio, ed
a arreca danni e perdite irreparabili.

riferito valentissimo Gioberti, quasi presago del fu-
sciò una gran lezione ai suoi connazionali quando
« È da temere che l'Italia, dopo essersi laidamente
osata, s'intedeschi, invescandosi in una nuova pa-
nde le sia ancor meno agevole il districarsi » Fi-
i che averebbe egli detto, se fosse vissuto sino ai
ri ed avesse assistito alla mania teutonica, che at-
ıte invade e signoreggia gli animi dei più!

ninando anche in ciò quasi solitario e andando a
della corrente, le simpatie di chi scrive sono per
cia, — per la Francia sentinella avanzata dei diritti

dell'uomo, autrice dell'89, iniziatrice delle più generose e magnanime lotte, — per la Francia ricca di stupende opere scientifiche e letterarie, madre di robustissimi intelletti, patria dei libri più pregevoli che corrono fra le mani dell'universale.

Nei primi di settembre 1875, inneggiando alla commemorazione della battaglia di Sédan, la *Darmstädter Zeitung* asseverò che la vittoria di Sédan fu « una vittoria di raffinata cultura sulla barbarie » *(Ein Sieg verfeinerter Cultur über die Barbarei)*. A questo patto anche noi vogliamo essere barbari, dichiarandoci senza esitazione amatori sviscerati della barbarie francese e cordiali nemici della cultura tedesca.

Il Primo Cancelliere del regno tedesco dalla tribuna del parlamento chiamò una volta gli odierni Francesi PELLI ROSSE EUROPEE (V. *Der Beobachter*, 9 settembre 1875). A tale stregua potete addirittura mettere anche noi fra le PELLI ROSSE EUROPEE. Non siamo travagliati da franceomania, ma senza dubitare un solo istante preferiamo aggregarci alle pelli rosse francesi, che ai civili, colti, dotti Tedeschi. Sarà una frivolezza anche questa, ma che volete? non tutti possiamo essere sobri, gravi, austeri come i Tedeschi. Ai Tedeschi la serietà, l'assolutismo e l'intolleranza; a noi la leggerezza, il costituzionalismo e la libertà di coscienza. Ai Tedeschi la scienza e la filosofia misteriose che spalleggiano il dispotismo e guastano la mente ed il cuore; a noi la scienza e la filosofia accessibili alla
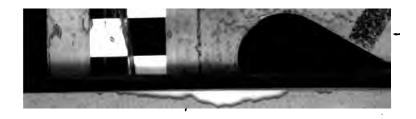
lità ed aventi uno scopo eminentemente liberale e
. Ai Tedeschi la gloria delle armi; a noi la gloria
ire sempre innanzi nella via della civiltà e del pro-
Ai Tedeschi il passato; a noi l'avvenire. Noi siamo
imi nel pensare col signor Segesser che l'attuale
ı dei Tedeschi non può essere che di breve durata,
cchè essi, circondati da popoli che non possono nè
ırsi nè distruggere, si appoggiano sull'idea dello
ıssoluto e minacciano la libertà umana nei suoi ina-
:i domini. Noi non vogliamo che la nostra diletta
s'intedescasse ed apponesse una nuova e più for-
le barriera al genio italico. Noi non vogliamo che
del rinnovamento italiano venisse appannata colla
nube dell'invadente autocrazia teutonica, e che la
sorte si accomunasse a quella di una monarchia
lina ad asservirsi il mondo intero. Abbiamo il torto?
diamo troppo? Risponda chi ha petto d'uomo ed a-
l'Italiano.

FINE.